


Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Wintersession  
11. Tagung  
der 50. Amtsdauer

Session d'hiver  
11<sup>e</sup> session  
de la 50<sup>e</sup> législature

Sessione invernale  
11<sup>a</sup> sessione  
della 50<sup>a</sup> legislatura

# Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

# Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

# Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

**2017**

Wintersession  
Session d'hiver  
Sessione invernale

**Allegati**



**Beilagen**

**Annexes**

Dieses Dokument ist ein elektronisch generierter Auszug aus der parlamentarischen Geschäftsdatenbank Curia Vista. Es wird ausschliesslich in elektronischer Form publiziert.  
Die Parlamentsbibliothek und das Schweizerische Bundesarchiv in Bern verfügen über ein gedrucktes Exemplar.

Le présent document est un extrait de la banque de données parlementaire Curia Vista. Il est généré par ordinateur et publié en version électronique uniquement.  
Un exemplaire imprimé est déposé à la Bibliothèque du Parlement ainsi qu'aux Archives fédérales suisses à Berne.

## **Allegati – Consiglio nazionale**

09.3719	Mozione Marty Dick. I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcato dall'ONU	19
09.528	Iniziativa parlamentare Humbel Ruth. Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico	26
14.034	CC. Atti dello stato civile e registro fondiario	34
14.2015	Petizione Chabin Anna. No all'allentamento dell'ordinanza sul materiale bellico	36
14.2025	Petizione Baumann Robert. Imparzialità delle autorità giudiziarie	37
14.440	Iniziativa parlamentare Flach Beat. Articolo 8 LCSI. Condizioni commerciali abusive	38
14.453	Iniziativa parlamentare Gössi Petra. Per norme vincolanti sulla responsabilità in caso di acquisto di nuove abitazioni	40
15.033	CC. Protezione dei minorenni	42
15.2040	Petizione Opacic Aleksandar. Introdurre la nozione di "tortura psicologica" nel Codice penale	44
15.301	Iniziativa cantonale Basilea-Campagna. Potenziare ulteriormente il corpo delle guardie di confine e ripartire equamente le risorse tra le regioni	45
15.315	Iniziativa cantonale Basilea-Campagna. Estensione della sorveglianza elettronica (cavigliera elettronica)	47
15.317	Iniziativa cantonale Neuchâtel. Imposizione fiscale delle famiglie. Adeguamento della legislazione all'evoluzione dei modelli familiari	50
15.324	Iniziativa cantonale Basilea-Campagna. Adeguamenti urgenti del Codice di procedura penale	52
15.4229	Mozione Herzog Verena. L'ADHD non è una malattia! Occorre affrontarne le vere cause	54
15.4231	Mozione Brand Heinz. Piano direttore per il finanziamento sostenibile dell'assicurazione malattie fino al 2030	57
15.4241	Mozione Graf Maya. Vietare di utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere	60
15.486	Iniziativa parlamentare Amstutz Adrian. Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020	62
16.035	Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. Legge federale	64
16.045	Programma di stabilizzazione 2017-2019	66
16.048	CP e CPM. Attuazione dell'art. 123c Cost.	68
16.074	Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera). Iniziativa popolare	70
16.2018	Petizione Sessione dei giovani 2016. Per una commissione indipendente di controllo sulle esportazioni di materiale bellico	72
16.2020	Petizione Sessione dei giovani 2016. Riduzione del rischio di esportazione di materiale bellico da parte di imprese svizzere	73
16.302	Iniziativa cantonale Berna. Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione	74
16.3046	Mozione Schelbert Louis. La decornazione può essere causa di dolori fantasma?	76
16.3065	Postulato Béglé Claude. Per un pensionamento flessibile dai 58 anni fino a oltre i 70 senza conseguenze negative	78
16.313	Iniziativa cantonale San Gallo. Razionalizzazione della procedura di autorizzazione per edifici fuori della zona edificabile	80
16.3321	Postulato Kiener Nellen Margret. Panama Papers. Numero esiguo di posti di lavoro nonostante i 177 miliardi di franchi di investimenti diretti effettuati in paradisi fiscali offshore	82
16.3328	Mozione Schwaab Jean Christophe. Panama Papers. Rafforzare l'obbligo di comunicazione nei casi di sospetto di riciclaggio	84
16.3333	Mozione Hadorn Philipp. Panama Papers. Collaborazione con la vigilanza finanziaria e il Ministero pubblico degli Stati Uniti	86

16.3334	Mozione Birrer-Heimo Prisca. Panama Papers. Imposta di garanzia sui flussi finanziari con società offshore	88
16.3345	Postulato Marra Ada. Pubblicazione del rapporto della FINMA sui Panama Papers	90
16.3377	Mozione Pardini Corrado. Tetto agli stipendi a 500 000 franchi	92
16.3380	Mozione Béglé Claude. Coordinare il passaggio al digitale nel settore finanziario	94
16.3397	Mozione Gruppo dei Verdi. Un datore di lavoro moderno. Facilitare la riduzione del tasso di occupazione del personale della Confederazione	96
16.3399	Mozione Bigler Hans-Ulrich. Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale	98
16.400	Iniziativa parlamentare Commissione degli affari giuridici CN. Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale penale federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e dei giudici del Tribunale amministrativo federale. Adeguamenti individuali eccezionali e verifica del sistema salariale	100
16.457	Iniziativa parlamentare Commissione delle istituzioni politiche CN. Diverse modifiche del diritto parlamentare	102
16.478	Iniziativa parlamentare Commissione degli affari giuridici CN. Legge sul Tribunale federale dei brevetti. Varie modifiche di carattere organizzativo	104
16.481	Iniziativa parlamentare Ufficio CN. Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi	106
17.023	Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti. Iniziativa popolare	108
17.031	Promozione della mobilità internazionale nella formazione negli anni 2018-2020	110
17.033	Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea	112
17.034	Decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione. Eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati	114
17.035	Cooperazione sanitaria transfrontaliera. Accordo con la Francia	116
17.037	Messaggio 2017 sugli immobili del DFF	118
17.040	Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019	120
17.041	Preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021	129
17.042	Preventivo 2017. Aggiunta II	132
17.045	Doppie imposizioni. Convenzione con Lettonia	134
17.049	Costituzioni dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra. Garanzia	136
17.054	Contributi della Confederazione alle manifestazioni sportive internazionali 2020 e 2021 e aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)	138
17.055	Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Modifica	140
17.1039	Interrogazione Portmann Hans-Peter. Finanziamento della protezione e della difesa dello spazio aereo svizzero	142
17.1054	Interrogazione Salzmann Werner. Ruolo dell'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito della protezione dei vegetali in agricoltura	144
17.1059	Interrogazione Romano Marco. Pubblicazione dei bandi di concorso per le nuove posizioni di giudice di appello nella giurisdizione penale federale. Quando e come?	146
17.1060	Interrogazione Nussbaumer Eric. Controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza digitale	148
17.1061	Interrogazione Zanetti Claudio. Presenza on line della SSR	150
17.1062	Interrogazione Chiesa Marco. Intervento del Consiglio federale nella tariffa medica Tarmed	152
17.1063	Interrogazione Tornare Manuel. Viaggi dei parlamentari. Chi paga i costi?	154
17.1064	Interrogazione Frehner Sebastian. Vaccini contro il vaiolo scaduti per la popolazione?	157
17.1065	Interrogazione Carobbio Guscetti Marina. Il Consiglio federale intende impegnarsi per difendere i posti di lavoro presso gli stabilimenti industriali FFS di Bellinzona?	159
17.1066	Interrogazione Chiesa Marco. Una Postfinance attenta al Canton Ticino	161

17.1067	Interrogazione Seiler Graf Priska. Aeroporto di Zurigo. Conseguenze delle nuove vie di rullaggio per l'aggiornamento della pista 28	163
17.1068	Interrogazione Romano Marco. Superstrada Stabio Est-Gaggiolo SPA 394. Un progetto da realizzare per liberare i centri cittadini del Mendrisiotto dal traffico	165
17.1069	Interrogazione Fässler Daniel. Introdurre il privilegio del recupero anche per le aziende svizzere oppure sgravarle tramite una maggiore tolleranza di valore	167
17.1070	Interrogazione Schwaab Jean Christophe. Assicurazione RC per veicoli a motore. Un'assicurazione obbligatoria senza obbligo di contratto?	169
17.1071	Interrogazione Walliser Bruno. Attestato di competenza per detentori di cani	171
17.1072	Interrogazione Romano Marco. Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici, sui rifiuti e sui semilavorati metallici nei traffici commerciali tra Svizzera e Italia. Ingiustificate decisioni unilaterali italiane	172
17.1073	Interrogazione Heim Bea. Prodotti del tabacco. Controllo degli acquirenti	174
17.1074	Interrogazione Guhl Bernhard. Protezione sufficiente per gli edifici simbolo in Svizzera?	176
17.1075	Interrogazione Birrer-Heimo Prisca. Swisscom. Il roaming-gate	178
17.1078	Interrogazione urgente Gruppo PPD. Riforma della previdenza per la vecchiaia. E ora?	180
17.1079	Interrogazione urgente Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Dibattito urgente sull'introduzione di un referendum finanziario	182
17.1080	Interrogazione urgente Glättli Balthasar. Paradise Papers. La Svizzera deve trarre le necessarie conseguenze	184
17.1081	Interrogazione urgente Streiff-Feller Marianne. Rivedere il nuovo periodo di attesa prima del prelievo di organi	187
17.2009	Petizione Rutz Hans Rudolf. Misure tecniche nei pressi delle strisce pedonali	189
17.2012	Petizione Maspoli-Stocker R.A.. Perseguire le sperimentazioni sull'uomo che mettono in pericolo la vita	190
17.2013	Petizione Leutenegger Frank. Libero porto d'armi per i cittadini svizzeri onesti	191
17.2015	Petizione Wäfler Urs. Per una modifica dell'articolo 130 CPP	192
17.202	Tribunale federale dei brevetti. Rinnovo integrale 2018 - 2023	193
17.207	Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Elezione di un membro	194
17.211	Giuramenti	195
17.215	Elezioni del presidente della Confederazione e del vice-presidente del Consiglio federale per 2018	196
17.216	Consiglio nazionale. Elezione	197
17.311	Iniziativa cantonale San Gallo. Rafforzare il Corpo delle guardie di confine	198
17.3164	Mozione Engler Stefan. Riconoscere il valore della diversità linguistica	200
17.3285	Interpellanza Pfister Gerhard. Riconoscere l'esportazione dalla Svizzera di tecnologie utili alla politica climatica	202
17.3288	Interpellanza Leutenegger Oberholzer Susanne. Spionaggio ai danni di uno Stato amico per proteggere gli evasori fiscali?	204
17.3317	Mozione Landolt Martin. Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari	206
17.3329	Postulato Fiala Doris. Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli	208
17.3330	Postulato Schmid-Federer Barbara. Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli	210
17.3335	Postulato Leutenegger Oberholzer Susanne. Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli	212
17.3336	Postulato Graf Maya. Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli	214

17.3337	Postulato Bertschy Kathrin. Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli	216
17.3341	Interpellanza Müller-Altermatt Stefan. Insourcing e outsourcing. Qual è la politica dell'UFIT?	218
17.3343	Interpellanza Müller-Altermatt Stefan. Elevati superamenti dei valori limite nei corsi d'acqua svizzeri	220
17.3353	Mozione Commissione della gestione CN. Aumento dei limiti massimi delle tasse di giustizia riscosse dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale	222
17.3359	Postulato Commissione dell'economia e dei tributi CN. Imposizione dei fondi della sostanza commerciale con proprietari diversi	224
17.3360	Postulato Commissione delle finanze CN. Ripercussioni della sopravvalutazione del franco sull'IVA	226
17.3361	Postulato Commissione delle finanze CN. Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità	228
17.3436	Postulato Vitali Albert. Ottimizzazione della perequazione finanziaria nazionale	230
17.3460	Interpellanza Giezendanner Ulrich. Fideiussioni per le navi d'alto mare	232
17.3463	Interpellanza Dobler Marcel. Budget dell'esercito 2017-2032. Finanziamento del fabbisogno di rinnovamento dell'esercito svizzero	235
17.3475	Postulato Graf-Litscher Edith. Obbligo di segnalazione di gravi incidenti legati alla sicurezza delle infrastrutture critiche	237
17.3484	Postulato de Courten Thomas. Misure per contenere i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria. Abrogazione del Tarmed	239
17.3502	Interpellanza Naef Martin. Mantenere l'accesso a rapporti bancari efficienti anche in termini di costi in contesti fragili	241
17.3507	Mozione Dittli Josef. Un comando Cyber Defence con cybertruppe per l'esercito svizzero	243
17.3508	Mozione Eder Joachim. Creazione di un centro di competenza per la cyber-sicurezza a livello di Confederazione	245
17.3527	Postulato Gruppo PPD. Partenariato pubblico-privato per i futuri investimenti infrastrutturali	247
17.3630	Mozione Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS. Associazione completa a Erasmus plus dal 2021	249
17.3633	Mozione Commissione della sicurezza sociale e della sanità. Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo responsabile	251
17.3634	Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità. Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio	253
17.3635	Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità. Conseguenze del consumo di sigarette elettroniche	255
17.3638	Interpellanza Bigler Hans-Ulrich. Come intende reagire il Consiglio federale alla grave e inammissibile ingerenza del presidente di Compenswiss (Fondo di compensazione AVS)?	257
17.3640	Interpellanza Frehner Sebastian. Lavoro nelle Camere senza carta	259
17.3641	Interpellanza Burkart Thierry. Uso controverso dei fondi di aiuto allo sviluppo	262
17.3643	Interpellanza Maire Jacques-André. Più latini e più donne nella direzione delle imprese parastatali	264
17.3644	Interpellanza Frehner Sebastian. Secondo quali criteri la Svizzera sostiene i profughi all'estero?	266
17.3645	Interpellanza Schmid-Federer Barbara. Applicazione dei visti umanitari	268
17.3646	Interpellanza Gruppo dei Verdi. Evitare casi di maltrattamenti di animali, migliorare l'esecuzione della protezione degli animali	270
17.3649	Interpellanza Thorens Goumaz Adèle. A quando un marchio "fatto in casa" e una maggiore trasparenza nel settore delle panetterie?	272

17.3650	Interpellanza Quadri Lorenzo. Ma il Consiglio federale crede davvero che con l'Italia vada tutto bene?	274
17.3651	Interpellanza Fluri Kurt. LPAG. Criteri poco chiari nell'approvazione dei progetti e scarsa trasparenza in materia di contributi alle associazioni giovanili mantello nazionali	276
17.3652	Interpellanza Knecht Hansjörg. Rilevazioni statistiche inutili nelle piccole casse padronali	278
17.3653	Interpellanza Schmid-Federer Barbara. Strategia per il trattamento delle domande Siria II. Agevolazioni del visto per coniugi e figli minorenni di cittadini siriani ammessi provvisoriamente in Svizzera	280
17.3655	Mozione Schelbert Louis. Programma per il benessere degli animali al pascolo per vitelli e bestiame giovane/da ingrasso	282
17.3656	Interpellanza Schelbert Louis. Gare di piccioni viaggiatori. Perdite spaventose? Quali le conseguenze?	284
17.3659	Interpellanza Rytz Regula. Interruzione del corridoio internazionale per il traffico merci a Rastatt. Insegnamenti per il futuro?	286
17.3663	Interpellanza Ammann Thomas. Distorsioni del mercato provocate dalle imprese parastatali	288
17.3664	Interpellanza Rytz Regula. Armonizzazione delle velocità sull'asse ferroviario del San Gottardo. Contributo delle FFS alla Strategia energetica 2050	290
17.3666	Mozione Burkart Thierry. Permesso di superare a destra su autostrade e semiautostrade. Allentare e chiarire le disposizioni in materia ai fini della certezza del diritto	292
17.3669	Interpellanza Schneider-Schneiter Elisabeth. Rendere fruibili per tutti gli esportatori gli accordi di libero scambio della Svizzera	294
17.3670	Interpellanza Thorens Goumaz Adèle. Maltrattamenti intollerabili negli allevamenti di suini. Come si può migliorare questa situazione?	296
17.3671	Interpellanza Vogt Hans-Ueli. Acquisizione di imprese svizzere da parte di imprese statali cinesi. Gli investimenti delle imprese statali estere sono importanti per la Svizzera? Esiste una reciprocità e quali ne sono i vantaggi?	299
17.3672	Interpellanza Feller Olivier. Perché la Posta riduce un'ennesima volta i suoi servizi a scapito della stampa?	301
17.3673	Interpellanza de la Reussille Denis. Dumping salariale con le filiali partner della Posta. Come proteggere i commercianti e i loro impiegati?	303
17.3674	Interpellanza Munz Martina. PNR 64 sulle nanotecnologie. Grandi lacune nelle conoscenze di alcuni aspetti importanti	305
17.3675	Interpellanza Munz Martina. Capacità insufficienti per la ricerca e lo sviluppo pratici nel settore del benessere degli animali da reddito	307
17.3680	Interpellanza Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Come si impegna la Svizzera alle frontiere esterne dell'UE?	309
17.3682	Interpellanza Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Il mercato del lavoro è pronto per il collocamento di persone ammesse provvisoriamente?	312
17.3683	Mozione Guldemann Tim. Fare in modo che i messaggi del Consiglio federale a sostegno di disegni di atti legislativi informino sulle ripercussioni per gli Svizzeri all'estero	315
17.3684	Interpellanza Friedl Claudia. Stato di elaborazione e di attuazione dei piani d'azione sul clima	317
17.3686	Interpellanza Semadeni Silva. Costi e finanziamento dei Giochi Olimpici invernali 2026	320
17.3687	Interpellanza Semadeni Silva. Protezione delle piccole strutture sui terreni coltivati	323
17.3688	Interpellanza Seiler Graf Priska. Il Tribunale amministrativo federale ribadisce la necessità di una valutazione globale per quanto riguarda l'inquinamento fonico militare	326
17.3691	Interpellanza Bigler Hans-Ulrich. La Commissione della concorrenza non rispetta la legge sui cartelli?	328

17.3694	Interpellanza Graf-Litscher Edith. Come è indennizzato l'onere dei professionisti della salute per la costituzione e la gestione della cartella informatizzata del paziente?	330
17.3696	Interpellanza Quadranti Rosmarie. Combattere con maggiore efficacia e tempestività le tendenze alla radicalizzazione	332
17.3697	Interpellanza Wehrli Laurent. Stato della salute mentale in Svizzera	334
17.3698	Interpellanza Wehrli Laurent. Per quale motivo il livello d'informazione sulla donazione di organi non è il medesimo in tutti i centri di reclutamento?	336
17.3699	Interpellanza Steinemann Barbara. Quali Stati Schengen hanno reintrodotta controlli al confine e dove?	338
17.3700	Interpellanza Feller Olivier. Le direttive della SECO e la prassi delle casse di disoccupazione in materia di indennità per insolvenza sono veramente conformi al diritto in vigore?	340
17.3706	Mozione Commissione dell'economia e dei tributi CN. Rinuncia alla revisione del diritto penale fiscale	342
17.3710	Interpellanza Piller Carrard Valérie. Bevande zuccherate meno care dell'acqua?	344
17.3711	Interpellanza Piller Carrard Valérie. Ricostruzione mammaria in seguito a un cancro al seno. Rimborsare la dermopigmentazione dell'areola	346
17.3712	Interpellanza Amstutz Adrian. Personale infermieristico alla scrivania piuttosto che con i pazienti	348
17.3713	Interpellanza Egger Thomas. Trasferimento di compiti dalla Confederazione ai Cantoni	350
17.3715	Mozione Munz Martina. Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti	352
17.3716	Mozione Brand Heinz. Introdurre una disposizione sull'innovazione nella legge federale sull'assicurazione malattie	354
17.3717	Interpellanza Riklin Kathy. Conseguenze e sfide della trasformazione digitale per l'Ufficio federale della cultura	356
17.3718	Interpellanza Brélaz Daniel. Massimizzazione degli utili delle casse malati mediante l'esclusione di alcune categorie di assicurati	358
17.3720	Interpellanza Pezzatti Bruno. Valutazione e riduzione dei microinquinanti nelle acque	360
17.3721	Interpellanza Feller Olivier. Origine, contenuto e portata finanziaria della convenzione di collaborazione tra l'Ufficio federale di giustizia e la società privata SIX	362
17.3722	Interpellanza Feller Olivier. Quale sostegno può offrire la Confederazione alla promozione del marchio "Fait maison"?	365
17.3723	Interpellanza Nicolet Jacques. Rete mobile Swisscom. Come interpretare le cifre e la cartografia relative al tasso di copertura nazionale?	367
17.3724	Mozione Quadri Lorenzo. Un solo passaporto per i consiglieri federali, ma anche per i membri dell'Assemblea federale e del corpo diplomatico	369
17.3728	Interpellanza Quadri Lorenzo. Mandati della SECO alla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile	371
17.3729	Interpellanza Fluri Kurt. Estensione del sostegno indiretto alla stampa	373
17.3730	Mozione Walliser Bruno. Sorveglianza permanente di soggetti che rappresentano una minaccia	375
17.3731	Interpellanza Graf-Litscher Edith. Cybersicurezza per tutti invece che cyberguerra solo per il DDPS	377
17.3732	Interpellanza Tornare Manuel. Tiralatte. Un rimborso giustificato	380
17.3733	Interpellanza Tornare Manuel. Droni civili. Possiamo ignorare i pericoli?	382
17.3734	Interpellanza Tornare Manuel. Permettere i discorsi d'odio sulle reti sociali?	384
17.3735	Interpellanza Tornare Manuel. Passaggio a un'imposta universale?	386
17.3736	Interpellanza Tornare Manuel. Conflitto nel Sahara occidentale. Applicabilità degli Accordi conclusi tra AELS e Marocco	388
17.3737	Interpellanza Tornare Manuel. Contributi AVS. Lotta alla frode	390
17.3738	Interpellanza Addor Jean-Luc. Sospensione provvisoria di divieti d'entrata. Decisioni davvero eccezionali?	392



17.3739	Interpellanza Addor Jean-Luc. Adeguamento al costo della vita locale delle rendite versate all'estero. Quale il potenziale di risparmio per l'AVS e l'AI?	394
17.3741	Interpellanza Schneider-Schneiter Elisabeth. I buoni uffici della Svizzera per risolvere il conflitto tra Eritrea ed Etiopia	396
17.3742	Interpellanza Fricker Jonas. Rendere possibili le donazioni di cibo per ridurre gli sprechi	398
17.3743	Interpellanza Steinemann Barbara. Panoramica delle ripercussioni del 2015, anno record per l'asilo	400
17.3744	Postulato Merlini Giovanni. MIFID II e accesso ai mercati finanziari. Scenari e misure per agevolare l'offerta transfrontaliera di prestazioni alla clientela privata in Italia e in Francia.	402
17.3745	Interpellanza Aebischer Matthias. Combattere con maggiore efficacia e tempestività le tendenze alla radicalizzazione	404
17.3746	Interpellanza Regazzi Fabio. Rastatt non deve ripetersi	406
17.3747	Interpellanza Regazzi Fabio. La politica di investimenti della Confederazione attraverso le sue aziende para-pubbliche. Quale responsabilità sociale?	408
17.3749	Interpellanza Sommaruga Carlo. Turchia. Proteggere i cittadini turchi dagli arbitrari mandati d'arresto turchi spiccati da Interpol	410
17.3750	Interpellanza Sommaruga Carlo. La sorveglianza delle fiduciarie dal punto di vista del riciclaggio di denaro è sufficiente?	413
17.3751	Interpellanza Grüter Franz. Eliminazione di video jihadisti	415
17.3752	Interpellanza Ammann Thomas. Forte riduzione del personale delle FFS. Ripercussioni per il personale e per il servizio universale	417
17.3753	Interpellanza Fehlmann Rielle Laurence. Lo scandalo dell'Avastin versus Lucentis. Un risparmio potenziale di decine di milioni a fronte del costante aumento dei premi delle casse malati!	419
17.3754	Interpellanza Fehlmann Rielle Laurence. Prassi discutibili della SEM nel caso di rinvii verso l'Italia	421
17.3755	Interpellanza Zuberbühler David. In che misura l'immigrazione pesa sull'AVS?	423
17.3756	Interpellanza Gruppo BD. Estremismo nell'esercito	425
17.3761	Interpellanza Steinemann Barbara. Trasparenza in merito ai motivi che portano a un'ammissione provvisoria	427
17.3763	Mozione Estermann Yvette. Il pensionamento posticipato dei militari di professione compromette il sistema di milizia	429
17.3764	Interpellanza Glättli Balthasar. Il Consiglio federale è disposto a impedire o vietare legalmente gli investimenti in armi nucleari delle casse pensioni che rientrano nella sua sfera d'influenza?	431
17.3773	Interpellanza Glättli Balthasar. Adeguamento della procedura d'asilo per rifugiati minorenni non accompagnati. Corretta attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo?	433
17.3774	Interpellanza Glättli Balthasar. Consultazione degli atti per la persona di fiducia o il rappresentante legale dei minorenni non accompagnati	435
17.3775	Interpellanza Hardegger Thomas. Infezioni da MRSA. La prassi olandese del "search and destroy" come possibile soluzione	437
17.3779	Mozione Amstutz Adrian. Competenza del Servizio delle attività informative della Confederazione in materia di convocazione	439
17.3780	Interpellanza Giezendanner Ulrich. Assegnazione del mandato Duro	441
17.3781	Mozione Fiala Doris. Maltrattamento di animali. Adeguare le strutture di competenza e le norme penali	443
17.3782	Interpellanza Pantani Roberta. Attuazione della mozione 14.3035, "Chiusura notturna dei valichi secondari tra Svizzera e Italia"	445
17.3783	Interpellanza Fricker Jonas. Sovranità digitale dell'Amministrazione federale svizzera	447
17.3785	Interpellanza Meyer Matteo. Investimenti dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG nell'industria bellica	449

17.3786	Interpellanza Knecht Hansjörg. La lotta contro il rumore quale compito federale	451
17.3789	Postulato Béglé Claude. Permettere alla Svizzera di diventare l'epicentro della governance internazionale del digitale	453
17.3791	Postulato Häsler Christine. Ricongiungimento familiare. Criteri volti a promuovere l'integrazione	455
17.3792	Interpellanza Munz Martina. Stop all'inquinamento delle acque con antibiotici	457
17.3793	Interpellanza Munz Martina. Interruzione ferroviaria a Rastatt. Richiamare all'ordine la Germania	459
17.3796	Interpellanza Aeschi Thomas. La Svizzera sostiene l'Algeria senza controprestazioni?	461
17.3798	Interpellanza Aeschi Thomas. Lotta alla migrazione illegale. La Confederazione accetta il rischio di un attentato terroristico in Svizzera solo perché teme "enormi ripercussioni negative sul traffico turistico e sull'economia"?	463
17.3799	Interpellanza Aeschi Thomas. Attuazione affrettata delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria da parte della FINMA	465
17.3801	Interpellanza Romano Marco. Assicurare un approvvigionamento sostenibile di acqua potabile	468
17.3802	Interpellanza Mazzone Lisa. Preoccupanti condizioni di presa in carico dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Non è forse ora che la Svizzera sospenda i rinvii Dublino verso questo Paese?	470
17.3803	Interpellanza Mazzone Lisa. Commercio e lavorazione dell'oro conforme alla Convenzione di Minamata sul mercurio. La Svizzera intende risolvere le sue contraddizioni?	472
17.3804	Interpellanza Arslan Sibel. Riconoscimento dei titoli di studio esteri in considerazione della carenza di personale qualificato	474
17.3805	Interpellanza Marti Min Li. Quali possibilità per migliorare la protezione delle vittime della tratta di esseri umani durante la procedura d'asilo?	476
17.3806	Interpellanza Graf Maya. A rischio il terzo polo terrestre. Cosa fa la Svizzera per proteggere l'altopiano tibetano?	479
17.3807	Interpellanza Eichenberger-Walther Corina. Il Consiglio federale è tenuto a porre fine alle controversie legate ad Admeira	481
17.3810	Interpellanza Schneider Schüttel Ursula. Segnaletica per deviazioni in corrispondenza di cantieri	483
17.3811	Interpellanza Schneider Schüttel Ursula. Contributo di solidarietà. Urge un versamento rapido e completo	485
17.3812	Interpellanza Marchand-Balet Géraldine. Cooperazione internazionale nell'ambito dell'allarme rapimento di bambini	487
17.3817	Interpellanza Sommaruga Carlo. Prolungamento della durata di utilizzazione degli F/A-18C/D Hornet svizzeri	489
17.3821	Interpellanza Wermuth Cédric. Diritto all'autodeterminazione nell'estrazione di materie prime in Colombia e ruolo della Svizzera nel processo di pace colombiano	492
17.3822	Interpellanza Wermuth Cédric. La Better Gold Initiative è davvero un modello innovativo di trasparenza e responsabilità?	494
17.3825	Interpellanza Burgherr Thomas. Costi socio-economici dei passaggi a livello	496
17.3826	Interpellanza Grin Jean-Pierre. Imposizione di fondi agricoli	498
17.3827	Mozione Humbel Ruth. Progetti pilota nell'ambito della LAMal	500
17.3828	Mozione Humbel Ruth. Introdurre un sistema differenziato per la fissazione dei prezzi dei medicinali	502
17.3831	Postulato Glanzmann-Hunkeler Ida. Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti	504
17.3833	Interpellanza Schenker Silvia. Aumento allarmante della povertà tra le persone con disabilità	506
17.3834	Interpellanza Fridez Pierre-Alain. Acquisto di un nuovo aereo da combattimento. Collaborazione con l'Austria?	508
17.3835	Interpellanza Friedl Claudia. Impegno della Svizzera per la sicurezza umana in Libia	510

17.3836	Interpellanza Heim Bea. Resistenze agli antibiotici e rischi per la salute legati all'impiego di Triclosan in prodotti d'uso quotidiano	513
17.3837	Interpellanza Feri Yvonne. Resistenze agli antibiotici. Nessuna strategia per lo sviluppo di nuove terapie?	515
17.3839	Interpellanza Feri Yvonne. Partenariato globale per porre fine alla violenza contro i bambini. Qual è la posizione della Svizzera?	517
17.3840	Interpellanza Sommaruga Carlo. Per un impiego corretto delle riserve superflue della BNS	519
17.3841	Interpellanza Piller Carrard Valérie. Ristrutturazione di Postfinance. Un centro di competenza nella Svizzera romanda?	521
17.3842	Postulato Chevalley Isabelle. Quale è l'impatto delle normative svizzere sulle opportunità d'investimento delle nostre PMI in Africa?	523
17.3843	Mozione Flückiger-Bäni Sylvia. Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei	525
17.3845	Interpellanza Flückiger-Bäni Sylvia. Potenziamento delle offerte di aiuto al suicidio	527
17.3848	Mozione Béglé Claude. Moltiplicare l'aiuto pubblico grazie agli strumenti che incentivano la partecipazione del settore privato	530
17.3849	Mozione Béglé Claude. Esercito svizzero. Come garantire la nostra sovranità e la nostra indipendenza quando il digitale spinge verso l'interdipendenza?	532
17.3851	Interpellanza Bulliard-Marbach Christine. Il noleggio di stampelle deve continuare ad essere coperto dall'assicurazione di base	534
17.3869	Interpellanza Leutenegger Oberholzer Susanne. Che futuro per l'aiuto alle vittime?	536
17.3870	Interpellanza Leutenegger Oberholzer Susanne. Potenziamento della rete mobile	539
17.3871	Interpellanza Allemann Evi. Politica immobiliare della Confederazione	542
17.3872	Interpellanza Mazzone Lisa. Esportazioni e importazioni di pesticidi pericolosi. Necessari alcuni chiarimenti	544
17.3873	Interpellanza Derder Fathi. Un nuovo metodo di finanziamento per i politecnici federali al fine di evitare lo "stop and go" budgetario	546
17.3874	Interpellanza Fluri Kurt. Elusione dello scopo del mandato precauzionale secondo l'articolo 360 CC?	548
17.3875	Postulato Derder Fathi. Rafforzare la ricerca scientifica in seno all'esercito e intensificare le collaborazioni con gli istituti di ricerca	550
17.3876	Interpellanza Schilliger Peter. Dibattito sul gasolio. Evoluzione delle emissioni inquinanti	552
17.3877	Postulato Gruppo dei Verdi. Migliorare e uniformare le riduzioni dei premi delle casse malati	554
17.3878	Interpellanza Humbel Ruth. Perché i prodotti "heat-not-burn" non vengono tassati per quello che sono, ossia sigarette?	556
17.3879	Interpellanza Feller Olivier. Come intende rispondere il Consiglio federale alla denuncia della Fédération romande des consommateurs contro le pratiche adottate da Viagogo?	558
17.3880	Postulato Humbel Ruth. Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi	560
17.3881	Interpellanza Keller Peter. Posti a tempo pieno presso la Confederazione	562
17.3882	Interpellanza Keller Peter. Scambio spontaneo di informazioni	564
17.3883	Interpellanza Addor Jean-Luc. Fine dei regimi di pensionamento speciali?	566
17.3886	Interpellanza Masshardt Nadine. Donazioni giustificate dall'uso commerciale da imprese a partiti politici	568
17.3887	Interpellanza Rutz Gregor. Spot della SSR quale campagna di votazione preliminare contro l'iniziativa "No Billag". A spese di chi paga il canone?	570
17.3889	Interpellanza Glättli Balthasar. Schedatura di manifestazioni pubbliche da parte del servizio di protezione dello Stato di Basilea Città	572

17.3891	Interpellanza Ammann Thomas. Switzerland Global Enterprise. Impatto della promozione della piazza economica sulla promozione delle esportazioni e collaborazione con le imprese. Costi propri dell'organizzazione con la CFP/MPK	574
17.3896	Interpellanza Béglé Claude. Come creare una piattaforma digitale multimodale di trasporti pubblici?	577
17.3897	Interpellanza Nicolet Jacques. Qual è il piano per la lotta contro la diabrotica del mais?	579
17.3899	Interpellanza Vogler Karl. Offerte commerciali della SSR in contraddizione con il mandato di servizio pubblico	581
17.3900	Interpellanza Sollberger Sandra. Estrazione mineraria urbana	583
17.3902	Interpellanza Bendahan Samuel. Come sarà valutato l'impatto della diminuzione dell'IVA sui prezzi per i consumatori?	586
17.3903	Interpellanza Page Pierre-André. Trasparenza del finanziamento delle associazioni in materia di protezione della natura	588
17.3904	Interpellanza Mazzone Lisa. Casse pensioni e urgenza climatica. Divulgazione dell'impatto degli investimenti sul clima	591
17.3905	Interpellanza Arslan Sibel. Legge sui cyber-rischi	593
17.3906	Interpellanza Rutz Gregor. Candidati alla naturalizzazione con cittadinanza non accertata. Lacune giuridiche o fallimento delle autorità?	595
17.3908	Interpellanza Gmür Alois. Bolli ad alta sicurezza di produzione estera	600
17.3909	Interpellanza Dettling Marcel. Costosi centri federali d'asilo in riserva?	602
17.3910	Interpellanza Dettling Marcel. Il Mercosur è una minaccia per il mercato svizzero della carne	604
17.3911	Interpellanza Dobler Marcel. Economia digitale. Abbiamo lacune nella legge sull'IVA?	606
17.3912	Interpellanza Dobler Marcel. Conseguenze finanziarie per i rifugiati refrattari al lavoro analoghe alla riduzione delle prestazioni per gli svizzeri che si rifiutano di lavorare	608
17.3914	Interpellanza Jans Beat. Quando il settore finanziario dovrà assumersi le proprie responsabilità?	610
17.3915	Interpellanza Jans Beat. La FINMA quando valuterà i rischi climatici?	612
17.3916	Postulato Jans Beat. Migliorare l'accesso alla terra e alle aziende agricole	614
17.3917	Interpellanza Gysi Barbara. Sicurezza procedurale in materia di allontanamento di richiedenti l'asilo respinti di provenienza tibetana	616
17.3919	Interpellanza Barrile Angelo. Peggioramento della situazione dei diritti umani in Cina	618
17.3921	Interpellanza Reimann Lukas. La gioventù svizzera vuole la neutralità invece del Partenariato per la pace della NATO	620
17.3922	Interpellanza Glättli Balthasar. Il sostegno svizzero alla guardia costiera libica viola il diritto internazionale?	622
17.3924	Mozione Nantermod Philippe. Licenza di condurre. Stessi veicoli, stesse strade, stesse licenze	624
17.3926	Interpellanza Guhl Bernhard. Il futuro dell'approvvigionamento elettrico nel conflitto tra realtà e obiettivi	626
17.3929	Interpellanza Masshardt Nadine. Passaggio dalla scuola dell'obbligo al tirocinio o a una scuola di livello superiore	628
17.3930	Interpellanza Steinemann Barbara. Influsso dei figli sul diritto di restare in Svizzera	630
17.3931	Interpellanza Steinemann Barbara. Evoluzione dei reati violenti e dei reati sessuali commessi da immigrati	632
17.3932	Interpellanza Thorens Goumaz Adèle. Eliminare gli ostacoli normativi che potrebbero pregiudicare lo sviluppo delle micro fattorie o di nuovi modelli agricoli, in particolare in relazione alla permacultura	634
17.3937	Interpellanza Müller-Altermatt Stefan. Green Climate Fund	636
17.3939	Interpellanza Derder Fathi. Capitale di rischio. La Svizzera può ispirarsi al modello israeliano e adottare misure per incoraggiare gli investimenti?	638
17.3942	Mozione Tornare Manuel. Vendita di medicinali sfusi. È ora di sperimentarla!	640

17.3943	Interpellanza Müller-Altarmatt Stefan. Computabilità di fondi privati nel quadro del finanziamento per il clima	642
17.3945	Interpellanza Grüter Franz. Dibattito fiscale. Conseguenze sull'avanzata del digitale in Svizzera	644
17.3946	Interpellanza Thorens Goumaz Adèle. Un test di sostenibilità per le future regolamentazioni dei mercati finanziari?	646
17.3947	Interpellanza Thorens Goumaz Adèle. Ecocidi o reati gravi contro l'ambiente. Porre fine all'impunità	648
17.3954	Interpellanza Vogler Karl. Conseguenze delle manomissioni sugli impianti di scarico dei veicoli diesel	650
17.3955	Interpellanza Page Pierre-André. Attribuire a comuni e regioni competenze in materia di protezione della biodiversità, dei paesaggi e del clima e dotarli dei mezzi finanziari necessari	652
17.3956	Mozione Birrer-Heimo Prisca. Assicurazione di base. No alle spese sproporzionate per le provvigioni degli intermediari	654
17.3957	Mozione Vogler Karl. Regolamentare il versamento dei contributi alle casse di compensazione tenendo maggiormente conto delle esigenze degli utenti	656
17.3958	Interpellanza Bertschy Kathrin. Monopolio dell'industria zuccheriera promosso dallo Stato	658
17.5471	Ora delle domande. Domanda Quadri Lorenzo. Contributo di coesione all'UE completamente ingiustificato (1)	661
17.5472	Ora delle domande. Domanda Quadri Lorenzo. Contributo di coesione all'UE completamente ingiustificato (2)	662
17.5473	Heure des questions. Question Rickli Natalie. L'imam condamné de la mosquée An-Nour va-t-il rester en Suisse?	663
17.5474	Heure des questions. Question Dobler Marcel. Le nouveau plan de service des CFF pour les mécaniciens de locomotive, une débâcle informatique?	664
17.5475	Heure des questions. Question Keller Peter. Quelles personnes de quelle nationalité ont bénéficié des programmes de réinstallation et de relocalisation?	665
17.5476	Heure des questions. Question Wasserfallen Christian. Réunion préliminaire entre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et la présidente de la Confédération avec une délégation du PDC	666
17.5477	Heure des questions. Question Buffat Michaël. Echange automatique de renseignements	667
17.5478	Heure des questions. Question Buffat Michaël. Recours au Tribunal fédéral de l'Administration fédérale des contributions	668
17.5479	Heure des questions. Question Zuberbühler David. Suppression insensée de l'article 57 de l'ordonnance sur l'état civil	669
17.5480	Heure des questions. Question Zuberbühler David. Conséquences de la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision pour les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que pour les hôpitaux, les cliniques et les établissements médicosociaux	670
17.5481	Heure des questions. Question Bühler Manfred. DFJP. Respect du bilinguisme bernois	671
17.5482	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Questions concernant Abu Ramadan	672
17.5483	Heure des questions. Question de Courten Thomas. Article 34 de la loi sur les douanes. Pour le maintien de la pratique actuelle de l'Administration fédérale des douanes, qui a fait ses preuves	673
17.5484	Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Pourquoi la Suisse se laisse-t-elle remettre à l'ordre plus sévèrement que d'autres Etats par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe?	674
17.5485	Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Accès non autorisé d'une salle de commission. Quelles sanctions?	675
17.5486	Heure des questions. Question Arslan Sibel. Faciliter l'accès aux tribunaux	677

17.5487	Heure des questions. Question Grin Jean-Pierre. Reprise de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par la Romande Energie. Tarif 2018	678
17.5488	Heure des questions. Question Hess Lorenz. Spiritueux. Examen préalable des projets publicitaires par la Régie fédérale des alcools	679
17.5489	Heure des questions. Question Buffat Michaël. Loi sur l'asile. Indemnités forfaitaires pour le canton de Vaud	680
17.5490	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. La Suisse nouvellement responsable de l'examen de demandes d'asile selon Dublin	681
17.5491	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Regroupement familial et identité des demandeurs d'asile	682
17.5492	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Aide sociale. Protéger les données, c'est protéger les fraudeurs	683
17.5493	Heure des questions. Question Glanzmann-Hunkeler Ida. Les prix des médicaments alimentent la hausse des coûts	684
17.5494	Heure des questions. Question Quadranti Rosmarie. Vivre à crédit pour pouvoir toucher des prestations complémentaires?	685
17.5495	Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Geste en faveur des conducteurs nés entre 1944 et 1948. Exemption provisoire de l'examen médical	686
17.5496	Heure des questions. Question Clottu Raymond. Expulsions des étrangers criminels	687
17.5497	Heure des questions. Question Vogler Karl. Les performances professionnelles de pointe ont-elle moins d'importance que le sport de pointe?	688
17.5498	Heure des questions. Question Feri Yvonne. La pauvreté en Suisse	689
17.5499	Heure des questions. Question Humbel Ruth. Lever les blocages dans les négociations sur les conventions tarifaires	690
17.5500	Heure des questions. Question Meyer Mattea. Financement des obligations à impact social du CICR par la Confédération?	691
17.5501	Heure des questions. Question Meyer Mattea. Création d'un organe de coordination en vue de la mise en oeuvre des recommandations dans le domaine des droits de l'homme	692
17.5502	Heure des questions. Question Page Pierre-André. Avenir des familles paysannes dans la stratégie du Conseil fédéral	693
17.5503	Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération, le président du PDC et le président Juncker de la Commission européenne	694
17.5504	Heure des questions. Question Zanetti Claudio. Cachotteries de la FINMA en lien avec l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3504/2016 du 8 novembre 2017	695
17.5505	Heure des questions. Question Zanetti Claudio. La loi de 2016 sur l'asile comme base légale justifiant le paiement d'un tribut à l'UE	696
17.5506	Heure des questions. Question Addor Jean-Luc. Salaires des directeurs des faitières de l'aide privée aux invalides	697
17.5507	Heure des questions. Question Addor Jean-Luc. Jeux olympiques de Sion 2026. Quelles exigences en termes de soutien de la population?	698
17.5508	Heure des questions. Question Addor Jean-Luc. Des moyens pour la Suisse de contester l'applicabilité de la nouvelle directive UE sur les armes	699
17.5509	Heure des questions. Question Ammann Thomas. Conséquences financières du rejet de la Prévoyance vieillesse 2020	700
17.5510	Heure des questions. Question Ammann Thomas. Déclaration des fourrures. Les commerçants enfreindraient-ils gravement leurs obligations?	701
17.5511	Heure des questions. Question Zuberbühler David. Regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire	702
17.5512	Heure des questions. Question Gysi Barbara. Nombre de voyageurs. Les CFF doivent communiquer les chiffres aux cantons	703
17.5513	Heure des questions. Question Pieren Nadja. Objet 15.033, "Protection de l'enfant". Statistiques des hôpitaux pédiatriques	704



17.5514	Ora delle domande. Domanda Quadri Lorenzo. Revoca della licenza alla compagnia aerea Darwin da parte di UFAC	705
17.5515	Heure des questions. Question Herzog Verena. Chevaux de l'armée. Non aux coupes claires	707
17.5516	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Logique de la pratique suisse en matière d'asile en lien avec Dublin	708
17.5517	Heure des questions. Question Bertschy Kathrin. Réduction des prestations complémentaires en cas de formation continue?	709
17.5518	Heure des questions. Question Jans Beat. Fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires. Qui couvre les risques financiers?	710
17.5519	Heure des questions. Question Friedl Claudia. Le glyphosate sera-t-il remplacé par le dicamba de Monsanto?	711
17.5520	Heure des questions. Question Flückiger-Bäni Sylvia. Renforcement de nos concurrents par le biais de la contribution de cohésion à l'UE?	712
17.5521	Heure des questions. Question Flückiger-Bäni Sylvia. Punir plus sévèrement le cambriolage	713
17.5522	Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Collaborateurs d'Armasuisse sur le plateau du Golan. Quelles conséquences seront tirées de cette violation de la neutralité suisse?	714
17.5523	Heure des questions. Question Meyer Mattea. Réinstallation urgente des réfugiés arrivés en Libye	716
17.5524	Heure des questions. Question Meyer Mattea. Faire la lumière sur les accusations d'esclavage en Libye	717
17.5525	Heure des questions. Question Glauser-Zufferey Alice. Etudiants étrangers à l'EPFL	718
17.5526	Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Restitution des fonds Moubarak à l'Egypte. Quelles perspectives?	719
17.5527	Heure des questions. Question Jauslin Matthias Samuel. Conversion des licences OACI existantes en licences AESA. Report du délai	720
17.5528	Heure des questions. Question Fiala Doris. Accord avec l'UE sur la coordination de l'application des législations respectives concernant la protection des données	721
17.5529	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Glencore. Une enquête pénale en Suisse seulement sous pression de l'étranger?	722
17.5530	Heure des questions. Question Aebi Andreas. Visite du président Juncker de la Commission européenne en l'absence de représentants du Parlement?	723
17.5531	Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Jeux olympiques de Sion 2026. Droits sur la marque	724
17.5532	Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Jeux olympiques de Sion 2026. Risque financier et responsabilité des pouvoirs publics	726
17.5533	Heure des questions. Question Dettling Marcel. Négociations sur un accord de libre-échange avec le Mercosur	727
17.5534	Heure des questions. Question Salzmann Werner. Politique agricole 22 plus. Le Conseil fédéral prend-il les souhaits de la population au sérieux?	728
17.5535	Heure des questions. Question Semadeni Silva. Jeux olympiques de Sion 2026. Le comité de candidature est-il crédible?	729
17.5536	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Libye. La traite d'êtres humains remet-elle en cause la coopération internationale?	730
17.5537	Heure des questions. Question Graf Maya. Canton de Bâle-Campagne. Décision populaire sans équivoque en faveur de la S9. Intégration dans l'étape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030/35	731
17.5538	Heure des questions. Question Reimann Lukas. L'OFSP confond-il snus et tabac à priser?	732
17.5539	Heure des questions. Question Rösti Albert. Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération, le président du PDC et le président Juncker de la Commission européenne	733

17.5540	Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Panama Papers. Ouverture d'une enquête pénale contre Glencore par le Ministère public de la Confédération	734
17.5541	Heure des questions. Question Tuena Mauro. Communication par un organe de l'administration de recommandations différentes de celles du Conseil fédéral	735
17.5542	Heure des questions. Question Rickli Natalie. Protection de l'enfant. Statistiques des hôpitaux pédiatriques	736
17.5543	Heure des questions. Question Arslan Sibel. Comment le Conseil fédéral entend-il permettre rapidement des études scientifiques sur la consommation de cannabis?	737
17.5544	Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Migration. Combien de mineurs non accompagnés ont effectivement moins de 18 ans?	738
17.5545	Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Suisses de l'étranger. Remise trop tardive du matériel de vote	739
17.5546	Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération, le président du PDC et le président Juncker de la Commission européenne	740
17.5547	Heure des questions. Question Derder Fathi. Fonds non affectés au programme d'armement 2018. Une opportunité pour la cyberdéfense?	741
17.5548	Heure des questions. Question Hausammann Markus. Révision des prestations complémentaires. Veut-on punir l'épargne en vue de la retraite?	743
17.5549	Heure des questions. Question Ruppen Franz. L'OFEV peut-il maintenir son affirmation selon laquelle il n'y a pas de loups "hybrides"?	744
17.5550	Heure des questions. Question Lohr Christian. Projets en cours dans le domaine des soins et de l'assistance	745
17.5551	Heure des questions. Question Fehlmann Rielle Laurence. Des exactions inhumaines contre les Rohingyas à l'étude du fédéralisme. Quel sens à cela?	746
17.5552	Heure des questions. Question Müller Walter. Retraite anticipée des employés de la Confédération. Réglementation	747
17.5553	Heure des questions. Question Schilliger Peter. La technologie 5G exige un assouplissement des valeurs limites de l'ORNI	748
17.5554	Heure des questions. Question Amstutz Adrian. Foire aux oignons de Berne de 2017. Que s'est-il réellement passé?	749
17.5555	Ora delle domande. Domanda Carobbio Guscetti Marina. Aumento dei costi sanitari e premio all'innovazione di medicinali omologati recentemente	750
17.5556	Ora delle domande. Domanda Carobbio Guscetti Marina. Aumento dei costi sanitari e esame dei prezzi dei medicinali	751
17.5557	Heure des questions. Question Rutz Gregor. Sans-papiers et personnes de nationalité indéterminée	752
17.5558	Heure des questions. Question Rutz Gregor. SSR. Une autopublicité dispendieuse	753
17.5559	Heure des questions. Question Béglé Claude. Temps d'adaptation de nos entreprises au règlement général de protection des données	754
17.5560	Heure des questions. Question Riklin Kathy. Les données météorologiques seront-elles libéralisées?	755
17.5561	Heure des questions. Question Heim Bea. Repositionnement de médicaments. Une botte secrète à grand potentiel	756
17.5562	Heure des questions. Question Lohr Christian. Rapport final de l'OFAS sur la contribution d'assistance	757
17.5563	Heure des questions. Question Brunner Toni. Expulsion des criminels étrangers. Pointage (4)	758
17.5564	Heure des questions. Question Brunner Toni. Exploitations agricoles. Quelle évolution?	759
17.5565	Heure des questions. Question Kälin Irène. Nouvelles suppressions de postes dans l'industrie argovienne	760
17.5566	Heure des questions. Question Rytz Regula. Légalité des essais de vente légale de cannabis. Pourquoi l'OFSP et les villes ont-ils des appréciations divergentes?	761



17.5567	Heure des questions. Question Gysi Barbara. Credit Suisse et Mozambique. Pleine compensation de l'aide budgétaire gelée	762
17.5568	Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Le Conseil fédéral est-il fondamentalement contre les projets pilotes de recherche scientifique sur la consommation de cannabis et sur la vente légale de celui-ci?	763
17.5569	Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Credit Suisse et Mozambique. Gel d'éventuels fonds issus de la corruption qui se trouveraient en Suisse	764
17.5570	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Credit Suisse et Mozambique. Quand la justice fera-t-elle enfin son travail?	765
17.5571	Heure des questions. Question Graf Maya. Déclin dramatique des insectes volants en Allemagne. Et en Suisse?	766
17.5572	Heure des questions. Question de la Reussille Denis. Etat de santé du responsable kurde Abdullah Öcalan	767
17.5573	Heure des questions. Question de la Reussille Denis. Relations bancaires de Cuba	768
17.5574	Heure des questions. Question Feri Yvonne. Convention d'Istanbul. Prochaines étapes	769
17.5575	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. La Cour suprême du canton de Zurich a-t-elle bafoué le principe de la séparation des pouvoirs?	770
17.5576	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Le contribuable suisse finance-t-il en Libye des camps de réfugiés sujets à caution?	771
17.5577	Heure des questions. Question Munz Martina. Consultation portant sur la deuxième étape du Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes. Pourquoi mettre des obstacles à la participation?	772
17.5578	Heure des questions. Question Munz Martina. Consultation portant sur la deuxième étape du Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes. Le délai minimum est insuffisant pour une matière aussi complexe	773
17.5579	Heure des questions. Question Graf-Litscher Edith. Dossier électronique du patient. L'attribution de gré à gré de l'environnement technique de référence a-t-elle respecté la loi?	774
17.5580	Ora delle domande. Domanda Romano Marco. Controlli sui treni internazionali e regionali in entrata in Svizzera. Porte aperte ai migranti?	775
17.5581	Heure des questions. Question Geissbühler Andrea Martina. Les étrangers sont tenus de respecter notre ordre juridique	776
17.5582	Heure des questions. Question Geissbühler Andrea Martina. Initiative sur le renvoi. Mise en oeuvre déficiente, coûts élevés	777
17.5583	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Investissements de la SIFEM dans le Abraaj Global Credit Fund	778
17.5584	Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Les conseillers fédéraux Sommaruga et Berset doivent démissionner du Nomes	779
17.5585	Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Expulsion des étrangers criminels	780
17.5586	Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Redonner la haute main sur le dossier UE au chef du DFAE	781
17.5587	Heure des questions. Question Reimann Maximilian. La Confédération, en tant qu'actionnaire majoritaire de Swisscom, vise la mise en place de la fibre optique dans toutes les communes pour la période 2018-2021	782
17.5588	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants de l'UE qui recherchent un emploi	783
17.5589	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Personnes relevant du domaine de l'asile. Noms d'emprunt et demandes multiples	784
17.5590	Ora delle domande. Domanda Quadri Lorenzo. Strategia energetica. Già sconfessate le promesse pre-votazione?	785
17.5591	Heure des questions. Question Feri Yvonne. Egalité des sexes dans les dossiers de politique étrangère	786
17.5592	Heure des questions. Question Seiler Graf Priska. Cyberdéfense. Communication stratégique et opérations d'information	787

17.5593	Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Pourquoi relever les concentrations d'antibiotiques tolérées dans les eaux?	788
17.5594	Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Pourquoi relever les concentrations de pesticides tolérées dans les eaux?	789
17.5595	Heure des questions. Question Pezzatti Bruno. Difficultés d'approvisionnement en vaccins	790
17.5596	Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Propagande haineuse et responsabilité pénale des prestataires Internet	791
17.5597	Heure des questions. Question Dobler Marcel. Système de malus pour réfugiés refusant de travailler. Les pratiques cantonales ne sont-elles réellement pas recensées?	792
17.5598	Ora delle domande. Domanda Regazzi Fabio. I dipendenti SSR esentati dal pagamento del canone. Un privilegio che si giustifica ancora?	793
17.5599	Ora delle domande. Domanda Regazzi Fabio. Banconota da mille franchi sempre valida. Sono stati valutati i rischi?	794
17.5600	Heure des questions. Question Walliser Bruno. Pertes occasionnées aux transports publics en Suisse par la resquille de demandeurs d'asile, de bénéficiaires de l'admission provisoire et de réfugiés	795
17.5601	Heure des questions. Question Feller Olivier. Combattre l'initiative "No Billag" tout en acceptant de péjorer la situation de la presse écrite, est-ce cohérent?	796
17.5602	Heure des questions. Question Feller Olivier. Le Conseil fédéral est-il vraiment attaché à la diversité des médias?	798
17.5603	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Où va le Honduras?	800
17.5604	Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Garantir la sécurité publique en dehors des "régions olympiques" du pays en 2026	801
17.5605	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Campagnes menées par des médias d'extrême droite contre la liberté scientifique	802
17.5606	Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Règlement Dublin et clause de souveraineté. Précisions indispensables!	803
17.5607	Heure des questions. Question Amaudruz Céline. Un milliard de francs offert à Bruxelles sans contrepartie et malgré la liste grise?	804
17.5608	Heure des questions. Question Rösti Albert. Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération et le président de la Commission européenne	805
17.5609	Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Révision de l'article 23 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé. Motion 16.3797	806
17.5610	Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Le texte de l'initiative "No Billag" laisse-t-il vraiment la marge de manoeuvre nécessaire pour élaborer un plan B de sauvetage de la SSR?	807
17.5611	Heure des questions. Question Ruiz Rebecca Ana. Quel avenir pour le médicament Cytotec en Suisse?	808
17.5612	Heure des questions. Question Buffat Michaël. Annulation des vols spéciaux de retour	809
17.5613	Heure des questions. Question Graf-Litscher Edith. Tachygraphes numériques dans les camions. Augmentation des défauts constatés	810
17.5614	Heure des questions. Question Graf-Litscher Edith. Les bases juridiques contre la diffusion de fausses nouvelles sur les médias sociaux sont-elles suffisantes?	811
17.5615	Heure des questions. Question Arnold Beat. Plan de relocalisation de l'UE. L'Etat amène-t-il encore davantage de requérants d'asile en Suisse par taxi aérien?	812
17.5616	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Justice secrète en Suisse?	813
17.5617	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Ethiopie. Aide au développement en dépit du refus de réadmettre ses propres ressortissants	814
17.5618	Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Ethiopie. Détourner un avion pour obtenir l'asile?	815
17.5619	Heure des questions. Question Graf-Litscher Edith. Les réseaux sociaux doivent-ils être soumis à la loi fédérale sur la radio et la télévision?	816

17.5620	Heure des questions. Question Häsler Christine. Mieux protéger les personnes LGBTI contre la discrimination	817
17.5621	Heure des questions. Question Feri Yvonne. Améliorer l'égalité entre les sexes	818
17.5622	Heure des questions. Question Feri Yvonne. Examen périodique universel. Recommandations du Conseil des droits de l'homme	819
17.5623	Heure des questions. Question Fridez Pierre-Alain. Détention administrative des enfants migrants de moins de 15 ans	820
17.5624	Heure des questions. Question Amherd Viola. Transports de marchandises dangereuses au Simplon. Rapport sur le transfert du trafic établi par le Conseil fédéral en novembre 2017	821
17.5625	Heure des questions. Question Masshardt Nadine. Prestations complémentaires. Coûts supplémentaires induits par les personnes vivant en colocation	822
17.5626	Heure des questions. Question Vogler Karl. Vaccins et antibiotiques. Réserves obligatoires vides	823
17.5627	Heure des questions. Question Giezendanner Ulrich. Octroi par l'Italie d'autorisations aux transporteurs de déchets. Protectionnisme	824
17.5628	Heure des questions. Question Chevalley Isabelle. En quoi l'énergie issue de l'incinération des déchets ménagers est-elle renouvelable?	825
17.5629	Heure des questions. Question Romano Marco. Ordonnance sur le vin (1)	826
17.5630	Heure des questions. Question Romano Marco. Ordonnance sur le vin (2)	828
17.5631	Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Baloutchistan. Quelle position du Conseil fédéral sur le conflit et quelle action pour la paix?	829
17.5632	Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Reconnaissance de l'Etat de Palestine. N'est-ce pas le moment? (6)	830
17.5633	Heure des questions. Question Bourgeois Jacques. Mise en oeuvre de la motion 15.4114, "Des règles pertinentes pour l'étiquetage 'sans OGM/sans génie génétique'"	831
17.5634	Heure des questions. Question Bégli Claude. Innovation suisse en matière de cyberdéfense. Comment préserver nos avantages?	832
17.5635	Heure des questions. Question Addor Jean-Luc. Chanvre légal à l'armée. La pagaille programmée?	833
17.5636	Ora delle domande. Domanda Quadri Lorenzo. L'Ecofin inserisce la Svizzera sulla lista grigia dei paradisi fiscali e noi paghiamo miliardi di coesione?	834
17.5637	Heure des questions. Question Hardegger Thomas. Planification de la région Bassersdorf, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen. Que vaut la signature des offices fédéraux?	835
17.5638	Heure des questions. Question Rytz Regula. Efficacité des manipulations du dispositif Adblue. Les véhicules Euro VI sont-ils également concernés?	836
17.5639	Heure des questions. Question Clottu Raymond. Centre fédéral de requérants d'asile aux Verrières	837
17.5640	Heure des questions. Question Glättli Balthasar. Loi fédérale sur le renseignement. Promesse du Conseil fédéral d'un recours limité à l'exploration du réseau câblé	838
17.5641	Heure des questions. Question Derder Fathi. Quand le Département des finances fera-t-il les propositions promises pour augmenter l'attrait de la place économique suisse pour les PME?	839
17.5642	Heure des questions. Question Stamm Luzi. Travaux d'imprimerie de la Confédération confiés à des entreprises estoniennes?	840
17.5643	Heure des questions. Question Bühler Manfred. L'utilisation de la clause de souveraineté Dublin explose-t-elle?	841
17.5644	Heure des questions. Question Aebi Andreas. Importations de maïs	842
17.5645	Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Recherche de provenance des oeuvres d'art. Aide de la Confédération	843
17.5646	Heure des questions. Question Herzog Verena. Retards dans le traitement des demandes d'admission de nouvelles thérapies sur la liste des spécialités	844

17.5647	Heure des questions. Question Guhl Bernhard. Rétribution de reprise de l'électricité d'origine photovoltaïque. Quelles règles s'appliqueront au 1er janvier 2018?	845
17.5648	Heure des questions. Question Béglé Claude. Quelles solutions pour embaucher les spécialistes en cybersécurité requis?	846
17.5650	Heure des questions. Question Ruppen Franz. Loups "hybrides". De nombreuses questions toujours en suspens	847
17.5651	Heure des questions. Question Ruppen Franz. La Suisse sur la liste grise des paradis fiscaux établie par l'UE. Est-ce là la contrepartie au "milliard de cohésion"?	848
17.5652	Heure des questions. Question Schneider Schüttel Ursula. Centre d'information pour la vérification de l'identité des clients des banques	849
17.5653	Heure des questions. Question Borloz Frédéric. Ordonnance sur le vin. Insatisfaction de la branche insuffisamment entendue en consultation	850
17.5654	Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Est-il exact qu'un ancien vice-directeur de la DDC a géré un lupanar à Madagascar avec des fonds de l'aide au développement?	851
17.5655	Heure des questions. Question Heim Bea. Qualité des soins en gériatrie. Modalités du contrôle de qualité	852
17.5656	Heure des questions. Question Heim Bea. Polypharmacie dans les établissements médicosociaux. Risque de graves effets secondaires	853
17.5657	Heure des questions. Question Heim Bea. Polypharmacie dans les établissements médicosociaux. Qualité des soins prodigués aux personnes âgées et sécurité des patients	854
17.5658	Heure des questions. Question Flückiger-Bäni Sylvia. Le père Noël européen est une ordure	855
17.5659	Heure des questions. Question Flückiger-Bäni Sylvia. Savoir s'affirmer, y compris face à la Chine	856
17.5660	Heure des questions. Question Flückiger-Bäni Sylvia. Passages pour piétons. Accidents tragiques	857
17.5661	Heure des questions. Question Fiala Doris. Chaînes de blocs et monnaies virtuelles. Risques et opportunités	858
17.5662	Heure des questions. Question Fiala Doris. Droit à obtenir une identification numérique et la copie de ses propres données	859
17.5663	Heure des questions. Question Wehrli Laurent. Fortune et prestations complémentaires	860



## Curia Vista - Atti parlamentari

09.3719 – Mozione

### I fondamentali del nostro ordine giuridico scavalcato dall'ONU

Depositato da	 Marty Dick
Data del deposito	12.06.2009
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

1. Il Consiglio federale è invitato a comunicare al Consiglio di sicurezza dell'ONU che, dalla fine di quest'anno, non applicherà più le sanzioni che sono state decise nei confronti di persone fisiche sulla base di risoluzioni adottate in nome della lotta contro il terrorismo, se:

- tali persone figurano nelle "liste nere" da oltre tre anni e non sono ancora state deferite alla giustizia;
- non hanno avuto la possibilità di ricorrere davanti ad un'autorità indipendente;
- nei loro confronti non è stata formulata alcuna accusa da un'autorità giudiziaria; e
- dal momento della loro iscrizione nella lista nessun nuovo elemento è emerso a loro carico.

2. Pur ribadendo la sua ferma volontà di collaborare alla lotta contro il terrorismo, il Consiglio federale deve riaffermare l'impossibilità per un Paese democratico fondato sul primato del diritto di accettare che le sanzioni pronunciate dal comitato per le sanzioni al di fuori di ogni garanzia processuale comportino la sospensione per più anni e al di là di ogni legittimità democratica - di quei diritti fondamentali elementari che le stesse Nazioni Unite giustamente proclamano e propagano.

#### Motivazione

L'iscrizione nella lista nera del Consiglio di sicurezza è proposta da uno Stato (e, da quanto mi risulta, sempre accettata) e comporta conseguenze particolarmente gravi per la persona che ne è colpita: tutti i suoi averi, ovunque nel mondo, sono bloccati; non le è permesso varcare alcuna frontiera e non ha alcuna possibilità di ricorrere davanti ad un organismo indipendente. I motivi alla base della decisione non le sono resi noti se non in misura estremamente parziale e persino i membri del Comitato per le sanzioni hanno solo un accesso limitato alle informazioni alla base della richiesta d'iscrizione. La Corte di Lussemburgo si è già espressa riguardo alla lista nera dell'UE (analoga a quella dell'ONU) e l'ha definita contraria ai principi fondamentali del diritto. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dal canto suo, ha condannato categoricamente questa prassi (cfr. <http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta08/fres1597.html>). Se l'iscrizione nelle liste nere è accettabile come misura urgente e limitata nel tempo per lottare contro il terrorismo, è inammissibile che una persona vi rimanga iscritta, e di conseguenza si veda privata dei suoi diritti fondamentali, per diversi anni e senza la possibilità di ricorrere e di difendersi correttamente. La Svizzera ha applicato le misure restrittive della libertà nei confronti di varie persone iscritte nelle liste nere, bloccandone i beni e impedendo loro di spostarsi liberamente.

Esemplare è il caso di M. N. (cfr. interpellanza [05.3697](#), Violazione dei diritti dell'uomo sotto l'egida dell'ONU con la partecipazione della Svizzera) iscritto nella lista nera dall'autunno del 2001. Nei suoi confronti erano state avviate due inchieste penali (una in Svizzera e l'altra in Italia), ma sia il Tribunale di Milano sia il Ministero pubblico della Confederazione le hanno archiviate (nel caso della Svizzera le spese procedurali e della difesa sono state addebitate alla Confederazione). Sebbene nessuna delle due autorità penali abbia rilevato elementi a carico di M. N., egli figura ancora nella lista nera! Ormai quasi ottantenne, M. N. vive a Campione d'Italia, la piccola enclave italiana vicina a Lugano, che non può lasciare da quasi otto anni. Ha lavorato per circa trent'anni in Svizzera senza causare mai problemi. Una decisione della SECO blocca i suoi averi dal 2001 e gli è vietato svolgere qualsiasi attività; ormai gli resta ben poco di quanto aveva costruito nel corso della sua vita professionale. Questo succede in Svizzera nel XXI secolo sulla base di decisioni prese da un'organizzazione internazionale il cui mandato è di promuovere i valori della democrazia, dei diritti umani e della pace. Gli sforzi della diplomazia elvetica per cercare di modificare e migliorare queste procedure vanno riconosciuti, ma i risultati sono modesti e ancora insufficienti.

È inammissibile che in forza del diritto internazionale e sulla base di una decisione adottata da un organismo, senza alcuna

legittimità democratica, si possano scavalcare per anni i principi fondamentali della nostra democrazia e del nostro Stato di diritto.

#### **Parere del Consiglio federale del 19.08.2009**

La risoluzione n° 1267 (1999), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, come pure le risoluzioni successive, impongono agli Stati membri l'adozione di sanzioni nei confronti di persone che hanno legami con Al-Qaïda e con i talebani. Le persone fisiche e giuridiche contro cui sono state adottate sanzioni sono inserite in una lista ("lista consolidata") pubblicata e aggiornata dal Comitato del Consiglio di sicurezza, istituito conformemente alla risoluzione 1267 (di seguito: il comitato). Attraverso la risoluzione n° 1822, il 30 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso di adottare importanti misure volte a migliorare la procedura d'iscrizione nella lista consolidata (il processo di "listing"); la risoluzione prevede segnatamente la pubblicazione, sul sito Internet del comitato, di un riassunto delle motivazioni alla base dell'iscrizione nella lista consolidata. Il Consiglio federale è pure molto soddisfatto nel constatare che, secondo la risoluzione n° 1822, il comitato è tenuto a verificare periodicamente tutti i nominativi che figurano sulla lista consolidata, affinché quest'ultima risulti sempre corretta e aggiornata. Un passo avanti è stato compiuto anche attraverso la possibilità di richiedere la cancellazione dalla lista (il "de-listing"). Da dicembre 2006 (cfr. risoluzione n° 1730 del Consiglio di sicurezza), le persone oggetto di sanzioni possono richiedere la cancellazione del loro nominativo dalla lista direttamente a un organo delle Nazioni Unite (Focal Point), senza dover rivolgersi ad autorità statuali. La cancellazione può tuttavia essere effettuata soltanto con il consenso dei 15 Stati membri del comitato. Si constata pertanto la mancanza di un meccanismo indipendente di cancellazione dalle liste.

I diritti umani e il diritto internazionale umanitario devono in ogni caso essere rispettati anche nell'ambito della lotta al terrorismo. Il Consiglio federale riconosce che le procedure d'iscrizione e di cancellazione dalla lista consolidata non sono esenti da critiche. Insieme ad altri Stati che condividono la stessa opinione, la Svizzera si adopera affinché a questa problematica sia dedicata la dovuta attenzione, ed ha a tal proposito promosso un'iniziativa volta a garantire procedure eque e trasparenti nel sistema di sanzioni dell'ONU. Congiuntamente a Danimarca, Germania, Liechtenstein, Paesi Bassi e Svezia, nel maggio 2008 la Svizzera ha proposto la creazione di un gruppo di esperti indipendenti a cui gli interessati possono sottoporre le loro richieste di cancellazione dalla lista. Tale proposta è stata pubblicata come documento ufficiale dell'ONU (n° A/62/891-S/2008/428) e può essere consultata sulla pagina Internet del Dipartimento federale degli affari esteri

(<http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/fiter/prothr.html>).

Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi in favore di una maggior presa in considerazione dei diritti umani nell'ambito del sistema di sanzioni dell'ONU. In occasione di dibattiti pubblici del Consiglio di sicurezza, la Svizzera si è più volte espressa in termini anche critici in relazione a talune misure adottate nell'ambito del sistema delle sanzioni. L'ultima dichiarazione della Svizzera a tal proposito risale a maggio 2009 (le dichiarazioni della Svizzera possono essere consultate sulla pagina Internet della missione svizzera presso l'ONU a New York al seguente indirizzo: <http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intorg/un/missny.html>). Quale membro dell'ONU, la Svizzera è tuttavia tenuta a eseguire le decisioni del Consiglio di sicurezza (vedi art. 48 dello Statuto dell'ONU). Tale obbligo è stato confermato dal Tribunale federale nella sua decisione 1A.45/2007 del 14 novembre 2007. La Svizzera non può stabilire unilateralmente criteri che relativizzino l'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate sulla base del capitolo VII dello Statuto dell'ONU. Se la Svizzera non ottemperasse alle decisioni del Consiglio di sicurezza, il sistema di sanzioni perderebbe in credibilità e altri Stati potrebbero essere indotti a sottrarsi, ciò che costituirebbe un precedente carico di conseguenze. Ciò nonostante la Svizzera cercherà nel limite del possibile di sfruttare il margine di manovra concesso dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e continuerà ad adoperarsi per migliorare le procedure e le garanzie giuridiche applicabili alle persone oggetto di sanzioni. Le riflessioni dell'autore della mozione (cfr. n° 1 della mozione) sono in tal senso molto utili. È proprio in questa prospettiva che da diversi anni la Svizzera si impegna, al fine di conciliare le esigenze - legittime - della comunità internazionale relative alla protezione contro gli atti terroristici da un lato, e i diritti delle persone nei confronti delle quali sono state adottate sanzioni dall'altro.

Qualora la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale chiederà di modificare il mandato di verifica inteso a chiarire quanto possa essere ulteriormente intrapreso affinché il sistema delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sia conforme ai principi dello stato di diritto e alle libertà fondamentali.

#### **Proposta del Consiglio federale del 19.08.2009**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Documenti**

- [Comunicati stampa](#)
- [Bollettino ufficiale - verbali](#)

#### **Rapporti delle commissioni**

- [13.04.2015 - Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati](#)
- [23.03.2015 - Commissione della politica estera del Consiglio nazionale](#)
- [20.08.2013 - Commissione della politica estera del Consiglio nazionale](#)

↳ 12.08.2013 - Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
08.09.2009	CS	Adozione.
04.03.2010	CN	Adozione.
18.09.2013	CS	Il termine imposto è prorogato di un ulteriore anno.
19.09.2013	CN	Il termine imposto è prorogato di un ulteriore anno.
16.06.2015	CS	Il termine imposto è prorogato di un ulteriore anno.
19.06.2015	CN	Il termine imposto è prorogato di un ulteriore anno.
13.09.2016	CN	Il termine imposto è prorogato di un ulteriore anno.
29.09.2016	CS	Il termine imposto è prorogato di un ulteriore anno.
04.12.2017	CS	Termine prolungato fino alla sessione invernale 2018.
15.12.2017	CN	Termine prolungato fino alla sessione invernale 2018.

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
- ↳ Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

#### Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[UNO \(speziell\)](#) [Verzeichnis](#) [Terrorismus](#) [Rechtsschutz](#) [Rechtssicherheit](#) [Legalität](#) [Resolution](#) [internationale Sanktion](#)  
[Wirtschaftssanktion](#) [Eigentum](#) [persönliche Freiheit](#) [Sicherheitsrat UNO](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;12

#### Competenza

- ↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



## 09.3719 s Mo. Consiglio degli Stati (Marty Dick). I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcati dall'ONU

---

Rapporto della Commissione della politica estera del 23 marzo 2015

---

Riunitasi il 23 e il 24 marzo 2015, la Commissione della politica del Consiglio nazionale ha esaminato, conformemente all'articolo 122 capoverso 6 della legge sul Parlamento (LParl), se prorogare il termine o togliere dal ruolo la mozione summenzionata.

### Proposta della Commissione

La Commissione propone con 19 voti favorevoli e 1 astensione di prorogare il termine di trattazione della mozione di un ulteriore anno.

In nome della Commissione:  
Il presidente

Carlo Sommaruga

Contenuto del rapporto

- 1 Situazione iniziale
- 2 Considerazioni della Commissione





## **1 Situazione iniziale**

Durante la sessione estiva 2011 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno deciso, rispettivamente il 31 maggio e il 15 giugno 2011, di non togliere dal ruolo la mozione. Conformemente all'art. 122 cpv. 5 LParl, il Consiglio federale deve pertanto adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno. Poiché questo termine non è stato rispettato, nella sessione autunnale 2013 le due Camere hanno deciso di prorogarlo su proposta delle Commissioni della politica estera (art. 122 cpv. 6 LParl). Nel corso della sessione estiva 2015 le Camere dovranno decidere, su proposta della Commissione competente, se prorogare nuovamente il termine di attuazione della mozione o se togliere dal ruolo quest'ultima.

## **2 Considerazioni della Commissione**


Anche se la Commissione accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Svizzera negli ultimi anni per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi dello Stato di diritto nelle decisioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), essa rileva altresì che le procedure nel sistema di sanzioni dell'ONU non sono ancora soddisfacenti. Tuttavia, nell'intento di sostenere la diplomazia svizzera nei suoi impegni e di lanciare un segnale politico positivo, la Commissione ritiene che il termine fissato per l'attuazione della mozione debba essere prorogato.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**09.3719 s Mo. Consiglio degli Stati (Marty Dick). I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcata dall'ONU**

---

Rapporto della Commissione della politica estera del 20 agosto 2013

---

Riunitasi il 19 e il 20 agosto 2013, la Commissione ha esaminato, conformemente all'articolo 122 capoverso 6 della legge sul Parlamento, se prorogare il termine o togliere dal ruolo la mozione summenzionata.

**Proposta della Commissione**

La Commissione propone, con 22 voti favorevoli e 1 astensione, di prorogare il termine di un ulteriore anno.

In nome della Commissione:  
Il presidente

Andreas Aebi

Contenuto del rapporto:

- 1 Situazione iniziale
- 2 Considerazioni della Commissione



## **1 Situazione iniziale**

Durante la sessione estiva 2011 (CS 31.05.2011, CN 15.06.2011) le Camere hanno deciso di non togliere dal ruolo la mozione. Conformemente all'articolo 122 capoverso 5 delle legge sul Parlamento il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno. Durante la sessione autunnale 2013 le Camere devono decidere, su proposta delle Commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione (articolo 122 capoverso 6 delle legge sul Parlamento).

## **2 Considerazioni della Commissione**

La Commissione ritiene che questa mozione, che ha suscitato ampia eco sul piano internazionale, debba essere mantenuta in modo da sostenere gli sforzi intrapresi dal Consiglio federale per conciliare il sistema di sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU con i principi dello Stato di diritto e le libertà fondamentali. Inoltre devono essere consolidati gli obiettivi di questa mozione (promozione della democrazia e dello Stato di diritto e tutela dei diritti dell'uomo), valori proclamati e diffusi dalle Nazioni Unite.



## Curia Vista - Atti parlamentari

09.528 – Iniziativa parlamentare

### **Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico**

Depositato da	 Humbel Ruth
Data del deposito	11.12.2009
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Vi è stato dato seguito

#### **Testo depositato**

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Mediante una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie andrebbe introdotto un sistema di finanziamento monistico. Affinché i cantoni possano mantenere il controllo sulle risorse pubbliche è necessario un modello in cui siano segnatamente considerati i punti cardine seguenti:

1. I fondi dell'ente pubblico vanno impiegati negli ambiti della formazione e del perfezionamento delle professioni sanitarie, della compensazione dei rischi, della sanità pubblica e delle prestazioni d'interesse pubblico nonché ai fini della riduzione dei premi.
2. La quota a carico dell'ente pubblico per il finanziamento delle prestazioni coperte dall'assicurazione di base dev'essere garantita e adeguata all'incremento dei costi nel settore della salute.
3. Tutte le prestazioni stazionarie e ambulatoriali secondo la LAMal sono finanziate dagli assicuratori malattie.

#### **Motivazione**

Con il rapporto di ricerca "Sistema monistico di finanziamento ospedaliero" sono state create nel 2004 le basi per la 3a revisione LAMal. In seguito al rifiuto della 2a revisione LAMal da parte del Consiglio nazionale durante la sessione invernale 2003 sono stati interrotti i lavori inerenti alla 3a revisione LAMal. Appare frattanto inequivocabile che gli incentivi negativi all'interno del nostro sistema siano riconducibili al finanziamento differenziato dei settori ambulatoriale e stazionario. Questo disincentivo presente nella LAMal andrà eliminato nell'ambito di una prossima riforma della LAMal. Soltanto in tal modo il settore stazionario potrà essere integrato nel "managed care" e contribuirà in modo essenziale al successo di quest'ultimo. Un modello monistico potrà essere realizzato affinché i cantoni possano mantenere un flusso e un controllo sui fondi pubblici. Grazie ad esso i cantoni potranno impiegare le loro risorse in modo mirato e controllato, ad esempio per il perfezionamento nelle professioni sanitarie, per la compensazione dei rischi, per la riduzione dei premi nonché per la sanità pubblica e le prestazioni d'interesse pubblico. La compensazione dei rischi potrebbe essere finanziata mediante le risorse fiscali al posto di una redistribuzione dei premi tra gli assicuratori. In base a un indicatore di morbidità e di programmi di trattamento di qualità è data ai cantoni la possibilità di concludere con gli assicuratori/reti del settore contratti di prestazione e versare contributi per la cura integrata di pazienti affetti da malattie croniche e polimorbidi. Di conseguenza gli assicuratori malattie sarebbero da parte loro liberi nella fissazione dei premi.

#### **Documenti**

- ↳ [Comunicati stampa](#)
- ↳ [Bollettino ufficiale - verbali](#)

#### **Rapporti delle commissioni**

- ↳ [13.11.2015 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità](#)
- ↳ [25.10.2013 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità](#)

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.02.2011	CSS-CN	All'iniziativa è dato seguito.
15.11.2011	CSS-CS	Adesione.
13.12.2013	CN	Termine prolungato fino alla sessione invernale 2015.
18.12.2015	CN	Termine prolungato fino alla sessione invernale 2017.
15.12.2017	CN	Termine prolungato fino alla sessione invernale 2019.

## Commissioni interessate

- ↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)
- ↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

## Tipo di trattazione CN

V

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (19)

Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Cassis Ignazio Egger-Wyss Esther Favre Charles Fiala Doris Gilli Yvonne Glanzmann-Hunkeler Ida Gysin Hans Rudolf Häberli-Koller Brigitte Kleiner Marianne Loepfe Arthur Müller Philipp Parmelin Guy Scherer Marcel Schmid-Federer Barbara Stahl Jürg Triponez Pierre Wehrli Reto

## Soggetti (in tedesco): Aiuto

Krankenversicherung Finanzierungsart öffentliche Finanzierung Krankenkasse

## Ergänzende Erschliessung:

2841

## Competenza

- ↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**09.528 n Iv. Pa. Humbel. Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico**

---

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 13 novembre 2015

---

Riunitasi il 13 novembre 2015, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esaminato la possibilità di prorogare il termine di trattazione dell'iniziativa summenzionata in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

L'iniziativa parlamentare chiede l'introduzione di un sistema di finanziamento monistico nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

### **Proposta della Commissione**

La Commissione propone senza voti contrari di prorogare di due anni, ovvero fino alla sessione invernale 2017, il termine per la trattazione dell'iniziativa.

In nome della Commissione:  
Il presidente

Guy Parmelin

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



## 1 Testo e motivazione

### 1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Mediante una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie andrebbe introdotto un sistema di finanziamento monistico. Affinché i cantoni possano mantenere il controllo sulle risorse pubbliche è necessario un modello in cui siano segnatamente considerati i punti cardine seguenti:

1. I fondi dell'ente pubblico vanno impiegati negli ambiti della formazione e del perfezionamento delle professioni sanitarie, della compensazione dei rischi, della sanità pubblica e delle prestazioni d'interesse pubblico nonché ai fini della riduzione dei premi.
2. La quota a carico dell'ente pubblico per il finanziamento delle prestazioni coperte dall'assicurazione di base dev'essere garantita e adeguata all'incremento dei costi nel settore della salute.
3. Tutte le prestazioni stazionarie e ambulatoriali secondo la LAMal sono finanziate dagli assicuratori malattie.

### 1.2 Motivazione

Con il rapporto di ricerca "Sistema monistico di finanziamento ospedaliero" sono state create nel 2004 le basi per la 3a revisione LAMal. In seguito al rifiuto della 2a revisione LAMal da parte del Consiglio nazionale durante la sessione invernale 2003 sono stati interrotti i lavori inerenti alla 3a revisione LAMal. Appare frattanto inequivocabile che gli incentivi negativi all'interno del nostro sistema siano riconducibili al finanziamento differenziato dei settori ambulatoriale e stazionario. Questo disincentivo presente nella LAMal andrà eliminato nell'ambito di una prossima riforma della LAMal. Soltanto in tal modo il settore stazionario potrà essere integrato nel "managed care" e contribuirà in modo essenziale al successo di quest'ultimo. Un modello monistico potrà essere realizzato affinché i cantoni possano mantenere un influsso e un controllo sui fondi pubblici. Grazie ad esso i cantoni potranno impiegare le loro risorse in modo mirato e controllato, ad esempio per il perfezionamento nelle professioni sanitarie, per la compensazione dei rischi, per la riduzione dei premi nonché per la sanità pubblica e le prestazioni d'interesse pubblico. La compensazione dei rischi potrebbe essere finanziata mediante le risorse fiscali al posto di una redistribuzione dei premi tra gli assicuratori. In base a un indicatore di morbilità e di programmi di trattamento di qualità è data ai cantoni la possibilità di concludere con gli assicuratori/reti del settore contratti di prestazione e versare contributi per la cura integrata di pazienti affetti da malattie croniche e polimorbidi. Di conseguenza gli assicuratori malattie sarebbero da parte loro liberi nella fissazione dei premi.

## 2 Stato dell'esame preliminare

Il 16 febbraio 2011 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 14 voti contro 10 e 1 astensione. Il 14 novembre 2011 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha aderito a questa decisione con 7 voti contro 1.



La CSSS-N ha incaricato la sua sottocommissione «LAmal» di elaborare un progetto di atto normativo. Il 17 febbraio 2012 la sottocommissione si è informata sulle discussioni allora in corso tra il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) nell'ambito del «Dialogo sulla politica nazionale della sanità» e ha deciso di attendere i primi risultati scaturiti da tali lavori.

Negli anni 2012-2015 la sottocommissione «LAmal» è stata molto impegnata nella trattazione di altri oggetti, in particolare nell'elaborazione di progetti degli atti legislativi relativi alle iniziative parlamentari seguenti: «Esenzione dai premi per i minorenni» (10.407 n, Humbel), «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella "anti-sbornia" o il ricovero in ospedale» (10.431 n, Bortoluzzi), «LAmal. Maggiore autonomia per il personale sanitario» (11.418 n, Joder), «Compensazione dei rischi» (11.473 n, Gruppo S), «Introdurre rapidamente una compensazione dei rischi efficace» (12.446 N, Gruppo LR) e «LAmal. Revisione delle categorie dei premi per minorenni, giovani adulti e adulti» (13.477 n, Rossini).

Il 26 agosto 2015 la sottocommissione ha deciso di riprendere i lavori concernenti il progetto di atto normativo relativo all'iniziativa parlamentare 09.528. L'11 novembre 2015 ha sentito in via preliminare rappresentanti dei Cantoni, assicuratori ed esperti.

### **3 Considerazioni della Commissione**

La questione concernente un cambiamento di finanziamento delle prestazioni della salute è tuttora pendente nel «Dialogo sulla politica nazionale della sanità» e non sono attesi progressi rapidi. Il DFI e la CDS intendono infatti aspettare di conoscere le ripercussioni del nuovo finanziamento ospedaliero, che è in corso di attuazione dall'inizio del 2012, prima di proseguire le discussioni. Per gli anni 2012-2018 dovranno essere compiuti studi scientifici in merito.

Anche il Consiglio federale vuole aspettare il risultato delle discussioni condotte nell'ambito del «Dialogo sulla politica nazionale della sanità», come ha indicato nella sua risposta del 16 settembre 2013 alla mozione 13.3213 n «Lo stesso sistema di finanziamento per le prestazioni ospedaliere ambulatoriali e per quelle stazionarie».

Un progetto di atto normativo potrebbe essere elaborato più rapidamente seguendo la via dell'iniziativa parlamentare. Per poter proseguire i lavori attualmente in corso, la Commissione propone di prorogare il termine per la trattazione dell'iniziativa fino alla sessione invernale 2017.



Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**09.528 n Iv.pa. Humbel. Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico**

---

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 25 ottobre 2013

---

Riunitasi il 25 ottobre 2013, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha discusso la questione della proroga del termine di trattazione conformemente all'articolo 113 capoverso 1 della Legge sul Parlamento.

L'iniziativa parlamentare mira a introdurre un sistema di finanziamento monistico nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

**Proposta della Commissione**

La Commissione propone, con 16 voti contro 5 e 3 astensioni, di prolungare di due anni, fino alla sessione invernale 2015, il termine per la trattazione dell'iniziativa.

Una minoranza (Fehr Jacqueline, Carobbio Guscetti, Heim, Rossini, Schenker Silvia) propone di togliere di ruolo l'iniziativa.

Relatori: Humbel (ted.), Cassis (franc.)

In nome della Commissione:  
Il presidente

Stéphane Rossini

Contenuto del rapporto

- 1 Testo e motivazione
- 2 Lavori effettuati fin ora
- 3 Considerazioni della Commissione



## 1 Testo e motivazione

### 1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Mediante una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie andrebbe introdotto un sistema di finanziamento monistico. Affinché i cantoni possano mantenere il controllo sulle risorse pubbliche è necessario un modello in cui siano segnatamente considerati i punti cardine seguenti:

1. I fondi dell'ente pubblico vanno impiegati negli ambiti della formazione e del perfezionamento delle professioni sanitarie, della compensazione dei rischi, della sanità pubblica e delle prestazioni d'interesse pubblico nonché ai fini della riduzione dei premi.
2. La quota a carico dell'ente pubblico per il finanziamento delle prestazioni coperte dall'assicurazione di base dev'essere garantita e adeguata all'incremento dei costi nel settore della salute.
3. Tutte le prestazioni stazionarie e ambulatoriali secondo la LAMal sono finanziate dagli assicuratori malattie.

### 1.2 Motivazione

Con il rapporto di ricerca "Sistema monistico di finanziamento ospedaliero" sono state create nel 2004 le basi per la 3a revisione LAMal. In seguito al rifiuto della 2a revisione LAMal da parte del Consiglio nazionale durante la sessione invernale 2003 sono stati interrotti i lavori inerenti alla 3a revisione LAMal. Appare frattanto inequivocabile che gli incentivi negativi all'interno del nostro sistema siano riconducibili al finanziamento differenziato dei settori ambulatoriale e stazionario. Questo disincentivo presente nella LAMal andrà eliminato nell'ambito di una prossima riforma della LAMal. Soltanto in tal modo il settore stazionario potrà essere integrato nel "managed care" e contribuirà in modo essenziale al successo di quest'ultimo. Un modello monistico potrà essere realizzato affinché i cantoni possano mantenere un influsso e un controllo sui fondi pubblici. Grazie ad esso i cantoni potranno impiegare le loro risorse in modo mirato e controllato, ad esempio per il perfezionamento nelle professioni sanitarie, per la compensazione dei rischi, per la riduzione dei premi nonché per la sanità pubblica e le prestazioni d'interesse pubblico. La compensazione dei rischi potrebbe essere finanziata mediante le risorse fiscali al posto di una redistribuzione dei premi tra gli assicuratori. In base a un indicatore di morbilità e di programmi di trattamento di qualità è data ai cantoni la possibilità di concludere con gli assicuratori/reti del settore contratti di prestazione e versare contributi per la cura integrata di pazienti affetti da malattie croniche e polimorbidi. Di conseguenza gli assicuratori malattie sarebbero da parte loro liberi nella fissazione dei premi.

## 2 Lavori effettuati fin ora

Il 16 febbraio 2011, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all'iniziativa con 14 voti contro 10 e 1 astensione. La Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione il 14 novembre 2011 con 7 voti contro 1.

La CSSS-N ha incaricato la sua sottocommissione LAMal di elaborare un progetto di legge. Il 17 febbraio 2012 la sottocommissione si è informata sullo stato delle trattative in corso in quel momento fra il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) nell'ambito del Dialogo Politica nazionale della sanità. Prima di agire la Commissione ha deciso di attendere i primi risultati di questi lavori.



### 3 Considerazioni della Commissione

La questione relativa a un cambiamento del finanziamento è tuttora in sospeso nel Dialogo Politica nazionale della sanità. Il DFI e la CDS vogliono includere nella propria valutazione anche le ripercussioni del nuovo finanziamento ospedaliero, che viene applicato dall'inizio del 2012. A tale scopo dal 2012 al 2018 andranno svolti degli studi scientifici ed è previsto un bilancio intermedio da effettuare a metà percorso.

Negli anni 2012 e 2013 la sottocommissione LAMal è stata molto impegnata in altri compiti, in particolare nell'elaborazione di progetti di legge relativi alle iniziative parlamentari «Esenzione dai premi per i minorenni» (10.407 n; Humbel), «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella "anti-sbornia" o il ricovero in ospedale» (10.431 n; Bortoluzzi), «LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario» (11.418 n; Joder), «Compensazione dei rischi» (11.473 n; Gruppo socialista) e «Introdurre rapidamente una compensazione dei rischi efficace» (12.446 n; Gruppo liberale-radicale).

La maggioranza della Commissione ritiene sia sensato prolungare di due anni, fino alla sessione invernale 2015, il termine di trattazione dell'iniziativa parlamentare «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» (09.528 n; Humbel), così che la sua sottocommissione LAMal possa elaborare un progetto di legge nel caso in cui i lavori svolti nell'ambito del Dialogo Politica nazionale della sanità dovessero essere ritardati.

La minoranza della Commissione propone di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare, poiché ritiene che, per il finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, solo un modello di finanziamento duale sarebbe in grado di ottenere la maggioranza, ma non un modello monistico.



## Curia Vista - Atti parlamentari

14.034 – Oggetto del Consiglio federale

### CC. Atti dello stato civile e registro fondiario

Data del deposito	16.04.2014
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 16 aprile 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)  
FF 2014 3059

#### Documenti

- ↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- ↳ Comunicati stampa

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)  
FF 2014 3095

Data	Consiglio	
26.04.2016	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
14.12.2016	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
31.05.2017	<a href="#">CN</a>	Rinvio alla commissione.
28.11.2017	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
07.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La legge è adottata nella votazione finale.
15.12.2017	<a href="#">CS</a>	La legge è adottata nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	FF 2017 6753
Termine di referendum	07.04.2018

##### Disegno 2

Codice civile svizzero (Registro fondiario) (Disegno della CAG del 12 maggio 2016)

Data	Consiglio	
14.06.2016	<a href="#">CN</a>	Rinvio al Consiglio federale.
14.12.2016	<a href="#">CS</a>	Non entrare in materia.
31.05.2017	<a href="#">CN</a>	Rinvio alla commissione.
28.11.2017	<a href="#">CN</a>	Non entrare in materia.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
---------------------------	-----------

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

**Tipo di trattazione CN**

IIIb/IV

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

[Verzeichnis](#) [Informationssystem](#) [Familienstand](#) [Grundbuch](#) [Beziehung Bund-Kanton](#) [Zivilgesetzbuch](#) [Datenbasis](#) [Datenschutz](#)  
[Personendaten](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1211;1236

**Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

14.2015 – Petizione

### No all'allentamento dell'ordinanza sul materiale bellico

Depositato da	Chabin Anna
Data del deposito	14.05.2014
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2017	<a href="#">CS</a>	Non dare seguito
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non dare seguito

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

#### Tipo di trattazione CN

V


#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;15



## Curia Vista - Atti parlamentari

14.2025 – Petizione

### Imparzialità delle autorità giudiziarie

Depositato da	Baumann Robert
Data del deposito	02.10.2014
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Documenti

↳ Bollettino ufficiale - verbali

#### Rapporti delle commissioni

↳ 23.04.2015 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.06.2015	<u>CS</u>	Non dare seguito
15.12.2017	<u>CN</u>	Non dare seguito

#### Commissioni interessate

↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

12



## Curia Vista - Atti parlamentari

14.440 – Iniziativa parlamentare

### Articolo 8 LCSI. Condizioni commerciali abusive

Depositato da	 Flach Beat
Data del deposito	23.09.2014
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) in modo tale che l'utilizzazione di condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dell'altra parte contraente un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali sia considerato in ogni caso sleale.

Il modo più semplice per tradurre in legge questa proposta è quello di modificare l'articolo 8 della LCSI come segue:

Art. 8

Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

#### Motivazione

In occasione dell'ultima revisione della LCSI del 17 giugno 2011, in vigore dal 1° aprile 2012 rispettivamente dal 1° luglio 2012, nelle deliberazioni parlamentari si è deciso di sanzionare l'utilizzazione di condizioni commerciali abusive solo nell'ambito dei contratti conclusi con i consumatori. Tale limitazione ai contratti con i consumatori non è in linea con la LCSI - che tutela tutti i clienti, segnatamente anche quelli commerciali - e suscita in misura crescente, in particolare nella dottrina, critiche e incomprensioni ponendo diversi problemi di distinzione. Occorre inoltre segnalare che una normativa analoga nel diritto tedesco (§ 310 comma 1 del Codice civile tedesco, BGB) prevede un'estensione (con determinate eccezioni) anche ai contratti tra le imprese.

La limitazione ai contratti con i consumatori non era prevista nel testo proposto dal Consiglio federale. È stata inserita nella revisione del testo di legge solo in sede di consultazione parlamentare. Anche dai materiali non è chiaro quali contratti siano da escludere dalla protezione da condizioni commerciali abusive. Nel frattempo è inoltre palese come proprio il settore artigiano abbia tutto l'interesse a esserne protetto. Una piccola revisione della relativa disposizione nella LCSI s'impone pertanto nell'interesse soprattutto delle PMI.

#### Documenti

- ↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)
- ↳ [Comunicati stampa](#)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.06.2015	<a href="#">CAG-CN</a>	All'iniziativa è dato seguito.
02.02.2016	<a href="#">CAG-CS</a>	Adesione.
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Stralcio dal ruolo.



**Commissioni interessate**

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

**Tipo di trattazione CN**

IV

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (17)**

Amherd Viola Bäumle Martin Böhni Thomas Chevalley Isabelle Fischer Roland Gasser Josias F. Grossen Jürg  
Guhl Bernhard Ingold Maja Kessler Margrit Killer Hans Leutenegger Oberholzer Susanne Maier Thomas  
Schilliger Peter Vischer Daniel Vogler Karl Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

Wettbewerbsbeschränkung Vertrag des Privatrechts Allgemeine Geschäftsbedingungen

**Ergänzende Erschliessung:**

15;1211


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)e



## Curia Vista - Atti parlamentari

14.453 – Iniziativa parlamentare

### Per norme vincolanti sulla responsabilità in caso di acquisto di nuove abitazioni

Depositato da	 Gössi Petra
Data del deposito	25.09.2014
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Vi è stato dato seguito

#### Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni) è modificata come segue:

Art. 219

...

Cpv. 4

In caso di acquisto di una quota in comproprietà di un fondo con un edificio costruito prevalentemente ex novo meno di un anno prima dell'acquisto, il compratore ha anche il diritto inalienabile di pretendere che il venditore elimini gratuitamente eventuali difetti esistenti, se non ne risultano costi sproporzionati per il venditore. I difetti devono essere notificati al venditore entro 60 giorni dalla loro scoperta.

#### Motivazione

Nei contratti sull'acquisto di nuove abitazioni in proprietà (unità abitative in proprietà per piani), la responsabilità del venditore è regolarmente esclusa per contratto. Essa è sostituita dalla cessione dei diritti legati alla garanzia per i difetti nei confronti dei progettisti, delle imprese e dei fornitori. La combinazione fra cessione dei diritti legati alla garanzia per i difetti e clausola di esclusione della garanzia è così diffusa che nei modelli di contratto dei notai è assurda a standard.

Trae in inganno il fatto che, agli occhi dell'acquirente, la combinazione della cessione dei diritti legati alla garanzia per difetti e la clausola di esclusione della garanzia non sembra particolarmente svantaggiosa. Dal momento che questi contratti di vendita sono redatti con la partecipazione di un notaio, l'acquirente inesperto si illude che il contenuto rispetti il principio di equità. I problemi emergono solo in un secondo tempo.

Alla costruzione di un edificio partecipano tutta una serie di attori: l'attribuzione delle responsabilità in caso di difetto richiede pertanto conoscenze approfondite sullo svolgimento dei lavori e sui singoli contratti. Spesso la natura del difetto non basta per stabilire quale sia l'impresa responsabile. Di conseguenza l'acquirente non può far valere con efficacia i diritti che ha acquisito. Da parte sua il venditore può appellarsi all'esclusione di responsabilità convenuta per contratto. Si consideri inoltre che l'ammissibilità e l'effetto giuridico della cessione dei diritti legati alla garanzia per difetti è controversa (cfr. DTF 118 II 145, consid. b).

La situazione attuale è insoddisfacente ed è oggetto di chiare critiche nella dottrina (cfr. Stöckli, Stockwerkeigentum ab Plan, Baurechtstagung 2009, pag. 1 segg.). Purtroppo, sovente gli acquirenti di abitazioni in proprietà non possono fare altro che aderire a questo tipo di clausole, poiché tutti i contratti sono redatti secondo formule standard e uniformi per l'intero edificio. Inoltre la domanda di abitazioni in proprietà supera l'offerta - perlomeno nei centri. Di fatto, i venditori sono quindi spesso in grado di imporre queste limitazioni della responsabilità.

L'acquisto di una proprietà d'abitazione rappresenta per molti la transazione giuridica economicamente più importante della propria vita. I rischi giuridici correlati devono essere disciplinati in modo tale da non condurre alla rovina finanziaria. L'iniziativa parlamentare si prefigge di accordare agli acquirenti di nuove abitazioni un diritto di riparazione (analogo a quello previsto con le norme in materia di contratto d'appalto, art. 368 CO). Una limitazione contrattuale di tale diritto non deve essere consentita né

per quanto concerne i termini di prescrizione (5 anni) né dal profilo materiale. Le parti contraenti rimarrebbero però libere di disciplinare altrimenti o limitare per contratto sia gli altri diritti legati alla garanzia per difetti (azione redibitoria o estimatoria) sia il diritto al risarcimento del danno consecutivo.

#### Documenti

- ↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- ↳ Comunicati stampa

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
12.11.2015	<a href="#">CAG-CN</a>	All'iniziativa è dato seguito.
02.02.2016	<a href="#">CAG-CS</a>	Adesione.
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Termine prolungato fino alla sessione invernale 2019.

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (31)

Binder Max Brand Heinz Egloff Hans Estermann Yvette Fässler Daniel Fehr Hans Feller Olivier  
Flückiger-Bäni Sylvia Freysinger Oskar Gmür Alois Hausammann Markus Heer Alfred Herzog Verena  
Hiltbold Hugues Keller Peter Merlini Giovanni Müller Thomas Noser Ruedi Perrinjaquet Sylvie Pezzatti Bruno  
Portmann Hans-Peter Rickli Natalie Rutz Gregor Schibli Ernst Schneeberger Daniela Schwander Pirmin  
Stolz Daniel Vitali Albert Walter Hansjörg Walti Beat Wasserfallen Christian

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1211;2846

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.033 – Oggetto del Consiglio federale

### CC. Protezione dei minorenni

Data del deposito	15.04.2015
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 15 aprile 2015 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)  
FF 2015 2751

#### Documenti

- ↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- ↳ Comunicati stampa

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)  
FF 2015 2787

Data	Consiglio	
26.04.2016	<u>CN</u>	Non entrare in materia.
29.09.2016	<u>CS</u>	Entrare in materia e decisione divergente del disegno del Consiglio federale.
28.11.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
07.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
12.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
13.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
14.12.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
14.12.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
15.12.2017	<u>CN</u>	La legge è adottata nella votazione finale.
15.12.2017	<u>CS</u>	La legge è adottata nella votazione finale.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2017 6757
Termine di referendum		07.04.2018

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
1211

**Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.2040 – Petizione

### Introdurre la nozione di "tortura psicologica" nel Codice penale

Depositato da	Opacic Aleksandar
Data del deposito	28.08.2015
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
29.09.2016	<a href="#">CS</a>	Non dare seguito
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non dare seguito


#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.301 – Iniziativa cantonale

### **Potenziare ulteriormente il corpo delle guardie di confine e ripartire equamente le risorse tra le regioni**

Depositato da	Basilea-Campagna
Data del deposito	15.01.2015
Stato delle deliberazioni	Vi è stato dato seguito

#### **Testo depositato**

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa:

Le autorità federali sono incaricate di potenziare urgentemente il corpo delle guardie di confine in tutte le sue sedi in modo da permettergli di svolgere efficacemente il compito assegnatogli, tenuto conto dei pericoli per la sicurezza e delle esigenze di difesa della popolazione.

#### **Motivazione**

La sicurezza è un'esigenza fondamentale della popolazione: Confederazione, cantoni e comuni se ne occupano insieme. L'aumento allarmante del turismo del crimine e dell'immigrazione illegale mettono in pericolo la sicurezza interna, che peraltro continua ad essere soddisfacente, e influenzano la sensazione di pericolo della popolazione. Insieme agli organi di sicurezza cantonali, il corpo delle guardie di confine svolge un ruolo chiave nella lotta a questi due fenomeni e dunque nel garantire la sicurezza in Svizzera.

È rassicurante che l'Assemblea federale in passato abbia autorizzato un modesto potenziamento del corpo e che a quanto pare altri aumenti dell'organico siano in programma. Nel 2012 il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di attribuire 24 posti supplementari al corpo, 10 dei quali sono stati assegnati alla regione ginevrina, 6 a quella ticinese, 4 a quella nordoccidentale e 4 al settore "Tecnica e compiti speciali". Come riportato nel rapporto di gestione 2013 del Consiglio federale, almeno 35 posti sono stati destinati a nuovi compiti divenuti necessari dopo i cambiamenti tecnici provocati da Schengen-Dublino.

Tuttavia è decisivo che vengano messi a disposizione nuovi posti da attribuire ai compiti chiave del corpo, tra cui ovviamente il sostegno agli organi di polizia nella lotta al turismo del crimine e all'immigrazione illegale. Nel 2000 il cantone di Basilea Campagna ha concluso con il corpo un accordo di cooperazione che ha dato ottimi risultati, tant'è che ambedue le parti ritengono la collaborazione assai efficiente e professionale. Al contempo si sottolinea che questo potenziale potrebbe essere sfruttato in modo più proficuo se ci fossero maggiori risorse umane a disposizione.

Le priorità del corpo non possono essere definite in modo da avvantaggiare a lungo termine singole regioni a discapito di altre, come avviene al momento con il trasferimento di risorse nelle regioni ticinese e ginevrina. A tale riguardo è da ritenersi insoddisfacente anche la risposta del Consiglio federale alla mozione Reimann Lukas 13.3623: le altre regioni non sono infatti tenute a inviare personale in Ticino e a Ginevra, ma non ottengono risorse supplementari. Nell'attribuire le risorse è necessario tener adeguatamente conto delle caratteristiche delle regioni interessate (strade di accesso per il traffico motorizzato, lunghezza del cosiddetto confine verde senza ostacoli naturali quali fiumi, laghi o montagne elevate).

Non è un caso che proprio le regioni in cui il confine verde è più lungo siano particolarmente colpite dal fenomeno del turismo del crimine e ne risentano maggiormente. L'area nordoccidentale rientra tra le regioni con una linea di confine permeabile molto estesa e registra il maggior numero di passaggi (240 000 entrate ed uscite al giorno al confine con la Germania e con la Francia). Ciononostante finora nell'attribuzione di nuovi posti al corpo di confine non se ne è tenuto adeguatamente conto.

Per garantire la sicurezza e combattere il turismo del crimine, anche questa regione necessita pertanto di un sostegno considerevole e della cooperazione con il corpo. Chiediamo dunque alle autorità federali di inviare urgentemente un chiaro segnale a favore della sicurezza e di potenziare in modo consistente l'organico del corpo di confine. Le risorse devono essere distribuite in modo tale che tutte le regioni, in funzione della situazione e delle esigenze di sicurezza di ciascuna, ricevano un sostegno sufficiente nella lotta transfrontaliera alla criminalità e nell'ostacolare l'immigrazione illegale. In tal modo il corpo potrà garantire al meglio la sicurezza di tutta la Svizzera.

## Documenti

- ↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- ↳ Comunicati stampa
- ↳ Proposte, tabelle sinottiche
- ↳ Bollettino ufficiale - verbali

## Rapporti delle commissioni

- ↳ 27.10.2015 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.12.2015	<a href="#">CS</a>	All'iniziativa è dato seguito.
26.01.2016	<a href="#">CPS-CN</a>	Adesione.

## Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

## Tipo di trattazione CN

IV

## Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;08;04

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

15.315 – Iniziativa cantonale

### Estensione della sorveglianza elettronica (cavigliera elettronica)

Depositato da	Basilea-Campagna
Data del deposito	24.09.2015
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa:

L'articolo 79b capoverso 1 CP dev'essere modificato come segue:

Art. 79b

Sorveglianza elettronica

Cpv. 1

A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):

Let. a

per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da cinque giorni a tre anni; o

Let. b

in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata di almeno un mese fino a un massimo di due anni.

...

#### Motivazione

Situazione iniziale

Sorveglianza elettronica nel cantone di Basilea Campagna

Il cantone di Basilea Campagna, inserito nel progetto sperimentale iniziato nel 1999, pratica ormai da 16 anni la sorveglianza elettronica (electronic monitoring, EM) in quanto forma di esecuzione per pene detentive da 20 giorni a un anno o quale fase di esecuzione tra l'esecuzione stazionaria e la liberazione condizionale. Le esperienze effettuate possono essere valutate in modo molto positivo: le interruzioni e le ricadute sono minime; quasi sempre può essere raggiunto l'obiettivo perseguito, ossia che agli interessati sia imposta una notevole riduzione della libertà (in effetti scontano una pena privativa della libertà) senza sradicarli dal loro contesto sociale (lavoro, famiglia ecc.) in modo che, una volta scontata la pena, non si ritrovino in una situazione ancora più precaria di prima. È importante che la EM si svolga a due livelli: da un lato la sorveglianza tecnica mediante "cavigliere elettroniche" collegate con un ricevitore piazzato a domicilio o via GPS; dall'altro l'accompagnamento da parte dei servizi sociali durante l'esecuzione, che avviene invero già durante l'esecuzione stazionaria, ma che assume ancora più importanza durante la sorveglianza elettronica dato che l'interessato deve dar prova della necessaria autodisciplina.

L'esperienza insegna che questo tipo di sostegno è fondamentale proprio nelle pene detentive di lunga durata. Risulta infatti decisamente più difficile "resistere", ossia rispettare in modo coerente e sistematico le condizioni imposte (tempi prescritti, ulteriori condizioni), per un lungo periodo rispetto a quanto ci si possa generalmente immaginare. L'esperienza dimostra però anche che nella pratica si presentano spesso casi in cui sarebbe opportuno eseguire in questo modo pene di durata superiore ai 12 mesi. Anche un'estensione verso il basso - pene inferiori ai 20 giorni - appare indicata. Poiché l'attuale disciplinamento non lo prevede, l'iniziativa cantonale chiede un'estensione in tal senso.

Quadro giuridico: a livello federale

Una volta concluso il progetto sperimentale, la sorveglianza elettronica è stata proseguita - in mancanza di un'altra base legale - quale "nuova forma d'esecuzione in via sperimentale" rifacendosi all'articolo 387 capoverso 4 del Codice penale svizzero. La decisione delle Camere federali del 19 giugno 2015 concernente la modifica della disciplina delle sanzioni consente di istituire un nuovo articolo 79b, che introduce nel CP il principio della sorveglianza elettronica. Il campo d'applicazione è stato ripreso senza modifiche dal diritto vigente: le pene detentive da 20 giorni a 12 mesi e il lavoro esterno da 3 a 12 mesi possono essere scontate sotto forma di sorveglianza elettronica. L'iniziativa cantonale non entra quindi più in considerazione ai fini di tale revisione e va trattata separatamente dalle Camere federali.

La proposta di estensione

Estensione verso l'alto

Le esperienze effettuate si sono finora limitate a una durata dell'esecuzione fino a 12 mesi. Già sotto questo aspetto si può affermare che, in casi specifici, pene detentive nettamente più lunghe potrebbero essere scontate sotto forma di EM. Una sorveglianza elettronica prolungata non è più una novità nemmeno in base al diritto federale vigente: dal 1° gennaio 2015 i divieti di accedere ad aree determinate, la cui durata minima di sorveglianza è di un anno, possono essere controllati mediante EM. La durata può estendersi fino a 3, 5 10 anni o anche oltre. In tal senso, le sorveglianze elettroniche prolungate sono già diritto federale vigente e, quando i giudici le pronunciano, devono essere attuate.

Alla luce di queste considerazioni non vi sono motivi che si oppongono a una EM prolungata anche nell'esecuzione delle pene detentive. Al contrario: una simile soluzione consentirebbe di raggiungere una certa armonizzazione tra le varie disposizioni del diritto federale attualmente divergenti.

Il legislativo cantonale ritiene dunque adeguata un'estensione a tre anni, netta ma pur sempre contenuta rispetto ai divieti di accedere ad aree determinate. Con la soluzione proposta, la durata effettiva dell'esecuzione sarebbe di due anni qualora, come è la regola, dopo due terzi della pena possa essere concessa la liberazione condizionale, oppure di un massimo di tre anni - cosa che non accade praticamente mai nel caso della EM poiché gli interessati sono obbligati a comportarsi bene, altrimenti vengono esclusi dal programma. Questa entità della pena corrisponde al limite legale per le pene parzialmente sospese, che può essere considerato una sorta di punto d'intersezione tra la criminalità media e quella grave.

Estensione verso il basso

Attualmente è prescritta una durata minima di 20 giorni, mantenuta pure nella revisione della disciplina delle sanzioni; al di sotto di tale limite non può essere consentito l'impiego della EM. L'esistenza di un limite inferiore è ininfluenza poiché per le pene detentive di durata più breve sono disponibili alternative quali il lavoro di pubblica utilità. Tuttavia vi sono casi in cui dev'essere eseguita una pena detentiva di breve durata senza condizionale, ma un'esecuzione stazionaria sarebbe controproducente. La revisione del diritto sanzionatorio dovrebbe portare a una maggiore frequenza di una simile situazione, essendo l'obiettivo dichiarato quello di "promuovere" nuovamente le pene detentive di breve durata (senza condizionale). Nella prassi esistono limiti "economici" alla EM, poiché l'installazione degli apparecchi e l'elaborazione dei dati nel sistema comportano un onere che "non vale la pena" sostenere per due, tre giorni di esecuzione. Con i nuovi apparecchi, che consentono di installare il dispositivo a un costo nettamente inferiore, tale limite economico si è tuttavia nettamente ridotto; contemporaneamente i costi per i posti di carcerazione sono aumentati in modo tale che, attualmente, il punto di pareggio economico dovrebbe situarsi al di sotto di una settimana. Per il resto, la Confederazione può tranquillamente lasciare che siano i cantoni a occuparsi di questo aspetto. Il legislativo cantonale propone dunque un limite minimo di cinque giorni. Il limite minimo può essere nettamente ridotto anche per il lavoro esterno: il termine minimo di un mese appare adeguato.

Ulteriori effetti positivi

Come illustrato, l'estensione proposta è motivata in primo luogo dalle ottime esperienze fatte per raggiungere l'obiettivo principale della EM: evitare o perlomeno ridurre gli effetti negativi dell'esecuzione stazionaria delle pene detentive. Non si può tuttavia tralasciare di osservare che la EM presenta contemporaneamente vantaggi economici: è nettamente meno cara dell'esecuzione stazionaria. Già rispetto alla semiprigionia i costi ammontano a meno della metà; rispetto agli istituti di pena addirittura a meno del 30 per cento. Per l'esecuzione di una pena di 18 mesi, per esempio, il risparmio sarebbe di 120 000 franchi, una somma non indifferente in tempi di difficoltà finanziarie. Allo stesso tempo, questa misura consentirebbe di alleviare il problema della scarsità di posti nei penitenziari.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.12.2016	CS	All'iniziativa non è dato seguito.
13.12.2017	CN	All'iniziativa non è dato seguito.

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

**Tipo di trattazione CN**

V

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1216

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.317 – Iniziativa cantonale

### **Imposizione fiscale delle famiglie. Adeguamento della legislazione all'evoluzione dei modelli familiari**

Depositato da	Neuchâtel
Data del deposito	01.10.2015
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Neuchâtel presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è invitata a modificare le basi legali relative all'imposizione fiscale delle famiglie. In particolare deve correggere le disparità di trattamento concernenti l'imposizione degli assegni alimentari tra figli minorenni e maggiorenni e armonizzare il regime delle deduzioni delle coppie sposate, non sposate e divorziate.

#### **Motivazione**

Attualmente la nostra legislazione in materia fiscale si basa sul modello "figlio(i) di una coppia sposata con un solo reddito". Dalla seconda metà del XX° secolo la tipologia delle famiglie è notevolmente cambiata. A tale titolo, rileviamo alcune statistiche sulla situazione nel cantone di Neuchâtel.

Secondo i dati disponibili, forniti dall'ufficio dei contributi competente, su 35 700 coppie sposate nel cantone di Neuchâtel (2013), solo 7800 (il 21 per cento) dispongono di un solo reddito lavorativo, ossia il reddito di un'attività dipendente o indipendente, o di redditi sostitutivi quali indennità di disoccupazione.

Secondo la rilevazione strutturale del 2013, in un campione di popolazione di residenti maggiori di 15 anni svolge un'attività lucrativa il 65 per cento degli uomini e il 53 per cento delle donne (dati forniti dall'OPFE). Inoltre, le statistiche mostrano che una coppia sposata su due divorzia.

Per quanto maggiorenni, è raro che i figli siano indipendenti finanziariamente prima dei 20-25 anni, vista la durata della loro formazione. Nella situazione delle coppie divorziate, il cambiamento repentino nella modalità di considerare gli assegni alimentari ai fini fiscali quando un figlio diventa maggiorenne penalizza in modo considerevole colui che deve pagare detti contributi. Tale situazione è fonte di numerosi problemi, in particolare finanziari.

Per quanto riguarda l'evoluzione dei modelli di famiglia, notiamo anche che il 30 per cento dei bambini del cantone di Neuchâtel è nato al di fuori di un matrimonio.

Le evoluzioni diverse ci indicano che le strutture e le realtà familiari sono diversificate e differenti dal "modello tradizionale" che prevaleva prima degli anni Cinquanta.

La problematica della non deducibilità degli assegni alimentari dei figli maggiorenni è stata sollevata a più riprese sul piano federale. Per quanto si riconosca l'esistenza del problema, le risposte fornite finora considerano che la situazione attuale sia la soluzione "meno peggiore" e si sottolinea la difficoltà di trovare un sistema equo che non metta in ombra altre categorie di contribuenti. Per il Gran Consiglio di Neuchâtel intervenire solo sul problema delle deduzioni fiscali degli assegni alimentari dei figli maggiorenni creerebbe una disparità di trattamento nei confronti delle coppie sposate, il che non corrisponde all'obiettivo perseguito.

Per questa ragione invitiamo l'Assemblea federale ad affrontare tale problematica, per quanto complessa, affinché l'imposizione fiscale delle famiglie si adatti meglio ai differenti modelli di famiglia esistenti oggi.

Infine, è opportuno ricordare che la presente iniziativa si inserisce perfettamente nel filo delle riflessioni attualmente in corso sul piano federale, ossia il postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale [14.3292](#), "Sgravi finanziari per le famiglie con figli", del 7 aprile 2014 (postulato adottato) e la mozione Maire Jacques-André [14.3468](#), "Riforma dell'imposizione della famiglia. Porre fine ad alcune disparità di trattamento", del 18 giugno 2014 (mozione non ancora trattata).

#### **Cronologia / verbali**

Data	Consiglio	
05.12.2016	<a href="#">CS</a>	All'iniziativa non è dato seguito.
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	All'iniziativa non è dato seguito.

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)
- ↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2446;28

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.324 – Iniziativa cantonale

### Adeguamenti urgenti del Codice di procedura penale

Depositato da	Basilea-Campagna
Data del deposito	03.12.2015
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa.

1. L'articolo 147 capoverso 4 CPP è modificato come segue (nuovo secondo periodo):

4 Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente. Le deposizioni a carico di una parte possono essere utilizzate se quest'ultima ha avuto la facoltà, almeno una volta durante il procedimento, di esercitare in modo appropriato il proprio diritto di porre domande.

2. L'articolo 78 CPP va modificato come segue:

a. va specificato in modo adeguato che in caso di impiego di dispositivi tecnici non vi è l'obbligo di stendere direttamente e simultaneamente un verbale;

b. nell'articolo 78 capoverso 5bis CPP l'espressione "nella procedura dibattimentale" va stralciata, in modo che sia chiaro che la regola si applica anche alla procedura preliminare;

c. va specificato in modo adeguato che, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 3 CPP, al pari delle verbalizzazioni dirette anche le trascrizioni possono limitarsi agli elementi essenziali.

3. L'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP va modificato come segue:

"minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti (dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi)".

#### Motivazione

##### Osservazioni generali

1. Il Codice di diritto processuale penale svizzero è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Era chiaro che con la sua entrata in vigore le autorità cantonali competenti in materia di perseguimento penale avrebbero dovuto operare profondi cambiamenti. Il nostro cantone disponeva già di un moderno Codice di procedura penale, per cui molte delle regole ormai valide a livello federale non rappresentavano una novità. Tuttavia è subito parso chiaro che alcune delle norme più ambiziose avrebbero causato notevoli difficoltà a livello pratico, rendendo più complicata l'esecuzione dei procedimenti penali o mettendone addirittura a rischio lo svolgimento.

Diverse commissioni sovracantonali hanno inoltre constatato quanto segue:

- la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere, ora Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), ha indirizzato alla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) una lista comprendente gli aspetti lacunosi della nuova normativa;

- il 22 dicembre 2014 la CDCGP ha inviato una lettera alle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e al capo del DFGP, esponendovi i problemi che dovevano essere urgentemente risolti;

- sono stati presentati diversi interventi parlamentari a livello federale, segnatamente la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati [14.3383](#), accolta dalle due Camere.

Gli autori della mozione [14.3383](#) chiedono al Consiglio federale di esaminare le esperienze fatte dalla prassi con il nuovo Codice di procedura penale e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative. Nel corso

delle deliberazioni i deputati si sono trovati d'accordo sul fatto che saranno necessari alcuni anni prima che la prassi si abitui alle nuove regole, che la giurisprudenza sia consolidata e che sia chiaro in quali punti sono necessari miglioramenti o correzioni. In attesa che il Consiglio federale abbia concluso tale complessa verifica, le Commissioni degli affari giuridici intendono agire con cautela e dare seguito a iniziative nell'ambito del diritto di procedura penale solo se affrontano un problema importante e urgente.

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato del cantone di Basilea Campagna condividono l'approccio della CDCGP. Tuttavia, se da un lato è innegabile che occorra in linea di principio un'analisi approfondita delle nuove disposizioni nel senso appena esposto, possono essere nondimeno identificati determinati aspetti della nuova normativa sui quali urge intervenire. Per apportare i correttivi necessari è necessario ricorrere allo strumento dell'iniziativa cantonale.

2. Sotto il profilo formale la presente iniziativa cantonale si fonda sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e sull'articolo 67 capoverso 1 lettera b della Costituzione del cantone di Basilea Campagna, che in combinazione con l'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul Gran Consiglio definisce le competenze del legislativo cantonale. L'iniziativa cantonale è uno strumento mediante il quale si sottopone all'Assemblea federale una proposta generica, piuttosto che un progetto formulato in modo preciso, al fine di non limitare eccessivamente il margine di manovra e le opzioni legislative a disposizione del Parlamento federale.

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato ritengono che gli adeguamenti proposti siano importanti e urgenti. Poiché si tratta di norme di competenza esclusiva della Confederazione, non è possibile ricercare soluzioni nell'ambito della legislazione cantonale. Per questo motivo è presentato un intervento parlamentare a livello federale. Lo strumento più opportuno è quello dell'iniziativa cantonale, retta dall'articolo 160 della Costituzione: poiché il perseguimento penale spetta ai cantoni, sono proprio le autorità cantonali a essere maggiormente toccate dalla difficoltà di cui si è accennato in precedenza.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2016	<a href="#">CS</a>	All'iniziativa non è dato seguito.
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	All'iniziativa non è dato seguito.

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1216

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.4229 – Mozione

### L'ADHD non è una malattia! Occorre affrontarne le vere cause

Depositato da



Herzog Verena

Data del deposito

18.12.2015

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché siano affrontate le vere cause che si nascondono dietro la "diagnosi" di ADHD e sia ridotta così in modo significativo la prescrizione eccessiva di medicinali nella Svizzera tedesca e francese.

#### Motivazione

Nel suo parere in risposta alla mozione [15.3146](#), "Consumo di Ritalin in Svizzera", il Consiglio federale sostiene che "in proposito, il Ticino sembra essere fortemente influenzato dall'Italia dove, per motivi sconosciuti, il metilfenidato è prescritto meno frequentemente".

Da un'analisi più precisa sui motivi per cui in Ticino questa sostanza è prescritta cinque volte meno rispetto al resto della Svizzera emerge quanto segue:

- Nell'intervista rilasciata alla radio della Svizzera tedesca SRF (16 febbraio 2015 "Warum Tessiner Kinder weniger Ritalin erhalten" - Perché ai bambini ticinesi è somministrato meno Ritalin), il pediatra ticinese Andreas Wechsler afferma che "a nessuno piace quando i bambini fanno chiasso, ma in Ticino questo disturba meno. La società è più tollerante nei loro confronti. Questo atteggiamento dipende da un lato dalla mentalità a sud del Gottardo, dall'altro dal sistema scolastico, che da decenni punta sull'approccio integrativo".
- Inoltre la prescrizione molto meno frequente di Ritalin indica in modo inequivocabile che l'ADHD non è una malattia, come confermato anche dal suo "inventore", il dottor Leon Eisenberg, nella sua ultima intervista ("Spiegel" 06/2012). Eisenberg non avrebbe mai immaginato che la sua "invenzione" potesse divenire così popolare e ha rivelato che "l'ADHD è l'esempio emblematico di una malattia 'fabbricata', in cui la predisposizione genetica è del tutto sopravvalutata. Gli psichiatri infantili dovrebbero invece ricercare in modo molto più approfondito le cause psicosociali all'origine di disturbi comportamentali".
- Secondo le conclusioni di uno studio pubblicato nel novembre del 2014 sul trattamento dell'ADHD nei bambini e negli adolescenti nel cantone di Zurigo ("Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich"), realizzato su incarico del governo cantonale zurighese, "il termine ADHD ha registrato un'ascesa sociale: sembra che lo si utilizzi anche per descrivere un determinato tipo di refrattarietà dei bambini nei confronti della condotta e delle prestazioni richieste a scuola, che, secondo la tendenza oggi dominante, si tenta di correggere con mezzi medici o psicologici". Per questi motivi, nel settore scolastico occorre riflettere su come ridurre o evitare le sofferenze (dovute alla scuola) dei bambini con ADHD (e sui loro genitori).

#### Parere del Consiglio federale del 24.02.2016

L'ADHD è un disturbo della concentrazione e del controllo emotivo che comincia a manifestarsi in età infantile. I criteri per la sua diagnosi sono elencati nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) dell'Associazione psichiatria americana (APA) e nella classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (CIM-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni Unite.

Il quadro clinico dell'ADHD può essere il risultato di diverse catene di causa-effetto. Poiché il suo manifestarsi è determinato da fattori individuali, genetici, sociali e culturali, non esistono cause generali sui cui orientare eventuali interventi. Considerata la complessità e la specificità individuale del disturbo, anche la terapia deve essere decisa in funzione dei bisogni accertati nei singoli casi.

Sulla natura dell'ADHD (vera e propria malattia o semplice disturbo) non vi è unità di vedute. È tuttavia indiscusso che chi ne è



affetto è esposto a gravi sofferenze e ha bisogno d'aiuto. In generale, la terapia è definita tenendo conto del quadro complessivo e comprende sia interventi medici che assistenza psichica e sociale.

Questo vale in particolare quando si tratta di decidere se e a quali condizioni si debbano impiegare medicinali contenenti metilfenidato, per esempio il Ritalin. Questa decisione va presa tenendo conto del bisogno terapeutico e della situazione generale dei singoli pazienti.

Sulla base di un rapporto peritale sui medicinali che migliorano le prestazioni (disponibile soltanto in tedesco, "Leistungssteigernde Medikamente - Bedeutung, Anwendung und Auswirkungen", e francese, "Médicaments améliorant les performances - Définition, utilisation et effets") elaborato in adempimento di diversi postulati (09.3665, 13.3012 e 13.3157), il Consiglio federale è già giunto alla conclusione che la prassi di prescrizione di medicinali contenenti metilfenidato vigente in Svizzera è conforme alle raccomandazioni internazionali e alle regole riconosciute della scienza medica. Non vede quindi alcuna ragione di limitare la libertà terapeutica dei medici.

Nel parere in risposta alla mozione 15.3146, il Consiglio federale rinvia a un progetto di ricerca ("Interventionsstudie bei Aufmerksamkeits- und Verhaltensprobleme in der Unterstufe"), commissionato nel 2013 dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel quadro del quale vengono sviluppate modalità d'intervento in caso di disturbi da deficit dell'attenzione e di problemi comportamentali nella prima fase della scolarizzazione (1° e 2° anno del livello primario). Anche le raccomandazioni formulate alla Svizzera dal comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia citano la ricerca sugli approcci terapeutici in caso di ADHD.

Per quanto riguarda la minor frequenza con cui il Ritalin viene prescritto in Ticino, non esistono al momento spiegazioni certe. L'esperto citato nella mozione dice in sostanza soltanto che il fenomeno potrebbe essere dovuto a differenze culturali.

Per un'analisi approfondita della questione sarebbe necessario un controllo sistematico della prassi di prescrizione. Un tale controllo, tuttavia, esula dai compiti della Confederazione, in quanto, conformemente all'articolo 29d capoverso 1 lettera d della legge sugli stupefacenti (RS 812.121), il controllo del corpo medico è di competenza dei cantoni. Questo significa che la Confederazione non può nemmeno obbligare gli attori coinvolti nella terapia di casi di ADHD (famiglie, medici, insegnanti, servizi sociali ecc.) a rilevare e fornire i dati di cui avrebbe bisogno allo scopo.

#### **Proposta del Consiglio federale del 24.02.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
11.12.2017	CN	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (33)**

Aebi Andreas Aebischer Matthias Amherd Viola Amstutz Adrian Brand Heinz Buehler Jakob  
Bulliard-Marbach Christine Estermann Yvette Flueckiger-Baeni Sylvia Frehner Sebastian Geissbuehler Andrea Martina  
Gmuer-Schoenenberger Andrea Gossi Petra Graf Maya Graf-Litscher Edith Hess Erich Keller-Inhelder Barbara  
Lohr Christian Pantani Roberta Pezzatti Bruno Quadri Lorenzo Ritter Markus Romano Marco  
Schneider-Schneiter Elisabeth Schwander Pirmin Sollberger Sandra Steinemann Barbara Streiff-Feller Marianne  
Vogler Karl Vogt Hans-Ueli Walliser Bruno Walter Hansjoerg Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

28;2841

#### **Competenza**

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.4231 – Mozione

### Piano direttore per il finanziamento sostenibile dell'assicurazione malattie fino al 2030

Depositato da	 Brand Heinz
Data del deposito	18.12.2015
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto al Parlamento, entro il primo semestre del 2017, un piano direttore per il finanziamento a lungo termine di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) di qualità strutturato secondo gli elementi essenziali e gli obiettivi seguenti:

Elementi essenziali:

1. scenari plausibilmente ipotizzabili per l'evoluzione dei costi e dei premi dell'AOMS fino al 2030, tenuto conto delle diverse previsioni macroeconomiche (PIL, salari, prezzi, rendite pensionistiche) e dello sviluppo demografico della popolazione svizzera nello stesso periodo;
2. misure concrete per realizzare guadagni in termini di efficienza ritenuti possibili dagli esperti (fino al 20 per cento dei costi del sistema sanitario) senza abbassare la qualità delle prestazioni;
3. misure concrete per rafforzare la concorrenza regolamentata, compresa quella tra i fornitori di prestazioni sulla qualità e sui prezzi, in tutti i settori dell'AOMS;
4. misure concrete per rendere flessibili le condizioni quadro delle convenzioni tra fornitori di prestazioni e assicuratori malattie (allentamento dell'obbligo di contrarre);
5. proposte concrete per rafforzare la responsabilità individuale degli assicurati e dei pazienti;
6. proposte concrete per il finanziamento a lungo termine del settore delle cure mediche.

Obiettivi:

- frenare l'evoluzione dei costi dell'AOMS costantemente eccessiva;
- realizzare i guadagni in termini di efficienza possibili nell'ambito dell'AOMS;
- evitare l'offerta eccedentaria o insufficiente di prestazioni sanitarie e l'incremento del volume delle prestazioni a carico dell'AOMS;
- rafforzare la responsabilità individuale tenendo conto del principio fondamentale dell'AOMS fondato sulla solidarietà;
- eliminare gli attuali incentivi dannosi insiti nei flussi finanziari dell'AOMS.

#### Motivazione

Fin dalla sua introduzione, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) accusa un'evoluzione dei costi costantemente eccessiva di oltre il 4 per cento l'anno, il che significa che i costi raddoppiano in circa 17 anni e quadruplicano in circa 35. Il prodotto interno lordo, i salari e le rendite pensionistiche non riescono a compensare il vertiginoso aumento dei costi del settore sanitario. Se questa evoluzione, costante da anni, continuerà, o sarà addirittura rafforzata dall'andamento demografico, prima o poi il nostro sistema di assicurazione malattie non potrà più essere finanziariamente sostenibile per la popolazione.

**Parere del Consiglio federale del 04.03.2016**

Il Consiglio federale ha approvato nel 2013 la strategia Sanità 2020 ([www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Temi > Sanità2020), che fissa in una visione d'insieme le priorità della politica sanitaria svizzera per i prossimi otto anni. Le misure previste perseguono nel complesso dodici obiettivi, in parte identici a quelli del piano direttore richiesto dalla presente mozione (per esempio, preservare la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario aumentandone l'efficienza, rafforzare i diritti degli assicurati e dei pazienti, promuovere la qualità delle prestazioni e dell'assistenza sanitaria e migliorare la direzione strategica della politica sanitaria).

Anche per quanto riguarda gli elementi essenziali citati nella mozione, sono già stati intrapresi lavori concreti. Nel quadro del piano finanziario di legislatura 2013-2015, l'Amministrazione federale delle finanze ha infatti realizzato proiezioni sulle spese sanitarie per il periodo dal 2009 al 2060 (v. [www.pubblicazionifederali.admin.ch](http://www.pubblicazionifederali.admin.ch) > Pubblicazioni > DFF > Amministrazione federale delle finanze). Inoltre, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentargli una strategia per le cure di lunga durata (cfr. postulato Fehr Jacqueline 12.3604); il rapporto, elaborato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, sarà sottoposto prossimamente al Consiglio federale. Per quanto concerne il tema dei diritti e della partecipazione dei pazienti in Svizzera, il 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto in adempimento di tre postulati (Kessler 12.3100, Gilli 12.3124, Steiert 12.3207) che illustra diverse possibilità d'intervento (disponibile in tedesco e francese all'indirizzo [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Temi > Politica della sanità > Diritti e partecipazione dei pazienti in Svizzera).

Non sarebbe opportuno elaborare, parallelamente a Sanità 2020, un piano direttore con gli stessi obiettivi, che peraltro il Consiglio federale continuerà a perseguire con costanza nei progetti in corso. Tra questi ultimi rientrano anche i lavori sui programmi nazionali di garanzia della qualità, che mirano a migliorare la qualità delle prestazioni mediche, accrescere la sicurezza dei pazienti e frenare l'aumento dei costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Un altro progetto consiste nella valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie (HTA) e delle prestazioni mediche rimborsate dall'AOMS e si prefigge di ridurre il numero di trattamenti e interventi inefficaci, inefficienti e inutili, evitare costose offerte eccedentarie o inadeguate di prestazioni sanitarie e aumentare la qualità delle cure. L'offerta inadeguata, intesa come offerta di prestazioni mediche e infermieristiche inappropriate, ha costituito il tema della terza conferenza nazionale Sanità 2020 del 1° febbraio 2016. Occorre poi menzionare anche l'introduzione della cartella informatizzata del paziente prevista per il 2017, che permetterà di rafforzare la qualità delle cure mediche, migliorare i processi terapeutici, aumentare la sicurezza dei pazienti, accrescere l'efficienza del sistema sanitario e promuovere le competenze sanitarie dei pazienti. Il Consiglio federale accoglie inoltre favorevolmente le discussioni condotte nell'ambito di questi progetti e gli altri dibattiti previsti in Parlamento (p. es. in relazione alla mozione Stahl 13.3265, "Blocco delle autorizzazioni per medici. Controproposta").

Pertanto, considerati i lavori e le discussioni già in corso, il Consiglio federale non ritiene opportuno elaborare un ulteriore rapporto.

#### **Proposta del Consiglio federale del 04.03.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
11.12.2017	CN	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (32)**

Amaudruz Céline Amherd Viola Arnold Beat Brunner Toni Campell Duri Chiesa Marco Clottu Raymond Egloff Hans Estermann Yvette Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Glarner Andreas Hausammann Markus Herzog Verena Hess Lorenz Humbel Ruth Ingold Maja Keller-Inhelder Barbara Lohr Christian Moret Isabelle Nicolet Jacques Pezzatti Bruno Pieren Nadja Reimann Lukas Ritter Markus Salzmann Werner Schneeberger Daniela Stahl Jürg von Siebenthal Erich Weibel Thomas Wobmann Walter Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.4241 – Mozione

### **Vietare di utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere**

Depositato da	 Graf Maya
Data del deposito	18.12.2015
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell'articolo 20 della legge federale sulla protezione degli animali un nuovo capoverso 2bis del seguente tenore: è vietato utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere.

#### **Motivazione**

Secondo l'ultima statistica dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sugli esperimenti sugli animali, l'anno scorso sono stati utilizzati in esperimenti 251 primati, oltre la metà dei quali in esperimenti che ne hanno intaccato il benessere. Secondo l'elenco dell'USAV, il 14 per cento dei primati è stato esposto a livelli di sofferenza da medi a gravi. Una parte di questi primati è stata impiegata per esperimenti neurobiologici nella ricerca fondamentale e ha subito interventi e azioni da parte dell'essere umano che hanno provocato dolore, sofferenze e paura.

In virtù di nuovi procedimenti (CRISPR), i primati possono essere geneticamente modificati rapidamente e con facilità già nel giro di poche settimane. Si deve quindi temere che vengano sempre più utilizzati come modelli viventi in esperimenti dannosi per il loro benessere. L'applicabilità all'essere umano dei risultati ottenuti è tuttavia perlopiù dubbia, cosicché le gravi sofferenze patite dagli animali negli allevamenti dei laboratori e durante gli esperimenti non sono giustificabili.

Nonostante già nel rapporto "Ricerca sui primati: una valutazione etica", pubblicato nel 2006, la Commissione federale degli esperimenti sugli animali (CFEA) e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) avessero stabilito che ai primati, viste le loro capacità cognitive ed emotive, andasse riconosciuta una posizione particolare e che quindi questi animali sensibili e intelligenti non dovessero essere utilizzati in esperimenti dannosi per il loro benessere, da allora sono stati utilizzati in esperimenti circa 3000 primati. Nel 2009, il Tribunale federale ha vietato esperimenti sui primati a Zurigo ritenendo le sofferenze degli animali sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti e sottolineando così la speciale dignità dei primati.

Le condizioni in cui i primati sono detenuti nei laboratori sono del tutto inadeguate alle loro esigenze ed estremamente dannose per il loro benessere. La loro detenzione non è per nulla conforme alle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali, ma viene accettata soltanto per via degli esperimenti. Paradossalmente, all'atto di stabilire il livello di sofferenza, l'assoluta contrarietà delle condizioni di detenzione alle esigenze della specie non è minimamente presa in considerazione, nonostante gli animali ne soffrano per mesi o addirittura per anni. Il limite del sopportabile è ormai superato. Per questo bisogna vietare anche in Svizzera di utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere.

#### **Parere del Consiglio federale del 24.02.2016**

Si considerano primati non solo le grandi scimmie antropomorfe (bonobo, scimpanzé, gorilla e orangotanghi) e le scimmie comuni come i babuini o i macachi, ma anche, per esempio, gli apalemuri, i cercopitechi o gli uistiti, nonché i lori e i lemuri. Le diverse specie di primati si sono evolute in maniera molto differenziata. Spesso per la sperimentazione animale si utilizzano piccoli macachi o uistiti, che sono ancora più piccoli. L'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1, allegato 3) definisce i requisiti minimi per la loro detenzione, i servizi specializzati cantonali incaricati della protezione degli animali ne controllano il rispetto. Qualsiasi detenzione che violi la protezione degli animali comporta la disposizione di misure correttive e può essere eventualmente oggetto di un'inchiesta penale.

Nel parere pubblicato nel 2006 (ricerca sui primati: una valutazione etica), la Commissione federale degli esperimenti sugli animali (CFEA) e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) hanno raccomandato di vietare esplicitamente l'impiego di grandi scimmie antropomorfe in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere e di

continuare ad autorizzare invece gli esperimenti che non implicano sofferenze. Per quanto riguarda i primati diversi dalle grandi scimmie antropomorfe, la maggioranza dei membri delle due commissioni ha ritenuto tuttavia ammissibile una ponderazione degli interessi e ha pertanto consigliato di non vietare gli esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere. Da alcuni anni in Svizzera le grandi scimmie antropomorfe non sono più sottoposte a esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere. In virtù della normativa vigente (art. 17, 19 e 20 della legge federale sulla protezione degli animali; RS 455), eventuali domande di autorizzazione per questo tipo di esperimenti sarebbero respinte.

Le prescrizioni applicabili alla sperimentazione hanno dato buoni risultati anche per quanto riguarda gli altri primati e consentono una sufficiente protezione degli animali. Le domande devono essere presentate alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, che deve valutare la ponderazione degli interessi eseguita dal richiedente. È estremamente importante che la ponderazione avvenga scrupolosamente. Solo se giustificabile da interessi preponderanti, le sofferenze inflitte all'animale non sono considerate lesive della sua dignità e l'esperimento è in linea di massima ammissibile.

La concessione dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla limitazione al minimo indispensabile degli esperimenti. Dolori, sofferenze o lesioni possono essere inflitti a un animale soltanto se inevitabili per lo scopo dell'esperimento. È per altro esplicitamente vietato eseguire esperimenti su animali più evoluti se lo scopo perseguito può essere raggiunto con animali meno evoluti o con appropriati metodi alternativi. E il numero degli animali utilizzati deve essere ridotto al minimo.

Negli ultimi dieci anni i primati utilizzati nella sperimentazione animale sono diminuiti. Il loro numero complessivo si è dimezzato, passando da 504 nel 2004 a 251 nel 2014. I primati sottoposti a sofferenze sono diminuiti di due terzi, da 386 nel 2004 a 131 nel 2014. Il Consiglio federale ha già annunciato l'intenzione di rafforzare l'impegno per ridurre ulteriormente la sperimentazione animale. Nel suo rapporto del 1° luglio 2015 in adempimento del postulato CSEC-N, "Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimentazione su animali", propone come misura principale di studiare la creazione di un centro di competenza nazionale per la promozione della ricerca di metodi sostitutivi, l'abbassamento del numero di esperimenti e la riduzione delle sofferenze subite dagli animali da laboratorio.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale respinge la precisazione della legge federale sulla protezione degli animali richiesta dall'autrice della mozione.

#### **Proposta del Consiglio federale del 24.02.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
11.12.2017	CN	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (16)**

Arslan Sibel Brélaz Daniel Chevalley Isabelle de la Reussille Denis Fricker Jonas Glättli Balthasar Häsler Christine Jans Beat Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Mazzone Lisa Munz Martina Quadranti Rosmarie Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

36;52

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

15.486 – Iniziativa parlamentare

### Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020

Depositato da



Amstutz Adrian

Data del deposito

24.09.2015

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio nazionale

#### Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sulla protezione dell'ambiente, segnatamente l'articolo 32e, va modificata in modo tale che la Confederazione sostenga finanziariamente il risanamento di siti inquinati anche dopo il 31 dicembre 2020, nella misura in cui si tratti di luoghi in cui si svolge tutt'al più una manifestazione di tiro all'anno (tiro in campagna, tiro storico ecc.).

#### Motivazione

Il tiro in campagna federale nonché le varie manifestazioni storiche di tiro rappresentano un importante bene culturale della Svizzera a sostegno della nostra storia comune, della capacità del nostro Paese di difendersi e della coesione sociale. In tale contesto si effettuano eccezionalmente tiri anche al di fuori degli usuali impianti di tiro, con un numero comparativamente modesto di residui balistici nel suolo. La Confederazione deve tenere in considerazione tali manifestazioni senza che la loro prosecuzione sia limitata o addirittura impedita.

La legge sulla protezione dell'ambiente prevede che la Confederazione sostenga i risanamenti dei siti interessati soltanto se a partire dal 31 dicembre 2020 essi non fungono più da luogo di tiro. Tale regolamentazione ha indotto il cantone di Berna a vietare categoricamente, a partire da tale data, le corrispondenti manifestazioni di tiro. In questo modo il desiderio di impedire l'inquinamento dei suoli viene tradotto in realtà con misure assolutamente sproporzionate e gli viene attribuito più importanza di altri. Considerare la protezione ambientale in termini assoluti è assolutamente sproporzionato. Occorre che il Consiglio federale modifichi le pertinenti disposizioni, affinché la protezione dell'ambiente venga realizzata in maniera oculata e con riguardo agli altri interessi.

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.11.2016	<a href="#">CAPTE-CN</a>	All'iniziativa è dato seguito.
19.01.2017	<a href="#">CAPTE-CS</a>	Adesione.
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non stralciare

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN \(CAPTE-CN\)](#)
- ↳ [Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS \(CAPTE-CS\)](#)



**Tipo di trattazione CN**

IV

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (41)**

Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Binder Max Borer Roland F. Brand Heinz Brunner Toni  
Bugnon André Caroni Andrea Clottu Raymond de Courten Thomas Fässler Daniel Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia  
Frehner Sebastian Giezendanner Ulrich Glanzmann-Hunkeler Ida Golay Roger Graber Jean-Pierre  
Hausammann Markus Killer Hans Knecht Hansjörg Lustenberger Ruedi Miesch Christian Müri Felix Pantani Roberta  
Parmelin Guy Quadri Lorenzo Rickli Natalie Rime Jean-François Ritter Markus Rusconi Pierre Rutz Gregor  
Schibli Ernst Schwander Pirmin Siegenthaler Heinz Stamm Luzi von Siebenthal Erich Walter Hansjörg  
Winkler Rudolf Wobmann Walter

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)**Ergänzende Erschliessung:**

09;2831;52

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.035 – Oggetto del Consiglio federale

### Trasformazione e ampliamento delle reti elettriche. Legge federale

Data del deposito	13.04.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 13 aprile 2016 concernente la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

[FF 2016 3393](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

[FF 2016 3477](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">08.12.2016</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
<a href="#">29.05.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Inizio della discussione
<a href="#">30.05.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">13.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
<a href="#">25.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">30.11.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
<a href="#">06.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	La legge è adottata nella votazione finale.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La legge è adottata nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	<a href="#">FF 2017 6763</a>
Termine di referendum	<a href="#">07.04.2018</a>

##### Disegno 2

Legge sull'approvvigionamento elettrico (Proposta Wasserfallen)

Data	Consiglio	
<a href="#">30.05.2017</a>		Decisione secondo proposta Wasserfallen.
<a href="#">30.05.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Entrare in materia e rinvio alla commissione.
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Con l'approvazione della proposta della Conferenza di conciliazione relativa al disegno 1, il disegno 2 è liquidato.
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Con l'approvazione della proposta della Conferenza di conciliazione relativa al disegno 1, il disegno 2 è liquidato.

**Commissioni interessate**

- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

**Tipo di trattazione CN**

IIIa/IV

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

66

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.045 – Oggetto del Consiglio federale

### Programma di stabilizzazione 2017-2019

Data del deposito	25.05.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 25 maggio 2016 concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019 e la legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni  
[FF 2016 4135](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019  
[FF 2016 4269](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">28.09.2016</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
<a href="#">28.11.2016</a>	<a href="#">CN</a>	Inizio della discussione
<a href="#">29.11.2016</a>	<a href="#">CN</a>	Continuazione
<a href="#">30.11.2016</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">12.12.2016</a>	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
<a href="#">27.02.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">09.03.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
<a href="#">14.03.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">15.03.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
<a href="#">15.03.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
<a href="#">17.03.2017</a>	<a href="#">CS</a>	La legge è adottata nella votazione finale.
<a href="#">17.03.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La legge è adottata nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	<a href="#">FF 2017 2129</a>
Termine di referendum	<a href="#">06.07.2017</a>
Raccolta ufficiale	<a href="#">RU 2017 5205</a>

##### Disegno 2

Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (LAVF)  
[FF 2016 4279](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">13.06.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Non entrare in materia.
<a href="#">11.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Non entrare in materia.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
---------------------------	-----------

**Commissioni interessate**

- ↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
- ↳ Commissione delle finanze CS (CdF-CS)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

**Tipo di trattazione CN**

IIIa/IV

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24

**Competenza**

- ↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)
- ↳ Dipartimento dell'interno (DI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschäfte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.048 – Oggetto del Consiglio federale

**CP e CPM. Attuazione dell'art. 123c Cost.**

Data del deposito	03.06.2016
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Messaggio del 3 giugno 2016 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell'art. 123c Cost.)

FF 2016 5509

### Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

### Cronologia / verbali

#### Disegno 1

Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 123c Cost.)

FF 2016 5579

Data	Consiglio	
18.09.2017	<u>CS</u>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
04.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dalle due Camere

### Commissioni interessate

↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

### Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1216;28;44

### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

**Oggetti connessi**

↳ 12.076

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.074 – Oggetto del Consiglio federale

### **Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera). Iniziativa popolare**

Data del deposito	09.11.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 9 novembre 2016 concernente l'iniziativa popolare "Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)"

[FF 2016 7545](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»

[FF 2016 7571](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">28.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">06.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Inizio della discussione
<a href="#">14.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	<a href="#">FF 2017 6749</a>

##### Disegno 2

Decreto federale sulla stabilità finanziaria nazionale (Progetto della minoranza della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14.11.2017)

Data	Consiglio	
<a href="#">14.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Non entrare in materia (= liquidato).

Stato delle deliberazioni	Liquidato
---------------------------	-----------

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)
- ↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN



I

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.2018 – Petizione

### Per una commissione indipendente di controllo sulle esportazioni di materiale bellico

Depositato da	Sessione dei giovani 2016
Data del deposito	13.11.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2017	<a href="#">CS</a>	Non dare seguito
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non dare seguito

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.2020 – Petizione

### Riduzione del rischio di esportazione di materiale bellico da parte di imprese svizzere

Depositato da	Sessione dei giovani 2016
Data del deposito	13.11.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2017	<a href="#">CS</a>	Non dare seguito
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non dare seguito

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)


#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.302 – Iniziativa cantonale

### Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione

Depositato da	Berna
Data del deposito	13.01.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

Il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) è modificato come segue:

1. Art. 212 cpv. 1 secondo periodo (nuovo):

"... I cantoni possono aumentare questo valore fino a 4000 franchi al massimo."

2. Art. 210 cpv. 1 lett. c secondo periodo (nuovo):

"... I cantoni possono aumentare questo valore fino a 8000 franchi al massimo."

3. Art. 198 lett. f secondo periodo (nuovo):

"... I cantoni che hanno istituito un tribunale commerciale ai sensi dell'articolo 6 CPC possono prevedere che anche per i contenziosi contemplati dal presente articolo sia eseguita una procedura di conciliazione;"

#### Motivazione

Per cause civili litigiose il nuovo Codice di procedura civile prevede in linea di massima l'obbligo di fare un tentativo di conciliazione preliminare. In alcuni contenziosi l'autorità di conciliazione può presentare alle parti persino una proposta di giudizio (art. 210 CPC) oppure, se l'attore ne fa richiesta, giudicare essa stessa le controversie (art. 212 CPC).

Il pensiero qui sotteso "conciliare invece di giudicare" dev'essere visto con favore poiché comporta un alleggerimento dei tribunali civili. Proprio per il cantone di Berna l'autorità di conciliazione è un modello di successo e ciò traspare dall'alta quota di casi liquidati pari all'85 per cento. Conferendo all'autorità di conciliazione la possibilità intesa in senso ampio di sbrigare i contenziosi mediante decisione, i tribunali civili sarebbero ulteriormente sgravati ed eviterebbero processi dispendiosi. Questo rafforza la pace giuridica. Concretamente il diritto cantonale deve poter ampliare le competenze dell'autorità di conciliazione:

- nei contenziosi patrimoniali l'autorità di conciliazione deve poter decidere secondo l'articolo 212 capoverso 1 CPC d'ora in poi fino a un valore litigioso di 4000 franchi al massimo, su richiesta dell'attore. Attualmente questo è possibile solo fino a un valore di 2000 franchi.

- In tutti gli altri contenziosi patrimoniali l'autorità di conciliazione deve poter sottoporre alle parti una proposta di giudizio secondo l'articolo 210 capoverso 1 lettera c CPC d'ora in poi fino a un valore litigioso di 8000 franchi. Attualmente questo è possibile solo fino a un valore di 5000 franchi.

- Infine i cantoni che hanno istituito un tribunale commerciale (come il cantone di Berna) devono poter prevedere anche per le controversie a cui è applicabile l'articolo 6 CPC una procedura di conciliazione (nei cantoni che non dispongono di un tribunale commerciale, per i contenziosi commerciali va effettuata in pratica già oggi una procedura di conciliazione).

Dato che attualmente l'autorità di conciliazione non opera in ogni cantone secondo lo stesso modello (sarebbe pensabile un modello di conciliazione come nel cantone di Berna, il modello del giudice di pace o il modello di una conciliazione interna al tribunale) e la quota dei casi liquidati non è dappertutto uguale, non sarebbe ottimale in questo contesto introdurre una soluzione unica su tutto il territorio svizzero. Piuttosto, dal momento che ai cantoni è riservata un'estesa competenza di regolamentazione, essi devono anche avvalersene. Alla luce dei modelli di autorità di conciliazione già oggi diversificati e del fatto che i cantoni non sono obbligati a istituire tribunali commerciali, eventuali timori di una frammentazione del diritto processuale a causa della modifica proposta sono infondati.

Dato che le autorità di conciliazione nel cantone di Berna operano in modo particolarmente efficace, proprio a questo proposito

il Cantone di Berna ha interesse a una revisione parziale del CPC. La modalità dell'iniziativa cantonale quindi si impone.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2016	<a href="#">CS</a>	All'iniziativa non è dato seguito.
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	All'iniziativa non è dato seguito.

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione degli affari giuridici CN \(CAG-CN\)](#)
- ↳ [Commissione degli affari giuridici CS \(CAG-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
1211

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3046 – Mozione

### La decornazione può essere causa di dolori fantasma?

Depositato da



Schelbert Louis

Data del deposito

07.03.2016

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di far eseguire uno studio scientifico sulla possibile comparsa di dolori fantasma in capre, bovini e ovini in seguito alla decornazione.

#### Motivazione

Diverse specie animali, come le capre, gli ovini e i bovini, sono per natura munite di corna. Le corna hanno diverse funzioni. Sono per esempio usate per la cura del corpo e contribuiscono a determinare il comportamento sociale.

Da rilevazioni statistiche emerge che gli animali muniti di corna sono sempre più rari. La decornazione viene motivata con il rischio di ferite. Tuttavia, giocano sicuramente un ruolo anche riflessioni economiche, in quanto gli animali senza corna hanno bisogno di meno spazio nelle stalle. Eppure, l'attività di numerose fattorie dimostra che si possono tenere animali con le corna anche in stalle a stabulazione libera.

La Confederazione ha giustamente proibito la decornazione senza anestesia. Finora non è però stata studiata la possibilità della comparsa di dolori fantasma quale conseguenza tardiva della decornazione di animali giovani e adulti. Nell'essere umano la comparsa di questi dolori in seguito ad amputazione è frequente e da tempo conosciuta. E vi sono forti indizi che questo accada anche al pollame cui è stato ridotto il becco. È quanto emerge da un lavoro svolto da due ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (Fickenwirth e Fölsch). Con il taglio del becco vengono recisi tessuti innervati. Lo studio documenta la forte irritazione, le gravi difficoltà e i costanti stimoli dolorifici patiti dai volatili debeccati, per esempio nel cibarsi. La Confederazione ne ha tratto le debite conseguenze e vietato la debeccazione dei polli. Anche nella decornazione vengono recisi dei nervi, il che porta alla formazione di neuromi suscettibili di provocare dolori all'animale. La presenza dei neuromi può essere accertata analizzando il cranio dei bovini macellati, l'irritazione da dolore potrebbe invece essere provata con misurazioni termografiche sull'animale vivo, un procedimento a quanto pare in uso anche per la verifica dei dolori nervosi nell'essere umano.

#### Parere del Consiglio federale del 11.05.2016

Quando si parla di decornazione, occorre distinguere tra amputazione delle corna negli animali adulti mediante segatura e rimozione dei primi abbozzi di corna negli animali giovani mediante cauterizzazione. Oggi le amputazioni sono in pratica limitate ai casi di ferite alle corna e devono obbligatoriamente essere eseguite da un veterinario.

I dolori fantasma potrebbero semmai essere provocati da un'amputazione. La condizione per accertare i dolori fantasma è tuttavia la descrizione dell'esatta localizzazione del dolore e della sensazione concreta. Nel caso degli animali questo è impossibile e pertanto si parla di dolori cronici o di lunga durata.

La facoltà Vetsuisse sta svolgendo uno studio che, per mezzo di esami di neurofisiologia, fornirà dati sui dolori di lunga durata dopo la cauterizzazione dei primi abbozzi di corna nei vitelli. Il Consiglio federale ritiene inopportuno che ora la Confederazione commissioni un altro studio sulla possibile comparsa di dolori in seguito alla decornazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 11.05.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
11.12.2017	Ritiro.

---

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

52;36

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3065 – Postulato

### Per un pensionamento flessibile dai 58 anni fino a oltre i 70 senza conseguenze negative

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	09.03.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di valutare se sia possibile estendere il pensionamento flessibile sia al di sotto che al di sopra dell'età ordinaria di 65 anni, senza conseguenze negative sull'equilibrio finanziario globale (AVS, casse pensioni, costi della salute, costi dovuti all'assenteismo) né sulle prestazioni degli assicurati.

Una tale flessibilizzazione, attivata su richiesta degli assicurati, avrebbe numerosi vantaggi. Con l'avvicinarsi del pensionamento, ognuno sarebbe libero di ridefinire il suo impegno professionale in funzione dei propri bisogni. Da un lato, questo permetterebbe di migliorare il benessere e la salute dei lavoratori anziani, riducendo così le spese di malattia. Dall'altro, chi lo desiderasse potrebbe rimanere attivo dopo i 65 anni, o addirittura i 70 anni, senza essere penalizzato. In questo modo, la società potrebbe rispondere più facilmente alle sfide derivanti dall'aumento della speranza di vita, facendo sentire gli anziani sempre "nel giro", dunque utili, il che è positivo per il morale. Allo stesso tempo, l'economia potrebbe contare su collaboratori di esperienza e la previdenza per la vecchiaia trarre vantaggio dall'aumento della durata di contribuzione migliorando il suo equilibrio finanziario.

#### Motivazione

1. I percorsi professionali assumono viepiù la forma di una curva a campana, con un asintoto verso la cinquantina.
2. Il pensionamento anticipato su base volontaria potrebbe essere mantenuto a 58 anni, permettendo di esercitare un'attività all'80 per cento, con un salario equivalente, senza però intaccare i diritti alla rendita (AVS e secondo pilastro), che verrebbero dunque garantiti al 100 per cento. Per finanziare questa soluzione, bisognerebbe analizzare l'evoluzione concomitante di tre curve: quella dei costi della previdenza per la vecchiaia e quelle dei costi (e dei guadagni) legati alla salute e all'assenteismo.
3. Raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, l'assicurato potrebbe scegliere il ritmo di lavoro a lui più consono (da un a cinque giorni la settimana), esercitando funzioni di sostegno e di trasferimento delle conoscenze. Le misure attualmente in vigore per i lavoratori di età compresa tra i 65 e i 70 anni potrebbero essere prorogate al di là dei 70 anni. Questo sarebbe positivo sia per la società (finanziamento della previdenza) che a livello individuale (possibilità di continuare a versare contributi all'AVS se il numero di anni richiesto non è raggiunto e al secondo pilastro senza limite di età, rivalutazione della rendita). In caso di problemi dovuti alla gravosità di determinati lavori a causa dell'età, si ricorrerà ad accordi settoriali che limiteranno l'applicazione di queste misure.

#### Parere del Consiglio federale del 11.05.2016

Il Consiglio federale condivide le riflessioni dell'autore del postulato. Per questo, nell'ambito dei lavori preparatori per la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, ha esaminato diversi modelli di flessibilizzazione dell'età pensionabile nel primo e nel secondo pilastro (Trageser J. et al., "Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung", in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 11/12, Berna, UFAS, 2012; M. Kolly, "Ältere Personen und Arbeitsmarktbeteiligung", in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Materialband zum Forschungsbericht n. 11/12, Berna, UFAS, 2012) e si è espresso a favore di un pensionamento flessibile tra i 62 e i 70 anni.

Secondo questi studi, con buone condizioni di lavoro i lavoratori anziani sarebbero disposti a lavorare più a lungo. Anche le imprese sembrano essere interessate ad assumere persone fino all'età di pensionamento. Tuttavia, tra l'età pensionabile effettiva (64,1 anni per gli uomini e 62,6 anni per le donne) e quella fissata nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) vi è una notevole differenza. Pertanto, con l'armonizzazione dell'età di riferimento a 65 anni prevista nella riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si dovrà innanzitutto aumentare l'età media di uscita dal



mondo del lavoro a 65 anni, in modo da promuovere la prosecuzione dell'attività lucrativa. Quest'obiettivo non verrebbe raggiunto se l'età minima per la riscossione anticipata della rendita fosse fissata a 58 anni.

Gli studi hanno anche evidenziato lacune nella politica delle imprese a favore dei lavoratori anziani e, nella stragrande maggioranza dei casi, la mancanza di una politica del personale volta a promuovere sistematicamente l'occupazione di queste persone. Rispetto ad altre strategie, finalizzate ad esempio all'assunzione di lavoratori più giovani, donne o stranieri, il reclutamento dei lavoratori anziani è ritenuto nettamente meno importante. La soppressione del limite di età di 70 anni non sembra quindi rispondere a un bisogno di rilievo per la flessibilizzazione e va dunque conservato. Il rapporto chiesto dall'autore del postulato è superfluo, in quanto non fornirebbe nuove informazioni.

Il modello di flessibilizzazione proposto dal Consiglio federale permetterà ad ognuno d'impostare il ritiro dalla vita professionale e il passaggio al pensionamento secondo le proprie esigenze. La riscossione della rendita di vecchiaia dell'AVS potrà essere anticipata di tre anni e rinviata di cinque al massimo. La riforma introduce inoltre la possibilità di riscuotere anticipatamente o di rinviare solo una parte della rendita. Chi continuerà a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento potrà migliorare la propria rendita, il che permetterà di premiare la prosecuzione dell'attività lucrativa. Sia l'anticipazione che il rinvio della rendita di vecchiaia sono concepiti in modo tale da non incidere sui costi né per gli assicurati né per l'assicurazione. Le richieste dell'autore del postulato sono quindi perlopiù soddisfatte.

Nel secondo pilastro l'età minima per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia sarà innalzata dagli attuali 58 a 62 anni. Le eccezioni attualmente previste per consentire ai lavoratori anziani di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età minima saranno mantenute. Infine, analogamente all'AVS verrà introdotta la possibilità di riscuotere solo una parte della rendita.

Poiché il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088) è attualmente in discussione alla seconda Camera, per il Consiglio federale non vi è alcun motivo di esaminare un nuovo modello di flessibilizzazione, oltre a quella proposta.

#### **Proposta del Consiglio federale del 11.05.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
11.12.2017	CN	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (14)**

Amherd Viola Ammann Thomas Arslan Sibel Bulliard-Marbach Christine Campell Duri Fässler Daniel Fricker Jonas Gmür Alois Gschwind Jean-Paul Marchand-Balet Géraldine Regazzi Fabio Ritter Markus Schmidt Roberto Schneider-Schneiter Elisabeth

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
28;2836;44

#### **Competenza**

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.313 – Iniziativa cantonale

### Razionalizzazione della procedura di autorizzazione per edifici fuori della zona edificabile

Depositato da	San Gallo
Data del deposito	07.07.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio invita l'Assemblea federale ad adeguare la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) affinché i Cantoni possano conferire ai Comuni la competenza in materia di autorizzazione riguardante gli edifici di scarsa importanza conformi alla zona situati fuori della zona edificabile.

#### Motivazione

La semplificazione dei processi e della procedura di autorizzazione per gli edifici situati all'interno e fuori della zona edificabile è un obiettivo importante della nuova legge cantonale in materia di pianificazione e costruzione. Alcune buone soluzioni introdotte fanno sperare che sarà possibile semplificare almeno in parte i processi relativi alle procedure di autorizzazione nella zona edificabile. In quest'ambito la ripartizione dei compiti e delle competenze fra Cantone e Comuni svolge un ruolo notevole.

Conformemente alle prescrizioni di diritto federale degli articoli 25-27 LPT, il Cantone è competente in maniera determinante per l'emanazione, la coordinazione e le procedure di autorizzazione fuori della zona edificabile. Il Cantone può persino emanare ulteriori disposizioni. Spesso nella procedura di autorizzazione fuori della zona edificabile i Comuni hanno unicamente una funzione di "postino"; essi sono competenti esclusivamente per la notifica delle decisioni cantonali riguardanti il rilascio dell'autorizzazione edilizia. Le procedure di autorizzazione, molto complesse, coinvolgono diversi uffici. Gli accertamenti necessari sono sproporzionati, specialmente per edifici piccoli o di scarsa importanza come ad esempio aree di uscita provviste di un rivestimento e tende ombreggianti per animali, depositi di legna coperti, cartelli indicatori per la vendita diretta, stalle per piccoli animali domestici, misure per progetti per la qualità del paesaggio, igloo per vitelli, corti non provviste di un rivestimento, risanamento di stanze da bagno, modifica di apiari ecc.

Al fine di sgravare l'amministrazione cantonale dai casi di poco conto, in futuro il Cantone potrà conferire ai Comuni le competenze per gli edifici di scarsa importanza conformi alla zona situati fuori della zona edificabile. Il Cantone stabilirà quali progetti edilizi sono considerati di scarsa importanza.

#### Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
12.06.2017	CS	All'iniziativa non è dato seguito.
13.12.2017	CN	All'iniziativa non è dato seguito.

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

**Tipo di trattazione CN**

IV

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2846


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3321 – Postulato

### **Panama Papers. Numero esiguo di posti di lavoro nonostante i 177 miliardi di franchi di investimenti diretti effettuati in paradisi fiscali offshore**

Depositato da	 Kiener Nellen Margret
Data del deposito	27.04.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di redigere un rapporto sulla portata e sui retroscena relativi:

1. agli investimenti diretti svizzeri effettuati in paradisi fiscali offshore;
2. agli investimenti diretti svizzeri effettuati in piazze finanziarie per le società holding (Paesi Bassi, Lussemburgo ecc.);
3. al numero di posti di lavoro che ne consegue quale indicatore per determinare se questi investimenti diretti sono confluiti in stabilimenti d'impresa reali o se sono serviti presumibilmente a scopi illegali;
4. alle conclusioni che si possono trarre per raggiungere gli obiettivi che la Svizzera persegue nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione, l'elusione fiscale e il finanziamento del terrorismo.

#### **Motivazione**

Secondo la statistica della Banca nazionale svizzera (BNS), a fine 2014 circa 177 miliardi di franchi sono stati investiti nei centri finanziari offshore europei e statunitensi. Questi capitali sono serviti a creare meno di 5000 posti di lavoro. Altri 224 miliardi di franchi, con cui sono stati creati meno di 26 000 posti di lavoro, sono stati parcheggiati nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Nel complesso il 38 per cento di tutti gli investimenti diretti svizzeri, pari a oltre 1050 miliardi di franchi, è stato depositato in paradisi fiscali offshore nonché in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, generando però soltanto l'1,55 per cento di tutti i posti di lavoro attribuibili agli investimenti diretti svizzeri. Il Consiglio federale è invitato a esaminare questi dati statistici della BNS e a fare chiarezza sui retroscena di tali ingenti esportazioni di capitale. Considerate le recenti rivelazioni (Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks, ecc.), si rafforza il timore che al riguardo non si tratti di investimenti diretti nell'economia reale. Questo giustificerebbe anche il numero molto esiguo di posti di lavoro che è emerso dai dati della BNS. Sorge piuttosto il sospetto che questi importi colossali siano stati depositati nei centri finanziari offshore e nelle piazze finanziarie per le società holding allo scopo di eludere il fisco e sottrarsi alle autorità di perseguimento penale. È palese che averi non dichiarati e parti delle retribuzioni dei quadri vengano trasferiti in paradisi fiscali offshore anche dalla Svizzera. Inoltre, a livello internazionale sono ben pochi gli scandali di corruzione in cui non siano coinvolti anche attori provenienti dalla Svizzera. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rivelare i dati pertinenti e a trarne le conclusioni tenendo conto della sua strategia del denaro pulito.

#### **Parere del Consiglio federale del 22.06.2016**

La Banca nazionale svizzera divulga regolarmente pubblicazioni statistiche in cui vengono fornite informazioni dettagliate su stato, evoluzione e retroscena degli investimenti diretti svizzeri all'estero. Esse si fondano sulle rilevazioni effettuate dalla Banca nazionale svizzera (BNS) presso un migliaio di grandi gruppi in Svizzera. Tali rilevazioni non contengono tuttavia domande sui motivi degli investimenti all'estero.

Di principio va osservato che gli investimenti diretti possono servire a vari scopi. Nella definizione di investimento diretto all'estero rientra ad esempio la detenzione di una filiale straniera che svolge un'attività produttiva. È altresì possibile che la filiale straniera effettui a sua volta investimenti in altri Stati (ad esempio potrebbe operare in qualità di società holding o finanziaria). A partire dal 2014, in linea con la prassi internazionale, la statistica della BNS attesta unicamente gli investimenti nel Paese in cui si trova la prima filiale gestita direttamente dalla Svizzera. Per contro, nei casi in cui una catena di partecipazioni interessi più Stati, la statistica della BNS attribuisce i posti di lavoro allo Stato in cui si trovano effettivamente tali posti, vale a dire allo Stato in cui i capitali vengono in fin dei conti investiti. Solo per questa ragione il numero dei posti di lavoro non può essere direttamente comparato con l'ammontare degli investimenti.

Di regola, le società finanziarie e holding necessitano di un numero esiguo di posti di lavoro rispetto al capitale investito. Questo fatto non costituisce tuttavia un indizio circa lo scopo illegale di tali investimenti. Vari Stati e giurisdizioni si sono infatti specializzati come piazze finanziarie per investimenti in Paesi terzi (i cosiddetti hub per investimenti). Allo scopo sono determinanti fattori come il collegamento ai mercati internazionali dei capitali, una regolamentazione snella e funzionale, l'efficienza dell'amministrazione pubblica e l'accesso del mercato alle piazze d'investimento vere e proprie. Anche in Svizzera affluiscono considerevoli investimenti diretti dall'estero che vengono in parte ricollocati in altri Stati.

Per evitare che gli investimenti diretti e altre forme d'investimento del nostro Paese vengano utilizzati all'estero a scopo di elusione fiscale o per finalità illegali, la Svizzera attua in modo affidabile gli standard internazionali in ambito fiscale e nel settore del riciclaggio di denaro. Partecipa pure in modo attivo affinché tali standard vengano rispettati da tutti gli altri Stati e giurisdizioni. Inoltre, con le disposizioni per la lotta agli abusi nel diritto fiscale e con l'imposta preventiva dispone di strumenti efficaci per procedere contro costrutti artificiali finalizzati a eludere le imposte.

In linea di massima si deve partire dal presupposto che gli investimenti diretti svizzeri servano a scopi legali. Qualora in singoli casi risultino infrazioni del diritto penale o elusioni fiscali, queste vengono perseguite e punite dalle autorità competenti rispettivamente determineranno correzioni fiscali.

La Svizzera ha partecipato attivamente nell'OCSE ai lavori contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base Erosion and Profit Shifting", in breve BEPS). Determinati risultati del progetto dovrebbero contribuire a ridurre l'attrattiva degli investimenti per motivi fiscali attraverso hub offshore.

Alla luce di questa situazione di partenza e sullo sfondo degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale ritiene che non esistano i motivi per esaminare a fondo nel quadro di un rapporto gli investimenti nei centri finanziari offshore. Esso continuerà comunque a seguire con attenzione e spirito attivo i dibattiti sugli investimenti internazionali condotti in seno alle competenti organizzazioni internazionali e a far valere la propria posizione.

#### **Proposta del Consiglio federale del 22.06.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
14.12.2017	CN	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (24)**

Barrile Angelo Friedl Claudia Galladé Chantal Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André Marti Min Li Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Steiert Jean-François Tomare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

24;2446;1231

#### **Competenza**

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3328 – Mozione

### Panama Papers. Rafforzare l'obbligo di comunicazione nei casi di sospetto di riciclaggio

Depositato da	 Schwaab Jean Christophe
Data del deposito	27.04.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di legge che obblighi gli intermediari finanziari a comunicare i casi di semplice sospetto e non più di "sospetto fondato" (art. 9 cpv. 1 lett. a della legge sul riciclaggio di denaro, LRD) che valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari provengano da un'infrazione punita dallo stesso articolo 9 LRD.

#### Motivazione

I Panama Papers hanno dimostrato che l'inventiva delle persone che intendono sfuggire all'obbligo di contribuire al bene comune non conosce limiti e che la Svizzera rimane una piattaforma per tali trame. È pertanto fondamentale che gli intermediari finanziari sottostiano all'obbligo di comunicare tutte le transazioni sospette e che i relativi criteri non siano eccessivamente restrittivi.

L'avamprogetto legislativo per l'attuazione dei principi del GAFI (cfr. 13.106) contemplava l'obbligo d'informare sulla base del semplice sospetto, come ad esempio nel caso del Principato del Liechtenstein. Tali sospetti dovrebbero sorgere, ad esempio, qualora ci si trovi dinanzi a società offshore, in particolare nel caso di società a cascata (spesso fittizie) che sono in relazione tra di loro. Ora, la soglia d'intervento fissata nell'articolo 9 LRD, ovvero il "sospetto fondato", risulta essere eccessivamente elevata. Ciò spiega in particolar modo perché vi siano così poche segnalazioni al MROS. La soglia elevata risulta essere ancora più problematica se si considera la nuova procedura che segue la comunicazione: i valori patrimoniali in oggetto non sono più bloccati e l'intermediario finanziario deve eseguire gli ordini del proprio mandato. In ogni caso, non è il sospetto, anche se fondato, che determina l'apertura di un procedimento penale; spetta al MROS decidere se un caso debba essere trasmesso o meno all'autorità penale competente.

#### Parere del Consiglio federale del 29.06.2016

Già nel quadro della mozione Jositsch 11.3153, "Abbassamento della soglia prevista per l'obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro", il Consiglio federale e il Parlamento si sono espressi contro una modifica dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Diversamente da quanto espresso nella presente motivazione, questa posizione è stata ribadita anche nell'avamprogetto del 27 febbraio 2013 concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, per cui l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD doveva essere mantenuto, mentre il diritto di comunicazione previsto dall'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale doveva essere abrogato.

Come esplicito nell'avamprogetto del 27 febbraio 2013, una riduzione della soglia sarebbe contraria alla responsabilizzazione degli intermediari finanziari e quindi a una tradizione ben affermata nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. Con l'introduzione di un simile modello, gli intermediari finanziari effettuerebbero le loro comunicazioni sulla base di semplici supposizioni ("defensive reporting"). Ciò allontanerebbe, deresponsabilizzandoli, gli intermediari finanziari da un sistema di cui sono parte integrante dal momento della sua creazione (cfr. rapporto esplicativo per la procedura di consultazione del 27 febbraio 2013, pag. 34).

L'articolo 9 LRD prevede un obbligo di comunicazione quando un intermediario finanziario ha almeno "il sospetto fondato" (cfr. raccomandazione GAFI n. 20 "reasonable grounds to suspect"). In questo modo si evita, da un lato, che un obbligo di comunicazione venga limitato alla presenza di conoscenze concrete e, dall'altro, che siano sufficienti supposizioni puramente soggettive, indipendenti da qualsiasi circostanza. Conformemente alla prassi consolidata riguardante l'articolo 9 LRD, la comunicazione è dovuta segnatamente quando sulla base di chiarimenti particolari secondo l'articolo 6 LRD e degli indizi che ne risultano si può presumere o perlomeno non si può escludere la provenienza criminale dei valori patrimoniali (cfr. la prassi di MROS del mese di marzo 2016, pag. 30). Nell'allegato all'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) sono inoltre

stabiliti circa quaranta indizi di riciclaggio di denaro.

Alla luce di quanto precede, nell'ottica attuale il Consiglio federale respinge una modifica di legge.

#### **Proposta del Consiglio federale del 29.06.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>
14.12.2017	Ritiro.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (24)**

Barrile Angelo Fehlmann Rielle Laurence Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Galladé Chantal Gysi Barbara  
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Leutenegger Oberholzer Susanne Marti Min Li  
Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana  
Seiler Graf Priska Semadeni Silva Steiert Jean-François Tomare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### **Ergänzende Erschliessung:**

24;2446;1231

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3333 – Mozione

### **Panama Papers. Collaborazione con la vigilanza finanziaria e il Ministero pubblico degli Stati Uniti**

Depositato da	 Hadorn Philipp
Data del deposito	27.04.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

In collaborazione con la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione, il Consiglio federale è incaricato di verificare, attraverso un procedimento di assistenza amministrativa o giudiziaria con la vigilanza finanziaria dello Stato di New York e il Ministero pubblico del distretto meridionale di New York se, nel quadro delle loro operazioni commerciali con lo studio legale offshore Mossack Fonseca & Co del Panama, gli intermediari finanziari svizzeri e/o altri fornitori di servizi hanno osservato le prescrizioni in materia fiscale, penale e di vigilanza.

#### **Motivazione**

Il 22 aprile 2016 la vigilanza finanziaria dello Stato di New York ha avviato un'inchiesta nei confronti di 13 banche statunitensi ed estere, tra cui la filiale svizzera di Credit Suisse attiva negli Stati Uniti. Essa ha chiesto la consegna completa di e-mail, lettere, elenchi delle comunicazioni telefoniche e trasferimenti a imprese e trust offshore legati allo studio legale panamense Mossack Fonseca & Co. Questo è quanto ha riportato l'agenzia Bloomberg indicando due fonti.

Su domanda dei media svizzeri, quest'inchiesta avviata dagli Stati Uniti è stata confermata, ma non vi sono state dichiarazioni di un sospetto. Tuttavia, secondo alcune fonti, l'autorità statunitense intende verificare se le banche hanno contribuito al riciclaggio di denaro in materia fiscale con l'aiuto di trust e di altri costrutti offshore. Credit Suisse non intende esprimersi in merito. Dal 2016 il favoreggiamento dell'evasione fiscale è punibile anche in Svizzera se l'importo sottratto supera i 300 000 franchi.

Già il 20 aprile 2016 il quotidiano "Guardian" ha dichiarato che anche il Ministero pubblico del distretto meridionale di New York aveva avviato un'inchiesta penale volta a esaminare tutti gli elementi legati alla rivelazione dei numerosi documenti dello studio legale offshore Mossack Fonseca & Co del Panama (i cosiddetti "Panama Papers"). Nella sua verifica, il Consiglio federale è incaricato di prendere in considerazione anche le conclusioni tratte da quest'inchiesta penale.

#### **Parere del Consiglio federale del 29.06.2016**

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e il Ministero pubblico della Confederazione sono due autorità che agiscono in modo indipendente da governo, Parlamento e amministrazione federale. Il Consiglio federale e il Parlamento non sono pertanto autorizzati a chiedere alle autorità summenzionate l'avvio di procedimenti di assistenza amministrativa o giudiziaria con l'estero, segnatamente con le autorità statunitensi competenti. Il Consiglio federale può tuttavia segnalare quanto segue:

Nell'ambito delle sue inchieste la FINMA deciderà, come di consueto, anche in merito all'adeguata cooperazione con altre autorità di vigilanza internazionali. Per valutare l'attività degli istituti elvetici conformemente al diritto svizzero la FINMA, quale principale autorità competente nonché pertinente in materia, svolge però inchieste proprie. In determinate circostanze, qualora risultasse necessario ai fini dell'adempimento del mandato, essa intrattiene contatti anche con le autorità penali estere. La legge non prevede tuttavia alcuna forma qualificata di collaborazione con queste autorità, dunque nemmeno con quelle statunitensi. La competenza in merito viene attribuita dal legislatore alle autorità penali in virtù della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

Con l'assistenza internazionale in materia penale viene offerta assistenza nell'ambito di un procedimento penale estero mediante l'assunzione di prove o il sequestro e la consegna di beni. La procedura d'assistenza giudiziaria è dunque una (mera) procedura ancillare a favore di un procedimento penale estero. L'assistenza giudiziaria viene prestata soltanto se è in corso un procedimento penale (estero) e se, nell'ambito di tale procedimento penale, si chiede assistenza giudiziaria a un altro Stato. Le



autorità preposte all'assistenza giudiziaria non aprono dunque una procedura d'assistenza giudiziaria di propria iniziativa, bensì agiscono in modo reattivo.

Nella fattispecie l'Ufficio federale di giustizia non ha ricevuto finora alcuna domanda d'assistenza giudiziaria dalle autorità statunitensi. L'Ufficio federale di giustizia è ovviamente disponibile, per il caso in questione, a esaminare e trattare un'eventuale richiesta d'assistenza giudiziaria proveniente dagli Stati Uniti.

#### **Proposta del Consiglio federale del 29.06.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
14.12.2017	CN	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (20)**

Barrile Angelo Friedl Claudia Galladé Chantal Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Marti Min Li Meyer Mattea Munz Martina Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Steiert Jean-François Tornare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

24;2446;1231

#### **Competenza**

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3334 – Mozione

### **Panama Papers. Imposta di garanzia sui flussi finanziari con società offshore**

Depositato da	 Birrer-Heimo Prisca
Data del deposito	27.04.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di riscuotere un'imposta di garanzia alla fonte dell'1 per cento sulle transazioni finanziarie tra la Svizzera e i costrutti giuridici con sede in uno Stato, o giurisdizione, identificato dalla Banca nazionale svizzera come centro finanziario offshore e con il quale non viene applicato alcun accordo sullo scambio automatico di informazioni. Questa imposta di garanzia deve essere rimborsata quando la relazione finanziaria viene esposta completamente nella dichiarazione d'imposta.

#### **Motivazione**

Dalle rivelazioni legate al caso Panama Papers sorge la presunzione che notevoli somme siano state trasferite in costrutti giuridici a Panama e in altri centri finanziari offshore per sfuggire alle autorità di perseguimento penale e fiscali. In considerazione della massima efficienza dell'industria finanziaria della Svizzera e di altre piazze finanziarie, non esiste alcuna motivazione plausibile per ricorrere alle prestazioni dei centri finanziari offshore, praticamente privi di regolamentazione, al fine di svolgere operazioni legali.

Nel dibattito internazionale si è pertanto affermata la soluzione di riscuotere un'imposta di garanzia alla fonte sulle transazioni finanziarie effettuate con centri finanziari offshore. Analogamente all'imposta preventiva, l'imposta di garanzia deve essere rimborsata quando le relative relazioni finanziarie sono esposte completamente nella dichiarazione d'imposta.

Nella sua statistica sugli investimenti diretti all'estero, la Banca nazionale svizzera considera centri finanziari offshore in Europa: Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey; in America: Anguilla, Bahamas, Barbados, Bermuda, Curaçao, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin; dal 2000 compresi Antigua e Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia; dal 2011 compresi Aruba, escluso Bonaire, Giamaica, Sant Eustachio e Saba.

#### **Parere del Consiglio federale del 22.06.2016**

Alle transazioni tra una società svizzera e una società con sede in una località offshore sono applicabili in linea di massima le norme del diritto fiscale internazionale. La Svizzera ha collaborato attivamente ai lavori contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, in breve BEPS). Partecipa pure in modo fattivo affinché tutti gli Stati e le giurisdizioni attuino gli standard internazionali volti a garantire un'imposizione effettiva e trasparente. Obiettivo delle misure BEPS è assicurare l'imposizione nel luogo in cui si svolge l'attività economica e creare trasparenza. In questo modo le società fittizie in località offshore perdono di attrattiva.

Le modifiche apportate dall'OCSE alle linee guida sui prezzi di trasferimento dovrebbero fare in maniera che non si possa più attribuire utili alle società di grandi gruppi che non dispongono di sostanza economica. Questa misura dovrebbe ridimensionare notevolmente l'appeal fiscale delle società fittizie, o "cash boxes", in località offshore.

Per le transazioni con persone private svizzere trovano inoltre applicazione le norme contro il riciclaggio di denaro. La Svizzera attua in modo affidabile questi standard internazionali. Inoltre, con le disposizioni per la lotta agli abusi nel diritto fiscale e con l'imposta preventiva dispone già di strumenti efficaci per procedere contro costrutti artificiali finalizzati a eludere le imposte.

La Svizzera è interessata a queste misure che ridurranno l'attrattiva delle località offshore. Prima di porre in discussione ulteriori provvedimenti, come ad esempio un'imposta sulle transazioni con le piazze finanziarie offshore, bisognerebbe attendere l'effetto delle misure già introdotte (in particolare lo scambio di informazioni e le misure BEPS). Occorrerà altresì esaminare fino a che punto in futuro sarà possibile finalizzare lo scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie offshore. Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene al momento necessario, e tanto meno proficuo ai fini dell'obiettivo, adottare

ulteriori misure che non siano coordinate a livello internazionale.

### Proposta del Consiglio federale del 22.06.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.12.2017	CN	Reiezione.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (27)

Barrile Angelo Carobbio Guscetti Marina Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Galladé Chantal Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Leutenegger Oberholzer Susanne Marti Min Li Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Nordmann Roger Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François Tornare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

24;2446;1231;08

### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3345 – Postulato

### Pubblicazione del rapporto della FINMA sui Panama Papers

Depositato da	 Marra Ada
Data del deposito	27.04.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare a tempo debito il rapporto della FINMA concernente le indagini sui Panama Papers e di formulare le relative raccomandazioni in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro a livello globale e all'evasione fiscale.

#### Motivazione

Una delle leve dissuasive per le banche è rappresentata dalla necessità di preservare la reputazione, che deve essere irreprensibile sul mercato finanziario globale. La pubblicazione dei risultati riguardanti "i buoni e i cattivi alunni" avrà un effetto sul comportamento delle banche, come del resto avviene costantemente oggi. Anche il direttore della FINMA, in data 7 aprile 2016, ha dichiarato alla "NZZ" che aumenta il rischio secondo cui i soldi verrebbero riciclati in Svizzera e che le banche si attiverebbero solo dopo che i media hanno denunciato tali casi. Riferendosi ai dati forniti dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, aggiunge che il 28 per cento delle informazioni riguardanti i fondi sospetti sono riconducibili ad articoli di giornale. Branson ha invitato altresì le banche a segnalare maggiormente le relazioni con clienti o le transazioni sospette.

Di fronte alle rivelazioni che minacciano di intaccare nuovamente la piazza finanziaria svizzera, è giunto il momento di far sapere pubblicamente se i comportamenti degli istituti finanziari siano veramente progrediti. Questo sarà positivo per gli istituti che si sono realmente sforzati in tal senso. Inoltre, pubblicare le raccomandazioni della FINMA per combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale permetterà alle varie cerchie (politiche, istituzionali e della società civile) di maturare un'opinione sull'efficacia e sulla natura dei cambiamenti richiesti per combattere siffatte pratiche.

Si tratterà pertanto di sapere se il nostro sistema antiriciclaggio o di lotta all'evasione fiscale debba essere ulteriormente migliorato. La pubblicazione di un tale rapporto contribuirebbe a informare e rassicurare la popolazione che le autorità competenti prendono sul serio questi gravi eventi.

#### Parere del Consiglio federale del 29.06.2016

A seguito della pubblicazione dei Panama Papers la FINMA ha avviato inchieste di chiarimento presso diversi istituti finanziari svizzeri. In tale occasione verifica se gli obblighi prudenziali, in particolare di diligenza secondo la legge sul riciclaggio di denaro, siano stati rispettati. Secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

Per quanto riguarda la comunicazione di singoli atti di verifica e procedimenti, il legislatore ha imposto alla FINMA di principio un certo riserbo. In virtù delle vigenti basi legali questa può tuttavia decidere di pubblicare i risultati di un procedimento indicando anche gli istituti interessati se esiste una necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza (art. 22 cpv. 2 FINMAG). Una simile necessità sussiste ad esempio per proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla vigilanza oppure per tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. In passato la FINMA è ricorsa a tale competenza in diversi casi. Al termine di eventuali procedimenti deciderà, sulla base del diritto vigente, se informare il pubblico o meno. Del resto la FINMA rende conto dei procedimenti conclusi nel quadro del rapporto sulla propria attività di enforcement, senza indicazione delle parti e delle imprese interessate.

#### Proposta del Consiglio federale del 29.06.2016

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.12.2017	CN	Reiezione.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (23)

Barrile Angelo de la Reussille Denis Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea  
Jans Beat Marti Min Li Mazzone Lisa Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Pardini Corrado Piller Carrard Valérie  
Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva  
Steiert Jean-François Tornare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

24;2446;1231

## Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)e



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3377 – Mozione

### Tetto agli stipendi a 500 000 franchi

Depositato da	 Pardini Corrado
Data del deposito	06.06.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 7 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri e assicurarsi che in tutte le aziende nelle quali la Confederazione è la principale proprietaria o l'azionista di maggioranza, lo stipendio più elevato non superi i 500 000 franchi. Quale stipendio di riferimento funge la retribuzione del consigliere federale. Lo stipendio deve essere adeguato ogni anno automaticamente al rincaro.

#### Motivazione

Non esiste una motivazione plausibile sui motivi per cui il top management di un'impresa, che è totalmente o in parte di proprietà della Confederazione, debba essere remunerato in misura nettamente superiore ai membri del Consiglio federale, che sopportano la responsabilità politica per le imprese. Di conseguenza le imprese devono orientare l'impostazione degli stipendi per il top management in funzione degli stipendi del Consiglio federale.

#### Parere del Consiglio federale del 23.11.2016

Nell'articolo 7 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12) il Consiglio federale ha stabilito gli elementi di cui le imprese e gli istituti della Confederazione devono tenere conto per fissare le retribuzioni dei quadri superiori: i rischi aziendali, le dimensioni dell'azienda, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali in uso nel ramo interessato, la retribuzione e altre condizioni contrattuali per le funzioni superiori dei quadri della Confederazione. Ha rinunciato a stabilire un valore di riferimento per la retribuzione dei quadri superiori di queste imprese e di questi istituti. Inoltre, con i suddetti elementi il Consiglio federale indica chiaramente che ritiene inappropriato considerare le retribuzioni dei consiglieri federali come parametro di riferimento.

Per quanto riguarda le retribuzioni dei direttori degli istituti della Confederazione, quasi tutte le ordinanze riportano gli importi massimi approvati dal Consiglio federale. Nel caso delle società anonime si potrebbe discutere se stabilire tetti massimi differenziati per le retribuzioni dei direttori delle singole aziende. Tuttavia, la definizione di tali limiti massimi in base alla funzione e al budget causerebbe un'ingerenza troppo forte e diretta nella gestione delle aziende.

Da un'analisi recentemente effettuata dal Consiglio federale sulle possibilità di controllo delle retribuzioni è emerso che dall'entrata in vigore dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (RS 221.331) la Confederazione esercita in questo ambito meno diritti degli azionisti di aziende quotate in borsa, ragione per cui sarebbe opportuno rafforzare le possibilità di controllo degli onorari dei membri dell'organo superiore di direzione e delle retribuzioni dei membri della direzione, in particolare per le società anonime della Confederazione (La Posta Svizzera SA, FFS SA, Skyguide SA, RUAG Holding SA, SIFEM AG e Identitas AG). Attualmente i consigli di amministrazione delle società anonime sono incaricati di stabilire le retribuzioni dei membri della direzione. Il Consiglio federale prevede di affidare alle assemblee generali la competenza di definire ogni anno e in anticipo l'importo totale delle retribuzioni dei membri della direzione (eccezione: la SIFEM SA ha esternalizzato la direzione a un'azienda privata. I principi per la retribuzione dei suoi membri sono stati stabiliti dal Consiglio federale). Poiché nelle assemblee generali la Confederazione ha la maggioranza dei voti, questa misura consentirà di garantire che le retribuzioni siano sostenibili sia per l'azienda che sotto il profilo politico e sociale. Inoltre, viene stabilito che il valore massimo per la componente variabile della retribuzione (bonus) non può superare il 50 per cento della componente fissa della retribuzione. Queste misure saranno attuate al più tardi in occasione delle assemblee generali ordinarie del 2018.

Il Consiglio federale ritiene che un controllo sufficiente viene garantito attribuendo alle assemblee generali la competenza di stabilire l'importo massimo delle retribuzioni e degli onorari e inserendo negli statuti una soglia massima per la componente variabile dello stipendio.

## Proposta del Consiglio federale del 23.11.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.12.2017	CN	Adozione.

### Commissioni interessate

↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (26)

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Arslan Sibel Carobbio Guscelli Marina Feri Yvonne Fricker Jonas Girod Bastien Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Gysi Barbara Häsler Christine Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André Marra Ada Meyer Mattea Munz Martina Nordmann Roger Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Semadeni Silva Tomare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

04;44

### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3380 – Mozione

### Coordinare il passaggio al digitale nel settore finanziario

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	06.06.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a creare un posto di coordinatore affinché il passaggio al digitale nel settore finanziario svizzero avvenga in modo rapido ed efficace.

Alla digitalizzazione del sistema finanziario si accompagnano profondi mutamenti tecnologici e culturali. Benché i vari attori si stiano preparando a quest'avvento, un coordinatore permetterebbe di avere una visione d'insieme e tecnica delle questioni digitali: adattare la nostra normativa alla prassi internazionale, uniformare la nostra regolamentazione affinché tutti gli attori (banche, tecnologia finanziaria, giganti di Internet) abbiano vantaggi e obblighi simili, scegliere una formulazione neutra delle regolamentazioni sotto il profilo tecnologico per evitare situazioni di stallo, garantire una buona informazione del cliente per tutti i servizi finanziari online e tutelare contro i nuovi rischi della digitalizzazione. Il coordinatore entrerebbe in contatto con gli attori finanziari che utilizzano Internet. Puntando sul dialogo potrebbe determinare come tutelare opportunamente il cliente senza penalizzare il modello commerciale. Infine, anticiperebbe le nuove tecnologie: blockchain, Internet delle cose in relazione a prestiti.

Il passaggio al digitale avviene in modo insolitamente rapido. La riuscita di quest'operazione determinerà il successo della piazza finanziaria svizzera.

#### Motivazione

Con l'avvento della finanza digitale fanno la loro apparizione nuovi attori provenienti dal mondo di Internet che spesso propongono servizi di prestiti e di pagamento. Questi attori sono indispensabili e sono fonte d'innovazione. La Svizzera deve dunque poterli accogliere con una regolamentazione adeguata, soprattutto facendo in modo che tutti sottostiano alle stesse regole per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo dei dati dei clienti. La finanza digitale solleva questioni delicate. Ad esempio, gli standard svizzeri d'identificazione dei clienti che desiderano aprire un conto on line sono attualmente più rigidi rispetto a quelli di altri Paesi. Un abile compromesso, frutto di un dialogo tra gli attori, deve permettere di proteggere gli interessi dei clienti preservando l'efficienza del sistema.

Con la digitalizzazione cambia il tipo di rischi. Se da un lato i dati raccolti permettono di ridurre i rischi per quanto riguarda il credito e l'assicurazione, dall'altro, l'accesso da apparecchi portatili e la crescente digitalizzazione delle transazioni rendono il sistema finanziario più vulnerabile. Occorre prevedere misure di sicurezza adeguate.

#### Parere del Consiglio federale del 17.08.2016

Come illustrato anche nella sua risposta all'interpellanza Schneider-Schneiter [16.3272](#), il Consiglio federale è consapevole delle numerose sfide, menzionate nella mozione, che la digitalizzazione nel settore finanziario comporta. Il governo le sta affrontando a diversi livelli e, laddove necessario, sta elaborando soluzioni.

In particolare, il 20 aprile 2016 ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di esaminare l'opportunità di intervenire sulla normativa in materia di mercati finanziari per ridurre gli ostacoli all'accesso al mercato per i fornitori di tecnologie finanziarie innovative e di formulare proposte per il prosieguo dei lavori. I risultati dell'esame saranno presentati entro l'autunno del 2016. Inoltre, tutti gli aspetti dei mutevoli rischi del mercato finanziario, quindi anche quelli connessi con la digitalizzazione, vengono costantemente analizzati e valutati dai servizi competenti. Nell'ambito dei lavori in corso, diversi servizi federali (DFF, SECO, BNS, FINMA) assumono svariati compiti e responsabilità.

Poiché i diversi servizi devono svolgere incarichi differenti, una buona collaborazione e un buon coordinamento sono di fondamentale importanza. Le strutture necessarie a tal fine sono disponibili e si sono dimostrate efficaci. A questo proposito,



la tendenza che si registra attualmente nel campo della digitalizzazione non si differenzia sostanzialmente da altri sviluppi nel settore finanziario. Il processo di trasformazione avviato con la digitalizzazione determina nel settore finanziario lo sviluppo di modelli commerciali del tutto nuovi, dai quali risultano opportunità e rischi specifici per l'economia nazionale. Il Consiglio federale ritiene che le nuove sfide poste dalla digitalizzazione nel settore finanziario possano essere debitamente affrontate ricorrendo alle strutture già esistenti che hanno dato buoni risultati. Nell'ambito della propria competenza in materia di politica finanziaria, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali svolge già oggi i compiti di coordinamento richiesti dall'autore della mozione. Si può pertanto rinunciare alla creazione di un posto supplementare di coordinatore in seno alle autorità per il passaggio al digitale nel settore finanziario.

#### **Proposta del Consiglio federale del 17.08.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>
14.12.2017	Ritiro.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;34

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3397 – Mozione

### Un datore di lavoro moderno. Facilitare la riduzione del tasso di occupazione del personale della Confederazione

Depositato da	Gruppo dei Verdi
Portavoce	Mazzone Lisa
Data del deposito	08.06.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sul personale federale (OPers) in modo che gli impiegati possano, se lo desiderano, ridurre il loro tempo di lavoro almeno del 10 per cento, almeno una volta nella loro carriera. Il tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 50 per cento.

#### Motivazione

Il personale della Confederazione è tenuto a lavorare in media 41,5 ore alla settimana (art. 64 OPers) situandosi così nella media svizzera del numero di ore lavorate in posti a tempo pieno. Si tratta di una media elevata: la Svizzera si trova infatti in testa alla classifica europea in questo ambito. Si tratta inoltre di cifre sottostimate dato che le tecnologie attuali (smartphone, connessione a distanza, ecc.) spingono gli impiegati a lavorare durante il loro tempo libero.

La situazione non è soddisfacente per diversi motivi. Innanzitutto la letteratura scientifica dimostra che accumulare un numero eccessivo di ore di lavoro espone l'individuo a un rischio accresciuto di malattie cardiovascolari, infortuni sul lavoro e problemi di salute mentale.

Inoltre la produttività sul lavoro diminuisce con il trascorrere delle ore. Un rapporto del Credito Svizzero basato su dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dimostra che in Svizzera le prestazioni in termini di produttività sono basse se confrontate a quelle degli altri Paesi europei; il tempo di lavoro più lungo causa una produttività inferiore. Ridurre il tempo di lavoro ha altri importanti vantaggi: consente di meglio conciliare vita familiare e professionale. Permette inoltre una miglior ripartizione del lavoro tra la popolazione e, di conseguenza, una miglior distribuzione della ricchezza.

Il Consiglio federale ha colto i numerosi vantaggi derivanti da un tempo di lavoro ridotto: offre infatti al suo personale la possibilità di lavorare a tempo parziale o di condividere il posto di lavoro. Permette inoltre di ridurre del 20 per cento il tasso di occupazione dopo una nascita o un'adozione (art. 60a e 64 OPers). Queste misure vanno nella giusta direzione. Lo Stato deve in effetti essere un datore di lavoro modello in modo da indurre le imprese che si trovano in Svizzera ad adottare buone pratiche in materia di riduzione del tempo di lavoro. In questo contesto sarebbe opportuno che la Confederazione permettesse ai propri collaboratori che lo desiderano di ridurre il tempo di lavoro di almeno il 10 per cento, almeno una volta nella loro carriera professionale.

#### Parere del Consiglio federale del 17.08.2016

L'amministrazione federale garantisce condizioni di lavoro moderne e orientate al futuro, che le permettono di collocarsi sul mercato del lavoro come un datore di lavoro interessante e competitivo. Promuovere la conciliabilità tra vita privata e vita professionale è un aspetto centrale della politica del personale dell'amministrazione federale. Infatti quest'ultima dispone già - come affermano in parte gli autori nella motivazione della mozione - di numerosi strumenti che agevolano la conciliabilità tra obblighi professionali e impegni privati (lavoro a tempo parziale per i collaboratori e i quadri - scelto nel 2015 dal 52,1 per cento delle donne e dal 10,2 per cento degli uomini -, modelli di lavoro con orario flessibile, condivisione del posto di lavoro, diritto a una riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio, congedo sabbatico, lavoro a domicilio, età flessibile di pensionamento, ecc.). Al fine di incentivare il lavoro a tempo parziale i posti a tempo pieno dell'amministrazione federale sono messi a concorso con un tasso di occupazione tra l'80 e il 100 per cento.

Inoltre, con il sistema certificato di gestione della salute in azienda l'amministrazione federale promuove e mantiene la salute, la motivazione, il benessere e il rendimento dei propri collaboratori, contribuendo anche a ridurre i rischi per la salute citati nella

mozione che derivano dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Nella strategia per il personale dell'amministrazione federale 2016-2019, adottata il 18 novembre 2015, il Consiglio federale ha definito, tra l'altro, alcune misure per far sì che vengano sfruttate le possibilità esistenti per conciliare lavoro e vita privata così come per elaborare e attuare la strategia parziale sulle forme di lavoro mobile.

Tutte queste misure strategiche e operative concorrono a migliorare ulteriormente la conciliabilità tra lavoro e vita privata.

La richiesta degli autori della mozione potrebbe avere ripercussioni negative sulle esigenze di servizio dell'amministrazione federale in quanto datore di lavoro, in particolare qualora diversi collaboratori di un'unità esercitassero simultaneamente il proprio diritto. Occorre altresì tenere presente che un numero non trascurabile di collaboratori svolge un lavoro a squadre o un lavoro simile. Introdurre per questi collaboratori un diritto generalizzato a una riduzione del tasso di occupazione non sarebbe possibile, poiché nell'ambito dei suddetti modelli di lavoro bisogna già prendere in considerazione diverse altre prescrizioni legali.

In questo contesto non è opportuno sancire un diritto unilaterale. Per ogni decisione si deve poter tenere conto delle esigenze delle due parti.

#### **Proposta del Consiglio federale del 17.08.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
14.12.2017	<a href="#">CN</a>	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

44;04

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.3399 – Mozione

### Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale

Depositato da	 Bigler Hans-Ulrich
Data del deposito	08.06.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre dell'8 per cento all'anno le uscite per l'attribuzione di mandati di consulenza esterna per i prossimi cinque anni. Oltre a ridurre i costi e potenziare l'efficienza all'interno dell'amministrazione, deve esporre con trasparenza i costi dei mandati esterni suddivisi per Dipartimento. Deve altresì elaborare direttive che indichino come preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale nei casi normali e quali conoscenze devono essere invece generate attraverso mandati esterni nei casi straordinari.

#### Motivazione

I costi derivanti dai mandati di consulenza esterni devono essere limitati. Se, da una parte, attribuire i mandati all'esterno consente di far fronte ai sovraccarichi di lavoro dell'amministrazione federale e di acquisire conoscenze specialistiche, dall'altra, in alcuni uffici federali la pratica di avvalersi di collaboratori esterni - sotto forma di mandati esterni - ha preso il sopravvento. L'amministrazione federale dipende dunque sempre di più da consulenti esterni, per esempio nel settore dell'informatica, della comunicazione e della consulenza politica.

Nonostante le raccomandazioni formulate dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati all'attenzione del Consiglio federale, i costi dell'amministrazione federale per la consulenza esterna continuano ad aumentare: da 600 milioni di franchi nel 2006 si è passati a circa 858 milioni di franchi nel 2013, per poi superare persino i 916 milioni di franchi nel 2014.

Non serve effettuare nuove valutazioni o pensare a ulteriori provvedimenti. Occorre intervenire - e senza indugio.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto della mancanza di trasparenza nella presentazione di tali costi, si può ritenere che oggi il costo dei mandati di consulenza esterna ammonti a circa un miliardo di franchi. Il modesto obiettivo di riduzione richiesto nella presente mozione mira a risparmiare sui costi preservando al contempo le conoscenze all'interno dell'amministrazione. Occorre inoltre aumentare la trasparenza relativa ai tipi di costo delle finanze federali e soprattutto l'efficacia nel ricorso ai consulenti esterni.

#### Parere del Consiglio federale del 24.08.2016

Il Consiglio federale persegue il principio secondo cui l'amministrazione federale debba di regola adempiere i suoi compiti con il proprio personale. Tale principio è ad esempio sancito nelle Istruzioni del Consiglio federale sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell'amministrazione federale (FF 2015 5159). Da questo principio è comunque possibile scostarsi. In singoli casi è ragionevole ed economicamente vantaggioso ricorrere per un breve periodo a conoscenze esterne e acquisirle sul mercato, ad esempio quando si tratta di far fronte a sovraccarichi di lavoro, o quando le conoscenze specialistiche non sono disponibili all'interno. La riduzione annuale dell'8 per cento delle uscite per consulenza per i prossimi cinque anni chiesta dalla mozione porrebbe l'amministrazione di fronte a problemi importanti e renderebbe più difficile l'adempimento dei compiti.

Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale fornisce piena trasparenza sulle spese per prestazioni di servizi e consulenza. Da un lato figurano le spese per consulenza e informatica per ogni unità amministrativa; dall'altro vari capitoli offrono una panoramica sulle prestazioni di servizi e sulle spese per le TIC e commentano pure l'evoluzione delle spese di consulenza.

La statistica dei pagamenti nel settore degli acquisti della Confederazione a cui l'autore della mozione si riferisce, nella categoria prestazioni di servizi contiene, oltre alle effettive attività di consulenza, per un'ampia parte prestazioni preliminari e di sostegno (ad es. traduzioni, revisioni esterne o la riscossione e il controllo della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali da parte di terzi), con cui non vengono generate nuove conoscenze e che quindi non possono essere attribuite ai mandati di

consulenza esterni. Le cifre del consuntivo mostrano che le spese per le effettive attività di consulenza negli scorsi anni non sono aumentate: infatti dal 2010 si aggirano costantemente attorno ai 470 milioni di franchi all'anno. Secondo il consuntivo 2015 le uscite per la consulenza e la ricerca su mandato ammontavano a 234 milioni. Tra queste rientrano anche le ricerche su mandato nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle strade o della sanità, indennità per numerose commissioni extraparlamentari o studi esterni, che spesso sono stati commissionati per soddisfare interventi parlamentari o richiesti dai medesimi atti parlamentari. Per la consulenza e le prestazioni informatiche sono stati spesi 235 milioni, quasi la metà per i fornitori di prestazioni informatiche. Un dimezzamento dei mezzi finanziari in questo settore renderebbe l'ammodernamento della struttura informatica nell'amministrazione federale molto più difficoltoso, che sarebbe altamente problematico nel contesto delle prossime sfide della digitalizzazione di processi aziendali.

Infine, la mozione contraddice i principi introdotti con il nuovo modello di gestione (NMG), in particolare il raggruppamento delle spese per il settore proprio dell'amministrazione federale in preventivi globali come contropartita per la maggiore trasparenza delle prestazioni. La limitazione di alcuni tipi di spesa nel preventivo globale ridurrebbe eccessivamente il margine di manovra dell'amministrazione e potrebbe comportare decisioni non economiche e più costose.

#### **Proposta del Consiglio federale del 24.08.2016**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
14.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ [Commissione delle istituzioni politiche CS \(CIP-CS\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (14)**

[Aeschi Thomas](#) [Frehner Sebastian](#) [Gasche Urs](#) [Gmür Alois](#) [Grin Jean-Pierre](#) [Grunder Hans](#) [Grüter Franz](#)  
[Gschwind Jean-Paul](#) [Keller Peter](#) [Müri Felix](#) [Pezzatti Bruno](#) [Rime Jean-François](#) [Vitali Albert](#) [Weibel Thomas](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

04

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

#### **Oggetti connessi**

↳ [16.3489](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.400 – Iniziativa parlamentare

### **Retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale penale federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti e dei giudici del Tribunale amministrativo federale. Adeguamenti individuali eccezionali e verifica del sistema salariale**

Depositato da	Commissione degli affari giuridici CN
Data del deposito	22.01.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale decide di elaborare una revisione dell'ordinanza sui giudici (RS 173.711.2) al fine di conferire alla Commissione giudiziaria la competenza di procedere ad adeguamenti individuali eccezionali degli stipendi dei giudici. Lo scopo è di evitare che i giudici neoeletti percepiscano uno stipendio più elevato dei giudici della stessa età eletti in precedenza. L'articolo 40 dell'ordinanza sul personale della Confederazione (RS 172.220.111.3) potrebbe fungere da base di lavoro. Per rendere più coerente il sistema salariale verranno inoltre esaminate le modalità con cui si definiscono lo stipendio iniziale e gli aumenti annuali.

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Rapporto e disegno della commissione (elaborazione di un disegno)

↳ [06.04.2017 - Rapporto Commissione degli affari giuridici CN \(FF 2017 3027\)](#)

↳ [24.05.2017 - Parere del Consiglio federale \(FF 2017 3377\)](#)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
22.01.2016	<a href="#">CAG-CN</a>	La commissione decide di elaborare un'iniziativa.
02.02.2016	<a href="#">CAG-CS</a>	Adesione.

#### Disegno 1

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)

[FF 2017 3041](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">12.06.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo la proposta della Commissione
<a href="#">27.11.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	L'ordinanza dell'Assemblea federale è adottata nella votazione finale.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	L'ordinanza dell'Assemblea federale è adottata nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Raccolta ufficiale	<a href="#">RU 2017 7315</a>

**Commissioni interessate**

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

**Tipo di trattazione CN**

IIIb

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

44;1221;04

**Competenza**

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.457 – Iniziativa parlamentare

### Diverse modifiche del diritto parlamentare

Depositato da	Commissione delle istituzioni politiche CN
Data del deposito	01.09.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

#### Testo depositato

La Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale decide di attuare nell'ambito di un progetto unico le seguenti iniziative parlamentari intese a modificare il diritto parlamentare, cui le CIP di entrambe le Camere hanno dato seguito:

- Iv. Pa. Streiff [14.472](#), "Maggiore trasparenza nell'indicazione delle relazioni d'interesse dei parlamentari";
- Iv. Pa. Cdl [15.425](#), "Immunità. Trattamento delle richieste da parte dei presidenti delle due commissioni";
- Iv. Pa. Keller Peter [15.437](#), "Registro degli interessi. Distinguere le attività retribuite da quelle onorifiche";
- Iv. Pa Minder [15.444](#), "Commissioni parlamentari. Trasparenza dei documenti accessori".

Se sarà dato loro seguito, le seguenti iniziative parlamentari saranno anch'esse attuate nell'ambito del progetto unico:

- Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer [16.409](#), "Procedura di nomina dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza";
- Iv. Pa. Caroni [16.446](#), "Più federalismo nei messaggi del Consiglio federale".

Verrà esaminato l'inserimento di ulteriori modifiche del diritto parlamentare nel progetto unico.

#### Documenti

- ↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Rapporto e disegno della commissione (elaborazione di un disegno)

- ↳ [18.08.2017 - Rapporto Commissione delle istituzioni politiche CN \(FF 2017 5807\)](#)
- ↳ [11.10.2017 - Parere del Consiglio federale \(FF 2017 5873\)](#)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
01.09.2016	<a href="#">CIP-CN</a>	La commissione decide di elaborare un'iniziativa.
01.09.2016	<a href="#">CIP-CS</a>	Adesione.

#### Disegno 1

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diverse modifiche della legge sul Parlamento)  
[FF 2017 5855](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">12.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno della commissione.
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio nazionale



## Disegno 2

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)

FF 2017 5863

Data	Consiglio	
12.12.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno della commissione.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dal Consiglio nazionale

## Disegno 3

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)

FF 2017 5869

Data	Consiglio	
12.12.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno della commissione.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dal Consiglio nazionale

## Commissioni interessate

- ↳ Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- ↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

## Tipo di trattazione CN

IIIb

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

0421

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.478 – Iniziativa parlamentare

### Legge sul Tribunale federale dei brevetti. Varie modifiche di carattere organizzativo

Depositato da	Commissione degli affari giuridici CN
Data del deposito	04.11.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

#### Testo depositato

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale decide di elaborare una modifica della legge sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41) sulla base delle esperienze fatte dal Tribunale federale dei brevetti nei suoi primi quattro anni di esistenza.

Occorre in particolare fra l'altro prevedere la possibilità di far capo a giudici con una formazione tecnica per alcuni compiti che attualmente sono riservati ai giudici con una formazione giuridica (vicepresidenza, decisioni pronunciate da un giudice unico, istruzione dei procedimenti). Per quanto riguarda l'istruzione dei procedimenti, si dovrebbero poter delegare alcuni compiti anche ai cancellieri. Queste modifiche dovrebbero facilitare e semplificare il lavoro del Tribunale che dispone solamente di due posti di giudice ordinario.

#### Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

#### Rapporto e disegno della commissione (elaborazione di un disegno)

↳ 21.09.2017 - Rapporto Commissione degli affari giuridici CN (FF 2017 6475)

↳ 08.11.2017 - Parere del Consiglio federale (FF 2017 6487)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
04.11.2016	CAG-CN	La commissione decide di elaborare un'iniziativa.
23.01.2017	CAG-CS	Adesione.

#### Disegno 1

Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)

FF 2017 6485

Data	Consiglio	
28.11.2017	CN	Decisione secondo la proposta della Commissione
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio nazionale

#### Commissioni interessate

↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

**Tipo di trattazione CN**

**IV**

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1221;12

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

16.481 – Iniziativa parlamentare

### Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi

Depositato da	Ufficio CN
Data del deposito	11.11.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

#### Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

#### Rapporto e disegno della commissione (elaborazione di un disegno)

↳ 25.08.2017 - Rapporto Ufficio CN (FF 2017 5885)

↳ 18.10.2017 - Parere del Consiglio federale (FF 2017 5893)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
11.11.2016	<u>Uf-CN</u>	La commissione decide di elaborare un'iniziativa.
03.02.2017	<u>Uf-CS</u>	Adesione.

#### Disegno 1

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; LParl) (Offerte d'informazione e documentazione del Parlamento al passo con i tempi)

FF 2017 5893

Data	Consiglio	
12.12.2017	<u>CN</u>	Decisione divergente dal disegno dell'Ufficio del Consiglio nazionale.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dal Consiglio nazionale

#### Disegno 2

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

FF 2017 5895

Data	Consiglio	
12.12.2017	<u>CN</u>	Decisione divergente dal disegno dell'Ufficio del Consiglio nazionale.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dal Consiglio nazionale

#### Commissioni interessate

↳ Ufficio CN (Uf-CN)

↳ Ufficio CS (Uf-CS)

**Tipo di trattazione CN**

**IV**

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1421;34;04;0421

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.023 – Oggetto del Consiglio federale

### Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti. Iniziativa popolare

Data del deposito	15.02.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio du 15 febbraio 2017 concernente l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti»  
FF 2017 1393

#### Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti»  
FF 2017 1423

Data	Consiglio	
05.12.2017	<a href="#">CN</a>	Inizio della discussione
07.12.2017	<a href="#">CN</a>	Continuazione
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dal Consiglio nazionale

##### Disegno 2

Decreto federale sul rafforzamento della produzione locale Disegno della minoranza della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13.11.2017)

Data	Consiglio	
05.12.2017	<a href="#">CN</a>	Inizio della discussione
07.12.2017	<a href="#">CN</a>	Continuazione
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non entrare in materia (= liquidato).

Stato delle deliberazioni                      Liquidato

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

#### Tipo di trattazione CN

I

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
15;55

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.031 – Oggetto del Consiglio federale

### Promozione della mobilità internazionale nella formazione negli anni 2018–2020

Data del deposito	26.04.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 26 aprile 2017 sulla promozione della mobilità internazionale nella formazione negli anni 2018–2020  
[FF 2017 3337](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale sulla promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020  
[FF 2017 3375](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">21.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">27.11.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		<a href="#">FF 2018 29</a>

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN \(CSEC-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS \(CSEC-CS\)](#)
- ↳ [Commissione delle finanze CN \(CdF-CN\)](#)
- ↳ [Commissione delle finanze CS \(CdF-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

[IIIa/IV](#)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
32;10

Competenza



↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

**Oggetti connessi**

↳ 17.3630

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.033 – Oggetto del Consiglio federale

### Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

Data del deposito	17.05.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 17 maggio 2017 sull'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2017 3561](#)

Scambio di note del 14 ottobre 2016 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2017 3607](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2017 3601](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">21.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
<a href="#">06.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	<a href="#">FF 2017 6779</a>
Termine di referendum	<a href="#">07.04.2018</a>

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CS \(CPS-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

[IIIb/IV](#)

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;2811

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.034 – Oggetto del Consiglio federale

### **Decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione. Eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati**

Data del deposito	17.05.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 17 maggio 2017 sull'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati  
[FF 2017 3737](#)

Concorrenza all'esportazione. Decisione ministeriale del 19 dicembre 2015  
[FF 2017 3785](#)

Modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein  
[FF 2017 3795](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione  
[FF 2017 3777](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">06.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		<a href="#">FF 2017 6785</a>
Termine di referendum		<a href="#">07.04.2018</a>

##### Disegno 2

Decreto federale che modifica il decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018–2021  
[FF 2017 3783](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		<a href="#">FF 2018 33</a>

**Commissioni interessate**

- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)
- ↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

**Tipo di trattazione CN**

IV

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;55

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.035 – Oggetto del Consiglio federale

### Cooperazione sanitaria transfrontaliera. Accordo con la Francia

Data del deposito	17.05.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 17 maggio 2017 che approva l'Accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera tra la Svizzera e la Francia e il relativo protocollo di applicazione

[FF 2017 3431](#)

Accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese

[FF 2017 3465](#)

Protocollo di applicazione tra il Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e il Ministero degli affari sociali e della sanità della Repubblica francese concernente le modalità di attuazione dell'Accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera concluso il 27 settembre 2016 tra il Consiglio federale svizzero, da una parte, e il Governo della Repubblica francese, dall'altra

[FF 2017 3473](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale che approva l'Accordo quadro tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera e il relativo Protocollo di applicazione

[FF 2017 3463](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">14.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">11.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Il decreto è adottato nella votazione finale.

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	<a href="#">FF 2017 6777</a>
Termine di referendum	<a href="#">07.04.2018</a>

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS \(CSS-CS\)](#)
- ↳ [Commissione della sicurezza sociale e della sanità \(CSS-CN\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

IV

**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
08:2841

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.037 – Oggetto del Consiglio federale

### Messaggio 2017 sugli immobili del DFF

Data del deposito	24.05.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 24 maggio 2017 concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2017 (Messaggio 2017 sugli immobili del DFF)

[FF 2017 3477](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale concernente gli immobili del DFF per il 2017

[FF 2017 3521](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
<a href="#">12.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Divergenze.
<a href="#">14.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		<a href="#">FF 2018 37</a>

##### Disegno 2

Decreto federale ... (Disegno della minoranza Aeschi Thomas della CdF-N del 05.09.2017)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Non entrare in materia (= liquidato).
Stato delle deliberazioni		Liquidato

#### Commissioni interessate

↳ [Commissione delle finanze CN \(CdF-CN\)](#)

↳ [Commissione delle finanze CS \(CdF-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

[IIIb/IV](#)

#### Camera prioritaria



Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
24;2846

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.040 – Oggetto del Consiglio federale

### Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019

Data del deposito	16.06.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio auto-matico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019

[FF 2017 4225](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Andorra

[FF 2017 4317](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale [RU 2017 7675](#)

##### Disegno 2

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Antigua e Barbuda

[FF 2017 4319](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale [RU 2017 7677](#)

##### Disegno 3

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Argentina

[FF 2017 4321](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale [RU 2017 7679](#)

#### Disegno 4

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Aruba

FF 2017 4323

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7681

#### Disegno 5

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Barbados

FF 2017 4325

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7683

#### Disegno 6

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Belize

FF 2017 4327

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7685

#### Disegno 7

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Bermuda

FF 2017 4329

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7687

#### Disegno 8

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Brasile

FF 2017 4331

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7689

#### Disegno 9

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Vergini Britanniche

FF 2017 4333

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

**Disegno 10**

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Cayman

FF 2017 4335

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7693

**Disegno 11**

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Cile

FF 2017 4337

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7695

**Disegno 12**

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Cina

FF 2017 4339

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7697

**Disegno 13**

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Cook

FF 2017 4341

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7699

**Disegno 14**

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Costa Rica

FF 2017 4343

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		RU 2017 7701

**Disegno 15**

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Curaçao

FF 2017 4345

Data	Consiglio	
27.09.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.

Data	Consiglio	
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7703</a>

#### Disegno 16

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Faerøer  
[FF 2017 4347](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7705</a>

#### Disegno 17

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Grenada  
[FF 2017 4349](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7707</a>

#### Disegno 18

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Groenlandia  
[FF 2017 4351](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7709</a>

#### Disegno 19

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'India  
[FF 2017 4353](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7711</a>

#### Disegno 20

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Indonesia  
[FF 2017 4355](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7713</a>

#### Disegno 21

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Israele  
[FF 2017 4357](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7715</a>

### Disegno 22

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Colombia  
[FF 2017 4359](#)

Data	Consiglio	
28.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7717</a>

### Disegno 23

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Liechtenstein  
[FF 2017 4361](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7719</a>

### Disegno 24

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Malaysia  
[FF 2017 4363](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7721</a>

### Disegno 25

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Marshall  
[FF 2017 4365](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7723</a>

### Disegno 26

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Maurizio  
[FF 2017 4367](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7725</a>

### Disegno 27

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Messico  
FF 2017 4369

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7727</a>

#### Disegno 28

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Monaco  
FF 2017 4371

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7729</a>

#### Disegno 29

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Montserrat  
FF 2017 4373

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7731</a>

#### Disegno 30

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Nuova Zelanda  
FF 2017 4375

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Rinvio al Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Reiezione del rinvio
06.12.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
12.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7733</a>

#### Disegno 31

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Russa  
FF 2017 4377

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7735</a>

#### Disegno 32

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Saint Kitts e Nevis  
FF 2017 4379

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale **RU 2017 7737**

### Disegno 33

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Saint Lucia  
**FF 2017 4381**

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale **RU 2017 7739**

### Disegno 34

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Saint Vincent e Grenadine  
**FF 2017 4383**

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale **RU 2017 7741**

### Disegno 35

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con San Marino  
**FF 2017 4385**

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale **RU 2017 7743**

### Disegno 36

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Arabia Saudita  
**FF 2017 4387**

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Non entrar in materia.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Entrare in materia.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">06.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale **RU 2017 7745**

### Disegno 37

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Seychelles  
**FF 2017 4389**

Data	Consiglio	
<a href="#">27.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adesione.

Stato delle deliberazioni Liquidato  
Raccolta ufficiale **RU 2017 7747**

### Disegno 38

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Sudafrica  
**FF 2017 4391**



Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7749</a>

#### Disegno 39

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Turks e Caicos

[FF 2017 4393](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7751</a>

#### Disegno 40

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Uruguay

[FF 2017 4395](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7753</a>

#### Disegno 41

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Emirati Arabi Uniti

[FF 2017 4397](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Raccolta ufficiale		<a href="#">RU 2017 7755</a>

#### Disegno 42

Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019

[FF 2017 4399](#)

Data	Consiglio	
27.09.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
05.12.2017	<a href="#">CS</a>	Divergenze.
06.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		<a href="#">FF 2018 41</a>

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

#### Tipo di trattazione CN

IIIb/IV

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;24;2446

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

**Oggetti connessi**

↳ [17.3973](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.041 – Oggetto del Consiglio federale

### Preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021

Data del deposito	23.08.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 23 agosto 2017 concernente il preventivo della Confederazione svizzera per il 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021

#### Documenti

- ↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- ↳ Preventivo

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale la concernente il preventivo per il 2018

Data	Consiglio	
28.11.2017	<u>CS</u>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
29.11.2017	<u>CN</u>	Inizio della discussione
30.11.2017	<u>CN</u>	Continuazione
04.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
05.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
07.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
12.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
13.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
14.12.2017	<u>CS</u>	La proposta della Conferenza di conciliazione non è accettata.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

##### Disegno 2

Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2018

Data	Consiglio	
28.11.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
29.11.2017	<u>CN</u>	Inizio della discussione
30.11.2017	<u>CN</u>	Continuazione
04.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
05.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
07.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
12.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
13.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
14.12.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
14.12.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.

**Disegno 3**

Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2019-2021

Data	Consiglio	
28.11.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
29.11.2017	<u>CN</u>	Inizio della discussione
30.11.2017	<u>CN</u>	Continuazione
04.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
05.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
07.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
12.12.2017	<u>CS</u>	Divergenze.
13.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
14.12.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.
14.12.2017	<u>CN</u>	Decisione secondo la proposta della Conferenza di conciliazione.

Stato delle deliberazioni

Liquidato

**Disegno 4**

Decreto federale III concernente i prelievi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2018

Data	Consiglio	
28.11.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
29.11.2017	<u>CN</u>	Inizio della discussione
30.11.2017	<u>CN</u>	Continuazione
04.12.2017	<u>CN</u>	Adesione.

Stato delle deliberazioni

Liquidato

**Disegno 5**

Decreto federale IV concernente i prelievi dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato per il 2018

Data	Consiglio	
28.11.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
29.11.2017	<u>CN</u>	Inizio della discussione
30.11.2017	<u>CN</u>	Continuazione
04.12.2017	<u>CN</u>	Adesione.

Stato delle deliberazioni

Liquidato

**Commissioni interessate**

- ↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
- ↳ Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

**Tipo di trattazione CN**

II/IIIa/IV

**Esaminato dai consigli nel corso della stessa sessione**

CS / CN


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)**Ergänzende Erschliessung:**

24

## Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.042 – Oggetto del Consiglio federale

### Preventivo 2017. Aggiunta II

Data del deposito	22.09.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 22 settembre 2017 concernente la seconda aggiunta al preventivo per il 2017

#### Documenti

- ↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- ↳ Crediti aggiuntivi

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale concernente la seconda aggiunta al preventivo per il 2017

Data	Consiglio	
28.11.2017	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
29.11.2017	<u>CN</u>	Inizio della discussione
30.11.2017	<u>CN</u>	Continuazione
04.12.2017	<u>CN</u>	Divergenze.
05.12.2017	<u>CS</u>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
- ↳ Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

#### Tipo di trattazione CN

II/IIIa/IV

#### Esaminato dai consigli nel corso della stessa sessione

CS / CN

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.045 – Oggetto del Consiglio federale

### Doppie imposizioni. Convenzione con Lettonia

Data del deposito	28.06.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio del 28 giugno 2017 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Lettonia per evitare le doppie imposizioni

[FF 2017 4467](#)

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia che modifica la Convenzione del 31 gennaio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

[FF 2017 4481](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Lettonia per evitare le doppie imposizioni

[FF 2017 4479](#)

Data	Consiglio	
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio nazionale

#### Commissioni interessate

↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)

↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

[IIIb/IV](#)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;2446



## Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.049 – Oggetto del Consiglio federale

### Costituzioni dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra. Garanzia

Data del deposito	16.08.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 16 agosto 2017 concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra

[FF 2017 4997](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra

[FF 2017 5007](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">27.11.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
<a href="#">05.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adesione.
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		<a href="#">FF 2018 35</a>

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione delle istituzioni politiche CN \(CIP-CN\)](#)
- ↳ [Commissione delle istituzioni politiche CS \(CIP-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

V

#### Esaminato dai consigli nel corso della stessa sessione

[CS](#) / [CN](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

44;2811;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.054 – Oggetto del Consiglio federale

### **Contributi della Confederazione alle manifestazioni sportive internazionali 2020 e 2021 e aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)**

Data del deposito	30.08.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio del 30 agosto 2017 concernente i contributi della Confederazione alle manifestazioni sportive internazionali 2020 e 2021 e il programma concernente aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)

[FF 2017 5113](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Decreto federale concernente i contributi della Confederazione a manifestazioni sportive internazionali negli anni 2020 e 2021

[FF 2017 5149](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio nazionale

##### Disegno 2

Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)

[FF 2017 5151](#)

Data	Consiglio	
<a href="#">13.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio nazionale

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN \(CSEC-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS \(CSEC-CS\)](#)
- ↳ [Commissione delle finanze CN \(CdF-CN\)](#)
- ↳ [Commissione delle finanze CS \(CdF-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

[IIIa/IV](#)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
24;28

**Competenza**

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.055 – Oggetto del Consiglio federale

### Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Modifica

Data del deposito	06.09.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio del 6 settembre 2017 concernente la modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare  
[FF 2017 5277](#)

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

[FF 2017 5305](#)

Data	Consiglio	
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	Decisione secondo il disegno del Consiglio federale.

Stato delle deliberazioni                      Trattato dal Consiglio nazionale

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CS \(CPS-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

[IIIa](#)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

2446;09

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1039 – Interrogazione

### Finanziamento della protezione e della difesa dello spazio aereo svizzero

Depositato da	 Portmann Hans-Peter
Data del deposito	06.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il recente rapporto sul fabbisogno in materia di acquisti per la protezione e la difesa dello spazio aereo svizzero, allestito da un gruppo di esperti per il DDPS, illustra chiaramente che, con i mezzi attualmente a disposizione, non è più adempiuta la missione, sancita dalla Costituzione, su cui tale compito dell'esercito è fondato. Dal suddetto rapporto risulta inoltre in modo chiaro che i nuovi acquisti nei settori degli aviogetti da combattimento e della difesa terra-aria devono essere rapidamente realizzati.

I suddetti acquisti di armamenti devono essere realizzabili nel quadro del budget militare ordinario. Le cerchie che in questo settore perseguono il ricorso automatico alla votazione popolare dovrebbero chiedersi perché il popolo non può di volta in volta votare anche sulle rubriche contabili a loro care, per esempio negli ambiti dell'aiuto allo sviluppo (credito quadro: 14 miliardi di franchi), della promozione della cultura o dell'assistenza complementare alla famiglia. L'acquisto tempestivo e regolare di mezzi per la protezione dello spazio aereo è possibile nel quadro dei prossimi tre crediti quadro per le spese militari (ammontanti ciascuno a 5 miliardi di franchi), con una ripartizione sull'arco di 12 anni (dal 2021 al 2032).

Le quattro opzioni d'acquisto illustrate nel rapporto del gruppo di esperti sono ragionevoli. Per quanto concerne la difesa terra-aria, occorre tuttavia chiedere le ragioni della scelta di acquistare dapprima un sistema a lunga gittata. L'attuale situazione di minaccia rende in primo luogo necessaria la protezione degli oggetti, che può essere realizzata soltanto con un sistema a corta gittata. In base alle disponibilità e al know-how già esistente presso la truppa, l'acquisto di un simile sistema potrebbe inoltre essere posticipato in modo da non comportare ripercussioni temporali sull'acquisto di aviogetti da combattimento. La messa fuori servizio dei vecchi sistemi consentirebbe inoltre di risparmiare sui costi.

In considerazione dell'unico processo di acquisto logico, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale intravede la possibilità di far confluire nel Programma d'armamento 2018 l'acquisto di un sistema a corta gittata per la protezione degli oggetti, con due pagamenti pari ognuno a circa 250 milioni di franchi negli anni 2021/22?
2. Come dovrebbe essere pianificato il budget se, nel quadro dei programmi d'armamento, l'acquisto di nuovi aviogetti da combattimento fosse suddiviso in due acquisti parziali, a loro volta suddivisi in quattro fasi negli anni 2023/24, 2025/26 nonché 2029/30, 2031/32?
3. Considerati i rimanenti progetti di acquisto dell'esercito, l'acquisto di mezzi a lunga gittata nel settore della difesa terra-aria, per un ammontare di circa 500 milioni di franchi, potrebbe essere realizzato negli anni 2027/28?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Per vari motivi il Consiglio federale non intravede alcuna possibilità di chiedere con il Programma d'armamento 2018 l'acquisto di un sistema di difesa terra-aria a corta gittata. Da un lato, per motivi di tempo non potrebbe aver luogo alcuna valutazione, ciò che non costituirebbe una procedura auspicabile, dall'altro, l'acquisto di un sistema a lunga gittata è più urgente.
2. La suddivisione in lotti dell'acquisto di un aviogetto da combattimento, che sarebbero richiesti separatamente di volta in volta con il programma d'armamento, secondo il DDPS presenterebbe soltanto svantaggi, tra cui in particolare il rischio che dopo il primo lotto gli acquisti successivi non vengano approvati, per cui ci si ritroverebbe con una flotta insufficiente. Se si tratta di adeguare il ritmo dei pagamenti alle risorse disponibili, è meglio discutere la questione nelle trattative con il fabbricante (Stato o impresa).



3. Il Consiglio federale ribadisce che in primo luogo va acquistato un sistema di difesa terra-aria a lunga gittata. La questione in merito al momento in cui sarà completato con un sistema a corta gittata (in particolare per la protezione degli oggetti/delle opere) rimane aperta. Per un sistema a lunga gittata con una copertura adeguata occorre prevedere un investimento da 1 a 2,5 miliardi di franchi. Per ridurre i costi, nel messaggio sull'esercito 2019 sarà sollecitato il ritiro dal servizio del sistema Rapier.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;48;24

#### **Competenza**

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  
(DDPS)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1054 – Interrogazione

### Ruolo dell'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito della protezione dei vegetali in agricoltura

Depositato da	 Salzmann Werner
Data del deposito	12.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In agricoltura la pressione sui prodotti ausiliari, in particolare sui prodotti fitosanitari, continua ad aumentare. L'immagine negativa di queste sostanze è attizzata, anche nei comunicati stampa, dagli uffici federali. È incontestabile il fatto che l'agricoltura deve e vuole svilupparsi ulteriormente. Ciò è dimostrato anche da numerosi progetti a carattere volontario che perseguono l'obiettivo di ottimizzare l'apporto di prodotti fitosanitari. Un'agricoltura moderna ha comunque bisogno di una protezione dei vegetali moderna.

1. In che misura la Confederazione riconosce l'importanza dei prodotti fitosanitari per l'agricoltura produttiva?
2. Per quale ragione l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e altri uffici pubblicano risultati che utilizzano criteri qualitativi diversi da quelli applicati per l'omologazione?
3. Perché l'UFAM si occupa di temi (protezione dei vegetali, protezione del suolo, ecc.) che riguardano soprattutto l'agricoltura e quindi l'Ufficio federale dell'agricoltura?
4. Che ruolo ha l'UFAM in questo contesto?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale è consapevole dell'utilità dei prodotti fitosanitari per la produzione agricola e l'ha ripresa nel suo piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato il 6 settembre 2017. Fissando l'obiettivo di dimezzare i rischi legati ai prodotti fitosanitari, il Consiglio federale evidenzia in modo altrettanto chiaro anche la necessità di intervento.

2. Le esigenze relative alla qualità dell'acqua, elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), costituiscono la base per la valutazione della qualità delle stesse. Per le acque superficiali occorre in particolare valutare se le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microrganismi sensibili (all. 2 n. 11 cpv.1 lett. f OPAc). L'eventualità di danni non può essere esclusa quando vengono ignorati i criteri qualitativi ecotossicologici, pubblicati dal Centro di ecotossicologia applicata (EAWAG/EPFL).

Per la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari sono importanti altri valori (concentrazioni accettabili dal punto di vista delle norme) rispetto a quelli utilizzati per la valutazione della qualità dell'acqua secondo l'OPAc: i valori della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari permettono di valutare se e a quali condizioni un prodotto è sufficientemente idoneo da poterlo applicare conformemente alle prescrizioni senza effetti secondari inaccettabili per gli organismi acquatici. In esecuzione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51), le esigenze per l'omologazione dei prodotti fitosanitari contenute nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161) sono armonizzate con quelle dell'UE. Il processo per la valutazione dei rischi nell'ambito della procedura di omologazione si basa su standard validi a livello internazionale.

Una differenza importante tra i valori utilizzati per l'omologazione dei prodotti fitosanitari e quelli applicabili alla valutazione della qualità dell'acqua sta nel fatto che i valori dedotti e utilizzati nell'ambito della procedura di omologazione permettono un pregiudizio a breve termine della flora e della fauna. Inoltre la ricerca di dati nell'ambito dell'omologazione dei prodotti fitosanitari è meno estesa, in particolare per le sostanze a basso rischio, poiché occorre solamente stabilire se un rischio è inaccettabile. Quando tale aspetto può essere determinato con pochi dati la ricerca viene chiusa. La valutazione della qualità dell'acqua ha invece esigenze differenti e deve inoltre consentire il confronto con altre sostanze che si ripercuotono su piante, animali e microrganismi nelle acque superficiali, ad esempio con i medicinali.

3./4. Nell'ambiente vengono riversate grandi quantità di prodotti fitosanitari che contengono anche sostanze in parte altamente ecotossiche. Lo scopo della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) è di proteggere l'uomo, gli animali, le piante e i microrganismi, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dispone nella sua veste di servizio specializzato delle competenze necessarie per valutare il rispetto a livello intersettoriale di questi obiettivi. In tal senso, l'UFAM è responsabile anche di diverse basi legali volte a limitare i rischi per l'ambiente di eventuali ripercussioni causate dall'utilizzo di prodotti fitosanitari. Esempi al riguardo sono l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81), l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (RS 814.12), l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio (RS 814.812.34), la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451), la legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20) e l'OPAc. Inoltre, l'OPF attribuisce all'UFAM anche determinati compiti nel quadro dell'omologazione dei prodotti fitosanitari: l'ufficio deve infatti determinare la classificazione e la designazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla sua pericolosità per l'ambiente. Inoltre, è suo compito esprimersi sulla valutazione dei rischi ambientali per sostanze nuove o soggette a nuova valutazione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
55;52

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1059 – Interrogazione

### **Pubblicazione dei bandi di concorso per le nuove posizioni di giudice di appello nella giurisdizione penale federale. Quando e come?**

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	14.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

In data 17 marzo 2017 l'Assemblea federale ha proceduto all'approvazione di modifiche alla Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP) finalizzate all'entrata in vigore dell'appello penale nella giurisdizione federale. In data 6 luglio 2017 è scaduto infruttuoso il termine per la presentazione di un referendum. Ad oltre due mesi dalla scadenza del termine di referendum la Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale non ha ancora provveduto alla pubblicazione dei bandi per la presentazione delle candidature dei giudici di appello. Al punto III. capoverso 2 della legge del 17 marzo 2017, l'Assemblea federale ha delegato al Consiglio federale la competenza per la definizione dell'entrata in vigore delle modifiche alla LOAP.

Formulo di conseguenza le seguenti domande:

1. Considerata l'importanza di una rapida eliminazione della disparità di trattamento tra la giurisdizione penale dei Cantoni (con due gradi di giudizio) e la giurisdizione penale della Confederazione (con un solo grado di giudizio), non ritiene il Consiglio federale di dovere intervenire presso la Commissione giudiziaria affinché questa proceda immediatamente alla pubblicazione dei bandi di concorso per le nuove posizioni di giudice di appello nella giurisdizione penale federale?
2. Giacché il testo definitivo della LOAP, votato in data del 17 marzo 2017, si poggia sul progetto elaborato dallo stesso Consiglio federale, ritiene corretto il Consiglio federale che la competenza decisionale sia stata delegata al Consiglio federale nonostante non debbano essere risolti problemi logistici e nonostante la competenza di nomina dei giudici della nuova Corte d'appello penale non spetti al Consiglio federale?
3. Quale è il senso della delega al Consiglio federale, proposta dallo stesso Consiglio federale, ed avallata dall'Assemblea federale?

#### **Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017**

1. Il Consiglio federale s'impegna a far entrare in vigore quanto prima le revisioni di legge votate dal Parlamento. Per questo deciderà entro la fine del 2017 in merito all'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Il decreto di entrata in vigore deve tenere conto del fatto che un'elezione deve essere preparata in maniera accurata e che i futuri nuovi membri della corte di appello del Tribunale penale federale devono dimissionare dal loro attuale posto nel rispetto di determinati termini.

Non esiste alcuna base legale che permetta al Consiglio federale di impartire istruzioni alla Commissione giudiziaria. Il Collegio governativo non nutre tuttavia alcun dubbio che la suddetta commissione preparerà scrupolosamente l'elezione dei giudici di appello da parte dell'Assemblea federale. Va osservato che nel corso dei prossimi mesi la commissione dovrà occuparsi in particolare dell'elezione per il rinnovo integrale del Tribunale amministrativo federale.

2./3. Il Parlamento stesso può decidere la data di entrata in vigore nel decreto normativo o farlo in un secondo tempo in un decreto separato. All'atto pratico, i decreti normativi del Parlamento consistono spesso in una delega al Consiglio federale. Nell'affare citato si è proceduto conformemente a questa prassi.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
1221;1216;04;0421

**Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1060 – Interrogazione

### Controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza digitale

Depositato da	 Nussbaumer Eric
Data del deposito	20.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Da quando è entrata in vigore l'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili, il 13 maggio 2015, si è saputo che la SECO ha fermato in extremis esportazioni di tecnologie di sorveglianza verso la Turchia e la Cina.

Questa situazione solleva le seguenti domande:

1. Come valuta il Consiglio federale l'efficacia dell'attuale regime di controllo delle esportazioni volto a impedire non soltanto l'utilizzo, a scopi repressivi, di tecnologie di sorveglianza provenienti dalla Svizzera, ma anche gravi violazioni dei diritti umani?
2. Sono state fermate in extremis altre esportazioni simili che implicano un abuso delle tecnologie di sorveglianza digitale?
3. Il Consiglio federale è disposto ad adeguare e inasprire il regime di controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza digitale, in linea con le raccomandazioni formulate il 28 settembre 2016 dal gruppo di esperti dell'UE?
4. Quali norme di controllo delle esportazioni pensa di introdurre per garantire un controllo capillare delle esportazioni di queste tecnologie in rapido sviluppo?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Secondo l'Intesa di Wassenaar, i beni (merci, software e tecnologia) destinati a sorvegliare Internet e le comunicazioni mobili sono sottoposti a controlli e inseriti negli elenchi di beni armonizzati a livello internazionale. I beni che figurano in questi elenchi sono ripresi dalla Svizzera nell'allegato 2 dell'ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1). L'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (di seguito OSIC; RS 946.202.3) è entrata in vigore il 13 maggio 2015. Questa ordinanza, che si basa direttamente sulla Costituzione federale, ha una validità limitata a quattro anni. L'articolo 6 OSIC prevede che l'autorizzazione di esportazione o di intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è rifiutata se vi sono ragioni di supporre che il bene oggetto dell'esportazione o dell'intermediazione venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione. Dall'entrata in vigore dell'OSIC il numero e il valore delle domande sono continuamente diminuiti. L'ordinanza ha un effetto dissuasivo sull'industria interessata e, inoltre, l'esperienza acquisita su tale base mostra che finora hanno dovuto essere respinte solo poche domande. Poiché l'OSIC si è dimostrata efficace, il 22 novembre 2017 il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione per la trasposizione dell'ordinanza nella legislazione ordinaria.

2. Dall'entrata in vigore dell'OSIC fino al 30 settembre 2017 la SECO, d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e dopo avere consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione, ha approvato 267 domande per un valore totale di 22,3 milioni di franchi e ne ha respinte 6 per un valore totale di 1,6 milioni di franchi. Le domande respinte riguardavano l'esportazione di cosiddetti IMSI-Catcher e di attrezzature per la decodificazione di segnali radio i cui destinatari si trovavano in Bangladesh, Cina, Vietnam, Thailandia e Turchia. La SECO pubblica statistiche trimestrali sulle domande di esportazione approvate o respinte.

3./4. Il Consiglio federale conosce le proposte della Commissione europea concernenti l'adeguamento del regolamento dell'UE sui beni a duplice uso e segue con attenzione le deliberazioni all'interno dei vari organi dell'UE. Per garantire il pari trattamento degli attori economici svizzeri rispetto ai loro concorrenti esteri l'esecutivo punta sull'armonizzazione dei controlli delle esportazioni tra i diversi Stati. Esso ritiene che l'Intesa di Wassenaar sia il contesto adeguato per reagire, in stretta collaborazione con gli Stati partner, alle sfide poste dalle nuove tecnologie in materia di controlli delle esportazioni. A suo

avviso non sono oggi necessarie misure supplementari che oltrepassino l'integrazione dell'OSIC nel diritto ordinario. Lo scambio con i suoi partner internazionali consente alla Svizzera di individuare rapidamente i nuovi beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili che potrebbero essere utilizzati a scopo repressivo e di studiare misure a livello nazionale. Se in futuro dovesse risultare necessario sottoporre questi nuovi beni al controllo delle esportazioni, i Paesi partner dell'Intesa di Wassenaar, fra cui la Svizzera, potranno sempre presentare proposte per adeguare gli elenchi dei beni.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

34;15;1236

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1061 – Interrogazione

### Presenza on line della SSR

Depositato da	 Zanetti Claudio
Data del deposito	20.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In merito ai servizi on line della SSR il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti e quali siti Internet gestisce la SSR?
2. Quanti e quali conti Facebook, Twitter e Instagram sono gestiti dalla SSR?
3. Quanti e quali canali Youtube gestisce la SSR?
4. Quante persone lavorano presso la SSR nel settore Internet?
5. A quanto ammontano i costi?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Stando alle informazioni dell'azienda, la SSR, o meglio le sue cinque unità aziendali RSI, RTR, RTS, SRF e Swissinfo gestiscono otto siti web con un'offerta informativa. I contenuti sono pubblicati nelle quattro lingue nazionali e, conformemente all'Accordo sulle prestazioni del 3 giugno 2016 concernente l'offerta editoriale destinata all'estero (FF 2016 4107), stipulato con la Confederazione, anche in altre sei lingue (rsi.ch, rtr.ch, rts.ch, srf.ch, swissinfo.ch, tvsvizzera.it, vxm.ch, ssatr.ch). La SSR mette a disposizione inoltre cinque siti web di servizi.

In aggiunta, le unità aziendali della SSR dispongono di 108 conti su Facebook, 54 su Twitter e 32 su Instagram, oltre a 42 canali Youtube in dieci lingue. Le attività della SSR in questo ambito sono comparabili a quelle di altri fornitori di servizio pubblico in Europa. Per contro, la radiotelevisione bavarese, membro di ARD, gestisce quasi il doppio dei conti (153) della SRF (79).

In un contesto lavorativo sempre più convergente, nel quale si opera in modo trasversale su più mezzi di comunicazione, non è più possibile determinare esattamente la parte di personale che si dedica al settore Internet. I costi per l'offerta on line della SSR oggetto di concessione (art. 13 della Concessione SRG SSR del 28 novembre 2007) ammontano a circa 56 milioni di franchi.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;24

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1062 – Interrogazione

### Intervento del Consiglio federale nella tariffa medica Tarmed

Depositato da	 Chiesa Marco
Data del deposito	26.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In varie circolari sul calcolo dei premi, per calcolare singoli fattori rilevanti per i premi (sconti per forme d'assicurazione particolari, entrate preventivate da investimenti) l'Ufficio federale della sanità pubblica richiede valori empirici su un arco di tempo che va da un minimo di cinque fino a un massimo di dieci anni oppure, in via alternativa, richiede dati concreti e reali riferiti a un arco di tempo più breve. Ma per i preventivati futuri risparmi conseguenti al più recente intervento del Consiglio federale, che non si possono dare per certi in una tariffa per singola prestazione, non sono tuttavia disponibili esperienze pluriennali. Anzi, le esperienze maturate dopo il precedente intervento nella tariffa mostrano che i fornitori di prestazioni eludono la questione a mezzo delle compensazioni. Per quanto si possa accogliere con favore l'intervento sussidiario del Consiglio federale, bisogna tuttavia considerare abbastanza avventata la richiesta di applicare il potenziale d'intervento stimato già nel calcolo dei premi 2017 per il 2018.

A seguito di quanto sopra chiedo il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa intende fare concretamente il Consiglio federale per monitorare in modo affidabile l'efficacia del suo intervento nella tariffa medica Tarmed e prevenire opportunamente eventuali compensazioni?
2. Il Consiglio federale è disposto a sanzionare con altre debite riduzioni nell'anno successivo un eventuale aumento quantitativo dei fornitori di prestazioni come reazione all'intervento nella tariffa?
3. Il Consiglio federale ritiene che il calcolo dei premi nell'AOMS debba far capo a dati affidabili e valori empirici accertati?
4. Se sì: come giudica la richiesta del Dipartimento federale dell'interno di considerare (in misura completa) i futuri risparmi stimati già nel calcolo dei premi 2018?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Con decisione del 16 agosto 2017, il Consiglio federale si è pronunciato sul tenore degli adeguamenti della struttura tariffale Tarmed, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 per evitare che venga a mancare una struttura tariffale valida. Gli adeguamenti decisi dal Consiglio federale puntano a rendere la struttura tariffale più appropriata e a limitare gli incentivi indesiderati. Si prevedono risparmi annuali di circa 470 milioni di franchi a partire dal 2018. Per affrontare le questioni legate all'attuazione della struttura tariffale modificata e monitorarne gli effetti è stato istituito un gruppo di lavoro composto da assicuratori-malattie e fornitori di prestazioni e coordinato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il Dipartimento federale dell'interno sta seguendo attentamente la situazione e al più tardi a fine 2019 presenterà al Consiglio federale un rapporto sui risultati del monitoraggio ed eventualmente proposte di nuovi adeguamenti del Tarmed, nel caso in cui i partner tariffali non si fossero ancora accordati sulla revisione. Se i partner tariffali non riusciranno a trovare un punto d'accordo, questo procedimento verrà ripetuto ogni due anni (inizio 2023).

2. Secondo l'articolo 43 capoverso 5bis della legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10) il Consiglio federale ha la facoltà di adeguare la struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Una valutazione degli effetti del nuovo Tarmed che permetta di verificare se e quali ulteriori adeguamenti siano eventualmente necessari sarà possibile solo dopo la sua entrata in vigore.

3./4. Per fissare i premi gli assicuratori si basano sui dati dell'anno precedente, sulle estrapolazioni dei costi dell'anno in corso e sulle proiezioni per l'anno successivo. Questi ultimi due elementi sono per definizione delle stime. Nei loro calcoli gli assicuratori devono includere tutti gli elementi che hanno a disposizione, fra cui la struttura tariffale vigente al momento in cui i premi da approvare saranno applicabili.

La nuova struttura tariffale Tarmed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Per questo motivo nel calcolo dei premi per il 2018 gli assicuratori hanno dovuto tenerne conto elaborando stime per quanto possibile precise.

Il Consiglio federale appoggia la richiesta fatta dall'UFSP agli assicuratori di considerare i risparmi generati dalla modifica del Tarmed nel calcolo dei premi per il 2018. Plaude quindi al fatto che gli assicuratori l'abbiano soddisfatta tenendo conto nel limite del possibile della nuova struttura tariffale.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1063 – Interrogazione

### Viaggi dei parlamentari. Chi paga i costi?

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	26.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Sempre più spesso alcuni parlamentari accompagnano il nostro ministro dell'economia in occasione di viaggi ufficiali all'estero.

Pongo le seguenti domande:

1. È possibile avere la lista di tutti coloro che lo hanno accompagnato dall'inizio di questa legislatura?
2. Secondo quali criteri vengono designate queste persone?
3. Chi paga i vari costi legati a questi viaggi?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

I nomi dei parlamentari che hanno accompagnato il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), i criteri secondo i quali sono stati designati nonché le informazioni relative ai costi figurano nella tabella seguente. Dal momento che la dicitura "viaggio ufficiale" non compare nel regolamento protocollare della Confederazione, in questa risposta sono elencati tutti i viaggi all'estero del capo del DEFR dall'inizio della legislatura in corso svolti in presenza di parlamentari.

Parlamentari che hanno accompagnato il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann in viaggi all'estero:

Data	Nome	Luogo	Criterio di designazione	Costi
02/2016	CN C. Béglé	Iran	Membro della delegazione economica 1)	A carico del parlamentare.
03/2016	CN Chr. Wasserfallen	CeBIT Hannover	Presenza nell'aereo del Consiglio federale per motivi legati all'orario.	Alloggio a carico del parlamentare.
04/2016	CN H.-U. Bigler	Cina	Membro della delegazione economica 1)	A carico del parlamentare.
			Invito da parte del Cantone di Glarona al giuramento della guardia	

			pontificia e visita bilaterale in qualità di presidente del Consiglio nazionale.	A carico del Parlamento.
05/2016	CN Chr. Markwalder CN A. Marra	Roma, Vaticano, udienza papale	Invito personale del presidente della Confederazione a partecipare all'udienza papale.	Presenza nell'aereo del Consiglio federale. Alloggio a carico della parlamentare.
			Invito personale del presidente della Confederazione	
06/2016	CN K. Bertschy CN M. Aebischer CN Chr. Lüscher	Lille partita CHF del campionato europeo di calcio	Interessati al calcio o membri della squadra di calcio del Consiglio nazionale.	Presenza nell'aereo del Consiglio federale. Biglietto e pasti offerti.
07/2016	CN C. Béglé	Singapore	Membro della delegazione economica 1)	A carico del parlamentare.
	CN HJ. Walter CN W. Salzmann CN M. Hausammann	Salone internazionale dell'agricoltura	Rappresentanti del settore agricolo	Presenza nell'aereo del Consiglio federale. Biglietto d'ingresso offerto e pasti a carico del DEFR.
03/2017	CN Chr. Bulliard-Marbach CN A. Glauser-Zufferey	Parigi		
06/2017	CN K. Riklin CN Th. Aeschi	Incontro ministeriale dei Paesi AELS Svalbard	Presenza nell'aereo del Consiglio federale per motivi legati all'orario.	A carico dei parlamentari.
07/2017	CN C. Béglé	Indonesia	Membro della delegazione economica 1)	A carico del parlamentare.
07/2017	CN C. Béglé	Arabia Saudita	Membro della delegazione economica 1)	A carico del parlamentare.
	CN C. Bégle			
10/2017	CS Th. Minder CN E. Schneider-Schneiter	Israele e Territorio palestinese occupato	Invito del capo del DEFR	2) 2) 2)

CN H.-U.  
Bigler

Membro della  
delegazione  
economica 1)  
A carico del  
parlamentare.

1. Composizione delle delegazioni economiche: Economiesuisse manda gli inviti, formula una proposta di delegazione economica che viene trasmessa al consigliere federale Schneider-Ammann per la decisione finale.

2. Ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 28 settembre 2012 dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (RS 171.117), le spese dei parlamentari che partecipano a delegazioni del Consiglio federale sono a carico di quest'ultimo.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### **Ergänzende Erschliessung:**

24;15;0421

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1064 – Interrogazione

### Vaccini contro il vaiolo scaduti per la popolazione?

Depositato da	 Frehner Sebastian
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Dopo gli attentati terroristici di New York nel 2001, per proteggere la popolazione la Svizzera ha acquistato 3 milioni di dosi di vaccini contro il vaiolo che nel frattempo sono però scaduti e il cui consumo potrebbe avere gravi effetti collaterali. Da tempo sono disponibili sul mercato vaccini più moderni senza effetti collaterali.

Ciò nonostante non sono ancora stati acquistati nuovi vaccini. Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. In caso di emergenza verrebbero somministrati vaccini scaduti alla popolazione?
2. Dal 2001 il livello di minaccia si è abbassato a tal punto che non sono più necessari vaccini contro il vaiolo?
3. Se sì, perché i vecchi stock non vengono distrutti?
4. Se no, quando pensa l'UFSP di sostituirli con nuovi vaccini?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Il vaccino contro il vaiolo di prima generazione (Lancy Vaxina; Berna Biotech) acquistato dalla Svizzera non è scaduto. Grazie alla sua forma galenica, infatti, è conservabile per un periodo di tempo molto lungo. Inoltre, la sua efficacia viene verificata periodicamente. Visti i diversi effetti collaterali noti, il prodotto verrebbe tuttavia utilizzato soltanto in caso di estrema emergenza e in assenza delle altre possibilità preventive e terapeutiche oggi a disposizione.

2. Negli ultimi anni, il livello di minaccia rappresentato dal vaiolo è rimasto sostanzialmente invariato e la ricomparsa naturale di questa malattia può essere praticamente esclusa. Inoltre, il rischio che il virus possa essere utilizzato come arma bioterroristica è piuttosto improbabile.

3. Fintanto che le riserve di vaccino restano in linea di massima utilizzabili, dal punto di vista della sanità pubblica non ha senso distruggerle, in quanto si correrebbe il rischio di non poterle poi usare in caso di estrema emergenza.

In tutto il mondo, tra le riserve dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e quelle di vari Stati, si contano ancora circa da 600 a 700 milioni di dosi di vaccino contro il vaiolo di prima generazione: la Svizzera, quindi, non è l'unico Paese a fare affidamento su riserve di questo tipo. Per quanto riguarda le riserve di vaccini di seconda e terza generazione, non sono disponibili informazioni attendibili.

4. All'ora attuale l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) considera molto basso il rischio di una ricomparsa del vaiolo.

Nel 2015, l'Agenzia europea per i medicinali ha omologato in Europa un vaccino contro il vaiolo di terza generazione attualmente in produzione. In Svizzera, invece, Swissmedic per il momento non l'ha omologato, in quanto rimangono tuttora irrisolti aspetti legati alla conservazione, alle condizioni di immagazzinamento, alla logistica e alla strategia d'impiego di questo nuovo prodotto. Prima di poter procedere a una valutazione definitiva si attendono dati ed esperienze in merito.

Se da qualche parte nel mondo dovesse inaspettatamente ricomparire il vaiolo, le riserve di vaccino in possesso dell'OMS o di terzi verrebbero impiegate senza indugio per contenerne la diffusione. Per altro, anche con misure classiche quali l'isolamento e la quarantena si può ulteriormente contrastare l'eventuale propagazione del virus. Infine, all'estero sono disponibili nuovi medicinali antivirali che potrebbero essere impiegati nel trattamento delle persone colpite.

Alla luce di quanto suesposto, l'UFSP ritiene che dal punto di vista della sanità pubblica nell'immediato non sia necessario acquistare nuovi vaccini. Ad ogni modo, vigilerà sugli ulteriori sviluppi e, se lo riterrà opportuno, metterà a punto una strategia.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
09;2841

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1065 – Interrogazione

### Il Consiglio federale intende impegnarsi per difendere i posti di lavoro presso gli stabilimenti industriali FFS di Bellinzona?

Depositato da	 Carobbio Guscetti Marina
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Le FFS hanno paventato il trasferimento dello stabilimento industriale delle officine di Bellinzona dalla città in un'altra zona del Bellinzonese. Nel 2008 i dipendenti delle officine hanno scioperato per un mese, con successo, a difesa dello stabilimento, sostenuti anche dalle autorità cantonali e comunali, dalla deputazione ticinese alle Camere federali e dalla popolazione ticinese. Tra le parti ci sono pure stati degli accordi tesi a mantenere il volume di lavoro.

Vista l'importanza per il Ticino delle officine di Bellinzona, sia in termini di posti di lavoro qualificati sia in termini di piazza industriale e polo tecnologico, chiedo quindi al Consiglio federale:

1. se e come ritiene impegnarsi con e presso le FFS per rispettare gli accordi presi tra le parti mirati a garantire i posti di lavoro e il volume di lavoro presso le officine FFS ed evitare che si assista a uno smantellamento strisciante degli stabilimenti industriali e conseguentemente dei posti di lavoro in Ticino;
2. se, in collaborazione con il cantone e le FFS, si impegnerà per lo sviluppo di un parco tecnologico legato agli stabilimenti industriali FFS e, in caso affermativo, quali passi in questo senso intende intraprendere;
3. concretamente come intende attivarsi affinché gli stabilimenti industriali delle officine FFS in Ticino siano un punto di riferimento per tutta la Svizzera per la manutenzione del materiale rotabile.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale impone alle FFS la realizzazione di obiettivi strategici. Non interferisce invece nell'attività operativa dell'impresa, in cui rientrano anche le decisioni riguardo all'ubicazione dei posti di lavoro.

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della disponibilità di posti di lavoro a Bellinzona. Nei suddetti obiettivi strategici chiede pertanto alle FFS di tenere in considerazione, nei limiti delle loro possibilità economico-aziendali e organizzative, le esigenze delle varie regioni del Paese.

Il Municipio di Bellinzona, il Cantone Ticino e le FFS stanno lavorando per raggiungere un accordo tra le parti in merito alla futura ubicazione delle officine di Bellinzona. Su questo sfondo, il Consiglio federale non ritiene opportuno attivarsi a sua volta.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;48;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

(DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1066 – Interrogazione

### Una Postfinance attenta al Canton Ticino

Depositato da	 Chiesa Marco
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel 2016 Postfinance SA (PF) ha annunciato la trasformazione dell'azienda da operatore finanziario classico a Digital Powerhouse. Entrata in vigore il 1° luglio scorso, solo di recente i dipendenti hanno ricevuto comunicazione in merito alla consultazione relativa alle quattro misure pianificate per il 2018: elaborazione automatizzata attraverso digitalizzazione e robotica, chiusura di superfici per uffici, outsourcing a Swiss Post Solutions SA (SPS) e ottimizzazione di rete di vendita clienti privati. È previsto un taglio di circa 45 unità di personale, modifiche dei regolamenti contrattuali per 250 collaboratori e il trasferimento del settore d'esercizio per 120 collaboratori. In particolare, l'unità che si occupa del traffico dei pagamenti legati ai giustificati cartacei per PF e altre banche verrà trasferita a SPS, li erogherà verosimilmente nelle sedi PF di Netstal/Zofingen e nelle sedi SPS di Kriens/Zurigo. I collaboratori di Bellinzona, si presume, saranno "costretti" a trasferirsi oltre Gottardo per continuare il proprio lavoro. Il Ticino, da anni, è severamente toccato da fattori esogeni che hanno minato alla radice la sua passata prosperità. Basti pensare agli scudi fiscali italiani e alla recente decisione di Roma di obbligare l'apertura di una succursale in Italia al fine di poter operare nel Paese, cosa che obbligherebbe i nostri consulenti a spostarsi all'estero. All'interno di questo quadro preoccupante, le misure preventivate da PF suonano come un nuovo piccolo ma significativo segno di disattenzione nei confronti del Cantone. Alla luce di quanto sopra e del fatto che la Confederazione stabilisce gli obiettivi strategici che la Posta è tenuta a osservare chiediamo:

1. Non ritiene che il Ticino abbia patito e stia ancor oggi patendo più di altre regioni della Svizzera una pressione sul settore bancario e finanziario, in particolare proveniente dall'Italia?
2. Ragionare in termini di nuova contrazione professionale in Ticino operata da parte di PF non significa punire ulteriormente il Cantone?
3. Non sarebbe opportuno e solidale nei confronti della Svizzera italiana sviluppare una presenza radicata e forte di PF sfruttando le competenze presenti anche a sud delle alpi?
4. È disposto a fissare un obiettivo di sviluppo di attività professionali di PF nella Svizzera italiana?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1.-4. L'avanzare della digitalizzazione ha un effetto tangibile sul settore postale. Il volume annuo delle lettere è da anni in diminuzione e anche i pagamenti allo sportello si stanno progressivamente riducendo. Inoltre Postfinance deve far fronte ai bassi tassi d'interesse e a una maggiore concorrenza.

La Posta è tenuta a finanziare autonomamente il servizio universale concernente le prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti. In tale contesto, è costretta anche a verificare costantemente le proprie strutture interne e a procedere ad adeguamenti.

Il settore Operations Services esegue per conto di Postfinance e di banche terze i processi concernenti il traffico dei pagamenti legati ai giustificati cartacei e il trattamento dei documenti. Questi compiti sono assicurati da circa 120 collaboratori distribuiti nelle sedi di Bellinzona, Berna, Bulle, Netstal, San Gallo e Zofingen. Nel quadro di un piano di ristrutturazione, entro il 1° marzo 2018 Postfinance trasferirà i compiti summenzionati a Swiss Post Solutions AG (SPS), società del gruppo specializzata nella gestione dei documenti. Secondo la pianificazione attuale, in futuro SPS fornirà le prestazioni presso le sedi di Postfinance di Netstal e Zofingen come pure nelle attuali sedi di Kriens e Zurigo. I posti di lavoro presso le attuali sedi di Bellinzona, Berna, Bulle e San Gallo verranno dunque soppressi. A Bellinzona, questa riorganizzazione riguarda sette persone a cui si proporrà di lavorare in un'altra sede. Per i collaboratori che rifiutano l'offerta, ad esempio perché il nuovo tragitto verso il posto di lavoro non risulta praticabile, verrà messo in atto un piano sociale. Allo scopo di definire adeguate misure di

compensazione la Posta sta attualmente conducendo trattative con i propri partner sociali.

Alla fine del 2016, la Posta contava 1482 unità di personale nel Cantone Ticino. Dal 2008 sono stati soppressi circa 120 posti di lavoro a tempo pieno. Rispetto al resto della Svizzera, il Cantone Ticino non è colpito oltre misura dalla riduzione degli impieghi della Posta, dovuta in particolare alla trasformazione della rete di uffici postali e al calo del volume della posta/lettere.

Postfinance conta circa 135 unità di personale in Ticino, ripartite in particolare tra il centro di contatto per clienti privati e commerciali e le quattro filiali di Postfinance.

La Posta è pienamente consapevole dell'importanza del Cantone Ticino in quanto regione periferica della Svizzera. Così, a Cadenazzo ha aperto uno dei sei sottocentri per il trattamento delle lettere mentre a Chiasso si trova la centrale degli oggetti smarriti della Posta.

Il Consiglio federale dirige la Posta attraverso obiettivi strategici. Nello specifico esige che, a livello organizzativo, prenda in considerazione le esigenze delle diverse regioni del Paese, assumendo anche le proprie responsabilità sociali ed ecologiche. La valutazione di un obiettivo più ampio, secondo cui la Posta sviluppi ulteriormente la proprie attività commerciali nella Svizzera italiana, non è tema di discussione in Consiglio federale. Infatti, gli obiettivi strategici si riferiscono a tutta la Svizzera e non vi sono prescrizioni specifiche per singoli Cantoni o singole regioni.

### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;34;04;44

### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1067 – Interrogazione

### Aeroporto di Zurigo. Conseguenze delle nuove vie di rullaggio per l'aggiramento della pista 28

Depositato da



Seiler Graf Priska

Data del deposito

27.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) presenta già in maniera sorprendentemente dettagliata i piani per le future vie di rullaggio per l'aggiramento della pista 28 all'aeroporto di Zurigo. La nuova area destinata alle operazioni di "deicing" e le vie di rullaggio veloci avranno grandi ripercussioni anche sulla popolazione, sull'esercito e la REGA. Stando a questi piani, in futuro l'intero territorio ricreativo e di protezione della natura compreso nello spazio tra Winkel-Rüti fino alla caserma di Kloten rientrerà nel perimetro dell'aeroporto. Un territorio, nota bene, di fondamentale importanza come zona ricreativa di prossimità per buona parte della popolazione residente nella regione dell'aeroporto (Kloten, Bülach e Zurigo-Nord). Alla luce di quanto esposto, si pongono le domande seguenti:

1. I piani tengono conto anche delle esigenze della popolazione? Sono previste zone ricreative di prossimità sostitutive, da destinare a un'analoga utilizzazione?
2. Le vie di rullaggio veloci toccano anche delle paludi. Come viene ponderata la disposizione costituzionale relativa alla protezione delle paludi (art. 78 cpv. 5 della Costituzione) rispetto all'articolo 36e capoverso 2 della nuova legge sulla navigazione aerea 1+?
3. Il progetto per le vie di rullaggio di aggiramento della pista 28 ha conseguenze anche per la strategia di stazionamento dell'esercito. Come valuta il Consiglio federale le diverse esigenze dell'esercito e dell'aeroporto di Zurigo?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Affinché la garanzia territoriale per le future intenzioni di utilizzazione possa essere motivata in misura sufficiente nel piano settoriale, le decisioni dovrebbero essere corredate da un piano possibilmente concreto o da un progetto preliminare. Questa considerazione vale anche per il perimetro dell'aeroporto sancito nella scheda di coordinamento del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) per l'aeroporto di Zurigo. Se il progetto delle nuove vie di rullaggio per l'aggiramento della pista 28 verrà poi presentato, autorizzato e realizzato nella forma e nelle dimensioni menzionate dall'autrice dell'interpellanza, lo si vedrà e lo si potrà valutare nella prossima procedura di approvazione dei piani.

1. Con l'adozione della scheda di coordinamento, il Consiglio federale ha effettuato, da un lato, una ponderazione generale degli interessi in materia di mobilità, economia e trasporti (infrastruttura e sicurezza degli aeroporti nazionali) e, dall'altro, ha considerato ulteriori interessi pubblici (ad es. protezione dai rumori, ricreazione di prossimità) e le esigenze della popolazione. Le decisioni ora contenute nella scheda di coordinamento PSIA sono il risultato di questa ponderazione degli interessi. La scheda di coordinamento non prevede nessuna prescrizione di pianificazione in merito a eventuali zone ricreative di prossimità sostitutive, la cui necessità dovrebbe essere evidenziata nel corso della procedura di approvazione del progetto edilizio. Per quanto riguarda un possibile potenziale di conflitto tra le superfici che rientrano nella protezione della natura e le zone ricreative di prossimità, non si può escludere a priori una sovrapposizione territoriale.
2. La protezione delle paludi sancita dalla Costituzione non permette nessuna valutazione e di conseguenza nessuna ponderazione dei diversi interessi. In virtù delle disposizioni della relativa ordinanza, le paludi beneficiano in linea di principio di una protezione illimitata. Nel caso dell'aeroporto, è possibile rinnovare l'infrastruttura nel quadro della garanzia delle norme di diritto. Grazie al nuovo articolo 36e della legge sulla navigazione aerea, viene inoltre ribadita, a livello di legge, l'importanza degli aeroporti nazionali e il mantenimento delle norme di diritto, che derivano in ogni caso dalla Costituzione.
3. Il progetto delle vie di rullaggio per l'aggiramento della pista 28 è stato coordinato fin dall'inizio con le esigenze dell'esercito. Sia la scheda di coordinamento PSIA che la strategia di stazionamento dell'esercito si basano sugli esiti di questo coordinamento. Adottando la scheda di coordinamento per l'aeroporto di Zurigo, il Consiglio federale ha confermato che gli

spazi della piazza d'armi di Kloten, necessari per l'ampliamento del sistema delle vie di rullaggio, dovranno essere messi a disposizione dell'aeroporto. Per quel che concerne la pianificazione del territorio, la strategia di stazionamento dovrà ora essere attuata nell'ambito del Piano settoriale militare.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48;52;09;2846

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1068 – Interrogazione

### Superstrada Stabio Est-Gaggiolo SPA 394. Un progetto da realizzare per liberare i centri cittadini del Mendrisiotto dal traffico

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il completamento della "Superstrada Stabio Est-Gaggiolo SPA 394" è un progetto discusso da decenni la cui realizzazione è strategica. La creazione del tronco autostradale completerebbe infatti la tratta fino al confine di Stato e permetterebbe di sgravare numerosi centri cittadini del Mendrisiotto oggi strozzati dal traffico di transito transfrontaliero. La mobilità su di un asse autostradale è più fluida, razionale e sostenibile. Il completamento del nuovo svincolo autostradale di Mendrisio crea le premesse per realizzare il progetto nella sua integralità a beneficio della mobilità locale. Il Programma d'agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione (PAM 3), attualmente sottoposto all'esame dell'ARE, indica in modo chiaro quali sono le misure di mitigazione dell'impatto territoriale, paesaggistico e ambientale. La scheda PA8 prevede che il tratto della SPA 394 sia provvisto di tratti in trincea coperta, così da preservare gli ambienti naturali e i paesaggi di S. Margherita, di Prella di fondo e del corso superiore del Laveggio, inclusi nel comprensorio di svago di prossimità "Santa Margherita/Pauzzella/Valle della Motta". La tratta in questione, con l'accettazione del fondo Fostra, entrerà a fare parte della rete delle strade nazionali. Il passaggio effettivo avverrà solo ad inizio 2020, motivo per cui risulta la necessità di gestire il progetto in questa fase di transizione.

1. Dove si trova il progetto "Superstrada Stabio Est-Gaggiolo SPA 394"? A quale stadio di sviluppo si è arrivati? Quali sono i prossimi passi previsti? La variante contenuta nella scheda PA8 del PAM 3 è condivisa dalle parti?
2. Considerato il passaggio di competenza alla Confederazione, quale Autorità è responsabile di proseguire lo sviluppo del progetto da oggi al 2020?
3. L'Autorità federale intende coordinarsi con quella cantonale affinché si utilizzino il 2018 e il 2019 per progettare e costruire il consenso locale affinché si realizzi il citato tronco stradale quale passo successivo e logico all'apertura definitiva dello svincolo autostradale di Mendrisio?
4. Il proseguo dello sviluppo del progetto ha un'influenza nella tempistica di realizzazione dal momento in cui la responsabilità sarà effettivamente federale?
5. La Confederazione, quale futuro proprietario, è disponibile a fungere sin d'ora da coordinatore dello sviluppo del progetto per questioni di praticità ed efficacia?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

- 1./2./4. Fino al 2019, ossia sino all'entrata in vigore del Nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali, il progetto "Superstrada Stabio Est-Gaggiolo SPA 394" e il suo prosieguo sono di competenza del Cantone del Ticino. Per informazioni in merito a stato attuale del progetto, sviluppo da parte del Cantone e relative ripercussioni occorre pertanto rivolgersi alle autorità cantonali.
- 3./5. Il Consiglio federale è lieto che l'Ufficio federale delle strade coadiuvi le attività avviate dal Cantone del Ticino entro la fine del 2019 in relazione al progetto per facilitare il passaggio del tratto stradale alla Confederazione nel 2020. Prima dell'integrazione formale del collegamento nella rete delle strade nazionali, la Confederazione non dispone tuttavia di alcuna base giuridica per assumere il ruolo di coordinamento e portare avanti il progetto.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**  
48

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1069 – Interrogazione

### **Introdurre il privilegio del recupero anche per le aziende svizzere oppure sgravarle tramite una maggiore tolleranza di valore**

Depositato da	 Fässler Daniel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) mira a valutare e ridurre i rischi delle sostanze chimiche e fornire agli utilizzatori informazioni adeguate sulla sicurezza. I rifiuti sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento REACH. I prodotti e le materie prime secondarie recuperati nell'ambito di un processo di riciclaggio (art. 2 par. 7 lett. d; cosiddetto "privilegio del recupero") sono in parte esentati dall'obbligo di registrazione, a condizione che il materiale sia recuperato all'interno dell'Unione europea.

Il regolamento REACH si ripercuote direttamente sulle aziende svizzere che producono sostanze a norma del regolamento e le esportano nell'Unione europea. Vi rientrano le aziende di riciclaggio che trattano rifiuti in Svizzera per reimmetterli nel ciclo economico. Quando un'azienda svizzera esporta nell'Unione europea sostanze recuperate nell'ambito di un processo di riciclaggio, non può far valere il privilegio del recupero. Dette sostanze sono dunque soggette integralmente all'obbligo di registrazione. Ciò vale persino qualora i rifiuti immessi nel processo di recupero in Svizzera siano stati previamente importati dall'Unione europea. Poiché la catena logistica finisce con la trasformazione di rifiuti in una sostanza, non si tratta di una reimportazione. Questo ostacolo commerciale sussisterà finché la Svizzera non stipulerà un accordo con l'Unione europea che stabilisca l'equiparazione delle aziende svizzere a quelle europee per l'ambito di applicazione del regolamento REACH.

La situazione giuridica qui descritta costituisce un ostacolo soprattutto per quelle aziende svizzere che recuperano materie plastiche di alta qualità e successivamente le esportano nell'Unione europea. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che le autorità doganali svizzere consentono l'esportazione esente da dazi doganali di sostanze recuperate nell'ambito di processi di riciclaggio soltanto se al momento dell'importazione viene fornita una prova dell'origine per almeno il 75 per cento dei rifiuti.

Nella prassi ciò è praticamente impossibile.

Domande:

1. A quanto ammontano le esportazioni di granulato di materie plastiche da recupero?
2. Cosa intende fare il Consiglio federale per eliminare la situazione sfavorevole in cui si trovano le aziende di riciclaggio svizzere?
- 3 Il Consiglio federale è disposto ad aumentare la tolleranza di valore dal 25 al 50 per cento per quanto riguarda l'importazione di rifiuti e la riesportazione di sostanze prodotte nei processi di riciclaggio?

#### **Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

1. Finora la Confederazione non dispone di dati relativi alla quota di esportazione di granulato di materie plastiche recuperato nell'ambito di processi di riciclaggio. I dati forniti dalle dogane non consentono di estrapolare tale quota.
2. È vero che nell'UE i prodotti recuperati dai rifiuti sono soggetti agli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) e che le aziende di riciclaggio dell'UE beneficiano di determinati privilegi, negati alle aziende di riciclaggio svizzere che esportano i loro prodotti nell'UE. È anche vero che questo ostacolo al commercio potrebbe essere rimosso, stipulando un accordo bilaterale con l'UE che regolamenti l'accesso al mercato nel settore dei prodotti chimici. Tenendo conto delle critiche espresse dalle associazioni economiche determinanti in una consultazione sull'accordo, nel settembre 2015 il Consiglio federale ha deciso di non perseguire attivamente l'avvio di negoziati con l'UE.

3. L'importazione esente da dazi doganali dalla Svizzera da parte dell'UE di materie plastiche da recupero nel quadro dell'Accordo sul libero commercio del 1972 (RS 0.632.401) è consentita se sono rispettate le norme di origine ivi stabilite, le quali figurano nella "Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee" (Convenzione PEM; RS 0.946.31).

L'origine è data quando nell'ambito della fabbricazione sono utilizzati soltanto materiali originari dalla Svizzera, dall'UE o da altri Stati Parte della Convenzione PEM con i quali è possibile condividere il cumulo dell'origine. Per materiali originari si intendono sia i rifiuti di plastica raccolti nei Paesi elencati e riciclati esclusivamente per recuperare materie prime, sia i rifiuti di plastica generati nel quadro di altre attività produttive. L'origine dei materiali importati deve essere documentata fornendo la relativa prova.

Per le materie plastiche in forma primaria (ad es. granulati) per le quali non può essere provato che vengono prodotte esclusivamente da materiali originari, il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il 25 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. La Svizzera non può modificare unilateralmente questa norma. Una modifica sarebbe possibile soltanto se venisse approvata da tutti i 23 Stati Parte della Convenzione PEM. Al momento è in corso la rielaborazione delle norme vigenti della Convenzione PEM, nell'intento di consentire una migliore considerazione del progresso tecnico nel quadro delle procedure di fabbricazione. Il Consiglio federale sostiene l'obiettivo della presente revisione e l'Amministrazione federale si impegna nel corso dei negoziati, affinché la quota tollerata di materiali non originari sia aumentata al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### **Ergänzende Erschliessung:**

10;52;15;24

### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1070 – Interrogazione

### Assicurazione RC per veicoli a motore. Un'assicurazione obbligatoria senza obbligo di contratto?

Depositato da	 Schwaab Jean Christophe
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nessun veicolo a motore può circolare se il suo proprietario non ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile. Essendo l'assicurazione obbligatoria, per logica ogni compagnia di assicurazioni che propone questo prodotto dovrebbe essere obbligata ad assicurare qualsiasi veicolo (a una tariffa corrispondente al livello di rischio corrispondente), ma non è così. Può capitare quindi che alcuni proprietari di veicoli danneggiati da roditori rientrino nella categoria degli assicurati a "rischio elevato", che nessuna compagnia vuole assicurare anche se non hanno mai avuto un sinistro. Senza assicurazione non potrebbero più possedere un veicolo, il che potrebbe causare gravi problemi di mobilità, specialmente per coloro che vivono in zone mal servite dai trasporti pubblici.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È al corrente di questa situazione?
2. Perché non esiste l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione RC obbligatoria, ad esempio per i veicoli a motore?
3. Il Consiglio federale pensa di proporre l'introduzione di tale obbligo? In caso negativo, perché?
4. Esiste la possibilità di basarsi su un sistema già esistente, ovvero quello del fondo nazionale di garanzia che, tramite il gruppo assicurativo Zurich, copre i sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./2. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui un detentore di veicoli a motore si sia trovato in una situazione di emergenza per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile (RC) a causa di un rifiuto della stipula assicurativa da parte di un assicuratore svizzero. Pertanto non c'è ragione fondata per introdurre un obbligo di stipulare un contratto di assicurazione RC per i veicoli a motore.

I danni provocati da roditori, citati dall'autore dell'interrogazione, non sono a carico dell'assicurazione RC, ma dell'assicurazione casco. Questa assicurazione è facoltativa e di conseguenza non costituisce una condizione necessaria per il possesso di un veicolo a motore. Se il contratto dell'assicurazione casco è disdetto o non viene più rinnovato a causa di un andamento molto sfavorevole dei sinistri, il detentore del veicolo a motore può tutt'al più riscontrare problemi nello stipulare un contratto leasing, in quanto la maggior parte dei contratti leasing prevede un'assicurazione casco totale.

3./4. Conformemente a quanto esposto, né l'assicurazione RC per i veicoli a motore né l'assicurazione casco necessitano dell'introduzione di un obbligo di stipula del contratto assicurativo o dell'istituzione di un fondo di garanzia.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;48

## Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1071 – Interrogazione

### Attestato di competenza per detentori di cani

Depositato da	 Walliser Bruno
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nell'autunno del 2016, il Consiglio nazionale ha deciso di abolire l'obbligo per i detentori di cani di conseguire un attestato di competenza. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. In diversi Cantoni i detentori di cani continuano a essere soggetti a obblighi, per esempio l'obbligo di seguire un corso pratico che va oltre quanto era previsto dall'attestato di competenza della Confederazione.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. L'abolizione nella legislazione federale dell'obbligo di conseguire un attestato di competenza ha avuto ripercussioni sulle normative cantonali? Se sì, quali?
2. In quali Cantoni vige ancora l'obbligo di seguire un corso per detentori di cani e che cosa contempla questo obbligo?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Dall'abolizione dell'obbligo federale per i detentori di cani di conseguire un attestato di competenza, in diversi Cantoni è stata vagliata la possibilità di introdurne uno o sono in corso iniziative politiche per introdurne uno generale o uno per chi detiene per la prima volta un cane. In parte, le proposte sono già state respinte, in parte sono ancora attesi i dibattiti parlamentari in merito. In altri Cantoni non vi sono iniziative per l'introduzione di un corso obbligatorio.

2. Attualmente nessun Cantone obbliga tutti i detentori di cani a seguire un corso. In molti però, tra cui Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Ticino, Turgovia, Vaud e Zurigo, è previsto un obbligo di formazione per chi detiene determinati cani. I criteri determinanti sono in alcuni la razza, in altri il peso e la taglia. Diversi sono anche il numero delle lezioni e il loro contenuto.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;52;32

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1072 – Interrogazione

### **Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici, sui rifiuti e sui semilavorati metallici nei traffici commerciali tra Svizzera e Italia. Ingiustificate decisioni unilaterali italiane**

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

L'Italia negli scorsi mesi ha deciso unilateralmente e incomprensibilmente che i controlli nell'ambito della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici, sui rifiuti e sui semilavorati metallici nei traffici commerciali tra Svizzera e Italia possono essere effettuati esclusivamente da esperti qualificati (EQ) di II e III grado abilitati in Italia. Nel passato, in un'ottica di reciproca collaborazione ed efficienza amministrativa nella gestione delle attività doganali, la SUVA era abilitata ad emettere il documento IRME 90. La prassi era efficace e permetteva di espletare la sorveglianza radiometrica direttamente sul territorio elvetico. Ad oggi si rileva inoltre un ulteriore inasprimento della prassi italiana per cui presso il valico di Ponte Chiasso i traffici di materiali ferrosi devono essere assoggettati alla sorveglianza radiometrica effettuata direttamente da EQ italiani su qualsiasi tipo di merce, annullando la possibilità, prevista dalla normativa, di far effettuare il controllo da personale delegato, debitamente formato, dagli EQ stessi. Il tutto genera un forte rallentamento nei traffici doganali, che pesa sugli operatori del settore sia italiani sia svizzeri. Questa situazione è spiacevole e assolutamente incomprensibile in un'ottica di reciproca collaborazione.

1. Da quanto tempo il Consiglio federale e la SUVA erano al corrente di questa decisione unilaterale italiana?
2. Come giustifica e motiva l'Italia questa decisione unilaterale che compromette l'efficienza e l'efficacia dell'attività doganale tra due Paesi che hanno importanti scambi commerciali?
3. Cosa è stato fatto per ridurre le conseguenze negative e ottenere una soluzione?
4. Il Consiglio federale ha valutato potenziali azioni amministrative e politiche volte a spingere l'Italia a tornare ad un approccio di mutua collaborazione?
5. La prassi oggi in essere presso la dogana di Ponte Chiasso prevede che la sorveglianza radiometrica venga effettuata sul territorio doganale italiano, direttamente dagli EQ di II e III grado: tale metodologia è rischiosa per la Svizzera ed anche per l'Italia in quanto, in caso di ritrovamenti contaminati, non è chiaro quale parte debba intervenire. Per i vagoni ferroviari i delegati degli esperti italiani EQ effettuano il controllo su suolo svizzero? In caso si riscontrasse un valore di radioattività positivo, chi interviene?

#### **Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017**

I controlli radiometrici sui rifiuti e sui semilavorati metallici sono un argomento ricorrente a tutti i livelli nei dibattiti bilaterali con l'Italia fin dal 2011, anno dell'entrata in vigore di una legge italiana che ha esteso la sorveglianza radiometrica prevista per i rifiuti metallici soggetti alla legislazione Euratom ai prodotti metallici semilavorati importati da Paesi esterni all'UE (Legislazione Euratom: direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane).

Il controllo deve essere svolto da un esperto qualificato secondo i criteri italiani, il quale rilascia un certificato da presentare alla dogana e che può essere richiesto dalle autorità sanitarie italiane. Da allora la Svizzera non ha smesso di pretendere di essere trattata al pari dei Paesi dell'UE spiegando che questi controlli sono abbinati, non garantiscono maggior sicurezza e che il metodo IRME 90 è gravoso e non adatto ai prodotti semilavorati. L'Italia, nella pratica, aveva infine accettato i certificati di controllo della SUVA e nel 2013 ha annunciato l'intenzione di abolire questi controlli per la Svizzera. Secondo le informazioni in nostro possesso i lavori parlamentari in questa direzione sono iniziati nell'autunno del 2015.

1./2. Le prime difficoltà legate ai certificati di controllo della SUVA sul campo sono emerse a settembre 2016 e sono rimaste circoscritte a un posto d'ispezione frontaliero fino ad agosto 2017, momento in cui l'Italia, in seguito a chiarimenti da parte della Direzione centrale antifrode e controlli, ha comunicato che la prassi stabilita con i certificati della SUVA non era compatibile con la legislazione italiana in vigore dal 2011.

3./4. La Svizzera si è appellata in vari modi, anche a livello ministeriale, alle autorità italiane, le quali hanno confermato la volontà di modificare la legislazione in modo che l'Italia e la Svizzera possano procedere a un mutuo riconoscimento eliminando così i controlli frontalieri. L'Italia ha indicato che il testo è pronto e che l'approvazione da parte dei ministeri competenti è attesa entro la fine dell'anno. Fino ad allora i controlli radiometrici dovranno essere svolti da esperti italiani.

5. In caso di rilevamento di una contaminazione radioattiva superiore alla soglia di tolleranza sul suolo svizzero, l'allarme verrà lanciato dalla Centrale nazionale d'allarme e l'intervento spetterà al Centro cantonale di radioprotezione di Bellinzona. Se la contaminazione radioattiva superiore alla soglia di tolleranza viene rilevata sul suolo italiano presso un ufficio doganale dei controlli nazionali abbinati o altrove, l'intervento spetta alle autorità italiane. La collaborazione tra le autorità svizzere e quelle italiane è regolata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo (RS 0.131.345.4). È importante ricordare che i requisiti imposti dalla radioprotezione non sono limitati all'esportazione: i fornitori sottostanno a obblighi in materia anche ben prima che la merce arrivi alla frontiera.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;2841

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1073 – Interrogazione

### Prodotti del tabacco. Controllo degli acquirenti

Depositato da	 Heim Bea
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel luglio/agosto scorsi, il Cantone di Soletta ha pubblicato le cifre dei test d'acquisto di alcolici e tabacco. Nel 2016, nel 20 per cento dei casi controllati sono stati venduti prodotti del tabacco a ragazze e ragazzi di meno di 16 anni.

I test d'acquisto dimostrano quanto siano importanti i controlli. Vale quindi la pena di riflettere sui distributori automatici di sigarette, i cui utenti non sono soggetti ad alcun controllo umano. In Svizzera ce ne sono circa 15 000. Procurarsi sigarette è più facile che acquistare alimenti di base.

I distributori automatici sono accessibili 24 ore su 24. Anche i sistemi più moderni non sono purtroppo in grado di impedire a bambini e adolescenti di servirsene. Il sistema dei gettoni di controllo in uso nei bar e nei ristoranti, per esempio, non può funzionare se la cassetta dei gettoni è lasciata sul distributore per ragioni di praticità. E dove vige l'anonimato e la carta d'identità non è controllata da una persona, ma da un lettore elettronico, è facile comperare un pacchetto di sigarette con la carta d'identità di un altro. Inoltre, per l'industria del tabacco i distributori automatici sono diventati una superficie pubblicitaria preziosa per attirare in particolare i giovani.

I controlli eseguiti da persone in carne e ossa saranno anche imperfetti, ma i sistemi di controllo dei distributori automatici fanno acqua da tutte le parti.

1. Esiste in Svizzera una qualche forma di controllo dei sistemi di protezione della gioventù nei distributori di sigarette?
2. Se sì, in che cosa consiste? È efficace?
3. Come giudica il Consiglio federale l'efficacia degli attuali sbarramenti?
4. Se ritiene che in generale non vengano elusi, esistono cifre o almeno stime sulla frequenza con cui questo invece avviene?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1./2. A livello federale finora l'età minima per acquistare prodotti del tabacco non è stata regolamentata, ma 23 Cantoni hanno già leggi che ne vietano la vendita al di sotto dei 16 o dei 18 anni (fanno eccezione i Cantoni di Appenzello Interno, Ginevra e Svitto). Per controllarne il rispetto, alcuni di essi effettuano test d'acquisto.

Tuttavia, a livello federale, manca un quadro sistematico dei test d'acquisto o dei controlli eseguiti. Solo nell'analisi d'impatto della regolamentazione concernente la legge sui prodotti del tabacco ([www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Temi > Persone & salute > Dipendenze > Tabacco > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Disegno della LPTab) è documentato che nel 2014 sono stati svolti 417 test d'acquisto in sei Cantoni.

In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato una guida pratica per l'attuazione uniforme dei test d'acquisto ([www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Temi > Persone & salute > Dipendenze > Tabacco > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Divieti di consegna). La guida spiega anche come procedere per la verifica dei punti vendita con distributori dotati di sistemi semiautomatici di verifica dell'età, dove l'acquirente deve dimostrare al personale di vendita di aver raggiunto l'età che autorizza all'acquisto di prodotti del tabacco per ricevere il gettone necessario a sbloccare il distributore. Anche questo sistema viene verificato con i test d'acquisto. Al contrario, a un distributore con un sistema di verifica dell'età completamente automatico, per procedere all'acquisto l'acquirente deve far scorrere nel lettore la carta d'identità recante la data di nascita, dunque il personale di vendita non è coinvolto.

3./4. Attualmente è difficile valutare l'efficacia dei controlli a causa della mancanza di dati e dell'eterogeneità della situazione



giuridica. Tuttavia, il confronto con il settore dell'alcol dimostra che un elevato numero di test d'acquisto contribuisce al rispetto delle limitazioni d'età.

Per ora a livello federale non vi è un divieto di vendere prodotti del tabacco ai giovani, ma si sta lavorando in tal senso nel quadro della stesura della nuova legge federale sui prodotti del tabacco. L'età di consegna sarà fissata a 18 anni per tutto il Paese e i test d'acquisto saranno previsti per legge. Nel 2016, rinviando la legge al Consiglio federale, il Parlamento si è espresso favorevolmente sul divieto di consegna ai minorenni e sui test d'acquisto. L'avvio della procedura di consultazione è previsto per il prossimo inverno.

I dati della Regia federale degli alcool dimostrano che i severi controlli eseguiti sotto forma di test d'acquisto sono efficaci, anche se ancora suscettibili di miglioramento: nel 2016 circa due terzi degli 8500 punti vendita sottoposti a controllo non vendevano alcol ai giovani, mentre dai dati della Croce blu, organizzazione specializzata in questioni di alcol e dipendenze che effettua molti test d'acquisto a livello cantonale e comunale, alla fine degli anni 1990 il numero dei trasgressori era molto più alto. All'epoca, l'80 a 90 per cento dei punti vendita testati vendeva bevande alcoliche ai giovani.

Questo è dimostrato anche dai dati del settore del tabacco raccolti negli Stati Uniti, dove, grazie a una verifica sistematica dei rivenditori introdotta nel periodo 2008-2013 il numero dei punti vendita che non vendono prodotti del tabacco ai giovani ha continuato a crescere fino a toccare una media di oltre il 90 per cento. Nel 1997, la legge era rispettata soltanto dal 60 per cento dei punti vendita.

### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
15;2841;28

### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1074 – Interrogazione

### Protezione sufficiente per gli edifici simbolo in Svizzera?

Depositato da



Guhl Bernhard

Data del deposito

29.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

In seguito agli attentati terroristici in Spagna è stato reso noto che i terroristi volevano far esplodere la Sagrada Familia a Barcellona.

La Svizzera è stata finora fortunatamente risparmiata dal terrorismo. Grazie a una buona integrazione e formazione è stato possibile evitare il formarsi di società parallele e pericolosi ghetti. Sarebbe tuttavia ingenuo credere di essere al sicuro e che eventi di questo tipo non potrebbero accadere nel nostro Paese. Dato che rientrano negli obiettivi dei terroristi, è lecito chiedersi come sono protetti in Svizzera gli edifici simbolo, storici o molto frequentati, ad esempio il Palazzo federale, il ponte della cappella di Lucerna, le principali stazioni, il convento di Einsiedeln, il Municipio di Basilea.

Sarebbe possibile perlomeno ostacolare l'accesso a edifici degni di protezione con dissuasori del traffico o altre misure edili. La competenza spetta, a seconda dell'edificio, alla Confederazione o ad altri proprietari quali i Cantoni.

Secondo il parere sul postulato [15.4226](#), dall'inizio del 2015 la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera dirige lo Stato maggiore di condotta polizia, che in caso di attentato terroristico sostiene l'impegno cantonale e coordina la cooperazione a livello nazionale. È stato pure menzionato il potenziamento dell'organico delle autorità di sicurezza preposte alla lotta contro il terrorismo.

In merito, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come giudica il rischio di potenziali attentati ad edifici in Svizzera?
2. Quali interventi ritiene urgenti alla luce dell'attuale situazione di minaccia?
3. In che modo si potrebbe potenziare la prevenzione, ossia impedire attentati terroristici nei confronti di edifici o grandi assembramenti di persone?
4. Quali eventuali adeguamenti legali od organizzativi urgono e quali ostacoli impediscono una protezione ottimale?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Gli attentati terroristici perpetrati dal 2015 in Europa hanno lo scopo di instaurare un clima di paura, terrore e insicurezza nella popolazione. Il Consiglio federale ritiene poco probabili attentati ad edifici. Se dovessero tuttavia finire nel mirino, si tratterebbe principalmente di edifici con un elevato valore simbolico (p. es. luoghi di culto, monumenti conosciuti, il Palazzo del Parlamento), luoghi fortemente frequentati (p. es. stazioni, centri di manifestazioni sportive o culturali) oppure edifici sensibili (p. es. centrali nucleari).

2. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) reputa generalmente elevata la situazione di minaccia (rapporto sulla situazione 2017 del SIC, pag. 8). Vi sono indizi della presenza in Svizzera di individui appartenenti ad ambienti terroristici e dell'esistenza di intenzioni terroristiche, ma non risulta alcun piano concreto di attentato. Se viene a conoscenza che estremisti violenti prendono di mira un determinato edificio, il SIC informa le autorità responsabili della sua protezione. Il Consiglio federale non ravvisa quindi alcuna necessità urgente d'intervenire. È invece opportuno e necessario che le autorità di polizia locali includano sistematicamente nei loro piani di sorveglianza gli edifici potenzialmente a rischio e che integrino sempre l'eventualità di un attentato nella loro pianificazione dei dispositivi di polizia impiegati per manifestazioni di ampia portata. La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) conferma che le autorità di polizia procedono già in tal senso e non ritiene pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti.

3. Per proteggere edifici o grandi assembramenti di persone da attentati, possono essere adottate misure di natura organizzativa, tecnica ed edile. Le misure organizzative possono consistere ad esempio in un potenziamento della sorveglianza e del controllo da parte delle forze di sicurezza, oppure una deviazione o l'interruzione traffico sul posto. Sono considerate misure tecnico-edili in particolare le barriere metalliche, le protezioni antisfondamento mobili o permanenti (muri, dissuasori del traffico, elementi di cemento mobili o veicoli pesanti) o gli impianti di videosorveglianza. Per adottare misure ad hoc occorre effettuare una valutazione mirata di ogni singolo immobile o evento. Possono inoltre contribuire a individuare tempestivamente eventuali attentati anche una popolazione attenta che segnala fatti sospetti alla polizia e una maggiore vigilanza da parte degli organi di polizia.

4. Il Consiglio federale ritiene che le basi giuridiche vigenti e previste nonché l'attuale organizzazione di polizia della Svizzera (in particolare lo Stato maggiore nazionale di condotta di polizia della CCPCS, operativo dal 2015) siano sufficienti a prevenire il rischio di attentati terroristici contro edifici e assembramenti di persone. A tal fine è particolarmente importante il flusso di informazioni tra le autorità di sicurezza federali e cantonali. Tale flusso è garantito dalla collaborazione nell'ambito di TETRA e altre misure sono adottate laddove necessarie al fine di ottimizzare la collaborazione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2831;09

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1075 – Interrogazione

### Swisscom. Il roaming-gate

Depositato da	 Birrer-Heimo Prisca
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Da un numero imprecisato di anni Swisscom applica ai suoi clienti titolari di un abbonamento di radiocomunicazione mobile il cosiddetto sistema anti-tromboning, con il quale è in grado di stabilire se il destinatario di una chiamata si trova all'estero. Ora, quando chi effettua la chiamata (spesso dalla Svizzera) lascia un messaggio sulla segreteria (Combox) di un cliente Swisscom, la telefonata non transita più su una rete straniera, ma passa direttamente dal chiamante a Swisscom attraverso la rete svizzera. Ciò ha permesso a Swisscom di evitare costi di roaming (presumibilmente dell'ordine di alcuni milioni di franchi) per tali telefonate. L'operatore ha però continuato ad addebitarli senza eccezione ai suoi clienti, ad "arrotondare" ad almeno un minuto ogni breve telefonata e a fatturare i costi di roaming sia per le chiamate in entrata che per quelle in uscita. Per anni Swisscom ha sottaciuto ai suoi clienti e all'opinione pubblica l'uso di questo sistema.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica l'impiego di tale pratica commerciale da parte di Swisscom?
2. La Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom. La Capa del DATEC, il rappresentante della Confederazione nel consiglio di amministrazione di Swisscom e/o i collaboratori della Confederazione erano informati in merito all'utilizzo di questo sistema anti-tromboning? Se sì, da quando?
3. Quali conseguenze trae il Consiglio federale dall'accaduto?
4. I dipendenti della Confederazione hanno un cellulare di servizio con un abbonamento Swisscom. Anche a loro sono quindi stati addebitati costi di collegamento per telefonate all'estero nonostante alcune delle chiamate si siano svolte su reti svizzere. In fin dei conti è stato il contribuente a farne le spese. La Confederazione intende chiedere a Swisscom la restituzione di tali costi di roaming?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1./2. La fattispecie esposta rientra nelle pratiche operative commerciali di Swisscom ed è di responsabilità dell'impresa.

Secondo l'articolo 6 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in qualità di azionista principale il Consiglio federale guida Swisscom attraverso obiettivi strategici che non contengono disposizioni di natura operativa. In quanto proprietario, il Consiglio federale non prende posizione in merito alle pratiche operative commerciali di Swisscom né può influire al riguardo.

Prima che la questione fosse trattata dalla stampa il Consiglio federale non era a conoscenza del cosiddetto sistema anti-tromboning.

3. Nel quadro del messaggio del 6 settembre 2017 concernente la revisione parziale della legge federale sulle telecomunicazioni, il Consiglio federale ha già previsto l'introduzione di norme relative al roaming che impediscano l'applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi, e proposto alcune misure volte a promuovere la concorrenza. A partire dall'entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni riveduta, tali misure si applicheranno a tutti i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile della Svizzera.

4. Il diritto sulle telecomunicazioni non regola la fattispecie in questione. La Confederazione non intende per ora intervenire sotto il profilo giuridico contro Swisscom.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

34;15;04

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1078 – Interrogazione urgente

### Riforma della previdenza per la vecchiaia. E ora?

Depositato da	Gruppo PPD
Portavoce	<b>Humbel Ruth</b>
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il 24 settembre 2017 il popolo ha respinto, seppur di stretta misura, la riforma delle rendite proposta dal Consiglio federale e dal Parlamento. Ciononostante, vi è consenso sull'urgenza di una riforma: considerato che il finanziamento dell'AVS non è più garantito, semplicemente non ci possiamo più permettere una situazione di stallo delle riforme. Per questo motivo occorre un progetto che possa essere sottoposto al popolo ancora nel corso di questa legislatura.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quali conclusioni trae dall'incontro del 27 ottobre tra il capo del Dipartimento federale dell'interno e i rappresentanti di partiti, parti sociali e altre organizzazioni?
2. È in condizione di elaborare un progetto ancora nel corso di questa legislatura e di sottoporlo al Parlamento?
3. In che misura ritiene che il nuovo progetto di riforma della previdenza per la vecchiaia debba basarsi su quello che aveva adottato il 19 novembre 2014, ovvero sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, respinta di stretta misura il 24 settembre 2017?
4. Ritiene che l'AVS e la previdenza professionale debbano essere riformate simultaneamente? Se sì, pensa che i due progetti debbano essere sottoposti a votazione in un unico pacchetto o separatamente?
5. Condivide il parere che un'eventuale riduzione dell'aliquota di conversione LPP debba essere accompagnata da misure compensative? Ha un'idea di come dovrebbero essere impostate queste ultime?
6. Condivide l'opinione di alcuni partiti e organizzazioni secondo cui si dovrà rinunciare a una procedura di consultazione oppure ritiene che ciò non sia fattibile?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.12.2017

Il fallimento del progetto Previdenza per la vecchiaia 2020, il 24 settembre 2017, è l'ennesimo capitolo dello stallo delle riforme degli ultimi 20 anni e i problemi demografici ed economici cui sono confrontate sia l'AVS che la previdenza professionale restano irrisolti. Urge dunque intervenire per consolidare il nostro sistema della previdenza per la vecchiaia.

1. Il Consiglio federale è stato informato dei risultati delle discussioni svolte dal DFI il 27 ottobre 2017 con i principali esponenti dei partiti politici, delle parti sociali e delle organizzazioni interessate. Esse hanno confermato un ampio consenso sulla necessità di agire; per contro, le opinioni divergono per quanto concerne le misure da prendere, il calendario e anche la forma del progetto. Il Consiglio federale dovrà ora elaborare uno o più progetti in grado di ottenere una maggioranza in Parlamento e di arrivare alla fase della votazione popolare.

2.-5. Considerata la necessità d'intervenire nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, il Consiglio federale avvierà immediatamente i lavori, affinché un progetto possa essere sottoposto all'Assemblea federale nel corso di questa legislatura. Per questa ragione, prevede una prima discussione ancora entro la fine di quest'anno e fisserà il seguito dei lavori sulla base di un esame dettagliato dei motivi alla base dei voti favorevoli e dei voti contrari al progetto in occasione della votazione del 24 settembre 2017. Il Consiglio federale analizzerà diverse opzioni, ragion per cui è prematuro fornire indicazioni concrete su obiettivi, contenuto e forma del prossimo progetto.

6. La legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) è chiara al riguardo: per i progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale va indetta una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LCo). In virtù dell'articolo

3a LCo, è possibile rinunciarvi unicamente se il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o se non v'è d'attendersi nessuna nuova informazione, poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. Considerato quanto precede, la necessità di una procedura di consultazione dipenderà dalle misure di riforma che verranno scelte.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1079 – Interrogazione urgente

### Dibattito urgente sull'introduzione di un referendum finanziario

Depositato da	Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce	<b>Aeschi Thomas</b>
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In Svizzera l'influsso della democrazia diretta sulla gestione delle finanze ha dato buoni risultati. Le tasse e le spese sono più basse laddove la popolazione può partecipare direttamente al processo decisionale. Pertanto l'UDC è convinta che gli elettori svizzeri debbano avere necessariamente la possibilità di esprimersi su progetti di politica finanziaria di grande portata. A tal fine il 6 giugno 2017 l'UDC ha presentato l'iniziativa parlamentare **17.446** "Introduzione del referendum finanziario", che chiede di completare la Costituzione federale in modo da sottoporre a referendum facoltativo i decreti federali concernenti i crediti d'impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche o nuove spese ricorrenti superiori a un importo da stabilire. L'iniziativa deve ancora essere trattata ed è stata assegnata per esame preliminare alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N). Nel frattempo il Consiglio federale ha stanziato circa 1,3 miliardi di franchi per il cosiddetto "miliardo di coesione". Sfortunatamente in un simile caso la Costituzione federale non prevede la possibilità di indire un referendum facoltativo. Anche in considerazione di questa circostanza, l'UDC ritiene urgente introdurre un referendum finanziario.

In relazione all'introduzione immediata di un referendum finanziario si pongono le seguenti domande, che dovrebbero essere trattate nell'ambito di un dibattito urgente:

1. Il Consiglio federale ritiene che l'introduzione di un referendum finanziario generale a livello federale sia uno strumento adeguato per ampliare le competenze del popolo nelle questioni di politica finanziaria?
2. L'esecutivo è disposto a proporre di accogliere l'iniziativa parlamentare **17.446** tenendo conto della necessità di rafforzare i diritti popolari?
3. Condivide l'opinione secondo cui un referendum finanziario generale è uno strumento utile per garantire l'equilibrio dei conti pubblici e mantenere il debito della Confederazione a un livello basso?
4. Condivide infine l'opinione secondo cui un referendum finanziario generale ha un effetto di contenimento delle singole richieste di denaro ed è quindi un mezzo efficace per ridurre la crescita delle uscite federali?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.12.2017

1. L'introduzione di un referendum finanziario a livello federale rafforzerebbe il diritto popolare di esprimersi su questioni di politica finanziaria. Una partecipazione democratica diretta più ampia avrebbe però conseguenze negative sulla gestione delle spese. È probabile, ad esempio, che si verificano ritardi nell'approvazione dei decreti in materia di spese. Sia il Parlamento che il Consiglio federale perderebbero dunque la propria flessibilità politico-finanziaria.
2. Le Camere federali hanno trattato più volte la questione riguardante il rafforzamento dei diritti popolari a livello federale per mezzo di un referendum finanziario. Un'iniziativa parlamentare di simile tenore (**03.401**), depositata dal gruppo dell'Unione democratica di centro, è stata tolta dal ruolo nel 2008, dopo che l'introduzione di un referendum finanziario era stata respinta a maggioranza nell'ambito della consultazione.

Nell'ottica della politica finanziaria è importante che l'adempimento dei compiti della Confederazione, disciplinato per legge, non venga compromesso dall'introduzione di un referendum finanziario. Per questo motivo il Consiglio federale respinge l'applicazione del referendum finanziario ai decreti federali concernenti i limiti di spesa. Contrariamente ai crediti d'impegno, che riguardano perlopiù spese uniche o spese legate a un progetto e che quindi possono essere bloccati abbastanza facilmente in caso di rifiuto, i limiti di spesa vengono inoltre utilizzati anche per gestire spese ricorrenti. Queste comprendono sia i sussidi (ad es. i pagamenti diretti all'agricoltura) sia le spese a carattere gestionale (ad es. nei settori dell'esercito o



dell'educazione e ricerca). In quest'ultimo caso un referendum potrebbe impedire o ritardare l'adempimento dei compiti legittimati per legge. Tuttavia, se il referendum fosse introdotto soltanto per i crediti d'impegno, i suoi effetti sarebbero troppo limitati e riguarderebbero solo alcuni settori di compiti.

3./4.

Le uscite e i debiti pubblici possono essere limitati efficacemente con altri provvedimenti istituzionali. Negli ultimi 15 anni, soprattutto il freno all'indebitamento si è rivelato uno strumento molto valido per garantire una politica finanziaria sostenibile. Diversi studi empirici hanno confermato che il referendum finanziario a livello cantonale e comunale può rappresentare un mezzo efficace per contenere l'aumento delle uscite statali, anche se le esperienze raccolte non sono direttamente trasferibili a livello federale.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;04

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1080 – Interrogazione urgente

### Paradise Papers. La Svizzera deve trarre le necessarie conseguenze

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Dai Paradise Papers è emerso che le multinazionali delle materie prime operano ai margini o oltre i confini della legalità e non rispettano il loro obbligo di diligenza. Il dumping fiscale praticato legalmente è un fenomeno molto diffuso.

Le società internazionali e i super ricchi pagano molto meno imposte delle piccole e medie imprese e dei comuni cittadini. La Svizzera rischia di rimanere indietro nell'applicazione del principio di responsabilità sociale delle imprese.

1. I Paradise Papers evidenziano la necessità di intervenire sulla questione dell'equità fiscale. La Nike, ad esempio, in Svizzera paga un'imposta sull'utile del tre per cento soltanto.

a. Secondo il Consiglio federale a quanto ammontano le perdite fiscali (persone giuridiche e fisiche) a seguito di siffatte elusioni?

b. In che modo il Consiglio federale intende vietare tali strategie di elusione fiscale?

c. È disposto a proporre nel PF 17 anche misure volte a contrastare l'elusione fiscale?

2. Dai Paradise Papers emerge che all'estero i commercianti di materie prime con sede in Svizzera disattendono, in alcuni casi gravemente, l'obbligo di diligenza. Diversi Paesi hanno rafforzato questo obbligo (Modern Slavery Act 2015, Regno Unito; Loi relative au devoir de vigilance 2017, Francia; Child Labour Due Diligence Law 2017, Paesi Bassi; Regolamento dell'UE 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto). Il Consiglio federale si attiverà in questa direzione?

3. Il Consiglio federale condivide il timore che in questo caso l'inazione potrebbe condurre a una situazione analoga a quella creata nel settore bancario, in cui la Svizzera è con le spalle al muro ed obbligata a recepire letteralmente le regolamentazioni internazionali?

4. L'UE istituzionalizza la pubblicazione di informazioni sulla responsabilità sociale delle imprese: la direttiva 2014/95 introduce l'obbligo per talune imprese di grandi dimensioni di comunicare informazioni di carattere non finanziario sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale. In questo modo si accresce la responsabilità sociale delle imprese. Queste devono ottemperare al loro obbligo di rendicontazione anche nei confronti degli stakeholder, che possono quindi pretendere l'adempimento degli obblighi di diligenza e l'equità fiscale. Anche altri Paesi vanno in questa direzione.

a. Il Consiglio federale concorda che il rafforzamento della responsabilità sociale delle imprese è nell'interesse di tutti?

b. Come pensa di garantire che le imprese operanti in Svizzera dichiarino le informazioni di carattere non finanziario rilevanti per gli stakeholder?

5. A prescindere dai punti elencati in precedenza, ritiene necessario reagire in qualche modo sul piano nazionale o internazionale?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.12.2017

1.a. La corretta attribuzione a livello internazionale dei fatturati e degli utili realizzati con l'attività aziendale (ripartizione fiscale) costituisce la base per l'imposizione delle multinazionali. In Svizzera le autorità fiscali cantonali competenti per la tassazione ai fini della riscossione dell'imposta sull'utile determinano la base di imposizione sotto la vigilanza dell'AFC. I casi in cui Paesi hanno fatto valere una ripartizione fiscale internazionale differente hanno mostrato che la collaborazione tra la Svizzera e questi Paesi funziona. Non si deve quindi supporre che l'imposizione in Svizzera di tali gruppi comporti generalmente perdite fiscali

ingiustificate. Il Consiglio federale non si esprime sul caso citato dall'autore dell'interpellanza. Se dai controlli dovessero emergere casi di risparmio fiscale ingiustificato o di sottrazione d'imposta (cfr. risposta ad 1.b e 1.c), si procederà alle rettifiche necessarie. Non ci si può riferire a tali casi per effettuare una stima generale delle perdite.

b./c. Il Consiglio federale è consapevole che le interconnessioni internazionali possono anche essere utilizzate per influenzare in modo illecito la ripartizione fiscale internazionale, ad esempio fornendo informazioni incomplete alle autorità fiscali o generando per le società del gruppo spese ingiustificate attraverso presunte imprese terze. Siffatte pratiche possono essere considerate un'elusione o una sottrazione d'imposta. I controlli e i procedimenti penali fiscali condotti dalle autorità fiscali svizzere sono le misure adeguate per contrastarle.

Inoltre la Svizzera si impegna su molti fronti adottando misure preventive: in particolare con l'estensione dell'assistenza amministrativa sulla base delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, lo scambio di informazioni spontaneo e la rendicontazione Paese per Paese la Svizzera contribuisce ad assicurare che i Paesi partner interessati dalle attività aziendali internazionali e essa stessa ottengano le informazioni necessarie per individuare e impedire gli abusi nell'ambito della ripartizione fiscale internazionale.

2. Il Consiglio federale promuove la gestione aziendale responsabile e il rispetto dei diritti umani basandosi sul piano d'azione 2015-2019 relativo alla responsabilità sociale d'impresa (documento programmatico RSI) e sul piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Esso segue gli sviluppi internazionali concernenti i meccanismi di diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto ed osserva le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Se necessario, esaminerà l'opportunità di presentare proposte adeguate in linea con questi sviluppi. Fondandosi sul rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare delle linee guida per l'attuazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite, contenenti anche raccomandazioni sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani per le imprese che operano nel settore delle materie prime. La Svizzera si ispira quindi ai principi internazionali delle Nazioni Unite.

3. Le autorità interessate dal settore delle materie prime non sono inattive. Infatti si incontrano regolarmente nell'ambito della piattaforma interdepartimentale sulle materie prime per valutare la situazione. A inizio dicembre 2017 si è svolta la tavola rotonda annuale sulle materie prime che ha riunito i rappresentanti di Cantoni, imprese, associazioni e ONG. Il Consiglio federale ha incaricato la piattaforma di redigere entro novembre 2018 una nuova valutazione della situazione del settore svizzero delle materie prime, per stabilire in particolare se sia opportuno che le autorità intervengano per quanto riguarda la competitività, l'integrità, l'ambiente o altri aspetti.

4. Il Consiglio federale accorda grande importanza alla responsabilità sociale d'impresa ("Corporate Social Responsibility", CSR), al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente. Nel suo programma di legislatura 2016-2019, questi temi sono obiettivi permanenti e prioritari. Il Consiglio federale mira a utilizzare un dispositivo armonizzato sul piano internazionale e gli strumenti esistenti, segnatamente i piani d'azione menzionati nella risposta 2 e il rapporto del 20 aprile 2016 sull'economia verde ("Grüne Wirtschaft. Massnahmen des Bundes für eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Schweiz").

Il Consiglio federale verifica regolarmente l'attuazione dei piani d'azione e, se necessario, adeguerà i pertinenti strumenti. Se l'attuazione non dovesse corrispondere alle aspettative, esso si riserva la facoltà di vagliare ulteriori misure o addirittura strumenti giuridicamente vincolanti.

5. La Svizzera si impegna sul piano internazionale a favore di una maggiore trasparenza delle società offshore. Nella sua legislazione nazionale ha adottato misure di ampio respiro per migliorare la trasparenza e impedire gli abusi (AIA, rendicontazione Paese per Paese, ultima revisione della legge sul riciclaggio di denaro). Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto per la procedura di consultazione volto a introdurre obblighi di diligenza che dovranno essere rispettati nella fornitura di prestazioni di consulenza in relazione alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società.

L'AFC e la SIF seguono gli sviluppi dei cosiddetti Panama Papers e i Paradise Papers sul piano fiscale. Nel concreto, la Svizzera partecipa alle sedute del gruppo di lavoro dell'OCSE e collabora alla definizione dei requisiti per le domande di informazione nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

## **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2446;15

### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.1081 – Interrogazione urgente

### Rivedere il nuovo periodo di attesa prima del prelievo di organi

Depositato da	 Streiff-Feller Marianne
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 15 novembre 2017 la revisione della legge sui trapianti. Per l'accertamento della morte, la pertinente ordinanza rimanda alle nuove direttive in materia dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), che introducono una pesante modifica per il prelievo di organi dopo un arresto cardiocircolatorio, riducendo il periodo di attesa tra l'arresto e la diagnosi di morte cerebrale ("no touch period") dai 10 minuti previsti finora a 5.

L'ASSM ha apportato questo importante cambiamento soltanto dopo la consultazione sulla direttiva rivista, senza avviarne una nuova.

In Germania, la Camera federale dei medici (Bundesärztekammer) respinge il prelievo di organi dopo un arresto cardiocircolatorio, poiché la morte non può essere accertata con certezza. Questo parere è condiviso sia dalle associazioni di cardiologia e neurologia, sia da rinomati neurologi.

Il dimezzamento del periodo di attesa è una questione delicata, poiché la durata minima necessaria è ancora argomento di dibattito nella comunità scientifica. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il significativo dimezzamento del "no touch period" è stato introdotto nella direttiva dell'ASSM senza consultazione né dibattito pubblico. Come giustifica il Consiglio federale questa mancanza di trasparenza?
2. Il Consiglio federale comprende il nostro timore che questo dimezzamento possa essere controproducente in quanto dissuaderà potenziali donatori di organi?
3. Quali provvedimenti pensa di attuare per garantire e tutelare la dignità di chi muore se il periodo di attesa tra la morte e il prelievo è stato drasticamente dimezzato?
4. È disposto a mantenere il periodo di attesa minimo di 10 minuti e a posticipare l'entrata in vigore della legge sui trapianti e della pertinente ordinanza finché la modifica contestata sarà stralciata dalla direttiva o potrà almeno trovare ampio consenso nella comunità scientifica o essere oggetto di un vasto dibattito pubblico?
5. C'è un motivo valido per cui non abbia accennato a questa sostanziale novità nel suo comunicato stampa del 18 ottobre 2017?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.12.2017

Secondo la legge sui trapianti una persona è considerata morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente.

Spetta al Consiglio federale emanare disposizioni sull'accertamento della morte. Trattandosi di un tema a carattere medico-scientifico, il collegio governativo rimanda in proposito ai capitoli pertinenti delle direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) "Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi e preparazione del prelievo di organi". Nelle direttive vigenti, la riduzione del periodo di attesa dell'accertamento da dieci a cinque minuti è motivata da ragioni medico-specialistiche sulla base dei punti menzionati qui di seguito. A questo si aggiunge che nella maggioranza dei Paesi in cui è possibile eseguire un prelievo di organi dopo un arresto cardiocircolatorio, il periodo di attesa fino all'accertamento della morte non è superiore ai cinque minuti (p. es. Francia, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna). La Germania è uno dei Paesi che non ammette il prelievo di organi dopo un arresto cardiocircolatorio.

Il rispetto dei seguenti tre principi assicura un accertamento sicuro della morte dopo un arresto cardiocircolatorio:

- a. la Svizzera è uno dei pochi Paesi in cui l'arresto cardiocircolatorio deve essere diagnosticato non solo rilevando l'assenza di polso ma anche effettuando un'ecocardiografia (ecografia del cuore). Questo esame accerta con sicurezza l'assenza di flusso sanguigno, cioè l'interruzione dell'apporto di ossigeno al cervello. Se il cervello non riceve ossigeno per tre minuti, si producono danni irreversibili;
- b. trascorso il periodo di attesa, deve essere eseguita una diagnosi formale di morte (cosiddetta diagnosi di morte cerebrale) secondo le direttive dell'ASSM. Anche in questo caso la Svizzera costituisce un'eccezione nel confronto internazionale;
- c. nelle direttive dell'ASSM si afferma che solo i medici non coinvolti né nel prelievo né nel trapianto sono autorizzati a emettere una diagnosi di morte. Questi medici devono soddisfare requisiti molto elevati. Devono provare di avere assolto un perfezionamento in diagnosi di morte e di disporre di esperienza sufficiente.
1. Per la motivazione della procedura applicata, il Consiglio federale rimanda all'ASSM, che aveva preso pubblicamente posizione in proposito nella sua newsletter del 10 novembre 2017 (cfr. [www.samw.ch](http://www.samw.ch) > Ethik > Transplantation: capitolo "Klärung zur Revision 2017" -> link a "Online-Archiv", non disponibile in italiano).
  2. Il Consiglio federale ha preso atto della controversia sorta sull'accertamento della morte. Ritiene tuttavia che il disciplinamento in questione garantisca una prova certa della morte.
  3. Le direttive dell'ASSM chiamano l'équipe curante a svolgere un compito fondamentale durante l'intero processo: garantire le condizioni per una morte dignitosa. Non possono essere adottati provvedimenti incompatibili con questo obiettivo.
  4. Dato che la procedura descritta garantisce un accertamento sicuro della morte, il Consiglio federale non ritiene opportuno rimettere in discussione il disciplinamento entrato in vigore il 15 novembre 2017.
  5. Il dimezzamento del periodo di attesa non avrà ripercussioni sull'accertamento sicuro della morte. Si è trattato di un adeguamento medico-specialistico che non è stato ripreso nel comunicato stampa.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.2009 – Petizione

### Misure tecniche nei pressi delle strisce pedonali

Depositato da	Rutz Hans Rudolf
Data del deposito	11.04.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Non dare seguito

### Commissioni interessate

- ↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
- ↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

### Tipo di trattazione CN

V

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.2012 – Petizione

### Perseguire le sperimentazioni sull'uomo che mettono in pericolo la vita

Depositato da	Maspoli-Stocker R.A.
Data del deposito	06.07.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CS</a>	Non dare seguito
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non dare seguito

#### Commissioni interessate


- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.2013 – Petizione

### Libero porto d'armi per i cittadini svizzeri onesti

Depositato da	Leutenegger Frank
Data del deposito	02.07.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio nazionale

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Non dare seguito

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)


#### Tipo di trattazione CN

V

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.2015 – Petizione

### Per una modifica dell'articolo 130 CPP

Depositato da	Wäfler Urs
Data del deposito	30.07.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CS</a>	Non dare seguito
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Non dare seguito

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.202 – Oggetto del Parlamento

### Tribunale federale dei brevetti. Rinnovo integrale 2018 – 2023

Stato delle deliberazioni Liquidato

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.06.2017 <a href="#">V</a>		Presidente del Tribunale federale dei brevetti per il periodo amministrativo 2018-2023: Signore Mark Schweizer, dottore in diritto, avvocato, di Untereggen (SG), a Zurigo.
27.09.2017 <a href="#">V</a>		1. Rielezione del 2o giudice ordinario: Signor Tobias Bremi; 2. Rielezione dei giudici non di carriera con formazione tecnica: Clerc Natalia, Dux Roland, Gervasio Giovanni, Herren Barbara, Köpf Alfred, Müller Christoph, Müller Markus A., Rigling Peter D., Roland André, Roshardt Werner, Rüedi Regula, Rüfenacht Philipp, Saam Christophe, Schöllhorn Savary Andreas, Schnyder Frank, Sperrle Martin, Spillmann Hannes, Stocker Kurt, Sutter Kurt, Vogel Daniel, von Ballmoos Prisca, Werner André, Zardi Marco; 3. Rielezione dei giudici non di carriera con formazione giuridica: Alder Daniel, Ducor Philippe, Gasser Christoph, Hilti Christian, Holzer Simon, Kraus Daniel, Legler Thomas, Rentsch Rudolf A., Schlosser Ralph, Willi Christoph; 4. Rielezione di 5 giudici non di carriera: Lara Dorigo Slongo, Andri Hess, Stefan Kohler, Lorenzo Parrini, Michael A. Störzbach.
13.12.2017 <a href="#">V</a>		Giudici non di carriera con formazione tecnica: Michael Kaufmann, Frank Schager, Diego Vergani.

#### Commissioni interessate

↳ [Commissione giudiziaria \(CG-AF\)](#)

#### Competenza

↳ [Assemblea federale \(AF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.207 – Oggetto del Parlamento

**Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Elezione di un membro**

---

Stato delle deliberazioni	Liquidato
---------------------------	-----------

---

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
27.09.2017	<u>V</u> Elezione di un membro per il rimanente periodo amministrativo 2015-2019: Signora Tamara Erez.

---

### Commissioni interessate

↳ Commissione giudiziaria (CG-AF)

### Competenza

↳ Assemblea federale (AF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.211 – Oggetto del Parlamento

### Giuramenti

Data del deposito	03.10.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
27.11.2017	<a href="#">CN</a>	Signor Hansjörg Brunner, di Hemberg, Druckereiunternehmer, a Wallenwil (al posto del Signor Hermann Hess, demissionario) Signor Rocco Cattaneo, di Monteceneri, lic.oec.publ., imprenditore, a Bironico (al posto del Signor Ignazio Cassis, eletto consigliere federale) Signor Niklaus Gugger, di Buchholterberg, conseiller d'entreprise, Sozialunternehmer, a Winterthour (al posto della Signora Maja Ingold, demissionaria) Signora Diana Gutjahr, di Thunstetten, entrepreneuse, a Amriswil (al posto del Signor Hansjörg Walter, demissionario) Signora Irène Kälin, di Einsiedeln, présidente ArbeitAargau, a Lenzbourg (al posto del Signor Jonas Fricker, demissionario)

### Commissioni interessate

➤ [Ufficio CN \(Uf-CN\)](#)

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Competenza

➤ [Parlamento \(Parl\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.215 – Oggetto del Parlamento

### Elezioni del presidente della Confederazione e del vice-presidente del Consiglio federale per 2018

---

Stato delle deliberazioni Liquidato

---

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
06.12.2017	<a href="#">V</a>	Presidente della Confederazione per 2018: Alain Berset, vice-presidente del Consiglio federale; Vice-presidente del Consiglio federale per 2018: Ueli Maurer, consigliere federale

---

#### Competenza

↳ [Assemblea federale \(AF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.216 – Oggetto del Parlamento

### Consiglio nazionale. Elezione

Data del deposito	03.10.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Cronologia / verbali

##### Disegno 1

Presidente per 2017/2018

Data	Consiglio	
27.11.2017	<a href="#">CN</a>	Signor Dominique de Buman, conseiller national.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

##### Disegno 2

Vicepresidenti per 2017/2018

Data	Consiglio	
27.11.2017	<a href="#">CN</a>	1a vicepresidente: Signora Marina Carobbio Guscetti, consigliere nazionale: 2a vicepresidente: Signora Isabelle Moret, consigliere nazionale.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Competenza

↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.311 – Iniziativa cantonale

### Rafforzare il Corpo delle guardie di confine

Depositato da	San Gallo
Data del deposito	22.05.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

#### Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio invita l'Assemblea federale ad aumentare gli effettivi e a dotare di un equipaggiamento moderno il Corpo delle guardie di confine, affinché possa far fronte in modo soddisfacente alle crescenti sfide nell'ambito dei suoi compiti in materia doganale, di sicurezza e d'immigrazione illegale.

#### Motivazione

Da sempre il Corpo svizzero delle guardie di confine difende la sicurezza e la stabilità non solo lungo le frontiere esterne elvetiche ma anche all'interno del Paese. I collaboratori del Corpo delle guardie di confine controllano inoltre le merci importate e impediscono dunque reati seri come ad esempio il contrabbando (turismo degli acquisti), la tratta di esseri umani e il traffico di droghe, di armi ecc. Il massiccio aumento dell'immigrazione - e in particolare dell'immigrazione illegale - che la maggior parte delle regioni svizzere di frontiera ha registrato negli ultimi anni, ha portato il Corpo delle guardie di confine e dunque anche i suoi collaboratori ai limiti di capacità.

Tenuto conto del crescente rischio di attentati terroristici, questa situazione non è accettabile agli occhi dei cittadini svizzeri. Inoltre, ad alcune regioni viene frequentemente sottratto il personale temporaneo per spostarlo in regioni più colpite - manovra comprensibile dal punto di vista della pianificazione dell'impiego delle risorse ma che nel contempo crea nuove lacune.

Dal punto di vista della protezione delle nostre frontiere e della sicurezza del nostro Paese rinunciare a un ulteriore ampliamento del Corpo delle guardie di confine sarebbe pericoloso e potrebbe portare a condizioni precarie. Sebbene le Camere federali abbiano già deciso un aumento di 48 posti, va detto che a livello nazionale questo corrisponde solo a quattro pattuglie supplementari disponibili 24 ore su 24. È vero che un ampliamento del dispositivo a livello nazionale richiede tempi più lunghi, ma è l'unico modo per garantire a lungo e in modo affidabile l'efficienza del Corpo delle guardie di confine e dunque la sicurezza alle frontiere e all'interno del Paese.

#### Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
12.09.2017	<a href="#">CS</a>	All'iniziativa non è dato seguito.

#### Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CS \(CPS-CS\)](#)

#### Tipo di trattazione CN

IV



**Camera prioritaria**  
Consiglio degli Stati

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
24;09;04

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3164 – Mozione

### Riconoscere il valore della diversità linguistica

Depositato da	 Engler Stefan
Data del deposito	16.03.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare nel prossimo messaggio sulla cultura (2021-2024) una modifica della legge sulle lingue (LLing) che preveda l'istituzione di una "commissione extraparlamentare per le questioni linguistiche" composta in modo paritetico da tre rappresentanti di ognuna delle quattro regioni linguistiche e da tre rappresentanti delle lingue minoritarie con l'incarico di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche secondo l'articolo 70 capoverso 3 della Costituzione federale e fornire consulenza al Consiglio federale nelle questioni di politica linguistica di competenza della Confederazione.

#### Motivazione

Nonostante la politica in materia di lingue sia principalmente compito dei Cantoni, secondo l'articolo 70 capoverso 3 della Costituzione, spetta alla Confederazione promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. Sostenendo inoltre i Cantoni plurilingui e i Cantoni dei Grigioni e Ticino, la Confederazione contribuisce a promuovere la "coesione sociale e la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali", uno degli assi d'azione principali stabiliti nel messaggio sulla cultura 2016-2020.

Disponendo tuttavia di risorse limitate nell'ambito della politica linguistica in senso stretto, la Confederazione è costretta ad esempio a delegare in via sussidiaria la promozione delle lingue italiana e romancia ai Cantoni Ticino e dei Grigioni. Delle questioni linguistiche si occupa, in particolare, l'Ufficio federale della cultura; di quelle legate alla promozione del plurilinguismo nell'amministrazione federale, anche la delegata federale al plurilinguismo. Un rafforzamento della politica linguistica a livello federale è auspicabile, non da ultimo in considerazione del disciplinamento dell'insegnamento delle lingue straniere nei Cantoni della Svizzera tedesca. La reazione di questi ultimi in occasione della consultazione sulla revisione dell'articolo 15 LLing, ha mostrato che, seppur con la dovuta cautela, la Confederazione deve esercitare le sue competenze e i suoi obblighi in questo settore. È quindi opportuno che, nell'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio federale tenga conto delle conoscenze specialistiche delle organizzazioni linguistiche, dei Cantoni e di altre organizzazioni interessate prima di agire.

L'attenzione andrebbe rivolta non soltanto alle quattro lingue nazionali tedesco, francese, italiano e romancio, ma anche alle altre lingue e agli altri gruppi linguistici in Svizzera, in particolare alle lingue minoritarie quali lo jensisch, il walser e il francoprovenzale, nonché all'inglese e alle altre lingue parlate dai migranti, quale il portoghese, che stanno assumendo un'importanza sempre maggiore.

Nel settore delle lingue s'impone una politica solida, che riconosca e tenga conto delle specificità delle comunità linguistiche e delle esigenze dei Cantoni, ma anche delle prospettive che offre la convivenza delle lingue in Svizzera. Così come le lingue nazionali e minoritarie sono una componente fondamentale della Svizzera e dell'identità svizzera, la comprensione tra le comunità linguistiche al di là dei confini cantonali è un fattore importante per la società. Con l'istituzione di una commissione per le questioni linguistiche o "Cumissiu da convivenza", il Consiglio federale non dimostrerebbe soltanto di essere consapevole della sua responsabilità per la comprensione tra le comunità linguistiche, ma fornirebbe anche la prova della sua sensibilità per le esigenze dei Cantoni e delle comunità linguistiche.

#### Parere del Consiglio federale del 10.05.2017

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al rafforzamento delle lingue nazionali e del plurilinguismo, così come alla promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche. In virtù della legge sulle lingue (RS 441.1), la Confederazione ha sviluppato una politica di promozione coerente. La coesione sociale è una delle priorità della promozione culturale negli anni 2016-2020. Il Consiglio federale ha deciso una serie di misure relative agli scambi in ambito scolastico,

all'insegnamento della lingua e alla lingua e cultura italiana e romancia, misure che saranno portate avanti e approfondite nel quadro del messaggio sulla cultura 2021-2024.

A seconda del contesto, per sviluppare e attuare la sua politica di promozione la Confederazione collabora con gruppi di esperti di diversi ambiti: scienza, ricerca, amministrazione pubblica, insegnamento e prassi. Vi è in particolare una collaborazione istituzionalizzata con gli organi specializzati della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Per determinati compiti la Confederazione ha inoltre la possibilità di convocare gruppi di lavoro ad hoc o di interpellare le organizzazioni interessate.

Il Consiglio federale rimanda alla riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della modifica della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010) e in adempimento della mozione Bigler [16.3967](#), accolta dal Consiglio nazionale nel marzo del 2017, che chiede di ridurre di un terzo il numero delle commissioni extraparlamentari. Il Consiglio federale ritiene che, data la varietà dei temi trattati, una commissione extraparlamentare permanente per le questioni linguistiche non sia lo strumento adeguato per rafforzare la politica linguistica della Confederazione. È convinto che le conoscenze specialistiche necessarie per svolgere i compiti siano disponibili nell'amministrazione federale o possano essere ottenute in maniera opportuna ove necessario. Non vede dunque la necessità di istituire un'ulteriore commissione extraparlamentare.

#### **Proposta del Consiglio federale del 10.05.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
<a href="#">31.05.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adozione.
<a href="#">11.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Reiezione.

#### **Commissioni interessate**

↳ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN \(CSEC-CN\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

#### **Cofirmatari (17)**

[Abate Fabio](#) [Baumann Isidor](#) [Comte Raphaël](#) [Engler Stefan](#) [Ettlin Erich](#) [Fournier Jean-René](#) [François Olivier](#)  
[Graber Konrad](#) [Hêche Claude](#) [Lombardi Filippo](#) [Luginbühl Werner](#) [Rieder Beat](#) [Schmid Martin](#)  
[Seydoux-Christe Anne](#) [Stöckli Hans](#) [Vonlanthen Beat](#) [Zanetti Roberto](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

2831

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3285 – Interpellanza

### Riconoscere l'esportazione dalla Svizzera di tecnologie utili alla politica climatica

Depositato da	 Pfister Gerhard
Data del deposito	03.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quando e con quali Paesi il Consiglio federale intende negoziare l'istituzione di un rapporto di cooperazione bilaterale relativo alle misure di compensazione delle emissioni di CO2 nel quadro della politica climatica in vigore dal 2020 e dell'Accordo di Parigi sul clima (art. 6)?
2. È disposto a riconoscere in tale ambito il contributo degli esportatori svizzeri di tecnologia ambientale e di tecnologie efficienti, che creano posti di lavoro nel nostro Paese e promuovono un progresso tecnologico di elevato valore coinvolgendo anche il settore dei politecnici federali e le scuole universitarie professionali?
3. Il Consiglio federale si impegna affinché la maggiore efficienza ottenuta nella politica climatica del Paese ospitante venga accreditata anche agli esportatori svizzeri e i relativi certificati possano infine essere trasferiti in Svizzera, affinché gli ambiziosi obiettivi di protezione del clima stabiliti dal governo diventino effettivamente realizzabili entro il 2030?

#### Motivazione

Nella sua sessione primaverile 2017 il Consiglio nazionale ha approvato l'Accordo di Parigi sul clima. Nel relativo messaggio, il Consiglio federale ha sottolineato come l'Accordo sia di centrale importanza per la Svizzera, poiché consentirebbe di computare le riduzioni di emissioni ottenute all'estero. Altrimenti la Svizzera non potrebbe rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo. L'articolo 6 dell'accordo istituisce una base giuridica per trasferire in Svizzera prestazioni di riduzione ottenute all'estero. Tuttavia, per farne uso, occorre prima definire un meccanismo di allocazione e stabilire delle regole volte a prevenire conteggi doppi. Se la Svizzera vuole utilizzare queste nuove opportunità, occorre muoversi quanto prima per renderle operative.

Affinché la Svizzera possa raggiungere i suoi obiettivi ambiziosi, la Confederazione è tenuta a collaborare con l'economia. La presidente della Confederazione in un dibattito sull'Accordo sul clima ha sottolineato che l'accordo avrebbe provocato "molta innovazione, molta nuova economia, nella giusta direzione". L'economia svizzera ma anche gli istituti di formazione nazionali e cantonali (il settore dei politecnici federali, le scuole universitarie professionali) sono molto interessati a sostenere, insieme alle aziende, le misure di politica climatica sviluppando innovazioni orientate al futuro. Prima sono stabilite le nuove modalità, prima gli attori possono orientarvi il loro fabbisogno.

#### Risposta del Consiglio federale del 16.08.2017

1. Le modalità concrete di attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, che concerne i meccanismi di mercato, sono oggetto di negoziati della comunità internazionale attualmente in corso. Delle norme al riguardo saranno decise al più presto a fine 2018. La Svizzera potrà partecipare a detti negoziati in quanto membro a pieno titolo non appena avrà ratificato l'accordo. Il Parlamento ha approvato l'Accordo di Parigi nella sessione estiva 2017; il Consiglio federale lo ratificherà presumibilmente nell'autunno 2017 dopo la scadenza del termine referendario. Si potrà negoziare una collaborazione bilaterale quando le modalità di attuazione saranno definite a livello internazionale.

Lo scorso autunno il Consiglio federale ha effettuato la consultazione sulla politica climatica dopo il 2020. Secondo questo progetto, l'acquisto di certificati esteri di riduzione delle emissioni deve essere esclusivamente di competenza dell'economia privata. In prima linea vi sono gli importatori di carburanti fossili, i quali devono compensare una determinata quota delle emissioni di CO2 generate dal traffico. Pertanto, nel quadro degli accordi bilaterali in materia con altri Stati, il Consiglio federale si orienterà in base alle esigenze degli investitori privati. Al fine di raccogliere le prime esperienze, il Dipartimento federale

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha sottoscritto con la Fondazione Centesimo per il clima un accordo che la impegna ad avviare attività pilota. Sulla base di questo accordo, e mediante i nuovi meccanismi di mercato, saranno generate riduzioni delle emissioni estere che soddisfano le prescrizioni dell'Accordo di Parigi.

2./3. La quota della riduzione delle emissioni ottenuta all'estero e computata in Svizzera dipende da un lato dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, attualmente oggetto di elaborazione, e dall'altro deve essere negoziata con i singoli Paesi ospitanti. Il Consiglio federale sarebbe favorevole al rafforzamento della posizione concorrenziale degli esportatori svizzeri che mediante tecnologie a basso consumo energetico possono fornire un contributo importante alla protezione del clima a livello mondiale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

52;15;36;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3288 – Interpellanza

### Spionaggio ai danni di uno Stato amico per proteggere gli evasori fiscali?

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	03.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

La "Bundesanwaltschaft" tedesca sta indagando nei confronti di una presunta spia svizzera. L'accusa è di spionaggio ai danni di ispettori del fisco tedesco sul territorio della Repubblica federale di Germania. Secondo le informazioni fornite dalla "Generalbundesanwaltschaft" tedesca la persona interessata è stata posta in carcerazione preventiva poiché fortemente sospettata del reato di spionaggio "... per conto di un servizio segreto di una potenza straniera". Secondo quanto riportato dal "Tages-Anzeiger", tra il 2010 e il 2014 il sospettato ha lavorato su mandato per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). In quel periodo era emerso che funzionari del fisco tedesco acquistavano dati di clienti da impiegati di banca svizzeri al fine di provare la colpevolezza di presunti evasori fiscali. Il Ministero pubblico della Confederazione ha perseguito i venditori di dati con l'accusa di spionaggio economico e violazione del segreto bancario. Secondo la rivista economica "Bilanz", il SIC ha addestrato l'agente per il suo mandato in un appartamento segreto e lo ha dotato di un apposito telefono cellulare e di un computer portatile criptato.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che il SIC impiega o ha impiegato in territorio straniero spie contro Stati amici come, ad esempio, la Germania?
2. In caso affermativo, il Consiglio federale e la Delegazione Sicurezza del Consiglio federale sono stati informati? Su quale base giuridica possono fondarsi tali impieghi? Chi decide in ultima istanza in merito a tali impieghi? Il Ministero pubblico è coinvolto?
3. Se ciò che è stato riportato dai media dovesse risultare vero, come giudica il Consiglio federale l'impiego di spie da parte del SIC per dare la caccia ai venditori di dati bancari? Tale valutazione da parte del Consiglio federale è interessante in particolare in riferimento all'introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale (tra l'altro con Stati UE).
4. Secondo quanto riportato dai media, il SIC ha agito da dilettante. Ciò metterebbe gravemente a repentaglio la sicurezza e la reputazione della Svizzera. Il Consiglio federale condivide questo punto di vista?
5. Intende fare in modo che eventuali impieghi del SIC all'estero contro venditori di dati siano immediatamente sospesi?
6. Gli organi della Confederazione, inclusi il SIC e il Ministero pubblico, sono informati in merito alla politica della Confederazione per una piazza finanziaria pulita e contro l'evasione fiscale?

#### Risposta del Consiglio federale del 23.08.2017

1. Secondo la legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), la Confederazione prende le misure preventive ai sensi della legge per rilevare e combattere tempestivamente in particolare i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio e di estremismo violento. Le informazioni raccolte devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo conformemente al diritto determinante. La Delegazione delle Commissioni della gestione ha accesso a tutte le informazioni riguardanti le attività del SIC e quest'ultimo la informa regolarmente in merito alle operazioni di intelligence.

2. Nel autunno 2011 una informazione è stata fornita al Consiglio federale sull'attività del SIC legate ad atti di spionaggio condotti da ispettori fiscali tedeschi ai danni della Svizzera. Le informazioni sono state trasmesse a tutti i membri della Delegazione Sicurezza. Sul piano giuridico, le attività del SIC si basano sulla LMSI, la quale dispone che il SIC è incaricato in particolare di rilevare e combattere tempestivamente le attività di spionaggio e decide autonomamente in merito alle proprie operazioni.

Quando è avviato un procedimento penale, le autorità di perseguimento penale possono chiedere informazioni a tutte le autorità federali e cantonali nell'ambito dell'assistenza giudiziaria nazionale. Nell'affare in questione, Fedpol ha trasmesso al SIC nel 2011 una richiesta di informazioni, nell'ambito di un procedimento avviato dal Ministero pubblico della Confederazione.

3. Vedi risposta alla domanda 1.

4. Secondo l'articolo 25 LMSI, il controllo parlamentare è assicurato dalla Delegazione delle Commissioni della gestione conformemente alla legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10). La Delegazione stabilirà i fatti nell'ambito di un'ispezione e il Consiglio federale prenderà posizione in merito all'affare alla luce dei risultati di tale ispezione.

5. Vedi risposta alla domanda 4.

6. Sì.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;04;1216;2446

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3317 – Mozione

### Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari

Depositato da	 Landolt Martin
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento, sulla base di atti normativi, misure volte a raggiungere gli obiettivi seguenti:

1. separare in modo netto le responsabilità del Consiglio federale per la politica e la strategia dei mercati finanziari nonché per la regolazione, da un lato, e la competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per l'attività di vigilanza operativa, dall'altro;
2. migliorare l'efficacia della gestione e del controllo politici da parte del Consiglio federale e del Parlamento sulle attività della FINMA, tenendo conto che quest'ultima esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente;
3. strutturare in maniera ottimale i ruoli e le relazioni tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la FINMA al fine di conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi della politica dei mercati finanziari, in particolare riguardo all'espletamento dei compiti di rappresentanza e alla collaborazione internazionali.

#### Motivazione

Un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari forte e riconosciuta su scala internazionale è importante per la nostra piazza finanziaria. Il 22 giugno 2017 saranno trascorsi dieci anni dall'approvazione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1) e quindi dall'istituzione della FINMA. Nell'ultimo decennio il settore finanziario, le banche centrali e le autorità di regolazione e di vigilanza hanno affrontato periodi molto impegnativi. Ora potrebbe essere il momento buono per rivedere strutture e processi della regolazione in Svizzera, segnatamente i ruoli del DFF e del Consiglio federale in qualità di regolatori e il ruolo della FINMA in qualità di autorità di vigilanza. A tale scopo sono necessari adeguamenti a livello di organizzazione e di governance, che il Consiglio federale dovrà elaborare e presentare al Parlamento. Come possibili punti di riferimento si potrebbero considerare le soluzioni giuridiche e istituzionali adottate all'estero. Queste soluzioni, però, non dovrebbero in alcun modo indebolire la vigilanza sui mercati finanziari o l'indipendenza della FINMA.

#### Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Considerato che gli operatori della piazza finanziaria svizzera si muovono in un contesto complesso e in continuo mutamento, è fondamentale che le autorità competenti siano organizzate in maniera ottimale e che i loro compiti siano chiaramente definiti e delimitati. Vi è un certo potenziale di miglioramento in particolare nella regolamentazione e nel coordinamento dei lavori in seno agli organismi normativi internazionali, senza compromettere l'indipendenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari nella sua attività di vigilanza. Questo è il presupposto affinché si possa applicare in modo efficace ed efficiente la politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari mediante un'attività di regolamentazione e di vigilanza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, rappresentare in modo convincente gli interessi della Svizzera all'estero e garantire una collaborazione fattiva tra le autorità competenti.

#### Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali



Data	Consiglio	
29.09.2017	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### Commissioni interessate

↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (21)

[Aeschi Thomas](#) [Bäumle Martin](#) [Bertschy Kathrin](#) [Campell Duri](#) [Egloff Hans](#) [Fässler Daniel](#) [Frehner Sebastian](#)  
[Gasche Urs](#) [Gmür-Schönenberger Andrea](#) [Gössli Petra](#) [Grunder Hans](#) [Guhl Bernhard](#) [Hess Lorenz](#)  
[Lüscher Christian](#) [Markwalder Christa](#) [Pezzatti Bruno](#) [Quadranti Rosmarie](#) [Regazzi Fabio](#) [Romano Marco](#)  
[Schneeberger Daniela](#) [Walti Beat](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

15;24;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3329 – Postulato

### Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli

Depositato da	 Fiala Doris
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire, con il Cantone di Berna ed eventualmente altre istituzioni, come possa essere assicurato il futuro dell'archivio d'importanza nazionale della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli e illustrare su quali basi legali sia possibile un finanziamento sussidiario della Confederazione.

#### Motivazione

Dato che per molto tempo le donne in Svizzera non hanno avuto diritti politici, negli archivi pubblici non c'è traccia del movimento femminile. L'impegno delle donne era dunque esterno alla politica ufficiale e all'attività amministrativa statale. Per dare una storia anche alle donne e per iscrivere il loro impegno nella coscienza collettiva, nel 1982 Marthe Gosteli, deceduta il 7 aprile 2017 all'età di 99 anni, ha istituito la sua fondazione, assicurando così la conservazione di documenti unici.

La fondazione Gosteli promuove l'indipendenza, la collaborazione, la reciproca comprensione e l'azione solidale delle donne attive politicamente sulla base dei principi liberali dello Stato di diritto e al di là dei confini partitici. Nel suo archivio sulla storia del movimento femminista in Svizzera sono raccolti, conservati e resi accessibili i fondi d'archivio delle principali associazioni femminili e i lasciti di donne che hanno segnato la storia contemporanea.

Grazie all'impegno di Marthe Gosteli la fondazione e l'archivio hanno potuto essere gestiti finora in modo indipendente. Per coprire i regolari disavanzi annui, è però stato necessario intaccare il patrimonio della fondazione e attingere dal patrimonio privato della fondatrice. Dopo 35 anni al servizio dell'opinione pubblica e della ricerca, la fondazione sta lentamente esaurendo i propri fondi. A lungo termine potrà continuare ad esistere soltanto con l'aiuto di terzi.

Nella sua risposta alla domanda [17.5163](#) della consigliera nazionale Leutenegger Oberholzer il Consiglio federale ha affermato che la salvaguardia dell'archivio esige una solida base finanziaria che oggi non sembra più data e che bisogna chiarire in particolare l'entità dei problemi, le basi legali e le risorse eventualmente necessarie.

È arrivato il momento di incaricare il Consiglio federale di procedere a questi chiarimenti affinché possa essere salvaguardata la memoria storica delle donne svizzere, tanto cara a Marthe Gosteli.

#### Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale riconosce il valore dell'archivio Gosteli e sa che la sua salvaguardia presuppone una solida base finanziaria. È quindi disposto a esaminare diverse soluzioni con i partner eventualmente interessati, definendo per ognuna le basi legali e le risorse finanziarie necessarie. Questo esame non va tuttavia visto come decisione pregiudiziale per una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">29.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.

Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Adozione.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (13)

Derder Fathi Eichenberger-Walther Corina Girod Bastien Glauser-Zufferey Alice Häsler Christine Hiltbold Hugues Moret Isabelle Nantermod Philippe Pantani Roberta Portmann Hans-Peter Reynard Mathias Schneeberger Daniela Streiff-Feller Marianne

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;04

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

### Oggetti connessi

↳ [17.3330](#)

↳ [17.3335](#)

↳ [17.3336](#)

↳ [17.3337](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3330 – Postulato

### Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli

Depositato da	 Schmid-Federer Barbara
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire, con il Cantone di Berna ed eventualmente altre istituzioni, come possa essere assicurato il futuro dell'archivio d'importanza nazionale della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli e illustrare su quali basi legali sia possibile un finanziamento sussidiario della Confederazione.

#### Motivazione

Dato che per molto tempo le donne in Svizzera non hanno avuto diritti politici, negli archivi pubblici non c'è traccia del movimento femminile. L'impegno delle donne era dunque esterno alla politica ufficiale e all'attività amministrativa statale. Per dare una storia anche alle donne e per iscrivere il loro impegno nella coscienza collettiva, nel 1982 Marthe Gosteli, deceduta il 7 aprile 2017 all'età di 99 anni, ha istituito la sua fondazione, assicurando così la conservazione di documenti unici.

La fondazione Gosteli promuove l'indipendenza, la collaborazione, la reciproca comprensione e l'azione solidale delle donne attive politicamente sulla base dei principi liberali dello Stato di diritto e al di là dei confini partitici. Nel suo archivio sulla storia del movimento femminista in Svizzera sono raccolti, conservati e resi accessibili i fondi d'archivio delle principali associazioni femminili e i lasciti di donne che hanno segnato la storia contemporanea.

Grazie all'impegno di Marthe Gosteli la fondazione e l'archivio hanno potuto essere gestiti finora in modo indipendente. Per coprire i regolari disavanzi annui, è però stato necessario intaccare il patrimonio della fondazione e attingere dal patrimonio privato della fondatrice. Dopo 35 anni al servizio dell'opinione pubblica e della ricerca, la fondazione sta lentamente esaurendo i propri fondi. A lungo termine potrà continuare ad esistere soltanto con l'aiuto di terzi.

Nella sua risposta alla domanda [17.5163](#) della consigliera nazionale Leutenegger Oberholzer il Consiglio federale ha affermato che la salvaguardia dell'archivio esige una solida base finanziaria che oggi non sembra più data e che bisogna chiarire in particolare l'entità dei problemi, le basi legali e le risorse eventualmente necessarie.

È arrivato il momento di incaricare il Consiglio federale di procedere a questi chiarimenti affinché possa essere salvaguardata la memoria storica delle donne svizzere, tanto cara a Marthe Gosteli.

#### Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale riconosce il valore dell'archivio Gosteli e sa che la sua salvaguardia presuppone una solida base finanziaria. È quindi disposto a esaminare diverse soluzioni con i partner eventualmente interessati, definendo per ognuna le basi legali e le risorse finanziarie necessarie. Questo esame non va tuttavia visto come decisione pregiudiziale per una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">29.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.

Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Adozione.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (8)

Amherd Viola Ammann Thomas Bulliard-Marbach Christine Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür-Schönenberger Andrea Humbel Ruth Ingold Maja Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

04;28

### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

### Oggetti connessi

↳ [17.3329](#)

↳ [17.3335](#)

↳ [17.3336](#)

↳ [17.3337](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3335 – Postulato

### Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire, con il Cantone di Berna ed eventualmente altre istituzioni, come possa essere assicurato il futuro dell'archivio d'importanza nazionale della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli e illustrare su quali basi legali sia possibile un finanziamento sussidiario della Confederazione.

#### Motivazione

Dato che per molto tempo le donne in Svizzera non hanno avuto diritti politici, negli archivi pubblici non c'è traccia del movimento femminile. L'impegno delle donne era dunque esterno alla politica ufficiale e all'attività amministrativa statale. Per dare una storia anche alle donne e per iscrivere il loro impegno nella coscienza collettiva, nel 1982 Marthe Gosteli, deceduta il 7 aprile 2017 all'età di 99 anni, ha istituito la sua fondazione, assicurando così la conservazione di documenti unici.

La fondazione Gosteli promuove l'indipendenza, la collaborazione, la reciproca comprensione e l'azione solidale delle donne attive politicamente sulla base dei principi liberali dello Stato di diritto e al di là dei confini partitici. Nel suo archivio sulla storia del movimento femminista in Svizzera sono raccolti, conservati e resi accessibili i fondi d'archivio delle principali associazioni femminili e i lasciti di donne che hanno segnato la storia contemporanea.

Grazie all'impegno di Marthe Gosteli la fondazione e l'archivio hanno potuto essere gestiti finora in modo indipendente. Per coprire i regolari disavanzi annui, è però stato necessario intaccare il patrimonio della fondazione e attingere dal patrimonio privato della fondatrice. Dopo 35 anni al servizio dell'opinione pubblica e della ricerca, la fondazione sta lentamente esaurendo i propri fondi. A lungo termine potrà continuare ad esistere soltanto con l'aiuto di terzi.

Nella sua risposta alla mia domanda [17.5163](#) il Consiglio federale ha affermato che la salvaguardia dell'archivio esige una solida base finanziaria che oggi non sembra più data e che bisogna chiarire in particolare l'entità dei problemi, le basi legali e le risorse eventualmente necessarie.

È arrivato il momento di incaricare il Consiglio federale di procedere a questi chiarimenti affinché possa essere salvaguardata la memoria storica delle donne svizzere, tanto cara a Marthe Gosteli.

#### Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale riconosce il valore dell'archivio Gosteli e sa che la sua salvaguardia presuppone una solida base finanziaria. È quindi disposto a esaminare diverse soluzioni con i partner eventualmente interessati, definendo per ognuna le basi legali e le risorse finanziarie necessarie. Questo esame non va tuttavia visto come decisione pregiudiziale per una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
29.09.2017	CN	Opposizione; discussione differita.

Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Adozione.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (44)

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Badran Jacqueline Barrile Angelo Béglé Claude  
Birrer-Heimo Prisca Burgherr Thomas Carobbio Guscelli Marina de la Reussille Denis Fehlmann Rielle Laurence  
Feri Yvonne Flückiger-Bäni Sylvia Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Galladé Chantal Graf-Litscher Edith  
Guldimann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret  
Maire Jacques-André Marra Ada Marti Min Li Munz Martina Naef Martin Nordmann Roger Nussbaumer Eric  
Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Portmann Hans-Peter Reynard Mathias Riklin Kathy Schenker Silvia  
Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tornare Manuel Vogler Karl  
Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
28;04

### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

### Oggetti connessi

↳ [17.3329](#)

↳ [17.3330](#)

↳ [17.3336](#)

↳ [17.3337](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3336 – Postulato

### Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli

Depositato da	 Graf Maya
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire, con il Cantone di Berna ed eventualmente altre istituzioni, come possa essere assicurato il futuro dell'archivio d'importanza nazionale della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli e illustrare su quali basi legali sia possibile un finanziamento sussidiario della Confederazione.

#### Motivazione

Dato che per molto tempo le donne in Svizzera non hanno avuto diritti politici, negli archivi pubblici non c'è traccia del movimento femminile. L'impegno delle donne era dunque esterno alla politica ufficiale e all'attività amministrativa statale. Per dare una storia anche alle donne e per iscrivere il loro impegno nella coscienza collettiva, nel 1982 Marthe Gosteli, deceduta il 7 aprile 2017 all'età di 99 anni, ha istituito la sua fondazione, assicurando così la conservazione di documenti unici.

La fondazione Gosteli promuove l'indipendenza, la collaborazione, la reciproca comprensione e l'azione solidale delle donne attive politicamente sulla base dei principi liberali dello Stato di diritto e al di là dei confini partitici. Nel suo archivio sulla storia del movimento femminista in Svizzera sono raccolti, conservati e resi accessibili i fondi d'archivio delle principali associazioni femminili e i lasciti di donne che hanno segnato la storia contemporanea.

Grazie all'impegno di Marthe Gosteli la fondazione e l'archivio hanno potuto essere gestiti finora in modo indipendente. Per coprire i regolari disavanzi annui, è però stato necessario intaccare il patrimonio della fondazione e attingere dal patrimonio privato della fondatrice. Dopo 35 anni al servizio dell'opinione pubblica e della ricerca, la fondazione sta lentamente esaurendo i propri fondi. A lungo termine potrà continuare ad esistere soltanto con l'aiuto di terzi.

Nella sua risposta alla domanda Leutenegger Oberholzer [17.5163](#) il Consiglio federale ha affermato che la salvaguardia dell'archivio esige una solida base finanziaria che oggi non sembra più data e che bisogna chiarire in particolare l'entità dei problemi, le basi legali e le risorse eventualmente necessarie.

È arrivato il momento di incaricare il Consiglio federale di procedere a questi chiarimenti affinché possa essere salvaguardata la memoria storica delle donne svizzere, tanto cara a Marthe Gosteli.

#### Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale riconosce il valore dell'archivio Gosteli e sa che la sua salvaguardia presuppone una solida base finanziaria. È quindi disposto a esaminare diverse soluzioni con i partner eventualmente interessati, definendo per ognuna le basi legali e le risorse finanziarie necessarie. Questo esame non va tuttavia visto come decisione pregiudiziale per una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">29.09.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.



Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Adozione.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (13)

Arslan Sibel Brélaz Daniel de la Reussille Denis Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Häsler Christine Landolt Martin Mazzone Lisa Quadranti Rosmarie Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

04;28

### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

### Oggetti connessi

↳ [17.3329](#)

↳ [17.3330](#)

↳ [17.3335](#)

↳ [17.3337](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3337 – Postulato

### Assicurare il futuro dell'archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli

Depositato da	 Bertschy Kathrin
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire, con il Cantone di Berna ed eventualmente altre istituzioni, come possa essere assicurato il futuro dell'archivio d'importanza nazionale della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli e illustrare su quali basi legali sia possibile un finanziamento sussidiario della Confederazione.

#### Motivazione

Dato che per molto tempo le donne in Svizzera non hanno avuto diritti politici, negli archivi pubblici non c'è traccia del movimento femminile. L'impegno delle donne era dunque esterno alla politica ufficiale e all'attività amministrativa statale. Per dare una storia anche alle donne e per iscrivere il loro impegno nella coscienza collettiva, nel 1982 Marthe Gosteli, deceduta il 7 aprile 2017 all'età di 99 anni, ha istituito la sua fondazione, assicurando così la conservazione di documenti unici.

La fondazione Gosteli promuove l'indipendenza, la collaborazione, la reciproca comprensione e l'azione solidale delle donne attive politicamente sulla base dei principi liberali dello Stato di diritto e al di là dei confini partitici. Nel suo archivio sulla storia del movimento femminista in Svizzera sono raccolti, conservati e resi accessibili i fondi d'archivio delle principali associazioni femminili e i lasciti di donne che hanno segnato la storia contemporanea.

Grazie all'impegno di Marthe Gosteli la fondazione e l'archivio hanno potuto essere gestiti finora in modo indipendente. Per coprire i regolari disavanzi annui, è però stato necessario intaccare il patrimonio della fondazione e attingere dal patrimonio privato della fondatrice. Dopo 35 anni al servizio dell'opinione pubblica e della ricerca, la fondazione sta lentamente esaurendo i propri fondi. A lungo termine potrà continuare ad esistere soltanto con l'aiuto di terzi.

Nella sua risposta alla domanda Leutenegger Oberholzer [17.5163](#) il Consiglio federale ha affermato che la salvaguardia dell'archivio esige una solida base finanziaria che oggi non sembra più data e che bisogna chiarire in particolare l'entità dei problemi, le basi legali e le risorse eventualmente necessarie.

È arrivato il momento di incaricare il Consiglio federale di procedere a questi chiarimenti affinché possa essere salvaguardata la memoria storica delle donne svizzere, tanto cara a Marthe Gosteli.

#### Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale riconosce il valore dell'archivio Gosteli e sa che la sua salvaguardia presuppone una solida base finanziaria. È quindi disposto a esaminare diverse soluzioni con i partner eventualmente interessati, definendo per ognuna le basi legali e le risorse finanziarie necessarie. Questo esame non va tuttavia visto come decisione pregiudiziale per una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
<a href="#">29.09.2017</a>	CN

Opposizione; discussione differita.

Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Adozione.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (14)

Bäumle Martin Campell Duri Chevalley Isabelle Flach Beat Gasche Urs Grossen Jürg Grunder Hans  
Guhl Bernhard Hess Lorenz Lohr Christian Marchand-Balet Géraldine Moser Tiana Angelina  
Schneider-Schneiter Elisabeth Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;28

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

### Oggetti connessi

↳ [17.3329](#)

↳ [17.3330](#)

↳ [17.3335](#)

↳ [17.3336](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3341 – Interpellanza

### Insourcing e outsourcing. Qual è la politica dell'UFIT?

Depositato da	 Müller-Altermatt Stefan
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nell'aprile del 2014 il Controllo parlamentare dell'amministrazione, sulla base di un incarico della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, ha appurato che il ricorso a collaboratori esterni nel settore informatico è ormai una prassi capillarmente diffusa. Sotto il profilo giuridico tale prassi è discutibile e manca di trasparenza sia verso l'interno dell'amministrazione federale sia verso l'esterno. Nella sua risposta alle raccomandazioni in tal senso, il Consiglio federale ha ribadito il principio secondo cui, nell'adempimento dei compiti, l'amministrazione federale deve avvalersi prevalentemente delle conoscenze specialistiche interne anziché ricorrere a periti esterni e ha fissato tale principio nelle sue istruzioni.

A seguito di ciò, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) ha adottato una politica di internalizzazione. Infatti nel 2016 l'UFIT ha assunto 53 nuovi collaboratori, per potenziare ad esempio le divisioni Analisi aziendale e Architettura di sistemi. Grazie a queste misure di insourcing e a quelle adottate gli anni precedenti si sono ottenuti risparmi per complessivi 11 milioni di franchi circa.

Ora tuttavia l'effetto positivo va scemando per l'affermarsi della tendenza opposta. Presso l'UFIT è prevista infatti la soppressione di 60 a 65 posti di lavoro. Di questi, più di 30 posti saranno esternalizzati, dopo la pubblicazione dei bandi di concorso relativi a pacchetti software, hosting IBM e content management system. Alla luce di questa tendenza poco coerente, urge rispondere alle seguenti domande:

1. Esiste una strategia più rigorosa per le prestazioni nel settore informatico che possa impedire questa tendenza contraddittoria e, di conseguenza, che si verifichino inefficienze e doppioni?
2. Secondo il Consiglio federale, l'UFIT si attiene alle istruzioni sul ricorso a collaboratori esterni?
3. In merito alle recenti esternalizzazioni: quali sono i costi o i risparmi previsti?

#### Risposta del Consiglio federale del 05.07.2017

1. Nella "Strategia TIC della Confederazione 2016-2019" è definito l'"orientamento aziendale delle TIC". In questo contesto il Consiglio federale sta elaborando una strategia di approvvigionamento delle TIC che dovrebbe essere adottata nel primo trimestre del 2018. Lo scopo di questa strategia è la definizione di criteri di approvvigionamento validi a livello federale e la fissazione delle relative linee guida, in particolare per l'acquisizione di prestazioni TIC. Al riguardo il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'economicità, alla complementarità e allo sfruttamento delle sinergie nella fornitura di prestazioni TIC.

Nelle loro attività quotidiane, i fornitori di prestazioni TIC e l'UFIT si muovono in un ambiente particolarmente dinamico. L'evoluzione tecnologia nel settore informatico, caratterizzata da cicli di vita sempre più brevi dei prodotti e delle tecnologie, e la digitalizzazione di viepiù campi di attività richiedono un approccio flessibile e una verifica regolare dell'orientamento di tutti i fornitori di prestazioni TIC. Al riguardo è necessario garantire che nei settori chiave siano a disposizione sufficienti conoscenze interne per l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni come pure per l'esecuzione dei progetti. Nel momento in cui sceglie di esternalizzare determinate prestazioni per rispettare le direttive, l'UFIT tiene conto degli aspetti sopra citati.

La verifica regolare della fornitura di prestazioni è necessaria anche per soddisfare le esigenze politiche. Nell'ambito delle internalizzazioni l'UFIT si è focalizzato sui settori nei quali era necessario mantenere a lungo termine le conoscenze interne o ristabilire un equilibrio tra prestazioni fornite internamente e quelle fornite esternamente.

Le esternalizzazioni decise nel mese di marzo consentono all'UFIT di affrontare nuovi progetti importanti e, nel contempo, a

conformare il suo effettivo di personale alle direttive di politica finanziaria e del personale.

2. Secondo le istruzioni del Consiglio federale del 19 agosto 2015 sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell'amministrazione federale, il ricorso a risorse esterne è opportuno per far fronte a picchi di lavoro, per rimediare rapidamente a una carenza di personale oppure per acquisire le conoscenze specialistiche mancanti. L'UFIT ricorre a prestazioni e collaboratori esterni secondo questi criteri e nel rispetto dei limiti massimi definiti per il settore del personale.

3. Sarà possibile pronunciarsi sui costi o sui risparmi solo dopo che le prestazioni aggiudicate saranno state attuate. Tuttavia, in seguito alla crescente richiesta di prestazioni TIC dovuta alla digitalizzazione, l'UFIT dovrà generalmente ricorrere sempre più a prestazioni esterne per rispettare le direttive in materia di spese del personale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (3)

Maire Jacques-André Tornare Manuel Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;34;44

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3343 – Interpellanza

### Elevati superamenti dei valori limite nei corsi d'acqua svizzeri

Depositato da	 Müller-Altermatt Stefan
Data del deposito	04.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Uno studio dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG), pubblicato recentemente, ha dimostrato che in Svizzera i corsi d'acqua di piccole dimensioni sono inquinati da svariati erbicidi, fungicidi e insetticidi. Secondo l'EAWAG nessuno dei casi esaminati soddisfaceva i requisiti legali di qualità dell'acqua. Sono state superate anche le concentrazioni di sostanze considerate altamente tossiche per gli organismi acquatici. Indagini biologiche indicano che le biocenosi interessate soffrono di queste miscele di sostanze. Dai risultati di uno studio dell'EAWAG simile del 2014 come pure da quelli dello studio attuale si può concludere che le prescrizioni della legge federale sulla protezione delle acque (LPac) vengono costantemente violate.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta la costante violazione degli articoli 3 e 6 capoverso 1 LPac?
2. Quali costi genera tale costante violazione della LPac?
3. In che modo sono responsabili di tali violazioni della LPac i produttori di pesticidi, le autorità di omologazione e gli utilizzatori?
4. Come va considerato l'inquinamento delle acque sopradescritto rispetto a quello causato dai microinquinanti che provengono dagli impianti di depurazione?
5. Quali misure sono necessarie per poter rispettare le disposizioni legali?
6. Come e in che misura sostengono i costi di tali misure secondo l'articolo 3a LPac i produttori di pesticidi, le autorità di omologazione e gli utilizzatori?
7. Secondo l'obiettivo generale del piano d'azione nazionale per la riduzione dei prodotti fitosanitari, i rischi generati dall'uso di pesticidi dovranno essere dimezzati. In molti corsi d'acqua di piccole dimensioni persisteranno comunque superamenti dei valori limite anche dopo l'entrata in vigore del piano d'azione. Il Consiglio federale come valuta tale contraddizione con la legge vigente?

#### Risposta del Consiglio federale del 06.09.2017

L'impiego di prodotti fitosanitari è finalizzato a proteggere le piante coltivate in agricoltura da effetti pregiudizievoli (malattie, parassiti, malerbe) e favorisce la garanzia delle rese e la qualità del raccolto. Come confermato dallo studio dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG), l'impiego di prodotti fitosanitari provoca anche il grave inquinamento di corsi d'acqua di piccole dimensioni importanti per via della loro estensione complessiva o della loro funzione ecologica. Il Consiglio federale riconosce che è necessario prendere ulteriori provvedimenti per la protezione delle acque dagli effetti dell'impiego di prodotti fitosanitari. Basandosi sul rapporto in adempimento del postulato 12.3299, "Piano d'azione per la minimizzazione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari", il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare un piano d'azione. Si prevede che quest'ultimo sarà approvato dal Consiglio federale in autunno 2017.

1. L'uso corretto dei prodotti fitosanitari, in parte altamente tossici per determinati organismi (art. 3 e 6 della legge federale sulla protezione delle acque; RS 814.20) è di fondamentale importanza per migliorare la situazione. A tal fine si fa appello alla responsabilità del singolo utilizzatore. Spesso è difficile dimostrare la violazione dei due articoli di legge.

2. I costi generati dalla violazione della legge non si possono stimare. Le conseguenze dei prodotti fitosanitari e di altri microinquinanti sugli organismi acquatici invece sono state dimostrate. I prodotti fitosanitari costituiscono un fattore determinante per la scarsa diversità delle specie che interessa le acque di molti bacini imbriferi situati in zone caratterizzate da agricoltura intensiva in Svizzera. Ciò è particolarmente rilevante in quanto la fauna e la flora acquatiche comprendono numerose specie figuranti nelle liste rosse delle specie minacciate.

3. Oltre all'uso corretto è determinante l'omologazione. Le autorità di omologazione devono verificare che i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei e che, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente (in particolare art. 1, 4 cpv. 5, all. 9CI-2.5.1.3 e 9CI-2.5.2.2, ordinanza sui prodotti fitosanitari; RS 916.161). Tuttavia, attualmente vengono omologati prodotti fitosanitari che potrebbero provocare tali effetti sugli organismi acquatici anche se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, perché vi è il rischio di ruscellamento. Per ovviare a questa situazione il servizio di omologazione sta elaborando prescrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che permettano di ridurre le immissioni nelle acque riconducibili al ruscellamento, così da poter disporre di tali prescrizioni nel quadro dell'omologazione. Inoltre si sta verificando se includere nel piano d'azione la valutazione delle misure per ridurre il rischio di immissioni tramite drenaggi.

4. L'inquinamento dei corsi d'acqua svizzeri causato dalle acque di scarico comunali è comparabile in termini quantitativi a quello causato dai prodotti fitosanitari. Tuttavia ad essere colpiti dai microinquinanti derivanti dagli impianti di depurazione sono principalmente i corsi d'acqua di medie e grandi dimensioni. Al contrario, i prodotti fitosanitari inquinano in modo particolarmente grave i corsi d'acqua di piccole dimensioni compresi in bacini imbriferi situati in zone caratterizzate da agricoltura intensiva.

5./6. Come sostiene il Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento del postulato Bertschy 13.4284, occorre rispettare i limiti degli ecosistemi conservandone la capacità di recupero e salvaguardando così a lungo termine le loro prestazioni. Le conclusioni del rapporto dovrebbero essere integrate nello sviluppo ulteriore della politica agraria a partire dal 2022 e nell'ambito della politica ambientale. Dovrebbero inoltre essere conciliate al meglio con gli interessi economici e sociali del settore agricolo come pure con le questioni relative alla sicurezza alimentare e alla politica economica. Come già spiegato nell'introduzione e nella risposta alla domanda 3, il Consiglio federale ha dato l'incarico di elaborare un piano d'azione sui prodotti fitosanitari. Nel quadro della sua elaborazione sono stati consultati numerosi attori. Attualmente all'interno della Confederazione sono al vaglio le seguenti misure per migliorare la protezione delle acque: a. riduzione del numero di applicazioni di prodotti fitosanitari, b. prescrizioni di utilizzo più severe volte a ridurre le immissioni riconducibili al ruscellamento e c. promozione della buona prassi tecnica. Il piano d'azione conterrà anche indicazioni sul finanziamento delle singole misure.

7. Le esigenze relative alla qualità delle acque secondo l'ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201) in linea di principio vanno rispettate.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (2)

Moser Tiana Angelina Vogler Karl


Soggetti (in tedesco): Aiuto

#### Ergänzende Erschliessung:

52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3353 – Mozione

### **Aumento dei limiti massimi delle tasse di giustizia riscosse dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale**

Depositato da	Commissione della gestione CN
Data del deposito	08.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di adattare le basi legali relative alla riscossione delle tasse di giustizia in modo tale che gli importi massimi riscuotibili dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale possano essere adeguati in modo flessibile verso l'alto oppure aumentati. In caso di valori litigiosi molto elevati, di procedimenti particolarmente complessi o d'interessi in gioco particolarmente importanti, il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale devono poter riscuotere importi superiori agli importi massimi attualmente in vigore. Tuttavia, per continuare a garantire l'accesso al Tribunale, le tasse di giustizia non devono essere aumentate in modo generalizzato.

#### **Motivazione**

Nell'ambito della loro alta vigilanza, le Commissioni della gestione (CdG) hanno esaminato il modo in cui i Tribunali federali riscuotono le tasse di giustizia. Durante i colloqui con i Tribunali, esse hanno constatato che, in casi eccezionali, ad esempio quando i valori litigiosi sono molto elevati, gli attuali importi massimi legali (200 000 franchi per il Tribunale federale e 50 000 franchi per il Tribunale amministrativo federale) sono troppo bassi. Se il valore litigioso è dell'ordine di miliardi di franchi, detti importi non permettono ai Tribunali di riscuotere tasse di giustizia adeguate.

Secondo l'articolo 65 LTF l'importo massimo che il Tribunale federale può riscuotere nelle controversie con interesse pecuniario è di 100 000 franchi (in casi eccezionali può raggiungere i 200 000 franchi), nelle controversie senza interesse pecuniario è di 5000 franchi (in casi eccezionali al massimo 10 000 franchi) e nelle controversie concernenti prestazioni di assicurazioni sociali il limite è di 1000 franchi (in casi eccezionali fino al massimo 10 000 franchi). Il Tribunale federale è favorevole a una soluzione flessibile, che permetta in singoli casi di aumentare le tasse di giustizia oltre l'importo massimo previsto. In tal modo per un processo con un valore litigioso dell'ordine di miliardi di franchi, sarebbe possibile riscuotere una tassa di giustizia fino a un milione di franchi.

L'articolo 63 PA prevede che il Tribunale amministrativo federale può riscuotere una tassa di decisione che oscilla tra 100 e 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario e tra 100 e 50 000 franchi nelle altre controversie. Per regolamento, questo Tribunale ha aumentato il limite inferiore a 200 franchi e ha stabilito che, in casi particolari, può fissare una tassa di giustizia superiore agli importi massimi di 5000 e 50 000 franchi (art. 3 e 4 TS-TAF; regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, RS 173.320.2; art. 2 cpv. 2 TS-TAF).

Nel suo rapporto di gestione 2016, il Tribunale amministrativo federale ha proposto al legislatore di raddoppiare l'importo massimo delle tasse di decisione, portandolo così a 10 000 franchi per controversie senza interesse pecuniario e a 100 000 franchi per le altre controversie. La CdG chiede al Consiglio federale di assicurarsi, nell'attuare la mozione, che la modifica legislativa non comporti un aumento generale o lineare delle tasse a livello di regolamento, ma che contempli solo i casi eccezionali nella fascia più alta. Inoltre, l'attuale importo inferiore deve essere portato a 200 franchi, in quanto gli attuali 100 franchi non sono palesemente più realistici oggi. Inoltre, occorre assicurarsi che, i casi eccezionali nei quali il tribunale dovrebbe poter riscuotere più di 100 000 franchi siano disciplinati nella legge e non semplicemente nel regolamento, dato che secondo la CdG l'attuale normativa del TS-TAF non è compatibile con le regole della delega legislativa.

#### **Proposta del Consiglio federale del 05.07.2017**

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**



<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
28.11.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.
		Adozione: v. la stessa mozione della CdG-CS 17.3354 (11.09.2017).

#### **Commissioni interessate**

↳ [Commissione della gestione CN \(CdG-CN\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

1221;2446

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

#### **Oggetti connessi**

↳ [17.3354](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3359 – Postulato

### Imposizione dei fondi della sostanza commerciale con proprietari diversi

Depositato da	Commissione dell'economia e dei tributi CN
Data del deposito	16.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione dell'imposizione dei fondi con proprietari diversi, ossia i fondi detenuti da persone fisiche e quelli detenuti da persone giuridiche, che proponga al contempo soluzioni volte a eliminare - o almeno a ridurre - le attuali disparità.

Il rapporto deve illustrare in particolare:

- le attuali disposizioni applicabili all'imposizione degli utili da sostanza immobiliare realizzati, da un lato, sui fondi della sostanza commerciale di persone fisiche (indipendenti a capo di una ditta individuale) e, dall'altro, sui fondi della sostanza commerciale di persone giuridiche;
- l'onere attuale in termini di imposte e contributi sociali (imposte a tutti i livelli statali, inclusi tutti i contributi sociali) per le due categorie di contribuenti (persone fisiche e persone giuridiche) per la vendita dello stesso tipo di fondo;
- soluzioni volte a equiparare le persone fisiche (indipendenti a capo di una ditta individuale) e le persone giuridiche per quanto concerne l'onere in termini di imposte e contributi sociali (imposte a tutti i livelli statali, inclusi tutti i contributi sociali) per gli utili da sostanza immobiliare;
- le ripercussioni finanziarie delle soluzioni proposte sulla Confederazione e sui Cantoni.

Una minoranza (Walt Beat, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert, Schneeberger) propone di respingere il postulato.

#### Motivazione

Vi sono importanti disparità per quanto concerne l'imposizione degli utili da sostanza immobiliare a dipendenza che un fondo sia di proprietà di una persona fisica o di una persona giuridica. Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che presenti dette disparità e proponga soluzioni per ovviare a questa situazione.

#### Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

A livello di imposta federale diretta, gli utili da sostanza immobiliare dei lavoratori indipendenti e delle persone giuridiche sono assoggettati all'imposta sul reddito o all'imposta sull'utile. Le differenti tariffe generano oneri fiscali diversi.

La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) lascia ai Cantoni la scelta tra due sistemi:

- Sistema monistico: tutti gli utili da sostanza immobiliare sono assoggettati all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (imposta speciale). A livello fiscale gli utili da sostanza immobiliare delle persone fisiche sono trattati in modo identico agli utili da sostanza immobiliare delle persone giuridiche.
- Sistema dualistico: gli utili da sostanza immobiliare dei lavoratori indipendenti e delle persone giuridiche sono assoggettati all'imposta sul reddito o all'imposta sull'utile (analogamente all'imposta federale diretta).

Se gli utili da sostanza immobiliare sono imputabili al reddito da attività lucrativa indipendente, il contribuente deve pagare su questi utili i contributi AVS.

La richiesta principale degli autori del postulato, vale a dire l'equiparazione - nell'ambito degli utili da sostanza immobiliare - dell'onere in termini di imposte e di contributi sociali delle persone fisiche e giuridiche, è fattibile solo se la Confederazione

limita nella LAID il margine di manovra dei Cantoni e/o prescrive ai Cantoni le tariffe da applicare. Un'uniformazione dell'imposizione degli utili da sostanza immobiliare (imposta sugli utili da sostanza immobiliare per tutti) era già stata chiesta con l'iniziativa parlamentare [12.476 Müller Leo](#), "Imposizione degli utili da sostanza immobiliare". Questa iniziativa, alla quale non è stato dato seguito, proponeva di passare dal sistema dualistico a quello monistico per tutti i fondi. Anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si schierò all'unanimità contro l'introduzione del sistema monistico per tutti i Cantoni.

In questo contesto il Consiglio federale non ritiene necessario redigere un rapporto, come richiesto dall'autore del presente postulato.

#### **Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
<a href="#">07.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

2446;2846;24

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3360 – Postulato

### Ripercussioni della sopravvalutazione del franco sull'IVA

Depositato da	Commissione delle finanze CN
Data del deposito	18.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto in merito alle ripercussioni del franco forte sull'IVA e, in particolare:

- verificare se conviene, allo scopo di migliorare la situazione, presentare un progetto di legge dell'Assemblea federale, procedere a una modifica dell'ordinanza o applicare altre misure, quali delle forme bilaterali di contrattazione con i Paesi vicini;
- mostrare in quale misura, e con quali conseguenze sul turismo degli acquisti, sarà possibile introdurre un regime di IVA nel quale tutti i clienti pagano tale imposta, in Svizzera o nel Paese vicino interessato.

Una minoranza (Frehner, Aeschi Thomas, Grüter, Schwander) propone di respingere il postulato.

#### Motivazione

In ragione dei divari di prezzo provocati dal franco forte, la tendenza dei consumatori svizzeri è quella di spendere miliardi di franchi al di là dei nostri confini. Il commercio al dettaglio è in piena espansione e le cifre d'affari prese in considerazione dei Paesi limitrofi sono in rialzo a tal punto da far scomparire dal territorio svizzero alcuni negozi e di conseguenza posti di lavoro. Inoltre, la situazione è aggravata dal fatto che è possibile farsi rimborsare l'IVA dovuta sui prodotti acquistati all'estero ed importati in Svizzera, senza la necessità di pagare l'IVA svizzera su questi ultimi.

In un mondo dove il commercio on line ed il traffico transfrontaliero non cessano d'aumentare, la restituzione dell'IVA sulle merci esportate assomiglia fortemente a un anacronismo. Il rapporto del Consiglio federale dovrà presentare delle cifre consolidate sui gettiti di IVA persi in ragione del "turismo degli acquisti" e sui gettiti di IVA supplementari legati ai profitti valutari, non ridistribuiti, realizzati sulle merci importate.

Il rapporto dovrà inoltre presentare vantaggi e svantaggi dei diversi interventi parlamentari depositati a tal proposito (p. es. mozione Hösli [17.3131](#), "Basta penalizzare il commercio al dettaglio svizzero") nonché delle soluzioni proposte da associazioni, come la Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero, dopo la pubblicazione del rapporto presentato dal Consiglio federale il 21 dicembre 2016 (cfr. p. 80 segg.) in risposta al postulato Cramer [15.3208](#), "Franco forte e turismo degli acquisti".

Infine, il rapporto dovrà valutare delle soluzioni, adottabili nell'insieme delle convenzioni concluse con i Paesi vicini, secondo le quali ciascun Paese preleverebbe l'IVA secondo la rispettiva legislazione e all'esportazione non verrebbe effettuato alcun rimborso dell'imposta.

#### Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

In passato sull'argomento del turismo degli acquisti sono già stati redatti rapporti (p. es. rapporto sulla politica monetaria del 16 dicembre 2016) e trattati diversi interventi parlamentari.

La problematica è molto variata: il turismo degli acquisti è praticato per diversi motivi e ha ripercussioni di ampia portata. Il Consiglio federale condivide il parere del Parlamento secondo cui la tematica è vasta e che occorre elaborarla sotto diversi punti di vista. Il rapporto deve valutare tutte le proposte di soluzione (p. es. anche le mozioni Dobler [17.3417](#) ed Hegglin [17.3428](#)), analizzarle e illustrare le possibili misure da adottare.

#### Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.12.2017	CN	Adozione.

---

### Commissioni interessate

↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;2446;15

### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3361 – Postulato

### **Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità**

Depositato da	Commissione delle finanze CN
Data del deposito	18.05.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e analizzare in un rapporto l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il rapporto dovrà fornire risposte soprattutto alle seguenti domande:

1. In che modo la modernizzazione e la digitalizzazione dell'AFD (programma DaziT) influiranno sui disposti di natura non doganale?
  2. Quali disposti di natura non doganale esegue l'AFD? Con quali uffici federali, cantonali ed esteri collabora in tale ambito? Quali compiti svolge nell'esecuzione dei disposti di natura non doganale?
  3. Le competenze degli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni sono disciplinati in maniera chiara nei disposti di natura non doganale? È garantito che non vengono svolti molteplici controlli comportanti per le aziende un inutile onere amministrativo?
  4. In che modo il Consiglio federale intende garantire un'esecuzione efficiente ed effettiva da parte dell'AFD? Come gestisce l'attività di controllo dell'AFD?
- In che modo l'AFD stabilisce la priorità dei controlli (quale disposto di natura non doganale ha la precedenza) e in base a quali criteri li svolge?
5. Si verifica regolarmente se i disposti di natura non doganale sono ancora necessari e se i controlli producono l'effetto desiderato?
  6. Nel caso in cui una domanda d'intervento dell'AFD dipende dal pagamento di un emolumento, in che modo è garantita l'effettiva fornitura delle prestazioni da parte dell'AFD?
  7. Quante risorse di personale sono legate all'esecuzione dei disposti di natura non doganale?

#### **Motivazione**

Ai sensi dell'articolo 95 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0), l'AFD collabora nell'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Tali disposti riguardano numerosi ambiti giuridici, quali la riscossione dei tributi, l'esecuzione di misure relative al commercio e alla politica estera (limitazione e sorveglianza di importazioni ed esportazioni), le misure concernenti la popolazione e l'ambiente (controlli delle derrate alimentari e altre misure volte alla tutela della salute, protezione degli animali e dei vegetali, conservazione delle specie, pesca, veleni e sostanze nocive per l'ambiente, trasporto di merci pericolose, sostanze radioattive, controllo dei metalli preziosi, diritto dei beni immateriali) nonché le misure riguardanti gli ambiti di sicurezza e polizia (sicurezza internazionale, legislazione sulla migrazione e sulle armi, esplosivi e pezzi pirotecnici, beni strategici, materiale bellico, legislazione sulla circolazione).

Su incarico delle autorità federali competenti, l'AFD esegue 150 disposti di natura non doganale. Tenendo conto del messaggio del 15 febbraio 2017 relativo al programma DaziT (FF 2017 1473), il Consiglio federale ritiene necessario un adeguamento dei disposti federali di natura non doganale (pagg. 1482, 1494).

È necessario creare trasparenza affinché il Parlamento possa farsi un'idea di quali disposti l'AFD esegue, con quale onere e secondo quali procedure. Va colta l'opportunità di esaminare eventuali semplificazioni e riduzioni dell'onere amministrativo nonché, nel quadro di DaziT, di sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla digitalizzazione.

## Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.12.2017	CN	Adozione.

### Commissioni interessate

↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


### Ergänzende Erschliessung:

04;34;24

### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3436 – Postulato

### Ottimizzazione della perequazione finanziaria nazionale

Depositato da	 Vitali Albert
Data del deposito	13.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di presentare un rapporto in merito alla possibilità di ottimizzare la perequazione delle risorse tra i Cantoni, affinché venga accresciuto l'incentivo per migliorare la capacità finanziaria. Le ripercussioni di un siffatto sistema di incentivazione devono essere illustrate nel prossimo rapporto sull'efficacia 2020-2023.

#### Motivazione

Il gruppo politico di lavoro dei Cantoni, incaricato di esaminare delle possibilità per ottimizzare la perequazione finanziaria, ha presentato il suo rapporto finale il 15 dicembre 2016. In questo rapporto sono state formulate diverse raccomandazioni per ottimizzare la perequazione delle risorse in modo da creare un sistema di incentivazione efficace che migliori la capacità finanziaria. È in particolare prevista l'introduzione di una dotazione minima garantita a livello di legge. Nel sistema proposto l'importo della compensazione sarebbe maggiormente orientato all'evoluzione effettiva delle disparità nella capacità finanziaria tra i Cantoni.

Questo perfezionato sistema di incentivazione è nell'interesse di tutti i Cantoni. Infatti, ai Cantoni finanziariamente deboli sarebbe garantita una dotazione minima e i Cantoni finanziariamente forti avrebbero la certezza che i loro contributi corrispondono alle esigenze di compensazione effettive.

#### Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Il 17 marzo 2017 l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha deciso di proporre al Consiglio federale un'ottimizzazione della perequazione finanziaria. Uno dei parametri fondamentali di tale proposta riguarda un nuovo meccanismo per definire la dotazione della perequazione delle risorse.

Analogamente al modello attuale, secondo il meccanismo proposto dalla CdC, i versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli vanno effettuati in base a un metodo di calcolo progressivo: per raggiungere la dotazione minima con minori mezzi possibili, i versamenti si fondano sui Cantoni finanziariamente più deboli. Ne consegue che l'effetto di incentivazione per questi Cantoni è basso. In caso di un crescente potenziale di risorse, i versamenti di compensazione calano sensibilmente. Vi è dunque un compromesso tra l'importo della dotazione, la definizione della dotazione minima e l'incentivo per i Cantoni finanziariamente più deboli.

Nel quadro del rapporto sull'efficacia 2016-2019, il Consiglio federale valuterà la proposta della CdC così come il meccanismo alternativo. Gli obiettivi della perequazione finanziaria sono definiti all'articolo 2 della legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. A questo proposito nel rapporto si analizzerà anche l'effetto di incentivazione. Nell'autunno 2018 il Consiglio federale presenterà al Parlamento i risultati nell'ambito del messaggio concernente la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni per il prossimo periodo.

#### Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------



---

29.09.2017	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (42)

Aeschi Thomas Ammann Thomas Arnold Beat Bigler Hans-Ulrich Brand Heinz Burkart Thierry Dettling Marcel  
Dobler Marcel Egloff Hans Eichenberger-Walther Corina Estermann Yvette Feller Olivier Genecand Benoît  
Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür Alois Gmür-Schönenberger Andrea Gössi Petra Grüter Franz Heer Alfred  
Hess Hermann Imark Christian Jauslin Matthias Samuel Keller Peter Lüscher Christian Matter Thomas  
Merlini Giovanni Müller Leo Müller Walter Muri Felix Pezzatti Bruno Pfister Gerhard Portmann Hans-Peter  
Regazzi Fabio Sauter Regine Schneeberger Daniela Schwander Pirmin Sollberger Sandra Steinemann Barbara  
Vogler Karl Walti Beat Wehrli Laurent Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

24

### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3460 – Interpellanza

### Fideiussioni per le navi d'alto mare

Depositato da	 Giezendanner Ulrich
Data del deposito	14.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

1. Perché M. Eichmann, ex collaboratore dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, non è stato sentito nell'inchiesta sulle fideiussioni per le navi d'alto mare?
2. Per quali valori (valore venale reale o altri valori) erano state iscritte a bilancio le navi in questione?
3. Chi ha controllato i valori venali o reali iscritti nei bilanci?
4. Sono già state pretese spiegazioni sulla verifica dei conti (società esterna)?
5. A quanto ammonta la commissione sulle vendite garantita per contratto a U-Ship o a Mach Group?
6. È stato aperto presso la Confederazione un conto bloccato per il versamento di una cauzione da parte dell'agente di vendita (Mach Group?) e, in tal caso, a quanto ammonta la cauzione?
7. È vero che uno dei principali operatori incaricati della vendita ha già dichiarato fallimento una volta (circa 12 anni fa) e che doveva ingenti somme legate al gruppo SCL/SCT?
8. Questo operatore deteneva, alcuni anni fa, una partecipazione di circa il 40 per cento nel gruppo SCL/SCT?
9. La Confederazione dispone di tutti i documenti relativi alle 13 navi in questione (in particolare a partire dal 31 marzo 2012)?
10. Perché la possibilità di vendere singolarmente le navi è stata respinta (dopo che due navi erano state vendute separatamente a un armatore turco)?
11. La Confederazione riceverà una quota adeguata se il prezzo di vendita sarà superiore a quello minimo fissato per contratto?
12. La solvibilità delle società U-Ship e Mach-Group è stata verificata in modo sufficientemente accurato?
13. È vero che Mach-Group, l'operatore incaricato della vendita, è una società immobiliare?
14. Quando il Parlamento disporrà del rapporto d'inchiesta completo?
15. Perché la proposta di ammortamento di 215 milioni è stata sottoposta al Parlamento prima che fosse presentato il rapporto?
16. Chi si occupa di verificare in dettaglio (e con che frequenza) l'iscrizione a bilancio delle fideiussioni restanti?
17. Esiste una statistica dei carichi trasportati dalla flotta svizzera d'alto mare che arrivano o partono dalla Svizzera?
18. Non sarebbe tempo di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta?

#### Motivazione

L'autore dell'interpellanza viene contattato quasi quotidianamente da varie persone legate al settore della navigazione d'alto mare e gli eventi si succedono rapidamente.

Dopo il fallimento di un armatore coreano, è ora un importante armatore tedesco a rischiare il tracollo.

Le banche tedesche stanno disperatamente tentando di liberarsi dai loro crediti marittimi. Considerata la gravità della situazione, la Confederazione deve agire subito.

### **Risposta del Consiglio federale del 15.09.2017**

Dall'estate del 2015 il Consiglio federale, il Controllo federale delle finanze (CDF) e la Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) sono tenuti regolarmente informati sulla situazione e sugli sviluppi della navigazione marittima.

Il messaggio del 16 maggio 2017 concernente il credito aggiuntivo per onorare le fideiussioni della Confederazione con il credito quadro e garantire una flotta adeguata che batte bandiera svizzera riferisce sulla crisi delle fideiussioni nel settore della navigazione d'alto mare. Il messaggio precisa anche le cause del probabile danno finanziario che ne risulterà per la Confederazione dopo che avrà onorato le sue fideiussioni:

[https://www.efv.admin.ch/dam/efv/it/dokumente/finanzberichterstattung/nachtrag/nachtrag\\_ia\\_2017.pdf.download.pdf/nachtrag\\_ia\\_2017.pdf](https://www.efv.admin.ch/dam/efv/it/dokumente/finanzberichterstattung/nachtrag/nachtrag_ia_2017.pdf.download.pdf/nachtrag_ia_2017.pdf)

La stesura delle basi contrattuali per la vendita delle navi e lo svolgimento dei processi di vendita hanno richiesto il coinvolgimento di esperti (specializzati in particolare in materia giuridico-marittima). Un'informazione più dettagliata dell'opinione pubblica avrebbe fortemente interferito con la vendita delle navi in corso al momento della risposta alle domande dell'interpellante, aumentando ulteriormente il rischio di perdite per la Confederazione.

1. Nel mese di maggio 2016 il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha affidato l'inchiesta amministrativa al CDF. Spettava infatti al CDF stabilire, nell'ambito del suo mandato, la procedura da seguire, inclusi il coinvolgimento di impiegati della Confederazione, l'acquisizione - su base volontaria - di informazioni da parte di persone esterne all'amministrazione nonché l'interrogazione di ex collaboratori.

2. Le navi sono state iscritte a bilancio con un valore contabile residuo.

3. Ai sensi del Codice delle obbligazioni, tutte le società di navigazione sottostanno all'obbligo di revisione. Gli uffici di revisione competenti hanno verificato i conti annuali.

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), come di sua competenza, ha vagliato i bilanci e i rapporti degli uffici di revisione.

4. Dopo le necessarie verifiche, ogni ufficio di revisione ha formulato un giudizio sul conto annuale di sua competenza e ha certificato l'assenza di errori sostanziali e la conformità al diritto svizzero.

Nei loro rapporti, le società di revisione hanno sottolineato sia il rischio di un eccessivo indebitamento sia i possibili impedimenti alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. L'eventuale violazione degli obblighi di revisione non è stata finora verificata.

5.-8. Come specificato nel messaggio concernente il credito aggiuntivo, la Confederazione ha assistito il venditore nel processo di vendita. L'obiettivo era valutare il mercato con l'aiuto di intermediari, dare spazio alla libera concorrenza e ottenere prezzi vantaggiosi per le navi in un contesto difficile. Le parti contraenti hanno convenuto di non divulgare i dettagli dei negoziati e della vendita.

I contratti di vendita sono stati firmati e, prima del trasferimento, è stato versato l'acconto usuale del dieci per cento del prezzo di ogni nave.

9. Nel suo rapporto sullo svolgimento degli affari all'UFAE, il CDF constata che i fatti rilevanti per il processo decisionale non sono stati sistematicamente registrati. Per il periodo in questione, ossia dal 31 marzo 2012, l'UFAE dispone tuttavia di una documentazione completa.

10. Fin dall'inizio sono stati condotti negoziati con diversi partner. Al momento della decisione (fine maggio 2017) la soluzione scelta per la vendita, tenuto conto di tutti i fattori, è stata considerata la più vantaggiosa.

11. No. Il processo di vendita si trova in fase avanzata: 10 delle 12 navi sono già state consegnate e il trasferimento delle ultime due è previsto entro fine settembre.

12./13. Per non intralciare lo svolgimento della vendita la Confederazione non fornisce dettagli sui negoziati e sugli acquirenti.

14./15. L'inchiesta amministrativa è terminata ed è stata presentata ai consiglieri federali, alla DelFin e al gruppo di lavoro delle Commissioni della gestione delle Camere federali. Inoltre il DEFR è disposto a rendere accessibile il relativo rapporto. Nel corso delle consultazioni previste dalla legge sulla trasparenza, tuttavia, alcuni degli interessati hanno sollevato obiezioni contro la pubblicazione del rapporto. Le procedure sono attualmente in corso. Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente il credito aggiuntivo dopo avere preso conoscenza del rapporto dell'inchiesta amministrativa.

16. I bilanci dei conti annuali vengono valutati (una volta all'anno) dall'UFAE dopo che sono stati presentati i rapporti di revisione. L'elemento nuovo è costituito dal fatto che le società di navigazione sottostanno ad audit periodici. A tale scopo l'UFAE fa capo a una ditta esterna specializzata in campo marittimo selezionata secondo i criteri dell'OMC.

17. Non esistono statistiche in proposito. Nel dicembre 2016 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla valenza del trasporto marittimo per la politica dell'approvvigionamento redatto dall'Approvvigionamento economico del Paese. Il rapporto è consultabile (in francese e tedesco) al link:

18. Secondo gli articoli 163 e seguenti della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio. La decisione di istituire una CPI spetta quindi all'Assemblea federale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (8)

[Amstutz Adrian](#) [Brunner Toni](#) [Flückiger-Bäni Sylvia](#) [Glärner Andreas](#) [Rickli Natalie](#) [Rime Jean-François](#) [Rösti Albert](#)  
[Wobmann Walter](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;15;24;1211

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3463 – Interpellanza

### Budget dell'esercito 2017-2032. Finanziamento del fabbisogno di rinnovamento dell'esercito svizzero

Depositato da	 Dobler Marcel
Data del deposito	14.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il rapporto finale sulla difesa aerea del futuro presentato nel maggio 2017 dal gruppo di esperti istituito dal consigliere federale Parmelin stabilisce chiaramente che l'acquisto di nuovi aerei da combattimento è una questione urgente se la Svizzera intende continuare a proteggere autonomamente il proprio spazio aereo. Il gruppo di esperti sottolinea che l'acquisto deve essere finanziato per mezzo del budget ordinario. Questa affermazione suscita una serie di interrogativi: il budget ordinario dell'esercito, che consente annualmente investimenti in materiale d'armamento per circa un miliardo di franchi, è sufficiente per coprire il fabbisogno complessivo di rinnovamento dell'esercito? E in caso contrario, di quanto dovrebbe essere aumentato il budget? Il necessario aumento del budget potrebbe essere concretato introducendo nuove e innovative forme di finanziamento?

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

#### Fabbisogno di rinnovamento

1. Qual è l'entità del fabbisogno complessivo di rinnovamento dell'esercito entro il 2032 a cui accenna il rapporto in questione (cap. 18.2.2, pag. 183 seg.)? È eventualmente possibile indicare varianti con caratteristiche diverse per quanto riguarda le capacità e i costi?
2. Gli acquisti necessari possono essere interamente finanziati con il budget ordinario dell'esercito di 5 miliardi di franchi l'anno? Queste risorse permettono di soddisfare i requisiti di un equipaggiamento al passo con i tempi (secondo il profilo prestazionale USEs) e di un sistema globale equilibrato?
3. Se il budget ordinario non basta, a quanto dovrebbe ammontare (in CHF e in percentuale del PIL) per garantire la sicurezza della Svizzera nei prossimi 15 anni e oltre?

#### Finanziamento

4. Qual è l'opinione del Consiglio federale riguardo all'idea di coprire una parte del fabbisogno di finanziamento emettendo obbligazioni di Stato a 10 anni? Considerati i tassi d'interesse negativi, questa soluzione consentirebbe di risparmiare denaro dei contribuenti e renderebbe l'acquisto più conveniente.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Per il periodo 2023-2032 - ovvero a partire dal momento in cui il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo inciderà sui costi - il fabbisogno di rinnovamento dell'esercito svizzero, che verrà coperto attraverso gli acquisti nell'ambito dei programmi d'armamento, ammonta a circa 19 miliardi di franchi per l'intero esercito. Mediante misure di rinuncia e di risparmio per l'esercito è possibile ridurlo a 15 miliardi di franchi. Varianti che prevedano investimenti più esigui sarebbero possibili solo se singoli elementi del sistema complessivo "esercito" venissero eliminati e quindi tralasciati. In questo modo l'esercito non sarebbe più in grado di fornire le prestazioni richieste.
2. Questi acquisti non potrebbero essere interamente finanziati con un budget dell'esercito di 5 miliardi di franchi l'anno. Il Consiglio federale prevede quindi di aumentare il budget annuale dell'esercito dell'1,4 per cento, con l'obiettivo di fornire all'esercito risorse sufficienti per sostituire i mezzi per la protezione dello spazio aereo e importanti sistemi delle truppe di terra.
3. Tale aumento del budget dell'esercito mira a far sì che all'inizio degli anni 2030 l'esercito abbia a disposizione un budget di circa 6 miliardi di franchi. La quota delle spese per la difesa nazionale militare sul prodotto interno lordo dovrebbe così aumentare dallo 0,7 per cento circa allo 0,8 per cento circa.

4. Il Consiglio federale ritiene che si debba continuare a finanziare gli acquisti di armamenti come è stato fatto finora. La Tesoreria federale procura le risorse finanziarie in modo centralizzato per le finanze federali. Negli ultimi anni la Confederazione ha inoltre già tratto grande vantaggio dai tassi di interesse bassi. Al momento non è necessario un ulteriore indebitamento e non sarebbe comunque possibile a causa del freno all'indebitamento. In fin dei conti il debito dovrebbe essere rifinanziato dopo 10 anni. Occorre partire dal presupposto che questo porterebbe a tassi di interesse più alti rispetto a quelli attuali.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

09:48:24

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3475 – Postulato

### Obbligo di segnalazione di gravi incidenti legati alla sicurezza delle infrastrutture critiche

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	15.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di redigere un rapporto su come e sulla base di quali criteri i gestori di infrastrutture critiche potrebbero essere sottoposti a un obbligo generale di segnalazione in caso di incidenti potenzialmente gravi legati alla sicurezza o alla perdita della capacità di funzionamento. In questo rapporto deve inoltre esporre in che modo le segnalazioni e le constatazioni dei gestori potrebbero essere valutate sistematicamente e come, su tale base, sarebbe possibile creare un sistema di preallarme, consulenza e difesa.

#### Motivazione

La Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (Strategia PIC) e la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC) attribuiscono grande importanza all'individuazione precoce di possibili minacce per i gestori di infrastrutture critiche. Soprattutto nel settore cyber non è chiara quale sia la portata effettiva di tali minacce, data la mancanza di dati sui tentativi di attacco. L'obbligo di segnalazione dovrebbe interessare tutti i gestori di infrastrutture critiche negli ambiti quali salute, approvvigionamento idrico, alimentazione, energia, telecomunicazione, tecniche di sicurezza e difensive. Un simile obbligo consentirebbe alle autorità competenti di ottenere una visione ampia e aggiornata di una determinata situazione di minaccia. Occorre valutare la possibilità della segnalazione anonima. Su tale base sarebbe possibile redigere messaggi di avviso, comunicati d'allarme e piani di azione in tempi brevi. Un quadro della situazione affidabile è il presupposto per definire la soglia a partire dalla quale i servizi statali devono fornire un supporto sussidiario ai gestori per far fronte a un evento.

Grazie a un quadro della situazione e un sistema di preallarme affidabili i gestori di infrastrutture critiche potrebbero riconoscere per tempo lacune nella sicurezza, potenziare la propria capacità di resistenza (resilienza) e adottare misure di difesa. Condividere le conoscenze relative agli attacchi e ai punti deboli acquisite finora è la base per una strategia efficace volta a migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche. Il rapporto deve illustrare come un siffatto obbligo di segnalazione potrebbe essere impostato. Deve indicare la tipologia di eventi da segnalare, gli standard di sicurezza da rispettare e i valori soglia da applicare affinché un evento diventi oggetto di segnalazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
29.09.2017	CN	Opposizione; discussione differita.
13.12.2017	CN	Adozione.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (10)

Glättli Balthasar Guldemann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Marti Min Li Munz Martina  
Schenker Silvia Seiler Graf Priska Tornare Manuel

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
09;34;2841;66

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3484 – Postulato

### Misure per contenere i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria. Abrogazione del Tarmed

Depositato da	 de Courten Thomas
Data del deposito	15.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto quali disposizioni di legge vadano modificate, e in che modo, per potere abrogare il complicato tariffario medico Tarmed e sostituirlo con un sistema di fatturazione basato su una semplice tariffa oraria, analogamente a quello applicato dagli artigiani o dagli avvocati.

Sulla fattura dovrebbero inoltre figurare solo i medicinali, i materiali di consumo, l'utilizzazione di apparecchi ecc.

#### Motivazione

Un disciplinamento così complicato come il Tarmed, contenente più di 46 000 posizioni e buono solo per alimentare la burocrazia, potrebbe finalmente scomparire.

Il vantaggio di un nuovo sistema basato su una tariffa oraria sarebbe la chiarezza e la verificabilità delle prestazioni fatturate, sia per i pazienti, sia per gli assicuratori.

La tariffa oraria potrebbe essere stabilita secondo il tipo di attività e il valore intrinseco qualitativo della prestazione medica.

Diventerebbe così molto semplice individuare tra i medici le "pecore nere": ad esempio coloro che riescono nell'impresa di lavorare 28 ore al giorno o che per curare i pazienti impiegano il doppio del tempo dei loro colleghi.

#### Parere del Consiglio federale del 06.09.2017

Secondo l'articolo 43 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (convenzione tariffale) oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, i partner tariffali dispongono già attualmente di un'autonomia tariffale tale da permettere loro di fondare la tariffa sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale). I partner tariffali possono dunque accordarsi in ogni momento su una tariffa temporale e presentarla poi alle autorità competenti per approvazione. A tal proposito non è quindi necessaria alcuna modifica delle disposizioni di legge. Semmai, la legge dovrebbe prescrivere una determinata forma tariffale, il che, secondo il Consiglio federale, rappresenterebbe un'intromissione eccessiva nell'autonomia tariffale.

A prescindere dal tipo di tariffa scelto, il problema di fondo rimane il fatto che attualmente i partner tariffali non riescono a convenire una tariffa a causa della divergenza dei loro interessi.

Il Consiglio federale auspica quindi che i partner tariffali esercitino la loro autonomia e si accordino su una tariffa. Le nuove proposte, tra le quali può figurare per esempio anche una tariffa temporale, possono essere presentate nel contesto delle trattative.

#### Proposta del Consiglio federale del 06.09.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------

Data	Consiglio	
29.09.2017	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.
11.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3502 – Interpellanza

### Mantenere l'accesso a rapporti bancari efficienti anche in termini di costi in contesti fragili

Depositato da	 Naef Martin
Data del deposito	15.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Gli attori che operano nelle aree di crisi e in contesti fragili e che svolgono un ruolo cruciale nella promozione della pace, spesso devono superare grossi ostacoli nello svolgimento della loro missione. Un ostacolo importante è dato dalla difficoltà di mantenere rapporti bancari efficienti anche in termini di costi. Gli intermediari finanziari limitano fortemente le loro relazioni d'affari o le interrompono completamente per evitare rischi invece di affrontarli.

1. Il Gruppo d'azione finanziaria per la lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI), la Banca mondiale e altri istituti finanziari hanno riconosciuto questo fenomeno di de-risking e de-banking e ne discutono ampiamente da anni. Che conclusioni trae il Consiglio federale dal bilancio della situazione a livello internazionale? Quali aree e quali gruppi di clienti sono particolarmente interessati dal de-risking e dal de-banking? Quali sono le conseguenze alla luce degli obiettivi perseguiti dalla politica estera svizzera?
2. In che misura anche gli Uffici federali che si occupano della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti umani, degli aiuti umanitari, della collaborazione per la transizione e lo sviluppo sono interessati dal problema del de-risking e del de-banking? Con quali conseguenze per il conseguimento degli obiettivi? Quali sono le loro ipotesi di soluzione?
3. Cosa fa il Consiglio federale affinché si possano trovare soluzioni a livello internazionale per contrastare le conseguenze negative del de-risking e del de-banking? Quali misure si sono rivelate particolarmente promettenti per consentire agli operatori economici e della società civile, che si adoperano per conseguire obiettivi degni di essere sostenuti, di allacciare rapporti d'affari economicamente vantaggiosi ed efficienti con intermediari finanziari anche nelle aree di crisi e in contesti fragili?
4. Il problema del de-risking e del de-banking è stato valutato anche sulla piazza finanziaria svizzera? Negli ultimi anni anche gli intermediari finanziari svizzeri hanno interrotto il numero di relazioni d'affari con clienti all'estero per considerazioni di natura economica o si tratta piuttosto di cause legate alla normativa e alla prevenzione dei rischi? Con quale strategia il Consiglio federale contrasta questa tendenza dove essa ostacola il conseguimento degli obiettivi della politica estera?

#### Risposta del Consiglio federale del 23.08.2017

1. Il Consiglio federale è consapevole delle difficoltà legate al de-risking, il disimpegno dai rapporti di corrispondenza bancaria che sono alla base del sistema di pagamento internazionale. Questo disimpegno nasce da un'avversione crescente nei confronti del rischio e da un rafforzamento dei requisiti di conformità a livello internazionale in risposta alle attività illegali che compromettono i rapporti di corrispondenza bancaria. Uno studio del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) mostra che il de-risking è un fenomeno strutturale e generalizzato che riguarda in particolare alcuni Paesi in via di sviluppo, i Paesi colpiti da sanzioni e le piccole economie. I clienti maggiormente esposti sono le società di trasferimento di fondi. Le transazioni effettuate in dollari sono particolarmente complesse dal momento che devono passare dal sistema finanziario statunitense. Il fenomeno del de-risking spinge a volte alcuni clienti a non rivolgersi più a intermediari finanziari riconosciuti per operare i pagamenti. Ciò è addirittura contrario agli sforzi internazionali che mirano a garantire l'integrità finanziaria, ed è quindi fondamentale continuare a cercare soluzioni per lottare contro il de-risking.

2. La Svizzera è consapevole che esistono delle tensioni tra gli obiettivi a volte divergenti in materia di inclusione, integrità e stabilità finanziaria che possono avere effetti negativi sulla politica di sviluppo e limitare l'accesso delle popolazioni povere di Paesi in via di sviluppo ai crediti e alla liquidità. I servizi della Confederazione che si occupano di sicurezza umana e in contesti difficili sono a loro volta colpiti dal de-risking, che produce effetti diretti sui progetti operativi e causa ulteriori rischi e spese. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può contare su mezzi di gestione finanziaria che ovviano in parte a questi rischi. A livello internazionale si stanno realizzando diversi progetti di base a cui la Svizzera partecipa attivamente (cfr. n. 3). Il DFAE continua a cercare soluzioni, anche con le autorità estere.

3. La Svizzera si impegna attivamente per risolvere queste problematiche, segnatamente attraverso la SFI, presiedendo il Correspondent Banking Coordination Group del FSB. Questo gruppo è incaricato dal G20 di coordinare i lavori per ovviare al de-risking a livello internazionale in cinque settori (analisi quantitativa e qualitativa del de-risking, chiara definizione delle aspettative a livello normativo per quanto concerne gli standard internazionali, coordinamento dell'assistenza tecnica, misure tecniche di riduzione dei costi, cooperazione tra le banche e le società di trasferimento di fondi). È necessario creare un clima favorevole per gli intermediari finanziari, motivo per cui la Svizzera attua, attraverso la SECO, progetti di assistenza tecnica (partecipazione finanziaria all'AML/CFT Topical Trust Fund del FMI per migliorare le condizioni quadro della vigilanza e della regolamentazione, all'AML/CFT Mentoring Programm dello UNODC, progetti bilaterali) e progetti che promuovono l'inclusione finanziaria (iniziative a favore della promozione dei fornitori di servizi finanziari alternativi, ad. es. Mobile Money). L'argomento sollevato è anche affrontato in seno agli organismi di politica dello sviluppo e della migrazione nei quali è impegnata la DSC (OCSE, ONU, compresi FIDA e Global Forum on Migration and Development, processi di elaborazione dell'Agenda 2030 e dell'Agenda d'Addis Abeba) e la DSU (Harvard Program on International Law and Armed Conflict, Norwegian Refugee Council). Questi lavori evidenziano la necessità di avere un pacchetto di misure internazionali e complementari per rispondere efficacemente alla complessità globale che rappresenta il de-risking.

4. Siccome si tratta di un problema strutturale, anche la Svizzera ne è coinvolta (15 per cento nei rapporti di corrispondenza bancaria tra il 2012 e il 2016). Le discussioni intavolate con il settore e lo studio del FSB, al quale hanno partecipato alcune banche svizzere, dimostrano che le banche giustificano le chiusure dei conti essenzialmente per ragioni economiche, anche se i costi di mantenimento dei rapporti commerciali sono legati agli obblighi di gestione del rischio. Anche se la situazione in Svizzera non è allarmante, il Consiglio federale considera tuttavia che un sistema di pagamento efficace sia indispensabile al funzionamento del sistema finanziario internazionale. Il Consiglio federale intende sostenere lo sviluppo di misure a sostegno degli attori umanitari nonché della promozione della pace, continuando a svolgere un'azione internazionale coordinata per garantire la stabilità, l'integrità e l'accessibilità del sistema di corrispondenza bancaria al maggior numero di clienti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

Feri Yvonne Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret  
Marti Min Li Schenker Silvia Seiler Graf Priska Tornare Manuel

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3507 – Mozione

### Un comando Cyber Defence con cybertruppe per l'esercito svizzero

Depositato da	 Dittli Josef
Data del deposito	15.06.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di costituire in seno all'esercito svizzero, per l'adempimento dei compiti dell'esercito (secondo l'art. 58 della Costituzione), un comando Cyber Defence militare di dimensioni adeguate, comprendente cybertruppe (militari di milizia). Il comando sarà formato da 100 a 150 specialisti informatici/cyber professionisti e le cybertruppe di milizia comprenderanno 400 a 600 militari, organizzati ad esempio come un cyberbattaglione. Per l'istruzione delle cybertruppe sarà creata una scuola reclute cyber. Il nuovo comando Cyber Defence dell'esercito svizzero e le rispettive cybertruppe di milizia devono adempiere almeno i compiti seguenti:

1. proteggere in permanenza e in tutte le situazioni i sistemi e le infrastrutture dell'esercito da cyberattacchi;
2. in caso di difesa, devono essere abilitati a condurre autonomamente cyberoperazioni (cyberesplorazione, cyberdifesa, cyberattacchi) come corpo di truppa completo o con parti di esso;
3. nell'ambito della legge federale sulle attività informative, a titolo sussidiario appoggiare il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e proteggere i sistemi di quest'ultimo;
4. fornire un appoggio sussidiario ai gestori di infrastrutture critiche;
5. fornire un appoggio sussidiario alle autorità federali e cantonali civili nelle questioni cyber.

A tal fine, l'esercito svizzero:

6. instaura una stretta cooperazione con gli istituti accademici (ad es. i Politecnici di Zurigo e Losanna), con il settore dell'informatica e con i rappresentanti di infrastrutture potenzialmente minacciate (energia, trasporti, banche, ecc.);
7. predispone prontamente i concetti organizzativi necessari, quali la struttura e la composizione del comando, la dottrina d'impiego, la ricerca di specialisti informatici/cyber, il reclutamento di soldati informatici/cyber, l'istruzione, l'acquisizione delle risorse, ecc.

#### Motivazione

Con la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC), la Svizzera dispone di un buon concetto generale. Con Melani, il settore civile dispone anche di un primo strumento ben funzionante. Per quanto riguarda l'esercito, i mezzi disponibili non bastano tuttavia per poter affrontare in modo adeguato le minacce nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti. Al pari dello spazio aereo e del suolo nazionale, anche il cyberspazio deve poter essere difeso, tanto in situazione normale quanto in caso di difesa. A tal fine in seno all'esercito devono essere sviluppati mezzi, competenze (know-how, conoscenze ed esperienza) e capacità (esperti). La componente professionista della nuova formazione garantirà soprattutto la copertura delle esigenze della politica di sicurezza in ambito cyber in situazione normale e la condotta. Le cybertruppe costituite secondo il principio di milizia (ad es. battaglione di milizia) dovranno essere in grado di difendere il cyberspazio in caso di difesa e fornire un appoggio sussidiario al SIC e alle autorità civili in tutte le situazioni.

#### Parere del Consiglio federale del 06.09.2017

Tenuto conto dell'evoluzione delle cyberminacce, delle esigenze poste dall'attuazione della legge sulle attività informative e della legge militare nonché delle aspettative nei confronti dell'esercito nell'ambito della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC), il DDPS ha elaborato, nel quadro delle sue competenze e dei suoi mezzi, un piano d'azione Cyber Defence del quale ha informato il Consiglio federale il 12 aprile 2017.

Questo piano, la cui realizzazione durerà sino al 2020, soddisferà ampiamente le aspettative dell'autore della mozione, segnatamente in termini di capacità permanenti, entità delle forze e impiego di militari di milizia. Risponde altresì alle necessità di appoggio a favore delle autorità civili per la difesa delle infrastrutture critiche (incluso anche la questione della sussidiarietà dell'esercito, un tema che sarà integrato nella SNPC in fase di revisione), nonché in caso di difesa e di sostegno alle operazioni militari. Infine, questo piano prevede una stretta collaborazione con le scuole universitarie e un rafforzamento dei mezzi del Servizio delle attività informative della Confederazione. Le risorse necessarie alla sua realizzazione potranno essere prelevate dal budget del DDPS.

Tuttavia, alcuni elementi della mozione non potranno essere soddisfatti così come proposti. Il Consiglio federale ritiene infatti che una "Cyber-SR" non sia opportuna poiché la formazione degli specialisti richiesti non è possibile nell'ambito dei modelli d'istruzione tradizionali dell'esercito. Per questo motivo il DDPS sta già elaborando soluzioni adeguate con le scuole universitarie. Il Parlamento ha inoltre deciso di creare un comando supporto nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito; il comando Cyber auspicato dall'autore della mozione può essere incluso in questo progetto, ma la sua forma definitiva dipenderà dal proseguimento dei lavori.

Di conseguenza, secondo il Consiglio federale la mozione va respinta nella sua forma attuale. Tuttavia, se la camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il DDPS è autorizzato a sottoporre una proposta di modifica alla seconda camera.

#### **Proposta del Consiglio federale del 06.09.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
25.09.2017	<a href="#">CS</a>	Adozione.
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	La mozione è adottata con la modifica seguente: 1. ... 2. in caso di difesa, devono essere abilitate a condurre cyberoperazioni (cyberesplorazione, cyberdifesa, cyberattacchi); 3.-6. ... 7. predispone prontamente i concetti organizzativi necessari, quali la struttura e la composizione dell'organizzazione, la dottrina d'impiego, la ricerca di specialisti informatici/cyber, il reclutamento di soldati informatici/cyber, l'istruzione, l'acquisizione delle risorse, ecc.

#### **Commissioni interessate**

- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CS \(CPS-CS\)](#)
- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

#### **Cofirmatari (14)**

Baumann Isidor Eder Joachim Ettl Erich François Olivier Häberli-Koller Brigitte Hefti Thomas Hegglin Peter Müller Damian Müller Philipp Noser Ruedi Schmid Martin Vonlanthen Beat Wicki Hans Zanetti Roberto

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

34;09;04

#### **Competenza**

- ↳ [Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport \(DDPS\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3508 – Mozione

### Creazione di un centro di competenza per la cyber-sicurezza a livello di Confederazione

Depositato da	 Eder Joachim
Data del deposito	15.06.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare, nell'ambito della corrente rielaborazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC), un centro di competenza per la cybersicurezza a livello di Confederazione e di introdurre le misure necessarie a tale scopo. Questa unità organizzativa ha il compito di rafforzare e coordinare le competenze richieste per garantire la cybersicurezza in tutta l'amministrazione federale. Il centro di competenza deve agire in modo efficace a livello interdepartimentale; ciò significa che deve avere la facoltà di impartire istruzioni agli uffici nell'ambito della cybersicurezza. Inoltre collabora con i rappresentanti del mondo scientifico (università, politecnici, scuole universitarie professionali), con l'industria informatica e con le grandi aziende che gestiscono l'infrastruttura (segnatamente nei settori dell'energia e dei trasporti).

#### Motivazione

La risposta del Consiglio federale alla mia interpellanza [17.3103](#), "Le sfide poste dal settore cyber. Quali saranno i prossimi passi nel nostro Paese?", e il dibattito del 14 giugno 2017 condotto nel plenum del Consiglio degli Stati rendono evidente la necessità di esaminare in modo dettagliato e approfondito la creazione di un centro di competenza per la cybersicurezza a livello di Confederazione. Nella trattazione del rapporto di gestione del Consiglio federale dinnanzi alle Camere, anche la presidente della Confederazione Doris Leuthard si è espressa in merito, sottolineando come il tema della cybersicurezza sia stato sottovalutato per un certo periodo o non sia stato discusso nel dettaglio dal Consiglio federale in corpore (vedi verbale del 7 giugno 2017, citato nell'oggetto del Consiglio federale [17.001](#), ambito DDPS, strategia contro i cyberrischi).

Il momento è quello giusto, visto che attualmente la SNPC viene rielaborata. In particolare occorre garantire il coordinamento e la sinergia tra le attività previste e necessarie. Un centro di competenza sovraordinato, che abbia la facoltà di impartire istruzioni e sovraintenda a tutti i dipartimenti, costituisce questa garanzia. Inoltre assicura che i rappresentanti dello Stato, del mondo scientifico e universitario, dell'industria informatica e dell'infrastruttura potenzialmente vulnerabile (settori dell'energia, dei trasporti, delle banche, ecc.) siano direttamente coinvolti nelle attività, nelle misure e nelle decisioni più importanti.

#### Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore della mozione secondo cui bisogna rafforzare e coordinare le competenze richieste per garantire la cybersicurezza in tutta l'amministrazione federale. A tale scopo ha creato un centro di competenza per la cybersicurezza a livello federale, ovvero la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione Melani. Sin dal 2004, Melani porta avanti un partenariato pubblico-privato di successo con i gestori di infrastrutture critiche in Svizzera (con i settori dell'energia e dei trasporti citati dall'autore della mozione ma anche con numerosi altri settori come le finanze, le telecomunicazioni, l'amministrazione, la sanità, ecc.)

Il know-how necessario è già a disposizione. Ogni volta che si presenta un caso grave nell'ambito in questione, una task force interdepartimentale entra in azione, permettendo di unire le forze e di assicurare un intervento coordinato.

Qualora l'amministrazione federale fosse esposta a rischi di cyberattacchi, l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) ha già la facoltà di emanare istruzioni a livello interdepartimentale. In casi concreti che riguardano l'amministrazione federale l'ODIC si è già avvalsa di questa facoltà.

Melani collabora da anni con i diversi istituti di formazione come università o scuole universitarie professionali, ad esempio nell'ambito di progetti e studi. In particolare vanno menzionati gli importanti partenariati con i politecnici federali di Zurigo e Losanna.

Poiché le minacce crescono, interessando cerchie sempre più ampie, aumentano anche i requisiti posti ai servizi competenti riguardo alla loro capacità di resistenza in caso di incidente. Per questa ragione il centro di competenza dovrà essere ulteriormente sviluppato sul piano tecnico e personale a seconda delle esigenze. Nel quadro della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi si continua a lavorare affinché tutti questi punti vengano ulteriormente considerati, ottimizzati e sviluppati laddove necessario. A tal fine si esamina in particolare la possibilità di concentrare ulteriormente i mezzi a disposizione, ad esempio sotto forma di un pool di risorse interdipartimentale.

#### **Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
19.09.2017	<a href="#">CS</a>	Adozione.
07.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

#### **Cofirmatari (21)**

[Baumann Isidor](#) [Bischof Pirmin](#) [Caroni Andrea](#) [Comte Raphaël](#) [Dittli Josef](#) [Ettlin Erich](#) [François Olivier](#)  
[Germann Hannes](#) [Hêche Claude](#) [Hefti Thomas](#) [Hegglin Peter](#) [Janiak Claude](#) [Keller-Sutter Karin](#) [Kuprecht Alex](#)  
[Minder Thomas](#) [Müller Damian](#) [Müller Philipp](#) [Noser Ruedi](#) [Schmid Martin](#) [Wicki Hans](#) [Zanetti Roberto](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**


34;09;04

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3527 – Postulato

### Partenariato pubblico-privato per i futuri investimenti infrastrutturali

Depositato da	Gruppo PPD
Portavoce	Barazzone Guillaume
Data del deposito	15.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di verificare la possibilità di istituire, nell'ambito di un partenariato pubblico-privato, un fondo infrastrutturale o una banca per le infrastrutture e di identificare le relative modalità di costituzione. L'obiettivo è di attrarre finanziamenti privati per infrastrutture e tecnologie sostenibili. Gli investitori istituzionali svizzeri potrebbero in tal modo diversificare maggiormente i propri investimenti fiduciari. Il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria potrebbe fornire il proprio sostegno in tal senso.

#### Motivazione

Un'importante sfida per il futuro risiede nell'ammodernamento e nella costruzione di infrastrutture sostenibili. La spinta viene da obiettivi sovraordinati della Svizzera (clima, benessere, crescita economica, ecc.), che negli anni a venire dovrà di conseguenza far fronte a un grande fabbisogno di finanziamento, dovuto anche agli impegni assunti a livello internazionale. È necessario analizzare i settori in cui in futuro si presenterà un considerevole fabbisogno di finanziamento.

Al tempo stesso si sta verificando presso gli investitori istituzionali privati e pubblici un'"emergenza investimenti". In un contesto caratterizzato da tassi di interesse bassi i loro investimenti presentano una redditività anch'essa sempre più bassa. Essi cercano pertanto investimenti a lungo termine per diversificare il proprio portafoglio e per assicurarsi i ricavi dai fondi di investimento privati.

Da un lato la Confederazione dispone di mezzi limitati, con i quali non può far fronte da sola al fabbisogno di investimento esistente, dall'altro gli investitori cercano nuove opportunità di investimento ed è qui che convergono gli obiettivi dello Stato e quelli degli investitori istituzionali. Per questo motivo lo Stato deve intervenire e creare in futuro un ponte tra il capitale di risparmio privato dei cittadini e il fabbisogno di investimenti mediante la creazione di un fondo infrastrutturale pubblico-privato. Lo Stato attrae il capitale di privati che sul mercato non riescono a trovare una soluzione adeguata dal punto di vista della durata dell'investimento nel lungo periodo e/o dei rischi politici.

Il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria (gruppo di esperti Brunetti), che valuta le sfide strategiche e le prospettive per l'attività finanziaria in Svizzera e che riunisce i più importanti operatori privati e pubblici, potrebbe elaborare proposte sull'orientamento e la costituzione di un simile fondo infrastrutturale o di una simile banca per le infrastrutture (obiettivi, governance, ruolo della Confederazione, ecc.). A tal fine il Consiglio dovrebbe prendere spunto anche da modelli già istituiti all'estero, quali il partenariato pubblico-privato canadese o la banca per lo sviluppo olandese FMO.

#### Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale è disposto a esaminare la proposta tracciata nel postulato circa la possibilità di istituire un fondo infrastrutturale. In questo contesto tiene conto altresì delle considerazioni riportate nel suo rapporto del 12 dicembre 2016 in adempimento del postulato Graber Konrad 15.3017. Un simile fondo attrarrebbe investimenti privati a lungo termine in infrastrutture sostenibili e dovrebbe essere impiegato complementariamente agli strumenti esistenti, in particolare a quelli di politica economica esterna. Gli impegni e i rischi eventualmente risultanti per la Confederazione devono essere illustrati in maniera trasparente. L'orientamento e l'impostazione del fondo saranno definiti dal Dipartimento federale delle finanze, con il coinvolgimento dei servizi interessati dell'amministrazione e del settore finanziario.

#### Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
29.09.2017	CN	Opposizione; discussione differita.
13.12.2017	CN	Reiezione.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;48;52;24

## Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3630 – Mozione

### Associazione completa a Erasmus plus dal 2021

Depositato da	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS
Data del deposito	28.08.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di intavolare il più rapidamente possibile negoziati con l'UE affinché la Svizzera sia di nuovo completamente associata al programma UE Erasmus plus dal 2021.

Una minoranza (Germann, Wicki) propone di respingere la mozione.

#### Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Come ha dichiarato nel suo messaggio concernente la promozione della mobilità internazionale nel settore della formazione per gli anni 2018-2020 e nelle sue risposte all'interpellanza Reynard [17.3351](#) e alla mozione Reynard [17.3416](#), il Consiglio federale intende avviare negoziati in vista di una possibile associazione al programma post Erasmus plus. In occasione dei colloqui tecnici del mese di marzo 2017 la Commissione europea e la Svizzera hanno convenuto che sarà più efficace concentrarsi su un'associazione a partire dal 2021. La richiesta della mozione è quindi già soddisfatta.

I colloqui tecnici in vista di un'eventuale associazione della Svizzera al programma che seguirà, nel 2021, a Erasmus plus, riprenderanno non appena l'UE disporrà di informazioni di base su questo programma. Questo avverrà probabilmente nel 2019, quando la Commissione europea avvierà il processo decisionale comunitario pubblicando una prima proposta di programma. A livello svizzero ciò consentirebbe di trattare la questione di un'associazione - incluse le sue ripercussioni finanziarie - nel senso di una valutazione globale, parallelamente ai lavori preparatori del messaggio ERI 2021-2024, anche se l'UE approverà in via definitiva solo verso la fine del 2020 la sua futura dotazione finanziaria e la decisione di programma.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">21.09.2017</a>	<a href="#">CS</a>	Adozione.
<a href="#">27.11.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### Commissioni interessate

- ↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)
- ↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

#### Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

10;32

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

**Oggetti connessi**

↳ 17.031

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3633 – Mozione

### **Sconto massimo per le franchigie opzionali. Non penalizzare gli assicurati che si comportano in modo responsabile**

Depositato da	Commissione della sicurezza sociale e della sanità
Data del deposito	31.08.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di mantenere per tutte le franchigie opzionali lo sconto massimo al 70 per cento del rischio supplementare assunto.

Una minoranza (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Gysi, Häslar, Heim, Schenker Silvia) propone di respingere la mozione.

#### **Motivazione**

Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha annunciato che gli sconti massimi sarebbero stati in futuro graduati in funzione dell'importo della franchigia e che gli sconti per adulti sarebbero stati tra l'80 per cento (franchigia di 500 franchi) e il 50 per cento (franchigia di 2500 franchi) del rischio supplementare assunto. E questo nonostante la netta contrarietà emersa dalla consultazione su questa misura svolta nel 2015 e gli altrettanto netti segnali di dissenso espressi dal Parlamento. D'altra parte, le spiegazioni su questa misura presentate dal Consiglio federale nel suo rapporto relativo al postulato Schmid-Federer [13.3250](#) non risultano convincenti.

Con la sua decisione il Consiglio federale indebolisce la responsabilità personale nel settore della sanità, perché penalizza con premi più elevati coloro che contribuiscono sostanzialmente al finanziamento durevole del sistema sanitario. Gli assicurati che scelgono franchigie opzionali compiono un atto significativo di solidarietà. Con la loro scelta contribuiscono inoltre da anni a contenere i costi nel settore della salute. Questo incentivo a compiere scelte responsabili e dare prova di solidarietà è essenziale per rendere possibile anche in futuro la fornitura di prestazioni sanitarie a un prezzo accessibile.

#### **Parere del Consiglio federale del 01.12.2017**

Nel 2015 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) aveva preparato un avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) finalizzato a semplificare il sistema vigente e che prevedeva, in particolare, la soppressione delle franchigie opzionali meno utilizzate. Una maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva (documenti disponibili su: [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015) aveva espresso perplessità sulla limitazione del numero delle franchigie. Nel mese di febbraio del 2016, il DFI ha provvisoriamente sospeso l'avamprogetto per studiare diverse questioni relative alle franchigie. Il 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla partecipazione ai costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ([www.ofsp.admin.ch](http://www.ofsp.admin.ch) > Services > Publications > Rapports du Conseil fédéral > 2017, non disponibile in italiano) in adempimento del postulato Schmid-Federer [13.3250](#) "Come si ripercuote la franchigia sul ricorso alle prestazioni della medicina?". Nel rapporto, il Consiglio federale constata che attualmente le uniche franchigie economicamente interessanti per gli assicurati sono quella ordinaria e quella massima ed esprime l'intenzione di correggere questo errore del sistema vigente.

Il Consiglio federale intende garantire agli assicurati un'ampia libertà nel settore delle franchigie. Nell'avamprogetto di revisione dell'OAMal, che il DFI è stato incaricato di presentargli conformemente alla sua decisione del 28 giugno 2017, tutte le franchigie opzionali vigenti saranno mantenute. Ma per offrire agli assicurati una vera scelta è necessario rendere economicamente interessante ognuna di esse. Per raggiungere questo obiettivo gli sconti vanno graduati in funzione dell'importo delle franchigie. Devono cioè essere calcolati secondo regole attuariali e corrispondere ai risparmi realizzati grazie al fatto che gli assicurati con franchigia opzionale generano meno costi, dato che vi partecipano maggiormente e ricorrono meno spesso alle prestazioni. Lo sconto non deve essere vincolato al fatto che chi opta per una franchigia elevata gode generalmente di buona salute.

Il Consiglio federale è convinto che il sistema delle franchigie possa essere ottimizzato. Per trovare una soluzione equilibrata, il

dibattito deve proseguire nel quadro più generale dei progetti legislativi in corso (mozione Bischofberger [15.4157](#) "Adeguare le franchigie all'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie" e iniziativa parlamentare Brand [Borer] [15.468](#) "Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal"). In questo contesto, il Consiglio federale è disposto a esaminare insieme al Parlamento le modalità di graduazione degli sconti al fine di promuovere al meglio la responsabilità individuale.

#### **Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
<a href="#">11.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

- ↳ [Commissione della sicurezza sociale e della sanità \(CSS-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS \(CSS-CS\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

#### **Competenza**

- ↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

#### **Oggetti connessi**

- ↳ [17.3637](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3634 – Postulato

### Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio

Depositato da	Commissione della sicurezza sociale e della sanità
Data del deposito	31.08.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto soluzioni volte a migliorare la protezione degli averi di vecchiaia del secondo pilastro depositati presso le banche sotto forma di depositi di risparmio. In particolare deve verificare se la garanzia dei depositi prevista dalla legge sulle banche per gli averi di libero passaggio può essere migliorata e se le banche debbano riassicurarsi in modo specifico per questo rischio.

Il rapporto deve inoltre contenere le eventuali modifiche di legge.

#### Motivazione

Gli averi di libero passaggio, che fanno parte del risparmio obbligatorio nell'ambito della LPP, sono costituiti in caso di interruzione (volontaria o involontaria) dell'attività lucrativa. Se gli averi del secondo pilastro vanno persi in seguito al fallimento di un'istituzione di libero passaggio o di una banca, lo Stato può essere tenuto a intervenire, per esempio con il versamento di prestazioni complementari. È pertanto necessario aumentare la protezione e prendere misure supplementari.

L'attuale garanzia dei depositi prevista dalla legge sulle banche non è una protezione sufficiente: è infatti un semplice privilegio in caso di fallimento, limitato a 100 000 franchi. Il Consiglio federale deve pertanto valutare i miglioramenti che si potrebbero realizzare aumentando questo limite: si tratta del resto di proteggere gli averi di vecchiaia.

#### Proposta del Consiglio federale del 25.10.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.12.2017	CN	Adozione.

#### Commissioni interessate

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:


2836;24

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3635 – Postulato

### Conseguenze del consumo di sigarette elettroniche

Depositato da	Commissione della sicurezza sociale e della sanità
Data del deposito	01.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto circa il consumo delle sigarette elettroniche.

In particolare, il rapporto deve presentare i seguenti punti:

- Conseguenze sulla salute del consumo di sigarette elettroniche con o senza nicotina;
- Conseguenze del consumo di sigarette elettroniche sulla dipendenza (in particolare si tratta di indicare in che misura i consumatori di prodotti classici a base di tabacco, quali le convenzionali sigarette, passano alle sigarette elettroniche, e viceversa);
- Conseguenze del consumo di sigarette elettroniche sul consumo di prodotti del tabacco (in particolare, si tratta di mostrare, per diverse fasce di età, se il consumo di prodotti del tabacco aumenterebbe/potrebbe aumentare o diminuirebbe/potrebbe diminuire);
- Conseguenze del consumo di sigarette elettroniche sul mercato svizzero dei prodotti del tabacco.

Sulla base delle informazioni acquisite dovrà essere proposta una possibile regolamentazione delle sigarette elettroniche in vista della versione rielaborata della legge sui prodotti del tabacco.

Una minoranza (Clottu, de Courten, Fiala, Frehner, Hess Erich, Jauslin, Pezzatti, Sauter, Weibel) propone di respingere il postulato.

#### Motivazione

Il Parlamento ha rinviato al Consiglio federale il disegno di legge sui prodotti del tabacco affidandogli un triplice mandato. In particolare, l'ha incaricato di riconoscere le sigarette elettroniche e di prevederne una regolamentazione specifica. Prima di legalizzare un nuovo prodotto occorre esaminare nel dettaglio i diversi aspetti sopramenzionati. Solo in questo modo è possibile prendere una decisione fondata. Nel rapporto, il Consiglio federale dovrà mostrare anche il significato delle informazioni acquisite per l'esecuzione del detto mandato e in particolare indicare come garantire la protezione dei bambini e dei giovani tramite la nuova regolamentazione.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

L'avamprogetto di legge federale sui prodotti del tabacco e il relativo rapporto esplicativo, che saranno inviati in consultazione alla fine dell'anno, tengono conto delle conoscenze a tutt'oggi acquisite sulle questioni sollevate dal postulato, in particolare sulle conseguenze del consumo di sigarette elettroniche per la salute e sull'eventuale passaggio dei consumatori da un prodotto all'altro. Questi aspetti saranno approfonditi nel quadro del messaggio tenendo debito conto dei risultati della procedura di consultazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------

Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Reiezione.

---

#### Commissioni interessate

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3638 – Interpellanza

### Come intende reagire il Consiglio federale alla grave e inammissibile ingerenza del presidente di Compenswiss (Fondo di compensazione AVS)?

Depositato da	 Bigler Hans-Ulrich
Data del deposito	11.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In diverse interviste pubblicate sui giornali, il presidente del Fondo di compensazione AVS (Compenswiss) ha fatto campagna a favore della riforma "Previdenza per la vecchiaia 2020" in nome dell'istituzione che presiede, sottolineando che con l'approvazione della riforma il fondo avrebbe visto aumentare i mezzi finanziari a sua disposizione e li avrebbe potuti impiegare tra l'altro per investimenti in start up. Le sue dichiarazioni risultano problematiche sia dal punto di vista dei contenuti che per la tempistica. È prassi comune in Svizzera che istituzioni come Compenswiss non vengano strumentalizzate per fini politici. Lo stesso vale per il principio di non perseguire una politica industriale, principio dettato in questo caso addirittura dal mandato legale. In considerazione della grave e inammissibile ingerenza del presidente di Compenswiss, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Le dichiarazioni del presidente di Compenswiss sono state espresse d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituzione o il Consiglio federale oppure sono frutto di un'iniziativa del tutto personale?
2. Come intende garantire in futuro che Compenswiss e il suo presidente non si immischino in questioni politiche?
3. Quali conseguenze intende trarre e quali misure adottare per correggere il comportamento di Compenswiss e del suo presidente e per garantire che in futuro non oltrepassino più i limiti delle loro competenze?
4. Compenswiss si è dotato di una strategia d'investimento che prevede il finanziamento di start up e, in caso affermativo, come fa l'esecutivo a garantire che non sia perseguita alcuna politica industriale?
5. Come motiva i compensi sproporzionati versati al presidente (in equivalente a tempo pieno corrisponde a un salario annuo di 275 000 franchi) e al consiglio di amministrazione (in equivalente a tempo pieno corrisponde a un salario annuo di 312 500 franchi per ogni membro) di Compenswiss?
6. Considerato che i membri del consiglio di amministrazione sono prevalentemente rappresentanti di interessi, non ritiene che sia il caso di ridurre considerevolmente e al più presto i compensi versati?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Secondo il regolamento di organizzazione e di gestione di Compenswiss, il presidente del consiglio di amministrazione è incaricato delle pubbliche relazioni nel quadro di quanto definito dal consiglio medesimo. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente in occasione delle interviste sull'evoluzione del livello del Fondo AVS con e senza la riforma e le ripercussioni su orizzonte d'investimento, margine di rischio e categorie d'investimento sono state discusse a più riprese in seno al consiglio di amministrazione senza mai essere contestate.
- 2./3. Il Consiglio federale non impartisce al presidente del consiglio di amministrazione alcuna istruzione su quanto deve o non deve dire e non ritiene biasimevole che si esprima sulle ripercussioni di una riforma sulla strategia d'investimento discutendo le diverse opzioni possibili, poiché questo fa parte della natura della sua attività e rientra nei compiti della sua funzione.
4. Compenswiss non si è dotato di una strategia d'investimento che prevede il finanziamento di start up né tantomeno intende perseguire una politica industriale. I suoi unici obiettivi sono quelli sanciti dall'articolo 108 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), vale a dire garantire le liquidità sufficienti per il versamento delle rendite e investire il patrimonio restante in modo che frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato.
5. L'onorario annuo forfettario del presidente del consiglio di amministrazione ammonta a 65 000 franchi, quello del

vicepresidente a 30 000 franchi. I membri del comitato del consiglio di amministrazione ricevono un'indennità di 18 000 franchi all'anno, quelli del consiglio di amministrazione di 6000 franchi. A questi compensi si aggiungono le indennità per la partecipazione alle sedute. Secondo il rapporto del Consiglio federale sui salari dei quadri (disponibile in francese e tedesco: [www.ufper.admin.ch](http://www.ufper.admin.ch) > Documentazione > Fatti e cifre > Rapporti > rubrica "Retribuzione"), il grado d'occupazione del presidente è del 35 per cento, quello degli altri membri del consiglio di amministrazione del 6 per cento in media. Secondo lo stesso rapporto, nel 2016 la retribuzione totale del presidente è stata di 98 577 franchi, quella degli altri membri in media di 20 072 franchi.

Gli onorari attuali sono stati fissati il 29 dicembre 2011 dal Dipartimento federale delle finanze su incarico del Dipartimento federale dell'interno conformemente all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG (RS 831.192.1, stato 1° gennaio 2011). La disposizione è stata in seguito modificata con effetto dal 1° ottobre 2012. Da allora l'incarico di stabilire le indennità spetta al Consiglio federale, che però non si è ancora avvalso di questa competenza.

L'attuale sistema di indennità era stato definito tenendo conto in particolare della crescente complessità delle attività del consiglio di amministrazione e del conseguente aumento del tempo necessario al loro svolgimento. L'evoluzione dei mercati degli anni precedenti aveva accresciuto le esigenze degli investimenti patrimoniali e quindi anche della gestione dei rischi. Inoltre, è stato istituito un fondo di compensazione separato per l'AI. Infine si è registrato un aumento significativo delle attività di pubbliche relazioni e delle aspettative in materia di governance.

Se si considerano anche l'entità del patrimonio gestito - oltre 35 miliardi di franchi - e la responsabilità che ne deriva, gli importi dei compensi non possono essere definiti sproporzionati. Peraltro sono giustificati anche in confronto a quelli praticati da altri istituti federali del settore delle finanze.

6. In base al diritto vigente, gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati (art. 109 LAVS). Questo diritto di rappresentanza tripartito è diffuso tra le organizzazioni delle assicurazioni sociali ed è motivato dal fatto che queste ultime sono finanziate in gran parte dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di solide competenze specialistiche. Sono infatti incaricati di investire il patrimonio dell'AVS, dell'AI e delle IPG nell'interesse degli assicurati.

Dato che, come esposto nella risposta alla domanda 5, i membri del consiglio di amministrazione svolgono compiti impegnativi, destinati a divenire ancora più complessi con l'imminente trasformazione di Compenswiss in un istituto autonomo di diritto pubblico, il Consiglio federale non vede alcuna ragione di ridurre gli importi degli onorari.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (5)

Amstutz Adrian Gössi Petra Rime Jean-François Rösti Albert Walti Beat

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

2836;04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3640 – Interpellanza

### Lavoro nelle Camere senza carta

Depositato da	 Frehner Sebastian
Data del deposito	11.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

L'Ufficio è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanta carta è utilizzata attualmente all'anno per il lavoro svolto nelle camere?
2. Quanta carta "consuma" attualmente un parlamentare all'anno?
3. Quanto costa la carta utilizzata all'anno (consumo di materiale, persone addette alle fotocopie, invio, ecc.)?
4. In che modo incide l'attuale consumo di carta sul piano ecologico?
5. Secondo l'Ufficio sarebbe pensabile che il lavoro delle Camere federali avvenga soltanto in modo digitalizzato e senza carta?
6. Quali ripercussioni avrebbe una digitalizzazione generalizzata sui costi e sull'ecologia?
7. In diversi parlamenti cantonali svizzeri sono già in corso progetti di digitalizzazione o sono già stati persino concretizzati. Quali conclusioni trae l'Ufficio da simili progetti?

#### Motivazione

Ogni membro del Parlamento riceve attualmente dai Servizi del Parlamento una grande quantità di carta. Si tratta di diverse centinaia di chilogrammi all'anno. Il lavoro parlamentare è molto ben organizzato sul piano digitale. Ciò significa che oggi pressoché tutti i documenti possono essere consultati elettronicamente. Io stesso utilizzo la carta per il lavoro parlamentare solo in casi eccezionali: ad esempio, i paragrafi per i dibattiti nelle Camere. Poter disporre in forma fisica è davvero pratico e anche nelle Commissioni si è talvolta contenti di avere un documento su carta. Personalmente elimino senza leggerli tutti gli altri documenti su supporto cartaceo. Come altri deputati, prediligo infatti il formato digitale. Visto che questa situazione non è sostenibile per motivi legati ai costi e alla protezione dell'ambiente, chiedo all'Ufficio di prendere posizione in merito alla problematica illustrata.

#### Risposta dell'Ufficio del 10.11.2017

1. Nel 2016 il Parlamento e i Servizi del Parlamento hanno usato circa 10 milioni di fogli di carta che è stata inviata o distribuita nelle sale dei consigli. Questo dato tiene conto anche dei quantitativi usati per fotocopie e stampanti. Non è possibile invece suddividere tra documenti per i consigli e quelli per le commissioni.

Nel 2017 fino alla fine di settembre sono stati consumati 5,6 milioni di fogli: da un calcolo approssimativo, per tutto l'anno risultano 7,4 milioni di fogli.

2. Non è possibile calcolare il consumo per ognuno dei 246 membri dei consigli, per i 300 collaboratori dei Servizi del Parlamento e dei 60 collaboratori circa delle segreterie dei gruppi parlamentari. Calcolando 600 "consumatori", per il 2016 si arriva ad un risultato pro capite di quasi 17 000 fogli di carta (pronostico per il 2017: 13 000 fogli), cioè circa 85 chilogrammi all'anno (65 per il 2017).

Fino alla fine di settembre 2017 sei membri dei consigli avevano rinunciato a ricevere documenti in forma cartacea.

3. Attualmente il costo del consumo di carta si aggira sui 5000 franchi annui per ogni membro dei consigli. Vi rientrano i costi della centrale per gli stampati dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e le tasse postali.

Non vi sono compresi invece i costi per i collaboratori dei Servizi del Parlamento incaricati di preparare gli invii e la distribuzione del materiale.

4. Per produrre la carta sono necessarie grandi quantità di energia e materie prime. Per un chilo di carta si calcolano circa 2,2 chili di legno. Per produrre un foglio A4 sono necessari 0,2 MJ di energia, cioè il consumo di una lampadina accesa per un'ora. La produzione di un foglio A4 inquina 0,1 l di acqua. Inoltre si deve tener conto anche dei costi di trasporto da e verso il Palazzo federale, in genere con camion che consumano combustibili fossili. La carta dunque non può essere definita un prodotto ecologico.

Ogni anno il Parlamento ha bisogno di tanti alberi quanti ne sarebbero necessari per ricoprire la Piazza federale.

5. Come affermato già nel 2013 nel parere sulla mozione Aeschi Thomas [13.3493](#), l'Ufficio ritiene possibile mettere a disposizione dei deputati i documenti in forma elettronica rinunciando alla carta. Sottolinea inoltre che già oggi è possibile farlo, dato che tutti i documenti sono disponibili in forma elettronica nella banca dati Curia Vista e nell'Extranet. I Servizi del Parlamento stanno tra l'altro sviluppando e valutando nuove applicazioni informatiche che rendano più facile elaborare la documentazione digitale (accesso, leggibilità, possibilità di elaborare direttamente i testi e di memorizzarli, ecc.). La rinuncia alla carta naufraga tuttavia sullo scoglio delle abitudini dei deputati (cfr. la risposta alla domanda 2). I tentativi della Delegazione amministrativa di sopprimere la carta finora non hanno trovato l'approvazione della maggioranza dei deputati che desiderano mantenerla quale strumento di lavoro principale.

6. Passare dalla carta alla completa digitalizzazione avrebbe le ripercussioni seguenti:

Risparmio

- riduzione del consumo di carta;
- riduzione del numero di apparecchi multifunzionali nei Servizi del Parlamento e nel Palazzo del Parlamento, con conseguente riduzione anche delle cartucce di colore e del consumo di energia;
- risparmio di tempo nella distribuzione dei documenti;
- riduzione dei costi di smaltimento corretto dei rifiuti (ad es. cartucce di colore) e della carta.

Investimenti/costi supplementari

- Lo strumento che meglio permette di visualizzare ed elaborare documenti digitali è il cosiddetto tablet. Meno del 50 per cento dei deputati ne possiede uno, perciò sarebbe necessario fornirli. Questi apparecchi consumano elettricità e devono essere sostituiti e smaltiti (riciclati) all'incirca ogni quattro anni.
- Affinché i deputati possano memorizzare correttamente i documenti elettronici e ritrovarli senza difficoltà è assolutamente necessario mettere a loro disposizione sistemi di archiviazione appropriati con possibilità di ricerca efficaci. In parte esistono già, ma devono essere completati e migliorati.

Gli eventuali risparmi appena descritti sono dunque controbilanciati da investimenti di cui si deve tener conto. L'Assemblea nazionale francese rinuncerà alla carta a partire dal 1° gennaio 2018: i responsabili ritengono che i risparmi compenseranno più o meno il costo degli strumenti elettronici necessari.

Il lavoro dei collaboratori dei Servizi del Parlamento tuttavia non cambierà molto, dato che sarà ancora necessario mettere a disposizione i documenti, anche se non in forma fisica, bensì digitale.

7. L'Ufficio è a conoscenza dei progetti di determinati parlamenti cantonali (soprattutto quello del Vallese) di rinunciare alla carta. L'Ufficio del Consiglio degli Stati ha consultato in particolare il direttore del progetto del Canton Vallese e incaricato i Servizi del Parlamento di esaminare come trasferirne le esperienze al Consiglio. L'analisi è attualmente in corso. Inoltre i Servizi del Parlamento seguono da anni le esperienze fatte all'estero, in particolare nel Senato dei Paesi Bassi che nel 2011 ha messo per primo a disposizione dei deputati i tablet rinunciando alla forma cartacea. Il Senato spagnolo ne ha seguito l'esempio alcuni anni dopo e anche l'Assemblea nazionale francese ha di recente deciso di rinunciare alla carta per i lavori nel plenum. Le esperienze di questi parlamenti mostrano come non solo sia possibile rinunciare alla carta, ma che in alcuni parlamenti europei questo corrisponde già alla realtà.

Secondo l'Ufficio, non essendo più un problema tecnico, ma una questione di volontà politica, il passaggio al Parlamento digitale ha bisogno di essere sostenuto e portato avanti con decisione dall'istituzione competente.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
0421;34;52;24

**Competenza**

↳ [Parlamento \(Parl\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3641 – Interpellanza

### Usò controverso dei fondi di aiuto allo sviluppo

Depositato da	 Burkart Thierry
Data del deposito	11.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Dal 2013 al 2018 i fondi versati dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) allo Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat (di seguito "Segretariato") ammontano a 4,5 milioni di franchi. Il Segretariato è un'istituzione che sostiene sul piano finanziario organizzazioni non governative (ONG) palestinesi e israeliane. A seguito di un'inchiesta sull'uso dei fondi da parte del Segretariato, la DSC ha stabilito che:

"il Segretariato ha migliorato la sua governance interna ed è in grado di sostenere le ONG palestinesi e israeliane attive nel Territorio palestinese occupato in modo più efficace in termini di costi, più affidabile e prevedibile".

Nel maggio 2017 l'organizzazione Women's Affairs Technical Committee (WATC), che beneficia del sostegno finanziario del Segretariato, ha inaugurato un centro per ragazze nella città di Burqa, vicino a Nablus. Il WATC ha intitolato il centro a Dalal Mughrabi, una terrorista che nel 1978 fu responsabile dell'uccisione di 37 civili, tra cui 12 bambini. Il logo del WATC è stato peraltro esposto ben in vista sulla facciata dell'edificio.

Per quanto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) abbia ammesso che i fondi finiti tramite il Segretariato nelle mani di ONG controverse (tra cui anche i fondi danesi e neerlandesi) sono stati congelati, l'aiuto allo sviluppo è stato di fatto sospeso solo dopo l'uscita di vari articoli di giornale dai toni critici.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come mai il DFAE non era al corrente dell'uso controverso dei fondi di aiuto allo sviluppo che dal Segretariato finiscono nelle mani delle ONG, nonostante diversi articoli di giornale abbiano portato alla luce e denunciato tali circostanze?
2. Quali misure concrete sono state adottate per verificare l'uso dei fondi e, in un eventuale caso di abuso, sospendere i pagamenti?
3. In generale, il DFAE intende indagare sugli usi impropri dei fondi di aiuto allo sviluppo da parte di organizzazioni che esaltano le azioni dei terroristi e rivedere la propria prassi per evitare che si verifichino tali situazioni, ad esempio introducendo nuove misure preventive?
4. Nel contesto della lotta al finanziamento e al sostegno indiretto di organizzazioni che esaltano il terrorismo, quale impatto avranno gli interventi politici accolti dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati in merito alla futura prassi della DSC nell'assegnare fondi di aiuto allo sviluppo al Segretariato?

#### Risposta del Consiglio federale del 25.10.2017

Come sancito dalla Costituzione federale, la Svizzera si impegna per la promozione della pace, lo sviluppo sostenibile, la democrazia e la promozione del rispetto dei diritti umani. Inoltre s'impegna a favore della società civile. La Svizzera attribuisce grande importanza alla società civile per raggiungere i suoi obiettivi in materia di politica estera. L'impegno svizzero per la società civile, per tradizione molto forte, deve però far fronte a un contesto sempre più complesso e turbolento. Diversi fattori rendono tale impegno ancora più gravoso: l'aumento della polarizzazione e della frammentazione politica a livello regionale e globale, le crescenti restrizioni alle libertà e la proporzionale riduzione del margine d'azione della società civile in molti Paesi, il rafforzamento delle correnti radicali in alcune società, ma anche l'aumento delle campagne di disinformazione condotte con i moderni mezzi di comunicazione. Tutti questi fenomeni si manifestano in modo particolarmente lampante nelle società del Vicino e Medio Oriente. Secondo il Consiglio federale, tali sviluppi negativi confermano l'importanza di un impegno continuo della Svizzera per la libertà, la democrazia e i diritti umani.



In Medio Oriente la promozione e il rispetto del diritto costituiscono una priorità della politica estera della Svizzera. Per il tramite del Segretariato dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ("Segretariato") il DFAE sostiene organizzazioni israeliane e palestinesi della società civile che, nel Territorio palestinese occupato, si adoperano per il rispetto dei diritti dei bambini, delle donne, delle minoranze e delle persone degne di protezione. Il Segretariato è cofinanziato da Svizzera, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca.

1. L'organizzazione Women's Affairs Technical Committee (WATC) promuove e tutela i diritti delle donne ed è tra le 24 organizzazioni attualmente sostenute dal Segretariato. Nel maggio 2017 una comunità locale in Cisgiordania ha deciso di intitolare un centro di incontro - un locale di 30 m2 - a Dalal Mughrabi, una Palestinese che nel 1978 ha partecipato a un grave atto di violenza.

Il WATC ha contribuito al recupero di questo locale al di fuori delle attività sostenute dal Segretariato. Il Consiglio federale può confermare che nessun fondo di aiuto allo sviluppo svizzero è incriminato. Tuttavia, il fatto che il WATC non abbia preso espressamente le distanze dalla scelta del nome da parte della comunità è stato ritenuto incompatibile con i principi fondamentali del Segretariato. La Svizzera, in modo congiunto e concertato con gli altri finanziatori del Segretariato, ha reagito prontamente avviando un'inchiesta.

2. Il DFAE prende molto sul serio ogni affermazione d'incitamento all'odio o alla violenza che coinvolge i suoi partner. Nel caso del WATC, dalle indagini è emerso un comportamento inadeguato dell'organizzazione, che, nonostante abbia tolto il proprio logo dall'edificio, non ha opportunamente preso le distanze dal nome scelto dalla comunità. Di conseguenza, i donatori hanno deciso insieme di porre fine alla collaborazione con il WATC e di non versare più alcun contributo.

3./4. Il DFAE applica una politica severa contro la discriminazione, il razzismo e l'incitamento alla violenza e all'odio. Ha valutato in modo più approfondito i partner in merito ai relativi rischi contestuali e politici. Tutti i nuovi contratti conclusi dal DFAE con partner della società civile comprendono adesso una clausola esplicita che li obbliga ad "astenersi dall'incitamento alla violenza o all'odio e dalla discriminazione di una persona o di un gruppo di persone sulla base della razza o dell'appartenenza etnica o religiosa". La conformità delle attività e dell'impiego dei fondi agli obiettivi definiti nel contratto continua a essere oggetto di un attento monitoraggio e controllo, anche tramite valutazioni e audit esterni.

Per quel che concerne la collaborazione con il Segretariato, i meccanismi di controllo e di regolazione sono stati migliorati. Il DFAE presenterà al Consiglio federale un rapporto sull'attuazione della mozione Imark 16.3289, che è stata accolta in forma modificata.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;09;04;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3643 – Interpellanza

### Più latini e più donne nella direzione delle imprese parastatali

Depositato da	 Maire Jacques-André
Data del deposito	12.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Considerando la composizione degli organi direzionali di alcune grandi aziende di cui la Confederazione è l'azionista unico o di maggioranza, non si può non esser sorpresi, o persino sconvolti, nel constatare che i latini sono molto pochi o completamente assenti.

Purtroppo la stessa cosa si verifica per quanto riguarda la componente femminile.

A conferma di tale fenomeno possiamo citare i seguenti esempi:

- La direzione del gruppo Swisscom è composta da sette uomini, tutti di madrelingua tedesca.
- La direzione del gruppo La Posta include due donne, di cui una è perlomeno bilingue.
- La direzione di AutoPostale è composta da nove uomini, tutti germanofoni.

Pertanto, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il governo è consapevole di tale situazione?
2. Non ritiene che questo stato delle cose contravvenga al principio di una giusta rappresentanza di tutte le comunità linguistiche e dei sessi nei diversi gradi gerarchici delle aziende federali?
3. È del parere, alla pari dei dirigenti di queste aziende di servizio pubblico, che le persone che possiedono le competenze richieste possano essere scelte soltanto tra uomini provenienti dalla Svizzera tedesca?
4. Prevede di usare la sua influenza di azionista di maggioranza per modificare questa situazione problematica e inammissibile?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.11.2017

Il Consiglio federale è a conoscenza della situazione nelle imprese parastatali. Il governo ritiene importante e necessario che le lingue e i sessi siano adeguatamente rappresentati e condivide il parere secondo cui la loro ripartizione nelle direzioni non sia ancora soddisfacente.

Analogamente alle società anonime dell'economia privata, anche nelle direzioni delle imprese parastatali vi sono meno donne che nei consigli d'amministrazione. Per quel che concerne le società anonime di diritto privato, il messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) include una disposizione sulla rappresentanza dei sessi. Secondo l'articolo 734f CO (nuovo) le grandi società anonime quotate in borsa devono indicare i motivi nei casi in cui la rappresentanza di ogni sesso nella direzione non sia pari ad almeno il 20 per cento, e illustrare le misure per promuovere il sesso sottorappresentato. Tale obbligo dovrà essere operativo al più tardi entro 10 anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. In veste di prima Camera, il 31 agosto 2017 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso l'entrata in materia riguardo alla revisione del diritto della società anonima. Di tutte le imprese parastatali, queste disposizioni riguardano unicamente Swisscom SA, che è quotata in borsa.

Almeno presso la Posta (che sottostà a diritto speciale) e le FFS, non interessate dalle suddette disposizioni, due degli otto, rispettivamente nove membri della direzione sono donne (25,0 per cento e 22,2 per cento). Tuttavia, nelle altre società anonime della Confederazione le donne nelle direzioni o non sono rappresentate o sono nettamente sottorappresentate. Numerose imprese operano in settori tecnici, in cui tradizionalmente vengono impiegati perlopiù uomini.

Dal punto di vista delle lingue, nelle direzioni il francese e l'italiano sono generalmente sottorappresentati.

I cambiamenti nella composizione delle direzioni dipendono anche dalla fluttuazione e necessitano di tempo. La competenza di nominare i membri della direzione spetta ai consigli d'amministrazione. Il 6 novembre 2013 il Consiglio federale ha emanato le seguenti disposizioni riguardo alla composizione dei consigli d'amministrazione e di istituto delle imprese parastatali, conformemente al rapporto sulla retribuzione dei quadri (cfr. il rapporto 2016 sui salari dei quadri, disponibile in francese e tedesco: <https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/documentazione/fatti-e-cifre/rapporti.html>(senza Swisscom SA, quotata in borsa)).

Entro fine 2020 deve essere raggiunta una quota del 30 per cento per entrambi i sessi. Occorre inoltre perseguire i seguenti valori di riferimento (di durata indeterminata): 65,5 per cento per il tedesco, 22,8 per cento per il francese, 8,4 per cento per l'italiano e 0,6 per cento per il romancio.

Nel 2016, anno a cui si riferisce il rapporto sul salario dei quadri, l'obiettivo della rappresentanza di entrambi i sessi pari almeno al 30 per cento è stato soddisfatto da 12 su 25 imprese e istituti, pari al 48,0 per cento (anno precedente: 9 su 26 imprese, pari al 34,6 per cento). Non è possibile fornire indicazioni precise sul conseguimento degli obiettivi in relazione alle quote linguistiche; la sottorappresentanza di una lingua può infatti provocare la sovrarappresentanza di altre due lingue, come se si trattasse di vasi comunicanti.

Il rispetto dei valori di riferimento porta gradualmente a una nuova composizione dei consigli d'amministrazione e quindi alla nomina di più membri di direzione di lingua madre francese o italiana e di più donne.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (12)

Carobbio Guscelli Marina Cassis Ignazio Chiesa Marco de Buman Dominique de la Reussille Denis  
Fehlmann Rielle Laurence Glauser-Zufferey Alice Hiltbold Hugues Marchand-Balet Géraldine Mazzone Lisa  
Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;2831;44;04

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3644 – Interpellanza

### Secondo quali criteri la Svizzera sostiene i profughi all'estero?

Depositato da	 Fehner Sebastian
Data del deposito	12.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali criteri devono essere soddisfatti affinché la Svizzera possa sostenere i profughi all'estero?
2. Nel mondo esistono definizioni differenti di "rifugiato"? Quale adotta la Svizzera?
3. Sulla base di quali eventi un rifugiato non è più riconosciuto come tale? Che cosa significa questo concretamente per i profughi palestinesi in Giordania?
4. Che cosa fa la Svizzera per ridurre il numero di profughi palestinesi? Riesce nel suo intento? In caso di risposta negativa, perché no?
5. Quanti profughi palestinesi sostiene la Svizzera oggi in Giordania, quanti dieci anni fa e quanti vent'anni fa?
6. Il Consiglio federale si impegnerà a livello internazionale affinché lo statuto di rifugiato non si tramandi da una generazione all'altra, facendo così in modo che la definizione di rifugiato data dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) si allinei a quella data dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)?

#### Motivazione

Secondo l'UNRWA in Giordania ci sono oltre 2,1 milioni di rifugiati palestinesi, su una popolazione totale di 9,5 milioni di persone. Secondo la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, il rifugiato è quella persona che, nel giustificato timore d'essere perseguitata, si trova fuori dello Stato di cui detiene la cittadinanza. Poiché non c'è ancora una soluzione a due Stati e poiché i profughi palestinesi in Giordania, se risiedessero in Israele o nei territori palestinesi, non correrebbero quasi nessun rischio di essere perseguitati, la definizione di rifugiato non si applica a tali persone. Lo statuto di rifugiato palestinese può tuttavia essere tramandato: infatti, i figli ereditano lo statuto dei genitori, facendo aumentare di anno in anno il numero dei rifugiati e, di riflesso, il numero delle persone da sostenere. Ci si chiede pertanto se i mezzi della Confederazione per l'aiuto ai rifugiati vengano impiegati correttamente e se non vengano a mancare fondi a favore di persone effettivamente perseguitate.

#### Risposta del Consiglio federale del 25.10.2017

1./2. Sullo sfondo delle persecuzioni in Europa durante la Seconda guerra mondiale, la vulnerabilità dei profughi è diventata particolarmente evidente. Per tutelare queste persone, la comunità internazionale ha quindi istituito due organizzazioni ONU: l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Da allora le due organizzazioni lavorano in modo complementare nell'ambito dei rispettivi mandati. L'UNRWA è stata fondata nel 1949, con il mandato di fornire sostegno ai profughi palestinesi, mediante la risoluzione 302 (IV) dell'Assemblea generale dell'ONU. La sua definizione di rifugiato si riferisce, in linea col suo mandato, ai profughi palestinesi e, dal punto di vista geografico, è circoscritta ai territori della striscia di Gaza e della Cisgiordania e agli Stati di Giordania, Libano e Siria. Dal canto suo, l'ACNUR si adopera per la protezione dei rifugiati in tutto il mondo. La base del suo operato è costituita, sin dal 1951, dalla Convenzione di Ginevra (RS 0.142.30) e dal relativo protocollo aggiuntivo del 1967 (RS 0.142.301). La definizione di rifugiato adottata dall'ACNUR è contenuta in entrambi gli accordi, che sono stati ratificati dalla Svizzera. Pertanto il nostro Paese adotta le definizioni di rifugiato valide a livello mondiale e riconosciute dalla comunità internazionale (cfr. anche art. 3 LAsi).

3. Secondo l'ACNUR sono tre gli scenari che possono far revocare lo statuto di rifugiato (<http://www.unhcr.org/en-us/solutions.html>): il rimpatrio volontario, l'integrazione locale e il reinsediamento in un Paese terzo. Per l'UNRWA lo statuto di rifugiato dei Palestinesi è valido fin quando il conflitto in Medio Oriente non sarà risolto. La stessa UNRWA è stata fondata come organizzazione temporanea per sostenere i profughi palestinesi. In mancanza di una soluzione negoziata e duratura al conflitto e a causa del conseguente aumento del numero di profughi palestinesi che dipendono dall'aiuto umanitario, periodicamente la comunità internazionale concede una proroga di tre anni al mandato dell'UNRWA sin dalla sua istituzione (la proroga attuale scadrà a giugno 2020).

4. Il crescente numero di profughi nel mondo è il risultato del perdurare di conflitti e dell'incapacità delle parti in conflitto e della comunità internazionale di trovare soluzioni. Fintanto che non si giungerà a una soluzione pacifica a un determinato conflitto, la Svizzera si impegnerà per proteggere e soddisfare i bisogni essenziali dei profughi e degli sfollati colpiti. L'ACNUR e l'UNRWA sono in questo contesto due organizzazioni partner fondamentali per il nostro Paese. Per contribuire a una soluzione politica in Medio Oriente, inoltre, la Svizzera si adopera affinché, tramite la via negoziale, si arrivi a una pace equa e duratura tra Israeliani e Palestinesi fondata su una soluzione a due Stati.

5. La Svizzera sostiene l'UNRWA dalla sua fondazione con contributi annuali alle spese generali, destinati ai profughi palestinesi in Libano, Siria, Giordania e nel Territorio palestinese occupato. Il contributo svizzero è utilizzato principalmente per garantire l'accesso della popolazione colpita all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali. Così facendo, il nostro Paese concorre a creare prospettive, a ridurre il rischio di una radicalizzazione dei giovani e a migliorare la stabilità nella regione. Il 22 per cento del contributo svizzero è impiegato in Giordania: nel 2017 la Svizzera ha sostenuto l'UNRWA in Giordania con 4,4 milioni di franchi, a beneficio di circa 484 000 profughi palestinesi. Dieci anni prima (2007) il sostegno in Giordania ammontava a 3,5 milioni di franchi, raggiungendo circa 418 000 profughi. Vent'anni prima (1997) erano stati stanziati 1,7 milioni di franchi, destinati a circa 374 000 profughi palestinesi.

6. Sia la definizione data dall'UNRWA ("operational definition", <https://www.unrwa.org/who-we-are/frequently-asked-questions>) sia quella data dall'ACNUR (UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for determining Refugee Status, pag. 36, [www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html](http://www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html)) prevedono la possibilità di ereditare lo statuto di rifugiato. A tal proposito le norme dell'UNRWA sono più restrittive di quelle dell'ACNUR, in quanto la prima ammette la trasmissione dello statuto di rifugiato soltanto per discendenza paterna. Per il Consiglio federale l'urgenza sta nel trovare soluzioni politiche ai conflitti in Medio Oriente e in altre regioni, conflitti che sono alla base del crescente numero di profughi.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;2811;08

#### Competenza

↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3645 – Interpellanza

### Applicazione dei visti umanitari

Depositato da	 Schmid-Federer Barbara
Data del deposito	12.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

1. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui la consulenza informale sulle probabilità menzionata nella risposta all'interpellanza **17.3021** nel contesto dei visti umanitari andrebbe utilizzata quale strumento per sgravare le ambasciate e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e nel contempo permettere alle persone la cui vita e integrità fisica è minacciata di far valutare le loro probabilità di ottenere un visto umanitario?

Non sarebbe in linea con la posizione del Consiglio federale formalizzare in maniera chiara questo strumento della consulenza sulle probabilità?

Inoltre, non sarebbe possibile, in Paesi sprovvisti di una rappresentanza svizzera (come p. es. la Siria), effettuare questa consulenza sulle probabilità in una procedura formalmente e giuridicamente valida? Secondo la prassi, ad esempio della rappresentanza svizzera a Nairobi, questo sarebbe peraltro giuridicamente possibile.

2. In quali situazioni la SEM sarebbe disposta a concedere, senza condizioni, visti umanitari a persone con gravi problemi medici?

#### Motivazione

1. Nella risposta all'interpellanza **17.3021** il Consiglio federale rinvia a questa consulenza informale sulle probabilità, in parte già utilizzata dai richiedenti l'asilo e dalla Croce rossa svizzera (CRS). Attualmente è tuttavia gestita in maniera alquanto variegata, per cui sarebbe auspicabile sistematizzarne la gestione da parte della SEM e delle rappresentanze nonché informare in merito alle possibilità di utilizzare lo strumento del visto umanitario.

2. Nella sua risposta all'interpellanza **17.3021** è indicato che sono rilasciati visti umanitari a cittadini siriani particolarmente colpiti dal conflitto, per esempio persone che soffrono di seri problemi medici per i quali un trattamento adeguato non può (più) essere offerto nella regione.

Secondo le esperienze maturate dalla CRS, invece, praticamente nessun visto umanitario è rilasciato esclusivamente a causa di gravi problemi medici senza che sia garantito il finanziamento del trattamento in Svizzera. Ciò è tuttavia diametralmente contrario al senso dei visti umanitari, ossia che un visto può essere concesso senza condizioni se la persona si trova in una situazione di acuto bisogno.

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Ogni consulenza informale sulle probabilità si svolge per scritto presso una rappresentanza svizzera o direttamente presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il che garantisce un accesso senza eccessive formalità a questo tipo di consulenza. Fondandosi sui documenti forniti, la rappresentanza all'estero o la SEM esamina a titolo pregiudiziale le probabilità di successo di una domanda formale di visto. La consulenza informale sulle probabilità funge soltanto da valutazione provvisoria e non sostituisce in alcun caso una domanda formale di visto. Un parere negativo non impedisce agli interessati di presentare una domanda formale di visto presso la competente rappresentanza. In caso di decisione negativa possono interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Questa situazione di fatto e di diritto è loro illustrata esplicitamente.

La consulenza informale sulle probabilità permette di evitare che una persona si rechi inutilmente alla rappresentanza svizzera se i documenti presentati consentono alle autorità di stabilire sin dall'inizio che la domanda non ha alcuna probabilità di essere accolta. Questo strumento è già utilizzato per sgravare le rappresentanze svizzere all'estero. I suoi rapporti di gestione

mostrano che la Croce Rossa Svizzera (CRS) ha maturato ottime esperienze con questo strumento. In molti casi gli esami preliminari svolti dalla CRS hanno portato al rilascio di un visto umanitario (cfr. <https://www.redcross.ch/de/katastrophen-chronologie/syrien-konflikt/beratungsdienst-humanitaere-visa-syrien> <https://www.redcross.ch/it/cronologia-delle-catastrofi/conflitto-siriano/elevato-numero-di-domande-per-entrare-legalmente-in>).

Una regolamentazione formale della consulenza sulle probabilità è contraria all'obiettivo illustrato e non presenta alcun vantaggio per i richiedenti. Rischia pure di rendere giuridicamente obbligatoria questa valutazione provvisoria, il che sarebbe contrario al sistema. La consulenza sulle probabilità si svolge regolarmente senza che i richiedenti debbano prima presentarsi di persona alla rappresentanza. Può pertanto succedere che una valutazione inizialmente positiva sfoci in una decisione negativa in materia di visto a causa, ad esempio, di dubbi in termini di sicurezza sorti dopo che il richiedente si è presentato di persona. La valutazione delle autorità non può pertanto assumere valore giuridico vincolante.

Il visto umanitario non costituisce uno strumento per permettere alle persone con problemi medici di entrare in Svizzera per farsi curare. A tale proposito, la legge federale sugli stranieri prevede altre possibilità (art. 29 LStr; cure mediche). Un esame individuale approfondito è effettuato per determinare se una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata al punto da rendere indispensabile un intervento delle autorità. Lo stato di salute può essere rilevante, in particolare se il Paese d'origine non offre (più) possibilità di trattamento e se l'interessato si trova dunque in pericolo imminente di morte.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

08;284;2841;2811

### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3646 – Interpellanza

### Evitare casi di maltrattamenti di animali, migliorare l'esecuzione della protezione degli animali

Depositato da	Gruppo dei Verdi
Portavoce	Schelbert Louis
Data del deposito	12.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Per 15 anni un contadino turgoviese e allevatore di cavalli della razza delle Franches-Montagnes ha infranto le prescrizioni in materia di protezione degli animali e le condizioni poste dalle autorità. Alla fine deteneva più del doppio degli equini consentiti. Per molte centinaia di animali questo equivaleva a un martirio a causa di una detenzione contraria alla protezione degli animali, malnutrizione e mancanza di cure. Questa situazione solo negli ultimi mesi è costata la vita a 13 cavalli. Nonostante ciò il contadino in questo periodo ha incassato circa un milione di franchi in pagamenti diretti e in premi per giumentazione della razza franchises-montagnes da parte della Confederazione, anche se questi sono espressamente connessi a una detenzione congrua. Ora sono stati emersi altri casi problematici.

Il traffico di animali nelle aziende agricole è documentato senza lacune tramite la banca dati sul traffico di animali. Ogni azienda avente diritto ai pagamenti diretti è ispezionata regolarmente dal Servizio di controllo cantonale, le aziende biologiche addirittura a cadenza annuale dalle organizzazioni di controllo bio. I Cantoni hanno organizzazioni di controllo e onorano i contadini sull'intero territorio nazionale con x controlli. Come è stato possibile arrivare a una tale catastrofe in materia di protezione degli animali a Hefenhofen? Come mai continuano a verificarsi atroci casi di maltrattamenti che perdurano anni? Invito il Consiglio federale a rispondere anche alle seguenti domande:

1. Può garantire l'indipendenza delle organizzazioni cantonali di controllo PER dappertutto? Come?
2. Quante aziende contadine aventi diritto ai pagamenti diretti nel 2015 e 2016 sono state contestate a causa di infrazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali o alle prescrizioni SSRA/URA? Quali Cantoni hanno subito riduzioni dei pagamenti diretti e in quale misura? Quante aziende nel 2015 e 2016 non hanno effettuato il 10 per cento di controlli senza preavviso prescritti? Perché?
3. Perché le contestazioni in caso di controlli PER e di altro tipo e quindi le riduzioni dei PD non sono più pubblicate nel rapporto agricolo della Confederazione?
4. È disposto a verificare la quantità e la qualità dei controlli PER e in quelli in materia di protezione degli animali nonché l'efficacia di sanzioni e altre decisioni? È disposto a stilare un rapporto in merito all'attenzione del Parlamento?
5. Come valuta l'idea dei "controlli basati sul rischio" (raggruppare i controlli in materia di protezione degli animali, SSRA/URA, controlli blu, ecc., affidarli a specialisti e separarli da altri controlli PER)? I controlli in materia di detenzione degli animali non andrebbero condotti piuttosto in inverno quando gli animali vivono nella stalla e non sul pascolo o sugli alpi?
6. È disposto a incrementare la quota di controlli in materia di protezione degli animali senza preavviso? In quale misura?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1. Il Consiglio federale può garantire l'indipendenza. I Cantoni sono responsabili dei controlli in materia di protezione e benessere degli animali. Questi eseguono i controlli in prima persona o li affidano, mediante contratti, a organi privati. Se i controlli vengono delegati, gli organi devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni". Tale obbligo si fonda sull'articolo 213 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (controlli in materia di protezione degli animali) e sull'articolo 6 dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (controlli in materia di benessere degli animali). In virtù dell'articolo 218 dell'ordinanza sulla protezione degli animali e dell'articolo 104 dell'ordinanza sui pagamenti diretti, laddove i controlli in materia di protezione e benessere degli animali sono delegati a terzi, i Cantoni devono verificare, per campionatura, la loro attività di controllo.



2./3. Fino a pochi anni fa le cifre erano compilate e pubblicate sulla base dei rapporti annuali dei Cantoni. Questo rendiconto è stato sostituito dalla banca dati centrale della Confederazione Acontrol, nella quale i Cantoni devono registrare o trasmettere tutti i controlli relativi alla produzione primaria. Tale banca dati per alcuni Cantoni presenta delle lacune nei dati a causa di motivi tecnici e organizzativi. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), congiuntamente ai Cantoni, le stanno colmando affinché si possa procedere alla pubblicazione dei dati a partire dal 2018. I dati 2016 in Acontrol trasmessi dai Cantoni mostrano che è stato condotto un controllo in materia di protezione degli animali su circa 14 800 aziende agricole. Circa 3100 (19 per cento) avevano commesso una o più infrazioni. Il benessere degli animali è stato esaminato in circa 15 200 aziende agricole, di cui 1100 circa (7 per cento) avevano commesso infrazioni. In base alle infrazioni riguardanti la protezione e il benessere degli animali, alle aziende interessate sono stati ridotti i pagamenti diretti di circa 3 a 4 milioni di franchi. Un'indagine presso i veterinari cantonali mostra che 11 Cantoni hanno rispettato la quota minima del 10 per cento di controlli di base in materia di protezione degli animali senza preavviso. Si tratta di controlli regolari di aziende detentrici di animali da reddito condotti almeno ogni quattro anni. L'adempimento delle prescrizioni nel 2017 è esaminato specificamente presso i Cantoni.

4. Per quanto riguarda la quantità dei controlli in materia di protezione e di benessere degli animali il Consiglio federale, in linea di principio, non vede alcuna necessità di intervento. Nella maggior parte dei controlli nelle aziende agricole non si rilevano infrazioni, pertanto non è efficace incrementarne il numero. Per quanto concerne la qualità, l'USAV, ente responsabile, in collaborazione con i Cantoni, progetta di verificare contenuti ed entità dei controlli di base nell'ambito della protezione degli animali ed eventualmente di prevedere dei miglioramenti. Anche i controlli in materia di benessere degli animali vanno ottimizzati dal profilo qualitativo. L'UFAG intende apportare delle modifiche affinché in futuro siano effettuati in base al rischio.

5. I servizi cantonali di veterinaria sono responsabili dei controlli di diritto veterinario. In molti Cantoni li eseguono in prima persona. Tutte le persone addette ai controlli, anche incaricate da organi di controllo privati, devono assolvere una formazione continua come assistenti specializzati ufficiali. Il Consiglio federale è dell'opinione che non sono necessarie ulteriori condizioni poste dal diritto federale per i controlli e i controllori nel settore della detenzione di animali. Si tiene già conto del periodo in cui eseguire i controlli e quelli delle aziende detentrici di animali sono svolti prevalentemente in inverno.

6. I controlli in materia di protezione degli animali in base a notifiche di terzi, i controlli su sospetto e i controlli successivi normalmente sono effettuati senza preavviso. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la quota di controlli di base senza preavviso nonché l'entità dei controlli e il loro contenuto.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
52;55;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3649 – Interpellanza

### A quando un marchio "fatto in casa" e una maggiore trasparenza nel settore delle panetterie?

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	13.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel 2012 ho interpellato il Consiglio federale riguardo ai pasti industriali serviti nei ristoranti all'insaputa dei clienti, chiedendo di sostenere la creazione di un marchio di qualità "fatto in casa" o di migliorare la trasparenza. Qualche settimana fa Gastrosuisse, la Federazione romanda dei consumatori (FRC), Slow Food e la Settimana del gusto hanno annunciato per la Svizzera francese il lancio del marchio "fait maison", che dovrebbe notevolmente migliorare la situazione.

Questo marchio non include tuttavia un settore importante: quello delle panetterie. Acquistiamo quotidianamente pane, sandwich, dolci e pasticcini, una parte dei quali non è prodotta in maniera artigianale: alcuni panettieri acquistano prodotti industriali precotti o pronti al consumo che percorrono talvolta migliaia di chilometri prima di essere messi in vendita senza essere contrassegnati come tali, traendo così in errore il consumatore, convinto di acquistare un prodotto artigianale. Questa situazione danneggia l'immagine del settore sostituendo una sana concorrenza, trasparente e basata sulla qualità, con un dumping sui prezzi. Inoltre, pregiudica i diritti dei consumatori, che non vengono informati correttamente: secondo le disposizioni di legge vigenti, la sola possibilità di ottenere informazioni è chiedere in maniera sistematica al panettiere da dove proviene e come è fabbricato il prodotto. Inoltre i consumatori non sono informati sulla composizione dei prodotti di panetteria, molti dei quali contengono olio di palma e additivi sconosciuti.

1. Sono in corso tentativi di introdurre dei marchi. La Confederazione potrebbe sostenere tale processo, per esempio tramite l'Ufficio federale del consumo, al fine di creare un marchio federale credibile?
2. In assenza di un marchio credibile, il Consiglio federale potrebbe considerare la possibilità di adattare le disposizioni in vigore in modo che i consumatori possano sapere se i prodotti di panetteria acquistati sono "fatti in casa" oppure se si tratta di prodotti industriali precotti o pronti al consumo?
3. Il Consiglio federale potrebbe prendere in considerazione la possibilità di garantire una maggiore trasparenza sui principali componenti dei prodotti di panetteria, per esempio l'olio di palma, che negli altri prodotti dev'essere già dichiarato?
4. Ogni anno chiudono circa settantacinque panetterie. Quali altre misure si possono prendere per incentivare la sopravvivenza di un'offerta artigianale di qualità in questo settore?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale ha già avuto modo di esprimersi sulla creazione di un marchio di qualità per i ristoranti (v. interpellanze [12.4083](#) Thorens Goumaz "Piatti industriali al ristorante a nostra insaputa" e [13.3618](#) De Buman "Un marchio per promuovere i veri ristoranti"). Come affermato nelle sue risposte, sostiene un approccio privato e accoglie con favore l'iniziativa di Gastrosuisse, della Federazione romanda dei consumatori (FRC), di Slow Food Svizzera e della Settimana del gusto. È disposto a collaborare con queste organizzazioni e a fornire loro consulenza, tuttavia non ritiene sia compito della Confederazione stabilire i criteri per un marchio di qualità.

Conformemente all'articolo 5 della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0), l'Ufficio federale del consumo può accordare aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori che negoziano con le parti interessate accordi sulla dichiarazione di prodotti. Questa disposizione prevede inoltre che anche altre organizzazioni d'importanza nazionale possano ottenere aiuti finanziari per l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici.

2. Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari fabbricate o importate in Svizzera devono essere caratterizzate con le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), quali il Paese di produzione o l'elenco degli ingredienti. Ai sensi di questo articolo, per i

prodotti di panetteria semilavorati importati deve pertanto essere indicato il Paese di produzione.

Mentre per le derrate alimentari preimballate queste informazioni devono figurare per scritto sull'imballaggio, per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato è sufficiente che siano fornite oralmente su richiesta (art. 39 cpv. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr; RS 817.02). Se nel commercio al dettaglio le derrate alimentari sono offerte sugli scaffali e l'informazione orale non è garantita, le indicazioni devono essere fatte per scritto secondo l'OID.

Il Consiglio federale è dell'avviso che in questo modo i consumatori siano sufficientemente informati sulle caratteristiche delle derrate alimentari. Ulteriori informazioni (p. es. sull'impiego di miscele già pronte oppure di impasti precotti acquistati) possono essere fornite ai consumatori su base volontaria, per esempio tramite un marchio, come proposto dall'interpellante. Regolamentare in un'ordinanza il concetto di "fatto in casa" sarebbe molto complesso, dato che dovrebbe essere stabilito in maniera specifica per ogni settore.

3. Il diritto vigente sulle derrate alimentari è entrato in vigore il 1° maggio 2017. La questione delle informazioni da fornire su una derrata alimentare è stata ampiamente discussa in Parlamento e la regolamentazione vigente corrisponde a quanto emerso durante i dibattiti. Si è, per esempio, deciso che va sempre dichiarato per scritto l'impiego come ingrediente dell'olio di palma nei prodotti di panetteria come in tutte le altre derrate alimentari. Se i prodotti di panetteria sono venduti sfusi i consumatori hanno il diritto di informarsi in ogni momento sui loro ingredienti.

4. Spetta ai consumatori decidere se acquistare o meno un prodotto di panetteria fatto in casa senza l'impiego di miscele già pronte o impasti precotti. E spetta alle panetterie artigianali sensibilizzare i clienti sulle diverse tipologie di preparazione per aumentare la richiesta di prodotti "fatti in casa".

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (18)

[Aebi Andreas](#) [Arslan Sibel](#) [Bourgeois Jacques](#) [Brélaz Daniel](#) [Chevalley Isabelle](#) [de Buman Dominique](#)  
[de la Reussille Denis](#) [Fricker Jonas](#) [Girod Bastien](#) [Glättli Balthasar](#) [Graf Maya](#) [Grin Jean-Pierre](#) [Häsler Christine](#)  
[Mazzone Lisa](#) [Ritter Markus](#) [Rytz Regula](#) [Schelbert Louis](#) [Tomare Manuel](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

15;2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3650 – Interpellanza

### Ma il Consiglio federale crede davvero che con l'Italia vada tutto bene?

Depositato da



Quadri Lorenzo

Data del deposito

13.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

Nei giorni scorsi il Consigliere federale Schneider-Ammann, dopo un incontro col ministro italiano Carlo Calenda, ha assicurato nel giro di pochi mesi la ratifica dell'accordo sulla fiscalità dei frontalieri con l'Italia.

Non solo l'affermazione appare assai poco credibile, essendo ormai oltre tre anni che ora l'uno ora l'altro/a Consigliere/a federale parlano di conclusione imminente di questa annosa vertenza, ma solleva dei dubbi a proposito della consapevolezza del Consiglio federale, come gremio governativo, dei problemi esistenti nei rapporti con l'Italia.

Non solo l'Italia non ha evidentemente alcuna intenzione di concludere l'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, e men che meno in prossimità delle elezioni, ma sussistono anche importanti difficoltà in relazione alla possibilità degli operatori finanziari svizzeri (nel concreto: ticinesi) di accedere al mercato italiano. Malgrado ciò sia contemplato nella road map.

La pretesa (decisione parlamentare) di porre quale condizione all'accesso al mercato finanziario italiano l'apertura di una filiale nel Belpaese, avrebbe quale conseguenza la migrazione di un importante numero di posti di lavoro dal Ticino alla vicina Penisola, con pesanti ripercussioni occupazionali negative sulla piazza ticinese; che è pur sempre la terza della Svizzera. Un aspetto che il Consiglio federale non può permettersi di ignorare o di sottovalutare.

L'impressione è che il Consiglio federale non sia consapevole che i rapporti con l'Italia rimangono altamente problematici in quanto la controparte non intende rispettare gli accordi presi con la Svizzera e cerca pretesti per non farlo. A pagare il prezzo di questa situazione è il Ticino.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale è davvero convinto che nelle relazioni con l'Italia vada tutto bene?
2. Quali misure di pressione intende mettere in atto il Consiglio federale per far sì che l'Italia ottemperi agli impegni presi?
3. E' intenzione del Consiglio federale fare delle relazioni con l'Italia un tema della sua politica?
4. Oppure il Ticino - e la piazza finanziaria ticinese, malgrado sia la terza della Svizzera - sono considerati sacrificabili nell'ottica di non meglio definiti interessi superiori?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1./3. Il 23 febbraio 2015 la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto una roadmap volta a proseguire il dialogo bilaterale sul piano finanziario e fiscale. Questa roadmap contiene un chiaro impegno di natura politica in merito a diversi punti importanti delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario.

Per ciascun punto sono state convenute delle soluzioni o disposto un programma di lavoro. Per quanto riguarda alcuni temi, l'Italia ha vincolato il proseguimento del dialogo bilaterale con la Svizzera alla condizione che in particolare l'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa sia compatibile con l'Accordo concluso con l'UE sulla libera circolazione delle persone.

In conformità ai punti chiave stabiliti nella roadmap, il 22 dicembre 2015 la Svizzera e l'Italia hanno parafato un accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri. Questo accordo non è ancora stato firmato. In relazione alla roadmap, i due Paesi hanno anche previsto di esaminare possibili soluzioni finalizzate a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari. È vero che nel quadro dell'applicazione della direttiva europea relativa ai mercati degli

strumenti finanziari (MiFID II), l'Italia ha deciso di introdurre per le imprese di Paesi terzi l'obbligo di stabilire una succursale sul proprio territorio per offrire servizi di gestione patrimoniale a clienti privati in Italia.

Le relazioni con l'Italia costituiscono un fascicolo importante nell'agenda politica del Consiglio federale. In occasione dell'incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Paolo Gentiloni, con il ministro delle finanze e il ministro degli esteri, la presidente della Confederazione Doris Leuthard e i capi del Dipartimento federale delle finanze e del Dipartimento federale degli affari esteri hanno espresso più volte la volontà di proseguire il dialogo e di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti anche in ambito di accesso al mercato transfrontaliero per i servizi finanziari.

2./4. Il Consiglio federale si aspetta che l'Italia continui a rispettare la roadmap firmata, tra l'altro anche in vista di miglioramenti bilaterali nell'ambito dell'accesso al mercato per i servizi finanziari offerti da prestatori svizzeri a clienti privati in Italia.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (1)

[Pantani Roberta](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;2446;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3651 – Interpellanza

### **LPAG. Criteri poco chiari nell'approvazione dei progetti e scarsa trasparenza in materia di contributi alle associazioni giovanili mantello nazionali**

Depositato da	 Fluri Kurt
Data del deposito	13.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si spiega il numero contenuto di domande approvate presentate da Comuni per progetti ai sensi dell'articolo 11 LPAG?
2. Cosa si deve intendere esattamente con il termine "innovativo" in riferimento ai cosiddetti progetti modello finanziabili secondo gli articoli 8 e 11 LPAG?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale circa il parere di esperti secondo cui il criterio dell'innovazione o la sua interpretazione da parte dell'UFAS rappresentano un ostacolo eccessivo per molti soggetti richiedenti, Cantoni e Comuni ai sensi dell'articolo 11 e istituzioni private ai sensi dell'articolo 8 LPAG?
4. L'attuazione della legge corrisponde effettivamente alle esigenze e alle possibilità di Comuni e Città?
5. In base a quali criteri si stabilisce l'ammontare dei contributi annui ad associazioni mantello/piattaforme di coordinamento? Esiste o è prevista una chiave di ripartizione?
6. L'assegnazione delle risorse finanziarie si basa su una strategia nazionale di promozione delle attività giovanili o è prevista l'adozione di una tale strategia?
7. Dato che nella prassi vi sono domande di sussidio che vengono respinte nonostante soddisfino i criteri formali, viene da chiedersi se siamo in presenza di una sovvenzione concessa su base meramente discrezionale.

#### **Motivazione**

Dall'entrata in vigore, nel 2013, della revisione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche non è stata approvata praticamente nessuna domanda di sussidio presentata da Comuni per progetti modello d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 11. A motivazione del rifiuto è stato spesso addotto che il progetto non soddisfa il criterio dell'innovazione. Una considerazione che colpisce, visto che con la revisione parziale della LPAG sono stati inseriti tra i possibili soggetti richiedenti proprio i Comuni, con l'obiettivo che siano soprattutto loro a presentare domande di contributo.

Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LPAG, la Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per le loro strutture e attività. I contributi annui possono variare da 100 000 a 1 100 000 franchi. Dall'entrata in vigore della revisione della LPAG i sussidi sono stati sensibilmente aumentati per alcune organizzazioni, mentre per altre sono rimasti uguali o sono stati soppressi. Inoltre si sono aggiunte nuove organizzazioni. Non si ravvisa alcuna logica o strategia in base a cui venga stabilito l'ammontare dei contributi.

#### **Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

1. Nell'ambito delle attività extrascolastiche, la Confederazione promuove progetti di Cantoni e Comuni nonché di istituzioni private che fungono da modello e sono d'interesse nel complesso per lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù (cfr. al riguardo la risposta alla domanda 2). Questi requisiti, che risultano dal ruolo puramente sussidiario che la Confederazione svolge in tale ambito, sono fissati negli articoli 8 e 11 della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) e negli articoli 8 e 18 dell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche

(OPAG; RS 446.11). In effetti, delle 13 domande finora presentate per progetti secondo l'articolo 11 LPAG, 7 erano conformi ai requisiti summenzionati. I motivi per cui i Cantoni o i Comuni non hanno presentato un numero più elevato di domande per progetti ai sensi dell'articolo 11 LPAG non sono noti.

2. Nelle Direttive dell'UFAS per l'inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la LPAG, il concetto di "innovazione" è definito come segue: approccio nuovo a livello nazionale, che sviluppa nuove forme di attività giovanili extrascolastiche oppure completa o sviluppa ulteriormente forme già note (art. 3 lett. m). I progetti devono quindi perseguire un approccio sostanzialmente innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie (allegati 3 e 7 delle Direttive).

3./4. La legge e la sua attuazione tengono conto del ruolo sussidiario attribuito alla Confederazione dall'articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale. Per il 2018 è prevista una valutazione della legge, nel cui quadro saranno interpellati anche esperti di Cantoni e Comuni.

5. Le condizioni che le associazioni mantello e le piattaforme di coordinamento attive a livello nazionale devono adempiere per poter ricevere aiuti finanziari sono definite nell'articolo 7 capoverso 1 LPAG. Dal canto loro, i fattori determinanti per il loro calcolo (criteri qualitativi e quantitativi) sono stabiliti nell'allegato 1 delle summenzionate Direttive. Essi fanno riferimento in primo luogo al numero di organizzazioni membro nonché al tipo e all'entità della loro attività. Va però rilevato che, secondo l'articolo 13 LPAG, l'importo degli aiuti finanziari è limitato al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

6. Nel 2008 il Consiglio federale ha adottato il rapporto "Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù", in seguito al quale la LPAG è stata sottoposta a una revisione totale, approvata dal Parlamento nel 2011.

7. Di fatto, gli aiuti finanziari della LPAG sono sussidi discrezionali, come emerge già dal tenore degli articoli 8 e 11 LPAG ("La Confederazione **può** concedere aiuti finanziari..."). A prescindere da ciò, tuttavia, finora non è stata respinta alcuna domanda secondo gli articoli 8 e 11 LPAG che soddisfacesse i criteri stabiliti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3652 – Interpellanza

### Rilevazioni statistiche inutili nelle piccole casse padronali

Depositato da	 Knecht Hansjörg
Data del deposito	13.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

L'ordinanza sulle rilevazioni statistiche prevede l'obbligatorietà anche per la statistica delle casse pensioni. Devono partecipare alla rilevazione dei dati sia le grandi casse pensioni sia le piccole casse padronali. Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Quante piccole casse pensioni con una somma di bilancio inferiore a 500 000 franchi e quante con una somma di bilancio inferiore a un milione di franchi devono partecipare ogni anno a questa rilevazione?
2. Quale valore aggiunto apporta effettuare questa rilevazione annuale anche nelle più piccole casse padronali?
3. Può immaginarsi una clausola di esenzione o una cadenza di rilevazione più lunga per le piccole casse padronali?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Fino al 2002, tutti gli istituti di previdenza svizzeri sono stati interpellati a cadenza biennale. Dall'anno statistico 2004 l'intervallo di rilevazione è diverso a seconda dei tipi di istituto di previdenza: quelli con prestazioni regolamentari e assicurati attivi (1782 unità, situazione attuale) sono interpellati a cadenza annuale a mezzo di una rilevazione parziale. Gli altri istituti di previdenza (che ammontano a 1763, tra cui anche fondi di beneficenza senza assicurati con diritti regolamentari) devono invece dichiarare ogni anno solo la somma di bilancio. Ogni cinque anni è realizzata una rilevazione totale tra i circa 3500 istituti di previdenza.

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Alla rilevazione 2016 hanno partecipato 39 casse pensioni (istituti di previdenza con prestazioni regolamentari e assicurati attivi) con una somma di bilancio inferiore a 1 milione di franchi (di cui 19 con una somma di bilancio inferiore a 500 000 franchi). Nel 2016 è stata realizzata tra i fondi di beneficenza (casse padronali) la rilevazione totale prevista ogni cinque anni. Ne sono stati interpellati 564 con una somma di bilancio inferiore a 1 milione di franchi (di cui 351 con una somma di bilancio inferiore a 500 000 franchi).
2. Gli istituti di previdenza con prestazioni discrezionali e, di conseguenza, anche le casse padronali partecipano alla rilevazione totale che si verifica ogni cinque anni. Negli anni intermedi devono dichiarare solo la loro somma di bilancio. Queste informazioni sono raccolte per disporre di una visione d'insieme della struttura e dell'andamento di questo ambito della previdenza professionale. L'importanza dei fondi padronali di beneficenza è stata confermata dall'attuazione dell'iniziativa parlamentare Pelli 11.457, "Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali". Nel settembre del 2017 l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato un'indagine in merito ("Les fonds de bienfaisance en Suisse en 2015"), che analizza dati dal 1992 al 2015. La raccolta di tali dati è importante anche per costituire serie temporali e una banca dati per altre statistiche, come i Conti nazionali.
3. La cadenza di rilevazione è già passata da due a cinque anni per tutte le casse padronali (non solo per le più piccole), il che ha comportato un netto alleggerimento dell'onere a carico delle casse interpellate. Come si evince dalla risposta alla seconda domanda, questi dati sono importanti. La rilevazione annuale comporta un onere minimo per gli istituti di previdenza (ogni anno devono dichiarare solo la somma di bilancio). Il Consiglio federale ritiene pertanto che un'esenzione non sia appropriata.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------



Data	Consiglio
15.12.2017	CN Liquidato.

---

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2836

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3653 – Interpellanza

### Strategia per il trattamento delle domande Siria II. Agevolazioni del visto per coniugi e figli minorenni di cittadini siriani ammessi provvisoriamente in Svizzera

Depositato da	 Schmid-Federer Barbara
Data del deposito	13.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui le domande d'asilo di persone la cui famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) è ancora in Siria (Siria II) andrebbero trattate prioritariamente nonostante la strategia di trattamento della SEM?

#### Motivazione

Nella risposta del 10 maggio 2017 all'interpellanza [17.3021](#) il Consiglio federale rinvia alla strategia della SEM per il trattamento delle domande d'asilo di cittadini siriani. D'altro canto, con decisione del 6 marzo 2015 il Consiglio federale ha permesso ai membri della famiglia nucleare di cittadini siriani ammessi provvisoriamente di entrare in maniera agevolata in Svizzera. Tuttavia, l'attuale strategia di trattamento (cfr. risposta all'interpellanza [17.3021](#)) impedisce spesso alle persone di avvalersi delle agevolazioni del visto, in quanto le loro domande non sono trattate per mesi se non per anni. I membri della famiglia nucleare di cittadini siriani potranno entrare tramite Siria II o ricongiungimento familiare regolare per rifugiati riconosciuti, dato che attualmente tutti i richiedenti l'asilo siriani ottengono un permesso F o B. Un trattamento prioritario, realizzabile semplicemente quando i richiedenti l'asilo indicano, nell'interrogatorio sulla persona, che membri della famiglia nucleare si trovano ancora in Siria o in Paesi limitrofi senza statuto consolidato di soggiorno, permetterebbe di evitare che tali famigliari debbano continuare a vivere per mesi se non per anni in condizioni assai precarie, nonostante abbiano chiaramente il diritto di venire in Svizzera. Dal punto di vista dell'integrazione è inoltre opportuno, anche per motivi finanziari per la Confederazione e per i Cantoni, permettere un ricongiungimento il più rapido possibile della famiglia nucleare.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) evade già oggi il più rapidamente possibile le domande pendenti presentate da richiedenti l'asilo siriani. In totale, ha trattato 3023 domande di questo tipo nel 2016 e 2032 tra gennaio e fine settembre 2017. In tal modo, dalla fine del 2015 a fine ottobre 2017 il numero di domande pendenti di richiedenti l'asilo siriani si è ridotto da 4339 a 3381. Inoltre, nel trattare le domande di visto per motivi umanitari si continua a tenere adeguatamente conto della particolare situazione della famiglia nucleare di persone direttamente toccate dal conflitto siriano, a prescindere dalla strategia di trattamento stabilita.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'autrice dell'interpellanza in merito a Siria II, va rilevato che il rispettivo contingente è già quasi esaurito.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;08;28

**Competenza**

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3655 – Mozione

### Programma per il benessere degli animali al pascolo per vitelli e bestiame giovane/da ingrasso

Depositato da	 Schelbert Louis
Data del deposito	13.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre, se possibile dal 1° gennaio 2019, un programma di pascolo URA per vitelli maschi e femmine nonché per bestiame giovane/da ingrasso e di indennizzare equamente il dispendio che ne deriva.

#### Motivazione

Secondo il Rapporto agricolo dell'Ufficio federal dell'agricoltura (UFAG), nel 2016 ha beneficiato dei contributi per l'uscita regolare all'aperto (URA) il 54 per cento dei bovini maschi di età inferiore a un anno e il 67 per cento degli esemplari femmina della stessa categoria. Queste cifre sono ingannevoli poiché la maggior parte dei bovini può accedere solo a una superficie d'uscita di cemento e non a un pascolo come le vacche. Per i vitelli ci sono addirittura contributi URA se sono tenuti singolarmente in un igloo.

La tenuta al pascolo di vitelli e bestiame giovane/da ingrasso per gli agricoltori non è attrattiva poiché il maggior dispendio che ne consegue non è indennizzato dalla Confederazione.

Un gruppo di lavoro istituito dalla Confederazione nel 2016 ha depositato presso l'UFAG una richiesta praticamente concorde per introdurre un ulteriore programma "Pascolo URA per vitelli e bestiame giovane/da ingrasso" e indennizzare equamente il dispendio che ne deriva. L'UFAG, però, non ha incluso l'idea nel pacchetto di ordinanze 2017 adducendo una pseudo motivazione; al suo posto la Confederazione dà la priorità a nuovi programmi di pascolo URA per cervi o bisonti americani che devono essere tenuti comunque all'aperto in virtù dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Per i cofirmatari sussiste una necessità di intervento e incaricano il Consiglio federale di introdurre, se possibile dal 1° gennaio 2019, un programma di pascolo URA per vitelli maschi e femmine nonché per bestiame giovane/da ingrasso e di indennizzare equamente il dispendio che ne deriva. Non ne conseguirà alcun maggior dispendio a livello amministrativo: in futuro al momento della notifica gli agricoltori interessati non contrassegneranno più "Base URA" ma "Pascolo URA". I contributi saranno calcolati come finora automaticamente sulla scorta dei dati sul traffico di animali.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione.

#### Commissioni interessate

↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (6)**

de la Reussille Denis Fricker Jonas Glättli Balthasar Häsler Christine Mazzone Lisa Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

55;52

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3656 – Interpellanza

### Gare di piccioni viaggiatori. Perdite spaventose? Quali le conseguenze?

Depositato da  Schelbert Louis

Data del deposito	13.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nella risposta all'interpellanza [17.3105](#) il Consiglio federale ha affermato che, per ovviare alla mancanza di informazioni affidabili e complete sull'osservanza delle disposizioni in materia di protezione degli animali in occasione delle gare di volo, nel 2015 aveva avviato apposite misure concrete. Alcuni recenti resoconti di indubbia attendibilità, come le comunicazioni della Federazione colombofila svizzera (FCS), la statistica dello Swiss Sand Derby o i rapporti della Protezione svizzera degli animali (PSA) del 2016 e del 2017, parlano di spaventosi tassi di perdita pari al 30-50 per cento dei piccioni di detentori locali impiegati in gare di volo nazionali e internazionali. Questo significherebbe che in meno di tre mesi (tanto dura complessivamente la stagione delle gare) si perdono diverse migliaia di animali.

Dato che per qualsiasi altro impiego di animali un tale numero di perdite sarebbe a giusto titolo immediatamente oggetto di approfonditi accertamenti da parte delle autorità e di tempestive restrizioni o divieti, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali risultati sono emersi dagli accertamenti effettuati finora sulle cause delle perdite, presumibilmente molto elevate, di piccioni da gara? Quando saranno disponibili le preannunciate informazioni definitive sull'osservanza delle disposizioni in materia di protezione degli animali in occasione delle gare di volo?
2. Quanti dei piccioni registrati inizialmente vivevano ancora nelle colombaie dei proprietari alla fine delle stagioni 2016 e 2017? Quanti sono stati persi in gara?
3. A quanto ammontano le perdite di piccioni giovani e privi di esperienza negli allenamenti di volo prima della stagione delle gare?
4. Come valuta dal punto di vista della protezione degli animali il trasporto su veicoli di piccioni chiusi in casse per oltre 950 km da Zurigo alla costa orientale dell'Inghilterra, con un tempo di percorrenza di circa 11 ore, e il loro successivo rilascio ai fini della gara per tornare in Svizzera?
5. Con una velocità di volo stimata di circa 60 km/h, nel migliore dei casi i piccioni impiegano almeno 13-15 ore di volo per compiere questa distanza. Ritiene che siano in grado di sostenere uno sforzo del genere? Come viene applicata la ponderazione degli interessi prescritta dalla legge sulla protezione degli animali per queste gare di volo?
6. Se, al contrario di quanto preannunciato, il Consiglio federale non dovesse ancora disporre di informazioni chiare sulla rilevanza in materia di protezione degli animali delle gare con piccioni viaggiatori: è disposto, nell'interesse del benessere degli animali, a emanare almeno un divieto temporaneo per le gare su grandi distanze per la stagione 2018, fino a quando la situazione non sarà chiarita?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Per poter valutare il rispetto del diritto sulla protezione degli animali nell'ambito delle gare di piccioni, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha avviato un sondaggio tra le autorità cantonali d'esecuzione, i cui risultati sono attesi nel corso dell'inverno. Su questa base saranno intrapresi passi eventualmente necessari, ad esempio ulteriori accertamenti.

In riferimento alle cause che provocano la perdita dei piccioni, da un incontro tra l'USAV e la Federazione colombofila svizzera (FCS) è emerso che, secondo la FCS, queste sono riconducibili in primo luogo agli attacchi degli uccelli da preda. Uno studio condotto alla fine degli anni 1990 per le autorità britanniche cita tra le cause maggiori anche il fatto che i piccioni si perdano, si

uniscano ad altre popolazioni di piccioni domestici oppure muoiano durante le gare (Report of the UK Raptor Working Group, consultabile su <http://jncc.defra.gov.uk/pdf/raptors.pdf>). Dallo studio risulta anche che entità e cause delle perdite variano fortemente da regione a regione e, tra le altre cose, anche secondo le popolazioni di uccelli da preda. I risultati sono dunque applicabili alla Svizzera solo con la dovuta attenzione.

2./3. In Svizzera, le gare di piccioni viaggiatori non sono soggette né a notifica né ad autorizzazione. Non vi è nemmeno l'obbligo di registrare i piccioni. Le autorità non dispongono pertanto di informazioni ufficiali sul numero di uccelli persi durante le gare o le esercitazioni.

Secondo i dati della FCS le perdite di uccelli nelle gare della stagione 2017 si sono attestate al 4,9 per cento per gli uccelli giovani e al 5,2 per cento per quelli più anziani. Nelle esercitazioni si è registrato un tasso di perdita del 40 per cento per gli uccelli giovani la cui piccionaia era situata nel raggio di quattro chilometri di distanza da nidi di falchi pellegrini. Stando alle affermazioni della FCS, per il resto, le perdite sono ammontate a percentuali a una cifra.

4. La legislazione sulla protezione degli animali contiene disposizioni dettagliate per il trasporto di animali, che si applicano anche al trasporto di piccioni. Il rispetto di queste disposizioni nella pratica può essere valutato soltanto nei singoli casi. Le prescrizioni riguardano per esempio le dimensioni dei mezzi e dei contenitori di trasporto utilizzati, nonché l'accudimento degli animali durante il trasporto. Per i trasporti all'interno del nostro Paese il tempo di percorrenza massimo è di sei ore (art. 15 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali [LPAn; RS 455]; art. 152a cpv. 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali [OPAn, RS 455.1]). Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza non viene applicato in ossequio al principio di territorialità (art. 162 cpv. 2 OPAn).

5. Attualmente non vi sono informazioni concrete sul sovraccarico dei piccioni nelle gare. Il sondaggio in corso tra le autorità cantonali d'esecuzione (cfr. risposta alla domanda 1) fornirà eventualmente nuove conoscenze.

6. Senza informazioni rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali e conoscenze scientifiche consolidate sulle gare di piccioni viaggiatori, anche un divieto temporaneo sarebbe sproporzionato e ingiustificato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

de la Reussille Denis Fricker Jonas Glättli Balthasar Häsler Christine Mazzone Lisa Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3659 – Interpellanza

### Interruzione del corridoio internazionale per il traffico merci a Rastatt. Insegnamenti per il futuro?

Depositato da	 Rytz Regula
Data del deposito	14.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La prolungata interruzione della ferrovia nella Valle del Reno a Rastatt, in Germania, ha avuto ingenti ripercussioni sul trasporto internazionale di merci e persone. Ogni giorno oltre 200 treni merci attraversano questo snodo di cruciale importanza per i collegamenti tra il Nord e il Sud dell'Europa. Oltre alla gestione della situazione nell'immediato, è importante evitare danni d'immagine alla politica di trasferimento e trarre i dovuti insegnamenti dalla vicenda.

Concretamente, si pongono i seguenti quesiti:

1. Quali sono le conseguenze a breve e lungo termine, ad oggi note, dell'interruzione della tratta ferroviaria a Rastatt per il traffico internazionale di merci e persone e per la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera?
2. Esistono oggi, per il trasporto internazionale di merci e persone su rotaia, strategie transfrontaliere di deviazione del traffico e di intervento in caso di emergenza che considerino tutte le capacità disponibili?  
Se sì: per quale motivo le strategie di deviazione non hanno funzionato? Se no: tali strategie sono in fase di elaborazione? A quale livello dell'ordinamento giuridico vanno definite le relative procedure transfrontaliere?
3. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per assicurare una più rapida disponibilità di percorsi alternativi nel caso di future interruzioni (in Germania o in Francia)?
4. Il Consiglio federale è disposto, in particolare, a impegnarsi per un monitoraggio capillare del traffico internazionale di merci su rotaia e quindi a sfruttare le opportunità della digitalizzazione per gestire le deviazioni?
5. La disponibilità di tratte ridondanti che presentano lo stesso standard di costruzione risulta decisiva per il successo della politica europea di trasferimento. Quali misure si adottano per armonizzare le tratte alternative in materia di lunghezza dei treni, altezza agli angoli, impiego delle locomotive e in parte addirittura, in Germania, in materia di elettrificazione?
6. Mentre in Svizzera le attività di costruzione sulla linea del Sempione e sulla tratta di Luino sono state coordinate tra loro, la concertazione internazionale dei cantieri lascia a desiderare. Quali misure si adottano per migliorare il coordinamento internazionale dei cantieri?
7. Alla luce della situazione attuale, si può considerare ancora valida la data di apertura della nuova linea ferroviaria della Valle del Reno, prevista per il 2022?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale non è ancora in grado di stabilire con certezza le conseguenze dell'interruzione della ferrovia della valle del Reno. Nel traffico viaggiatori l'interruzione ha causato un allungamento dei tempi di percorrenza e la completa soppressione del treno notturno Zurigo-Basilea-Berlino-Amburgo. Nel traffico merci gli effetti sono stati decisamente più pesanti, in quanto la deviazione del traffico e i trasporti sostitutivi hanno causato un notevole aggravio di costi e per giunta hanno permesso di coprire solamente due terzi dell'abituale volume di traffico su rotaia. L'approvvigionamento di prodotti petroliferi in Svizzera, benché più oneroso, ha potuto essere assicurato per tutto il periodo, senza dover intaccare le scorte obbligatorie. Il Consiglio federale non dispone di informazioni circa la situazione degli approvvigionamenti nelle singole imprese.
2. Per assicurare il coordinamento internazionale, a livello dei corridoi europei per il trasporto delle merci sono stati istituiti diversi organi, ossia il Comitato esecutivo, composto da rappresentanti dei ministeri dei trasporti, e il Comitato di gestione,



composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura. Tra i loro compiti figura la definizione di tracce internazionali per il traffico merci e di misure per la gestione del traffico. Le disposizioni per la gestione del traffico in caso di perturbazioni vigenti nell'ambito del corridoio si sono dimostrate insufficienti a fronteggiare l'interruzione della linea ferroviaria della Valle del Reno. Il Consiglio federale si adopererà affinché tutti gli attori traggano i dovuti insegnamenti. Occorre dare priorità e imprimere un'accelerazione ai lavori di ampliamento sui corridoi, attuare l'armonizzazione tecnica secondo gli standard europei e migliorare la gestione transfrontaliera delle crisi da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto ferroviario. I miglioramenti devono interessare tutti i corridoi per il trasporto ferroviario delle merci, in particolare anche il corridoio Mare del Nord-Mar Mediterraneo lungo la sponda sinistra del Reno, tra Anversa e Basilea. Il quadro giuridico esiste già ed è rappresentato dai regolamenti dell'Unione europea relativi ai corridoi europei di trasporto. La Svizzera partecipa ai corridoi del traffico merci come partner paritario.

3. Nell'ambito dei comitati esistenti, il Consiglio federale si adopererà affinché i gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviario, in vista di altri possibili eventi, predispongano piani di emergenza e adottino specifiche decisioni coordinate a livello internazionale, non solo per il traffico viaggiatori, ma anche per il traffico merci. Il Consiglio federale, inoltre, si aspetta che le imprese ferroviarie svizzere operanti nel traffico merci provvedano a definire percorsi alternativi prontamente disponibili in caso di perturbazione.

4. I problemi nella deviazione dei treni merci durante il periodo del blocco non sono attribuibili alla carente digitalizzazione, bensì all'insufficiente cooperazione tra i diversi attori e alla scarsa interoperabilità, specialmente in Germania e Francia. I treni merci spesso non hanno potuto circolare, oppure hanno accusato ritardi, a causa di problemi operativi come la mancanza di macchinisti o di locomotori, nonché l'insufficiente conoscenza delle tratte o delle lingue; le imprese ferroviarie, però, conoscevano perfettamente l'ubicazione dei loro treni.

5. I cinque paesi attraversati dal corridoio Reno-Alpi, che collega Rotterdam a Genova, si sono impegnati a uniformare i sistemi di controllo automatico della marcia dei treni allo standard europeo. È prevista anche l'armonizzazione della lunghezza dei treni e la possibilità di utilizzare ovunque nel corridoio, a partire dal 2020, treni con altezza agli angoli di 4 metri. Vanno anche realizzati collegamenti tra i diversi corridoi. L'acquisto e l'equipaggiamento di locomotive interoperabili, invece, è di competenza delle imprese di trasporto ferroviario.

6. Il Consiglio federale si adopererà, nell'ambito dei comitati esistenti, per assicurare un maggior coordinamento nella pianificazione dei cantieri. I comitati dei corridoi europei avevano riconosciuto l'importanza di azioni coordinate già prima dell'interruzione di Rastatt. La pianificazione coordinata dei cantieri occupa già una posizione prioritaria nei piani delle misure per i corridoi.

7. Secondo DB Netz AG, la nuova linea ferroviaria della valle del Reno, tra Karlsruhe e Basilea, sarà interamente percorribile entro il 2031. Ad oggi, l'entrata in servizio della galleria a due tubi paralleli che permetterà di aggirare Rastatt è prevista per il 2022. La società DB Netz AG finora non ha annunciato alcuno spostamento della data prevista per l'entrata in servizio della galleria.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (3)

[Candinas Martin](#) [Fricker Jonas](#) [Glättli Balthasar](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3663 – Interpellanza

### Distorsioni del mercato provocate dalle imprese parastatali

Depositato da	 Ammann Thomas
Data del deposito	14.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le imprese parastatali partecipano insieme alle imprese private alle gare d'appalto offrendo servizi d'ingegneria e di altra natura tecnica e capacità di produzione a condizioni talvolta decisamente al di sotto dello standard di mercato?
2. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le imprese parastatali sottraggono alle imprese private gli ingegneri e gli specialisti più qualificati ed esperti offrendo loro stipendi talvolta di molto superiori allo standard di mercato?
3. In che modo il Consiglio federale impedisce che un simile comportamento delle imprese parastatali provochi distorsioni del mercato indesiderate?
4. In che modo il Consiglio federale impedisce che le imprese parastatali in concorrenza con le imprese private usufruiscano dei privilegi derivanti dalla loro vicinanza alla Confederazione? Nel caso delle imprese parastatali come viene rispettata la separazione, tanto auspicata dalla politica, tra prestazioni fornite a terzi e settori che beneficiano di sovvenzioni?
5. Il Consiglio federale dispone di cifre relative all'aumento delle competenze ingegneristiche e del numero degli ingegneri osservato nelle imprese parastatali? Quanti dei quasi 5700 nuovi posti creati dalle FFS a partire dal 2007 (più 21 per cento) ricadono nel settore della fornitura di servizi d'ingegneria e tecnici? E quanti dei 70 posti aggiuntivi creati da Südostbahn a partire dal 2011 (più 14 per cento) rientrano in quest'ultimo settore?

#### Motivazione

Le distorsioni della concorrenza causate dal comportamento delle imprese parastatali provocano il malcontento di numerose imprese private svizzere. Da qualche tempo, infatti, le imprese parastatali si stanno espandendo oltremodo e, a tratti, con aggressività sul mercato della fornitura di servizi d'ingegneria e tecnici: da una parte, scavalcano le imprese private offrendo condizioni talvolta di molto superiori allo standard di mercato per accaparrarsi gli ingegneri più qualificati ed esperti; dall'altra, partecipano a gare d'appalto proponendo offerte aggressive e chiaramente al di sotto dello standard di mercato rispetto a quelle dei committenti esterni. Quanto descritto provoca inevitabilmente delle distorsioni di mercato indesiderate, sia dal punto di vista politico che economico, che vanno a grande svantaggio dell'industria privata svizzera e ne mettono in pericolo l'efficienza e la capacità innovativa.

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1.-5. Il Consiglio federale guida le imprese parastatali per mezzo di obiettivi strategici, senza peraltro interferire nella loro attività operativa. I prezzi e le prestazioni offerte nelle gare d'appalto sono di responsabilità delle imprese parastatali. Inoltre il Consiglio federale non dispone di cifre relative allo sviluppo delle capacità e delle competenze di un determinato settore aziendale.

Nella misura in cui le imprese parastatali non godano di un monopolio definito dalla legge (com'è il caso della Posta per le lettere fino a 50 grammi) o di altre regolamentazioni particolari previste anch'esse dalla legge, esse sono interamente esposte alla concorrenza. Nel caso della Posta va inoltre sottolineato che, diversamente dalla concorrenza, essa svolge un mandato legale per la fornitura di prestazioni di base nell'ambito dei servizi postali e del traffico dei pagamenti che deve finanziare autonomamente. Le imprese parastatali possono agire liberamente sul mercato nel quadro dell'atto normativo che le disciplina e sono tenute a rispettare le stesse regole dei fornitori privati. Ovviamente il Consiglio federale si aspetta che tali imprese

rispettino le disposizioni di legge nel quadro di una procedura di acquisto e le regole di una concorrenza equa. Conformemente alla legge sui cartelli (RS 251), gli abusi commessi da imprese che dominano il mercato possono essere esaminati dalla Commissione della concorrenza.

Nei suoi obiettivi strategici, il Consiglio federale stabilisce che le imprese parastatali perseguano una politica del personale socialmente responsabile e offrano condizioni di assunzione attrattive. Il Collegio non emana prescrizioni relative al regime salariale e alla politica di assunzione del personale. Va tuttavia sottolineato che le imprese parastatali sottostanno a diversi contratti collettivi di lavoro e sono dunque tenute a rispettare condizioni salariali e lavorative concordate con i partner sociali.

Sulla base dei due postulati approvati dal Consiglio nazionale, del Partito liberale-radicalista [12.4172](#), "Garantire la libertà economica e combattere le distorsioni della concorrenza create dalle imprese statali", e Schilliger [15.3880](#), "Lo Stato fa concorrenza all'economia? Urgono chiarimenti", il Consiglio federale presenterà entro fine anno un rapporto sugli effetti delle imprese parastatali sui mercati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

15;04;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3664 – Interpellanza

### Armonizzazione delle velocità sull'asse ferroviario del San Gottardo. Contributo delle FFS alla Strategia energetica 2050

Depositato da	 Rytz Regula
Data del deposito	14.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Oltre all'approvvigionamento energetico sostenibile, uno degli obiettivi della Strategia energetica 2050 decisa dal popolo è l'aumento dell'efficienza energetica. A questo proposito, anche le FFS forniscono il proprio contributo; infatti, hanno deciso l'utilizzo entro il 2025 di corrente di trazione interamente proveniente da fonti rinnovabili; inoltre, l'impresa intende aumentare l'efficienza energetica realizzando un risparmio di circa il 20 per cento sul fabbisogno energetico annuale previsto.

Un importante fattore che influisce sull'efficienza energetica è costituito dalla velocità dei treni. A causa della resistenza aerodinamica, percorrendo la galleria di base del San Gottardo (GBG) a 200 km/h, i treni necessitano circa del 25 per cento di energia in più di quel che richiederebbero transitando a 160 km/h; a ciò si aggiunge l'effetto di un riscaldamento indesiderato: tutto questo a fronte di un risparmio di tempo di soli quattro minuti.

Nonostante il risparmio di risorse consentito da una circolazione a minor velocità, le FFS perseguono per la tratta del San Gottardo una strategia dell'alta velocità (p. es. le linee "superveloci" previste tra Zurigo e Milano), in contrasto con la strategia "Input FFS" che propaga l'armonizzazione delle velocità.

La limitazione e l'armonizzazione delle velocità ha non solo un impatto positivo sul bilancio energetico, ma permette anche la creazione di tracce per il trasporto delle merci. È stato dimostrato che una circolazione semioraria a 160 km/h - anziché a 200 km/h - dei treni passeggeri nella galleria di base del San Gottardo libera due tracce supplementari all'ora per il traffico merci. Queste capacità sono essenziali per il trasferimento previsto dalla legge. A velocità inferiori, inoltre, l'orario risulta più stabile. Per questo motivo i treni Eurostar, che nelle tratte aperte superano i 300 km/h, nel tunnel della Manica viaggiano a 160 km/h.

Si pongono quindi le seguenti domande:

1. Qual è la posizione del Consiglio federale rispetto alla ponderazione degli interessi tra minori tempi di viaggio nel traffico viaggiatori (strategia dell'alta velocità delle FFS sulla tratta del San Gottardo) e le esigenze del traffico merci, dell'efficienza energetica e della stabilità dell'orario?

Quali sono le sue priorità e le sue prescrizioni alle FFS nell'ambito della strategia per il traffico a lunga distanza e della pianificazione delle infrastrutture?

2. Il Consiglio federale è disposto a dare mandato alle FFS di prevedere la circolazione a 160 km/h per i treni passeggeri nella GBG?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il programma d'offerta NFTA è un programma equilibrato che considera sia le esigenze del traffico viaggiatori nazionale e internazionale, sia quelle del traffico merci, sia quelle del traffico regionale. Nel messaggio del 1990 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina il Consiglio federale ha stabilito esplicitamente che la NFTA va destinata sia al traffico viaggiatori, sia al traffico merci. I successivi messaggi (FTP, SIF, FAIF) hanno confermato e precisato questa decisione. Il programma di utilizzazione della rete 2025 adottato dal Consiglio federale il 30 agosto 2017 definisce in maniera vincolante il programma d'offerta e, conseguentemente, le tracce destinate al traffico merci e al traffico viaggiatori. Sull'asse del San Gottardo il suddetto programma di utilizzazione della rete prevede due tracce per il traffico a lunga distanza e sei tracce per il traffico merci da confine a confine, per direzione e ora. L'offerta di collegamenti più rapidi o supplementari nel traffico viaggiatori a lunga distanza è subordinata al rispetto di questa ripartizione delle capacità.

Una delle due tracce destinate al traffico viaggiatori a lunga distanza viene utilizzata per i treni internazionali provenienti da Zurigo/Basilea e diretti a Milano, che attraversano la galleria di base del San Gottardo alla velocità di 200 km/h. La seconda traccia per il traffico viaggiatori a lunga distanza viene utilizzata dai treni nazionali provenienti da Zurigo/Basilea e diretti a Lugano, che circolano alla velocità di 160 km/h. Per garantire il programma d'offerta sono state effettuate svariate simulazioni, che hanno dimostrato la stabilità dell'esercizio. Il Consiglio federale ritiene che il programma d'offerta permetta di conciliare in modo ottimale gli obiettivi in fatto di efficienza energetica, di utilizzo efficiente delle capacità e di benefici per il traffico merci e per il traffico viaggiatori. Inoltre, l'eventuale riduzione della velocità della traccia per il traffico a lunga distanza nella galleria di base del San Gottardo non comporterebbe un incremento delle capacità per il traffico merci sull'asse in questione, dal momento che gli impianti sulle tratte di accesso non sono predisposti per sostenerlo, ad esempio perché mancano binari di precedenza.

2. La velocità di 200 km/h per i treni viaggiatori internazionali nella galleria di base del San Gottardo corrisponde a quanto ordinato dalla Confederazione. Questa velocità è necessaria per rispettare i tempi di percorrenza previsti dal programma NFTA. Le sei tracce all'ora per ogni direzione previste e realizzabili secondo il programma di utilizzazione della rete 2025 con l'attuale regime di esercizio sono sufficienti per soddisfare la domanda del traffico merci ferroviario transalpino e raggiungere l'obiettivo di trasferimento del traffico. Il Consiglio federale non ritiene necessario modificare le velocità previste per i treni viaggiatori.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (2)

[Fricker Jonas](#) [Glättli Balthasar](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;66

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3666 – Mozione

### **Permesso di superare a destra su autostrade e semiautostrade. Allentare e chiarire le disposizioni in materia ai fini della certezza del diritto**

Depositato da	 Burkart Thierry
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11; ONC) in modo da autorizzare in linea generale su autostrade e semiautostrade il superamento a destra di veicoli mantenendo il divieto di sorpasso.

#### **Motivazione**

La generale autorizzazione a superare a destra altri veicoli su autostrade e semiautostrade aumenterebbe significativamente le capacità delle arterie svizzere più percorse sgomberando nel contempo il campo da un'incertezza giuridica. Mantenendo il divieto di sorpasso a destra, la sicurezza stradale non ne risentirebbe. Andrebbe invece delimitato giuridicamente il concetto di "superamento" da quello di "sorpasso". Per apportare un sensibile miglioramento potrebbe già essere sufficiente invertire l'onere della prova.

Il sorpasso a destra è attualmente punito con il ritiro della licenza di condurre, provvedimento che scoraggia numerosi automobilisti, anche in presenza di traffico intenso, dal superare a destra altri veicoli, con il rischio che la loro manovra sia considerata per l'appunto un sorpasso. A fronte della complessa regolamentazione, inoltre, le sanzioni vengono spesso ritenute arbitrarie. La conseguenza è un'importante riduzione della capacità delle strade nazionali. Il LAVOC dell'EPFL è dell'avviso che la possibilità di superare a destra aumenterebbe il livello di portata dal 5 al 10 per cento. Un incremento considerevole, tenuto conto che le strade nazionali assorbono oltre il 43 per cento dell'intero traffico privato occupando solo il 2,5 per cento circa della superficie del sistema viario del Paese.

Il Consiglio federale ha sinora respinto interventi parlamentari (fra cui il **13.3053**) che chiedevano di consentire il superamento a destra in autostrada. Secondo il Tribunale federale, invece, che cerca di tenere maggiormente conto di situazioni reali, non viola la legge l'automobilista che a velocità costante supera a destra una fila di auto la cui circolazione è densa e rallentata (superamento passivo). La DTF 142 IV 93 stabilisce che le file sono da considerarsi parallele già nel momento in cui i veicoli sulla corsia di sorpasso non possono più procedere con la medesima velocità di quelli che viaggiano sulla corsia di destra. Una simile situazione non sarebbe più straordinaria e pertanto nessuno rimarrebbe sorpreso nel vedersi superare da altre vetture. I rischi teorici vengono quindi relativizzati e mantenendo il divieto di sorpasso a destra la sicurezza stradale non sarebbe a rischio.

#### **Proposta del Consiglio federale del 01.11.2017**

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Opposizione; discussione differita.

**Camera prioritaria**  
Consiglio nazionale

**Cofirmatari (46)**

Aeschi Thomas Ammann Thomas Amstutz Adrian Bauer Philippe Bigler Hans-Ulrich Borloz Frédéric Brunner Toni  
Büchel Roland Rino Burkart Thierry Campell Duri Clottu Raymond Dettling Marcel Eichenberger-Walther Corina  
Estermann Yvette Feller Olivier Flückiger-Bäni Sylvia Glarner Andreas Gössi Petra Guhl Bernhard  
Jauslin Matthias Samuel Landolt Martin Merlini Giovanni Müller Thomas Müller-Altermatt Stefan Müri Felix  
Pezzatti Bruno Portmann Hans-Peter Regazzi Fabio Reimann Lukas Rickli Natalie Rime Jean-François  
Ritter Markus Salzmann Werner Schilliger Peter Schneeberger Daniela Schwander Pirmin Steinemann Barbara  
Tuena Mauro Vitali Albert Vogler Karl Walti Beat Wasserfallen Christian Wehrli Laurent Wobmann Walter  
Zanetti Claudio Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48;1216

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3669 – Interpellanza

### Rendere fruibili per tutti gli esportatori gli accordi di libero scambio della Svizzera

Depositato da	 Schneider-Schneiter Elisabeth
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La Svizzera vanta una fra le più vaste reti di accordi di libero scambio (ALS) al mondo: una condizione importante per un'economia rivolta all'esportazione come la nostra, specie in un momento in cui tutto sembra indicare un revival del protezionismo. È quindi importante sapere in che misura le imprese svizzere beneficiano realmente di questi accordi così complessi e variati. Oggi manca una panoramica che permetta di valutare quali ALS funzionano bene, quali settori devono recuperare eventuali ritardi e dove sono necessari nuovi negoziati. Secondo alcuni studi, ci sarebbero degli ALS poco utilizzati. A molte PMI, inoltre, mancano semplicemente le risorse per occuparsi di questi accordi e valutarne le opportunità. Altre considerano i risparmi sui dazi doganali troppo esigui a fronte degli oneri legati al disbrigo di ulteriori formalità doganali. Proprio perché caratterizzata da un fitto tessuto di PMI, l'economia svizzera dipende anche dalla capacità di queste imprese di mettere a frutto i vantaggi del commercio internazionale.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Al di là di una semplice statistica sullo scambio di merci, la Confederazione analizza quali sono le ripercussioni dei singoli ALS sulle imprese?
2. Quali spese comportano il controllo, il sostegno all'attuazione e l'aggiornamento degli ALS esistenti rispetto a quelle risultanti dalla negoziazione di un nuovo ALS?

Ammesso che il tasso di utilizzo degli ALS sia basso, mentre la loro importanza va crescendo:

3. La Confederazione intende sostenere ancora di più le imprese svizzere, e in particolare le PMI, nello sfruttamento delle possibilità offerte dagli ALS vigenti? In tal caso, con quali misure concrete? Sono previsti nuovi negoziati in materia di norme d'origine?
4. Quali altre possibilità intravede la Confederazione per aumentare il tasso di sfruttamento degli ALS?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1./3./4. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'utilizzo degli accordi di libero scambio (ALS) da parte delle imprese e si impegna affinché le disposizioni di questi accordi siano comprensibili, pratiche e quindi utilizzabili. Gli uffici federali competenti, che sono regolarmente in contatto con le imprese e le associazioni fin dalla fase di negoziazione, sostengono le imprese rispondendo alle loro domande concrete sull'applicazione degli ALS.

Il Consiglio federale è consapevole della complessità dei moderni ALS. Nel quadro del mandato di promozione delle esportazioni della Confederazione ha invitato l'organizzazione Switzerland Global Enterprise (S-GE) ad aiutare in particolare le PMI a trarre profitto da questi accordi. S-GE assolve tale incarico organizzando eventi informativi, rispondendo a circa duemila domande all'anno sulle esportazioni tramite il suo servizio di assistenza telefonica e mettendo a disposizione gratuitamente una banca dati in materia doganale che, nel 2016, è stata consultata più di 83 000 volte da imprese svizzere. Oltre alle consulenze individuali approfondite effettuate tramite mandato (servizio privato), S-GE offre alle imprese anche consulenze di base gratuite (servizio pubblico). Inoltre, ha commissionato diversi studi sull'utilizzo degli ALS da parte degli esportatori svizzeri i cui risultati sono pubblicati sul suo sito internet. L'analisi dei dati è il sistema più adeguato per rilevare il grado di utilizzo effettivo di ogni ALS e per poterne desumere gli interventi necessari. Nel suo parere del 22 settembre 2017 concernente il rapporto della Commissione di gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) sugli effetti degli ALS, il Consiglio federale si è dichiarato disposto



a far sì che la Svizzera, in collaborazione con gli altri Stati dell'AELS, valuti le possibilità di uno scambio reciproco di determinati dati doganali con i suoi partner di libero scambio nel quadro della negoziazione di ALS. Intende così migliorare la base di dati per sorvegliare l'applicazione degli ALS.

Per quanto riguarda le norme di origine preferenziali, il Consiglio federale mira a trovare soluzioni che rispondano alle esigenze dell'economia svizzera. Nell'interesse dell'economia si adopera per modernizzare la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM; RS 0.946.31), che armonizza le norme di origine nella zona di libero scambio UE/AELS/Balcani occidentali e Mediterraneo. Anche nelle relazioni di libero scambio extraeuropee il Consiglio federale intende semplificare e armonizzare le norme di origine dei vari ALS e introdurre possibilità di cumulo più flessibili tra gli ALS. In ultima istanza, tuttavia, il risultato è spesso un compromesso tra Paesi con interessi economici diversi.

2. La Direzione dell'economia esterna della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) dedica una parte considerevole delle proprie risorse all'applicazione e al buon funzionamento degli accordi e funge da interlocutore per le imprese, le associazioni e la società civile per quando riguarda la loro attuazione.

La Svizzera organizza regolarmente incontri dei comitati misti con gli Stati partner per discutere i problemi concreti che pone l'applicazione degli ALS e per esaminare, se del caso, l'opportunità di apportarvi degli adeguamenti. Se risulta necessaria una completa modernizzazione di un accordo, la Svizzera si adopera per avviare appositi negoziati. Attualmente sono in corso di aggiornamento gli ALS conclusi dall'AELS con il Messico e la Turchia e si sta preparando l'aggiornamento di altri ALS vigenti. La completa modernizzazione di un accordo, che comprende ad esempio l'aggiunta di temi supplementari come lo scambio di servizi, gli appalti pubblici o questioni di sostenibilità, richiede un onere paragonabile a quello necessario per la negoziazione di un nuovo accordo. Entro la fine dell'anno si saranno presumibilmente svolti 14 cicli negoziali per nuovi ALS e 5 cicli negoziali per aggiornare ALS vigenti. Sono inoltre previsti tre incontri di comitati misti e quattro riunioni di sotto-comitati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3670 – Interpellanza

### Maltrattamenti intollerabili negli allevamenti di suini. Come si può migliorare questa situazione?

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel Cantone di Vaud, la fondazione MART ha denunciato maltrattamenti intollerabili negli allevamenti di suini. Il Consiglio di Stato ha per finire deciso di adottare misure volte a sanzionare tali pratiche e a migliorare le condizioni di detenzione dei maiali da allevamento. Quanto verificatosi ha rivelato il modo scandaloso in cui trattiamo i maiali che finiscono sui nostri piatti e il pessimo funzionamento dei controlli, considerato che sono stati i ripetuti interventi di un'ONG e non i controlli ufficiali a smascherare queste pratiche illecite.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Reputa sufficienti i controlli negli allevamenti, in particolare di suini, nel Cantone di Vaud e in generale?
2. Sarebbe giustificato inasprire le disposizioni federali per rafforzare tali controlli?
3. Per essere efficaci, i controlli non dovrebbero avvenire sempre senza preavviso?
4. Le associazioni di protezione degli animali non dovrebbero essere coinvolte nei controlli per aumentarne la credibilità?
5. I consumatori sono rimasti profondamente sconvolti dalle condizioni di detenzione indegne permesse per i maiali dalle disposizioni federali, persino da quelle riviste. Non sussiste una differenza di trattamento ingiustificabile tra bovini e suini, in particolare per quanto riguarda lo spazio, la sistemazione degli interni e l'accesso ad aree all'aperto?
6. Crede che allevare animali privandoli della luce del giorno e della possibilità di uscire all'aperto, su un suolo sprovvisto di paglia e in uno spazio di circa 1 metro quadrato per capo, a temperature che possono raggiungere valori estremi e con un rumore che può farsi assordante sia rispettoso della loro dignità e del loro benessere ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 3 lettere a e b LPAn?
7. È disposto a migliorare ulteriormente le disposizioni della relativa ordinanza per assicurare un allevamento rispettoso dei bisogni di questi animali?
8. Il Cantone di Vaud ha imposto requisiti specifici in materia di formazione degli allevatori di maiali e di presenza sul posto. Requisiti del genere non dovrebbero diventare obbligatori in tutti i Cantoni, su scala federale?
9. Considerate le infrazioni ripetute e le recidive, ritiene che le violazioni delle disposizioni che disciplinano l'allevamento degli animali siano sanzionate in misura sufficiente e in maniera abbastanza dissuasiva?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1./2. Situazioni analoghe a quelle scoperte e documentate nel settembre del 2016 negli allevamenti di suini del Cantone di Vaud violano la legge e sono inaccettabili per il Consiglio federale. In questi casi è compito del Cantone avviare le misure che s'impongono, cosa che il Cantone di Vaud ha fatto.

Il sistema di controllo per la protezione degli animali prevede controlli di base e controlli successivi qualora si constatino carenze negli allevamenti di animali da reddito. Su segnalazione di terzi o in caso di sospetto sono inoltre effettuati controlli senza preavviso. L'attuale sistema di controllo funziona bene nel complesso, ma è suscettibile di miglioramenti, peraltro già previsti. Il competente Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria valuterà, in collaborazione con i Cantoni, il contenuto e la portata in particolare dei controlli di base e predisporrà i miglioramenti eventualmente necessari. Con la revisione della legislazione sulla protezione degli animali sono stati creati nel 2008 i presupposti per attuare efficacemente le

prescrizioni in materia e controllarne con efficienza il rispetto. Non è necessario un ulteriore inasprimento delle pertinenti disposizioni.

3. Almeno il 10 per cento dei controlli di base deve essere svolto senza preavviso (ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole; RS 910.15). Il Consiglio federale è disposto a riesaminare i requisiti minimi per i controlli di base a sorpresa. Già oggi solitamente i controlli a seguito di notifiche di terzi o in caso di sospetto e i controlli successivi avvengono senza preavviso.

4. L'organizzazione e lo svolgimento dei controlli per la protezione degli animali competono ai Cantoni, che possono affidare questo compito anche a organizzazioni non governative accreditate, comprese le associazioni di protezione degli animali. I controlli devono essere eseguiti da persone indipendenti e debitamente qualificate, ma sono le autorità cantonali a dovere intervenire qualora si constatino irregolarità. Il Consiglio federale ritiene che in questo modo siano garantite la qualità e la credibilità dei controlli e l'applicazione della legge.

5. Le prescrizioni per la detenzione degli animali vengono emanate tenendo conto delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnico, sono più rispettose degli animali di quelle della maggior parte degli altri Paesi e nel complesso più severe di quelle europee. Si ponderano sempre gli interessi degli animali e l'interesse delle aziende a una produzione di carne concorrenziale. Le differenze tra le prescrizioni in materia di protezione degli animali previste per i bovini e i suini non sono dovute a una discriminazione di fondo dei suini, ma alle diverse esigenze delle singole specie. L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) prevede solo per i bovini tenuti legati la possibilità di uscire all'aperto almeno 90 giorni all'anno. Per i bovini nelle stalle a stabulazione libera non sono prescritte possibilità supplementari di uscita all'aperto. I suini invece non possono assolutamente essere tenuti legati. I programmi per il benessere degli animali per "uscite regolari all'aperto" (URA) e per "sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali" (SSRA) condotti dall'Ufficio federale dell'agricoltura e connessi ai pagamenti diretti valgono anche per i suini e, grazie a questi stessi programmi, il 60 per cento dei suini vive in condizioni migliori rispetto a quelle minime prescritte dall'OPAn.

6./7. Il Consiglio federale ritiene che le prescrizioni vigenti proteggano adeguatamente il benessere e la dignità dei suini. L'OPAn vieta di tenere gli animali costantemente al buio. I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente. I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale e nei porcili realizzati dopo il 2008 vi deve essere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso. È inoltre vietato esporre gli animali a rumori eccessivi per un lungo periodo. Il 31 agosto 2018 scade il termine transitorio per adeguare tutti i porcili. Ne conseguono miglioramenti nella detenzione dei suini, che dovranno disporre in particolare di un settore di riposo separato dall'area di foraggiamento e di defecazione.

8. Secondo l'OPAn, chiunque detiene più di tre suini deve possedere un attestato di competenza. I detentori sono inoltre tenuti a controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature.

9. Il Consiglio federale reputa che le norme penali previste nella legge sulla protezione degli animali (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria corrispondente) siano sufficientemente severe. Spetta alle autorità penali cantonali decidere la pena in considerazione della gravità dell'infrazione e delle sofferenze inflitte all'animale.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (11)

Arslan Sibel Bréaz Daniel de la Reussille Denis Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya Häsler Christine Mazzone Lisa Rytz Regula Schelbert Louis

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**  
55;52;32

## Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3671 – Interpellanza

**Acquisizione di imprese svizzere da parte di imprese statali cinesi. Gli investimenti delle imprese statali estere sono importanti per la Svizzera? Esiste una reciprocità e quali ne sono i vantaggi?**

Depositato da	 Vogt Hans-Ueli
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

### Testo depositato

I pareri del Consiglio federale alle interpellanze [17.3387](#) e [17.3388](#) fanno sorgere i seguenti interrogativi:

1. Quando è prevista la presentazione, da parte del Consiglio federale, del rapporto o dei rapporti in adempimento ai postulati [12.4172](#) e [15.3880](#) (accolti rispettivamente il 18 settembre 2014 e il 18 dicembre 2015)? Nei rapporti il Consiglio federale si soffermerà anche sugli aspetti derivanti dalle attività economiche di imprese parastatali estere (come l'eventuale influenza politica)?
2. Secondo il Consiglio federale l'apertura della Svizzera agli investitori esteri (afflusso di capitali e know-how) è di centrale importanza per la nostra piazza economica. Ma come giustifica la sua affermazione secondo cui l'apertura sarebbe importante anche nei confronti degli investimenti da parte delle imprese statali? È del parere che una parte non trascurabile degli investimenti diretti provenienti dall'estero venga effettuata da imprese statali o parastatali e, se sì, che questo stato di cose sia ragionevole da un punto di vista economico e politico?
3. Il Consiglio federale menziona il rischio di discriminazione per gli investimenti diretti della Svizzera all'estero (naturalmente da parte di imprese private, non statali). In Cina le imprese svizzere possono investire ed essere attive economicamente senza subire discriminazioni? In altre parole: è garantita la reciprocità? Se no, a che punto sono i lavori del Consiglio federale per garantire questa reciprocità? Quali i prossimi passi, quale il calendario? Il Consiglio federale è disposto a limitare l'acquisizione di imprese svizzere da parte di imprese statali cinesi fino al raggiungimento della piena reciprocità (creando per esempio un'apposita base legale) oppure a prendere misure per ottenere tale reciprocità? Ed è altresì disposto ad arginare il fenomeno dell'acquisizione, sempre tramite un'apposita base legale, oppure ad adottare misure qualora questa reciprocità non potesse essere conseguita?
4. Quali sono per la Svizzera i vantaggi della reciprocità (ossia il diritto di comportarsi in egual modo all'estero) se la statalizzazione e la distorsione della concorrenza dell'economia svizzera arrecano un danno al nostro Paese?

### Risposta del Consiglio federale del 01.11.2017

1. Come riportato nella sua risposta all'interpellanza Buttet [17.3093](#), "Concorrenza tra imprese private e pubbliche. Quando arriva il rapporto tanto atteso?", il Consiglio federale sta redigendo il rapporto in oggetto includendo esempi tratti da casi concreti. Nel rapporto, che sarà pronto alla fine dell'anno, non verrà analizzata in modo specifico l'eventuale distorsione della concorrenza causata dalle imprese parastatali estere.
2. Per il Consiglio federale essere aperti nei confronti degli investimenti provenienti dall'estero significa che gli investitori privati devono sostanzialmente essere liberi di scegliere a chi vendere le loro quote aziendali. Limitare questa libertà, ad esempio vietando la vendita a investitori parastatali, renderebbe meno interessanti gli investimenti privati nelle imprese svizzere e avrebbe quindi conseguenze negative sulla piazza economica e degli investimenti svizzere. Spesso è difficile valutare se si tratta di investitori privati o parastatali, e i dati della Banca nazionale svizzera riguardo agli investimenti esteri diretti in Svizzera non forniscono informazioni al riguardo. Non è quindi possibile stabilire la quota degli investimenti diretti in Svizzera fatti da imprese parastatali.
3. È vero che in Cina non tutti i settori sono aperti agli investimenti dall'estero; tuttavia, al riguardo, negli ultimi anni il Paese ha perseguito una crescente liberalizzazione. Il Consiglio federale continua a lavorare a livello plurilaterale e multilaterale per migliorare l'accesso al mercato da parte degli investitori svizzeri in Cina, ma anche in altri Stati.

Al Consiglio federale non sono noti casi di Stati che attivino un meccanismo di verifica per gli investitori provenienti da determinati Paesi, come ad esempio dalla Cina. In alcuni Stati industriali sono però presenti meccanismi generali di verifica per gli investimenti provenienti dall'estero, senza riferimento a un Paese specifico, che si limitano a valutare gli aspetti rilevanti per la sicurezza nazionale. Poiché gli investimenti già oggi vengono verificati dal punto di vista del diritto della concorrenza, e in Svizzera i settori delicati sono protetti dalle acquisizioni non desiderate (cfr. le risposte alle interpellanze Vogt [17.3387](#) e [17.3388](#)), il Consiglio federale ritiene superfluo un simile meccanismo di notifica e verifica. Applicare un meccanismo di controllo generalizzato per tutti gli investimenti provenienti dall'estero genererebbe un onere amministrativo sproporzionato.

4. Il Consiglio federale ha due obiettivi principali, che non devono entrare in conflitto fra loro: da un lato il miglioramento dell'accesso al mercato per gli investimenti svizzeri in altri Paesi (v. risposta n. 3), dall'altro la riduzione degli effetti di distorsione della concorrenza generati dall'attività economica delle imprese parastatali. Non esiste una regolamentazione per evitare tali effetti, ma la Costituzione federale protegge le imprese private dalle distorsioni della concorrenza prodotte dalle imprese parastatali; a tale riguardo, per l'attività statale valgono le stesse regole previste per i privati. Ciononostante, la Commissione della concorrenza (COMCO) verifica le acquisizioni e le fusioni in base al diritto della concorrenza al fine di evitare ripercussioni negative a livello economico e sociale, e quindi allo scopo di sostenere la concorrenza. Il Consiglio federale sta elaborando un progetto di revisione per il controllo delle fusioni da porre in consultazione per poter, in futuro, tenere meglio conto delle conseguenze negative delle fusioni sulla concorrenza.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

15;1236;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3672 – Interpellanza

### Perché la Posta riduce un'ennesima volta i suoi servizi a scapito della stampa?

Depositato da



Feller Olivier

Data del deposito

18.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Recentemente la Posta ha deciso di modificare a partire dal 1° gennaio 2018 le condizioni tariffarie e il peso massimo ammesso per gli allegati di terzi ai giornali. Oggigiorno il prezzo per l'allegato è di 11-15 centesimi senza alcun limite di peso. A partire dal 1° gennaio 2018, il prezzo dell'allegato continuerà a essere di 11-15 centesimi ma il peso massimo ammesso sarà di 50 grammi. Inoltre, l'allegato non potrà essere più pesante del giornale stesso. Questi nuovi elementi emergono dall'opuscolo "Adeguamenti delle prestazioni di Posta CH SA per clienti commerciali dal 1° gennaio 2018".

Concretamente si tratta di una nuova riduzione dei servizi della Posta, senza compensazione tariffaria, a scapito dei giornali d'informazione. Infatti sarà meno interessante allegare inserti pubblicitari nei giornali, il che avrà ripercussioni negative sugli introiti pubblicitari di questo settore.

Proprio quando la stampa sta attraversando un periodo difficile sul piano economico, in particolare a causa della diminuzione degli introiti pubblicitari, la recente decisione della Posta appare a dir poco inappropriata. Occorre ricordare che la stampa riveste un ruolo primario nel garantire il buon funzionamento della democrazia e che apporta un contributo prezioso alla contestualizzazione critica dell'informazione e allo scambio di idee?

1. Il Consiglio federale considera che la decisione della Posta sia opportuna alla luce delle difficoltà cui deve far fronte la stampa?
2. Considerato il suo statuto d'impresa pubblica appartenente alla Confederazione, nelle sue decisioni la Posta non dovrebbe tenere in maggior conto il ruolo che la stampa riveste per l'interesse pubblico?
3. A medio termine la Posta prevede di apportare ai propri servizi o alle proprie condizioni tariffarie altre modifiche che potrebbero avere un impatto negativo diretto o indiretto sulla stampa?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale riconosce che la stampa sta attraversando un periodo di difficoltà economiche. L'offerta informativa gratuita su Internet ha determinato una riduzione del numero di abbonamenti e degli introiti pubblicitari degli editori.

Il mandato di servizio universale nel settore postale include anche il trasporto di giornali e periodici in abbonamento. La Posta deve fornire il servizio universale con mezzi finanziari propri. Nel fissare i prezzi per le prestazioni appartenenti al servizio universale si attiene alle disposizioni di legge. Come qualsiasi altra azienda, stabilisce i propri prezzi in base a principi economici. I prezzi di distribuzione per i giornali e i periodici in abbonamento devono essere indipendenti dalla distanza e corrispondere a quelli usuali negli agglomerati più grandi. La Posta registra da anni un deficit alla voce di bilancio relativa alla stampa.

Anche gli inserti dei giornali definiti come "ben fissati" rientrano nel servizio universale. L'aggiunta di inserti negli ultimi anni ha registrato un forte incremento. Gli allegati di terzi sono aggiunti da ditte diverse dall'editore e si contraddistinguono essenzialmente per il carattere pubblicitario e commerciale. L'aumento di allegati di terzi genera operazioni di distribuzione più onerose per la Posta e contribuisce tendenzialmente ad aumentare il deficit alla voce stampa. La limitazione nel peso degli allegati è diretta a contrastare questa evoluzione. I prezzi per i giornali in abbonamento restano invece invariati. In quest'ottica, limitare il peso degli allegati è un provvedimento volto a scaricare indirettamente i costi supplementari generati dall'inserimento di allegati di terzi su chi li ha effettivamente creati. Dal punto di vista dell'obbligo di autofinanziamento del servizio universale, il Consiglio federale ritiene questo provvedimento ragionevole.

2. In quanto impresa di proprietà della Confederazione, la Posta ha il compito di garantire il servizio universale conformemente alle disposizioni legali. Il finanziamento delle prestazioni deve avvenire con mezzi propri. Dal canto loro, gli editori beneficiano di norme che disciplinano la distribuzione di giornali e periodici, secondo le quali i prezzi devono essere indipendenti dalla distanza e corrispondere a quelli praticati negli agglomerati più grandi. Inoltre, nel quadro della promozione indiretta della stampa, la Confederazione stanZIA ogni anno 30 milioni di franchi per le testate locali e regionali.

3. Il Consiglio federale guida la Posta dettandone gli obiettivi strategici, che si limitano all'orientamento di fondo dell'azienda, a direttive finanziarie e personali di ordine generale e a linee guida per le cooperazioni e le partecipazioni. L'attuazione degli obiettivi rientra nelle competenze del consiglio d'amministrazione. Il concreto allestimento delle diverse prestazioni è un ambito in cui il Consiglio federale lascia alla Posta margine di manovra aziendale, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legali.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

34

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3673 – Interpellanza

### Dumping salariale con le filiali partner della Posta. Come proteggere i commercianti e i loro impiegati?

Depositato da	 de la Reussille Denis
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Ormai da qualche anno e sempre più spesso da qualche mese, la Posta chiude uffici postali ma apre agenzie (o filiali in partenariato, come le chiama adesso) all'interno di locali commerciali. Non paghe di offrire soltanto un numero di servizi limitato (cinque a sei contro la trentina degli uffici tradizionali) e di partecipare alla ristrutturazione o meglio alla soppressione degli impieghi, queste agenzie postali creano dumping salariale. Infatti, agli impiegati responsabili di queste agenzie la Posta non versa più un salario ma soltanto un premio, il che permette alla Posta di sfruttare un lavoratore a un costo inferiore. Come abbiamo visto recentemente in un reportage diffuso dalla RTS, la Posta promette a certi commercianti un partenariato argomentando che, in questo modo, potrebbero mantenere o anche sviluppare la propria attività. In realtà ciò non avviene poiché numerosi negozi divenuti agenzie postali sono rimasti ben presto delusi dalle promesse finanziarie fatte dalla Posta. D'altro canto nel reportage summenzionato abbiamo anche potuto vedere che la persona assunta da uno di questi piccoli commerci per gestire l'agenzia postale, impiegata licenziata dalla Posta in seguito alla chiusura dell'ufficio in cui lavorava, riceveva un salario corrispondente a un quarto di quello che percepiva in quanto impiegata della Posta. Poiché per questo piccolo commercio l'assunzione di quest'impiegata si è rivelata più cara del premio versato dalla Posta, la persona in questione ha dovuto essere licenziata.

1. Considerando che il dumping salariale è punibile per legge, il Consiglio federale può informare il Consiglio nazionale su come intende agire al fine di lottare contro questa forma di dumping salariale, ad esempio esigendo per gli impiegati di queste agenzie un salario equivalente a quello versato dalla Posta?
2. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio federale in futuro intende continuare a sostenere queste agenzie postali nonostante le condizioni che in realtà non sono conformi alla legge sul lavoro?
3. Il Consiglio federale può informarci sulla politica che intende difendere e attuare nel nostro Paese in termini di lotta contro il dumping salariale e su come ha intenzione di agire per opporsi e condannare il dumping salariale causato dalla chiusura dei veri uffici postali?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1./2. La trasformazione digitale ha forti ripercussioni anche sulla Posta svizzera. L'afflusso di clienti allo sportello è in forte calo. Per adempiere il proprio mandato legale in modo efficiente e assicurare a lungo termine il finanziamento del servizio universale, la Posta deve poter reagire in modo appropriato ai cambiamenti di comportamento della clientela, nel rispetto delle disposizioni di legge. Una delle possibilità per far fronte a questa evoluzione è rappresentata appunto dalla trasformazione degli uffici postali in agenzie.

In quanto subappaltatrici, le agenzie offrono su incarico della Posta servizi postali nel settore della posta lettere e della posta pacchi, tra cui anche prestazioni del servizio universale. Le agenzie contribuiscono dunque all'adempimento delle prescrizioni in materia di raggiungibilità sancite dalla legislazione sulle Poste. Rispetto alla gestione degli uffici postali, questo modello permette alla Posta di erogare i propri servizi a costi inferiori, senza tuttavia ridurre le prestazioni del servizio postale universale. Il partner che gestisce l'agenzia, dal canto suo, può ampliare il ventaglio della propria offerta includendovi i servizi postali. La sua attività principale rimane però invariata, a condizione che i servizi postali rappresentino solo una piccola parte degli introiti globali.

Se la quota della cifra d'affari annua è inferiore al 50 per cento, allora si applicano le condizioni di lavoro del settore in cui l'agenzia svolge la propria attività principale. Se invece la fornitura dei servizi postali rappresenta una quota superiore al 50 per cento della cifra d'affari totale annua, le agenzie partner devono essere obbligate contrattualmente a rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore, fissate nella legislazione sulle poste.

Il modello dell'agenzia presuppone che nella località si trovi un partner adeguato, disponibile ad affiancare i servizi postali alla propria attività e che rispetti tutti i requisiti che la Posta ha fissato per le agenzie. La Posta si adopera per lavorare solo con partner seri. Prima di decidere se avviare una simile collaborazione, verifica soprattutto la stabilità economica dell'esercizio, informandosi anche della reputazione di cui gode in loco. Stando alla Posta, finora non sono emersi casi di trattamento scorretto dei collaboratori.

Se un'attività non sottostà a un contratto collettivo di lavoro che fissa dei salari minimi, i salari usuali del settore fungono da riferimento. Nel quadro dell'articolo 360b del Codice delle obbligazioni, commissioni tripartite dei Cantoni monitorano l'evoluzione del mercato del lavoro. I risultati dell'attività di controllo non hanno mostrato problemi di dumping salariale mirato nelle filiali partner degli uffici postali. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale sistema di lotta contro il dumping salariale sia sufficiente e dia buoni frutti. Inoltre il Consiglio federale sostiene il sistema attuale in cui i partner sociali sono liberi di negoziare i salari in Svizzera se ne riscontrano la necessità.

3. Il Consiglio federale è dell'avviso che la legge sul lavoro, le prescrizioni vincolanti del diritto delle obbligazioni e la possibilità di estendere i contratti collettivi alle ditte subappaltatrici creino i presupposti necessari a garantire buone condizioni di lavoro.

Inoltre ritiene che siano già disponibili diversi strumenti volti a prevenire il dumping salariale. Nel caso in cui non esistano salari minimi, gli strumenti delle misure collaterali alla libera circolazione sono sufficienti a lottare contro eventuali abusi.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (4)

Glättli Balthasar Maire Jacques-André Mazzone Lisa Reynard Mathias

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3674 – Interpellanza

### PNR 64 sulle nanotecnologie. Grandi lacune nelle conoscenze di alcuni aspetti importanti

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il rapporto finale del PNR 64 sui nanomateriali sottolinea le opportunità offerte da questa tecnologia, ma constata anche che: "Nel contempo il PNR 64 mostra tuttavia chiaramente - ed è altrettanto importante - dove continuano a esserci lacune nelle conoscenze e dove sono necessarie ulteriori ricerche." Innovazione a lungo termine e ricerca nel campo della sicurezza devono andare di pari passo, continua il rapporto.

Sono già in commercio nanomateriali che presentano rischi. Bisogna colmare quanto prima le lacune nelle conoscenze e regolamentare i rischi. Secondo il professor Peter Gehr, presidente del PNR 64, mancano studi a lungo termine riguardanti gli effetti delle nanoparticelle sul corpo e sull'ambiente. Sono poco studiate anche la loro trasmissione lungo la catena alimentare attraverso gli organismi presenti nell'ambiente o le possibili reazioni del suolo e dei microorganismi in esso contenuti ai nanomateriali usati in agricoltura.

"Se nel prossimo futuro saranno messi sul mercato mezzi di produzione contenenti nanoparticelle, le autorità competenti in materia di autorizzazioni si troveranno di fronte a veri e propri rompicapi", si legge a questo proposito nel rapporto finale.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il rapporto finale nota che c'è ancora molto da fare sul piano della ricerca e della regolamentazione. I ricercatori ritengono che sia dovere della politica intervenire. Esiste una tabella di marcia per quanto riguarda le fasi successive, le competenze e le priorità?
2. Esiste un calendario e sono definite le competenze per affrontare gli interrogativi più urgenti, in particolare:
  - a. un riesame delle nanoparticelle di biossido di silicio già ampiamente utilizzate negli alimenti come additivo alimentare (E 551) e che secondo il PNR 64 influiscono sul sistema immunitario dell'intestino e possono causare infiammazioni delle cellule epiteliali intestinali?
  - b. accertamenti sui rischi potenziali delle nanoparticelle di argento liberate da prodotti destinati al pubblico e che possono interferire con le funzioni cellulari?
  - c. i nanotubi sono più resistenti di quanto non si supponesse. Quali misure normative e di produzione ne derivano?
3. Secondo il PNR 64 è compito della politica sviluppare metodi standard riconosciuti a livello internazionale per la valutazione dei rischi e dispositivi per effettuare i test richiesti prima che si possa passare alla commercializzazione. Come si prevede di impostare la cooperazione internazionale e di recepire nel diritto svizzero le norme internazionali?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

La ricerca sui nanomateriali rappresenta un tema strategico per la Svizzera, come testimonia il polo di ricerca nazionale intitolato "Nanoscienze", lanciato dal Consiglio federale già nel 2001. Il Consiglio federale riconosce inoltre l'importanza della salute e dell'ambiente in relazione all'impiego dei nanomateriali. Per questo motivo, nel 2009 ha avviato il programma nazionale di ricerca (PNR 64) intitolato "Opportunità e rischi dei nanomateriali". Nel suo rapporto finale il PNR 64 mette in evidenza vari aspetti dei nanomateriali e delle loro interazioni con gli organismi viventi e l'ambiente. I risultati mostrano nel contempo le opportunità offerte dai nanomateriali, per esempio nell'ambito della medicina, e gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente. Sulla base di queste considerazioni si possono formulare le seguenti risposte:

1. Benché il polo di ricerca nazionale "nanoscienze" e in particolare il PNR 64 siano formalmente conclusi, i gruppi coinvolti nei

relativi progetti continuano le loro ricerche grazie ad altre forme di sostegno, per esempio nel quadro del finanziamento di progetti del FNS, in modo da continuare a estendere le conoscenze sui nanomateriali e sul loro impiego sicuro.

Nel 2008 il Consiglio federale ha adottato il piano d'azione Nanomateriali di sintesi che definisce i lavori necessari per garantire un utilizzo sicuro dei nanomateriali. I lavori di attuazione sono in corso e continueranno fino al 2019.

Per quanto riguarda la regolamentazione, fa fede il diritto vigente e sono già state apportate modifiche. Non è prevista l'elaborazione di una legge specifica sui nanomateriali, se necessario verranno effettuate modifiche a livello di ordinanza.

La priorità consiste nel promuovere l'utilizzo sicuro dei nanomateriali. A questo scopo, un gruppo di lavoro sostenuto dalla Confederazione (Segretariato di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, in coordinamento con l'Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP) sta attualmente mettendo a punto una piattaforma per lo scambio di conoscenze. La piattaforma metterà in contatto esperti e le PMI che desiderano informarsi sull'uso senza rischi dei nanomateriali. Vista la varietà dei nanomateriali esistenti, saranno proposte anche formazioni specifiche.

2. L'impatto di determinati nanomateriali sugli organismi è già noto, mentre altri sono ancora oggetto di studio.

a. Il PNR 64 ha messo in evidenza alcuni effetti negativi del biossido di silicio sulle cellule intestinali dei topi. Gli effetti sull'essere umano dovranno essere ulteriormente studiati. L'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta attualmente valutando i rischi legati all'impiego del biossido di silicio nei prodotti alimentari. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) finanzia alcuni progetti di ricerca e di monitoraggio sul biossido di silicio nelle derrate alimentari e segue gli sviluppi in materia a livello europeo.

b. Le nanoparticelle d'argento sono utilizzate per la loro funzione antimicrobica. Queste sostanze nella loro forma "nano" sono attualmente esaminate nel quadro del programma di riesame dell'Unione europea sui prodotti biocidi.

c. Il Consiglio federale deciderà alla fine dell'anno in merito a una revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; 813.11) che riguarda anche i nanotubi. La revisione prevede tra l'altro che i nanotubi biopersistenti di dimensioni superiori ai 5 micrometri debbano essere dichiarati.

3. La valutazione e la caratterizzazione dei nanomateriali richiedono un impegno internazionale ed è per questo che la Svizzera, tramite l'UFSP e l'USAV, partecipa ai lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché a quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'adozione di standard in materia. Al momento di una modifica della legislazione svizzera vengono inoltre considerati gli sviluppi all'estero, in particolare nell'Unione europea. La legge tiene conto delle direttive e delle raccomandazioni riconosciute a livello internazionale, in particolare di quelle dell'Unione europea.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (16)

Friedl Claudia Graf Maya Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Marti Min Li Piller Carrard Valérie Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tornare Manuel Tschäppät Alexander

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

## Ergänzende Erschliessung:

36;55;52;2841

## Competenza


↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3675 – Interpellanza

### Capacità insufficienti per la ricerca e lo sviluppo pratici nel settore del benessere degli animali da reddito

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	18.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Le leggi federali sull'agricoltura e sulla protezione degli animali fissano requisiti elevati per una detenzione rispettosa degli animali da reddito. Attraverso i pagamenti diretti si promuovono "sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali" (SSRA) e "uscita regolare all'aperto" (URA).

Il commercio al dettaglio e i consumatori pongono esigenze sempre maggiori riguardo al benessere degli animali.

In passato la Svizzera è stata pioniera nello sviluppo di sistemi di detenzione rispettosi degli animali. Oggi le istituzioni competenti dell'USAV si occupano ancora più che altro dell'esame e dell'autorizzazione degli impianti, mentre le capacità per accertare questioni pratiche e di applicazione sono ridotte.

A livello mondiale si pubblicano molti contributi sul trasporto di animali e i macelli, ma spesso i risultati a cui giungono non sono applicabili alla situazione specifica svizzera. Si impongono quindi una ricerca e uno sviluppo forti e rispondenti alle esigenze pratiche del territorio nei settori del trasporto e della macellazione degli animali da reddito.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono nel nostro Paese le istituzioni che si occupano di ricerca nel settore degli animali da reddito? A quanto ammonta il contributo della Confederazione al finanziamento? Quanti mezzi si impiegano per la ricerca sul benessere degli animali e qual è stato l'andamento del loro importo negli ultimi anni?
2. Quali questioni in materia di benessere degli animali hanno trattato queste istituzioni negli ultimi cinque anni? Che costi ha generato quest'attività alla Confederazione e ai Cantoni? A quali risultati sono giunte queste analisi e quali miglioramenti hanno apportato alla detenzione, al foraggiamento, al trasporto, alla macellazione ecc. degli animali da reddito?
3. Condivide l'opinione che sarebbe necessaria una maggiore ricerca pratica e applicata nel settore del benessere degli animali per quanto riguarda detenzione, trasporto e macellazione rispettosi degli animali da reddito?
4. Come intende considerare l'invito a sviluppare ulteriormente la ricerca pratica sugli animali da reddito e promuovere lo sviluppo di sistemi di produzione rispettosi degli animali? Un centro di competenza per il benessere degli animali da reddito che si occupi di questioni pratiche di conformità alla protezione degli animali del trasporto e della macellazione potrebbe colmare queste lacune?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./2. In Svizzera si occupano della ricerca nel settore degli animali da reddito in particolare l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei due centri per la detenzione adeguata di Tänikon (ruminanti e suini) e Zollikofen (pollame e conigli), le facoltà Vetsuisse delle Università di Berna e Zurigo, l'unità di etologia e benessere animale del PF di Zurigo, la Scuola universitaria di scienze agronomiche, forestali e alimentari e l'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica. Negli ultimi cinque anni, per la ricerca nei due centri l'USAV ha speso circa 3 500 000 franchi in costi per il personale. Nello stesso periodo ha inoltre partecipato con 5 220 000 franchi a diversi progetti di ricerca per il miglioramento del benessere degli animali da reddito, per un ammontare annuo dipendente dai progetti di ricerca finanziati. Tutti i progetti di ricerca sono censiti nel sistema d'informazione Aramis ([www.aramis.admin.ch](http://www.aramis.admin.ch)) e accessibili al pubblico. Gran parte dei progetti degli ultimi cinque anni aveva lo scopo di valutare e perfezionare sistemi di detenzione per bovini, suini, caprini, equini, galline ovaiole, pollame da ingrasso e conigli, alcuni invece hanno analizzato gli effetti degli interventi dolorosi sugli animali da reddito. È stato finanziato anche un progetto sullo stordimento dei bufali prima della macellazione. I progetti di ricerca contribuiscono a migliorare il benessere

degli animali da reddito nelle detenzioni agricole. Il Consiglio federale non dispone di dati sui contributi erogati dai Cantoni per progetti di ricerca inerenti alla protezione degli animali.

3./4. L'USAV intrattiene inoltre stretti rapporti con prestigiose organizzazioni internazionali, ad esempio l'UFAW (Universities Federation for Animal Welfare), che raccolgono ed elaborano risultati di ricerche, per esempio sullo stordimento nella macellazione, di grande interesse per la Svizzera. Nell'elaborazione di informazioni tecniche per le autorità esecutive cantonali, può inoltre contare sui risultati delle ricerche eseguite dall'Istituto tedesco di consulenza e formazione in protezione degli animali nel trasporto e nella macellazione (Beratungs- und Schulungsinstitut für Tierschutz bei Transport und Schlachtung) in materia di trasporto e macellazione. Infine, nel quadro di un progetto sulle buone pratiche in materia, la Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea elabora e pubblica guide per il miglioramento del benessere degli animali durante i trasporti (<http://animaltransportguides.eu>). Dove necessario, queste guide sono adattate al contesto svizzero e messe a disposizione delle autorità cantonali.

In sintesi, nell'ambito del benessere degli animali da reddito e della loro detenzione la ricerca pratica applicata è già una realtà, mentre per la macellazione e il trasporto l'USAV può ricorrere agli stretti contatti intrattenuti con prestigiosi istituti di ricerca internazionali e dispone dunque di tutte le conoscenze richieste. Non è quindi necessario un centro di competenza specifico.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<u>CN</u>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (19)

Bulliard-Marbach Christine Friedl Claudia Graf Maya Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Marti Min Li Piller Carrard Valérie Ritter Markus Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tornare Manuel Tschäppät Alexander

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

36;52;55

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3680 – Interpellanza

### Come si impegna la Svizzera alle frontiere esterne dell'UE?

Depositato da	Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce	<b>Arnold Beat</b>
Data del deposito	19.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

L'Accordo di Schengen prevede che l'UE controlli le sue frontiere esterne mentre all'interno degli Stati membri prevale un regime di libera circolazione. Una delle misure volte a proteggere le frontiere esterne consiste nella cooperazione operativa, gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). La Svizzera versa contributi elevati per la protezione delle frontiere esterne. Pertanto chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono gli obblighi dell'UE e di Frontex in materia di sicurezza delle frontiere esterne dell'UE?
2. Quali azioni intraprende Frontex per contrastare i passaggi illegali del confine, i passatori, i flussi migratori verso l'UE e il turismo del crimine?
3. Quali sono i compiti della Svizzera in tale contesto?
4. Quanto versa annualmente la Svizzera all'UE per contribuire alla protezione delle frontiere esterne (compresi il Fondo per la sicurezza interna, le banche dati destinate alla gestione della migrazione e ai controlli al confine come il Sistema d'informazione Schengen, il Sistema di informazione visti ed Eurodac, nonché i dispositivi che garantiscono la regolare attuazione degli accordi di Schengen e Dublino)?
5. A quanto ammonta la percentuale di posti impiegati a livello federale per la tematica in questione e quali sono i relativi costi sostenuti dalla Svizzera?
6. Secondo il Consiglio federale, chi o quali misure hanno consentito a luglio/agosto 2017 un calo di quasi il 90 per cento del numero di persone intenzionate ad attraversare il Mediterraneo per giungere in Europa?
7. Il Consiglio federale come valuta le dichiarazioni fatte nell'ambito della campagna elettorale in Germania, secondo cui non sarebbe possibile proteggere le frontiere esterne dell'UE?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è stata costituita sulla base dell'Agenzia europea per le frontiere esterne e continua a mantenere il nome Frontex. A seguito della crisi migratoria del 2015, il suo mandato e le sue risorse sono stati notevolmente ampliati. L'agenzia è più operativa di prima e ciò le consente di reagire più rapidamente in caso di crisi alle frontiere esterne Schengen. Nella sua funzione di guardia costiera garantisce l'esecuzione del diritto in mare nonché del soccorso in mare. È stato inoltre particolarmente rafforzato l'ambito relativo ai rimpatri affinché le persone senza diritto di soggiorno nello spazio Schengen possano essere rimpatriate nei loro Paesi d'origine. L'agenzia sosterrà, tra l'altro, gli Stati Schengen finanziando operazioni di rimpatrio collettive, ma anche operazioni di rimpatrio proprie. Riveste particolare importanza anche l'ambito della lotta contro la criminalità e il terrorismo alle frontiere esterne. Dalle esperienze fatte è emerso che la protezione delle frontiere esterne non può essere affidata soltanto ai singoli Stati; l'agenzia ha pertanto ricevuto l'incarico di coordinare la collaborazione operativa tra le autorità doganali, di elevare a uno standard comune il livello di protezione delle frontiere e di garantire l'efficacia delle misure. Mediante l'analisi delle vulnerabilità introdotta quest'anno, tutti gli Stati con frontiere esterne Schengen vengono valutati e in seguito fornite raccomandazioni concrete per eliminare eventuali lacune nella protezione delle frontiere. L'agenzia verifica l'attuazione delle prescrizioni.
2. Nel mese di ottobre 2017 l'agenzia ha impiegato oltre 1700 agenti, tra l'altro in Italia, Grecia, Spagna e Bulgaria. In caso di inasprimento di una situazione, grazie alla costituzione della nuova riserva di reazione rapida l'agenzia nel giro di cinque giorni è in grado di mettere a disposizione 1500 guardie di frontiera. Il personale impiegato alle frontiere esterne ha ora accesso, indipendentemente dal luogo, alle banche dati dell'UE e in particolare al sistema d'informazione Schengen. Ciò contribuisce al

miglioramento della qualità dei controlli al confine in territori isolati. Sotto la coordinazione di Frontex vengono svolti a cadenza regolare i cosiddetti "Joint Action Days", con i quali si ottengono importanti risultati. L'11 ottobre 2017, ad esempio, sono stati arrestati 24 passatori. Con il corpo delle guardie di confine (Cgcf), anche l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) partecipa alle operazioni contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

Frontex sostiene gli Stati Schengen esposti a una forte pressione migratoria. In Grecia e in Italia sono stati allestiti dei punti di crisi (hotspot) con l'obiettivo di coordinare sul posto le attività di Frontex, Europol e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nonché di formare dei team congiunti che forniscono sostegno nella registrazione e nella ripartizione dei richiedenti l'asilo. Lo scopo è quello di evitare, in futuro, la circolazione di migranti non registrati nello spazio Schengen. Alla sua frontiera meridionale la Svizzera osserva che rispetto a tre anni fa arrivano molto meno migranti non registrati. In futuro, sempre più persone senza prospettiva d'asilo dovranno essere rimpatriate nel loro Paese d'origine direttamente da questi punti di crisi.

3. La Svizzera, nello specifico l'AFD e la polizia cantonale di Zurigo, partecipa alle operazioni di Frontex. Gli interventi sono svolti insieme allo Stato ospite; in questo modo i nostri partner hanno la possibilità di farsi un'idea di cosa significa per noi un controllo al confine qualitativamente elevato. Se il numero di fermi durante gli interventi di Frontex aumentano improvvisamente è per tutti un segno evidente che è necessario intervenire.

I quadri situazionali e le statistiche degli sbarchi del centro di situazione di Frontex forniscono alla Svizzera importanti spunti sugli spostamenti dei flussi migratori e permettono all'AFD di valutare meglio la necessità di impieghi di rinforzo in determinate aree del confine svizzero.

Sono particolarmente importanti anche i voli collettivi dell'UE per il rimpatrio di persone tenute a partire. Nel primo semestre 2017, l'agenzia ha sostenuto 144 voli, a sette dei quali ha partecipato anche la Svizzera. 6799 persone sono state così rimpatriate, 41 di queste a partire dalla Svizzera. Quest'anno Frontex ha raddoppiato il numero di rimpatri e anche la Svizzera aumenta costantemente la sua partecipazione ai voli collettivi dell'UE. Frontex ha avviato pure negoziazioni con Stati terzi ed esercita tutta l'influenza dell'UE affinché questi Stati riprendano i propri cittadini che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.

4./5. Nel 2016 la Svizzera ha contribuito al bilancio di Frontex con 10,4 milioni di franchi e ricevuto rimborsi per 1,7 milioni di euro. Per quanto concerne le percentuali d'impiego, sono a disposizione soprattutto dati riguardanti il Cgcf. Nel 2016 il Cgcf ha prestato 1637 giorni d'impiego totali nell'ambito di interventi Frontex. Ciò corrisponde all'incirca a 7,5 posti. I costi e l'utilità di Schengen/Dubino saranno illustrati nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3896, "Vantaggi economici conseguenti all'associazione a Schengen". L'adozione del rapporto è prevista nella primavera 2018.

6. I motivi per la diminuzione sono molteplici. Dall'estate 2017 la guardia costiera libica, in collaborazione con l'Italia, contrasta in modo mirato l'attività dei passatori davanti alla costa libica, tentando di impedire per quanto possibile che salpino barche con migranti a bordo. L'Italia, dal canto suo, equipaggia la guardia costiera libica con imbarcazioni e apparecchi tecnici nonché istruisce il personale libico nell'ambito della protezione dei confini e del soccorso in mare. Anche Frontex ha contribuito alla formazione di 60 guardie costiere e di frontiera libiche. L'Italia ha inoltre adottato misure per coordinare le attività dei soccorritori privati (ONG) con quelle dell'UE (Eunavfor MED Sophia) e di Frontex (Poseidon, Triton), e ha comunicato che solo le ONG che sottoscrivono un codice di condotta possono continuare ad attraccare in porti italiani. Questo codice prevede, tra l'altro, che le ONG comunicano i loro interventi alla guardia costiera italiana e che tengono spenti i loro radar e transponder per consentire di localizzare dove recuperano persone. Da parte sua la guardia costiera libica ha vietato alle imbarcazioni estere la navigazione nelle sue acque territoriali. In un'area di ricerca e salvataggio ulteriormente estesa da 12 a 70 miglia marine possono entrare solo imbarcazioni munite di autorizzazione delle autorità libiche. È infatti possibile che l'obbligo di autorizzazione pronunciato dall'UE in merito alla fornitura in Libia di canotti pneumatici e motori fuoribordo abbia effetto.

7. Il Consiglio federale è consapevole che garantire la sicurezza delle frontiere esterne rappresenta una sfida. Tuttavia è anche convinto che gli Stati interni, nella loro lotta alla migrazione illegale e alla criminalità transfrontaliera, non possano che trarre beneficio da una forte protezione delle frontiere esterne.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;10;24;04;2811

Competenza



↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3682 – Interpellanza

### Il mercato del lavoro è pronto per il collocamento di persone ammesse provvisoriamente?

Depositato da	Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce	Steinemann Barbara
Data del deposito	19.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

In Svizzera poco più della metà dei disoccupati sono stranieri. Nel secondo trimestre del 2017, il tasso di disoccupazione tra i cittadini di Stati terzi ammontava a ben il 13 per cento. Secondo un comunicato stampa nonché una nuova ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS, art. 10a), il Consiglio federale prevede tuttavia che i Cantoni, ossia i loro uffici regionali di collocamento, collochino nel mercato del lavoro tutte le persone ammesse provvisoriamente. In tal modo sarebbe di fatto creato un ufficio di collocamento statale per stranieri. In questo contesto invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. L'esperienza insegna che soltanto una minima parte delle persone ammesse provvisoriamente sarà in grado di conseguire un'indipendenza economica. A quanto ammonterebbe attualmente il numero di persone ammesse provvisoriamente da collocare? A quanto stima la quota di successo di questa misura (numero di persone ammesse provvisoriamente collocate con successo)?
2. Quanto elevati sono gli oneri supplementari e i costi che i Cantoni dovranno sostenere con questa misura per il rilevamento delle competenze, gli accertamenti, la formazione, i corsi d'integrazione per le persone ammesse provvisoriamente, il loro collocamento, il monitoraggio nonché la comunicazione dei risultati alla SEM, ecc.?
3. Quale effetto si stima produrranno gli sforzi profusi a suon di milioni da Confederazione e Cantoni per collocare sul mercato del lavoro le persone ammesse provvisoriamente sul crescente numero di ultracinquantenni svizzeri disoccupati?
4. Alla luce dei salari minimi e dei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti in numerosi settori, è realistico prevedere migliaia di posti per persone ammesse provvisoriamente?
5. Il Consiglio federale è disposto a procedere alle necessarie modifiche in ambito economico (per es. riduzione o divieto dei salari minimi) per rendere possibili migliaia di posti di lavoro a 1500 o 2000 franchi al mese?
6. Condivide la stima dell'UDC secondo cui i lavori con un salario esiguo creeranno un nuovo ceto di "working poor" che, nonostante tutti gli investimenti effettuati, dipenderà anche dall'aiuto sociale?
7. A lungo termine non sarebbe meglio, per tutti gli interessati, imporre il ritorno più rapido possibile delle persone ammesse provvisoriamente in patria, il che corrisponde allo scopo vero e proprio di questo statuto?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Dall'entrata in vigore, nel 2007, della legge federale sugli stranieri (Legge sugli stranieri, LStr; RS 142.20) le persone ammesse provvisoriamente rientrano esplicitamente tra i destinatari della promozione dell'integrazione e hanno accesso al mercato svizzero del lavoro indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro ed economica (art. 85 cpv. 6 della legge sugli stranieri). Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno approvato la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a della Costituzione (iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa"), introducendo nell'articolo 53 capoverso 6 LStr il mandato legale secondo cui le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente disoccupati. Il previsto adeguamento dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) nell'articolo 10a D-OIntS consiste in una disposizione esecutiva di questo mandato legale.

1. Secondo le statistiche della SEM (agosto 2017), il tasso di occupazione delle persone ammesse provvisoriamente ammonta, cinque anni dopo l'entrata, al 41,5 per cento. Alcune analisi in Svizzera e in vari Stati OCSE mostrano che con il protrarsi del soggiorno il tasso di occupazione delle persone del settore dell'asilo aumenta fino al 70 per cento.

Nell'articolo 10a D-OLIntS il Consiglio federale propone di annunciare al servizio pubblico di collocamento le persone già collocabili nel mercato del lavoro. Il numero di persone ammesse provvisoriamente collocabili che saranno annunciate al servizio pubblico di collocamento è stimato a circa 4000 all'anno, mentre al momento non è possibile pronosticare la quota di coloro che potranno effettivamente trovare un impiego.

2. L'aumento a medio termine del numero di persone in cerca di lavoro di 8000 unità all'anno comporta spese amministrative supplementari pari a circa 6,4 milioni di franchi all'anno per il servizio pubblico di collocamento. A questi si aggiungono costi per chiarire le potenzialità sul mercato del lavoro. Nel caso di persone da lungo tempo in Svizzera tali possibilità possono essere valutate perlopiù in maniera sommaria. I costi sono stimati a 400 franchi per caso o a 3,2 milioni di franchi per 8000 casi all'anno.

Secondo alcune stime, la fine della dipendenza dall'aiuto sociale grazie al collocamento nel mercato del lavoro permette risparmi annuali compresi tra 35 000 e 50 000 franchi per persona. Se il potenziamento della collaborazione tra i servizi di aiuto sociale e di collocamento consente di integrare nel mercato del lavoro ulteriori 800 rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente all'anno (10 per cento delle persone annunciate), nell'ambito delle prestazioni di trasferimento statali risultano risparmi per almeno 28 milioni di franchi all'anno.

3. Secondo un rapporto della Segreteria di Stato dell'economia SECO (indicatori della situazione dei lavoratori più anziani sul mercato svizzero del lavoro), negli ultimi anni il tasso di disoccupazione degli ultracinquantenni è stato sempre inferiore al 3 per cento. In Svizzera non sono state finora realizzate analisi empiriche sull'impatto delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro. Considerato che rappresentano soltanto una piccola parte della popolazione attiva, il Consiglio federale stima tuttavia assai limitato l'effetto di sostituzione esplicito da queste persone.

4.-6. L'integrazione nel mercato del lavoro delle persone provenienti dal settore dell'asilo non dipende in primo luogo da contratti collettivi di lavoro e da salari minimi. L'esperienza insegna che sono le qualifiche a essere determinanti. Il Consiglio federale non ha la competenza di fissare salari per singole categorie di lavoratori, nemmeno per le persone del settore dell'asilo. Nel quadro della procedura di autorizzazione, le autorità cantonali esaminano se i salari usuali nella località e nel settore sono rispettati. A tal fine, possono considerare ad esempio le peculiarità degli stage tesi all'acquisizione delle qualifiche e all'integrazione. Nei rami che prevedono contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (qui di seguito CCL) e salari minimi, secondo le disposizioni di questi ultimi le commissioni paritetiche hanno la competenza di accettare, in casi particolari, deroghe ai salari minimi. A parere del Consiglio federale, autorizzare un salario minimo più basso ai sensi dell'interpellanza non costituisce una misura adeguata per migliorare l'integrazione delle persone del settore dell'asilo nel mercato svizzero del lavoro, visto che l'obiettivo è rafforzare l'indipendenza economica di questo gruppo. Uno dei principali obiettivi della promozione dell'integrazione è pertanto l'integrazione duratura nel mercato del lavoro per ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale.

7. L'articolo 84 capoversi 1 e 2 LStr obbliga la SEM a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte nonché a revocarla e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento o l'espulsione se dette condizioni non sono più adempiute. Il 31 agosto 2017, 40 112 persone erano ammesse provvisoriamente in Svizzera, di cui 9699 a titolo di rifugiato. Per la grande maggioranza di queste persone si prevedono ostacoli duraturi all'esecuzione dell'allontanamento nei Paesi di origine (per es. Siria, Somalia e Afghanistan). Alla luce del considerevole onere amministrativo correlato, in questi casi non è giustificato riesaminare annualmente il diritto all'ammissione provvisoria. Attualmente la SEM verifica 1000-1500 casi all'anno. Mentre nel 2017 sono state esaminate in maniera mirata le ammissioni provvisorie disposte tra il 2010 e il 2015 nei confronti di persone provenienti dai Balcani occidentali, nel 2018 l'attenzione sarà incentrata sul riesame delle ammissioni provvisorie disposte per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti di cittadini eritrei. In ogni caso sono esaminate sistematicamente e all'occorrenza revocate le ammissioni provvisorie di persone condannate a una pena detentiva di lunga durata o che hanno violato in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;24;44

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3683 – Mozione

### Fare in modo che i messaggi del Consiglio federale a sostegno di disegni di atti legislativi informino sulle ripercussioni per gli Svizzeri all'estero

Depositato da	 Guldemann Tim
Data del deposito	19.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che, nei suoi messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi, l'Assemblea federale venga informata succintamente sulle ripercussioni derivanti per gli Svizzeri all'estero dall'adozione di una nuova legge o da una modifica legislativa. Ciò può avvenire attraverso una modifica dell'articolo 141 capoverso 2 della legge sul Parlamento, in cui sono stabilite le indicazioni che devono essere fornite circa le ripercussioni di un determinato atto legislativo.

#### Motivazione

Capita sovente che taluni aspetti di una nuova legge o di una modifica legislativa vadano a toccare gli interessi dei nostri 780 000 concittadini all'estero, senza però che tali ripercussioni possano essere esaminate per tempo durante il processo decisionale in Parlamento, e quindi senza poter essere discusse come meritano. In questi casi è infatti difficile che determinate questioni riguardanti gli Svizzeri all'estero riescano ad essere prese in debita e tempestiva considerazione dalle Commissioni incaricate dell'esame preliminare. Ciò non è naturalmente il caso quando l'argomento riguarda direttamente la Quinta Svizzera, come ad esempio la legge sugli Svizzeri all'estero, ma lo è senz'altro quando si toccano gli aspetti tecnici di taluni dossier, come quelli che riguardano le assicurazioni sociali. Menzionare esplicitamente le conseguenze attese permetterebbe all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero di meglio adempiere al suo mandato legislativo - ossia di difendere gli interessi della Quinta Svizzera - nel corso dell'intero processo decisionale in Parlamento. Si tratterebbe semplicemente di esporre in maniera succinta le ripercussioni attese, posto che ve ne siano. Il tutto non si tradurrebbe che in un aumento di minima entità degli oneri amministrativi e finanziari.

#### Parere del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale considera con favore la possibilità di inserire, all'occorrenza, nei suoi messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi anche le ripercussioni che un determinato progetto può avere per gli Svizzeri all'estero. Pur partendo dal principio che in un messaggio è meglio evitare di dettagliare eccessivamente i contenuti di un disegno, è disposto, nel caso degli Svizzeri all'estero, a derogare a questa regola e a far adeguare di conseguenza la "Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale" pubblicata dalla Cancelleria federale. Nella rubrica "Ripercussioni per la società" si dovrà dunque aggiungere che nel messaggio devono essere esaminate e illustrate, all'occorrenza, anche le ripercussioni che un dato progetto può avere per gli Svizzeri all'estero.

Il Consiglio federale è invece contrario alla proposta di modificare l'articolo 141 capoverso 2 della legge sul Parlamento (RS 171.10) così che nell'elenco delle ripercussioni figurino anche quelle per gli Svizzeri all'estero. A suo avviso, un'eventuale estensione di tale elenco, di per sé già esteso, è da considerare con grande cautela, in modo da evitare un'inutile sovraregolamentazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
12.12.2017	Ritiro.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (70)

Addor Jean-Luc Aebi Andreas Aebischer Matthias Amherd Viola Arslan Sibel Barazzone Guillaume Barrile Angelo  
Bäumle Martin Béglé Claude Bendahan Samuel Bertschy Kathrin Birrer-Heimo Prisca Brand Heinz Brélaz Daniel  
Brunner Toni Büchel Roland Rino Bulliard-Marbach Christine Burkart Thierry Chiesa Marco Dobler Marcel  
Egger Thomas Fässler Daniel Feri Yvonne Fiala Doris Fluri Kurt Fricker Jonas Friedl Claudia Galladé Chantal  
Giezendanner Ulrich Glättli Balthasar Grossen Jürg Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea  
Humbel Ruth Ingold Maja Jans Beat Jauslin Matthias Samuel Kiener Nellen Margret Lohr Christian  
Maire Jacques-André Markwalder Christa Masshardt Nadine Meyer Mattea Moser Tiana Angelina Müller Walter  
Munz Martina Naef Martin Nordmann Roger Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie  
Quadranti Rosmarie Reimann Lukas Riklin Kathy Rytz Regula Schelbert Louis Schenker Silvia  
Schmid-Federer Barbara Schneider Schüttel Ursula Schneider-Schneiter Elisabeth Schwaab Jean Christophe  
Seiler Graf Priska Sommaruga Carlo Stamm Luzi Tomare Manuel Wasserfallen Christian Wehrli Laurent  
Zanetti Claudio

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

0421

#### Competenza

➤ Cancelleria federale (CaF)

#### Oggetti connessi

➤ [17.3961](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3684 – Interpellanza

### Stato di elaborazione e di attuazione dei piani d'azione sul clima

Depositato da	 Friedl Claudia
Data del deposito	19.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

I cambiamenti climatici sono sempre più percepibili anche in Svizzera. I ghiacciai si sciolgono e scompaiono, le frane sono più frequenti, i periodi di canicola e le forti precipitazioni più lunghi e intensi. Nel 2013 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha avviato il progetto pilota "Adattamento ai cambiamenti climatici", comprendente 31 progetti. In numerosi Cantoni, ma non in tutti, sono in corso progetti di adattamento ai cambiamenti climatici. Alcune di queste strategie includono anche misure per la riduzione dei gas serra, come previsto anche dall'Accordo di Parigi sul clima.

1. Quale documentazione di base la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni per l'elaborazione di piani d'azione?
2. Questa documentazione è sufficiente o deve eventuale essere completata?
3. Com'è garantito che per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici le procedure degli uffici federali e dei servizi specializzati della Confederazione siano coordinate in misura integrale?
4. Singoli Cantoni, città e Comuni hanno già elaborato documentazioni di base o strategie. Come vengono garantiti il coordinamento e lo scambio ai sensi della buona prassi?
5. Come può la Confederazione sostenere i Cantoni in sede di decisione e attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici (adattamento) e di riduzione dei gas serra (mitigazione)?
6. Esistono incentivi finanziari per i Cantoni?
7. A quanto sono stimati i costi presumibili delle misure nei Cantoni per entrambe queste categorie?
8. Un adattamento precoce agli effetti attesi genera costi nettamente inferiori rispetto a un intervento per rimediare ai danni. A quanto ammontano i costi se non si agisce rapidamente o, in altre parole, quali costi diretti e indiretti è possibile evitare se il piano d'azione produce effetti rapidi?
9. Come è possibile garantire che a livello di Confederazione siano disponibili le risorse necessarie per l'attuazione delle misure?
10. Esiste la possibilità di obbligare i Cantoni ritardatari ad agire?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.11.2017

1./2. Per rispondere in misura possibilmente adeguata alle esigenze cantonali, nel 2015 l'UFAM, in collaborazione con rappresentanti dei Cantoni, ha sviluppato uno strumento ausiliario che consentirà ai Cantoni di elaborare una propria strategia di adattamento. Per l'elaborazione delle strategie cantonali è quindi disponibile una documentazione di base armonizzata.

Tale documentazione è migliorata di continuo. Ad esempio, dal 2018 MeteoSvizzera metterà a disposizione nuovi scenari climatici regionali con una migliore risoluzione territoriale e temporale. Inoltre, per otto casi pratici provenienti dai Cantoni, l'UFAM ha analizzato i rischi e le opportunità legati al clima. Il rapporto di sintesi in cui sono illustrati i rischi e le opportunità principali legati ai cambiamenti climatici per la Svizzera sarà pubblicato a fine 2017.

3. La strategia di adattamento del Consiglio federale è stata elaborata nel quadro del Comitato interdepartimentale Clima (CI Clima). Per i nove settori particolarmente interessati dai cambiamenti climatici (Gestione delle acque, Gestione dei pericoli naturali, Agricoltura, Economia forestale, Energia, Turismo, Gestione della biodiversità, Salute umana e animale e Sviluppo territoriale) sono stati innanzitutto definiti, applicando un metodo uniforme, i campi di intervento prioritari. In seguito è stato

elaborato un piano d'azione comprendente 63 misure concrete, il cui stato di attuazione è verificato ogni due anni. Infine sono state individuate le principali sfide intersettoriali, cui è possibile far fronte soltanto coordinando in modo ottimale le diverse politiche settoriali.

4. L'UFAM organizza ogni anno una conferenza di coordinamento durante la quale i Cantoni hanno la possibilità di scambiarsi mutualmente e con la Confederazione le proprie esperienze sulle attività di adattamento ai cambiamenti climatici e di armonizzare le procedure. Nei prossimi anni è prevista la pubblicazione di una raccolta di esempi di buona prassi.

5. Le singole misure di adattamento sono integrate, attuate nelle politiche settoriali e finanziate nel limite delle possibilità esistenti. La prevenzione dei pericoli e la politica forestale ne sono due esempi. Per l'attuazione della strategia di adattamento l'UFAM ha avviato il progetto pilota "Adattamento ai cambiamenti climatici", che mira a promuovere progetti innovativi ed esemplari in questo ambito a livello cantonale, regionale e comunale.

Per la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso il Programma Edifici finanziato con i proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>, la Confederazione sostiene i programmi dei Cantoni volti a promuovere il risanamento energetico dell'involucro degli immobili e il maggiore utilizzo di energie rinnovabili.

6. Nell'ambito della gestione dei pericoli naturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici è parte integrante della gestione integrata dei rischi e viene sostenuto mediante sussidi stanziati nel quadro di accordi programmatici e progetti singoli. Per l'adattamento del bosco ai cambiamenti climatici (bosco di protezione e cura del bosco giovane), nel quadro della revisione della legge forestale (LFO, RS 921.0) il Parlamento ha autorizzato un investimento annuale pari a 20 milioni di franchi a partire dal 2017. Per quanto concerne il Programma Edifici, hanno diritto a un contributo globale solo i Cantoni che hanno disciplinato per legge i propri programmi di promozione. Per il risanamento energetico dell'involucro degli immobili i Cantoni ricevono un contributo di base, mentre per le altre misure la Confederazione raddoppia l'importo messo a disposizione dai Cantoni.

7./8. I costi non possono essere stimati, poiché numerose misure di adattamento sono pianificate e attuate indipendentemente dai cambiamenti climatici in quanto parte di attività di singole strategie settoriali. Non è quindi stato possibile rispondere a questa domanda in occasione della prima rendicontazione dei Cantoni, nel 2015.

Inoltre, il fatto che un singolo evento non possa sovente essere attribuito con sufficiente certezza ai cambiamenti climatici (p. es. piena, canicola) rende ancora più difficile questa stima. Quantificare i danni non pecuniari quali i decessi o la perdita di biodiversità è quindi complesso e controverso a livello etico. Per tale ragione, nell'ambito dell'analisi dei rischi presso otto Cantoni l'UFAM ha optato solo per una valutazione qualitativa dei danni.

Per determinate misure, quali la galleria artificiale per regolare il lago glaciale del ghiacciaio inferiore di Grindelwald, la sorveglianza di versanti montani ripidi nelle regioni del permafrost, i piani di intervento cantonali per i periodi di canicola, le misure di gestione locale della siccità estiva e la sorveglianza della zanzara tigre, è possibile illustrare i benefici sotto forma di danni ipotetici prevenuti.

9. Le 63 misure di adattamento del piano d'azione saranno finanziate in base alle priorità nel quadro del presente preventivo. Secondo un primo rapporto di controllo, che sarà pubblicato a fine 2017, una gran parte delle misure è stata attuata come previsto, quattro hanno potuto essere realizzate solo in misura limitata a causa della mancanza di risorse e cinque non sono state realizzate.

10. I Cantoni hanno un ruolo importante nell'attuazione della strategia di adattamento del Consiglio federale, poiché sono responsabili di molte politiche settoriali. Essi sono tenuti a informare periodicamente tramite rapporto sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate. Da una prima verifica della situazione effettuata nel 2015 si evince che alcuni Cantoni hanno effettuato analisi degli effetti dei cambiamenti climatici (p. es. AG, BE, BS, GE, SH, TG, VD, ZH), elaborato piani di misure per le ondate di caldo (FR, GE, NE, TI, VD, VS) o dispongono di strategie di adattamento o piani di misure (p. es. GE, GR, UR, SO). Alcuni Cantoni sono meno attivi anche perché meno colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici. Non esiste alcuna possibilità di obbligare i Cantoni ritardatari ad agire.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (22)

Aebischer Matthias Allemann Evi Barrile Angelo Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Marti Min Li Masshardt Nadine Munz Martina Naef Martin Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tornare Manuel Tschäppät Alexander

Soggetti (in tedesco): Aiuto



**Ergänzende Erschliessung:**

04;52;24

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3686 – Interpellanza

### Costi e finanziamento dei Giochi Olimpici invernali 2026

Depositato da	 Semadeni Silva
Data del deposito	20.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale intende decidere entro l'autunno in merito alla partecipazione finanziaria della Confederazione all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali Sion 2026 (GO 2026). È chiaro che la Confederazione deve assicurare gran parte del finanziamento, gestire i rischi e dare le relative garanzie al Comitato Olimpico Internazionale. Confederazione e Cantoni dovranno inoltre sopportare i maggiori costi per la sicurezza in ragione di un'eventuale minaccia terroristica.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. In che modo il Consiglio federale intende considerare il dato di fatto che i contratti per le Host City prevedono una garanzia del deficit illimitata per lo stato organizzatore?
2. Com'è possibile conciliare l'importo di cui si parla per lo svolgimento di Sion 2026, che potrebbe arrivare al miliardo di franchi, con il bilancio di austerità e con la rigida politica finanziaria seguita dal Consiglio federale?
3. In che modo il Consiglio federale prevede di risparmiare questo miliardo?
4. Cosa pensa il Consiglio federale riguardo all'adeguatezza e alla sostenibilità degli investimenti e delle installazioni che - sulla base delle esperienze precedenti - sono necessari per garantire impianti di livello olimpico per gli sport invernali in un'epoca caratterizzata da riscaldamento globale e mancanza di neve?
5. Come valuta il Consiglio federale l'attuale situazione in merito alla sicurezza?
6. A quanto sono stimati i costi per garantire la sicurezza in tutte le regioni interessate per tutta la durata di Sion 2026, inclusi i Giochi Paralympics?
7. A quanto ammontano i mezzi (a costi integrali) di cui l'esercito avrà presumibilmente bisogno?
8. In che modo il Consiglio federale pensa di proteggere lo spazio aereo?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.12.2017

Il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:

1. Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha deciso di sostenere i Giochi Olimpici invernali 2026 con un contributo massimo di 995 milioni di franchi. Questa somma comprende la riserva del budget destinato allo svolgimento pari a 215 milioni di franchi. Pertanto la garanzia del deficit nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si limita all'ammontare di questa riserva. Per evitare dei costi non coperti che risultano dall'organizzazione dei giochi, il CIO, nella procedura di candidatura 2026, esige delle garanzie che possono essere presentate da diversi garanti e sotto diverse forme. Il CIO ha confermato per iscritto al comitato di candidatura la sua disponibilità ad accettare una garanzia di deficit limitata. Eventuali costi non coperti che superano la garanzia di deficit di 215 milioni di franchi vanno a carico dell'organizzatore dei giochi o dei Cantoni ospiti.
2. Il Consiglio federale è convinto che i Giochi Olimpici invernali rappresentino una grande opportunità per la coesistenza in tutta la Svizzera e lo sviluppo economico, soprattutto nelle regioni di montagna, come pure per la promozione dello sport e del movimento in generale e considera giustificato l'investimento. Le maggiori spese sostenute dalla Confederazione sono ripartite sull'arco di diversi anni e a parere del Consiglio federale risultano assolutamente coerenti con la linea seguita in materia di politica finanziaria.

3. I contributi della Confederazione sono integrati nel suo preventivo e nel piano finanziario. I contributi federali per i diversi anni saranno ripartiti in funzione dell'analisi globale del flusso dei mezzi nel contesto del progetto e figureranno nel messaggio destinato al Parlamento. Il maggiore onere inciderà soprattutto sul bilancio federale degli anni 2025 e 2026. Eventuali compensazioni dovranno essere deliberate nei piani finanziari a venire.

4. A lungo termine il cambiamento climatico ridurrà l'intensità dell'innevamento così come la durata della stagione invernale. Secondo la strategia di adeguamento del Consiglio federale, le misure d'adattamento a questi effetti dovranno rispettare i principi odierni di sostenibilità. Anche il documento programmatico "Sion 2026" preconizza la realizzazione esemplare nel rispetto dello sviluppo durevole attraverso norme e standard adeguati. Pertanto si punta sull'uso degli impianti invernali esistenti. Gli investimenti dell'ordine di 30 milioni di franchi da parte della Confederazione per le infrastrutture destinate agli sport invernali sono relativamente contenuti. Gli altri investimenti e rischi sono a carico dei Comuni e dei Cantoni interessati.

5. È impossibile prevedere sin d'ora come si presenterà la situazione riguardo alla sicurezza nel 2026. I calcoli e le previsioni fatti da esperti della Confederazione e dei Cantoni si basano su una situazione simile a quella attuale. Un eventuale inasprimento della situazione avrebbe naturalmente effetti sulle risorse necessarie e sui costi ed esse connessi. Nella stima dei costi è incluso pertanto un sovrappiù del 30 per cento circa per poter tenere nella giusta considerazione un eventuale peggioramento della situazione.

6. I costi per garantire la sicurezza degli spazi pubblici calcolati sulla base degli studi fatti da esperti del settore ammontano a circa 300 milioni di franchi che vanno a carico di Confederazione, Cantoni e Comuni. Per la Confederazione risultano in particolare costi dell'ordine di 85 milioni di franchi per l'impiego dell'esercito, del servizio di attività informative della Confederazione e degli organi federali di polizia (Fedpol e corpo delle guardie di confine Cgcf). Inoltre la Confederazione partecipa in misura del 20 per cento alle spese per gli organi di polizia svizzeri e stranieri. Il comitato d'organizzazione prevede delle spese dell'ordine di 106 milioni di franchi per la sicurezza che rientra nella sua sfera di competenza, ad es. l'ingaggio di servizi di sicurezza privati. La Confederazione partecipa a queste spese attraverso il suo contributo al budget d'organizzazione (che ammonta complessivamente a 827 milioni di franchi).

7. Stando agli studi di fattibilità, per sostenere le autorità civili nel settore della sicurezza si rende necessario l'impiego di massimo 5000 militari. Calcolando i costi aggiuntivi per il vettovagliamento delle truppe, materiale e logistica, si hanno costi di calcolo di circa 53 milioni di franchi.

8. La difesa dello spazio aereo e l'impiego di misure di polizia aerea ricadono nella competenza dell'aviazione militare. Per le grandi manifestazioni sportive internazionali come i Giochi Olimpici invernali essi si basano sugli standard internazionali in materia e sulla minaccia quale si presenta sul momento. Dalla prospettiva odierna si prenderebbero in considerazione per la difesa dello spazio aereo misure simili a quelle applicate in occasione di UEFA EURO 2008, il WEF o la cerimonia di inaugurazione della galleria di base del San Gottardo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (30)

Badran Jacqueline Barrile Angelo Bendahan Samuel Fehlmann Rielle Laurence Flach Beat Fricker Jonas Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Ingold Maja Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Mazzone Lisa Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schelbert Louis Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Sommaruga Carlo Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

24;28

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3687 – Interpellanza

### Protezione delle piccole strutture sui terreni coltivati

Depositato da	 Semadeni Silva
Data del deposito	20.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Fino a pochi decenni fa cumuli di pietra, terrapieni, muri a secco e cumuli di legno morto erano un sottoprodotto dell'attività contadina. Nella coltivazione dei campi le pietre che affioravano venivano raccolte. Anche nella regione di montagna le rocce presenti su pascoli e prati venivano regolarmente rimosse. A causa degli elevati costi del trasporto venivano depositate ai bordi dei prati. Nel frattempo sono diventate strutture molto pregiate per la biodiversità sui terreni coltivati.

Purtroppo in questi ultimi decenni gran parte di queste piccole strutture è andata persa, dapprima nella regione di pianura e poi sempre più anche in quella di montagna. Rappresentano un ostacolo per l'utilizzo di macchinari in ambito agricolo e vengono eliminate in quanto considerate elementi paesaggistici fastidiosi.

Nel Piano d'azione nazionale strategia Biodiversità approvato recentemente dal Consiglio federale le piccole strutture non sono nemmeno menzionate e l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) ne promuove l'eliminazione. È quindi in contraddizione con altri fondi pubblici finalizzati a promuovere la diversità delle specie.

Le piccole strutture sui terreni coltivati sono habitat basilari per diverse specie animali, tra le quali rientrano anche specie assolutamente protette come i rettili. Rimuovendo le piccole strutture dai terreni coltivati si distruggono anche gli habitat fondamentali per tali specie e i corridoi per l'interconnessione.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura il Consiglio federale ritiene che le piccole strutture importanti per la biodiversità siano meritevoli di protezione?
2. Bastano le attuali basi legali per proteggere dalla distruzione le piccole strutture che rappresentano un importante habitat per numerose specie?
3. Come può essere eliminata la contraddizione secondo cui i contadini possono essere esclusi dai pagamenti diretti se è superata una determinata quota di piccole strutture ma al contempo le disposizioni in materia di biodiversità ne prescrivono la conservazione?
4. Come possono essere informati meglio i gestori e i proprietari fondiari direttamente interessati sulla preservazione delle rispettive strutture nonché sui doveri e le sanzioni ad essa correlati?
5. Nel settore delle migliorie fondiari o di altri provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali le piccole strutture sono sufficientemente protette? Com'è la situazione sul piano giuridico?
6. Nella prossima tappa di riforma Politica agraria 22+ è previsto il miglioramento della protezione e della promozione delle piccole strutture?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. L'elevato influsso delle piccole strutture sulla biodiversità è indiscusso e scientificamente provato. Pertanto è fondamentale salvaguardarle e promuoverle. Questo si evince dalle diverse norme e misure di promozione delle piccole strutture sia nella legislazione agricola sia in quella sulla protezione della natura e del paesaggio.

2./5. In virtù della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, è possibile integrare le piccole strutture negli obiettivi di protezione dei biotopi (art. 18a e 18b LPN; RS 451). Prati e pascoli secchi (pps), ad esempio, possono essere molto ricchi di strutture. I Cantoni provvedono alle relative misure di protezione e di mantenimento. A seconda della

dimensione e della qualità ecologica, le piccole strutture rappresentano anche biotopi degni di protezione (art. 18 cpv. 1 LPN). I Cantoni e i Comuni possono altresì introdurre disposizioni supplementari a livello locale (p.es. definire i muri a secco come elementi paesaggistici particolari).

Nel diritto agricolo le piccole strutture sono considerate nel quadro dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). L'OMSt contiene varie prescrizioni e incentivi per l'attuazione di misure ecologiche che possono contemplare la creazione di nuove piccole strutture. Nell'ambito delle attuali migliorie integrali chi realizza misure di promozione della biodiversità beneficia di un'aliquota contributiva federale più elevata. In tutte le bonifiche fondiari moderne le misure ecologiche volontarie possono essere sostenute mediante contributi supplementari. Un esempio di misura supplementare che dà diritto a contributi è il ripristino o la ricostruzione di muri a secco. Qualora nell'ambito delle migliorie fondiari o di altri provvedimenti di bonifiche fondiari siano pregiudicate piccole strutture in biotopi degni di protezione, queste vanno sostituite in maniera confacente nel quadro del progetto (art. 18 cpv. 1ter LPN).

Nell'OPD le strutture che incentivano la biodiversità sono computabili per ottenere contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio e talvolta danno diritto a un sostegno finanziario. Nei progetti di interconnessione e sulla qualità del paesaggio, ad esempio, le piccole strutture sono richieste e promosse in modo mirato. Queste si differenziano a livello regionale e corrispondono alle caratteristiche locali.

Le piccole strutture saranno importanti per la creazione dell'infrastruttura ecologica. Anche nel quadro dei lavori per la Politica agraria 22+ se ne terrà conto. Un'analisi della situazione servirà da base per futuri adeguamenti. Anche gli attori a livello comunale e cantonale dovranno assumersi le proprie responsabilità.

3. La conservazione e la promozione delle piccole strutture sono strette tra le esigenze della produzione agricola e quelle della promozione della biodiversità e della cura del paesaggio nonché della preservazione dell'apertura del paesaggio. L'impostazione attuale degli strumenti di politica agricola e, in particolare, i contributi orientati verso obiettivi specifici (contributi per la biodiversità, per la qualità del paesaggio, per la preservazione dell'apertura del paesaggio) è tesa a creare un equilibrio tra i vari interessi.

Nelle misure per la promozione della biodiversità giusta l'OPD le piccole strutture vengono considerate parzialmente. La quota di superficie delle piccole strutture lungo i corsi d'acqua e in pascoli sfruttati in modo estensivo e terreni da strame può ammontare al massimo al 20 per cento. Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi nei prati sfruttati in modo estensivo danno diritto ai contributi fino al 10 per cento. Per la rimanente superficie agricola utile non è necessario delimitare le piccole strutture se la loro quota non supera un'ara per ettaro (1 per cento). La computabilità delle piccole strutture è attualmente limitata per far sì che l'importo dei contributi sia adeguato per il raggiungimento del rispettivo obiettivo ed evitare un'eccessiva retribuzione peraltro non auspicata.

4. Nel 2016 e nel 2017 sono stati pubblicati rispettivamente il promemoria "Kleinstrukturen auf Biodiversitätsförderflächen entlang von Fließgewässern" e il promemoria "Biodiversitätsfördernde Strukturen in der Landwirtschaft" (entrambi disponibili in tedesco e francese) per fornire informazioni concernenti le piccole strutture agli agricoltori e agli addetti alla consulenza. Per ottenere i contributi per l'interconnessione deve aver luogo una consulenza (su base individuale o in piccoli gruppi) sulle misure per la promozione della biodiversità.

6. Al momento nel quadro della Politica agraria 22+ sono vagliati i principali fattori d'influsso sulla biodiversità e il loro inserimento nei futuri strumenti di politica agricola. In questo contesto si discute anche delle piccole strutture. Le misure della Politica agraria 22+ devono essere armonizzate anche con il Piano d'azione nazionale Strategia Biodiversità Svizzera.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (23)**

Ammann Thomas Badran Jacqueline Bendahan Samuel Bertschy Kathrin Fluri Kurt Fricker Jonas Friedl Claudia Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Ingold Maja Maire Jacques-André Masshardt Nadine Mazzone Lisa Meyer Mattea Naef Martin Schelbert Louis Schneider Schüttel Ursula Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tomare Manuel Vogler Karl Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

55;52

## Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3688 – Interpellanza

### **Il Tribunale amministrativo federale ribadisce la necessità di una valutazione globale per quanto riguarda l'inquinamento fonico militare**

Depositato da	 Seiler Graf Priska
Data del deposito	20.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Con la sentenza del 7 settembre 2017 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto un ricorso degli ambienti legati al turismo che subiscono l'intollerabile rumore degli aerei da combattimento delle Forze aeree svizzere. Il TAF sottolinea tuttavia le carenze degli attuali metodi di misurazione, che dovranno essere verificati nel quadro di una valutazione globale secondo l'articolo 8 della legge sulla protezione dell'ambiente (sentenza consid. 4.3.1 seg.). Tale valutazione globale è importante per tutti coloro che vivono nelle vicinanze di un aerodromo militare con aerei da combattimento poiché la loro qualità di vita è gravemente compromessa. Il TAF ha applicato il metodo di calcolo di cui all'allegato 8 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, che invece di considerare i picchi di esposizione - come per il rumore prodotto dagli elicotteri - determina i valori limite mediante valori medi teorici, producendo così risultati fittizi. Discutibili sono anche la deduzione speciale di 8 decibel per il rumore dei voli militari e la rinuncia a misurazioni durante il decollo e l'atterraggio, ovvero due fasi particolarmente rumorose.

In questo modo la protezione della popolazione diventa una farsa.

1. Secondo il TAF il DDPS prevede di svolgere una "Valutazione globale delle emissioni foniche" (sentenza n. 4.3.2). Come e quando il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) si occuperà di questa valutazione? Quando sarà pubblicata?
2. Nella risposta al postulato Grossen Jürg [16.3195](#) il Consiglio federale cita un progetto di ricerca finanziato dal Fondo nazionale che verifica le basi per il calcolo dei valori limite. Al numero 5.4.1 della sua sentenza il TAF invita, sulla base dei risultati di questo progetto denominato "SiRENE", a riesaminare la procedura di valutazione e i valori limite dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico.
  - a. Quando saranno pubblicati i risultati?
  - b. Come struttura il Consiglio federale la procedura per dedurre le conseguenze relative al metodo di calcolo dei valori limite per quanto riguarda il rumore dei voli militari?
3. Le misure previste dal "Piano nazionale di misure volte a ridurre l'inquinamento fonico" approvato nel giugno 2017 si limitano per lo più alle emissioni dell'aviazione civile. Il Consiglio federale reputa che vi siano altre opzioni oltre all'installazione di finestre insonorizzate per proteggere la popolazione che vive nelle vicinanze di aerodromi militari? Come si potrebbe ridurre il rumore, in particolare alla fonte?
4. Anche per quanto riguarda gli aerei da combattimento ci sono differenze tecniche a livello di inquinamento fonico. Le considerazioni riguardanti la protezione fonica avranno anch'esse un ruolo nella futura valutazione di nuovo aereo da combattimento?

#### **Risposta del Consiglio federale del 01.11.2017**

Nella sentenza del 7 settembre 2017 il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che il DDPS ha valutato in modo corretto l'inquinamento fonico causato dall'utilizzo del settore di allenamento sopra la regione Brienz-Meiringen e ha giustamente applicato l'allegato 8 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico. Il fatto che l'inquinamento fonico derivante dall'esercizio dell'aerodromo di Meiringen e l'inquinamento globale non fossero oggetto di questa procedura di ricorso era stato confermato in precedenza dal Tribunale federale ed era quindi noto fin dall'inizio. I ricorrenti hanno ignorato questa condizione quadro fino alla fine.



Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:

1. Come anticipato al Tribunale amministrativo federale, il DDPS svolgerà la valutazione globale per questo tipo di emissioni foniche nell'ambito della procedura di risanamento fonico per l'aerodromo militare di Meiringen. La valutazione globale comprenderà le emissioni foniche causate dall'esercizio dell'aerodromo e della piazza di tiro dell'aviazione Axalp nonché dall'utilizzo del settore di allenamento ovest. La valutazione verrà pubblicata al più tardi con il deposito pubblico della documentazione concernente la procedura di risanamento fonico; secondo la pianificazione attuale ciò è previsto verso la fine del 2018.
2. Lo studio "Sirene", finanziato dal Fondo nazionale, pubblica i propri risultati su riviste scientifiche e sul sito [www.sirene-studie.ch](http://www.sirene-studie.ch). Al momento sono in corso ulteriori analisi dell'importante quantità di dati, i cui risultati vengono regolarmente pubblicati. La commissione federale per la lotta contro il rumore e l'Ufficio federale dell'ambiente tengono conto dei risultati emersi dallo studio "SiRENE" nel quadro dei lavori per la verifica dei valori limite delle emissioni foniche. È previsto un primo rapporto nel 2020.
3. Il DDPS ha già messo in atto diverse misure per proteggere la popolazione dall'inquinamento fonico prodotto dai velivoli militari, in particolare la limitazione degli allenamenti agli orari di ufficio nei giorni lavorativi e un periodo di sospensione dei voli durante i mesi estivi. È pressoché impossibile adottare misure alla fonte, poiché gli aerei da combattimento devono disporre della massima potenza per poter prevalere sugli aerei da combattimento avversari in caso di impiego.
4. Tra i criteri per la valutazione degli aerei da combattimento si terrà conto delle emissioni foniche dei diversi tipi di velivoli, come già era stato fatto nella valutazione per la sostituzione parziale dei Tiger.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (19)

Allemann Evi Barrile Angelo Bendahan Samuel Carobbio Guscelli Marina Feri Yvonne Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Grosse Jürg Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Mazzone Lisa Munz Martina Reynard Mathias Schenker Silvia

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

15;52;48;09;36

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3691 – Interpellanza

### La Commissione della concorrenza non rispetta la legge sui cartelli?

Depositato da



Bigler Hans-Ulrich

Data del deposito

20.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

Il Parlamento ha respinto una revisione della legge sui cartelli che prevedeva l'introduzione di divieti concernenti questo tipo di accordi. Dalle deliberazioni in Parlamento è emersa una chiara e sostanziale differenza tra la proposta del Consiglio federale e la legislazione in materia di abusi che viene applicata con buoni risultati in Svizzera. Nonostante il rifiuto parlamentare, la Commissione della concorrenza (COMCO) fa ricorso ai divieti in questione, basandosi soltanto su una decisione del Tribunale federale e tralasciando le decisioni giudiziarie di senso contrario nonché i numerosi casi ancora in sospeso e dall'esito incerto.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si può garantire che in futuro la COMCO opererà rispettando il testo di legge, la sua prassi anteriore e la volontà del Parlamento?
2. Siamo certi che il prossimo presidente della COMCO attuerà la legge sui cartelli attenendosi prioritariamente alla legislazione in materia di abusi applicata con successo in Svizzera, così come previsto dalla Costituzione federale e dalla legge e secondo la volontà parlamentare?
3. Come intende procedere il Consiglio federale per correggere gli arbitrari cambiamenti di prassi adottati dalla COMCO?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

La legge sui cartelli (LCart; RS 251) ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LCart sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica.

Sono inoltre di per sé illeciti gli accordi che sopprimono una concorrenza efficace sul mercato: in questi casi non è ammessa alcuna giustificazione.

Nel messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli e una legge sull'Autorità della concorrenza (FF 2012 3469) il Consiglio federale proponeva, tra le altre cose, una modifica dell'articolo 5 della legge sui cartelli, finalizzata a introdurre un divieto parziale dei cartelli con possibilità di giustificazione. Secondo tale divieto i cinque tipi di accordi "rigidi", già qualificati nell'attuale legge come limitazioni particolarmente gravi della concorrenza (gli accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone nonché le imposizioni verticali dei prezzi, intesi come prezzi minimi o fissi, e gli isolamenti territoriali assoluti) sarebbero stati dichiarati illeciti, salvo quelli giustificati per motivi di efficienza economica. Il 17 settembre 2014 il Parlamento per svariate ragioni non è entrato nel merito del progetto del Consiglio federale.

Nella sentenza del 28 giugno 2016 relativa al caso Colgate-Palmolive Europe Sàrl (ex Gaba International SA), il Tribunale federale ha dato un'interpretazione della vigente legge sui cartelli (TF, 2C\_180/2014), in particolare del concetto di "intralcio notevole" riferito ai casi in cui si possa ritenere che un accordo non intralcia notevolmente la concorrenza. Il Tribunale federale ha stabilito che, in generale, gli accordi particolarmente nocivi di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 4 della legge sui cartelli causano un intralcio di gravità notevole e che pertanto corrispondono alla definizione di cui all'articolo 5 capoverso 1 della legge sui cartelli. Il criterio di "intralcio notevole" costituirebbe una clausola bagatellare e la norma sarebbe finalizzata innanzitutto a distinguere i casi di rilievo da quelli meno importanti, in modo da ridurre l'onere a carico delle autorità preposte alla concorrenza. Perciò il fatto di considerare notevole l'intralcio alla concorrenza degli accordi presumibilmente diretti a sopprimerla non impedirebbe l'esame dei singoli casi, considerato che quest'ultimo è svolto nel quadro dell'analisi

dell'efficienza. In tale contesto si può inoltre valutare se un accordo anticoncorrenziale produce effetti positivi.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1.-3. La Commissione della concorrenza (COMCO) è tenuta a svolgere le sue attività attenendosi alle basi legali vigenti e opera in modo sostanzialmente autonomo rispetto al Parlamento e al Consiglio federale. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 del regolamento interno (RI-COMCO; RS 251.1), la COMCO prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante. Se un'impresa non condivide la decisione della COMCO può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Qualora non sia d'accordo nemmeno con la sentenza di quest'ultimo, può da ultimo ricorrere davanti al Tribunale federale, che emana una sentenza definitiva. Di norma le sentenze del Tribunale federale sono vincolanti per gli organi decisionali inferiori (Tribunale amministrativo federale, COMCO). All'atto della nomina di ciascun membro della COMCO è richiesto e garantito il rispetto della legge da parte di chi viene scelto.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (8)

[Flückiger-Bäni Sylvia](#) [Hiltbold Hugues](#) [Lüscher Christian](#) [Pardini Corrado](#) [Regazzi Fabio](#) [Rime Jean-François](#)  
[Schelbert Louis](#) [Schneeberger Daniela](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

15;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3694 – Interpellanza

### Come è indennizzato l'onere dei professionisti della salute per la costituzione e la gestione della cartella informatizzata del paziente?

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	20.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) prevede l'obbligo degli ospedali, delle case di cura e delle case per partorienti di aderire a una comunità o a una comunità di riferimento entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. Per il settore ambulatoriale l'adesione è facoltativa. La cartella informatizzata del paziente (CIP) costituisce un vantaggio per il sistema e, se utilizzata da molti pazienti, permetterebbe di migliorare la qualità delle cure. La costituzione e la gestione della CIP comportano oneri che devono essere indennizzati. Per le persone autorizzate a registrare dati nella CIP, nella LCIP è utilizzata la definizione di professionisti della salute. Sulla base di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

- In futuro come sarà indennizzato l'onere per la costituzione e la gestione di una CIP:
  - nel settore ospedaliero, nel quadro del sistema DRG?
  - nel settore ambulatoriale per le persone appartenenti alle professioni mediche che fatturano mediante il Tarmed?
  - per gli altri professionisti della salute secondo la LCIP che non sono autorizzati a fatturare mediante il Tarmed?
- L'informazione dei cittadini e la costituzione della CIP costituiscono un onere unico che deve essere indennizzato. A tal fine è necessario un finanziamento speciale? Come giudica il Consiglio federale l'idea di creare un sistema d'incentivi, per esempio mediante buoni per la costituzione di una CIP, che i cittadini potrebbero ottenere presso i professionisti della salute?
- Se del caso, sarebbe necessario modificare la LAMal o si può trovare una soluzione a livello di ordinanza per indennizzare i professionisti della salute per la gestione della CIP?
- Quali misure prevede di adottare affinché un numero quanto più elevato di cittadini acconsenta alla costituzione della propria CIP? Chi si assumerà il mandato informativo di cui all'articolo 15 LCIP?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./3. Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Per costi si intendono, oltre alla prestazione medica fornita al paziente, anche le prestazioni ad essa direttamente collegate, come la produzione e lo studio di documenti e referti, l'utilizzo di un'infrastruttura ecc., a prescindere che si tratti di referti cartacei o elettronici o che, in caso di spedizione, questa avvenga per posta o per posta elettronica crittografata o sia finalizzata a inserire un documento nella cartella informatizzata del paziente (CIP). È esclusa, invece, l'informazione ai pazienti sui principi del trattamento dei dati nella CIP (cfr. risposta alla domanda 2).

Sono quindi coperti tutti i costi sostenuti per la gestione delle CIP dei pazienti dai fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 LAMal. I professionisti della salute non riconosciuti come fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 35 LAMal, per esempio droghieri od osteopati, che però secondo l'articolo 2 lettere b e c della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1) possono aderire a una comunità di riferimento, possono fatturare ai loro pazienti le spese di gestione della CIP.

2. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 LCIP, i pazienti che vogliono aprire una CIP devono essere in precedenza debitamente informati sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento. Di questo sono responsabili le cosiddette comunità di riferimento (art. 15 dell'ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente, OCIP; RS 816.11), ossia le

unità organizzative delle strutture sanitarie che offrono la CIP. I costi dell'operazione devono rientrare nei costi di esercizio della comunità di riferimento interessata, anche quando la sua organizzazione interna prevede che l'obbligo d'informazione sia adempiuto da professionisti della salute. Ad ogni modo, dal punto di vista legale, nulla impedisce ad assicuratori privati, Cantoni o altri attori privati di finanziare un sistema di incentivi rilasciando buoni.

4. Il Consiglio federale ritiene importante fornire informazioni appropriate e accompagnare l'introduzione della CIP con adeguate misure di comunicazione. È per questo motivo che la Confederazione, ai sensi dell'articolo 15 LCIP, ha incaricato il centro di competenza e di coordinamento di Confederazione e Cantoni "eHealth Suisse" di informare la popolazione, i professionisti della salute e gli altri ambienti interessati sulla CIP. Dal punto di vista della comunicazione, si è iniziato a preparare il terreno per l'entrata in vigore della LCIP e l'introduzione della CIP nel 2016. Tuttavia questi lavori tengono conto delle varie fasi attuative, tra cui la costituzione, la certificazione e la gestione delle comunità e delle comunità di riferimento. Si prevede quindi di avviare le attività di comunicazione rivolte ai cittadini soltanto quando la CIP sarà una realtà consolidata dal punto di vista sia tecnico che organizzativo e verrà offerta in diverse parti della Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che questo avverrà al più presto tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

[Barrile Angelo](#) [Bendahan Samuel](#) [Fehlmann Rielle Laurence](#) [Gysi Barbara](#) [Hadorn Philipp](#) [Heim Bea](#)  
[Kiener Nellen Margret](#) [Munz Martina](#) [Piller Carrard Valérie](#) [Schenker Silvia](#) [Seiler Graf Priska](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

2841;34

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3696 – Interpellanza

### Combattere con maggiore efficacia e tempestività le tendenze alla radicalizzazione

Depositato da



Quadranti Rosmarie

Data del deposito

21.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

In Svizzera è dedicata ancora troppo poca attenzione al fenomeno della radicalizzazione di matrice islamica. Soprattutto la collaborazione tra le autorità, l'istruzione degli specialisti nonché la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono un'attività religiosa possono essere migliorate. In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Come giudica la proposta di incaricare un servizio federale di effettuare una sorveglianza centralizzata sulle istituzioni musulmane (moschee, centri islamici, associazioni, scuole, associazioni di sport da combattimento, ecc.) e sui loro esponenti, al fine di valutare se tali istituzioni o persone costituiscono un rischio per la sicurezza della Svizzera? Una vigilanza di questo tipo potrebbe essere eseguita anche a livello elettronico e messa a disposizione dei competenti servizi cantonali?
2. Che cosa può intraprendere per migliorare il collegamento tra le autorità chiave cantonali (polizia, autorità di protezione dei minori e degli adulti - APMA -, uffici della gioventù, servizi sociali, magistratura dei minorenni, ministero pubblico, autorità scolastiche, servizi preposti all'integrazione, servizi preposti all'esecuzione delle pene) che hanno a che fare con processi di radicalizzazione? Le basi legali esistenti sono sufficienti per il necessario scambio di dati tra le autorità? Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è sufficientemente coinvolto?
3. Vede possibilità per imporre la formazione e il perfezionamento degli specialisti (insegnanti, autorità sociali, APMA, servizi preposti all'esecuzione delle pene) di modo che siano in grado di riconoscere tempestivamente le tendenze alla radicalizzazione? Le basi legali garantiscono la necessaria comunicazione di informazioni?
4. Secondo le attuali basi legali, il SIC può intervenire soltanto in caso di implicazioni concrete a livello di violenza. Alla luce della crescente radicalizzazione ideologica, questa soglia d'intervento soddisfa tuttora i requisiti? Il SIC è in grado di giudicare e individuare tempestivamente la potenziale minaccia costituita da persone e gruppi?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale non ritiene opportuno instaurare un'osservazione permanente o una "sorveglianza centralizzata" delle istituzioni musulmane (moschee, centri islamici, associazioni, scuole, associazioni di sport da combattimento, ecc.) e dei loro esponenti indipendentemente dalla presenza di rischi concreti per la sicurezza. Una tale soluzione sarebbe inattuabile a causa soprattutto dell'eccessivo fabbisogno di risorse. Una registrazione generale, di qualunque tipo essa sia, delle istituzioni musulmane da parte delle autorità federali sarebbe peraltro contraria al divieto di discriminazione e al principio di proporzionalità. Sarebbe pure incompatibile con le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI; RS 121), appena entrata in vigore il 1° settembre 2017. L'articolo 5 capoverso 6 LAIn autorizza ad acquisire informazioni relative a un'organizzazione o a una persona soltanto "se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento". Inoltre, la tutela della sicurezza pubblica è un compito che rientra essenzialmente nell'ambito di competenza dei Cantoni (cfr. art. 57 cpv. 1 della Costituzione). La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente nell'analisi delle situazioni di minaccia e coordinano le rispettive misure. Il Consiglio federale è dell'opinione che tale collaborazione ha dimostrato tutta la sua efficacia.
2. Nel piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento si esortano i Cantoni a rafforzare la cooperazione tra gli uffici e le istituzioni. Vi si raccomanda inoltre di istituire un sistema cantonale di gestione della minaccia che sia trasversale a tutte le autorità e le istituzioni. I servizi hanno il compito di riconoscere tempestivamente il potenziale di minaccia rappresentato da singoli individui o gruppi, di valutarlo e infine di neutralizzarlo adottando le misure adeguate. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è direttamente coinvolto in questo lavoro di coordinamento tramite i servizi d'informazione dei Cantoni collocati in seno alle polizie cantonali, i quali sottostanno al pertinente obbligo di

comunicazione. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che non tutti i Cantoni hanno creato le basi legali necessarie alla trasmissione di informazioni tra le autorità cantonali e comunali. Per tale motivo, nel piano d'azione nazionale si raccomanda ai Cantoni di introdurre norme che consentano lo scambio di informazioni, anche con attori non governativi.

3. La formazione e il perfezionamento di insegnanti, collaboratori dei servizi sociali, delle APMA e dei servizi preposti all'esecuzione delle pene sono di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene importante rafforzare le offerte di formazione e perfezionamento, che consentono agli specialisti di familiarizzarsi con il tema della radicalizzazione e dell'estremismo violento, di imparare a individuare tempestivamente i segnali e i pericoli di una radicalizzazione e di agire in modo adeguato. Anche in questo caso spetta ai Cantoni creare basi legali appropriate sullo scambio di informazioni (cfr. n. 2).

4. Il Consiglio federale ritiene che la radicalizzazione di persone richieda un intervento tempestivo da parte dello Stato, ovvero già all'insorgere di un comportamento socialmente problematico. In base alla normativa vigente (art. 5 cpv. 6 della Legge federale sulle attività informative), il SIC può acquisire le informazioni relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti politici per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento (cfr. n. 1). Tuttavia, a tale stadio, il processo di radicalizzazione è già molto avanzato. Per tale motivo è di fondamentale importanza rafforzare l'individuazione tempestiva, come illustrato dal piano d'azione nazionale. Nelle fasi iniziali della radicalizzazione, non è ancora opportuno adottare misure nell'ambito delle attività informative; per contro le autorità comunali e cantonali sono chiamate a intervenire adottando misure sociali, integrative o terapeutiche. Tali misure possono infatti condurre la persona in questione ad abbandonare il cammino di violenza intrapreso. In conclusione, è possibile affermare che la soglia d'intervento in questione sia sufficiente al SIC per adempiere ai propri compiti legali.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2831;09;32;04

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3697 – Interpellanza

### Stato della salute mentale in Svizzera

Depositato da	 Wehrli Laurent
Data del deposito	21.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di informare il Parlamento sullo stato della salute mentale in Svizzera. Nel 2014, uno studio dell'OCSE aveva stimato a 18 miliardi franchi i costi annuali per la salute mentale in Svizzera. Il Consiglio federale è ora pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. A quanto ammontano questi costi nel 2016?
2. Quante sono le persone direttamente interessate?
3. Qual è stata l'evoluzione di queste cifre negli ultimi 10 anni?
4. Come sono ripartiti i costi tra l'assicurazione malattie (LAMal) e l'assicurazione invalidità (AI)?
5. Quante persone malate sono attualmente in attesa di una decisione dell'AI?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Secondo il rapporto dell'OCSE "Mental Health and Work" del 2014, i costi diretti e indiretti (costi economici complessivi) delle malattie psichiche in Svizzera ammontavano nel 2010 al 3,2 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Le cifre dell'OCSE provengono dallo studio europeo "Cost of disorders of the brain in Europe 2010", nel quale i costi economici complessivi sono stimati a circa 18 miliardi di franchi. In questo importo, tuttavia, non sono comprese soltanto le malattie psichiche, bensì anche altre patologie del cervello (tumori cerebrali, epilessia, ecc.). Limitando la stima alle sole malattie psichiche, i costi economici complessivi per il 2010 ammontano a circa 11 miliardi di franchi (fonte: rapporto 2016 dell'Obsan sulla salute mentale in Svizzera, disponibile soltanto in tedesco e francese). Di questi, i costi diretti rappresentano 3,479 miliardi di franchi (fonte: Ufficio federale di statistica, statistica dei costi e del finanziamento del sistema sanitario). Per il 2016 non sono disponibili cifre sui costi economici complessivi (diretti e indiretti) delle malattie psichiche.

2. Le malattie psichiche sono ampiamente diffuse e possono insorgere in qualunque fase della vita. I dati sulla prevalenza possono variare a seconda della fonte e dello studio considerati. Nel rapporto in adempimento del postulato Stähelin [10.3255](#) "Futuro della psichiatria in Svizzera" si afferma che, sulla base di studi internazionali, fino a un terzo della popolazione in Svizzera può sviluppare, nel corso di un anno, una malattia psichica diagnosticabile. Questa percentuale è riferita a un ampio spettro di patologie, dalle forme più lievi (per esempio un episodio depressivo lieve) a quelle più gravi (per esempio la schizofrenia).

3. In base ai dati disponibili in Svizzera, è possibile quantificare con precisione soltanto i costi diretti delle malattie psichiche assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Nel settore psichiatrico sono passati da 1,310 miliardi di franchi nel 2006 a 2,029 miliardi di franchi nel 2016, il che corrisponde a un aumento del 54,9 per cento. Pertanto, in questo settore, l'evoluzione dei costi dal 2006 al 2016 è stata inferiore a quella registrata nell'AOMS nel suo complesso (cure ospedaliere e ambulatoriali), che nello stesso periodo ha registrato un aumento del 58,9 per cento, passando da 14,072 a 22,354 miliardi di franchi.

4. Nel 2016, i costi diretti delle prestazioni mediche a carico dell'AOMS nel settore psichiatrico ammontavano a 2,029 miliardi di franchi, mentre i costi totali dell'assicurazione invalidità (AI) generati da persone affette da malattie psichiche erano di circa 3,2 miliardi di franchi.

5. Nell'AI sono registrati a livello centrale soltanto i dati relativi alle prestazioni accordate. Non è quindi possibile quantificare il numero di procedure in cui sono coinvolte persone affette da una malattia psichica per le quali è pendente una decisione



dell'Al.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;2841;2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3698 – Interpellanza

**Per quale motivo il livello d'informazione sulla donazione di organi non è il medesimo in tutti i centri di reclutamento?**

Depositato da	 Wehri Laurent
Data del deposito	21.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di informare il Parlamento in merito alla volontà di assicurare le medesime informazioni sulla donazione di organi in tutti i centri di reclutamento, raggiungendo in questo modo una parte importante di una determinata fascia d'età. Attualmente solo una parte di questi centri informa sull'argomento. Anche le informazioni fornite durante la scuola reclute sono alquanto divergenti. Fornire informazioni in occasione dei controlli sanitari non comporterebbe né perdite di tempo né costi maggiori, poiché se ne occuperebbe il personale sanitario già presente.

In considerazione del numero estremamente limitato di donatori in Svizzera, perché non sfruttare meglio questa occasione di contatto con numerosi giovani?

Secondo il rapporto annuale di Swisstransplant, nel 2016 in Svizzera i donatori post mortem per milione di abitanti sono stati 13,3. Nel 2015 se ne erano contati 17,4. L'obiettivo fissato dal Consiglio federale è di 20! Nel 2016 sono stati trapiantati 111 organi donati post mortem (143 nel 2015). Sempre nel 2016, i pazienti in lista d'attesa erano 1480 (1384 nel 2015; 1370 nel 2014).

### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Per dare seguito al postulato Darbellay [15.3349](#) i centri di reclutamento stanno conducendo una campagna per trovare donatori di cellule staminali. Hanno inoltre iniziato a promuovere la donazione di midollo osseo. Il tema della donazione di organi non viene affrontato in modo generalizzato durante il reclutamento.

Nelle scuole reclute alcuni medici sottolineano l'importanza della donazione di organi durante le presentazioni per i nuovi arrivati. In queste occasioni talvolta vengono messe a disposizione delle tessere per i donatori di organi, ma la prassi in questo ambito non è uniforme.

In linea di principio la promozione della donazione di organi e dell'utilizzo della tessera del donatore non spetta all'esercito. Dal punto di vista medico l'idea di informare i giovani sulla donazione di organi merita tuttavia di essere sostenuta, a patto che ciò non ostacoli la missione dell'esercito e non richieda risorse supplementari.

Pertanto, d'ora in avanti, in occasione del reclutamento e nelle scuole reclute i medici affronteranno in modo uniforme il tema della donazione di organi durante le presentazioni e verranno distribuiti gli opuscoli informativi dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
09;2841

**Competenza**

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3699 – Interpellanza

### Quali Stati Schengen hanno reintrodotta controlli al confine e dove?

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	21.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

L'Accordo di Schengen vieta in linea di massima agli Stati membri di effettuare controlli alle frontiere interne, ma prevede alcune eccezioni.

Recentemente diversi Stati membri hanno infatti reintrodotta questo tipo di controlli. La Danimarca, ad esempio, considerato il flusso di rifugiati, sorveglia le sue frontiere già da gennaio 2016. Per sgravare la polizia, questo Paese intende ora addestrare e impiegare persino i militari. In vista dei pericoli del vertice del G-20 ad Amburgo, la Germania ha iniziato a tenere sotto controllo le sue frontiere interne già dal 12 giugno per impedire l'arrivo di potenziali fomentatori di disordini. A seguito del crescente numero di rifugiati, l'Austria intende proteggere il suo confine sul passo del Brennero con l'aiuto dei militari.

Con la presente interpellanza chiedo quindi che venga fornita una visione d'insieme della situazione, al fine di comprendere quali Paesi rivendicano un'eccezione, e sulla base di quali argomentazioni, ovvero quali Paesi hanno adottato delle misure al confine, in contraddizione con l'Accordo di Schengen.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.11.2017

Il codice frontiere Schengen dà agli Stati membri il diritto di reintrodurre temporaneamente i controlli delle persone alle frontiere interne in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna (art. 25 segg. del codice frontiere Schengen). Tale provvedimento può durare solo fino a quando sussiste la situazione di pericolo e se non è possibile adottare misure meno incisive.

Conformemente alle disposizioni attuali, la durata della reintroduzione dei controlli alle frontiere è di principio limitata a sei mesi. In situazioni di pericolo come quelle dovute alla crisi migratoria, che compromettono il funzionamento dello spazio Schengen nel suo insieme, il Consiglio può, su proposta della Commissione europea, prorogare tre volte tale durata fino a un massimo di due anni.

In caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, l'autorità incaricata dell'esecuzione dei compiti è disciplinata dal diritto nazionale oppure regolata in seno agli Stati.

In passato diversi Stati Schengen si sono avvalsi della possibilità di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Secondo la Commissione europea, nell'ultimo decennio vi sono stati circa 80 casi di reintroduzione o proroga di tali controlli.

In una trentina di questi casi le ragioni principali consistevano in eventi pianificabili per i quali si attendeva una situazione di pericolo, ossia visite di Stato, conferenze, incontri tra ministri o grandi manifestazioni sportive. In queste occasioni la durata dei controlli era quindi direttamente correlata a quella della manifestazione. Al momento non vi sono controlli alle frontiere interne collegati a eventi pianificabili di questo tipo.

In diverse occasioni i controlli alle frontiere interne sono stati tuttavia reintrodotti anche in risposta a eventi imprevisti, in particolare attentati terroristici o minacce concrete all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Dal 2007 ciò si è verificato una decina di volte. Attualmente la Francia tiene sotto controllo le sue frontiere interne per via della minaccia terroristica. Dal 2015, a causa della crisi migratoria, otto Stati Schengen hanno reintrodotta temporaneamente i controlli presso determinati settori di confine. Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca procedono ancora in questa direzione.

Finora, le reintroduzioni temporanee dei controlli alle frontiere interne sono sempre state conformi al codice frontiere Schengen. Tale codice prevede anche meccanismi d'informazione e di consultazione nel quadro dei quali ogni misura adottata

viene verificata sulla base della proporzionalità. Se ciò non è sufficiente, la Commissione europea ha la possibilità di avviare una procedura per infrazione nei confronti degli Stati membri dell'UE in caso di inosservanza.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;08;2811

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3700 – Interpellanza

### Le direttive della SECO e la prassi delle casse di disoccupazione in materia di indennità per insolvenza sono veramente conformi al diritto in vigore?

Depositato da	 Feller Olivier
Data del deposito	21.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Gli articoli 51 e seguenti della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevedono che i lavoratori al servizio di un datore di lavoro insolvente possano chiedere alla cassa di disoccupazione il versamento di un'indennità per insolvenza (II).

L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) precisa che il lavoratore che chiede un'II deve presentare alla cassa di disoccupazione il proprio certificato di assicurazione AVS nonché il permesso di dimora o un'attestazione di domicilio del Comune oppure, se è straniero, il permesso pertinente.

I punti B9 e B11 delle direttive della SECO riguardanti l'II prevedono che:

- il diritto all'II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell'esercizio di un'attività salariata.
- non è determinante il fatto che i contributi sociali siano stati effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga di un permesso di lavoro valido.
- il lavoratore in nero può beneficiare dell'II.

Nel quotidiano "24 heures" del 26 agosto 2017 il presidente dell'Associazione delle casse di disoccupazione, Jean-Claude Frésard, ha dichiarato: "Tutte le casse di disoccupazione della Svizzera seguono la stessa prassi. Ci basiamo sulle direttive della SECO, che non chiedono alle casse di disoccupazione di controllare se il lavoratore versa i contributi né se possiede un titolo di dimora valido. Anche nel caso di un lavoratore in nero dobbiamo quindi versare le indennità."

Nella sua risposta all'interpellanza [17.3293](#), il Consiglio federale afferma che le direttive della SECO sono conformi alla LADI.

1. Gli articoli 51 e seguenti della LADI non prevedono in alcun modo il versamento dell'II ai lavoratori in nero. Su quale base dunque il Consiglio federale può affermare che le direttive della SECO, che ammettono il versamento dell'II ai lavoratori in nero, sono conformi alla LADI?
2. L'articolo 77 OADI prevede che il lavoratore che chiede un'II debba presentare il proprio certificato di assicurazione AVS e il permesso di dimora. Su quale base dunque la SECO può ammettere nelle sue direttive il versamento dell'II ai lavoratori in nero se questi ultimi, per definizione, non sono in possesso né di un certificato AVS né di un permesso di dimora?
3. Il Consiglio federale ritiene che la prassi delle casse di disoccupazione di versare l'II ai lavoratori in nero sia conforme all'articolo 77 OADI?
4. Quali misure ha preso il Consiglio federale per assicurare il rispetto dell'articolo 77 OADI nelle direttive della SECO e nella prassi delle casse di disoccupazione?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

L'indennità per insolvenza (II) è una prestazione che non è versata in caso di disoccupazione dei lavoratori, ma quando questi ultimi non percepiscono più un salario a causa dell'insolvenza del loro datore di lavoro. Si tratta di uno strumento atipico dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), che si fonda sull'articolo 110 della Costituzione federale relativo alla protezione dei lavoratori e il cui scopo è di permettere di coprire efficacemente e rapidamente i crediti salariali non onorati.

Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per permettere ai lavoratori di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari. In effetti, fornendo una prestazione lavorativa prima di percepire una remunerazione, i lavoratori sono particolarmente esposti in

caso di insolvenza del datore di lavoro. Le procedure d'esecuzione, spesso troppo lunghe, non consentono, inoltre, di recuperare rapidamente questi crediti.

Secondo il Tribunale federale, il contratto di lavoro rimane valido anche se il lavoratore non è in possesso di un permesso di lavoro in Svizzera. Il salario per il lavoro svolto è quindi dovuto. Dato che esercita un'attività lucrativa in Svizzera, il lavoratore è obbligatoriamente assicurato secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'assenza di un permesso di lavoro non modifica questo dato di fatto e il lavoratore ha diritto alle prestazioni di assicurazione sociale quando si verifica un evento assicurato. Se il datore di lavoro non dichiara i salari all'AVS, la cassa di compensazione può comunque ancora chiedergli il versamento dei contributi corrispondenti.

1. È vero che la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) non menziona esplicitamente il diritto all'II da parte dei lavoratori in nero. Non esiste tuttavia una base legale che legittimi il rifiuto di versare loro queste indennità. Ne hanno diritto se soddisfano le condizioni generali e gli obblighi definiti in maniera esaustiva nella legge (assoggettamento obbligatorio al versamento dei contributi sociali indipendentemente dal loro versamento effettivo; esistenza di un credito salariale; fallimento o pignoramento; obbligo di assistere la cassa di disoccupazione nella procedura). Poiché rispettano questi principi, le direttive della SECO sono conformi alla LADI.

2. L'articolo 77 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) può certo dare adito a confusione dato che esige dal lavoratore che chiede l'II la presentazione di un certificato AVS e di un permesso di lavoro valido. Non si tratta tuttavia di una condizione del diritto all'II sancita dalla LADI e pertanto l'impossibilità di fornire questi documenti non può portare a un rifiuto dell'II se i presupposti della legge precedentemente citati sono soddisfatti. Questa disposizione dell'ordinanza è una disposizione esecutiva, destinata a consentire alla cassa di disoccupazione di svolgere i suoi compiti (versamento dei contributi all'AVS e imposta alla fonte). D'altronde, il lavoro nero può esistere a prescindere dalla presentazione di questi documenti da parte di un lavoratore svizzero o di uno straniero in possesso di un permesso di domicilio.

3. Il versamento dell'II ai lavoratori in nero è conforme alla LADI e alla giurisprudenza del Tribunale federale.

4. Le casse di disoccupazione richiedono i documenti in questione tramite il modulo "Indennità per insolvenza". L'impossibilità di fornirli non impedisce il versamento dell'II se il credito salariale è sufficientemente dimostrato. Qualsiasi indizio di lavoro nero deve invece indurre la cassa di disoccupazione a segnalare il caso alle autorità competenti dei controlli in materia. Le direttive della SECO saranno precisate in tal senso.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2836;44

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3706 – Mozione

### Rinuncia alla revisione del diritto penale fiscale

Depositato da	Commissione dell'economia e dei tributi CN
Data del deposito	21.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare definitivamente al progetto di revisione del diritto penale fiscale che aveva posto in consultazione dal 29 maggio al 30 settembre 2013 e accantonato il 4 novembre 2015.

Una minoranza (Landolt, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert) propone di respingere la mozione.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.12.2017	CN	Adozione.
12.12.2017	CS	Adozione.
		Nel contesto della adozione della stessa mozione della CET-CS 17.3665.

#### Commissioni interessate

↳ Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2446;1216

#### Competenza


↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

#### Oggetti connessi

↳ 17.3665



Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3710 – Interpellanza

### Bevande zuccherate meno care dell'acqua?

Depositato da	 Piller Carrard Valérie
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il consumo eccessivo di zucchero provoca danni alla salute ed è all'origine di malattie quali obesità, diabete, ipertensione e problemi cardiovascolari. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha pertanto chiesto ai fabbricanti di yogurt e cereali per la colazione di ridurre il tenore di zucchero nei loro prodotti. Per le bibite zuccherate, invece, non si è intrapreso ancora nulla. Eppure queste bevande costituiscono un ulteriore e importante apporto di zuccheri a una dieta che ne è già ricca.

Un rapporto di recente pubblicazione indica che tra il 1990 e il 2016 il prezzo delle bevande zuccherate è diminuito in molti Paesi, tra cui la Svizzera (Global Trends in the Affordability of Sugar-Sweetened Beverages, 1990-2016, [https://www.cdc.gov/pcd/issues/2017/16\\_0406.htm](https://www.cdc.gov/pcd/issues/2017/16_0406.htm)).

La tendenza è preoccupante, tanto più che il prezzo è un fattore decisivo nelle scelte di acquisto dei giovani, grandi consumatori di bevande zuccherate. I giovani vanno protetti anche dai rischi medici summenzionati: fare leva sui prezzi sarebbe una misura efficace. Occorre dunque evitare che queste bibite siano più convenienti dell'acqua. Nei distributori automatici Selecta, per esempio, l'acqua minerale meno cara costa 2,50 franchi, la bibita più a buon mercato 2 franchi (Capri-Sun, un'acqua zuccherata contenente due cucchiaini di succo di frutta).

Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale:

1. Di confermare che negli ultimi anni il prezzo delle bevande zuccherate è diminuito rispetto al reddito e di indicare in che misura?
2. Vorrei inoltre conoscere la percentuale dei punti vendita (o distributori di bibite) in cui una bevanda zuccherata è più conveniente dell'acqua minerale meno cara.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Dal sondaggio nazionale sull'alimentazione menuCH condotto nel 2014 dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, nel quale circa 2000 persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni sono state interpellate sui loro consumi alimentari e sulle loro abitudini culinarie e nutrizionali, è emerso che i giovani consumano più bevande zuccherate degli anziani. Allo stesso tempo, però, bevono anche molta più acqua. Nel complesso gli interpellati hanno dichiarato di bere in media al giorno molta più acqua che bevande zuccherate. Il prezzo non è dunque l'unico criterio per la scelta delle bevande. Giocano un ruolo anche i gusti personali, le abitudini, l'ambiente sociale e la disponibilità e varietà dell'offerta. Inoltre l'acqua del rubinetto, che in Svizzera si può bere senza problemi, rappresenta un'alternativa gratuita, o comunque economica, alle bevande zuccherate.

La Confederazione non dispone di informazioni sull'andamento dei prezzi delle bevande zuccherate in Svizzera né è a conoscenza della percentuale di punti vendita in cui le bevande zuccherate sono più convenienti dell'acqua minerale, pur rallegrandosi di quelli in cui avviene il contrario. Il Consiglio federale è dell'avviso che sia più efficace promuovere in generale l'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata e con essa anche il consumo di acqua. Non a caso, nel giugno del 2017 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha approvato la Strategia nutrizionale svizzera 2017-2024 ([www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > L'USAV > Strategie > Strategia nutrizionale svizzera), che ha l'obiettivo di dare a tutti la possibilità di scegliere uno stile di vita sano, indipendentemente dall'età, dalla provenienza e dal reddito. Il DFI continua inoltre la sua collaborazione volontaria con l'industria privata. In questo quadro sarà valutato se le misure introdotte con successo per yogurt e cereali per la colazione possano essere applicate anche ad altri prodotti.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841;15;28

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3711 – Interpellanza

### Ricostruzione mammaria in seguito a un cancro al seno. Rimborsare la dermopigmentazione dell'areola

Depositato da	 Piller Carrard Valérie
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Le donne vittime di un tumore che, a seguito di una mastectomia, optano per una ricostruzione mammaria devono pagare di tasca propria per ritrovare l'integrità del proprio corpo. Sebbene per la gran parte di queste donne si tratti dell'ultima tappa della guarigione, la dermopigmentazione della parte più scura della mammella (l'areola) non è presa a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), anche quando viene effettuata in seguito a un tumore (cfr. trasmissione "On en parle" della RTS del 02.06.2017).

Una delle condizioni per il rimborso è che la dermopigmentazione sia realizzata da un medico: tuttavia, in ragione dell'esiguo importo previsto dal Tarmed (circa 45 fr. per areola), sono estremamente rari i medici che si sono specializzati in un ambito così di nicchia e scarsamente retribuito. Attualmente, in Svizzera, i migliori risultati sono ottenuti da tatuatrici specializzate, che però praticano tariffe proibitive per le pazienti (oltre 900 fr. per areola).

Alla luce di questa situazione chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La tariffa rimborsata è stata fissata nel Tarmed una ventina d'anni fa: già sottovalutata all'epoca, questa tariffa oramai è completamente superata. Secondo il Tarmed, infatti, sono sufficienti pochi minuti per un tatuaggio, mentre gli specialisti affermano che per un lavoro ben fatto siano necessarie diverse ore. Quand'è che la Confederazione prevede di riesaminare questa tariffa?
2. La soluzione adottata dal Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) è che questa operazione viene effettuata da un'infermiera appositamente formata sotto la sorveglianza di un medico. È possibile esportare questa soluzione altrove in Svizzera, affinché tutte le donne vittime di un cancro al seno possano essere rimborsate?
3. Un'altra proposta sarebbe che, nel caso di un tumore, l'AOMS rimborsasse la dermopigmentazione dell'areola effettuata da tatuatrici specializzate sotto la sorveglianza di un medico. In questo modo si potrebbe trarre vantaggio dall'abilità delle migliori specialiste che potrebbero anche contribuire alla formazione di nuove professioniste in questo campo. La Confederazione è disposta a considerare questa idea?
4. In caso di cancro al seno, l'AOMS rimborsa la psicoterapia e gli antidepressivi che spesso le pazienti devono assumere per superare la prova della malattia. Non sarebbe più proficuo rimborsare la dermopigmentazione dell'areola per aiutarle a ritrovare l'integrità del proprio corpo evitando così che cadano in depressione?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Secondo l'articolo 43 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (convenzione tariffale) oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. La struttura tariffale Tarmed si fonda principalmente su dati che risalgono agli anni 1990. Visti i progressi della medicina e della tecnica, si può presumere che la struttura nel suo insieme non possa più essere considerata appropriata. L'articolo 43 capoverso 5bis LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare la struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Il Consiglio federale ha adeguato una prima volta la struttura tariffale Tarmed il 20 giugno 2014 e una seconda volta il 18 ottobre 2017. L'adeguamento più recente non è una revisione totale, ma mira innanzitutto a correggere un certo numero di prestazioni sopravvalutate e alcuni incentivi a fatturare determinate posizioni più frequentemente o in modo scorretto. Il Consiglio federale non intende tuttavia procedere in futuro a una revisione totale della struttura tariffale Tarmed, per la quale non dispone dei dati necessari sui costi e le prestazioni. Spetta ai partner tariffali procedere a una tale revisione.

2.-4. La dermopigmentazione dell'areola è rimborsata dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) nel quadro di una ricostruzione mammaria per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione o una mastectomia parziale indicata dal profilo medico (allegato 1 dell'ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). Si tratta di una prestazione medica che, per principio, deve essere effettuata dal medico.

Tuttavia il medico può, in una certa qual misura, delegare al personale non medico un determinato numero di atti medici da svolgere nei locali del proprio studio, sotto la sua responsabilità ed entro limiti ben definiti. Secondo la giurisprudenza, questo è possibile se tra il medico e il personale non medico sussiste un sostanziale rapporto di subordinazione giuridico o di fatto. L'atto medico delegato è considerato una prestazione obbligatoria soltanto se nel caso concreto è stato disposto dal medico curante sulla base di un contatto personale con il paziente da trattare o di una prescrizione medica individuale prima della consultazione. Il medico deve restare in contatto diretto con il paziente e sorvegliare il lavoro della persona che effettua l'atto in sua vece. Se un atto medico è delegabile o no dipende sempre dalla capacità professionale del medico delegante di sorvegliare la persona che lo esegue e di intervenire con competenza nel caso in cui dovessero sorgere improvvisamente problemi. Queste considerazioni valgono anche per il settore ospedaliero.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3712 – Interpellanza

### Personale infermieristico alla scrivania piuttosto che con i pazienti

Depositato da	 Amstutz Adrian
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. In una giornata di lavoro quante ore trascorre oggi in Svizzera, in media, un infermiere diplomato nel prestare cure o assistenza direttamente ai pazienti ("Prestazione diretta di cure effettive e contatto con i pazienti")?
2. Considerando il tempo di lavoro di un infermiere, qual è la quota percentuale minima di cure e assistenza prestate direttamente ai pazienti che il Consiglio federale ritiene adeguata e qual è invece la quota percentuale di queste attività risultante attualmente rispetto al tempo di lavoro?
3. Come giudica il potenziale conflitto di obiettivi esistente tra "la fatturazione esatta a carico dell'assicurazione malattie", da una parte, e "il maggior tempo possibile dedicato al paziente", dall'altra?
4. È disposto a intervenire con il chiaro intento di dimezzare l'onere amministrativo per arginare la burocrazia debordante in tutti gli ambiti della sanità pubblica (Stato, assicuratori, esercenti ospedalieri, ecc.)?

#### Motivazione

Il personale infermieristico manifesta sempre più spesso il proprio malcontento nei confronti dell'onere amministrativo che lo limita nell'adempimento del suo vero compito di essere direttamente "a contatto con i pazienti". La burocrazia debordante (assicuratori, Stato, gli stessi esercenti ospedalieri) sta manifestamente fagocitando il tempo di lavoro dedicato direttamente al paziente. Gli assicuratori, inoltre, lamentano la costante crescita dei costi anche dei servizi Spitex, i quali sarebbero coperti solo in parte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (prestazioni non obbligatorie della LAMal). Per questo motivo è indispensabile, come ovunque in ambito commerciale, apportare le relative prove. Questo soprattutto pensando che si tratta di un'assicurazione sociale di cui risulta sempre più difficile controllare i costi. Tornare a un lavoro infermieristico non burocratico sarebbe sicuramente più vantaggioso sotto il profilo dei costi, apporterebbe maggiori benefici ai pazienti e sarebbe nettamente più soddisfacente per il personale infermieristico.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Chi si occupa del trattamento e delle cure di una persona fornendole anche altri servizi è tenuto a esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso e a tutelare gli interessi dei pazienti. Questo implica l'obbligo di aggiornare costantemente i dati relativi al trattamento e di documentarne il decorso in modo appropriato. Inoltre, per i fornitori di prestazioni vige l'obbligo di comunicare alla Confederazione e ai Cantoni i dati necessari sotto il profilo del diritto della sanità e dell'assicurazione malattie, nonché per l'allestimento di statistiche.

Il primo di questi obblighi spetta ai fornitori di prestazioni che hanno in cura il paziente. Essi sono liberi di decidere chi, all'interno dell'azienda, dovrà raccogliere i dati richiesti per la vigilanza e la statistica e metterli a disposizione delle autorità.

1./2. Il Consiglio federale non è al corrente di studi di osservazione sulla durata del contatto tra pazienti e personale di cura. Raccogliere dati in un ambito così eterogeneo come quello dell'assistenza, infatti, è estremamente difficile. Tuttavia, su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica è attualmente in corso un'indagine sugli effetti del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure. Nel quadro di questo studio è stato tra l'altro chiesto ai fornitori di prestazioni se il carico amministrativo e il tempo a disposizione per i pazienti fossero mutati in seguito all'introduzione del nuovo ordinamento. In linea di principio si tratta di aspetti riguardanti l'assistenza sanitaria che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni; la suddivisione concreta dei vari compiti rientra invece nella responsabilità organizzativa delle singole istituzioni. Il Consiglio federale non ha

perciò la facoltà di prescrivere una quota percentuale minima di compiti di cura e assistenza.

3. Le prestazioni di cura e le altre prestazioni dispensate nelle case di cura e nelle strutture ospedaliere per lungodegenti che sono rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere registrate per determinarne i costi. Il personale di cura che fornisce una parte essenziale di queste prestazioni deve dunque contribuire alla loro documentazione e registrazione. Anche in quest'ambito, il fornitore di prestazioni determina a sua discrezione come suddividere le attività amministrative fra il personale, decidendo quindi chi svolgerà tali compiti e quali strumenti tecnici saranno messi a disposizione per farlo. Nella prassi si riscontrano grandi differenze tra i fornitori di prestazioni. In questo contesto, le soluzioni informatiche contribuiscono sicuramente all'aumento dell'efficienza delle attività amministrative. Tuttavia, è importante che siano concepite in modo tale da evitare doppioni nella raccolta dei dati per la documentazione e la fatturazione. Secondo il Consiglio federale, da questo punto di vista c'è ancora margine di miglioramento.

4. In generale si può presupporre che l'obbligo di documentazione possa essere strutturato e organizzato in modo efficiente, il che permette lo sfruttamento di sinergie e la concertazione degli attori sui dati più importanti da rilevare. Allo stesso tempo, il Consiglio federale considera la documentazione e la comunicazione di informazioni terapeutiche importanti come parte integrante di un sistema di trattamenti e cure interprofessionali di elevata qualità.

Data l'assenza di basi legali, il Consiglio federale non può imporre obiettivi quantitativi. La Strategia e-Health Svizzera 2.0, attualmente in fase di elaborazione, dovrà contemplare possibili soluzioni informatiche che siano di supporto agli attori interessati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3713 – Interpellanza

### Trasferimento di compiti dalla Confederazione ai Cantoni

Depositato da	 Egger Thomas
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel 2008 è stata introdotta la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) con la quale è stata ridefinita con maggiore chiarezza la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e i relativi flussi finanziari. Da allora i Cantoni si lamentano del fatto che la Confederazione continua a trasferire loro regolarmente nuovi compiti, segnatamente nei settori della sanità, dell'asilo, della formazione e dei trasporti. Spesso questi trasferimenti sono stati effettuati senza un'adeguata controprestazione finanziaria (sgravio dei Cantoni). Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Dall'introduzione della NPC nel 2008 quali compiti sono stati trasferiti dalla Confederazione ai Cantoni?
2. A quanto ammonta il volume finanziario legato a questi trasferimenti di compiti?
3. In che modo i singoli Cantoni sono toccati da questi trasferimenti (in cifre assolute e rispetto al potenziale di risorse dei relativi Cantoni)?
4. Quali sono le ripercussioni dei trasferimenti di compiti sui Cantoni finanziariamente forti e su quelli finanziariamente deboli?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Nel suo rapporto del 16 settembre 2014 in adempimento del postulato [12.3412](#) "Verifica del rispetto dei principi della NPC", il Consiglio federale ha analizzato quali disposizioni di legge riguardanti la ripartizione o l'adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni sono state emesse tra il mese di novembre del 2004 (votazione popolare sulla NPC) e la fine del 2013. Nel rapporto è giunto alla conclusione che quasi 120, ovvero poco meno di un quarto delle 400 modifiche di legge tangevano la ripartizione o l'adempimento dei compiti. Il coinvolgimento dei Cantoni variava però da un Cantone all'altro. Circa un quarto dei 120 progetti interessava i Cantoni solo in misura marginale (passivamente), mentre circa 90 chiedevano una partecipazione attiva. Il coinvolgimento attivo riguarda due categorie di compiti, ovvero compiti d'esecuzione e rimanenti compiti. Circa la metà degli atti normativi conferisce ai Cantoni classici compiti d'esecuzione. Questo cosiddetto principio del federalismo esecutivo, che corrisponde all'attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni, si applicava già prima della NPC (art. 46 cpv. 1 della Costituzione). In tale contesto i Cantoni spesso dispongono di un determinato margine di manovra, tuttavia solo entro limiti prestabiliti dalla Confederazione. In merito al finanziamento vale la regola secondo cui i Cantoni non vengono indennizzati in modo specifico per l'attuazione del diritto federale. Quali esempi di federalismo esecutivo si possono citare la normativa sulla polizia sanitaria (legge sulle epidemie, legge sulle derrate alimentari, legge sulle epizootie) e quella sull'ambiente (legge sulla protezione delle acque, legge sui prodotti chimici). Per quanto riguarda i rimanenti compiti, circa 14 modifiche legislative hanno avuto ripercussioni finanziarie più importanti per la Confederazione e/o i Cantoni. In questi casi i Cantoni hanno però anche le materiali competenze decisionali. Il rapporto evidenzia che nella maggior parte dei casi sono stati rispettati sia il principio di sussidiarietà che il principio di equivalenza fiscale. Nei settori in cui ciò non è stato il caso, sono risultati piuttosto oneri supplementari a carico della Confederazione, dovuti a una tendenza alla centralizzazione, ad esempio quando la Confederazione cofinanzia compiti cantonali (ad es. asili nido) oppure compiti di utilità principalmente regionale (ad es. parchi).

2.-4. Quantificare le ripercussioni finanziarie comporta notevoli difficoltà metodologiche. Già solo il fatto di dover definire i trasferimenti di compiti e di oneri risulta difficile. Di regola è comunque raro che avvenga un mero trasferimento di oneri. Anzi, nei programmi di risparmio della Confederazione esso viene addirittura evitato in modo esplicito. Si riscontra invece più spesso un'intensificazione dei compiti, che non costituisce necessariamente uno svantaggio per i Cantoni. È vero che un'intensificazione a livello federale grava la Confederazione, ma sovente avviene a beneficio dei Cantoni. Una riduzione delle prestazioni a livello federale può invece comportare oneri supplementari per i Cantoni (ad es. una riduzione delle prestazioni



delle assicurazioni sociali genera oneri supplementari nell'ambito dell'assistenza sociale).

L'evoluzione dei costi in settori specifici non può in nessun caso essere considerata in modo isolato. Con la NPC è per esempio stato presentato un pacchetto globale equilibrato nel suo insieme, ma non nei singoli settori. Pertanto nella valutazione occorre anche tenere conto della crescita delle uscite dovuta a compiti supplementari della Confederazione. Inoltre, la Confederazione finanzia la perequazione finanziaria verticale, che in passato ha sempre presentato tassi di crescita abbastanza elevati.

Il trasferimento di compiti è avvenuto in entrambe le direzioni. Fino ad oggi questi trasferimenti per i motivi menzionati non sono stati quantificati. Nello scorso mese di settembre il Consiglio federale ha però deciso di istituire, in collaborazione con la Conferenza dei governi cantonali (CdC), un gruppo di lavoro incaricato di fornire un quadro generale al riguardo e di indicare eventuali trasferimenti degli oneri che si profilano.

Nel quadro della mozione **13.3363** "Separazione dei compiti tra Confederazione e cantoni" si dovranno inoltre analizzare i compiti comuni. Si tratta, da un lato, dei compiti che nel quadro della NPC non hanno potuto essere dissociati completamente e, dall'altro, di nuove connessioni di compiti sorte nel frattempo da revisioni costituzionali e di leggi. Dalla valutazione dei singoli compiti emergeranno i vantaggi e gli svantaggi di una dissociazione. Il relativo rapporto è attualmente in elaborazione e seguito attentamente dai Cantoni.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (9)

Amherd Viola Bourgeois Jacques Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Gschwind Jean-Paul  
Maire Jacques-André Marchand-Balet Géraldine Ruppen Franz Schneider Schüttel Ursula

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;04

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3715 – Mozione

### Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) affinché i controlli mirati alla protezione e al benessere degli animali migliorino dal punto di vista della qualità e dell'efficienza. La quantità complessiva dei controlli deve invece diminuire. La modifica deve entrare in vigore il 1° gennaio 2019.

#### Motivazione

La maggior parte delle aziende di allevamento non presenta problemi di maltrattamento degli animali. In questi casi ci si può affidare alla responsabilità individuale. Le aziende che non danno adito a contestazioni devono essere controllate molto meno rispetto ad adesso. La frequenza dei controlli può diminuire senza rischi.

In alcune aziende invece i casi di maltrattamento degli animali suscitano regolarmente indignazione. Questi scandali compromettono gravemente la fiducia dei consumatori nell'agricoltura svizzera e nel sistema dei pagamenti diretti. Le aziende problematiche dal punto di vista della protezione degli animali devono essere controllate più spesso e soprattutto senza preavviso. Devono essere identificate tempestivamente, portate al giusto livello di protezione degli animali e sanzionate in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. Le aziende momentaneamente in difficoltà (problemi personali come malattie, ecc.) devono essere identificate rapidamente tramite una rete d'intervento cantonale e subito assistite affinché le condizioni dell'allevamento migliorino.

I controlli negli allevamenti devono essere svolti prevalentemente nei mesi più freddi, poiché spesso la stabulazione è problematica nel semestre invernale. È quindi necessario potenziare le competenze degli addetti ai controlli sugli animali, che devono fissare la data dell'ispezione successiva in funzione dei rischi. In caso di lacune, i controlli successivi devono avvenire automaticamente senza preavviso. La quota di controlli senza preavviso sulle aziende a rischio deve pertanto aumentare. Tutti i Cantoni devono eseguire perlomeno il minimo legale di controlli senza preavviso.

I controlli devono essere inquadrati in un sistema di controllo di gestione e l'attività dev'essere trasparente e accessibile al pubblico tramite rapporti regolari.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione.

#### Commissioni interessate

↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (26)

Aebi Andreas Aebischer Matthias Bertschy Kathrin Birrer-Heimo Prisca Bourgeois Jacques  
Bulliard-Marbach Christine Campell Duri Chevalley Isabelle Fiala Doris Glauser-Zufferey Alice Graf Maya  
Hausammann Markus Ingold Maja Jans Beat Maire Jacques-André Nicolet Jacques Page Pierre-André  
Ritter Markus Schwaab Jean Christophe Siegenthaler Heinz Stamm Luzi Streiff-Feller Marianne  
Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Vogler Karl Walter Hansjörg

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

52;55

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3716 – Mozione

### Introdurre una disposizione sull'innovazione nella legge federale sull'assicurazione malattie

Depositato da	 Brand Heinz
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) un articolo sull'innovazione riferito a tutti gli attori. L'articolo dovrà costituire una base legale chiara per i progetti pilota che permetteranno di attuare più efficacemente le misure prescritte dalla legge per migliorare la qualità e l'economicità. Rimangono intatti il diritto degli assicurati alle prestazioni e l'obbligo di affiliazione da parte degli assicuratori.

#### Motivazione

Già prima dell'introduzione della LAMal sono state fatte buone esperienze con una specie di "articolo sulla sperimentazione di nuove soluzioni". Nel quadro di progetti pilota, in passato sono stati testati modelli assicurativi alternativi con una scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Le conoscenze acquisite hanno permesso di gettare le basi per considerare forme assicurative particolari nella LAMal. Con il nuovo articolo sull'innovazione s'intende dare agli attori del settore sanitario svizzero la possibilità di prescindere selettivamente da singole disposizioni della LAMal e testare meccanismi alternativi, nel quadro di accordi contrattuali stipulati con altri partner. Fintanto che si tratta di soluzioni assicurative, i diritti degli assicurati alle prestazioni e l'obbligo di affiliare ogni assicurato che intende partecipare all'esperimento rimangono riservati. Nel quadro delle disposizioni vigenti sono previste possibilità, in particolare per i Cantoni, di adottare misure straordinarie, il che non lascia praticamente spazio ai progetti pilota basati sul principio contrattuale. Rispetto alla LAMal vigente, con l'articolo proposto, tutti gli attori potrebbero condividere la responsabilità di avviare progetti pilota per migliorare la qualità e l'economicità. Il nuovo articolo deve avere, ad esempio, lo scopo di permettere di testare in singole regioni, su base volontaria e previa disponibilità degli attori interessati, proposte discusse più volte, come il finanziamento unitario o l'allentamento dell'obbligo di contrarre, e compararne i risultati con l'evoluzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie retta dalla LAMal. In tal modo si potrebbe osservare l'andamento delle soluzioni alternative su un determinato arco di tempo e ricavarne indicazioni sulla loro efficacia o sui problemi di attuazione cui potrebbero eventualmente essere confrontate nel caso di una loro introduzione a livello nazionale. Questo modo di procedere potrebbe inoltre creare fiducia e di conseguenza spazio per preparare e avviare riforme urgenti.

#### Parere del Consiglio federale del 08.12.2017

Il 25 ottobre 2017, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto degli esperti sulle misure di contenimento dei costi volte a sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e incaricato il DFI di indicare, entro la primavera del 2018, quali delle misure proposte debbano essere attuate. Queste ultime, di cui farà parte anche la promozione dell'innovazione per tutti gli attori del settore sanitario, saranno in seguito elaborate e poste in consultazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 08.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN

Opposizione; discussione differita.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (15)**

Brunner Toni Chiesa Marco Clottu Raymond de Courten Thomas Frehner Sebastian Hardegger Thomas  
Häsler Christine Heim Bea Hess Lorenz Humbel Ruth Lohr Christian Pezzatti Bruno Sauter Regine  
Schmid-Federer Barbara Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

2841

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3717 – Interpellanza

### Conseguenze e sfide della trasformazione digitale per l'Ufficio federale della cultura

Depositato da	 Riklin Kathy
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La maggior parte degli ambiti della nostra società, inclusa la cultura, sta vivendo un profondo cambiamento dettato dalla progressiva digitalizzazione, identificata a giusto titolo nell'attuale messaggio sulla cultura come una tendenza in forte crescita. Particolarmente interessato è il settore audiovisivo, in cui i confini tradizionali della narrazione, della diffusione, della produzione e della conservazione sono seriamente rimessi in discussione, analogamente a quanto si verificò nell'industria musicale degli anni 1990.

Il DATEC e il DEFR hanno già dato congiuntamente avvio al processo di trasformazione digitale istituendo il Comitato consultivo "Trasformazione digitale", che ha iniziato la sua attività il 12 giugno scorso. Anche per il DFI e l'UFC, e soprattutto per la sezione Cinema, si presentano nuove grandi sfide.

1. In che modo, in vista del prossimo messaggio sulla cultura 2021 e quelli successivi, saranno pianificate e strutturate le competenze digitali necessarie?
2. Perché non è prevista una rappresentanza del settore della cultura audiovisiva (p. es. SSR, Cineteca svizzera o Memoriav) nel Comitato consultivo "Trasformazione digitale"?
3. L'UFC sarebbe disposto a coordinare e ad assumere la responsabilità delle forme miste di cultura digitale audiovisiva emergenti (p. es. film interattivi, videogiochi, realtà virtuale, ecc.) a completamento dell'offerta di Pro Helvetia? In caso contrario, chi potrebbe farlo? Dovrebbero essere gli attori classici del settore come Ciné suisse e Swiss Films a foggare insieme questa transizione digitale o ce ne vorrebbero di nuovi?
4. Numerosi progetti culturali digitali e molte start up attive nel settore audiovisivo e nate nelle nostre scuole universitarie, come Faceshift, Killion, Lemoptix, Imverse, Artmyn, Artanim, Apelab, Crti Movie e Birdly(R), riscuotono successo a livello internazionale.

Il Consiglio federale vede la possibilità di promuovere questa convergenza di cultura e tecnologia rafforzando la collaborazione con istituti di formazione riconosciuti per la loro competenza digitale, come il PF di Losanna e quello di Zurigo?

5. Quali progetti di cooperazione tra UFC, DATEC e DEFR sono già in corso a questo proposito? Quali sono previsti?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2020 (messaggio sulla cultura; FF 2015 447) ha identificato la digitalizzazione come importante processo di cambiamento che riguarda tutti gli ambiti culturali. Già oggi si sostengono diverse iniziative e progetti nel settore digitale (digitalizzazione degli archivi cinematografici, sviluppo di videogiochi e nuove forme narrative). Il messaggio sulla cultura prevede quindi già incentivi per l'implementazione e lo sviluppo di competenze in questo campo. I lavori preliminari per il messaggio sulla cultura 2021-2024 saranno avviati nell'autunno del 2018. La valutazione dell'adeguatezza degli strumenti già disponibili e dell'eventuale necessità di nuove misure nel campo della cultura digitale sarà condotta nel quadro dell'elaborazione del prossimo messaggio sulla cultura.

2. La trasformazione digitale concerne tutti gli ambiti della vita e quindi anche la cultura audiovisiva. Il Comitato consultivo Trasformazione digitale è un organo istituito dai capi del DEFR e del DATEC, la partecipazione avviene per chiamata. Il Comitato si occupa di temi selezionati, riguardanti principalmente le questioni comuni ai due dipartimenti. I temi affrontati sono già di per sé numerosi e vari. Per evitare di sovraccaricare il Comitato, si è deciso di rinunciare a una rappresentanza nell'ambito della cultura audiovisiva.

3. La ripartizione dei compiti tra l'UFC e Pro Helvetia è disciplinata in dettaglio dalla legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (RS 442.1) ed è ormai ben consolidata. Non sono quindi necessari correttivi. Singole questioni di ripartizione delle responsabilità vengono discusse a cadenza regolare in occasione di appositi incontri in cui si concordano soluzioni in modo da evitare doppioni. L'UFC, per esempio, promuove lo sviluppo di progetti di nuove forme narrative digitali nel settore audiovisivo. Pro Helvetia sostiene progetti nell'ambito dei videogiochi e della realtà virtuale. Per altro, l'UFC e Pro Helvetia sono in regolare contatto con un corposo numero di operatori culturali per i quali il digitale è una posta importante.

4. Il Consiglio federale sta già promuovendo la convergenza tra cultura e tecnica. Del resto, il settore della cultura sta già lavorando a numerosi progetti in collaborazione con i politecnici federali di Zurigo (PFZ) e Losanna (PFL). Molti di questi, come il laboratorio Disney Research (PFZ), il Game Technology Center (PFZ), il Montreux Jazz Digital Project (PFL) o la Muséologie expérimentale (PFL), utilizzano la cultura come materiale di base del progetto di ricerca. Le esperienze maturate in questi contesti sono vantaggiose sia per l'economia che per il settore culturale, che beneficiano entrambi dei progressi tecnologici, in particolare nell'ambito dei media interattivi digitali.

5. Non sono stati avviati né sono previsti ad oggi particolari progetti di collaborazione tra UFC, DATEC e DEFR. Gli uffici competenti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<u>CN</u>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2831;34

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3718 – Interpellanza

### Massimizzazione degli utili delle casse malati mediante l'esclusione di alcune categorie di assicurati

Depositato da	 Brélaz Daniel
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Da alcuni anni a questa parte la quasi totalità delle casse malati hanno iniziato a rifiutarsi di stipulare contratti di assicurazione complementare (LCA) con persone che presentano statisticamente, ma non a livello individuale, un indice di rischio troppo elevato, senza neppure proporre un prodotto assicurativo con un premio maggiorato. Sono interessate da questo problema, ad esempio, le persone che hanno un indice di massa corporea superiore a 30 o che stanno seguendo, anche temporaneamente, una psicoterapia. Questo metodo tende a sovvertire il concetto di assicurazione unicamente a vantaggio della speranza matematica di conseguire maggiori utili. Le compagnie di assicurazione abbandonano la loro missione prioritaria trasformandosi in veri e propri istituti finanziari.

Ciò mi spinge a chiedere al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di queste nuove prassi e potrebbe precisare al Parlamento in che misura?
2. La FINMA, autorità indipendente incaricata di vigilare sulle casse malati nell'ambito della LCA, ha preso posizione e ha reagito in merito all'abuso di posizione dominante sul mercato e alla tutela dei clienti dei mercati finanziari?
3. Poiché la durata dei contratti di assicurazione complementare è quinquennale e circa la metà dei costi della sanità sono sostenuti negli ultimi anni di vita, cosa faranno il Consiglio federale e la FINMA se le compagnie di assicurazione, per massimizzare i loro utili, inizieranno a rescindere i contratti stipulati da persone anziane o che risultano meno abbienti negli ultimi cinque anni?
4. Il Consiglio federale non crede che, di fronte a tali prassi, sarebbe il caso di ampliare il contenuto della LAMal o di introdurre una LAMal plus, a scelta degli assicurati, con prestazioni che le compagnie di assicurazioni non avrebbero il diritto di rifiutare?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Nel settore delle assicurazioni malattia complementari vige il principio della libertà contrattuale. Questo significa, tra l'altro, che l'assicuratore non è obbligato né a stipulare un contratto né ad accettare modifiche di un contratto esistente. Affinché vi sia un consenso valido, entrambe le parti contrattuali devono essere in linea di massima d'accordo sulla stipula o sulla modifica del contratto. Perciò l'impresa di assicurazione può anche rifiutare la proposta di assicurazione o accettarla con riserva e non è tenuta a giustificare la propria decisione.

Il Consiglio federale non dispone di statistiche che comprovino i motivi per cui dei contratti di diritto privato per l'assicurazione malattia complementare non sono stati stipulati. A suo parere non si è creata alcuna nuova prassi contraria alla legislazione in materia di sorveglianza. Le assicurazioni malattia complementari sono assicurazioni private che sottostanno al cosiddetto principio di equivalenza. Le tariffe devono essere stabilite in base al rischio. Gli assicuratori devono basarsi su statistiche affidabili e classificano gli assicurati in varie classi di rischio con premi assicurativi differenti.

2./3. La FINMA non ha nessuna possibilità di intervenire nei singoli casi di disdetta. Come già spiegato al numero 1, nell'ambito delle assicurazioni malattia complementari si applicano tariffe in funzione del rischio. L'aumento dei costi della salute nella fase finale della vita si riflette, in base al principio di equivalenza, anche nelle tariffe più elevate per gli assicurati di età avanzata. Tuttavia, il divieto di abuso previsto dalla legge pone dei limiti agli assicuratori: contravvenire sistematicamente a tale principio indurrebbe la FINMA a intervenire. Inoltre, nella maggioranza dei casi le imprese di assicurazione rinunciano espressamente al diritto di disdetta nelle loro condizioni generali. Questo allontana la preoccupazione espressa dall'autore dell'interpellanza riguardo a disdette - effettuate quasi mai nella prassi - di contratti di assicurazione malattia complementare negli ultimi anni di vita degli assicurati in caso di danni alla salute.



4. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si prefigge di garantire a tutta la popolazione l'accesso, finanziato solidalmente, a cure mediche di alto livello qualitativo. Ciò consente di offrire un'assistenza sanitaria di base completa e moderna a carico dell'assicurazione malattie senza che gli assicurati debbano ricorrere ad assicurazioni complementari per coprire i costi delle cure mediche di base. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene opportuno intervenire e respinge pertanto l'ampliamento del campo di applicazione della LAMal o l'introduzione di una LAMal plus.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

de la Reussille Denis Glättli Balthasar Graf Maya Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841;1236;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3720 – Interpellanza

### Valutazione e riduzione dei microinquinanti nelle acque

Depositato da	 Pezzatti Bruno
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Per quali sostanze sono stabilite concentrazioni massime nelle acque?
2. In base a quali criteri sono stabilite tali concentrazioni?
3. Per stabilire dette concentrazioni sono applicati criteri differenti in funzione della provenienza della sostanza? Se sì, per quale ragione?
4. Dal punto di vista dell'impatto ambientale quali sono le fonti di emissione e gli apporti più significativi? Come si giustificano?
5. Come si garantisce che le misure di riduzione dei microinquinanti si riferiscano a una base unica e siano adattate alla rilevanza delle fonti di emissioni e degli apporti?
6. I dati disponibili sui prodotti fitosanitari quali possibili fonti di emissione nelle acque sono molto buoni e consentono un monitoraggio mirato. Come si garantisce che anche altre possibili fonti di emissione e apporti siano considerati nella giusta misura?

#### Motivazione

Nel suo rapporto del 16 giugno 2017 in adempimento del postulato Hêche (12.3090) del 7 marzo 2012, il Consiglio federale mostra (tab. 1) che nel Reno vicino a Basilea sono state individuate diverse sostanze. Rispetto al carico annuale di prodotti fitosanitari quello dei medicinali e dei loro prodotti di degradazione, dei prodotti chimici provenienti dall'industria e dalle economie domestiche e degli additivi alimentari elencati è elevato. Esempio: il carico annuale misurato di EDTA e benzotriazolo, due sostanze con caratteristiche rilevanti per l'ambiente, è pari rispettivamente a 29 e a 6,2 tonnellate, mentre quello dell'erbicida mecoprop a sole 0,3 tonnellate.

I prodotti fitosanitari e i biocidi misurati nelle acque hanno una rilevanza tossicologica variabile. Ciononostante, vige attualmente un valore unico pari a 0,1 microgrammi per litro. Nel rapporto (all. 1) sono illustrate misure indipendenti dalle fonti di emissione per le economie domestiche, l'industria, l'artigianato e il settore della salute. Questi ambiti sono disciplinati dalle basi giuridiche riportate nella tabella 2 del rapporto.

Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione sulla riduzione dei rischi e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Esso intende dimezzare i rischi applicando una cinquantina di misure. Per ridurre ulteriormente i principali carichi da microinquinanti nelle acque è necessaria una procedura riferita a una base unica e adattata alle diverse fonti di emissione.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. È impossibile stabilire e verificare le concentrazioni massime ammesse nelle acque per migliaia di sostanze. Occorre pertanto fare una scelta. Per quanto riguarda le acque superficiali, per determinare le concentrazioni massime ammesse vengono selezionate le sostanze che sono già state misurate in concentrazioni elevate o problematiche dal punto di vista ecotossicologico, oppure le sostanze che si suppone possano essere registrate in tali concentrazioni sulla base delle loro proprietà, delle quantità e dei luoghi di utilizzo. A tal fine si considerano le sostanze che provengono dalle maggiori fonti di emissione. Per le acque sotterranee utilizzate come acqua potabile vengono selezionate le sostanze presenti in maniera diffusa e a concentrazioni elevate nelle acque sotterranee.

2./3. Le nuove esigenze numeriche per le acque superficiali consentono di valutare se l'inquinamento è talmente elevato da non poter più escludere effetti pregiudizievoli sugli organismi acquatici. La determinazione delle esigenze avviene sulla base di una procedura uniforme e standardizzata a livello internazionale, indipendentemente dalla provenienza e dalla modalità di utilizzo delle sostanze (Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards, Guidance Document No. 27, EC, 2011).

La determinazione di nuove esigenze numeriche relative alle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile è orientata agli obiettivi dell'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201).

4. Esistono due principali vie di apporto di microinquinanti organici con conseguenze problematiche sulle acque superficiali:

- apporto di sostanze da economie domestiche e industria/artigianato tramite acque di scarico depurate provenienti da impianti di depurazione delle acque di scarico. Questo apporto è rilevante soprattutto per i corsi d'acqua di medie e grandi dimensioni.

- apporto di prodotti fitosanitari dall'agricoltura. Questo apporto è rilevante soprattutto per i corsi d'acqua di piccole e medie dimensioni. In queste acque la diluizione è minore, quindi le concentrazioni di prodotti fitosanitari che vi si trovano possono essere oltre cento volte superiori a quelle che si riscontrano nei corsi d'acqua di grandi dimensioni come il Reno vicino a Basilea.

Le basi scientifiche per la determinazione di queste principali vie di apporto si trovano in diverse analisi di situazione svolte su mandato della Confederazione. Gli attuali risultati dell'Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali (NAWA 2012 e 2015) confermano tali analisi.

I risultati dell'Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA mostrano che le fonti di apporto più rilevanti per quanto concerne le acque sotterranee sono rappresentate dall'agricoltura (nitrato, prodotti di degradazione dei prodotti fitosanitari) e dall'utilizzo di carburanti (antidetonanti MTBE, apporto principale per via atmosferica).

5. La base unica si trova all'articolo 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LPac, RS 814.20), il quale sancisce il divieto generale di inquinamento delle acque come pure all'allegato 2 dell'OPAc in cui sono elencate le esigenze relative alla qualità delle acque. In caso di necessità, a partire da queste basi vengono prese varie misure volte alla riduzione degli apporti di microinquinanti nelle acque.

6. Le analisi di situazione svolte su mandato della Confederazione, comprendenti per esempio le ricerche tuttora in corso sugli apporti provenienti da industria e artigianato e un monitoraggio federale delle acque esaustivo in collaborazione con i Cantoni, costituiscono la base per la presa in considerazione il più possibile completa di tutte le fonti di emissione rilevanti. In base al caso specifico vengono poi introdotte le misure necessarie affinché l'inquinamento causato dalle varie fonti sia ridotto il più rapidamente possibile.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3721 – Interpellanza

### Origine, contenuto e portata finanziaria della convenzione di collaborazione tra l'Ufficio federale di giustizia e la società privata SIX

Depositato da	 Feller Olivier
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In un comunicato del 14 dicembre 2009 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha annunciato di aver concluso un accordo con la società SIX al fine di collaborare allo sviluppo del registro fondiario informatizzato.

SIX è una società anonima il cui azionariato è composto principalmente da grandi banche, banche commerciali e di gestione, banche straniere e banche cantonali.

Il 18 settembre 2017, in risposta alla domanda [17.5327](#), la consigliera federale Sommaruga ha rivelato che la convenzione di collaborazione tra l'UFG e SIX è stata conclusa il 30 settembre 2009. Ai termini di questa convenzione, SIX si è impegnata a realizzare e finanziare un sistema d'informazione, di prelievo dei dati e di transazione elettronica con gli uffici del registro fondiario. Dal canto suo, la Confederazione ha assunto i lavori legislativi, nonché elaborato e aggiornato i modelli di dati indispensabili a tale progetto. Infine, ha concepito e realizzato il sistema di salvataggio dei dati del registro fondiario informatizzato.

1. In seguito a quale procedura l'UFG ha deciso di concludere una convenzione con SIX invece che con un'altra società privata? È stato indetto un bando di concorso? La legislazione sugli acquisti pubblici è stata applicata?
2. Nella convenzione di collaborazione, la Confederazione si è impegnata ad assumersi i lavori legislativi. Nella terza risposta all'interpellanza [17.3378](#) il Consiglio federale ha però affermato che il quadro normativo vigente permette già a società private di gestire il registro fondiario informatizzato. Quali sono quindi i lavori legislativi menzionati nella convenzione conclusa con SIX?
3. Gli impegni assunti dall'UFG si limitano a quelli menzionati dalla consigliera federale Sommaruga il 18 settembre 2017? O l'UFG si è assunto altri impegni? In tal caso, quali?
4. L'UFG ha eseguito personalmente gli impegni assunti oppure ha attribuito mandati a terzi? Quanto è costata l'esecuzione degli impegni presi dall'UFG?
5. È possibile apprendere l'importo finora investito da SIX nello sviluppo del sistema di transazione elettronica menzionato nella convenzione con l'UFG?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

All'inizio degli anni 2000, la Confederazione ha avviato lavori preparatori al fine di realizzare, nel quadro di un progetto eGovernment, un sistema d'informazione elettronico sui fondi (eGRIS), coinvolgendo i principali attori interessati. Gli obiettivi principali di questi lavori erano: creare un sistema d'informazione sui dati del registro fondiario per tutta la Svizzera, introdurre un'identificazione univoca dei fondi e dei proprietari, salvaguardare a lungo termine i dati del registro fondiario per proteggerli dalle catastrofi e rendere possibile lo scambio dei dati tra i diversi sistemi cantonali del registro fondiario nonché con altri sistemi. La prima fase si è conclusa nel 2007. In ragione delle sue limitate risorse, la Confederazione non poteva realizzare tutte le applicazioni previste nella seconda fase del progetto. Gli istituti bancari rappresentati dall'Associazione svizzera dei banchieri si sono mostrati interessati ai risultati di eGRIS, poiché erano in grado di agevolare considerevolmente i loro scambi con gli uffici del registro fondiario, in particolare nell'ambito dei crediti ipotecari. In qualità di società che gestisce infrastrutture per questi istituti bancari, SIX Group SA ha proposto di realizzare, a proprie spese e a suo rischio, una parte di queste applicazioni, ossia quelle correlate alle informazioni in rete concernenti i dati del registro fondiario, l'estrazione elettronica dei dati e la comunicazione elettronica nel settore del registro fondiario. Dato che i dati del registro fondiario rientrano nella

competenza dei Cantoni, il partenariato con SIX Group SA è stato possibile soltanto con la collaborazione dei Cantoni interessati. Alcuni Cantoni hanno auspicato tale collaborazione e hanno, dal canto loro, concluso convenzioni in tal senso con SIX Group SA.

1. La legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub) non è applicabile poiché l'Ufficio federale di giustizia (UFG) non ha né conferito né finanziato alcun mandato pubblico per questi servizi (cfr. art. 1, 5, 6 e 7). L'UFG non ha fornito alcuna prestazione pecuniaria nei confronti di SIX Group SA. SIX Group SA, rispettivamente la sua filiale SIX Terravis SA, si è assunta integralmente i costi delle applicazioni informatiche sviluppate. Questa opzione era a disposizione dell'impresa come di qualsiasi altra organizzazione.

2. La legislazione in materia di diritto civile compete alla Confederazione (art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale). L'UFG prepara gli atti legislativi in questo settore nonché nell'ambito del registro fondiario (art. 7 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP). La convenzione di cooperazione conclusa con SIX Group SA rammenta tale competenza. Il ricorso dei Cantoni a organizzazioni private nell'utilizzo del registro fondiario informatizzato era e resta possibile entro il quadro normativo attuale. La digitalizzazione nel settore del registro fondiario ha invece richiesto la revisione di vari testi legislativi. La revisione totale dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF), approvata il 23 settembre 2011, è riconducibile essenzialmente dall'adozione da parte del Parlamento, l'11 dicembre 2009, dell'affare **07.061** (CC. Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali). Questa ordinanza prevede pure disposizioni nuove o modificate sulla salvaguardia a lungo termine da parte della Confederazione dei dati del registro fondiario, sulla comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario o sulla pubblicità del registro fondiario. Anche l'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF) è stata interamente riveduta il 28 dicembre 2012 e prevede in particolare nuove disposizioni sull'interfaccia per l'estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario, sui formati di dati dei documenti per la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario, sulla salvaguardia a lungo termine da parte della Confederazione dei dati del registro fondiario nonché sul riconoscimento di piattaforme alternative per la comunicazione elettronica.

3. Come spiegato dalla consigliera federale Sommaruga il 18 settembre 2017 in risposta alla domanda **17.5327**, la convenzione prevedeva che i progetti parziali per i quali SIX Group SA non avrebbe assunto impegni restassero presso la Confederazione. Oltre a questa regola sulla ripartizione dei compiti, le due parti si sono impegnate a scambiarsi informazioni sui lavori, a consultare l'altra parte per le tappe importanti e a coordinare le attività di comunicazione. Si sono pure impegnate a mettere a disposizione delle banche e dei Cantoni i diritti relativi ai risultati di questi lavori nonché a coinvolgerli nell'organismo responsabile eGRIS dopo la sua costituzione.

4. L'UFG non ha effettuato alcun pagamento per favorire o tutelare gli interessi del gruppo di società di SIX Group SA per le sue prestazioni nel settore del registro fondiario. I costi dei lavori legislativi effettuati dall'UFG rientrano nei costi generali dell'Amministrazione federale centrale. La salvaguardia a lungo termine dei dati del registro fondiario costituisce una misura fondamentale di sicurezza per un'infrastruttura essenziale del Paese. Vari esperti e consulenti esterni all'Amministrazione federale centrale sono stati coinvolti nei lavori relativi all'elaborazione di un modello di dati uniforme per il registro fondiario informatizzato nonché nella pianificazione, nell'elaborazione, nei test di sicurezza, nell'hosting e nella gestione di un sistema di salvaguardia a lungo termine dei dati. Questi costi, in nessun modo correlati con il gruppo di società di SIX Group SA, sono ammontati a circa 1,2 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 2009 e il 2017. La procedura di riconoscimento da parte del DFGP del sistema SIX Terravis quale piattaforma alternativa di trasmissione è stata fatturata in base a un emolumento in funzione del tempo impiegato (art. 22 cpv. 6 OTRF). I costi per gli esperti esterni sono stati fatturati separatamente a SIX Terravis SA.

5. Il Consiglio federale non è a conoscenza dei costi sostenuti da SIX Terravis SA per lo sviluppo del suo sistema.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;24;2846;34

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3722 – Interpellanza

### Quale sostegno può offrire la Confederazione alla promozione del marchio "Fait maison"?

Depositato da	 Feller Olivier
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Gastrosuisse, la Fondation pour la promotion du goût, Slow Food Svizzera e la Federazione romanda dei consumatori (FRC), riunite nell'associazione "Promotion du Fait Maison", hanno lanciato di recente il marchio "Fait Maison".

Tale marchio distingue su base volontaria i ristoranti che preparano i pasti, completamente o per la maggior parte, nelle proprie cucine senza ricorrere a piatti e prodotti precotti e persegue diversi obiettivi:

- rispondere alle esigenze di trasparenza dei consumatori;
- contrastare l'uniformazione del gusto;
- valorizzare le capacità della cucina elvetica;
- assicurare la tracciabilità e l'autenticità dei pasti serviti nei ristoranti.

Il Consiglio federale si è sempre rifiutato di prendere in considerazione una regolamentazione, da parte della Confederazione, di un marchio di qualità per i ristoranti. Per contro, a più riprese si è dichiarato disposto a favorire le iniziative private e a collaborare con il settore della ristorazione per trovare soluzioni che permettano agli attori economici che lavorano in maniera tradizionale di profilarsi positivamente sul mercato e ai consumatori di essere informati in maniera più trasparente (risposte del Consiglio federale alle interpellanze Thorens Goumaz [12.4083](#) e de Buman [13.3618](#)).

1. Il Consiglio federale è disposto a sostenere la promozione del marchio "Fait Maison" lanciato di recente da attori privati?
2. Se sì, che tipo di sostegno potrebbe fornire all'associazione "Promotion du Fait Maison", per esempio tramite l'Ufficio federale del consumo?
3. Si potrebbe prevedere un sostegno finanziario all'associazione "Promotion du Fait Maison", per esempio sulla base dell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale sull'informazione dei consumatori?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale accoglie con favore gli sforzi privati per un marchio di qualità e dunque anche l'iniziativa di Gastrosuisse, della Federazione romanda dei consumatori (FRC), di Slow Food Svizzera e della Settimana del gusto. Come ha già affermato nelle sue risposte alle interpellanze [12.4083](#) Thorens Goumaz "Piatti industriali al ristorante a nostra insaputa" e [13.3618](#) de Buman "Un marchio per promuovere i veri ristoranti", è disposto a collaborare con queste organizzazioni e a fornire loro consulenza. Non ritiene tuttavia che sia compito della Confederazione stabilire i criteri per un marchio di qualità o addirittura disciplinarli per legge.

2./3. L'Ufficio federale del consumo (UFDC) può accordare aiuti finanziari per l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici a organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori (art. 5 cpv. 2 della legge federale sull'informazione dei consumatori, LIC; RS 944.0). Tali aiuti sono concessi nel limite dei crediti stanziati e non superano di norma il 50 per cento delle spese computabili (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori; RS 944.05). Nella domanda all'UFDC deve essere dimostrato che sono adempiuti i requisiti fissati nella LIC. L'UFDC ha elaborato una direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari della Confederazione alle organizzazioni di consumatori ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC ([www.consumo.admin.ch](http://www.consumo.admin.ch) > Temi > Aiuto finanziario della Confederazione alle organizzazioni dei consumatori).

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3723 – Interpellanza

### Rete mobile Swisscom. Come interpretare le cifre e la cartografia relative al tasso di copertura nazionale?

Depositato da	 Nicolet Jacques
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

1. La cartografia e le cifre annunciate in materia di tasso di copertura della rete mobile di Swisscom sono attendibili?
2. In caso affermativo, come interpretare questi dati alla luce del fatto che la copertura resta scarsa in numerose zone abitate del nostro Paese?
3. Oltre all'introduzione del 5G prevista per il 2020, cosa intende fare Swisscom per migliorare la sua rete mobile, in particolare nelle numerose zone abitate caratterizzate da scarsa copertura?
4. Swisscom intende essere il leader nazionale in materia di qualità e affidabilità del tasso di copertura della rete mobile?

#### Motivazione

Mentre un recente test svolto dalla rivista tedesca "Connect" in merito alla qualità della rete mobile posiziona Swisscom (oltre 6,6 milioni di abbonati) dietro a Sunrise (quasi 1,5 milioni di abbonati), Swisscom afferma regolarmente di situarsi al primo posto in materia di tasso di copertura della rete mobile a livello nazionale. Tuttavia, nonostante lo svolgimento di regolari lavori di manutenzione della rete, la realtà dei fatti è un'altra: numerose zone sono infatti dotate di una copertura troppo scarsa, come una buona parte del Giura vodese.

Secondo la cartografia pubblicata da Swisscom, tali zone beneficerebbero di una buona copertura: ciò rende difficile interpretare le cifre relative al tasso di copertura, soprattutto se si considera che Swisscom annuncia per le tecnologie 3G e 4G un tasso quasi del 99 per cento sull'insieme del territorio nazionale.

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Secondo le concessioni rilasciate dalla Commissione federale delle comunicazioni (Comcom), i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile sono tenuti a garantire la copertura di almeno il 50 per cento della popolazione tramite la propria infrastruttura. La concorrenza tra gli operatori di radiocomunicazione mobile attivi in Svizzera consente oggi a quasi tutta la popolazione del Paese di poter far capo ai servizi di uno o più operatori.

1./2. Le mappe di copertura della rete e le cifre pubblicate dagli operatori - tra cui Swisscom - sono stilate sulla base di modelli di propagazione che rispecchiano fedelmente la copertura della popolazione effettivamente raggiunta.

Tuttavia, le proprietà delle onde radio possono determinare una mancata copertura di singole zone in aree che in linea di principio sono servite. Inoltre, la qualità della connessione può risentire del fatto che numerosi utenti facciano capo contemporaneamente e dallo stesso luogo ai servizi di comunicazione mobile del medesimo operatore.

A causa di un sovraccarico delle reti o di una situazione topografica sfavorevole la copertura effettiva può dunque differire rispetto a quanto riportato nelle relative mappe.

3. Gli operatori di radiocomunicazione mobile svizzeri investono ogni anno importanti somme per potenziare le proprie reti, e visti i rapporti concorrenziali esistenti mirano a mantenere un livello di qualità elevato. Inoltre, si stanno preparando all'introduzione della prossima generazione di radiocomunicazione mobile (5G), che dovrebbe consentire di migliorare ancora la qualità dei servizi di radiocomunicazione mobile e di offrire capacità di comunicazione supplementari. La Comcom sta preparando all'uso le relative frequenze di radiocomunicazione mobile e ha già avviato una consultazione pubblica in merito.

4. Il Consiglio federale non ha alcun influsso sulle decisioni operative di Swisscom. Nell'ambito degli obiettivi strategici 2014-

2017 il Consiglio federale auspica fra l'altro che Swisscom sia concorrenziale e orientata ai clienti e commercializzi con successo infrastrutture di rete e i relativi servizi sui mercati convergenti (telecomunicazione, tecnologia dell'informazione, radiodiffusione, media e intrattenimento).

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

---

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

34

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3724 – Mozione

### Un solo passaporto per i consiglieri federali, ma anche per i membri dell'Assemblea federale e del corpo diplomatico

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	26.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge affinché consiglieri federali, membri dell'Assemblea federale e funzionari federali che hanno rapporti con l'estero non possano disporre di ulteriori nazionalità oltre a quella svizzera. Si chiede inoltre di annullare la decisione in base alla quale da inizio anno ai membri del corpo diplomatico e dei servizi consolari non è più richiesto di avere la sola cittadinanza elvetica.

#### Motivazione

Nelle settimane precedenti l'ultima elezione in Consiglio federale si è posto il tema dei consiglieri federali con più di una nazionalità.

In Australia nei mesi scorsi si sono verificate delle partenze obbligate sia dal parlamento che dal governo (che ne è un'emanazione) di deputati e ministri binazionali. La Costituzione australiana vieta infatti agli eletti in parlamento di avere più di una nazionalità, e questo per motivi di lealtà allo Stato.

La questione deve porsi anche in Svizzera, a maggior ragione dopo la modifica di legge del 1992 che consente a chi si naturalizza in via ordinaria di mantenere anche il passaporto del paese d'origine.

A giudizio di chi scrive non è infatti sostenibile fare politica nelle istituzioni della Confederazione con però in tasca anche un passaporto estero, da estrarre a seconda della convenienza contingente. Una situazione di questo tipo è evidentemente improponibile per un consigliere federale, ma anche per un parlamentare. Non si vede infatti perché la regola australiana (e l'Australia è un paese d'immigrazione) non possa essere trasposta in Svizzera.

Stesso discorso per i membri del corpo diplomatico e dei servizi consolari della Confederazione. La decisione del Consiglio federale di rinunciare ad inizio anno ad imporre a questi funzionari il requisito del possesso della sola nazionalità svizzera va dunque annullata. In generale i funzionari federali che hanno rapporti con l'estero devono disporre della sola cittadinanza svizzera. Il requisito va inoltre esteso a chi - in veste di assistente, segretario o altro, avente accesso ad informazioni confidenziali - partecipa a nome della Svizzera a gruppi di amicizia OSCE, al Consiglio d'Europa o ad altri gruppi o organizzazioni che comportino relazioni internazionali.

#### Parere del Consiglio federale del 22.11.2017

Ogni cittadino avente diritto di voto è eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale (art. 143 della Costituzione). Per quanto riguarda il Consiglio degli Stati, l'eleggibilità è determinata dal diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 della Costituzione). L'eleggibilità, ai sensi dell'articolo 143 della Costituzione, si valuta dunque rispetto all'articolo 136 della Costituzione, che definisce i diritti politici e il diritto di voto.

Ai sensi della Costituzione, la doppia cittadinanza o la cittadinanza plurima non sono per niente proibite. D'altronde, non lo sono mai state (la Costituzione del 1848 rifiutava l'eleggibilità agli ecclesiastici). Le norme sull'incompatibilità, che derivano da quelle relative all'eleggibilità (art. 144 della Costituzione; art. 60 e 61 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [RS 172.010], per i membri del Consiglio federale, art. 14 della legge sul Parlamento [RS 171.10], per i membri dell'Assemblea federale), si riferiscono innanzitutto alle funzioni esercitate. Tali norme mirano a garantire l'indipendenza dei membri delle autorità e quest'ultima si deve naturalmente esaminare rispetto ai limiti costituzionali. La componente passiva del diritto di voto (potere essere eletto) potrebbe essere violata se la doppia cittadinanza o la cittadinanza plurima dovessero costituire un motivo d'impedimento.

Oggi numerosi Svizzeri sono binazionali. La rinuncia alla cittadinanza d'origine è stata soppressa nella legge sulla cittadinanza (RS 141.0) nel 1990. Pur se i Cantoni possono prevedere una siffatta normativa nella propria legislazione (in applicazione dell'art. 38 cpv. 2 della Costituzione), nessuno l'ha fatto. D'altra parte, la doppia cittadinanza è talvolta automatica e lo Stato estero non prevede, né nel suo diritto interno, né nella sua prassi, che vi si possa rinunciare. Con la modifica del 2 dicembre 2016 dell'ordinanza sul personale federale (RU 2016 4507), il Consiglio federale ha soppresso la condizione del possesso esclusivo della cittadinanza svizzera per gli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri soggetti all'obbligo di trasferimento in particolare per tale ragione.

Per finire, l'adattamento delle condizioni di eleggibilità è sempre stato incentrato su valori d'inclusione piuttosto che su criteri d'esclusione (ne è la prova - oltre alla questione degli ecclesiastici - che la presenza di due consiglieri federali dello stesso Cantone è diventata possibile con la revisione costituzionale del 1999).

#### **Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
12.12.2017	CN	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (2)**

Chiesa Marco Pantani Roberta

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

04:08

#### **Competenza**

↳ Cancelleria federale (CaF)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3728 – Interpellanza

### Mandati della SECO alla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	26.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La domanda [17.5425](#) chiedeva lumi a proposito dei mandati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) alla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile (CPC). In Ticino quest'ultima risulta iscritta a registro di commercio solo dall'11 maggio del 2017, mentre gli statuti datano del 24 novembre 2016. La domanda era quindi quella a sapere se la SECO avesse attribuito mandati alla CPC prima che questa si desse degli statuti e si iscrivesse al Registro di commercio, sottoponendosi ai relativi obblighi, in particolare per quel che riguarda la tenuta dei conti.

Il Consiglio federale risponde che la SECO conclude convenzioni per i controlli nell'ambito del lavoro distaccato unicamente con le Commissioni paritetiche nazionali, nel caso concreto con Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile.

Tuttavia il Consiglio federale non si esprime a proposito dei controlli sulle imprese locali che vengono effettuati dalla CPC.

Chiedo al Consiglio federale:

1. La SECO ha concluso convenzioni o attribuito mandati alla CPC ticinese per i controlli sulle aziende locali?
2. Se sì, quando è avvenuta l'eventuale attribuzione? La CPC disponeva già di statuti ed era già iscritta al Registro di commercio? Nel caso l'eventuale attribuzione fosse avvenuta prima che la CPC disponesse di statuti e fosse iscritta al registro di commercio: come giustifica il Consiglio federale tale attribuzione?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

La legge non prevede che la Confederazione o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) concludano convenzioni di prestazioni sulle attività di controllo presso le imprese che hanno sede in Svizzera con le Commissioni paritetiche dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale a livello federale o cantonale e (co)finanzino queste attività. Di conseguenza, la SECO non ha concluso alcuna convenzione di questo tipo con la Commissione paritetica cantonale ticinese dell'edilizia e del genio civile (CPC).

Come ha sottolineato il Consiglio federale nella sua risposta alla domanda [17.5425](#), la legge prevede unicamente che lo Stato indennizzi le attività di controllo delle Commissioni paritetiche nell'ambito del lavoro distaccato. Le indennità accordate dalla Confederazione sono regolamentate in convenzioni sui sussidi stipulate tra la SECO e le Commissioni paritetiche centrali o nazionali. Dato che la CPC è una Commissione paritetica cantonale, non ha stipulato alcuna convenzione di questo tipo con la SECO.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (1)**

Pantani Roberta

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

24;15;04

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3729 – Interpellanza

### Estensione del sostegno indiretto alla stampa

Depositato da	 Fluri Kurt
Data del deposito	26.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale prende in considerazione la possibilità di aumentare i fondi per sostenere anche altri quotidiani in abbonamento in modo complementare al sostegno indiretto alla stampa già esistente per la stampa locale e regionale?
2. A quali altre possibilità per sostenere i media regionali intende ricorrere nel quadro della nuova legge sui media?
3. Considerato che la Confederazione è proprietaria della Posta, il Consiglio federale è disposto a sollecitare quest'ultima a testare mediante progetti pilota un'interazione più stretta tra il recapito mattutino e la distribuzione regolare dei giornali?

#### Motivazione

I giornali in abbonamento, tuttora la fonte d'informazione più importante per molti cittadini della Svizzera e indispensabili per la democrazia, sono sempre più sotto pressione. La pubblicità si concentra su Internet, i costi per la distribuzione minacciano di aumentare, e sempre più giornali si riuniscono in sistemi mantello.

Accogliendo la mozione [13.3048](#) all'unanimità (Consiglio degli Stati) e con 112 voti contro 60 (Consiglio nazionale), entrambe le camere hanno deciso che in mancanza di una proposta alternativa convincente il Consiglio federale deve rinunciare, nell'ambito di futuri pacchetti di consolidamento e di verifica dei compiti, alla soppressione del sostegno indiretto alla stampa.

Un'alternativa in grado di ottenere la maggioranza non è ancora stata presentata. Per contro, le difficoltà per i giornali in abbonamento tendono ad aumentare a causa delle ragioni conosciute. Affinché i media stampati riescano a sopravvivere è determinante che i giornali in abbonamento possano essere distribuiti con il sistema del recapito mattutino.

Con la sua mozione [17.3016](#) il consigliere nazionale Feller chiede che la Posta garantisca il recapito mattutino dei quotidiani senza costi aggiuntivi. In tale contesto si pone naturalmente la domanda in merito al finanziamento di tale servizio.

In ultima analisi va anche verificato se promuovere, in modo complementare al sostegno alla stampa esistente per la stampa locale e regionale, anche altri quotidiani in abbonamento.

In breve, si tratta di prendere in considerazione un miglioramento del sistema attuale relativo al sostegno indiretto alla stampa senza aspettare una soluzione migliore, non ancora emersa, mentre diminuisce sempre di più la pluralità delle opinioni, che come è risaputo non è commisurata alla pluralità delle testate giornalistiche.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il sistema del sostegno indiretto alla stampa tramite la riduzione delle tariffe postali è stato sancito nella legge negli anni '90 ed è stato ripetutamente oggetto di critiche. Fino al termine del 2007 tutti i giornali e i periodici in abbonamento beneficiavano di tariffe preferenziali in modo indiscriminato ("principio dell'annaffiatoio"). Nonostante l'effetto controverso di questo sostegno, le caratteristiche di base del sistema sono state mantenute dopo il termine di scadenza a fine 2007. Importanti novità sono state l'introduzione del sostegno mirato di testate a bassa tiratura e la riduzione delle sovvenzioni federali da 80 a 50 milioni di franchi. Dal 2013 l'ammontare del sussidio federale è definito nella legge sulle poste. Un aumento o un ennesimo ampliamento della cerchia dei beneficiari necessiterebbe di una revisione di legge non prevista al momento.

Oltre alla riduzione sui prezzi di distribuzione della Posta, i media stampati beneficiano anche di un'aliquota IVA ridotta sui propri prodotti stampati: per giornali e periodici viene applicata un'aliquota IVA del 2,5 per cento anziché l'aliquota normale

dell'8 per cento. Per la Confederazione ciò comporta un calo d'introiti annuo di circa 70 milioni di franchi (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 5 dicembre 2014 in adempimento della mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 12.3004, "Garantire le funzioni dei media in termini di politica statale e democratica").

2. Nel rapporto del Consiglio federale del 17 giugno 2016 sul servizio pubblico (rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici in risposta al postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati 14.3298), il Consiglio federale ha dichiarato di voler prevedere in una futura legge sui media elettronici mandati di prestazioni orientati al futuro per i media del servizio pubblico, includendovi i media on line. In futuro dovrebbe essere possibile assegnare a fornitori di servizi mediatici privati mandati di prestazioni per offerte mediatiche on line e sostenere queste ultime con i proventi del canone radiotelevisivo. Inoltre è ipotizzabile il sostegno a istituzioni e organizzazioni che contribuiscono in modo notevole alla qualità dei media elettronici, ad esempio nel settore della formazione e della formazione continua. In ogni caso bisogna tener presente che la Costituzione federale vigente non conferisce alla Confederazione la competenza di sostenere la stampa in modo diretto. In una futura legge bisognerà pertanto distinguere la stampa dai media elettronici. I lavori preparatori per una nuova legge sono in corso. Si prevede di avviare una consultazione pubblica durante il primo semestre del 2018.

3. Il Consiglio federale non impartisce alla Posta direttive sulla modalità in cui essa debba svolgere i compiti che le spettano per legge né le assegna mansioni supplementari rispetto alle disposizioni legislative.

Oltretutto bisogna sottolineare l'importanza del recapito mattutino dei giornali in abbonamento. Si calcola infatti che il 60 per cento circa dei quotidiani e settimanali viene distribuito la mattina. Per le testate regionali e locali meritevoli di essere promosse, la limitazione del sostegno alla distribuzione regolare significa che solo circa la metà delle loro copie in abbonamento viene distribuita effettivamente a tariffa ridotta.

Nel 2007 è stata oggetto di dibattito in sede parlamentare la questione se oltre alla riduzione per le copie trasmesse alla Posta per la distribuzione regolare, dovessero beneficiare della riduzione anche le copie consegnate la mattina. Questa proposta è stata tuttavia respinta in quanto il recapito mattutino non è disponibile su tutto il territorio.

L'inclusione del recapito mattutino nel sostegno alla stampa richiederebbe l'introduzione di una disposizione legale che obblighi la Posta ed eventualmente i fornitori di servizi postali alternativi a garantire il recapito mattutino di giornali e periodici in abbonamento su tutto il territorio nazionale. Questa misura comporterebbe un aumento dei prezzi per il recapito mattutino oggi ancora vantaggioso. Inoltre, senza un aumento della sovvenzione lo sconto per esemplare diminuirebbe drasticamente, dato il numero maggiore di prodotti stampati che beneficerebbero di tale misura. Una tale estensione nuocerebbe ai quotidiani e settimanali delle regioni meno popolate, che sono già particolarmente toccate dai mutamenti strutturali.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (4)

Bulliard-Marbach Christine Campell Duri Egger Thomas Feller Olivier

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3730 – Mozione

### Sorveglianza permanente di soggetti che rappresentano una minaccia

Depositato da



Walliser Bruno

Data del deposito

26.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di istituire una base legale che consenta di imporre una sorveglianza elettronica permanente per le persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera (in particolare persone riguardo alle quali sussiste una probabilità che possano commettere atti terroristici o che diffondono ideologie terroristiche) e che sono note al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) come "soggetti che rappresentano una minaccia". Lo scopo è permettere al SIC o all'autorità competente di localizzare e sorvegliare in qualsiasi momento (per es. con braccialetti elettronici) i potenziali terroristi. A tal fine, il SIC sarà incaricato di aggiornare regolarmente l'elenco di queste persone.

#### Motivazione

All'estero sono già stati commessi vari attentati da parte di persone che erano note ai servizi di polizia, ma che per mancanza di mezzi non potevano essere sorvegliate in permanenza. Si presume che anche in Svizzera esistano "soggetti che rappresentano una minaccia" che intendono commettervi attentati o preparare attentati da compiere all'estero. Inoltre occorre sorvegliare coloro che diffondono ideologie terroristiche e limitare il loro diritto fondamentale alla libertà di movimento in Svizzera. La sicurezza della popolazione e delle infrastrutture ha la massima priorità.

#### Parere del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale precisa che il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non parla di "soggetti che rappresentano una minaccia", termine solitamente associato a casi concreti di difesa dai pericoli con mezzi di polizia e di conseguenza utilizzato dall'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Il SIC utilizza invece il termine "soggetti che rappresentano un rischio", ossia soggetti che secondo il SIC comportano un rischio elevato per la sicurezza della Svizzera e che rispondono a determinati criteri, ad esempio: commissione di reati violenti, situazione di crisi personale, marcata radicalizzazione, problemi psichici, ruolo di comando all'interno di una rete. Non è necessario rispondere a tutti i criteri per essere considerati soggetti che rappresentano un rischio; importa piuttosto il contesto generale e l'evoluzione nel tempo. Attualmente il SIC rileva una novantina di casi di questo tipo. La maggior parte dei soggetti che rappresentano un rischio soggiornanti in Svizzera è già oggetto di un procedimento da parte delle autorità di perseguimento penale. Per quanto riguarda gli altri, grazie alla nuova legge sulle attività informative (LAI; RS 121) il SIC dispone di alcuni strumenti per la sorveglianza. Attualmente contro i soggetti che rappresentano un rischio si stanno esaminando misure più incisive. In una prima fase sarà comunque opportuno applicare la LAI, in vigore dal 1° settembre 2017, e analizzare i risultati.

Per quanto concerne le competenze di fedpol, nell'ambito del progetto legislativo sulle misure di prevenzione in materia di polizia il Consiglio federale intende proporre la possibilità di limitare la libertà di movimento di persone riguardo alle quali sussiste una probabilità che possano commettere attentati terroristici o di persone che diffondono propaganda violenta di carattere terroristico.

#### Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
13.12.2017	CN	Adozione.

---

#### Commissioni interessate

↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (16)

Amstutz Adrian Arnold Beat Dettling Marcel Frehner Sebastian Glarner Andreas Glauser-Zufferey Alice Hausammann Markus Herzog Verena Hess Erich Röstli Albert Salzmann Werner Schwander Pirmin Sollberger Sandra Steinemann Barbara Zanetti Claudio Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

09;1236;34

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3731 – Interpellanza

### Cybersicurezza per tutti invece che cyberguerra solo per il DDPS

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

1. Secondo quanto riportato dai media, nel giugno del 2017 il capo del DDPS ha firmato l'attuazione di un "Piano d'azione Cyber Defence". Per quale motivo il Dipartimento si rifiuta ancora di pubblicare il Piano d'azione se ha già informato i giornalisti in merito alla sua firma e ai suoi parametri fondamentali e dopo che il Consiglio federale lo ha citato nel suo parere concernente la mozione 17.3507?

2. Secondo quanto riportato dai media, il DDPS ha ordinato la creazione di "100 ulteriori posti di lavoro" per l'ambito cyber. È certamente positivo che il DDPS voglia contribuire al miglioramento della cybersicurezza, tuttavia non è chiaro quale cybersicurezza il DDPS intende proteggere:

- Qual è la natura esatta del mandato?
- In quali scenari saranno impiegati questi ulteriori 100 posti? Si tratta della cybersicurezza quotidiana di tutti noi o della cyberdifesa astratta nel quadro della cyberguerra in un futuro lontano e ignoto?
- Chi decide a chi saranno destinati i servizi di questi 100 posti?
- A quali uffici e sezioni saranno subordinati questi 100 ulteriori posti?
- Questi cyberspecialisti a quali organi della Confederazione, dei Cantoni e della società civile forniranno i propri servizi?
- Qual è la base legale?
- Quali sono i costi che ne derivano?
- Chi si assumerà questi costi?
- Tali servizi saranno a pagamento o il DDPS contribuirà alla cybersicurezza nell'ottica del servizio pubblico?

3. L'Organo direzione informatica della Confederazione ha verificato l'efficacia della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) del 2012. Nel suo rapporto del 30 novembre 2016 è giunto alla conclusione che le interfacce con l'esercito sono state strutturate in modo poco chiaro. Nel frattempo la situazione è stata risolta? Le interfacce sono state chiarite in vista della creazione di "ulteriori 100 posti di lavoro" nell'ambito cyber da parte del DDPS?

4. Il Consiglio degli Stati ha approvato con larga maggioranza la mozione Eder 17.3508 che chiede la creazione di un centro di competenza per la cybersicurezza. Il Consigliere federale Ueli Maurer aveva dichiarato che se il Consiglio degli Stati avesse accolto la mozione avrebbe sfondato una porta aperta.

- Tutti i Dipartimenti sono coinvolti nel previsto Centro di competenza per la cybersicurezza?
- Il DDPS destinerà i 100 ulteriori posti previsti al Centro di competenza?
- Cosa intende fare il Consiglio federale affinché il DDPS non agisca per conto proprio, ma contribuisca a una cybersicurezza quotidiana globale?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. Il capo del DDPS ha approvato il Piano d'azione Cyber Defence (PACD) nel giugno del 2017. Tale piano dovrà essere attuato entro il 2020. Il rapporto è pubblico e può essere consultato sul sito Internet del DDPS ([www.vbs.admin.ch](http://www.vbs.admin.ch) > Difesa > Protezione conto i cyberattacchi > Documenti > Plan d'action Cyberd efence DDPS PACD).

2. Il DDPS non prevede di creare 100 nuovi posti, ma intende destinare posti alla cyberdifesa mediante trasferimenti interni al Dipartimento.

a. Queste risorse saranno destinate all'adempimento di tre missioni: proteggere le infrastrutture del DDPS, sostenere le sue attivit  (esercito e SIC) e fornire assistenza ai gestori di infrastrutture critiche in caso di cyberattacchi nel pieno del rispetto del principio della sussidiariet .

b. Queste risorse devono permettere di adempiere le missioni indicate al punto 2a nell'immediato e in modo durevole. Il volume delle risorse previste rappresenta una soluzione di compromesso tra le necessit  del DDPS e ci  che pu  effettivamente investire considerando le esigenze legate all'attuazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) e la riduzione del personale voluta dal Parlamento alla fine del 2016. Entro il 2018 il DDPS intende conseguire un livello sufficiente di autodifesa. Deve inoltre essere in grado di applicare la legge sulle attivit  informative (LAI) che prevede il sostegno alle infrastrutture critiche vittime di cyberattacchi.

c. Queste risorse possono essere impiegate nel quadro della difesa del DDPS, e in tal caso la decisione spetta a quest'ultimo (se necessario con una decisione del Consiglio federale), o nel quadro della difesa delle infrastrutture critiche sulla base dei meccanismi previsti dall'attuazione della LAI (articolo 37 capoverso 2).

d. I posti previsti, a cui si aggiungono anche militari di milizia, rafforzeranno principalmente la Segreteria generale (parte amministrativa), la Base d'aiuto alla condotta (impiego dei sistemi informatici e operazioni elettroniche) e il Servizio delle attivit  informative della Confederazione (SIC).

e. Queste risorse sono destinate principalmente a soddisfare il fabbisogno dell'esercito. Nel suo Piano d'azione il DDPS ha inoltre stabilito i criteri della messa a disposizione di tali risorse a favore delle autorit  civili che hanno raggiunto i propri limiti - in primo luogo il SIC nel quadro della sua missione di protezione dei gestori di infrastrutture critiche.

f. La protezione dei sistemi e delle infrastrutture nonch  l'attivit  di analisi, di prevenzione e di reazione a cyberattacchi fanno parte dei compiti fondamentali del DDPS (esercito e servizio delle attivit  informative). La legge militare (LM, articolo 100 che entrer  in vigore il 1° gennaio 2018) e la LAI (articolo 26 e 37) precisano le competenze dell'esercito e del SIC.

g. Il Piano d'azione del DDPS non comporta costi supplementari. Le valutazioni e le comparazioni mostrano che, allo stato attuale delle conoscenze, ammonteranno a circa il 2 per cento delle risorse del DDPS.

h. Confronta risposta 2g.

i. La legge non prevede la riscossione di emolumenti per le prestazioni fornite alle vittime di cyberattacchi nel quadro dell'assistenza ai sensi della LAI (articolo 37).

3. Il rapporto menzionato   stato concluso prima che il DDPS terminasse la pianificazione ed effettuasse i test in occasione dell'esercitazione annuale CYBER PAKT. Nel frattempo le problematiche riscontrate sono state risolte. Il Piano d'azione del DDPS si inserisce nel quadro della SNPC ed   un sostegno importante per la sua attuazione;   quindi stato realizzato nello spirito di quest'ultima.

4. Le risorse del DDPS sono destinate principalmente all'adempimento dei compiti dei propri organi (esercito e SIC). Indipendentemente dalla natura del centro di competenza interdipartimentale che potrebbe risultare dalla mozione Eder [17.3508](#), il DDPS continuer  ad aver bisogno di risorse proprie in ambito cyber, esattamente come per i veicoli e i velivoli.

a. Il Piano d'azione del DDPS ha come scopo principale quello di rafforzare i mezzi esistenti e di migliorare il loro funzionamento. Non si tratta quindi di creare un centro di competenza.

b. I posti supplementari previsti che il DDPS intende destinare alla cyberdifesa rafforzeranno le unit  esistenti e serviranno a colmare le lacune riscontrate. Saranno sostenuti da un maggiore ricorso alla milizia.

c. Il DDPS non percorre una strada solitaria. Gi  oggi partecipa ampiamente alla SNPC. Mediante il Piano d'azione Cyber Defence il DDPS adotta le disposizioni necessarie per garantire la propria protezione sulla base dello stato e degli sviluppi nell'ambito delle cyberminacce, applica la LAI e la LM (che gli conferiscono grandi responsabilit ), risponde a diverse domande del Consiglio federale concernenti l'attacco del 2016 alla RUAG e, non da ultimo, soddisfa le attese della prima SNPC integrandosi al contempo nei lavori della nuova SNPC.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

Camera prioritaria  
Consiglio nazionale

**Cofirmatari (13)**

Barrile Angelo Feri Yvonne Friedl Claudia Guldemann Tim Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea  
Kiener Nellen Margret Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schneider Schüttel Ursula  
Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;09;24;34

**Competenza**

- ↳ [Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport \(DDPS\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3732 – Interpellanza

### Tiralatte. Un rimborso giustificato

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Le casse malati pagano il noleggio, ma non l'acquisto del tiralatte. Un'assurdità visto che, a seconda della durata, il noleggio può costare di più dell'acquisto del tiralatte, il cui prezzo si aggira sui 200 franchi. Le assicurazioni-malattie non si assumono i costi dell'acquisto per il semplice motivo che il tiralatte non figura nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Questo elenco disciplina quali mezzi e apparecchi sono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ci sono sì casse malati che rimborsano (in parte) il tiralatte, ma soltanto durante le otto settimane dopo il parto. Molte neomamme ne hanno però bisogno soltanto quando riprendono il lavoro, ossia 14 settimane dopo il parto. I benefici del latte materno per il neonato sono ampiamente provati. Se vogliamo sostenere le mamme nel loro compito, dobbiamo garantire che il tiralatte sia imperativamente rimborsato dalle casse malati.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Quali soluzioni può immaginarsi per rimediare al paradosso del rimborso del noleggio, ma non dell'acquisto del tiralatte da parte delle casse malati?
2. È pensabile integrare il tiralatte nell'EMAp in modo che ne possa essere rimborsato l'acquisto anche dopo le otto settimane seguenti il parto?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è previsto il rimborso dell'acquisto di pompe tiralatte a mano, per quelle elettriche, più costose, soltanto il noleggio. Inoltre non è menzionata alcuna limitazione a otto settimane dopo il parto. Questo disciplinamento vige dall'introduzione dell'EMAp nel 1996. Nel quadro del progetto di revisione dell'EMAp, iniziato nel 2016 e che si concluderà alla fine del 2019, saranno passati in rassegna ed eventualmente adeguati la struttura, la descrizione e il contenuto delle posizioni e gli importi massimi rimborsabili dell'intero elenco. In questa sede verrà esaminata anche la questione dell'acquisto di pompe tiralatte elettriche. Una volta concluso il progetto di revisione, sarà introdotto un sistema per il riesame periodico dell'EMAp.

Inoltre tutti gli ambienti interessati possono presentare in qualsiasi momento una domanda di adeguamento dell'EMAp. Gli appositi moduli sono scaricabili dal sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Preso atto della domanda, la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi verifica la prestazione e formula un parere in merito. La decisione definitiva sull'assunzione dei costi è presa dal Dipartimento federale dell'interno.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

Barrile Angelo Bendahan Samuel Carobbio Guscetti Marina Fehlmann Rielle Laurence Gysi Barbara  
Hardegger Thomas Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Piller Carrard Valérie Reynard Mathias  
Seiler Graf Priska


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;28

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3733 – Interpellanza

### Droni civili. Possiamo ignorare i pericoli?

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale sembra essere restio a chiarire la situazione giuridica riguardante l'utilizzazione di droni.

A più riprese sono già state sollevate la tematica relativa ai rischi dei droni civili per gli aeroporti e altre infrastrutture sensibili, nonché le questioni ancora irrisolte relative alla protezione dei diritti della personalità, l'inquinamento fonico e i pericoli per gli animali.

Ciononostante, il Consiglio federale sembra poco propenso a stimare i rischi potenziali connessi all'utilizzazione dei droni civili, a chiarire una volta per tutte la situazione giuridica legata al loro impiego sottoponendo al Parlamento le necessarie basi giuridiche. Il tenore delle risposte del Consiglio federale a interventi parlamentari volti a chiarire la situazione dei droni civili è sempre stato lo stesso: non c'è necessità d'intervento! Il numero degli incidenti che succedono regolarmente a seguito dell'impiego di questi apparecchi volanti telecomandati e pilotati a distanza e il numero degli interventi parlamentari depositati (in vano) a riguardo dice però l'esatto contrario: occorre agire!

Per quali ragioni il Consiglio federale non vuole procedere a un'analisi approfondita e dettagliata della problematica connessa ai droni e delle implicazioni del loro impiego dal punto di vista giuridico, ambientale e della politica della sicurezza?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel febbraio 2016, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha pubblicato un rapporto dettagliato sui droni civili. Tale rapporto propone una definizione di "drone", illustra il potenziale tecnico ed economico, le attuali basi legali e l'attuale regime di autorizzazione nonché le sfide che si pongono in relazione all'esercizio sicuro dei droni. Nelle sue risposte alle interpellanze [16.4032](#) e [16.3837](#), il Consiglio federale spiega che per il momento non è necessario regolare l'impiego di droni a livello nazionale. Il Collegio sostiene tuttavia i lavori per armonizzare le disposizioni a livello europeo da applicare ai droni. I primi regolamenti europei per l'uso dei droni sono attesi per il primo trimestre del 2018. La Svizzera riceverà presumibilmente questi regolamenti nel quadro dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo con l'UE. Un'iniziativa non concertata da parte della Svizzera non produrrebbe nessun effetto.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha ritenuto necessario agire per identificare a distanza i droni, al fine di garantire l'applicazione del diritto. Per questo motivo, l'Innovation Management Office (IMO) dell'UFAC ha sostenuto lo sviluppo di un cosiddetto spazio urbano (Urban-Space) in vista di un'armonizzazione internazionale. Si tratta di un sistema che permette l'automatizzazione di alcuni servizi con i droni, garantendo l'identificazione, la sorveglianza nello spazio aereo, il coordinamento con altri utenti del traffico aereo nonché la protezione di territori sensibili. Siccome l'U-Space abbraccia tutti gli elementi necessari all'esecuzione del diritto, in futuro diventerà l'elemento portante per l'impiego sicuro e controllato dei droni e fungerà da base di riferimento sul piano europeo.

Il 14 settembre 2017 si è svolta a Ginevra la prima dimostrazione di U-Space a livello mondiale; a fine settembre è stato autorizzato un primo esercizio pilota su Zurigo. Il servizio di sicurezza aerea skyguide ha partecipato al progetto in qualità di partner importante e in veste di pioniere. Prossimamente U-Space verrà utilizzato in altri progetti al fine di raccogliere esperienze utili a migliorare il sistema. In questo ambito, la Svizzera è all'avanguardia.

Per ottenere un quadro il più completo e oggettivo possibile della situazione, l'UFAC chiede agli operatori del trasporto aereo svizzero di notificare regolarmente tutti gli eventi in relazione ai droni. Alla fine di ottobre 2017 in Svizzera sono state registrate in totale 147 notifiche di eventi che vedono coinvolti dei droni. Non sono stati notificati incidenti con feriti. Rispetto agli ultimi anni il numero delle notifiche pervenute è aumentato a seguito di una migliore cultura dell'informazione e una maggiore attenzione prestata dai media. Secondo l'UFAC, il livello di rischio è tuttavia rimasto invariato negli ultimi anni. Grazie a questa



visione generale dettagliata, l'UFAC può valutare la situazione in base a dati reali e prevedere tempestivamente le misure necessarie.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (15)

Barrile Angelo Bendahan Samuel Carobbio Guscetti Marina Friedl Claudia Guldemann Tim Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schenker Silvia Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

48;09

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3734 – Interpellanza

### Permettere i discorsi d'odio sulle reti sociali?

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

A fine giugno il Parlamento tedesco ha votato una legge che impone alle reti sociali di eliminare determinati contenuti razzisti o antisemiti, gli incitamenti all'odio, la propaganda terrorista, ma anche semplicemente le false informazioni. Questi contenuti devono essere eliminati entro 24 ore dalla loro segnalazione da parte degli internauti. Chi contravviene alla legge rischia una multa fino a 50 milioni di euro. La legge prevede anche la possibilità di condannare la persona che riveste il ruolo di responsabile per i social media in seno all'impresa a una multa fino a cinque milioni di euro. Ogni sei mesi, queste piattaforme dovranno inoltre fornire un rapporto sul numero di segnalazioni ricevute e sul modo in cui queste ultime sono state trattate. Anche altri Paesi come la Gran Bretagna prevedono di legiferare in tale settore.

Invito il Consiglio federale a rispondere alla domanda seguente:

Il Consiglio federale prevede di trattare questa problematica e di legiferare in materia di discorsi d'odio sulle reti sociali?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

La lotta contro i discorsi di odio e di violenza sulle reti sociali si fonda sia sul diritto penale (in particolare gli articoli 135, 173segg., 180, 258segg. CP) sia su quello civile (articolo 28segg. CC) e amministrativo. Si pone la questione in che misura le disposizioni che disciplinano il mondo analogico possano essere applicate ed effettivamente imposte a quello digitale. Negli ultimi mesi il Consiglio federale si è già espresso a varie riprese su questo tema nell'ambito di interventi parlamentari (in particolare nei pareri relativi alle mozioni Schwaab [16.4080](#) e Levrat [16.4082](#), nel suo rapporto complementare del 10 maggio 2017 "Basi legali per i media sociali: nuova analisi della situazione" in adempimento del postulato Amherd [11.3912](#), nonché nelle risposte alle interpellanze Schwaab [17.3276](#) e [17.3277](#); si veda pure il rapporto dell'11 dicembre 2015 sulla responsabilità civile dei provider). Le difficoltà di applicazione delle norme esistenti alle reti sociali risiedono anzitutto nella natura transfrontaliera di questi servizi. In assenza di collegamento con la Svizzera il principio di territorialità ostacola infatti l'applicazione del diritto svizzero.

Inoltre, la cancellazione o il blocco di un messaggio diffuso su una rete sociale dietro semplice segnalazione di un utente senza alcuna decisione amministrativa o giudiziaria, come previsto in Germania, solleva delicate questioni di compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare con la libertà d'espressione. Per il momento la Svizzera non contempla alcun obbligo legale di questo tipo. L'attuazione di tali misure al di fuori di un procedimento giudiziario è attualmente disciplinata come segue.

Nell'ambito delle segnalazioni di contenuti problematici, le reti sociali riconoscono in parte uno statuto speciale ai cosiddetti trusted flaggers. I contenuti segnalati da questi ultimi sono cancellati molto rapidamente se violano manifestamente le condizioni di utilizzo della piattaforma. Ciò concerne soprattutto i video con propaganda terroristica o rappresentazioni di violenza. Fedpol beneficia dello statuto di trusted flagger su Youtube e, a questo titolo, segnala regolarmente video violenti o di propaganda, in particolare nell'ambito del terrorismo jihadista. È pure in contatto con Facebook e Twitter e cerca di ottenere il suddetto statuto anche presso altre reti sociali.

Nel settore della pedopornografia, Fedpol allestisce una lista nera dei siti illegali che sono poi bloccati dai fornitori di accesso a Internet su base volontaria e non dietro obbligo legale. La revisione in corso della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) prevede di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a cancellare le informazioni di carattere pornografico segnalate loro da Fedpol (FF 2017 5741).

Il Consiglio federale ritiene che, in particolare alla luce del carattere transfrontaliero delle comunicazioni e dei problemi giuridici risultanti, occorra anzitutto cercare soluzioni fondate su un impegno volontario delle reti sociali. Sostiene pure gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere misure efficaci contro le violazioni del diritto commesse nelle reti sociali. Segue

attentamente l'evoluzione delle reti sociali ed esamina la necessità di adeguare l'arsenale legislativo nazionale. Tali adeguamenti sono tuttavia opportuni soltanto se ci si può effettivamente attendere una migliore protezione dei beni giuridici interessati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (15)

Bendaham Samuel Carobbio Guscetti Marina Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Guldemann Tim Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schenker Silvia Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;1216;1236

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3735 – Interpellanza

### Passaggio a un'imposta universale?

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il principio è semplice: ogni cittadino svizzero, anche se vive all'estero, deve pagare le imposte in Svizzera. L'obiettivo è di limitare l'evasione fiscale. In altri termini un espatriato che paga oggi le tasse nel suo Paese di residenza sarà assoggettato all'imposta anche in Svizzera. L'imposta fatturata ammonterebbe alla differenza tra l'imposta estera e quella svizzera. Questo principio è applicato negli Stati Uniti, fin dalla guerra di Secessione. Si trattava all'epoca di assoggettare i ricchi americani che fuggivano dagli Stati Uniti per non farsi arruolare.

Per applicare questo tipo di imposta, la Svizzera sarebbe tuttavia costretta a rinegoziare tutta una serie di accordi fiscali bilaterali che ha stretto con Paesi terzi. Un compito immane, certamente, che però non presenta ostacoli di carattere meramente giuridico. Il principio secondo il quale un'imposta è dovuta soltanto quale corrispettivo di servizi forniti dagli enti pubblici non ha nulla di giuridico. Infatti, le entrate provenienti dall'imposta, diversamente dai contributi sociali, non sono destinate dal punto di vista giuridico a un'uscita specifica.

Una simile riforma cambierebbe profondamente la logica dell'imposizione in Svizzera. L'imposta non dipenderebbe più dal luogo di residenza, come nella stragrande maggioranza dei Paesi, ma dalla nazionalità.

Invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda:

Qual è il parere del Consiglio federale in merito all'introduzione di un'imposta universale?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

In Svizzera le persone fisiche (con cittadinanza svizzera o estera) sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. La sostituzione del principio del domicilio con il principio della cittadinanza non comporterebbe nessun cambiamento per i cittadini residenti in Svizzera. Per contro, i cittadini svizzeri residenti all'estero sarebbero assoggettati all'imposta anche in Svizzera. Per evitare una doppia imposizione, l'imposta riscossa all'estero verrebbe quindi computata all'imposta svizzera. In altri termini, l'imposta svizzera sarebbe dovuta solo se l'onere fiscale all'estero fosse inferiore a quello in Svizzera.

Considerando la struttura federalista della Svizzera, occorrerebbe tra l'altro definire in quale Cantone e Comune gli Svizzeri all'estero sarebbero assoggettati all'imposta in virtù del principio della cittadinanza. In assenza di un altro luogo di riferimento, per i cittadini svizzeri residenti all'estero da molti anni o addirittura nati all'estero si potrebbe considerare solo il luogo d'attinenza. A seconda dei casi potrebbe essere dichiarato determinante anche l'ultimo domicilio in Svizzera. Sarebbe inoltre necessario chiarire come tenere conto delle peculiarità del diritto fiscale svizzero nell'imposizione degli Svizzeri all'estero. Concretamente si tratta ad esempio della determinazione del valore locativo o delle modalità di rimborso dell'imposta preventiva.

Il Consiglio federale ritiene che il passaggio al principio della cittadinanza per l'assoggettamento fiscale delle persone fisiche non sia opportuno per i motivi seguenti:

1. Le persone residenti in Svizzera beneficiano in maniera preponderante delle prestazioni statali offerte da Confederazione, Cantoni e Comuni rispetto ai cittadini svizzeri residenti all'estero. Infatti, pur potendo partecipare alle votazioni ed elezioni svizzere e avendo diritto alla protezione consolare e diplomatica all'estero, gli Svizzeri all'estero non utilizzano l'infrastruttura sul territorio elvetico. Il domicilio costituisce pertanto la migliore base per l'imposizione rispetto alla nazionalità.
2. In linea di massima il principio della cittadinanza genererebbe maggiori entrate. Tuttavia, nel caso concreto l'imposta

svizzera secondo tale principio sarebbe dovuta solamente se l'onere fiscale all'estero fosse inferiore a quello in Svizzera. Dal momento che ciò non accadrebbe spesso, nelle casse statali finirebbero solo pochi mezzi supplementari. È quindi dubbio che con l'imposizione secondo il principio della cittadinanza i ricavi siano ragionevolmente proporzionali alle spese.

3. L'imposizione secondo il principio della cittadinanza è difficile da attuare e rischia pertanto di compromettere la riscossione equa delle imposte. Anche per questo motivo la redditività di questa imposizione è dubbia. Oltre a ciò, aumenterebbe pure l'onere amministrativo per la rilevazione e la riscossione dei crediti fiscali all'estero.

4. L'imposizione secondo il principio della cittadinanza è in contraddizione con la normativa di oltre 90 convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse dalla Svizzera. Sarebbe in linea solo con la CDI tra la Svizzera e gli Stati Uniti, in termini favorevoli a quest'ultimi. Pur essendo sostanzialmente possibile adeguare le CDI, non è certo che gli Stati partner sarebbero propensi ad adottare tale modifica e che si possa giungere all'applicazione del principio della cittadinanza nei confronti di questi Paesi. Infine, questo sistema comporta il rischio che le persone residenti in uno Stato terzo e con più di una cittadinanza - ad esempio svizzera e americana - vengano tassate due volte.

5. La legge sugli Svizzeri all'estero (RS 195.1) obbliga i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera a iscriversi nel registro degli Svizzeri all'estero. Se fossero obbligati a pagare le imposte svizzere dall'estero, queste persone non avrebbero più alcun interesse a iscriversi nel registro e molto probabilmente vi rinunciarebbero.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN

La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (7)

Fehlmann Rielle Laurence Hadorn Philipp Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Pardini Corrado  
Reynard Mathias Schneider Schüttel Ursula

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2446;04

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3736 – Interpellanza

### Conflitto nel Sahara occidentale. Applicabilità degli Accordi conclusi tra AELS e Marocco

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Nel 2012 l'Unione europea e il Marocco hanno stipulato un accordo che prevede misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i pesci e i prodotti della pesca ("accordo di liberalizzazione"). Nella sua decisione del 21 dicembre 2016, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che l'accordo di liberalizzazione non è applicabile al territorio del Sahara occidentale (sentenza nella causa C-104/16P). Non è quindi più possibile esportare prodotti dai territori occupati del Sahara occidentale etichettandoli come originari del Marocco ai fini dell'importazione. Si tratta di un notevole successo per la causa del Sahara occidentale, che corona gli sforzi compiuti dall'ONU in quest'ambito. L'Associazione europea di libero scambio (AELS) nel 1997 ha firmato con il Marocco un accordo di libero scambio concernente i prodotti agricoli e industriali.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. L'esclusione del Sahara occidentale dal campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio sottoscritto da AELS e Marocco viene garantita?
2. In caso affermativo, grazie a quali misure?
3. Sono previsti un monitoraggio e un reporting costanti?
4. Nella situazione attuale, in che modo il Consiglio federale contribuisce agli sforzi tesi a trovare una soluzione equa e duratura al conflitto del Sahara occidentale?
5. La recente nomina del nuovo inviato speciale della segreteria generale dell'ONU per il Sahara occidentale - l'ex presidente tedesco Horst Köhler - potrebbe favorire la ripresa delle attività della Svizzera per la soluzione di questo conflitto, a causa del quale le condizioni dei rifugiati sahwari e degli abitanti sahwari del Sahara occidentale occupato diventano sempre più precarie?
6. Qual è l'obiettivo della visita ai campi profughi sahwari svolta in settembre dai rappresentanti della DSC?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1.-3. La Svizzera si attiene alla prassi internazionale, secondo cui il Sahara occidentale è un territorio non autonomo ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto delle Nazioni Unite. Pertanto la Svizzera non riconosce il Sahara occidentale né come parte del territorio nazionale marocchino, né come Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi (proclamata nel 1976 dal Fronte Polisario).

Per gli Stati dell'AELS l'Accordo di libero scambio (ALS) con il Marocco è sempre stato applicabile unicamente al territorio nazionale marocchino, non al territorio del Sahara occidentale. Per questa ragione, i prodotti ottenuti nel Sahara occidentale non possono beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall'ALS.

La concessione delle preferenze tariffali dipende obbligatoriamente anche dalla presentazione di una prova d'origine valida rilasciata dal partner di libero scambio. In virtù dell'ALS l'Amministrazione federale delle dogane può chiedere controlli a posteriori alle autorità doganali marocchine: uno strumento che la Svizzera ha utilizzato in più occasioni.

4./5. La Svizzera valuta positivamente la nomina di Horst Köhler alla carica di inviato speciale del segretario generale dell'ONU

per il Sahara occidentale, e ribadisce il suo appoggio al processo di negoziazione dell'ONU, rimanendo dell'opinione che soltanto la via negoziale permetterà di giungere a una soluzione equa, duratura e condivisa. A questo scopo la Svizzera continua a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite e dell'inviato speciale: attualmente, nel quadro della missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara occidentale (Minurso), il nostro Paese collabora con due osservatori militari e due esperti di sminamento.

6. La missione tecnica che l'Aiuto umanitario svizzero ha svolto nel mese di ottobre presso i campi di Tindouf rientra tra le misure del DFAE finalizzate a garantire un monitoraggio attento dei progetti finanziati e il rispetto degli standard in materia di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo. La missione operativa verteva principalmente sulle attività del Programma alimentare mondiale (PAM), a cui da anni partecipa l'Aiuto umanitario per migliorare la situazione alimentare nei campi di Tindouf.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (12)

Friedl Claudia Guldemann Tim Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret  
Maire Jacques-André Munz Martina Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schneider Schüttel Ursula

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;15;09

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3737 – Interpellanza

### Contributi AVS. Lotta alla frode

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa sono assicurate obbligatoriamente all'AVS. I contributi dei lavoratori dipendenti sono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai dipendenti. Il trasferimento dei contributi AVS (attualmente il 10,25 per cento del salario, compresi i contributi AI e IPG) alle casse di compensazione incombe ai datori di lavoro, che nella maggior parte dei casi sono corretti e ottemperano al loro dovere. Tuttavia, in periodi economicamente difficili, alcuni di loro risparmiano dove non dovrebbero e non versano i contributi AVS, con conseguenze disastrose per i dipendenti, i quali spesso al momento del pensionamento scoprono che hanno lacune contributive AVS e non riceveranno quindi la rendita che spetta loro. Spesso è troppo tardi per intervenire, poiché per colmare le lacune nella rendita la persona interessata deve provare che negli anni in questione ha lavorato e il datore di lavoro ha dedotto dal suo salario i contributi AVS senza tuttavia versarli alla cassa di compensazione. Tutti i dipendenti possono, in qualsiasi momento, richiedere alla propria cassa di compensazione un estratto dei loro contributi: fidarsi è bene, controllare è meglio. D'altra parte, qualsiasi tipo di deposito in denaro da parte di un cittadino è oggetto di informazioni regolari da parte delle banche. Perché i contributi AVS no? Al fine di migliorare la trasparenza nell'AVS ed evitare i comportamenti fraudolenti, occorre che ogni cittadino sia informato una volta l'anno sui propri contributi AVS.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alla seguente domanda:

Come valuta la possibilità d'introdurre conteggi AVS automatici a conclusione di ogni anno di contribuzione, in modo che ogni dipendente possa verificare il versamento dei contributi?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il sistema di riscossione dei contributi è decentralizzato e gestito da un centinaio di casse di compensazione AVS e agenzie. I salari vengono dichiarati annualmente dal datore di lavoro entro il 30 gennaio dell'anno seguente. Dopo il trattamento delle dichiarazioni da parte della cassa di compensazione, i redditi vengono iscritti nel conto individuale (CI) di ogni assicurato al più tardi entro il 31 ottobre.

Un conteggio AVS come quello richiesto consisterebbe in un estratto del CI dell'assicurato, che sarebbe possibile solo a partire dal momento in cui tutte le iscrizioni sono state completate, vale a dire al più presto alla fine di ottobre. Per quanto concerne i salariati, le casse di compensazione AVS sono in contatto esclusivamente con i datori di lavoro e non dispongono degli indirizzi privati degli assicurati. I conteggi dovrebbero essere trasmessi ai salariati o dai datori di lavoro o dalle casse di compensazione AVS. Nel primo caso i datori di lavoro dovrebbero gestire gli indirizzi dei dipendenti attivi durante l'anno precedente e inviare loro l'estratto del CI e le spese annesse: alcuni datori di lavoro hanno ritmi di rotazione del personale elevati (per es. nei settori della gastronomia o dell'edilizia) oppure impiegano lavoratori domiciliati all'estero. Nel secondo caso tutti i datori di lavoro dovrebbero trasmettere regolarmente gli indirizzi di tutti i loro dipendenti e dunque gestirli e tenerli aggiornati.

Tra le misure previste dal rapporto sui costi della regolamentazione adottato il 13 dicembre 2013 figurava la soppressione dell'obbligo per i datori di lavoro di rilasciare ai propri dipendenti il certificato di assicurazione. Nello stesso contesto, il Parlamento ha adottato la mozione Niederberger (14.3728, "Costi della regolamentazione a carico dell'economia. Eliminare le attività amministrative inutili nell'ambito dell'AVS"), il che ha comportato la soppressione dell'obbligo di iscrivere i nuovi salariati presso la cassa di compensazione entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro (previgente art. 136 OAVS; RS 831.101) al fine di ridurre l'onere amministrativo per i datori di lavoro. L'invio automatico di un estratto del CI produrrebbe un nuovo onere amministrativo per tutti i datori di lavoro, compresi quelli che versano correttamente i contributi. Se l'iscrizione abolita, che si limitava ai soli nuovi salariati, era considerata un onere troppo pesante, la misura proposta lo sarebbe ancora di più. E sarebbe



anche costosa, visti i 4,5 milioni di salariati che conta il nostro mercato del lavoro. I soli costi di spedizione si aggirerebbero attorno ai 4 milioni di franchi all'anno, senza contare i costi amministrativi e di personale.

I salariati dispongono attualmente di diverse opzioni. Come ricordato dall'autore dell'interpellanza, se i contributi prelevati dai salari non sono stati versati alla cassa di compensazione, i salariati sono protetti dalla legge, se possono provare l'avvenuta deduzione. L'estratto del CI, inoltre, può essere facilmente richiesto online, in particolare da chi ha dubbi circa il pagamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro. In occasione dei controlli periodici dei datori di lavoro, la cassa di compensazione AVS verifica, tra l'altro, che i conteggi dei contributi siano stati effettuati correttamente. Quando un datore di lavoro ripara il danno dovuto alla mancata dichiarazione di salari, il reddito corrispondente è registrato sul CI del salariato.

Tenuto conto di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che l'introduzione di conteggi AVS automatici rappresenti una misura superflua, che produrrebbe oltretutto un onere troppo costoso e non in linea con le decisioni prese recentemente dal Parlamento.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (14)

Barrile Angelo Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Guldimann Tim Hadorn Philipp Heim Bea  
Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Munz Martina Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias  
Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3738 – Interpellanza

### Sospensione provvisoria di divieti d'entrata. Decisioni davvero eccezionali?

Depositato da	 Addor Jean-Luc
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

1. Nella sua prassi, come interpreta la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) le nozioni di "motivi umanitari" e "altri motivi gravi" evocate dall'articolo 67 capoverso 5 LStr?
2. Con oltre il due per cento di divieti d'entrata sospesi ogni anno, il Consiglio federale ritiene si possa ancora parlare di decisioni eccezionali ai sensi di questa disposizione?
3. Questa prassi non mette in dubbio la credibilità della politica svizzera in materia di divieti d'entrata?
4. Il Consiglio federale non reputa necessario adottare misure atte a ridurre il numero di decisioni di sospensione di divieti d'entrata per restituire loro il carattere eccezionale voluto dalla legge, all'occorrenza tramite una revisione dell'articolo 67 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri (LStr)?

#### Motivazione

L'articolo 67 capoverso 5 LStr prevede che soltanto in casi eccezionali la SEM può sospendere provvisoriamente o addirittura definitivamente decisioni di divieto d'entrata in Svizzera. Autorizza tali decisioni soltanto per motivi umanitari o altri motivi gravi.

All'atto pratico, secondo i dati forniti dalla SEM, 11 405 divieti sono stati pronunciati nel 2014, 12 513 nel 2015, 14 092 nel 2016 e 12 343 nel 2017 (stato al 14 settembre 2017). Parallelamente, il numero delle decisioni di sospensione è stato pari a 251 nel 2014 (2,2 per cento), 351 nel 2015 (2,8 per cento), 342 nel 2016 (2,4 per cento) e 212 fino al 14 settembre 2017.

Un caso verificatosi nell'estate 2017 ha tuttavia suscitato dubbi giustificati sulla prassi della SEM: quello di un rapper kosovaro espulso dopo essere stato condannato a cinque anni di prigione per coazione, furto e rapina a mano armata e che ha potuto tranquillamente trascorrere due settimane di vacanza in Svizzera per vedere suo figlio.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina in maniera circostanziata e minuziosa ogni domanda di sospensione del divieto di entrata. Esige una motivazione dettagliata, che deve essere debitamente documentata. All'occorrenza richiede il parere della competente autorità cantonale. Tenendo conto delle circostanze che hanno portato al divieto d'entrata, sono in particolare considerati motivi che giustificano una sospensione la citazione a comparire in tribunale, il decesso di un familiare residente in Svizzera, la visita a familiari stretti in occasione dei giorni festivi importanti (Pasqua, Natale, ecc.) o di eventi familiari importanti (matrimonio, battesimo). Non è previsto di accordare una sospensione per ragioni meramente personali (turismo, vacanze).
2. Nel primo anno dopo l'emanazione di un divieto d'entrata la SEM non accorda alcuna sospensione a meno che non sussista un motivo familiare molto importante (nascita, matrimonio, decesso). Nel caso di persone che hanno violato in modo rilevante la sicurezza e l'ordine pubblici, una sospensione entra in linea di conto soltanto se hanno dimostrato il loro buon comportamento per un lungo periodo all'estero. Il Consiglio federale ha illustrato la prassi applicata in materia di sospensione dei divieti d'entrata nel suo rapporto del 22 febbraio 2012 in adempimento del postulato 12.3002 della Commissione degli affari politici CS "Divieto di entrata sul territorio svizzero. Decisioni e revoche".
3. Il Consiglio federale ritiene che la prassi applicata dalla SEM rispetti lo spirito dell'articolo 67 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri (LStr) in quanto disposizione derogatoria eccezionale che non conferisce alcun diritto. Il fatto che ogni anno poco più del due per cento dei divieti d'entrata sia oggetto di una sospensione ne è una conferma e non mette in alcun

modo in discussione la politica svizzera in materia.

4. Il Consiglio federale è dell'avviso che l'articolo 67 capoverso 5 LStr costituisca una base legale sufficiente affinché la SEM possa pronunciarsi in maniera appropriata sulle domande di sospensione del divieto d'entrata. La SEM applica ponderatamente questo articolo, che non occorre mettere in discussione o modificare in alcun modo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3739 – Interpellanza

### **Adeguamento al costo della vita locale delle rendite versate all'estero. Quale il potenziale di risparmio per l'AVS e l'AI?**

Depositato da	 Addor Jean-Luc
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

1. Se si introducesse un meccanismo che preveda l'adeguamento al costo della vita locale delle rendite AVS o AI versate ad aventi diritto domiciliati all'estero, quale sarebbe il potenziale di risparmio rispettivamente per l'AVS e l'AI?
2. In che misura gli importi così risparmiati, ovviamente con le necessarie modifiche di legge, potrebbero essere impiegati per aumentare le rendite versate a beneficiari di condizioni modeste domiciliati in Svizzera?

#### **Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

Il diritto alle prestazioni varia a seconda che l'avente diritto sia domiciliato in un Paese dell'UE/AELS o un Paese terzo che ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la Svizzera, oppure in un Paese con cui non è stata conclusa alcuna convenzione. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31) non consentono di adeguare al potere d'acquisto le rendite AVS/AI dei cittadini degli Stati dell'UE o dell'AELS, se questi risiedono al di fuori della Svizzera. In effetti, questi strumenti si basano sul principio della parità di trattamento tra i cittadini di un Paese e quelli del Paese o dei Paesi contraenti, prevedendo in particolare il mantenimento del diritto alle prestazioni, che implica il divieto di ridurre il loro importo in caso di esportazione. La Svizzera è vincolata da questi accordi. Inoltre, la maggioranza delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse con i Paesi al di fuori dell'UE e dell'AELS (16 in totale) prevede l'esportazione delle rendite ai cittadini dell'altro Stato contraente senza riduzione del loro importo. Di conseguenza, considerato che queste convenzioni sono vincolanti anche per la Svizzera, l'adeguamento delle rendite AVS/AI al potere d'acquisto del Paese di domicilio varrebbe solo per gli svizzeri residenti in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale e per i cittadini di un Paese contraente che risiedono al di fuori del Paese in questione.

1. Nel 2016, sono state esportate in Paesi che non hanno concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera circa 18 000 rendite AVS e 1200 rendite AI. Nel complesso, la somma di queste rendite era di 338 milioni di franchi (310 milioni per l'AVS e 28 per l'AI), di cui l'88 per cento è stato versato a cittadini svizzeri e il 12 per cento a stranieri. Se queste rendite fossero state adeguate in funzione del potere d'acquisto del Paese di domicilio sulla base del pertinente indice dell'Ufficio federale di statistica (calcolato secondo "The World Bank. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies. A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program", Washington DC, 2015), ne sarebbe risultato un risparmio sulle uscite per circa 160 milioni di franchi.

2. L'adeguamento delle rendite al potere d'acquisto del Paese di domicilio violerebbe il principio di equivalenza, dato che a parità di contributi non sarebbero versate le stesse prestazioni. Metterebbe inoltre in discussione anche il principio secondo cui le rendite AVS sono indipendenti dalla situazione patrimoniale del beneficiario, vale a dire, nello specifico, dal potere d'acquisto (presumibilmente più vantaggioso) conferito dalla rendita AVS all'estero. Infine, per quanto concerne più in particolare la concessione di un supplemento di rendita esclusivamente alle persone domiciliate in Svizzera, va rilevato che una tale misura sarebbe contraria alle disposizioni dell'ALC. Anche il supplemento in questione dovrebbe quindi essere esportato ai beneficiari di rendita svizzeri o cittadini di un Paese dell'UE/AELS domiciliati in un Paese membro dell'UE/AELS.

Per altro, gli importi così risparmiati sarebbero insufficienti per consentire un reale aumento delle rendite versate ai beneficiari di condizioni modeste domiciliati in Svizzera. Ad essere interessate dall'aumento sarebbero verosimilmente le persone che già percepiscono prestazioni complementari all'AVS/AI in aggiunta alla loro rendita. Inoltre, gli importi così risparmiati varierebbero costantemente in funzione dell'indice del potere d'acquisto, ma soprattutto in base alla scelta dei beneficiari interessati di

rimanere o meno all'estero. Considerate tali variazioni, un aumento della rendita non potrebbe essere garantito in modo definitivo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04;2836

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3741 – Interpellanza

### I buoni uffici della Svizzera per risolvere il conflitto tra Eritrea ed Etiopia

Depositato da	 Schneider-Schneiter Elisabeth
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Da qualche tempo in Svizzera si chiede che gli scambi diplomatici con l'Eritrea vengano rafforzati, nella speranza di trovare un modo per risolvere la questione dei numerosi richiedenti l'asilo eritrei. Ma il cuore del problema riguarda la necessità di risolvere il conflitto tra l'Eritrea e l'Etiopia, che sistematicamente è addotto per giustificare il "servizio di leva nazionale" di durata illimitata. Un accordo di pace eliminerebbe la ragione invocata per mantenere questo servizio di leva obbligatorio e quindi, di riflesso, anche il motivo di fuga o di richiesta d'asilo di numerosi Eritrei che giungono in Svizzera.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa sta facendo la comunità internazionale per risolvere il conflitto tra l'Eritrea e l'Etiopia?
2. E che cosa sta facendo la Svizzera per risolvere il conflitto tra l'Eritrea e l'Etiopia?
3. Quali misure supplementari potrebbe adottare la Svizzera per risolvere il conflitto tra Eritrea ed Etiopia?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Come si legge nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Pfister Gerhard [15.3954](#), la ragione formale del rapporto perennemente teso tra Eritrea ed Etiopia è da ricercare nelle dispute irrisolte per i confini, in particolare intorno alla città di Badme.

1. Nel corso degli ultimi anni, vari Stati e organizzazioni internazionali hanno cercato di dirimere il conflitto tra Eritrea ed Etiopia. Alcuni Paesi si sono proposti come mediatori sia nei confronti dell'Eritrea sia nei confronti dell'Etiopia. Ciononostante, l'Eritrea sostiene che esiste una decisione giuridicamente vincolante presa da un tribunale arbitrale internazionale e che pertanto non sono necessari altri colloqui. L'Etiopia deve solamente accettare la decisione e attuarla. Parimenti, l'Eritrea rifiuta gentilmente anche tutte le proposte di mediazione tra i due Paesi.

2. La Svizzera ha utilizzato i canali e le possibilità a sua disposizione per affrontare con le due parti il tema del conflitto e incoraggiarle a elaborare una soluzione consensuale e pacifica nell'interesse di entrambi gli Stati. La Svizzera intrattiene un vivace scambio diplomatico con l'Eritrea dal 2014. Il problema dei confini è stato affrontato a più riprese e si è cercato di trovare possibili approcci risolutivi. Anche nell'ambito dei colloqui che la Svizzera - insieme a Germania, Norvegia e Svezia - porta avanti con il governo eritreo, la questione irrisolta è stata discussa e sono state avanzate proposte di mediazione. Tuttavia, per i motivi elencati, l'Eritrea non concede margine d'azione né dà prova di flessibilità, insistendo invece sull'attuazione della citata sentenza da parte dell'Etiopia.

Le dispute per i confini e l'occupazione della città di Badme sono state discusse anche nell'ambito delle consultazioni politiche bilaterali con l'Etiopia, che si tengono a cadenza annuale. In quel contesto è risultato evidente che l'Etiopia non è intenzionata a riconoscere e attuare la sentenza; d'altro canto, i rappresentanti etiopi si sono detti disposti a una discussione diretta con l'Eritrea.

3. La Svizzera punta a un dialogo tra Eritrea ed Etiopia volto alla ricerca di una soluzione consensuale e pacifica alle dispute sui confini. A tal fine la Svizzera ha cercato anche possibilità che esulassero dalle relazioni bilaterali tra Eritrea ed Etiopia, considerando ad esempio una mediazione da parte dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo nel Corno d'Africa IGAD (Intergovernmental Authority on Development). Tuttavia, dal momento che nel 2007 l'Eritrea ha sospeso la propria associazione all'IGAD e che l'Etiopia dal 2008 ne esercita la presidenza, anche questa opzione va esclusa. La Svizzera continuerà a cogliere ogni occasione per fare in modo che si giunga a una risoluzione delle controversie. Le parti in conflitto

non hanno però conferito alla Svizzera alcun mandato specifico per risolvere le dispute.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

08;09

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3742 – Interpellanza

### Rendere possibili le donazioni di cibo per ridurre gli sprechi

Depositato da	 Fricker Jonas
Ripreso da	Glättli Balthasar
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

1. Quali adeguamenti di legge e/o di ordinanza sarebbero necessari affinché le derrate alimentari scadute possano essere ritirate su base volontaria presso le aziende alimentari e distribuite a titolo gratuito in luoghi pubblicamente accessibili? L'utilizzo di simili offerte avverrebbe a proprio rischio e i fornitori dovrebbero essere esonerati da qualsiasi responsabilità.

2. Il Consiglio federale è disposto a procedere a tali adeguamenti, se ciò rientra nelle sue competenze?

#### Motivazione

In Svizzera sta aumentando il numero di progetti di "frigoriferi pubblici" (p. es. Restessbar.ch, Fair-Teiler di Foodsharing), nell'ambito dei quali vengono distribuite derrate alimentari che non possono più essere vendute nei negozi o altrimenti utilizzate come cibo. La legge sulle derrate alimentari vieta tuttavia la consegna di prodotti deperibili provvisti di data di consumo dopo la scadenza di tale data (art. 11 cpv. 2). In particolare, non è chiaro se le derrate alimentari refrigerate recanti una data minima di conservabilità (art. 11 cpv. 1) possano ancora essere consegnate se non può essere dimostrato il mantenimento della catena del freddo. Non vi sono inoltre disposizioni che stabiliscano in modo inequivocabile se le associazioni promotrici di simili validi progetti possano essere chiamate a rispondere di eventuali alterazioni degli alimenti.

Tutto ciò impedisce a questi progetti di distribuire ad esempio yogurt o altri latticini scaduti nonostante parte di essi restino ineccepibili anche parecchio tempo dopo la scadenza della data di conservabilità ed eventuali alterazioni siano facilmente constatabili a livello visivo od olfattivo. Come è responsabilità dei consumatori conservare in modo adeguato le derrate alimentari acquistate nel commercio al dettaglio e consumarle prima che deperiscano, dovrebbe essere loro responsabilità anche valutare se i cibi distribuiti tramite i "frigoriferi pubblici" siano ancora commestibili.

I progetti di distribuzione del cibo forniscono un importante contributo alla gestione del problema dello spreco. Da un lato aiutano a sensibilizzare al tema risvegliando un senso di coinvolgimento o di "anch'io posso fare qualcosa", dall'altro consentono di salvare dallo smaltimento anche piccole quantità di cibo la cui raccolta da parte di organizzazioni benefiche o trasformazione in prodotti conservabili sarebbe troppo onerosa.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. La legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) ha, tra gli altri, l'obiettivo di proteggere i consumatori da derrate alimentari non sicure e dagli inganni (in particolare art. 7 e 18). Questo obiettivo viene raggiunto nella fattispecie con un divieto di consegna di derrate alimentari con data di consumo scaduta. La loro sicurezza, infatti, è garantita solo entro i limiti di tale data, dopo la quale possono verificarsi alterazioni microbiologiche pericolose per la salute (p. es. nella carne macinata). La data minima di conservabilità contribuisce anche alla protezione dagli inganni, in quanto indica fino a quando una derrata alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Dopo questa data è possibile un deterioramento della qualità (p. es. "zwieback" dal gusto rancido).

Per attuare le richieste dell'autore dell'interpellanza sarebbe necessario adeguare gli articoli 7 e 18 LDerr e l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16). Si dovrebbe prevedere la possibilità di immettere sul mercato anche derrate alimentari non (più) sicure oppure di qualità alterata (p. es. nel caso dei "frigoriferi pubblici") per ridurre gli sprechi alimentari. Allo stesso tempo sarebbe necessario disciplinare con disposizioni particolari l'esonero dalla responsabilità per chi aderisce a tali progetti.

2. La Confederazione ha già avviato molte misure contro gli sprechi alimentari, puntando sul dialogo con i rappresentanti del



settore e le associazioni caritative. L'obiettivo è fare in modo che, tramite misure volontarie, sempre più derrate alimentari invendute vengano destinate al consumo umano. In tal senso, in occasione del dialogo con gli stakeholder sullo spreco alimentare (2013/14) sono state elaborate linee guida per la consegna di derrate alimentari alle associazioni caritative. Aderendo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la Svizzera si è inoltre impegnata a dimezzare entro il 2030 i rifiuti alimentari (evitabili) prodotti dal commercio al dettaglio e dai consumatori e a ridurli nelle altre fasi di produzione. Nell'ottica di questo obiettivo, l'Ufficio federale dell'ambiente sta rilevando la quantità di rifiuti alimentari lungo tutta la catena di creazione del valore. Inoltre, nel 2018 avvierà un processo partecipativo d'attuazione basato sull'impegno volontario.

Dal canto suo, il Consiglio federale è contrario agli adeguamenti legislativi menzionati nella risposta 1. Questi cambiamenti non soltanto ridurrebbero la protezione della salute e dagli inganni per i consumatori, ma potrebbero anche comportare rischi per la salute di cui nessuno sarebbe disposto ad assumersi la responsabilità. Inoltre, l'incidenza delle misure proposte sulla diminuzione degli sprechi alimentari sarebbe probabilmente modesta. Il Consiglio federale è convinto che il potenziale delle misure volontarie sia maggiore. La Confederazione è pertanto disposta anche in futuro a collaborare, entro i limiti delle sue possibilità e risorse, con il settore e con le associazioni caritative per conseguire nuovi progressi in questo ambito.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
28.11.2017	<a href="#">CN</a>	L'intervento viene ripreso dal Signor Glättli.
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (20)

[Aebischer Matthias](#) [Arslan Sibel](#) [Béglé Claude](#) [Chevalley Isabelle](#) [Friedl Claudia](#) [Girod Bastien](#)  
[Glanzmann-Hunkeler Ida](#) [Glättli Balthasar](#) [Graf Maya](#) [Häsler Christine](#) [Hausammann Markus](#) [Ingold Maja](#)  
[Mazzone Lisa](#) [Munz Martina](#) [Rytz Regula](#) [Schelbert Louis](#) [Schneider Schüttel Ursula](#) [Seiler Graf Priska](#)  
[Streiff-Feller Marianne](#) [Thorens Goumaz Adèle](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841;52

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3743 – Interpellanza

### Panoramica delle ripercussioni del 2015, anno record per l'asilo

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Nel 2015 la Svizzera ha registrato 39 523 domande d'asilo.

Già oggi le ripercussioni emergono chiaramente nei bilanci dei Cantoni e dei Comuni. Ad esempio, nel 2016 il numero dei richiedenti l'asilo a carico dell'aiuto sociale attribuiti al Canton Zurigo è aumentato del 107 per cento rispetto all'anno precedente. Nel contempo gli importi forfettari globali versati dalla Confederazione al Canton Zurigo sono raddoppiati.

1. Quanti richiedenti l'asilo sono stati riconosciuti?
2. Quante persone hanno ottenuto un'ammissione provvisoria?
3. Quante persone hanno fatto perdere le loro tracce?
4. Quante persone hanno potuto essere trasferite con successo in un altro Stato Dublino?
5. Quante persone avrebbero dovuto essere trasferite nel Paese di primo asilo conformemente a Dublino, ma lo Stato parte in questione si è rifiutato di riprenderle?
6. Quante persone hanno potuto essere rinviate con successo nel loro Paese d'origine?
7. Quante persone hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare? Quante domande sono state accolte?
8. Quante persone giungeranno in Svizzera in virtù di tali ricongiungimenti familiari?
9. Quante persone percepiscono aiuto sociale e quante sono economicamente indipendenti?
10. In quanti casi il ricongiungimento familiare è stato autorizzato nonostante l'interessato fosse a carico dell'aiuto sociale?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Tutti i dati si riferiscono alle 39 523 persone che hanno presentato una domanda d'asilo nel 2015 e rispecchiano lo stato provvisorio a fine settembre 2017. Per questa data, 9638 domande d'asilo presentate nel 2015 erano ancora pendenti in prima istanza e 1218 persone disponevano ancora di un termine di ricorso o aveva avviato una procedura di ricorso.

1. 6699 persone hanno ottenuto l'asilo.
2. 7616 persone hanno ottenuto un'ammissione provvisoria.
3. 3880 persone che avevano presentato una domanda d'asilo nel 2015 sono state rilevate nelle statistiche come persone che hanno lasciato la Svizzera senza annunciare la loro partenza.
4. Fino ad oggi, 7454 domande d'asilo depositate nel 2015 sono state oggetto di una decisione di non entrata nel merito (NEM) passata in giudicato nel quadro di Dublino. In questi casi è possibile un trasferimento verso lo Stato Dublino competente. Tuttavia, molte di queste persone si sono sottratte al rinvio coatto e hanno lasciato il territorio senza segnalare la propria partenza (cfr. risposta 3). 2779 stranieri sono già stati trasferiti e i preparativi sono in corso per altri 66. Per 77 persone la NEM Dublino non è ancora passata in giudicato.
5. In caso di indizi che indicano la competenza di un altro Stato Dublino, la Svizzera presenta sistematicamente una domanda di ripresa a carico dell'interessato. Se ritiene che i criteri di una ripresa a carico in virtù del regolamento Dublino III non sono

adempiti, lo Stato richiesto può respingere la domanda svizzera. È il caso di 7067 richiedenti l'asilo che hanno depositato la loro domanda nel 2015.

6. 2067 persone hanno lasciato la Svizzera in maniera autonoma dopo aver annunciato la propria partenza, 240 sono state rinviate nel loro Paese d'origine e 38 in uno Stato terzo.

7. Sono state presentate 1234 domande di ricongiungimento familiare. 682 persone sono state autorizzate a entrare in Svizzera, potendo far valere un diritto legale al ricongiungimento familiare.

8. Fino ad oggi, 442 delle persone cui è stato accordato il ricongiungimento familiare sono entrate effettivamente in Svizzera.

9. Per quanto riguarda l'aiuto sociale percepito dai richiedenti l'asilo, è possibile fornire soltanto indicazioni statistiche di ordine generale. 1458 delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo nel 2015 esercitano attualmente un'attività lucrativa. Le statistiche non permettono nemmeno di sapere se alcune di loro sono ancora in parte sostenute dall'aiuto sociale.

10. Per i richiedenti l'asilo non è previsto nessun ricongiungimento familiare. Le persone ammesse provvisoriamente (compresi i rifugiati ammessi provvisoriamente) possono far venire in Svizzera il coniuge e i figli minorenni non coniugati non prima di tre anni. Se percepiscono l'aiuto sociale, non possono beneficiare del ricongiungimento familiare. Il coniuge di un rifugiato e i suoi figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo se nessuna circostanza particolare vi si oppone, a prescindere dal fatto che percepiscano l'aiuto sociale. Anche in questo caso le statistiche non permettono di determinare il numero di persone cui è stato accordato il ricongiungimento familiare nonostante percepissero l'aiuto sociale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;24

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3744 – Postulato

**MIFID II e accesso ai mercati finanziari. Scenari e misure per agevolare l'offerta transfrontaliera di prestazioni alla clientela privata in Italia e in Francia.**

Depositato da	 Merlino Giovanni
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sugli scenari concernenti il settore finanziario ticinese e ginevrino in relazione all'accesso al mercato italiano e francese e sulle misure che adotterà per agevolare l'offerta transfrontaliera di investimenti a clienti privati da parte di intermediari finanziari svizzeri, alla luce dell'attuazione restrittiva della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) da parte di Italia e di Francia, le quali hanno deciso di subordinare l'offerta transfrontaliera di servizi e prodotti d'investimento per clienti privati all'obbligo di costituire filiali o succursali sul loro territorio.

### Motivazione

Lo scorso 25 agosto 2017 è stato pubblicato in Italia il DL n.129 per l'attuazione delle Direttive MIFID II: istituti finanziari di Paesi terzi (non UE) potranno sottoporre offerte di investimento a clienti privati unicamente se dispongono di una succursale in Italia. La Francia intende attuare le succitate Direttive europee secondo modalità analoghe. L'obbligo della succursale rappresenta, tra i requisiti alternativi previsti da MIFID II, quello che penalizza di più gli intermediari finanziari svizzeri ed in particolare la piazza ticinese e ginevrina che si vedono così impediti di esportare i loro servizi direttamente dalla Svizzera. Inoltre essa comporta oneri sproporzionati: soprattutto le banche private non sono interessate all'apertura di succursali in Italia o in Francia per ragioni economiche, fiscali ed imprenditoriali. Ne conseguirebbe un inesorabile calo della clientela, dell'attività d'affari e quindi dei posti di lavoro in Ticino e a Ginevra. Quanto all'Italia, l'accesso agevolato al mercato delle prestazioni transfrontaliere doveva rappresentare, secondo lo spirito collaborativo espresso con la "Roadmap" siglata il febbraio 2015 a margine del nuovo Accordo contro la doppia imposizione, una sorta di controprestazione per la pronta collaborazione offerta dall'AFC e dalle banche svizzere nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali ai fini della regolarizzazione dei patrimoni italiani detenuti in svizzera. Inoltre, con l'accordo siglato lo scorso 2 marzo 2017, Svizzera e Italia si impegnano ad evadere domande raggruppate nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Ciò consente all'Italia di ottenere informazioni con effetto retroattivo di tre anni sui conti in Svizzera di cittadini italiani ritenuti "non cooperativi", oltretutto giovandosi dell'inversione della prova poiché la Svizzera figura ancora sulla black list del 1999.

### Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Opposizione; discussione differita.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (20)

Amaudruz Céline Barazzone Guillaume Bauer Philippe Chiesa Marco Eichenberger-Walther Corina Feller Olivier

Hausammann Markus Hiltbold Hugues Lüscher Christian Matter Thomas Moret Isabelle Nidegger Yves  
Pantani Roberta Portmann Hans-Peter Quadri Lorenzo Regazzi Fabio Romano Marco Stamm Luzi Vogler Karl  
Wehrli Laurent

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;15;2446

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3745 – Interpellanza

### Combattere con maggiore efficacia e tempestività le tendenze alla radicalizzazione

Depositato da	 Aebischer Matthias
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

In Svizzera è dedicata ancora troppo poca attenzione al fenomeno della radicalizzazione di matrice islamica. Soprattutto la collaborazione tra le autorità, l'istruzione degli specialisti nonché la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono un'attività religiosa possono essere migliorate. In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Ritiene ipotizzabile esigere una registrazione obbligatoria per gli imam e altre persone che svolgono pubblicamente un'attività religiosa in Svizzera?
2. Quali possibilità vede per migliorare la formazione e il perfezionamento delle persone che forniscono assistenza religiosa negli ospedali e nelle carceri?
3. Il Servizio delle attività informative della Confederazione può convocare le persone per un'audizione. Il Consiglio federale ritiene possibile istituire un obbligo legale di presentarsi e rispondere alle domande?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. L'introduzione di un obbligo di registrazione concernente soltanto gli imam esporrebbe le comunità musulmane a un sospetto generalizzato e va pertanto respinta. Una tale misura sarebbe inoltre incompatibile con il principio della parità di trattamento sancito dalla Costituzione. Per contro, gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni, in virtù della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI; RS 121), entrata in vigore il 1° settembre 2017, sono autorizzati a trattare informazioni sugli imam islamisti.
2. Già attualmente le attività di consulenti religiosi all'interno di istituzioni pubbliche quali le carceri e gli ospedali sono subordinate a determinate condizioni, che implicano tra l'altro spesso la presentazione di un attestato relativo a una formazione riconosciuta. Il Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento propone una misura che consiste nell'istituire, nel quadro dell'autonomia delle scuole universitarie, offerte formative e di perfezionamento che permettano anche ai consulenti appartenenti a una comunità religiosa non riconosciuta di assumere funzioni spirituali all'interno delle istituzioni summenzionate. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è inoltre incaricato di allestire un rapporto in adempimento del postulato Ingold [16.3314](#), "Gli imam moderati sono persone chiave contro la radicalizzazione di giovani musulmani". Il rapporto tratterà da vicino la questione della formazione e del perfezionamento di insegnanti e consulenti religiosi musulmani.
3. In virtù dell'articolo 201 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), il pubblico ministero, un'autorità penale delle contravvenzioni o un'autorità giudicante può citare una persona. Per contro, dall'articolo 23 LAIn non deriva alcun obbligo di partecipazione o di deporre in caso di audizione di terze persone da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). La LAIn, accolta dal 65,5 per cento dei votanti, è il risultato di una ponderazione accurata tra le libertà fondamentali e le preoccupazioni in materia di sicurezza. Poiché la legge è entrata in vigore solo il 1° settembre 2017, prima di esaminare la possibilità di modificarla occorrerà verificarne l'efficacia sul piano pratico. Inoltre, il Consiglio federale presenterà entro fine anno un avamprogetto concernente nuove misure preventive di polizia per la lotta al terrorismo, a complemento delle raccomandazioni e proposte contenute nel Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Queste misure mirano a imporre a persone radicalizzate o giudicate pericolose determinati comportamenti sul piano della polizia (obbligo di presentarsi presso un'autorità) o a vietarne altri (p. es. attraverso il divieto di contatto, il divieto di espatrio, l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio). Se necessario, tali misure possono essere eseguite anche in via coattiva.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (8)

Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret  
Munz Martina Schneider Schüttel Ursula

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


## Ergänzende Erschliessung:

2831;09;32

## Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3746 – Interpellanza

### Rastatt non deve ripetersi

Depositato da	 Regazzi Fabio
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

1. Quali misure adotta il Consiglio federale a livello europeo per migliorare la gestione delle crisi da parte degli organismi competenti per i corridoi ferroviari, dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto ferroviario?
2. Quali misure adotta a livello svizzero per creare un idoneo organo di coordinamento che coinvolga adeguatamente nella gestione delle crisi tutti i gestori dell'infrastruttura, le imprese di trasporto ferroviario e gli utenti della ferrovia?
3. Provvederà a rivedere le disposizioni in materia di responsabilità civile per i gestori dell'infrastruttura quali imprese monopolistiche e per le imprese di trasporto ferroviario, in modo da accrescere gli incentivi a superare le perturbazioni in tempi brevi?
4. Perché intende mitigare le conseguenze finanziarie di Rastatt solo nel traffico combinato transalpino e non pure nel traffico convenzionale e in quello d'importazione e d'esportazione?
5. Quali misure adotta per eliminare la disparità di trattamento tra macchinisti e camionisti nel traffico internazionale e nazionale e per consentire il libero impiego dei macchinisti su tutte le reti?

#### Motivazione

La chiusura di Rastatt (D) ha in pratica paralizzato il traffico merci ferroviario su quella che è la principale tratta di accesso alla Svizzera. La gestione della crisi da parte dell'organismo competente per il corridoio, dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto ferroviario non è stata efficace. Non si è provveduto a sgomberare immediatamente altri cantieri in modo da creare percorsi alternativi; il libero impiego dei macchinisti su percorsi alternativi è stato ostacolato dagli elevati requisiti cui sono sottoposti in materia di conoscenze linguistiche. È stata data la precedenza al traffico viaggiatori. L'economia e gli operatori mandatori hanno dovuto trasferire i trasporti sulla strada e sulle vie navigabili per assicurarne l'effettuazione e quindi l'approvvigionamento del Paese, sostenendone i relativi costi supplementari. L'Ufficio federale dei trasporti ha valutato bene la situazione aumentando subito le indennità per il traffico combinato transalpino interessato dalla chiusura di Rastatt. Nel traffico ferroviario convenzionale e in quello d'importazione e d'esportazione, invece, non sono previste misure di sgravio a favore dell'economia. Sul piano strategico è indispensabile creare gli incentivi e le strutture necessarie a consentire che le perturbazioni siano superate in tempi brevi. Per semplificare l'utilizzazione dei percorsi alternativi vanno inoltre rivisti i requisiti dei macchinisti in materia di conoscenze linguistiche, uniformandoli a quelli dei camionisti.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il Consiglio federale si adopererà, in seno ai competenti organi europei, affinché la cooperazione internazionale nei e tra i corridoi europei per il trasporto ferroviario delle merci sia migliorata. Innanzitutto bisogna rafforzare i summenzionati organi, ossia il Comitato esecutivo, composto da rappresentanti dei ministeri dei trasporti, e il Comitato di gestione, composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura. Il Consiglio federale intende poi far sì che nel Comitato direttivo svizzero-germanico del traffico ferroviario siano rappresentati i quadri dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto ferroviario. Le vigenti disposizioni per la definizione di percorsi alternativi e per la gestione del traffico in caso di perturbazioni si sono dimostrate insufficienti a fronteggiare l'interruzione della linea ferroviaria della Valle del Reno. Il Consiglio federale si attiverà affinché tutti gli attori traggano i dovuti insegnamenti: occorre dare priorità e imprimere un'accelerazione ai lavori di ampliamento sui corridoi, attuare l'armonizzazione tecnica secondo gli standard europei e migliorare la gestione transfrontaliera delle crisi da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto ferroviario.
2. Sulla base dell'ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS; RS 520.16) e



dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), il gruppo FFS è stato incaricato di coordinare a livello operativo le misure necessarie in Svizzera in caso di sinistri ferroviari. A questo proposito il gruppo ha costituito in seno a FFS Infrastruttura un apposito stato maggiore (Notfallstab Betrieb) che ha facoltà di impartire istruzioni sia alle unità organizzative del gruppo stesso sia agli altri gestori dell'infrastruttura e alle altre imprese di trasporto ferroviario. Nel caso in oggetto il suddetto stato maggiore ha agito con appropriatezza. La sua competenza è tuttavia limitata alla gestione delle crisi in Svizzera. Ai fini del coordinamento internazionale vanno rafforzati gli organi preposti ai corridoi, autorizzandoli a impartire istruzioni agli stati maggiori nazionali di crisi.

3. L'adeguamento delle disposizioni di responsabilità civile va valutato in seno ai competenti organi internazionali. Il Consiglio federale sottoporrà la questione a livello internazionale.

4. Per incentivare il traffico combinato transalpino (incluso il traffico d'importazione/esportazione e il traffico nazionale attraverso le Alpi) il Parlamento ha stanziato contributi d'esercizio, che per l'anno in corso ammontano a circa 150 milioni di franchi. Dal momento che le indennità di esercizio per il traffico combinato transalpino vengono erogate sulla base delle prestazioni effettive, la soppressione di treni ha liberato fondi nel relativo credito. Una parte di questi fondi è stata utilizzata per intervenire immediatamente, in modo da consentire al traffico merci transalpino su rotaia di consolidare nuovamente la propria posizione sul mercato, compensando le perdite subite a seguito dell'interruzione. Qualora l'interruzione di Rastatt dovesse causare indirettamente una contrazione del volume di trasporto nel traffico svizzero a carro completo isolato, l'Ufficio federale dei trasporti valuterà, nel rispetto delle restrizioni di bilancio, la possibilità di un lieve aumento dell'indennità versata per ogni suddetto carro effettivamente circolato. Per adottare misure ulteriori, intese a contenere le ripercussioni nel traffico ferroviario convenzionale e nel traffico d'importazione e d'esportazione, mancano le necessarie basi legali.

5. Il Consiglio federale si adopera affinché il trasporto di merci su rotaia e quello su strada usufruiscano di pari condizioni. A livello nazionale è garantita, per quanto materialmente possibile, ampia parità di trattamento sul piano normativo e dei controlli tra macchinisti e camionisti (rispetto delle prescrizioni sull'orario di lavoro e sulle prestazioni sociali). A livello internazionale il Consiglio federale accoglie con favore il pacchetto UE sulla mobilità, che prevede un miglioramento delle condizioni sociali per i camionisti. Quanto ai macchinisti, già attualmente possono essere impiegati oltre confine. La diversità di prescrizioni d'esercizio, di sistemi segnaletici e di lingue richiede tuttavia un'adeguata formazione: le imprese ferroviarie devono quindi consentire ai macchinisti di acquisire le conoscenze e la pratica di guida necessarie per prestare servizio sulle tratte alternative. La Svizzera sostiene gli sforzi intesi a uniformare le condizioni nel traffico transfrontaliero, in modo da giungere a lungo termine a una rete ferroviaria interoperabile. La prescrizione secondo cui per poter circolare nella galleria di base del San Gottardo è sufficiente essere in possesso della sola lingua tedesca o di quella italiana rappresenta un contributo in tal senso; in questo modo vengono ampliati i requisiti linguistici del personale delle centrali operative anziché dei macchinisti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (7)

[Amstutz Adrian](#) [Buttet Yannick](#) [Candinas Martin](#) [de Courten Thomas](#) [Giezendanner Ulrich](#) [Gschwind Jean-Paul](#)  
[Munz Martina](#)


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3747 – Interpellanza

### La politica di investimenti della Confederazione attraverso le sue aziende para-pubbliche. Quale responsabilità sociale?

Depositato da	 Regazzi Fabio
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di:

1. indicare l'evoluzione degli ordinativi di acquisti di prodotti (escluso il nuovo materiale rotabile) delle FFS nei confronti delle aziende elvetiche negli ultimi cinque anni e in particolare in quelle con sede in Ticino?
2. se da questi dati, come ci risulta da alcune verifiche effettuate presso alcune aziende che intrattengono da anni rapporti commerciali con le FFS, dovesse risultare una diminuzione degli acquisti da parte delle stesse, come spiega questa evoluzione?
3. conferma che è in atto un processo di insourcing di talune attività da parte delle FFS, ossia il trasferimento di settori produttivi al suo interno, e risp. di sostituzione di fornitori svizzeri con aziende estere? Se sì, quali sono le ragioni che giustificano questo trend?
4. se non ritiene che la responsabilità sociale d'impresa, tema oggetto di un recente rapporto del Consiglio federale, non debba anche includere, per quanto possibile, una politica di acquisti presso aziende elvetiche?

#### Motivazione

Nel recente rapporto intermedio del Consiglio federale sull'avanzamento del piano d'azione 2015-2019 sulla responsabilità d'impresa, si legge che "La Confédération montre l'exemple en adoptant un comportement d'entreprise responsable dans ses propres activités, que ce soit dans son rôle d'employeur, d'investisseur, d'acquéreur ou de propriétaire d'entreprises (entreprises liées à la Confédération)". Nel medesimo documento vengono citati diversi obiettivi sociali tra cui il diritto al lavoro, la parità salariale, la conciliabilità lavoro e famiglia, ecc. Sarebbe pertanto auspicabile che questi principi venissero in primis applicati dalle aziende detenute dalla Confederazione, come le FFS, che sono un importante datore di lavoro nonché un cliente strategico per molte aziende elvetiche, soprattutto nelle zone periferiche. Invece, da dati assunti, si osserva una progressiva quanto importante diminuzione delle ordinazioni da parte delle FFS presso diverse aziende. Sorge la domanda a sapere se le FFS non stiano sostituendo i loro fornitori elvetiche con aziende estere o se non stiano operando l'insourcing, trasferendo al suo interno compiti sinora svolti da aziende locali. Il ruolo della Confederazione nella tanto declamata responsabilità sociale dovrebbe contemplare da parte di aziende para-pubbliche un occhio di riguardo rivolto alle aziende elvetiche attraverso una politica di acquisti sostenibile e responsabile.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale impone alle FFS la realizzazione di obiettivi strategici. Non interferisce invece nell'attività operativa dell'impresa, in cui rientra anche l'acquisto di prodotti. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della disponibilità di posti di lavoro in tutte le regioni. Nell'ambito dei suddetti obiettivi strategici chiede alle FFS di tenere in considerazione, nei limiti delle loro possibilità economico-aziendali e organizzative, le esigenze delle varie regioni del Paese.

Per le loro ordinazioni le FFS sottostanno alla normativa sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub e Accordo AAP tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardo a determinati aspetti degli acquisti pubblici).

Ciò considerato e dopo aver consultato le FFS, il Consiglio federale può pronunciarsi come segue in merito alla domanda posta.

1./2. Escluso il materiale rotabile, il volume di acquisti delle FFS negli anni 2012 - 2016 si situava tra 4,3 e 4,6 miliardi di franchi all'anno. La quota delle commesse presso imprese svizzere era costante, ossia compresa tra l'89 e il 90 per cento.

Nel periodo considerato, il volume di acquisti delle FFS presso imprese ticinesi si aggirava tra 160 e 180 milioni di franchi. Anche in questo caso la quota del volume di acquisti, compresa tra il 4,0 e il 4,6 per cento, era stabile.

3. In linea di principio non vi è una tendenza all'internalizzazione o a un trasferimento all'estero.

4. Le FFS considerano le imprese svizzere per gli acquisti. Privilegiando le imprese nazionali rispetto a quelle estere si contravviene però al divieto di discriminazione stabilito in questo ambito. Per le prestazioni fornite in Svizzera, anche le imprese estere, come quelle elvetiche, devono rispettare le condizioni di lavoro e sociali vigenti nel nostro Paese.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (5)

Buttet Yannick Carobbio Guscelli Marina Gschwind Jean-Paul Pantani Roberta Romano Marco

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;04;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3749 – Interpellanza

### Turchia. Proteggere i cittadini turchi dagli arbitrari mandati d'arresto turchi spiccati da Interpol

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Dal tentato colpo di Stato del luglio 2016, il potere turco, dietro impulso del presidente Recep Tyyp Erdogan, ha messo in riga, sul piano ideologico e politico, la polizia, il ministero pubblico e la giustizia penale, i media, l'esercito, le università, ecc. per poter criminalizzare qualsiasi pensiero o azione politica diversa da quella decisa del presidente stesso.

Per mettere a tacere politici eletti, dirigenti e militanti politici, leader di organizzazioni sociali, difensori dei diritti umani, giornalisti, blogger, accademici, giudici, funzionari, militari e semplici cittadini li si accusa di partecipazione a un'organizzazione terrorista. I processi non garantiscono più i diritti degli accusati. Giorno dopo giorno sono rese sentenze inique e infondate.

Nel frattempo sono giunti in Svizzera i primi fuggitivi turchi e curdi in cerca di protezione all'estero nell'ambito di una domanda d'asilo o di un semplice permesso di soggiorno temporaneo, nell'attesa di giorni migliori in Turchia sul piano democratico.

Con vari pretesti giudiziari, le autorità turche sollecitano, bilateralmente o tramite Interpol, estradizioni di cittadini turchi in Svizzera, titolari di un permesso B o F o in procedura d'asilo.

Il degrado dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani peggiora giorno dopo giorno.

Alla luce di quanto precede e della situazione attuale, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

1. Che cosa intraprende affinché Interpol contatti anzitutto le autorità svizzere prima di spiccare mandati di arresto internazionali contro cittadini turchi residenti in Svizzera?
2. È disposto a chiedere a Interpol di sospendere e rifiutare qualsiasi avviso rosso presentato dalla Turchia fino al completo ritorno al rispetto dello Stato di diritto in questo Paese?
3. È disposto a sospendere e rifiutare qualsiasi estradizione verso la Turchia fino al completo ritorno al rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e della libertà d'espressione?
4. Il DFAE intende pubblicare una dettagliata messa in guardia per tutti i viaggi in Turchia di cittadini turchi residenti in Svizzera?
5. Quali altre possibilità esistono, secondo il Consiglio federale, per tutelare i cittadini turchi residenti in Svizzera?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Di principio, ciascuno dei 192 Stati membri di Interpol può diramare ricerche di propria iniziativa. Gli altri Stati membri non possono influire in alcun modo su tale decisione.

Il Segretariato generale di Interpol (IPSG) verifica, prima e in parte anche dopo la loro pubblicazione, tutte le ricerche che prevedono un arresto ai fini dell'estradizione. In caso di esito negativo della verifica, la ricerca non viene registrata nelle banche dati di Interpol. L'IPSG accerta in particolare se una ricerca viola l'articolo 3 dello Statuto di Interpol, il quale sancisce che "qualsiasi attività o intervento in questioni o affari con risvolti politici, militari, religiosi o razziali è rigorosamente vietato dall'Organizzazione."

Ogni Stato membro è tenuto a verificare se, in virtù delle disposizioni nazionali o dei suoi impegni internazionali, il mandato di ricerca pervenuto adempie i presupposti per ordinare l'arresto o la localizzazione sul proprio territorio della persona ricercata.

2. La Turchia è membro di Interpol. È nell'interesse del perseguimento penale che la Turchia possa continuare a diramare ricerche Interpol che riguardano reati di diritto comune e per i quali non sembra esclusa una cooperazione nell'ambito

dell'assistenza giudiziaria internazionale.

3. Dal 2016 la Svizzera verifica con particolare attenzione i mandati di ricerca spiccati dalla Turchia basandosi sulla Convenzione europea di estradizione. L'articolo 3 della Convenzione stabilisce che l'estradizione non è concessa se il reato in questione è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico. Concretamente, ciò significa che, anche in virtù della legislazione nazionale, non è ordinato l'arresto o che l'estradizione è negata se:

- il mandato riguarda un reato politico o si basa su ragioni politiche;
- dopo l'estradizione, la persona oggetto della ricerca rischia di subire un trattamento o una pena inumana o degradante;
- la persona cercata è un rifugiato riconosciuto.

Inoltre, l'articolo 2 lettera a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) stabilisce che la domanda di estradizione è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU).

Contro la decisione d'estradizione dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale penale federale. Quale prima istanza, quest'ultimo si pronuncia inoltre, su richiesta dell'UFG, in merito alla questione del reato politico. Tale decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, il quale entra nel merito soltanto nei casi di particolare rilevanza e decide quale ultima istanza.

L'esecuzione dell'ultima estradizione dalla Svizzera verso la Turchia risale al dicembre 2016. L'estradizione è avvenuta tra l'altro sulla base di garanzie speciali fornite dalle autorità turche e soltanto dopo che la persona ricercata aveva rinunciato a ricorrere a ulteriori rimedi giuridici.

Come già illustrato nella risposta 2, è nell'interesse del perseguimento penale mantenere la possibilità di effettuare le estradizioni che riguardano reati di diritto comune.

4. I consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per la Turchia sono stati aggiornati e completati in base all'evolversi della situazione nel Paese. Essi sono costantemente verificati e adeguati in funzione dei cambiamenti della situazione in materia di sicurezza.

I consigli di viaggio per la Turchia menzionano in particolare la limitazione dei diritti fondamentali in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza, il divieto di proferire dichiarazioni o commettere atti che denigrano o diffamano lo Stato, i suoi rappresentanti o i suoi simboli nonché il fatto che le autorità turche non sempre accettano di concedere la protezione consolare della Svizzera alle persone con doppia cittadinanza svizzero-turca.

Nei suoi consigli di viaggio, il DFAE richiama l'attenzione sui rischi. Spetta tuttavia al singolo individuo che pianifica un viaggio in Turchia o che vi soggiorna trarre le proprie conclusioni e decidere di conseguenza. In ogni caso, vale il principio secondo cui i viaggiatori sottostanno al diritto dello Stato in cui soggiornano.

5. I mandati di ricerca spiccati all'estero sottostanno di principio al segreto d'ufficio. In singoli casi, in cui appare evidente che il perseguimento penale avviene per motivi politici, le autorità svizzere informano direttamente le persone interessate domiciliate in Svizzera. Inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) informa, in maniera generale e astratta, le persone cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in merito ai limiti della protezione garantita in virtù di tale statuto in caso di viaggi all'estero.

Il Consiglio federale ritiene che non occorra adottare ulteriori misure.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (16)**

Arslan Sibel de la Reussille Denis Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Guldemann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret Mazzone Lisa Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schneider Schüttel Ursula

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

08;1236;2811

## Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3750 – Interpellanza

### La sorveglianza delle fiduciarie dal punto di vista del riciclaggio di denaro è sufficiente?

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Un rapporto pubblicato il 12 settembre ha documentato la distrazione dei proventi del petrolio congolese in transazioni concluse da un importante operatore commerciale svizzero. In base al rapporto, ingenti somme di denaro sono transitate sui conti di società offshore aperti presso una banca svizzera da procacciatori d'affari assunti dall'operatore commerciale.

Questi conti erano gestiti da una fiduciaria ginevrina. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sospetta che le suddette somme siano servite per corrompere funzionari congolese. Tale vicenda illustra i rischi inerenti all'attività di gestione dei patrimoni da parte delle fiduciarie. Questi rischi sono già stati messi in luce in passato per altri scandali analoghi (che coinvolgevano ad esempio la società di gestione dei conti svizzeri di Luis Barcenás, l'ex tesoriere del partito popolare spagnolo).

Nella sua valutazione della Svizzera, pubblicata nel 2016, il Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) considera il settore fiduciario come uno dei settori maggiormente esposti ai rischi, sottolineando che questi ultimi sono particolarmente elevati quando le fiduciarie intervengono nella catena di creazione di costrutti offshore, verosimilmente senza comprendere appieno la natura e l'entità dei rischi che corrono, in particolare se si tratta di fiduciarie di piccole dimensioni.

In conclusione, il GAFI raccomanda alla Svizzera di estendere il campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) alle attività delle fiduciarie inerenti alla creazione di persone giuridiche, facendo notare che questo settore di attività dovrebbe rappresentare una priorità.

Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe preparato un avamprogetto per dare seguito alle raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI. Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale:

1. ad affermare se ritiene sufficiente il dispositivo anticiclaggio attuale applicato alle fiduciarie;
2. a precisare, se del caso, se intende tenere conto della proposta avanzata dal GAFI di estendere il campo di applicazione della LRD alle attività delle fiduciarie inerenti alla creazione di persone giuridiche;
3. a precisare quali altre misure potrebbero rafforzare l'efficacia del dispositivo anticiclaggio nel settore delle attività fiduciarie;
4. ad affermare se, nella fattispecie, l'attività svolta dalla fiduciaria incriminata rientra nel campo di applicazione della LRD.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1./2. Il 7 dicembre 2016 il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera, in cui riconosce la qualità complessiva del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel contempo però il GAFI ha individuato in determinati settori lacune nella legislazione o nell'efficacia delle prescrizioni, formulando al riguardo pertinenti raccomandazioni. Per questo motivo la Svizzera è attualmente sottoposta a una procedura di monitoraggio ("follow up"). Per tenere conto del risultato del rapporto di valutazione sulla Svizzera, il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un avamprogetto. In particolare, il Consiglio federale ha proposto di introdurre gli obblighi di diligenza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro per attività specifiche che non rientrano nell'intermediazione finanziaria (cfr. comunicato stampa del 28 giugno 2017). In questo contesto viene analizzato in particolare il settore dei servizi di consulenza in relazione alla costituzione, alla gestione e all'amministrazione di società. Tale analisi concerne anche il settore delle fiduciarie per le suddette attività.

3. A complemento dell'avamprogetto menzionato nella risposta alle domande 1 e 2 sono state adottate ulteriori misure per

colmare le lacune identificate nel settore in questione nel quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera. Il progetto di ordinanza sul riciclaggio di denaro della FINMA del mese di settembre 2017 precisa il concetto della "complessità delle strutture". Viene inoltre introdotto l'obbligo esplicito di chiarire i motivi dell'utilizzo di società di domicilio. Attualmente, la FINMA adegua anche il concetto di vigilanza in collaborazione con gli organismi di autodisciplina per garantire che il maggior rischio legato all'attività delle fiduciarie sia oggetto di una vigilanza intensificata a livello mondiale. La FINMA adotta inoltre un approccio basato sul rischio per i controlli in loco di questi organismi. Essa intensifica quindi la sua attività di vigilanza sugli organismi di autodisciplina, che a loro volta vigilano sull'attività delle fiduciarie.

4. Il Ministero pubblico della Confederazione conduce attualmente vari procedimenti in relazione al caso menzionato dall'autore dell'interpellanza. Le informazioni concernenti le inchieste penali in corso soggiacciono al segreto istruttorio.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (19)

Arslan Sibel Bendahan Samuel Carobbio Guscelli Marina Fehlmann Rielle Laurence Feri Yvonne Friedl Claudia Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Mazzone Lisa Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3751 – Interpellanza

### Eliminazione di video jihadisti

Depositato da	 Grüter Franz
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

L'eliminazione di video di propaganda jihadista resta controversa.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. In Svizzera sono stati cancellati video di propaganda jihadista o bloccati siti web su ordine delle autorità statali?
2. Quanti negli ultimi cinque anni?
3. Negli ultimi cinque anni, quante comunicazioni di sospetto e procedure d'indagine per l'eliminazione di video di propaganda jihadista o per il blocco di siti sono state trattate?
4. A partire da quando bisogna applicare gli articoli 73 capoverso 1 e 74 capoversi 1 e 4 della legge federale sulle attività informative (LAI) nonché l'articolo 2 capoverso 2 lettera c della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna ai video di propaganda jihadista?
5. È ipotizzabile un'eliminazione retroattiva di vecchio materiale propagandistico?
6. Quali misure sono adottate se il materiale di propaganda non si trova su un computer svizzero?
7. Si potrebbero istituire basi legali che impongano l'eliminazione su computer esteri?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Conformemente all'articolo 13e della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), ordinare la cancellazione di siti Internet se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero. È tuttavia raro che questo genere di contenuti si trovi su server svizzeri. I video jihadisti generalmente sono diffusi on line tramite grandi fornitori di servizi Internet internazionali quali Google (Youtube), Facebook, Twitter o anche Justpaste.it e messi a disposizione su server esteri. Se il materiale penalmente rilevante si trova su un server estero, Fedpol può raccomandare ai provider svizzeri di bloccare i pertinenti siti Internet. Conformemente all'articolo 13e LMSI una tale misura può essere adottata se il contenuto del materiale propagandistico incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.
2. Negli ultimi cinque anni, in Svizzera Fedpol non ha dovuto richiedere nessuna cancellazione o blocco di video di propaganda jihadista su server svizzeri in base all'articolo 13e LMSI. Tutti i video rilevanti ai sensi della LMSI di cui Fedpol è a conoscenza che sono o erano disponibili su Internet si trovano o si trovavano su server all'estero.
3. Il monitoraggio delle attività jihadiste da parte del SIC e Fedpol e le informazioni trasmesse dai cittadini consentono di individuare e analizzare sistematicamente i video jihadisti sospetti. Ad esempio, da marzo 2016 a ottobre 2017, oltre 300 video su Youtube sono stati bloccati o provvisti di un limite di età su raccomandazione di Fedpol. Si trattava principalmente di video contenenti rappresentazioni di atti di violenza o istigazioni concrete alla violenza (cfr. risposta alla domanda 6). Non esistono cifre relative agli ultimi cinque anni.
4. A seconda delle circostanze, nel singolo caso la diffusione di video jihadisti può essere considerata un'"attività" ai sensi dell'articolo 73 LAIn che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento. La messa a disposizione di questi video entra pertanto in linea di conto al momento di valutare se nei confronti di una persona fisica, un'organizzazione o un

gruppo debba essere pronunciato un divieto di determinate attività o di organizzazioni in virtù delle prescrizioni degli articoli 73 e 74 LAln. Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale, la diffusione di simili video può inoltre costituire un sostegno punibile a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale o a un'organizzazione vietata conformemente alla legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (cfr. sentenza del 2 maggio 2014 del Tribunale penale federale; SK 2013.39).

5. Una cancellazione espleta i suoi effetti sempre in tempo reale e non può avvenire retroattivamente. Dal punto di vista giuridico, per la cancellazione è irrilevante se il materiale di propaganda è datato e quindi disponibile on line già da molto tempo.

6. Di norma, Fedpol segnala il materiale di propaganda individuato ai provider in questione. Google (Youtube) ha accordato a Fedpol lo status di cosiddetto "trusted flagger". Le segnalazioni trasmesse da Fedpol a Youtube sono quindi trattate in modo prioritario. Le competenti autorità estere sono inoltre informate del materiale di propaganda reperito in modo da poter avviare le indagini del caso all'estero. Se sussiste un legame con la Svizzera, i dati elettronici possono essere conservati in modo semplificato grazie alla cooperazione con i fornitori esteri di servizi Internet e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità (Convenzione di Budapest, RS 0.311.43; <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100537/index.html>). Questa procedura permette di garantire che i dati in questione siano ancora disponibili quando il Paese in questione riceverà una domanda svizzera di assistenza giudiziaria e che possano essere utilizzati come mezzo probatorio in un procedimento penale.

7. Per motivi di sovranità, la Svizzera non sarebbe in grado di imporre direttamente la cancellazione di dati registrati all'estero nemmeno con una base legale ad hoc. Infatti, il legislatore svizzero può unicamente emanare leggi applicabili al proprio territorio. La Convenzione di Budapest ha rafforzato la cooperazione internazionale in materia di reati informatici, soprattutto per quanto concerne la conservazione rapida dei dati all'estero. Non accorda tuttavia alcun diritto diretto alla cancellazione di dati che si trovano all'estero. Occorre invece far ricorso all'assistenza giudiziaria per ottenere la cancellazione dei contenuti, sebbene nemmeno questa possibilità abbia sempre successo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09:34

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3752 – Interpellanza

### **Forte riduzione del personale delle FFS. Ripercussioni per il personale e per il servizio universale**

Depositato da	 Ammann Thomas
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### **Testo depositato**

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il programma Railfit prevede tra l'altro la cancellazione di centinaia di posti di lavoro. Una volta concluso il programma a quanto ammonterà il risparmio in termini di impieghi?
2. Qual è la situazione per i dipendenti interessati? Attualmente quanti di loro hanno potuto continuare il rapporto di lavoro con le FFS, hanno trovato un'altra soluzione o sono stati pensionati?
3. È vero che nei settori della vendita, della consulenza e dei servizi si prevede di sopprimere 220 impieghi su 1600?
4. Le progettate riduzioni del personale implicheranno anche la chiusura di sportelli? Quali criteri si adottano a questo proposito?
5. Quali sportelli sarebbero interessati?
6. È disponibile un documento dal quale risulti l'evoluzione progettata per gli sportelli?

#### **Motivazione**

Nell'autunno dell'anno scorso le FFS hanno presentato il loro programma di tagli Railfit. I tagli, in pieno svolgimento, non interessano solo l'infrastruttura ma anche altri settori e in particolare quello del personale. Nel settore del personale, tuttavia, non è ben noto dove di preciso la scure si abatterà e quali saranno le implicazioni per il servizio pubblico. Poiché quello delle FFS è un servizio di base nel trasporto pubblico effettuato su mandato della Confederazione, la decisione strategica su cui si basa Railfit non compete solo ai decisori operativi delle FFS, ma anche alla politica. In quanto impresa sovvenzionata e vicina alla Confederazione, dalle FFS è lecito attendersi che nel loro operato e nei loro progetti di ottimizzazione considerino i propri dipendenti un valore. Le FFS devono pertanto dimostrarsi sensibili a soluzioni convenute tra le parti sociali e farsi carico della loro responsabilità di fornire il servizio pubblico.

#### **Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

Il Consiglio federale guida l'attività delle FFS definendo obiettivi strategici che vengono aggiornati ogni quattro anni. Nell'ambito di questi obiettivi le FFS sono chiamate ad adottare una politica del personale socialmente responsabile. Il Consiglio federale verifica annualmente il rispetto degli obiettivi definiti, senza peraltro interferire nell'attività operativa dell'impresa. Dopo aver consultato le FFS, il Consiglio federale può pronunciarsi come segue in merito alle domande poste.

1. Con il programma "Railfit 20/30" le FFS attenuano l'aumento dei costi dell'intero sistema affinché il costo del trasporto pubblico resti sostenibile per i passeggeri e i committenti. A tal fine si procede anche a una ristrutturazione dell'organico: tra il 2017 e il 2020 è prevista una riduzione di 1400 posti di lavoro, sia nel settore amministrativo, sia - grazie a un aumento della produttività - nel settore operativo. D'altro canto si creeranno 200 nuovi impieghi fino al 2020 per far fronte all'aumento del volume di trasporto. Le misure non avranno conseguenze negative per la sicurezza e la qualità.
2. Le misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle FFS sono attuate in modo socialmente sostenibile. Il contratto collettivo di lavoro (CCL) ammette solo in via eccezionale licenziamenti per motivi operativi o economici. Finora la riduzione del personale è avvenuta per lo più sfruttando la normale fluttuazione. Nel 2017, sino a fine settembre, la fluttuazione ha interessato 1600 impieghi, di cui 470 erano pensionamenti.

In caso di perdita del lavoro i collaboratori che rientrano nel CCL effettuano una cosiddetta fase di prevenzione di sei mesi finalizzata a un ricollocamento all'interno o al di fuori delle FFS. Nel 2016 tale fase ha avuto esito positivo nell'80 per cento dei casi, nel 2017 a fine ottobre il tasso risultava del 60 per cento.

Se la fase di prevenzione non ha esito positivo, i collaboratori con più di quattro anni di servizio sono affidati al Centro per il mercato del lavoro delle FFS. A inizio novembre 2017 vi erano registrati 95 collaboratori, di cui 25 affronteranno una nuova sfida professionale entro la fine del 2017.

3. Nell'ambito del programma Railfit, nel settore della distribuzione e dei servizi è all'esame una riduzione progressiva di circa 200 impieghi a tempo pieno dal 2018 al 2020 nella centrale e nei punti vendita.

4. La conversione di punti vendita presidiati in punti servisol è dovuta al mutato comportamento della clientela e alla corrispondente diminuzione della domanda registrata dagli sportelli presidiati. La rete FFS dei punti di distribuzione presidiati è sottoposta a verifiche annuali.

5./6. Secondo le FFS non è disponibile un documento dal quale risulti l'evoluzione progettata per gli sportelli. La situazione viene verificata annualmente in base alle specifiche circostanze e condizioni quadro locali.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (32)

Allemann Evi Amherd Viola Arslan Sibel B uchler Jakob Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Campell Duri Egger Thomas Fluri Kurt Friedl Claudia Girod Bastien Gm ur Alois Gm ur-Sch onenberger Andrea Gschwind Jean-Paul Guhl Bernhard Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Ingold Maja Lohr Christian Marchand-Balet G eraldine M uller-Altermatt Stefan Munz Martina Regazzi Fabio Reimann Lukas Ritter Markus Rytz Regula Semadeni Silva Streiff-Feller Marianne Vogler Karl Wehrli Laurent Zuberb uhler David

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Erg nzende Erschliessung:

48;04;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3753 – Interpellanza

### Lo scandalo dell'Avastin versus Lucentis. Un risparmio potenziale di decine di milioni a fronte del costante aumento dei premi delle casse malati!

Depositato da	 Fehlmann Rielle Laurence
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Ogni anno l'aumento dei premi dell'assicurazione malattie penalizza pesantemente la popolazione del nostro Paese. È giunto il momento di porre fine allo scandalo dei prezzi di certi medicinali.

Per la cura, in particolare, della cecità legata all'età e del diabete numerosi Paesi, ad esempio la Francia, l'Italia e gli Stati Uniti, utilizzano l'Avastin, un medicamento ritenuto efficace e sicuro. In Italia e in Spagna, le autorità esigono addirittura dai loro ospedali la sua prescrizione esclusiva. In Svizzera, invece, l'Avastin non è più omologato per questa indicazione e i medici devono prescrivere il Lucentis, il cui costo è almeno venti volte più elevato.

Quindi gli assicuratori malattie non accettano di rimborsare l'Avastin, dato che non figura nell'elenco di Swissmedic.

Eppure il confronto di prezzi è sbalorditivo: se si considera che in Svizzera si eseguono circa 50 000 iniezioni all'anno, a un costo di circa 1000 franchi l'una utilizzando il Lucentis, l'ammontare complessivo è di 50 milioni di franchi, mentre prescrivendo l'Avastin si spenderebbero solo 2,5 milioni, visto che il suo costo è di 50 franchi la dose. Ecco spiegato il motivo!

Nel 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha convalidato l'utilizzo dell'Avastin al posto del Lucentis per il trattamento della maculopatia senile (DMLA).

In risposta a diversi media che tempo fa li avevano interpellati nell'ambito di alcune loro inchieste, sia Swissmedic che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno dichiarato di ritenere l'Avastin non idoneo al trattamento della DMLA, dato che prima dell'utilizzo è necessario un nuovo confezionamento. Siccome il Lucentis è già in commercio, le suddette autorità non vedono alcuna ragione valida per sostituirlo.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Perché le autorità sanitarie non avrebbero il diritto di imporre l'omologazione dell'Avastin per l'indicazione della DMLA, quando quelle di altri Paesi lo fanno?
2. Come si può tollerare tali differenze di prezzo quando d'altra parte si deplora un aumento costante dei costi della salute?
3. Come ha potuto l'UFSP giustificare l'approvazione di un prezzo così elevato per il Lucentis?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale è consapevole dell'evoluzione dei costi nel settore sanitario. Considerato il loro costante aumento, la Strategia "Sanità 2020" attribuisce una particolare urgenza alle misure di contenimento. Nel periodo 2012-2014, si sono potuti risparmiare circa 600 milioni di franchi nel settore dei medicinali, grazie soprattutto al riesame triennale delle condizioni di ammissione. Inoltre, con la reintroduzione nel 2017 del controllo annuale di un terzo dei medicinali dell'elenco delle specialità (ES), il Consiglio federale conta di conseguire nuovi risparmi dell'ordine di 180 milioni di franchi nei prossimi tre anni.

1. Il Consiglio federale ritiene fondamentale che i pazienti dispongano delle terapie necessarie al loro trattamento al minor costo possibile. Per garantire la sicurezza dei pazienti, il campo di applicazione di ciascun medicamento deve essere esaminato e omologato dall'autorità di vigilanza del mercato, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic. Come già sottolineato dal Consiglio federale nelle sue risposte a due interventi parlamentari (interpellazione Moret [14.3649](#), "Avastin e Lucentis. Cosa può fare il Consiglio federale?", domanda Fehlmann Rielle [16.5549](#), "Avastin. Warum wird das effiziente und preiswerte Medikament nicht zugelassen?"), la Confederazione non dispone delle basi legali per obbligare le aziende

farmaceutiche a far omologare un nuovo medicamento o a estendere l'indicazione di uno già omologato.

Sia l'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, EMA) in Europa, sia la Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti autorizzano il medicamento Avastin(R), contenente il principio attivo bevacizumab, unicamente per la cura dei tumori. Ne consegue quindi che anche in questi Paesi il trattamento della maculopatia senile (DMLA) con l'Avastin, pratica diffusa cui fa riferimento la presente interpellanza, rientra in un campo di applicazione non ancora esaminato dalle summenzionate autorità farmaceutiche (uso off-label). Anche in Svizzera i medici possono utilizzare l'Avastin off-label, cioè al di fuori dell'indicazione per la quale è omologato, purché rispettino l'obbligo di diligenza prescritto. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non può tuttavia rimborsarlo, poiché in base all'articolo 71a capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) il rimborso per l'uso off-label è ammesso soltanto in mancanza di alternative terapeutiche omologate.

2. I medicinali figuranti nell'ES devono soddisfare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. La valutazione dell'economicità di un medicamento avviene confrontando il suo prezzo con quello praticato negli Stati di riferimento e con quelli di altri medicinali utilizzati per il trattamento della stessa malattia. Dopo l'ammissione nell'elenco delle specialità (ES), l'economicità viene nuovamente valutata nel quadro del riesame triennale delle condizioni d'ammissione e in caso di estensioni dell'indicazione. Il Lucentis è indicato anche per il trattamento della DMLA, mentre l'Avastin non è omologato per questa indicazione. Considerate le vigenti disposizioni legali, è impossibile confrontare e armonizzare i prezzi dei due medicinali, poiché non costituiscono alternative terapeutiche. Se l'Avastin venisse omologato per il trattamento della DMLA e fosse quindi disponibile in una nuova forma galenica per l'applicazione sull'occhio, la valutazione dell'economicità richiederebbe anche un confronto con altri medicinali aventi la stessa indicazione, tra gli altri il Lucentis. Questa valutazione potrebbe a sua volta produrre un aumento del prezzo della nuova forma galenica dell'Avastin per il trattamento della DMLA.

3. L'Ufficio federale della sanità pubblica, responsabile dell'ES, valuta l'economicità di un medicamento conformemente alle disposizioni legali vigenti. Il Lucentis è stato ammesso nell'ES nel 2007, dapprima a titolo provvisorio. Da allora il prezzo del medicamento è stato oggetto di diversi riesami, che hanno portato a due riduzioni significative (circa 20 e 30 per cento) e all'abbassamento del prezzo di fabbrica originario di 1750 franchi al prezzo attuale di 1001 franchi. Il Lucentis sarà valutato nuovamente nel 2019 in occasione del riesame triennale delle condizioni di ammissione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (3)

Heim Bea   Mazzone Lisa   Tornare Manuel

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3754 – Interpellanza

### Prassi discutibili della SEM nel caso di rinvii verso l'Italia

Depositato da	 Fehlmann Rielle Laurence
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Dal 2011 le autorità italiane incontrano seri problemi nell'ambito della loro capacità di accoglienza e di presa in carico dei richiedenti l'asilo. Il numero di posti disponibili non è infatti in grado di assorbire tutte le persone rinviate in Italia. Ne risulta che le condizioni di vita, la promiscuità, l'insalubrità o persino situazioni di violenza sono all'ordine del giorno e l'accesso all'assistenza giuridica nonché alle cure mediche e psicologiche non è garantito.

Queste allegazioni sono confermate nella sentenza Tarakhel contro la Svizzera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 2014. In questa sentenza, la Corte europea ha precisato che rinviando una famiglia in Italia senza aver prima ottenuto dalle autorità italiane una garanzia individuale concernente, da un lato, una presa in carico adeguata all'età dei figli e, dall'altro, la preservazione dell'unità della famiglia le autorità svizzere violano l'articolo 3 della Convenzione.

Dichiarazioni generali d'intenti da parte dell'Italia non sono dunque sufficienti, dato che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve disporre di una garanzia concreta e individuale in merito alla possibilità di alloggio in una struttura idonea e di un'assistenza medica adeguata.

In vari casi risulta tuttavia che queste garanzie concrete non sono state fornite a famiglie da rinviare, in quanto la SEM si è accontentata di una lista di progetti SPRAR in cui le famiglie possono essere prese in carico e ritiene che tale lista costituisca una garanzia sufficiente a un'accoglienza dignitosa di queste famiglie, di cui alcuni membri soffrono di gravi problemi di salute.

Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Conoscendo il sovraccarico dell'Italia in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, è accettabile che la Svizzera chiuda gli occhi sulle condizioni tanto precarie riservate a queste famiglie?
2. Alla luce delle prassi della SEM, la Svizzera ritiene di rispettare seriamente le condizioni della sentenza Tarakhel?
3. Visto che il numero di domande d'asilo in Svizzera è diminuito, il nostro Paese non dovrebbe mostrarsi più solidale nei confronti dell'Italia e invocare più spesso la clausola di sovranità del regolamento Dublino per rinunciare ai rinvii di famiglie e persone vulnerabili?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. La Svizzera trasferisce le famiglie nel quadro della procedura Dublino soltanto se le autorità italiane garantiscono un'accoglienza adeguata all'età dei bambini e il mantenimento dell'unità familiare, conformemente alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) del 4 novembre 2014 nella causa Tarakhel. Le autorità italiane comunicano a intervalli regolari le liste aggiornate dei progetti di accoglienza delle strutture del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), predisposte per l'accoglienza di famiglie con bambini. Inoltre, accolgono una domanda Dublino per famiglie e indicano un aeroporto di destinazione soltanto dopo che il ministero dell'interno ha verificato la presenza di un'adeguata struttura di accoglienza nella regione. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) adotta provvedimenti specifici nel caso di persone particolarmente vulnerabili, segnatamente con problemi di salute. Quando annuncia un trasferimento, la SEM informa in maniera tempestiva ed esaustiva le autorità italiane in merito allo stato di salute della persona, affinché possano prenderla immediatamente in consegna e assisterla adeguatamente. Questo modo di procedere segue le disposizioni del regolamento Dublino III (cfr. art. 31 e 32). Le persone trasferite in Italia sono tuttavia tenute a collaborare e a seguire le istruzioni delle autorità, in modo da essere accolte nelle strutture predisposte appositamente per loro.

2. Il trasferimento di famiglie verso l'Italia nel quadro della procedura Dublino è in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale

amministrativo federale e con quella della Corte EDU. La Svizzera adempie appieno le condizioni fissate nella sentenza Tarakhel riguardo all'accoglienza adeguata all'età dei bambini e al rispetto dell'unità familiare. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, cui spetta controllare l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU, l'ha confermato nella sua risoluzione finale sulla sentenza Tarakhel (risoluzione dell'11 maggio 2015, [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":\["001-155670"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{)). Inoltre, la Corte EDU ha successivamente sostenuto la procedura applicata dalla Svizzera e dall'Italia in diverse decisioni (tra cui decisione n. 30474/14 del 4 ottobre 2016 Jihana Ali and others against Switzerland and Italy). La SEM intrattiene contatti regolari con le autorità italiane e da alcuni anni dispone di un ufficiale di collegamento a Roma, cui si può ricorrere per questioni operative connesse al trasferimento di famiglie.

3. La Svizzera si adopera per una ripartizione equa e solidale dei richiedenti l'asilo nello spazio Dublino e pertanto partecipa volontariamente al programma di ricollocazione dell'UE, che permette di sgravare in particolare l'Italia. Occorre distinguere tra la ricollocazione e l'applicazione della clausola di sovranità nei singoli casi. Quest'ultima non è concepita per ripartire i richiedenti l'asilo all'interno dell'Europa. Si applica in particolare se nel caso concreto motivi umanitari si oppongono a un trasferimento. Inoltre, nel caso dei minorenni non accompagnati non sono eseguite procedure Dublino, tranne se un ricongiungimento familiare è nell'interesse superiore del minore.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

Friedl Claudia Marra Ada Mazzone Lisa Reynard Mathias Sommaruga Carlo Tornare Manuel

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3755 – Interpellanza

### In che misura l'immigrazione pesa sull'AVS?

Depositato da	 Zuberbühler David
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Si ripete continuamente che occorre risanare l'AVS a causa dell'evoluzione demografica. Le ripercussioni finanziarie dell'immigrazione su questa assicurazione sono però sottaciute, se non mostrate come vantaggiose, senza presentare dati.

In che misura pesa realmente sull'AVS l'ultima ondata d'immigrazione (dal 2007 a oggi sono entrate in Svizzera oltre 800 000 persone)? Una cosa è certa: al più tardi tra 15-20 anni la maggior parte delle persone recentemente entrate nel nostro Paese sarà già in pensione. Rispondere a questa domanda è di fondamentale importanza per risolvere i problemi finanziari dell'AVS, poiché la popolazione attiva deve in ultima analisi sostenere solidalmente questa situazione. Altrimenti le future votazioni popolari in materia sono destinate a fallire. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quante delle persone entrate nel nostro Paese tra il 2007 e il 2016 (incluso quelle provenienti da Paesi firmatari dell'ALC o da Paesi terzi e i richiedenti l'asilo) sono state effettivamente assorbite nel mercato del lavoro e hanno versato contributi AVS per almeno due anni?
2. Quante delle persone entrate nel nostro Paese tra il 2007 e il 2016 (incluso quelle provenienti da Paesi firmatari dell'ALC o da Paesi terzi e i richiedenti l'asilo) non hanno mai versato contributi AVS o lo hanno fatto soltanto per breve tempo (complessivamente per meno di due anni)?
3. Per quanti anni contributivi dovranno ancora lavorare mediamente in base alla loro età le persone entrate nel nostro Paese tra il 2007 e il 2016 (incluso quelle provenienti da Paesi firmatari dell'ALC o da Paesi terzi e i richiedenti l'asilo) fino al pensionamento, cioè per quanti anni avranno ancora la possibilità di versare contributi AVS?
4. Il Consiglio federale è in grado di fare una stima della differenza tra le entrate e le uscite AVS prevedibili tenendo conto di tutte le persone entrate nel nostro Paese tra il 2007 e il 2016 (incluso quelle provenienti da Paesi firmatari dell'ALC o da Paesi terzi e i richiedenti l'asilo)? A quanto ammonterà presumibilmente questa differenza?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1./2. Tra i cittadini di Stati membri dell'UE/AELS (ovvero quasi il 70 per cento delle persone entrate nel nostro Paese tra il 2007 e il 2016) la quota di partecipazione al mercato del lavoro delle persone tra i 25 e i 64 anni è superiore a quella dei cittadini svizzeri (90,2 per cento contro 87,8 per cento). Tra i cittadini di Stati terzi questa quota risulta inferiore a quella dei cittadini svizzeri (72,0 per cento contro 87,8 per cento).

L'obbligo contributivo AVS non si limita solo alle persone assorbite nel mercato del lavoro. Oltre ai lavoratori a partire dai 18 anni, infatti, anche le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono tenute a versare contributi, a partire dai 20 anni d'età. Le uniche ad essere esentate sono dunque le persone immigrate che non hanno ancora raggiunto il limite di età a partire dal quale si applica l'obbligo contributivo e quelle che hanno raggiunto l'età legale di pensionamento. L'obbligo contributivo è inoltre sospeso nei confronti dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente senza attività lucrativa, fintantoché non ottengono un permesso di soggiorno o non sono riconosciuti come rifugiati. Da quanto esposto risulta che oltre l'80 per cento delle persone immigrate tra il 2007 e il 2016 (circa 1,2 milioni di persone) è soggetto all'obbligo contributivo dal momento dell'entrata in Svizzera. Attualmente non si dispone di dati statistici sul numero di persone entrate nel nostro Paese tra il 2007 e il 2016 che hanno versato contributi AVS per meno di due anni.

3. Attualmente non si dispone di un modello di calcolo per prevedere la permanenza nel mercato del lavoro necessaria per poter poi beneficiare di una rendita AVS. Per quanto concerne i cittadini di Stati membri dell'UE/AELS entrati nel nostro Paese, dal rapporto annuale dell'Osservatorio sugli effetti della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro svizzero

emerge che l'andamento economico nello spazio UE/AELS si ripercuote in modo determinante sui flussi migratori di queste persone e pertanto non è possibile formulare ipotesi a lungo termine sulla loro permanenza e dunque nemmeno fornire indicazioni attendibili sui futuri diritti a una rendita AVS.

4. Sul fronte delle entrate si osserva che le persone immigrate tra il 2007 e il 2016 presentano un elevato grado d'integrazione nel mercato del lavoro, di partecipazione allo stesso e di formazione. Queste persone contribuiscono in modo determinante a finanziare le uscite dell'AVS, ovvero le rendite correnti. A questo proposito va fatto notare che senza l'immigrazione proveniente dagli Stati membri dell'UE/AELS il risultato di ripartizione dell'AVS sarebbe stato negativo già nel 2009 e, a parità di circostanze, da allora le sue uscite sarebbero risultate sempre superiori alle entrate. Nel 2015 il deficit registrato dal risultato di ripartizione avrebbe superato i 3 miliardi di franchi, mentre quello effettivo è stato di 579 milioni di franchi. A lungo termine, il saldo migratorio comporta tuttavia anche futuri beneficiari di rendita.

Le rendite concesse dall'AVS dipendono prevalentemente dalla durata di contribuzione di una persona. Il fatto che, sull'intero arco della vita, un determinato gruppo di persone (p. es. un gruppo di immigrati) percepisca più prestazioni AVS di quanto abbia versato all'assicurazione o viceversa dipende soprattutto dal relativo livello del reddito. Da questo punto di vista, il bilancio più favorevole a vantaggio dell'AVS risulta dall'immigrazione di lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS e da quella contingentata di lavoratori di Stati terzi, considerato che molte di queste persone presentano livelli di qualifiche e di salari elevati. Meno vantaggioso, o addirittura probabilmente negativo, è il bilancio risultante dall'immigrazione tramite procedura d'asilo. Non è tuttavia possibile fare una stima esatta della differenza tra le entrate e le uscite AVS, dato che questa dipende da svariati fattori incerti, come l'evoluzione dei salari o la permanenza delle persone immigrate. L'elevato tasso di natalità registrato tra la popolazione straniera potrebbe inoltre contribuire ad attutire il processo d'invecchiamento della popolazione e con esso l'aumento del rapporto di dipendenza (quota di pensionati in rapporto alla popolazione in età lavorativa), che è determinante per l'equilibrio finanziario a lungo termine dell'AVS.

Sul fronte delle uscite va tenuto conto che, nel periodo durante il quale viene versata la rendita, le prestazioni dipendono fortemente anche dall'evoluzione dei salari reali. Nel caso delle persone in esame, un aumento dei salari reali può ripercuotersi negativamente sulle finanze dell'AVS, poiché esse non verserebbero più contributi ma percepirebbero prestazioni più elevate a causa della dipendenza delle rendite dall'evoluzione dei salari, andando così a gravare sulle uscite dell'AVS. Una stima della differenza come quella richiesta risulterebbe molto volatile e poco attendibile, dato che l'AVS si basa sul principio di ripartizione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2836;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3756 – Interpellanza

### Estremismo nell'esercito

Depositato da	Gruppo BD
Portavoce	Landolt Martin
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il 25 aprile 2017 il Servizio specializzato per l'estremismo nell'esercito ha pubblicato il suo rapporto d'attività 2016. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Malgrado la politica della tolleranza zero perseguita, spesso l'esercito ha le mani legate se non vi è un procedimento penale in corso o una condanna. Quali misure prevede il Consiglio federale per permettere sanzioni più rapide e severe?
2. Quali interfacce garantiscono lo scambio di informazioni con il servizio informazioni, i servizi cantonali e altri servizi e come le valuta il Consiglio federale?
3. Corrisponde al vero che il Servizio specializzato per l'estremismo nell'esercito è dotato di un posto al 50 per cento? Come valuta il Consiglio federale questo tasso di occupazione?

#### Motivazione

Il rapporto d'attività del Servizio specializzato per l'estremismo nell'esercito pubblicato il 25 aprile 2017 illustra che, in quanto specchio della società, l'esercito è confrontato con l'estremismo. L'estremismo di destra e l'estremismo di matrice jihadista, in particolare, figurano tra le sfide principali. Nell'ambito della sua strategia della tolleranza zero, l'esercito non tollera di principio alcun atteggiamento estremista. Tuttavia, per quanto riguarda le misure, ha spesso le mani legate, poiché un atteggiamento estremista a sé stante non costituisce motivo di esclusione ed è punibile solo l'estremismo violento. Inoltre, alla luce dei potenziali rischi, con un posto al 50 per cento le risorse presso il Servizio specializzato per l'estremismo nell'esercito sono decisamente scarse. In questo caso, occorre identificare e sfruttare tempestivamente il potenziale di miglioramento.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. Il Consiglio federale apprezza l'impegno profuso dall'esercito contro qualsiasi forma di estremismo tra le sue file. L'esercito attua infatti in modo sistematico e costante una strategia della tolleranza zero nei confronti di atteggiamenti estremisti e inclini alla violenza. In presenza di comprovati atteggiamenti estremisti o se sussistono indizi di un potenziale di minaccia, l'esercito adotta misure preventive, rifiutando ad esempio l'accesso a una funzione di quadro o ritirando l'arma personale. Il Consiglio federale è consapevole dell'aumento delle sfide che l'esercito deve affrontare nell'ambito dell'estremismo di destra e con l'insorgere dell'estremismo violento di matrice islamica. L'ordinamento giuridico vigente limita tuttavia le possibilità d'intervento dell'esercito. L'esercito può consultare il casellario giudiziale, ma a causa della mancanza delle basi legali necessarie i procedimenti penali pendenti non possono essere notificati direttamente.
2. Il Consiglio federale ritiene che lo scambio di informazioni sia sufficiente: sono stati avviati i contatti necessari e la collaborazione è rodada. L'esercito può consultare il casellario giudiziale per quanto riguarda le sentenze di crimini e delitti. Nel caso di un controllo di sicurezza relativo alle persone i dati vengono raccolti a tutto campo, ad esempio presso il Servizio delle attività informative della Confederazione, i corpi di polizia cantonali, le autorità penali e di esecuzione delle pene, gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, ecc.

Se sussistono indizi concreti di un potenziale di minaccia o fatti rilevanti per la polizia civile, gli organi della Sicurezza militare mettono al corrente il Servizio delle attività informative della Confederazione e le autorità di polizia competenti. Allo stesso modo il Servizio delle attività informative della Confederazione informa gli organi della Sicurezza militare quando si presentano casi di questo tipo.

3. Da quando è stato creato nel 2002, il Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito ha a disposizione un posto al 50 per cento. Dal punto di vista amministrativo è subordinato al Servizio specializzato per la lotta al razzismo della Segreteria generale del Dipartimento federale degli interni. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport finanzia questo servizio e la gestione specialistica e dei contenuti è affidata al personale militare. Secondo il Consiglio federale questa formula si è rivelata ottimale per consentire al servizio specializzato di svolgere i suoi compiti di organo di notifica e consulenza in modo efficiente. È però anche consapevole del fatto che dal 2002 il numero di casi da accertare e di richieste di consulenza è aumentato di circa sette volte. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport sta verificando la possibilità di aumentare in modo contenuto la percentuale nel quadro delle risorse finanziarie e di personale disponibili.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

09;1216

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3761 – Interpellanza

### Trasparenza in merito ai motivi che portano a un'ammissione provvisoria

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Le persone ammesse provvisoriamente rappresentano il gruppo di popolazione in maggiore crescita: tra l'inizio del 2013 e la metà del 2017 il numero delle persone con questo statuto è aumentato del 74 per cento. Secondo la legge, un'ammissione provvisoria è disposta se l'esecuzione dell'allontanamento di una persona giuridicamente tenuta a lasciare la Svizzera non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile.

Il Consiglio federale ha sottoposto alla Commissione delle istituzioni politiche un rapporto di 57 pagine sulle persone ammesse provvisoriamente. Il rapporto non indica tuttavia i motivi che hanno conferito a questo gruppo, che nel frattempo conta 40 000 persone, il diritto di restare in Svizzera. L'unica eccezione: 274 persone nel 2014 e 201 nel 2015 hanno potuto restare per motivi di salute.

Le autorità dispongono di un considerevole margine di manovra nell'ambito dell'ammissione provvisoria. Ciò emerge anche dando un'occhiata alle decisioni del Tribunale amministrativo federale. Le autorità hanno infatti accordato lo statuto F nei seguenti casi: fare un figlio con una Svizzera, essere una donna sola in un Paese musulmano, essere una madre sola, i figli frequentano la scuola in Svizzera, minacciare di suicidarsi, in Kosovo non è garantito l'accesso a una formazione scolastica adeguata, disoccupazione estremamente elevata nel Paese di provenienza, non disporre di una solida rete sociale nella città di origine in Afghanistan, cinque anni di lontananza dal Paese e quindi relative difficoltà di integrazione e assenza di una terapia adeguata in Angola, nessuna opportunità realistica di esercitare un'attività lucrativa che consenta l'autosufficienza economica, nessun rapporto e nessun sostegno prevedibile da parte di parenti nel Paese di origine, situazione economica estremamente precaria e assenza di un sistema di assicurazione malattia nel Paese di origine, assenza di documenti e quindi identità incerta, rifiuto di lasciare volontariamente la Svizzera, nessun reddito in Turchia, impossibilità di esigere il pagamento degli alimenti da parte dell'ex marito e dello Stato turco. Ma anche atti bellici in una parte del Paese potrebbero costituire un motivo, in particolare nel caso di cittadini siriani.

Nel quadro della presente interpellanza il Consiglio federale è invitato a illustrare i motivi che negli ultimi anni hanno portato a disporre le ammissioni provvisorie. Il governo dovrà indicare in particolare in quanti casi una persona ha ottenuto un'ammissione provvisoria poiché non disponeva di documenti d'identità oppure il suo Paese di origine non l'ha ripresa.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve disporre l'ammissione provvisoria (articolo 83 capoverso 1 della legge federale sugli stranieri). I tre ostacoli all'esecuzione menzionati (inammissibilità, inesigibilità, impossibilità) sono di natura alternativa: non appena uno di essi è adempiuto, l'allontanamento va considerato ineseguibile.

Dall'inizio del 2013 fino a metà del 2017 la SEM ha disposto 32 259 ammissioni provvisorie. 8005 persone sono state riconosciute come rifugiati e ammesse provvisoriamente. Alle restanti 24 254 persone ammesse provvisoriamente non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per questo secondo gruppo di persone l'ammissione provvisoria è stata disposta per i motivi seguenti: 2 per cento per inammissibilità (circa 500 persone), 97,9 per cento per inesigibilità (circa 23 700 persone) e 0,1 per cento per impossibilità (36 persone).

Le ammissioni provvisorie disposte per assenza di documenti o indisponibilità dello Stato di origine a riammettere i propri cittadini rientrano nei 36 casi menzionati per ultimo. L'ammissione provvisoria non è disposta se una persona impedisce l'esecuzione dell'allontanamento con il suo comportamento, ad esempio rifiutandosi di collaborare a un ritorno volontario possibile.

Nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) non sono rilevati criteri dettagliati quali le relazioni nello Stato di origine, situazioni di pericolo dovute a guerra, guerra civile, catastrofi naturali o minacce da parte di terzi. Non è pertanto possibile elencare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Soltanto per le ammissioni provvisorie per motivi medici esiste un codice specifico per il periodo in questione. Sono tuttavia rilevati soltanto i casi meramente medici, ma non quelli in cui anche altri motivi hanno portato all'ammissione provvisoria. Ciò comporta una certa imprecisione statistica riguardo ai casi medici. Dall'inizio del 2013 fino a metà del 2017 1253 persone sono state ammesse provvisoriamente per motivi medici.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (3)

[Aeschi Thomas](#) [Amstutz Adrian](#) [Brand Heinz](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3763 – Mozione

### Il pensionamento posticipato dei militari di professione compromette il sistema di milizia

Depositato da	 Estermann Yvette
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare all'aumento previsto dell'età di pensionamento dei militari di professione da 60 a 65 anni.

#### Motivazione

I militari di professione svizzeri devono adattare il loro orario di lavoro alle esigenze della truppa. Ne conseguono lunghe giornate di lavoro e un'intensa vita lavorativa. Inoltre i militari di professione sono soggetti all'obbligo di trasferimento. Ciò pone sfide particolari ai militari e alle loro famiglie sull'arco di vari anni. L'attuale sistema di pensionamento permette in qualche modo di compensare tali prestazioni straordinarie. L'adeguamento previsto dell'età di pensionamento dei militari di professione a quello di tutto il personale federale cela numerosi rischi: innanzitutto si compromette la qualità dell'istruzione della milizia, poiché l'orario di lavoro dei militari di professione dovrebbe adattarsi alle ore di lavoro da effettuare invece che alle esigenze dell'istruzione della truppa e dei quadri nelle scuole reclute e nei corsi di perfezionamento. A causa della durata limitata dei corsi militari sono indispensabili lunghi orari di lavoro.

In futuro i militari di professione "timbreranno" alle ore 16.00, analogamente agli eserciti di professionisti all'estero? Alcuni Paesi, che hanno aumentato l'età di pensionamento dei militari di professione, hanno fatto esperienze negative. Per questo motivo in Belgio si intende ritornare al sistema precedente. Anche in Germania e in Austria il sistema dei militari di professione "funzionarizzati" non ha dato buoni risultati.

La carenza di personale di professione potrebbe essere compensata unicamente con l'assunzione di numerosi nuovi militari di professione. A causa dell'elevato fabbisogno di personale, per la Confederazione il nuovo disciplinamento rischia quindi di risultare più caro del sistema attuale. Pertanto la nuova prassi, decisa quale misura di risparmio, non adempie il suo scopo.

Anche la credibilità e l'accettazione di militari di professione ultrasessantenni nell'ambito dell'istruzione sono discutibili. Inoltre con le misure previste il Consiglio federale rischia di minare in modo permanente la fiducia degli interessati. La loro lealtà verrebbe messa inutilmente alla prova. Nel complesso vi è il rischio che si crei una situazione insoddisfacente per tutti gli interessati. Con le misure previste il Consiglio federale rischia di compromettere un sistema collaudato, di deteriorare la qualità dell'istruzione dei quadri e della truppa e, di conseguenza, di indebolire la sicurezza del nostro Paese.

#### Parere del Consiglio federale del 08.11.2017

Il Consiglio federale ha deciso di mirare, di principio, a un'età di pensionamento di 65 anni per i collaboratori dell'amministrazione federale che sottostanno all'ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers). Oltre ai militari di professione dell'esercito svizzero, la decisione riguarda anche il Corpo delle guardie di confine del DFF, gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione nonché i piloti collaudatori di Armasuisse.

Il Consiglio federale è a conoscenza delle sfide che devono affrontare queste categorie di personale come pure delle peculiarità di ciascuna di tali categorie. Riconosce anche le particolari prestazioni che i militari di professione dell'Esercito svizzero sono chiamati a fornire durante l'intera carriera. È inoltre consapevole del fatto che, a seconda della funzione, con l'avanzare dell'età le possibilità di impiego sono soggette a limitazioni.

I dipartimenti e le unità amministrative interessate devono ora elaborare delle proposte per quanto riguarda le modalità di applicazione della decisione del Consiglio federale. In questo contesto i modelli di carriera e la compensazione delle esigenze e degli oneri particolari connessi con l'esercizio della funzione dovranno essere esaminati in maniera approfondita e, se

necessario, adeguati. Il Consiglio federale non vuole precorrere tali proposte.

#### **Proposta del Consiglio federale del 08.11.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
13.12.2017	<a href="#">CN</a>	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

09;04;2836;44

#### **Competenza**

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3764 – Interpellanza

### **Il Consiglio federale è disposto a impedire o vietare legalmente gli investimenti in armi nucleari delle casse pensioni che rientrano nella sua sfera d'influenza?**

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### **Testo depositato**

La Confederazione è legata, direttamente o indirettamente, a sei dei sette membri fondatori (Compenswiss, Complan, cassa pensioni Posta, cassa pensioni FFS, cassa pensioni della Confederazione Publica, SUVA) dell'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (ASIR). L'ASIR si attiene al diritto svizzero e alle direttive internazionali condivise dalla Svizzera e, in questo contesto, autorizza le casse pensioni a investire in armi nucleari. L'unica condizione è che la nazione in questione appartenga ai cosiddetti Stati con armi nucleari. La cassa pensioni FFS, ad esempio, agisce secondo questi principi.

Per contro, le altre casse pensioni, ad esempio quella della città di Zurigo, di principio escludono dal loro universo d'investimento tutti i produttori di armi atomiche.

1. La Confederazione è disposta a escludere, nel limite delle sue possibilità, tutti i produttori di armi nucleari dall'universo d'investimento delle casse pensioni sulle quali ha un certo potere decisionale?
2. La Confederazione è disposta a esortare l'ASIR, attraverso i membri fondatori citati in precedenza, a modificare le proprie raccomandazioni?
3. Per la Confederazione quali sono i motivi favorevoli o contrari a un adeguamento delle disposizioni legali in Svizzera?
4. Il Consiglio federale è disposto a provvedere all'adeguamento delle rispettive basi legali? In caso affermativo, entro quando?

#### **Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017**

1. Le casse pensioni devono adempiere il mandato che prevede la fornitura di prestazioni previdenziali nel quadro dell'ordinamento vigente, ottenendo a tal fine dal proprio patrimonio un rendimento conforme al mercato. La Confederazione non ha nessuna possibilità di influenza diretta. I rappresentanti dei datori di lavoro che il Consiglio federale delega in seno alla Commissione della cassa di Publica votano in linea di principio senza aver ricevuto istruzioni al riguardo. Non rientra nemmeno tra i compiti del Consiglio federale occuparsi degli investimenti patrimoniali presso gli altri istituti menzionati.
2. L'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (ASIR) è un'associazione di diritto privato che elabora raccomandazioni secondo il proprio apprezzamento. Al riguardo, l'ASIR si basa esclusivamente sulle basi giuridiche democraticamente legittimate in Svizzera, ovvero la Costituzione federale, le convenzioni internazionali firmate dal nostro Paese nonché le leggi e le ordinanze destinate all'attuazione delle convenzioni internazionali e all'applicazione delle sanzioni in Svizzera. I membri dell'ASIR sono responsabili dell'attuazione delle raccomandazioni. Ogni membro decide liberamente di seguire o meno le raccomandazioni dell'associazione.
3. L'insieme delle attività di investimento di una cassa pensioni avviene in base ad attente analisi delle caratteristiche di tutte le componenti di investimento inerenti al rendimento e al rischio, tenendo conto della capacità di rischio della cassa pensioni. Le vigenti prescrizioni legali tengono conto di questo aspetto e si concentrano sul mandato delle casse pensioni, che consiste nel fornire prestazioni di previdenza. L'attuale catalogo delle possibilità di investimento è quindi volutamente ampio (cfr. artt. 49-59 OPP 2; RS 831.441.1). Un intervento dello Stato finalizzato a vietare per legge determinati ambiti o settori corrisponderebbe a un profondo cambiamento del sistema. I suddetti istituti di previdenza trattano le questioni etiche in modo assolutamente responsabile e autonomo (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza [16.3594](#), "Investimenti delle casse pensioni vicine alla Confederazione nell'industria bellica"). Se per ragioni di carattere etico o ecologico venisse posta una limitazione agli investimenti patrimoniali, spetterebbe all'organo paritetico superiore della cassa pensione emanare disposizioni pertinenti.

4. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità di agire al riguardo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

Badran Jacqueline Brélaz Daniel Graf Maya Häsler Christine Rytz Regula Sommaruga Carlo

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2836;09;24

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3773 – Interpellanza

### Adeguamento della procedura d'asilo per rifugiati minorenni non accompagnati. Corretta attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo?

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Come ed entro quando il Consiglio federale intende adeguare la procedura d'asilo per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati in modo da attuare correttamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e il commento generale numero 6 (2005) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia?

#### Motivazione

Secondo il commento generale numero 6 (2005) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia sul "Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine", i minorenni non accompagnati devono in ogni caso essere assistiti da una persona di fiducia e un rappresentante legale deve essere designato per tutte le tappe della procedura d'asilo. Soltanto la determinazione della qualità di minorenni non accompagnati può essere effettuata prima della designazione della persona di fiducia. A tale proposito, l'articolo 31 del commento generale distingue tuttavia chiaramente tra la determinazione dello statuto del minore (art. 31 i) e il prosieguo della procedura di registrazione (art. 31 iii). È soltanto a questo stadio che sono esaminati i motivi della partenza dal Paese di origine e quelli della domanda d'asilo. Secondo la risposta all'interpellanza [17.3471](#), l'interrogatorio sulla persona comprende un'esposizione dei motivi d'asilo, che consiste nel riferire i tratti essenziali degli eventi vissuti. Le dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio sulla persona sono inoltre considerate, in funzione dell'età e proporzionalmente al grado di maturità e sviluppo del giovane richiedente l'asilo, per valutare la credibilità dell'interessato. Questi due elementi mostrano che l'interrogatorio sulla persona va incontestabilmente oltre la determinazione dello statuto del minore.

Effettuare l'interrogatorio sulla persona prima di designare una persona di fiducia e in assenza di un rappresentante legale è chiaramente contrario agli articoli 33 e 72 del commento generale. Conformemente al suddetto articolo 33, la persona di fiducia (tutore o consulente, nella terminologia ONU) andrebbe designata non appena il minore non accompagnato o separato dalla famiglia è identificato in quanto tale, ossia prima di qualsivoglia esame dei motivi alla base della partenza dal Paese d'origine e della domanda d'asilo. L'articolo 72 precisa che il tutore e il rappresentante legale dovrebbero essere presenti a tutti i colloqui che fanno parte della procedura d'asilo. Per attuare correttamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e il commento generale, occorre dunque distinguere tra la determinazione dello statuto del minore non accompagnato e qualsiasi interrogatorio che andrebbe oltre. Occorre in particolare provvedere affinché un rappresentante legale assista a tutti i colloqui i cui risultati potrebbero influire sul processo decisionale nel quadro della procedura d'asilo.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Secondo la vigente legge sull'asilo (RS 142.31), le autorità cantonali devono designare senza indugio una persona di fiducia incaricata di rappresentare gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Questa designazione è necessaria per l'esecuzione di atti procedurali determinanti per la decisione d'asilo. Nell'articolo 7 capoverso 2bis dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311) il Consiglio federale ha indicato il momento a partire dal quale inizia l'attività della persona di fiducia, ossia con l'interrogatorio sommario. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è pronunciato a varie riprese in merito al momento dell'intervento della persona di fiducia in occasione della procedura di un RMNA.

Dalla suddetta giurisprudenza risulta che la persona di fiducia deve intervenire soltanto quando sono svolti atti procedurali determinanti per la procedura d'asilo. Nella procedura Dublino, in cui l'interrogatorio sommario al centro di registrazione e procedura costituisce l'atto procedurale determinante per la decisione d'asilo, la persona di fiducia deve intervenire sin dall'interrogatorio sommario (cfr. sentenza del TAF D-166/2017 del 15 marzo 2017 e sentenza del TAF E-7085/2016 del 17 agosto 2017). Invece, per le altre procedure soltanto l'audizione sui motivi d'asilo costituisce l'atto procedurale determinante

che giustifica l'intervento della persona di fiducia (cfr. sentenze del TAF E-4337/2016 del 5 settembre 2016 e E-1279/2014 del 7 settembre 2015).

In considerazione del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non mette in discussione questa giurisprudenza. Rammenta tuttavia la sua risposta all'interpellanza [17.3471](#), in cui precisa che, con l'imminente entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo, al richiedente l'asilo sarà attribuito sistematicamente un rappresentante legale sin dal primo interrogatorio.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (14)

[Brélaz Daniel](#) [Fricker Jonas](#) [Girod Bastien](#) [Graf Maya](#) [Häsler Christine](#) [Marra Ada](#) [Marti Min Li](#) [Masshardt Nadine](#)  
[Mazzone Lisa](#) [Meyer Mattea](#) [Schelbert Louis](#) [Schenker Silvia](#) [Thorens Goumaz Adèle](#) [Wermuth Cédric](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;1211;28

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3774 – Interpellanza

### Consultazione degli atti per la persona di fiducia o il rappresentante legale dei minorenni non accompagnati

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Come ed entro quando il Consiglio federale intende modificare il diritto alla consultazione degli atti per i rappresentanti legali di minorenni non accompagnati nella procedura d'asilo affinché coincida da subito e anche nella futura procedura ampliata secondo la riveduta legge sull'asilo con il commento generale numero 6 (2005) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia?

#### Motivazione

Nella risposta all'interpellanza [17.3471](#), il Consiglio federale indica che non si distingue tra richiedenti l'asilo minorenni e maggiorenni per quanto concerne il diritto alla consultazione degli atti, e che il rappresentante legale di minorenni non accompagnati ha accesso a tutti gli atti una volta conclusa l'inchiesta. Fatto sta che secondo il commento generale del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia i minorenni non accompagnati coinvolti in un procedimento legale hanno diritto a un rappresentante legale durante tutta la procedura (art. 36). Il rappresentante legale ha diritto a presenziare a tutti i colloqui (art. 72).

Dato che in base alla risposta del Consiglio federale alla medesima interpellanza l'interrogatorio sulla persona va chiaramente considerato parte della procedura - le dichiarazioni sono utilizzate almeno parzialmente nel quadro della verifica della credibilità - il rappresentante legale dovrebbe obbligatoriamente essere presente già a questo stadio. Fintanto che non è il caso, il rappresentante legale deve poter accedere integralmente ai verbali dell'interrogatorio sulla persona perlomeno subito dopo la sua designazione. Senza tale diritto non può adempiere il suo compito così come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dal suddetto commento generale numero 6.

Il diritto alla consultazione degli atti sarà importante anche dopo l'entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo. Secondo quanto affermato dalla SEM, è previsto che i minorenni non accompagnati vengano trasferiti quanto prima dai centri federali in alloggi adeguati nei Cantoni. Il rappresentante legale nel centro federale è così eventualmente sostituito da un rappresentante legale cantonale, che a sua volta deve poter accedere ai verbali del primo interrogatorio per poter svolgere il suo compito.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

La vigente legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) come pure la sua revisione non prevedono alcuna disposizione specifica sulla consultazione degli atti del dossier dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). In assenza di una normativa speciale si applica la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). In qualsiasi momento dell'istruzione, la parte richiedente può consultare i propri atti allegati al dossier (p. es. i documenti presentati come mezzi di prova). Le può essere temporaneamente negata soltanto la consultazione dei verbali delle sue dichiarazioni, ma al massimo fino alla chiusura dell'inchiesta (art. 27 cpv. 3 PA). Una volta conclusa l'istruzione, la parte richiedente o il rappresentante legale del RMNA ha accesso a tutti gli atti del dossier se nessun interesse pubblico o privato importante vi si oppone (art. 26 e 27 PA).

Nel suo commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, il Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia non tratta i diritti dei rappresentanti legali dei minorenni non accompagnati nella procedura d'asilo (si veda il commento generale n. 6, comma 68 segg.).

Il Consiglio federale rammenta la sua risposta all'interpellanza [17.3471](#), che precisa che con la prossima entrata in vigore della legge sull'asilo riveduta, il rappresentante legale parteciperà al primo interrogatorio e avrà accesso agli atti del dossier sin dall'inizio della procedura. Disporrà quindi di tutte le informazioni utili sulla procedura del RMNA per garantire il coordinamento con le competenti autorità cantonali (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi).

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (14)

Brélaz Daniel Fricker Jonas Girod Bastien Graf Maya Häsler Christine Marra Ada Marti Min Li Masshardt Nadine  
Mazzone Lisa Meyer Mattea Schelbert Louis Schenker Silvia Thorens Goumaz Adèle Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

## Ergänzende Erschliessung:

2811;1211;28

## Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3775 – Interpellanza

### Infezioni da MRSA. La prassi olandese del "search and destroy" come possibile soluzione

Depositato da	 Hardegger Thomas
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Ogni anno, in Svizzera, si registrano circa 100 000 casi di infezioni ospedaliere, di cui 2000 con esito letale. La maggior parte di esse è causata da batteri multiresistenti del tipo *Stafilococcus aureus* (MRSA, stafilococco aureo meticillino-resistente). Oltre la metà potrebbe essere evitata applicando in modo sistematico misure d'igiene. Che un aumento delle infezioni da MRSA non sia irreversibile è dimostrato dall'esempio dei Paesi Bassi e dei Paesi scandinavi, dove i casi restano inferiori al 5 per cento. La prassi chiamata "search and destroy" (letteralmente "cerca e distruggi"), adottata dai Paesi Bassi, comprende procedure regolari di screening e misure di isolamento dei pazienti a rischio di infezioni da MRSA - specialmente di quelli provenienti da altre istituzioni (p. es. per lungodegenti) - così come il rigoroso trattamento di quelli già infettati. Questa strategia permette inoltre di realizzare ragguardevoli risparmi. Uno studio condotto nel 2016 in un ospedale del Kennemerland (NL) stima i costi di cura dei pazienti prima dell'introduzione della prassi a 1 388 907 euro (tasso di prevalenza del 50 per cento) e dopo a soli 290 673 euro (tasso di prevalenza del 17,3 per cento) (Souverein et al. 2016 - <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148175>).

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Perché la Svizzera non adotta il modello collaudato dei Paesi Bassi?
2. Perché al momento del ricovero in ospedale e del trasferimento da un'altra istituzione di cura non si procede in modo sistematico a screening e al loro controllo?
3. In virtù di quale base legale il Consiglio federale potrebbe ordinare queste misure?
4. A quanto ammontano i costi delle infezioni ospedaliere da MRSA che potrebbero essere ridotti con l'adozione rigorosa di misure d'igiene?
5. Nemmeno con i progetti in corso da lungo tempo è stato possibile diminuire in modo significativo il numero delle infezioni da MRSA e abbassare i tassi d'infezione ai livelli dei Paesi Bassi. Per quale motivo?
6. Secondo l'OMS, i casi di sepsi sono in forte aumento. Risulta perciò molto più difficile curare le persone portatrici del MRSA. Come valuta il problema nello specifico e sul piano generale?
7. Come giudica il potenziale di rischio delle infezioni da MRSA e delle antibioticoresistenze?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla lotta contro le infezioni nosocomiali e contro le resistenze agli antibiotici. Entrambi i temi rientrano nelle priorità di politica sanitaria "Sanità2020" del Consiglio federale. In virtù della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili all'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), il Consiglio federale ha adottato il 18 novembre 2015 la Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR, [www.star.admin.ch](http://www.star.admin.ch)) e il 23 marzo 2016 la Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali (Strategia NOSO: [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Temi > Strategie & politica > Strategie nazionali della sanità > Strategia contro le infezioni nosocomiali). Dal 2016, entrambe sono in fase di graduale attuazione in collaborazione con i Cantoni e altri partner.

Queste strategie, concretizzate in un pacchetto di misure, sono finalizzate a controllare efficacemente il problema della resistenza agli antibiotici nel suo complesso: le infezioni nosocomiali da stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA) sono infatti solo uno degli aspetti del problema. Gli ospedali svizzeri non hanno atteso l'attuazione delle strategie nazionali per adottare misure simili alla strategia "search and destroy" dei Paesi Bassi. I pazienti considerati a rischio perché potenziali

portatori di MRSA sono sistematicamente sottoposti a screening e isolati per evitare che contagino altri pazienti. Queste misure si ripercuotono positivamente sulla proporzione delle infezioni invasive da MRSA, come dimostrano i dati rilevati dal 2004 dal Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (Anresis). In Svizzera, queste infezioni sono nettamente diminuite, passando dal 12,7 per cento (quota di batteri resistenti negli isolati invasivi) nel 2004 al 3,1 per cento nel 2017. Negli Stati dell'UE e dello SEE questa percentuale era scesa in media dal 18,8 per cento nel 2012 al 16,8 per cento nel 2015.

2. La LEp e la pertinente ordinanza di esecuzione (ordinanza sulle epidemie, OEep; RS 818.101.1) prevedono che le istituzioni del settore sanitario adottino misure di prevenzione delle infezioni associate alle cure (IAC). Queste istituzioni devono informare sia i propri impiegati e le persone che operano in queste aziende, sia coloro che vengono a contatto con i pazienti all'interno delle istituzioni sulla prevenzione delle IAC e delle resistenze agli antibiotici. Devono inoltre mettere a disposizione appropriato materiale di prevenzione e informazione sulla prevenzione delle IAC e delle resistenze agli antibiotici, nonché adottare i necessari provvedimenti organizzativi per ridurre il rischio di trasmissione di malattie (art. 29 OEep). In Svizzera, gli ospedali per cure acute compiono il loro dovere adottando le misure necessarie. Dato che queste ultime hanno dimostrato la propria efficacia, il Consiglio federale non ritiene necessario aumentare i controlli.

3. I pazienti portatori di infezioni da MRSA o a rischio sono isolati dagli altri pazienti a titolo volontario. Secondo la LEp, le autorità cantonali possono ordinare l'isolamento delle persone che mettono a rischio la salute della popolazione (artt. 31 e 35 LEp) il che, in questo caso, non sembra necessario, dato che la misura è già applicata in via volontaria. In una situazione particolare, se gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è un rischio elevato di contagio e propagazione, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti coercitivi (art. 6 LEp). In considerazione della situazione attuale delle infezioni da MRSA, le condizioni perché il Consiglio federale ordini simili provvedimenti in questo settore non sono riunite.

4. Per la Svizzera non vi sono informazioni specifiche sui costi correlati alle infezioni da MRSA che potrebbero essere evitati.

5. Le misure attualmente adottate hanno consentito una diminuzione della proporzione delle infezioni invasive da MRSA, che è passata dal 12,7 per cento nel 2004 al 3,1 per cento nel 2017 (cfr. prima risposta).

6./7. La frequenza e le cause delle sepsi (gravi infezioni del sangue) non sono repertorate a livello nazionale, ma secondo Anresis la proporzione delle sepsi da MRSA è in costante diminuzione. Il problema della resistenza agli antibiotici è strettamente monitorato da Anresis dal 2004 grazie al sostegno finanziario della Confederazione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (25)

Barrile Angelo Brand Heinz Brunner Toni Carobbio Guscetti Marina Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Giezendanner Ulrich Graf-Litscher Edith Gysi Barbara Hadorn Philipp Häsler Christine Heim Bea Hess Lorenz Kiener Nellen Margret Lohr Christian Munz Martina Naef Martin Piller Carrard Valérie Reimann Maximilian Schenker Silvia Schmid-Federer Barbara Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3779 – Mozione

### Competenza del Servizio delle attività informative della Confederazione in materia di convocazione

Depositato da	 Amstutz Adrian
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché venga trasferita al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) la competenza per poter convocare in maniera vincolante persone a rischio (in particolare sospetti di radicalizzazione e terrorismo di matrice islamica) e localizzare i loro telefoni cellulari.

#### Motivazione

Il SIC ha già oggi la possibilità di convocare una persona a rischio per un colloquio preventivo se vi è ragione di ritenere che possa commettere determinati tipi di reati. La persona viene dunque informata sulle conseguenze penali durante un colloquio volontario. L'obiettivo del colloquio è dissuadere la persona dal commettere un reato. In futuro questi colloqui devono diventare obbligatori per la persona convocata. Per renderli tali occorre prevedere mezzi coercitivi per chi si sottrae all'obbligo, in particolare incarcerazione, misure in materia di diritto degli stranieri, multe o riduzione dei contributi di aiuto sociale.

#### Parere del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale è consapevole della problematica che interessa le convocazioni non vincolanti da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di soggetti che rappresentano un rischio e di altre persone che presentano legami con il terrorismo. Per la convocazione e l'audizione di terzi il SIC si rifà agli articoli 23 e 24 della legge del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAI; RS 121; in vigore dal 1° settembre 2017). Secondo il capoverso 3 di tale articolo, la persona è libera di comunicare o meno le informazioni che le vengono richieste; ciò significa che, nel caso in cui la persona non si presenti al colloquio, il SIC non può convocarla in modo vincolante e non può adottare misure con effetto retroattivo. Non sussiste pertanto una base legale esplicita per una convocazione ai sensi di quanto auspicato dall'autore della mozione. Ad ogni modo, gli interessati non hanno l'obbligo di fornire informazioni se la deposizione originasse elementi a loro carico (art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Il controllo dei telefoni mobili, per quanto sicuramente utile per la valutazione della pericolosità di un soggetto che rappresenta un rischio, rappresenta una grave ingerenza nei diritti fondamentali dell'interessato. Una misura di questo tipo richiederebbe una base legale formale, potrebbe essere ordinata soltanto in caso di grave e concreta minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera e dovrebbe essere autorizzata da un'autorità terza, come nel caso delle misure soggette ad autorizzazione secondo la LAI e delle misure di sorveglianza secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT del 6 ottobre 2000; RS 780.1, in vigore, e nuova LSCPT del 18 marzo 2016; FF 2016 1675. Dette misure comprendono per es. la sorveglianza del telefono e delle e-mail).

Nella LAI, approvata dal popolo il 25 settembre 2016, si è tenuto conto in maniera equilibrata dei diritti fondamentali individuali e della sicurezza generale. Prima di procedere a un'ulteriore modifica di tali disposizioni è pertanto opportuno aspettare che siano state raccolte le prime esperienze e che siano note le prime ripercussioni.

#### Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
13.12.2017	CN	Adozione.

---

#### **Commissioni interessate**

↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;04

#### **Competenza**

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3780 – Interpellanza

### Assegnazione del mandato Duro

Depositato da	 Giezendanner Ulrich
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

1. Qual è il volume dei mandati conferiti da Mowag a subappaltatori?
2. Qual è l'entità dei mandati conferiti a imprese parastatali (ad es. la RUAG)?
3. Esiste un elenco delle regioni che traggono indirettamente beneficio dai mandati?
4. Qual è il volume dei mandati (ad es. motore e trasmissione) che finisce all'estero?
5. Quanti mandati sono eseguiti personalmente da Mowag?

#### Motivazione

Nell'ambito della campagna in vista della votazione sul credito per i Duro è circolato un elenco con le regioni che avrebbero tratto beneficio dai mandati. Nel frattempo diverse imprese sono state stralciate da questo elenco.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.11.2017

Secondo quanto stabilito dal programma d'armamento supplementare 2015, 2220 veicoli Duro I saranno sottoposti a un programma di mantenimento del valore. Oltre al prolungamento della durata d'utilizzazione fino al 2040, saranno considerati in particolare gli aspetti relativi alla sicurezza e la compatibilità ambientale (filtri antiparticolato) sarà migliorata notevolmente.

La ditta appaltatrice per il programma di mantenimento del valore è la GDELS-Mowag Sagl di Kreuzlingen (impresa generale). Secondo il principio dell'impresa generale, la ditta appaltatrice può scegliere liberamente i suoi subfornitori.

1. Finora l'impresa generale ha conferito mandati ai subfornitori per circa 265 milioni di franchi.
2. Attualmente la RUAG Defence di Thun ha ottenuto mandati da parte dell'impresa generale per un valore complessivo di circa 10 milioni di franchi.
3. Attualmente sono stati conferiti mandati a 173 subfornitori e ai loro subfornitori in 20 Cantoni (Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Giura, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Vaud, Zugo e Zurigo).
4. Il volume dei mandati conferiti all'estero dall'impresa generale ammonta attualmente a circa 63 milioni di franchi.
5. Finora l'impresa generale ha eseguito mandati per un valore di 177 milioni di franchi. Oltre alla gestione del programma, essi comprendono, tra l'altro, lo sviluppo, il collaudo e il montaggio dei veicoli.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (26)

Aebi Andreas Aeschi Thomas Amstutz Adrian Brand Heinz Burgherr Thomas Dettling Marcel Fiala Doris  
Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Glarner Andreas Grüter Franz Hess Erich Hurter Thomas Imark Christian  
Knecht Hansjörg Matter Thomas Müller Walter Reimann Lukas Rickli Natalie Rösti Albert Sollberger Sandra  
Stamm Luzi Tuena Mauro von Siebenthal Erich Wobmann Walter Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

15:09

### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3781 – Mozione

### Maltrattamento di animali. Adeguare le strutture di competenza e le norme penali

Depositato da	 Fiala Doris
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a emanare istruzioni sulle strutture procedurali per le autorità cantonali che si occupano del maltrattamento di animali e a prescrivere i provvedimenti di formazione eventualmente necessari. Occorre inoltre valutare se la classificazione di maltrattamenti di animali particolarmente gravi o improntati al sadismo come semplici delitti sia ancora al passo con i tempi. Eventualmente andrebbero trattati come crimini, con le norme penali del caso.

#### Motivazione

Nonostante la grande attenzione dei media, si continua ancora a considerare il maltrattamento di animali una cosa di poco conto. Gli organi di polizia e i pubblici ministeri spesso non sono in grado di giudicare i reati che riguardano gli animali o non li ritengono prioritari. Ciò sebbene sia dimostrato come la scarsa sensibilità nei confronti degli animali porti all'ottundimento e vada anche a discapito della comunità umana. In molti casi si può riscontrare un nesso statisticamente rilevante tra gli atti di sadismo sugli animali e la tendenza a compiere gravi atti di violenza.

L'analisi annuale della fondazione per i diritti degli animali "Tier im Recht" evidenzia come i pubblici ministeri che si occupano di reati sugli animali emanino spesso decisioni giuridicamente lacunose poiché evidentemente in genere il diritto in materia di protezione degli animali è poco conosciuto. Pertanto, si deve fare in modo che i Cantoni istruiscano debitamente la polizia e i pubblici ministeri o che eventualmente creino strutture di competenza (servizi specializzati presso le polizie cantonali, pubblici ministeri specificamente competenti) che dispongano delle conoscenze tecniche necessarie, come già avviene nei Cantoni di Berna, Zurigo o San Gallo. Non si tratta dei cosiddetti avvocati degli animali, bensì di autorità ordinarie incaricate dell'esecuzione del diritto vigente. Dall'analisi emerge inoltre come, anche nei casi più gravi di maltrattamento di animali, quando vengono perseguiti, la pena spesso non superi alcune centinaia di franchi. Al confronto anche le infrazioni stradali più banali sono punite con maggiore severità. Occorre dunque porre rimedio a questa disparità. Il miglioramento delle strutture esecutive dovrebbe permettere di applicare meglio le norme penali in caso di delitti contro gli animali. Ciononostante, almeno per i maltrattamenti commessi con particolare brutalità o improntati al sadismo, può essere indicato classificare i crimini in maniera più severa, con le conseguenze giuridiche del caso.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale condanna ogni forma di maltrattamento di animali. Particolarmente riprovevoli sono i maltrattamenti gravi o improntati al sadismo.

Il perseguimento penale dei reati contro la protezione degli animali è di competenza dei Cantoni. I modelli vigenti sono quindi diversi, ma tutti consentono di perseguire efficacemente i reati in materia di protezione degli animali. Vi sono Cantoni che non fanno ricorso ad alcuna autorità specializzata e altri che invece prevedono autorità particolari, per esempio una polizia veterinaria o procuratori specializzati, concedono a determinate autorità specifici diritti di parte o organizzano corsi mirati in materia. La possibilità di scelta per i Cantoni deriva dal principio costituzionale che ne sancisce l'autonomia ed è dunque prevista anche dal Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). Conferendo loro la libertà di scelta, si tiene conto del fatto che i Cantoni si differenziano notevolmente per dimensioni, organizzazione delle autorità e popolazione animale e che assumono interamente i costi delle proprie autorità. Il Consiglio federale è dell'avviso che ogni Cantone debba continuare a decidere autonomamente con quale organizzazione e con quale strumento di diritto procedurale ammesso dal CCP possa perseguire nella maniera più efficace i reati contro la protezione degli animali. L'imposizione ai Cantoni, da parte della Confederazione, di prescrizioni per l'organizzazione delle autorità penali di determinati settori minerebbe il principio dell'autonomia organizzativa cantonale. Il Consiglio federale è pertanto contrario a derogare a tale principio.

La stragrande maggioranza delle condanne per violazione della legge sulla protezione degli animali riguarda casi di gravità da lieve a media. In rapporto al numero di animali detenuti in Svizzera, la quota di maltrattamenti gravi è esigua. Secondo il diritto vigente, i maltrattamenti gravi possono essere sanzionati con una pena detentiva fino a tre anni (art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali; RS 455). Spetta ai tribunali decidere nel singolo caso una pena adeguata e conforme al diritto. Come emerge dal rapporto dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) "Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni" per gli anni 2015 e 2016 (nel seguito: statistica sui procedimenti penali, consultabile su [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > Animali > Pubblicazioni e ricerche > Statistiche e rapporti), negli ultimi anni il numero di procedimenti penali è aumentato costantemente e in maniera notevole (2013: 1522; 2014: 1679; 2015: 1946; 2016: 2368; aumento nel 2016 rispetto all'anno precedente: 21,6 per cento). Con ogni probabilità, questo sviluppo va ricondotto, oltre che all'aumento delle denunce di violazioni del diritto in materia di protezione degli animali, anche a una maggiore sensibilizzazione e professionalizzazione delle autorità cantonali. Allo stesso tempo la statistica sui procedimenti penali mostra però anche che le sanzioni previste (multa, pena pecuniaria e detentiva) non vengono sfruttate appieno. Per questa ragione il Consiglio federale non ritiene necessario né opportuno aumentarle.

#### Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Reiezione.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (43)

Arslan Sibel Bäumle Martin Bertschy Kathrin Brélaz Daniel Campell Duri Chevalley Isabelle de Buman Dominique Derder Fathi Egloff Hans Feri Yvonne Friedl Claudia Galladé Chantal Giezendanner Ulrich Girod Bastien Glättli Balthasar Gmür Alois Graf Maya Graf-Litscher Edith Grüter Franz Guldemann Tim Ingold Maja Keller-Inhelder Barbara Leutenegger Oberholzer Susanne Markwalder Christa Marti Min Li Moser Tiana Angelina Munz Martina Naef Martin Portmann Hans-Peter Quadranti Rosmarie Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reynard Mathias Schelbert Louis Sommaruga Carlo Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Tuena Mauro Wehri Laurent Weibel Thomas Zanetti Claudio Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3782 – Interpellanza

### Attuazione della mozione 14.3035, "Chiusura notturna dei valichi secondari tra Svizzera e Italia"

Depositato da	 Pantani Roberta
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Con la decisione del 14 maggio 2014, il Consiglio federale ha accettato la mia mozione 14.3035, con la quale chiedo la chiusura notturna di alcuni valichi secondari in Canton Ticino. Dopo lunga procedura di consultazione, in collaborazione con la Polizia cantonale, il corpo delle guardie di confine aveva deciso di procedere alla chiusura dei valichi di Pedrinete-Chiasso, Marcetto-Novazzano e Ponte Cremenaga per un periodo test di sei mesi, sino al 30 settembre 2017.

Al termine di questo periodo, sarebbe stato allestito un rapporto all'indirizzo del Consiglio federale, in cui si valutava l'efficacia della misura e eventualmente la sua continuazione.

Tenuto conto comunque che nella mozione si chiedeva la chiusura notturna di tutti i valichi secondari presenti in Ticino, che nei sei mesi di prova la rispondenza della popolazione abitante nei pressi dei valichi è stata positiva, che il sentimento di sicurezza degli abitanti è notevolmente aumentato e che pure i Sindaci e i Capi Dicastero Sicurezza dei Comuni toccati dal provvedimento si sono espressi positivamente sulla misura, con stupore oggi prendo atto da vari siti di informazione che i valichi provvisoriamente chiusi durante la notte, saranno riaperti a partire dal 30 settembre 2017.

Chiedo quindi al Consiglio federale:

1. Non si poteva aspettare il rapporto delle guardie di confine (che verosimilmente sarà consegnato entro il 15 ottobre) prima di togliere la misura?
2. Non ritiene il Consiglio federale di dover consultare anche il Canton Ticino e i Comuni interessati prima di decidere autonomamente di sospendere la chiusura?
3. Nel caso in cui il rapporto delle guardie di confine dovesse confermare la bontà della misura, intende il Consiglio federale ampliare il provvedimento su tutti gli altri valichi secondari?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1. Il 3 marzo 2017 il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione federale delle dogane, segnatamente il corpo delle guardie di confine, di testare con semplici mezzi e in collaborazione con la polizia cantonale ticinese gli effetti della chiusura notturna dei valichi secondari nel quadro di un progetto pilota di sei mesi. Il pubblico è stato informato sul progetto mediante un comunicato stampa del Cantone Ticino dell'8 marzo 2017. Non vi erano motivi per rinunciare a tale modo di procedere.
2. Il Consiglio federale non ha preso alcuna decisione sulla sospensione del test. La durata del progetto pilota era stata fissata sin dall'inizio a sei mesi. Il Canton Ticino e il pubblico erano quindi informati che il progetto si sarebbe concluso il 30 settembre 2017.
3. Il Consiglio federale, a valutazione avvenuta, deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (2)**

Chiesa Marco Quadri Lorenzo

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**


08;09;24

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3783 – Interpellanza

### Sovranità digitale dell'Amministrazione federale svizzera

Depositato da



Fricker Jonas

Ripreso da

Glättli Balthasar

Data del deposito

27.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

I giornalisti d'inchiesta di "Investigate Europe" hanno pubblicato nello scorso mese di maggio una vasta ricerca per illustrare l'elevata dipendenza delle autorità europee nei confronti di Microsoft.

Ad esempio, alla fine del 2014 Microsoft ha annunciato che per Windows XP non avrebbe più fornito aggiornamenti per la sicurezza. Di conseguenza il governo britannico ha dovuto stipulare un contratto per oltre 7 milioni di franchi con Microsoft per poter continuare a ottenere da quest'ultimo il supporto in caso di errori nei suoi programmi informatici.

Inoltre, l'elevata dipendenza da Microsoft indebolisce il mercato informatico. Nella ricerca viene citato Dietmar Harhoff, direttore dell'Istituto Max Planck per l'innovazione e la concorrenza a Monaco di Baviera, il quale sottolinea che nonostante non sia ancora stato dimostrato empiricamente, si può logicamente supporre che la dipendenza da un solo operatore freni il progresso tecnologico nel settore pubblico.

Una possibilità per promuovere la sovranità digitale è l'impiego di programmi open source. Nel suo ultimo studio dal titolo "The economic and social impact of software & services on competitiveness and innovation", la Commissione Europea raccomanda l'uso di programmi open source, in quanto favoriscono l'innovazione e permettono un abbattimento notevole dei costi. Altri studi stimano che l'economia europea risparmia ogni anno 114 miliardi di euro grazie all'utilizzo di programmi open source.

Il Consiglio federale è invitato quindi a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il governo la dipendenza dell'Amministrazione federale da aziende fornitrici di software come Microsoft, SAP, Oracle, Adobe eccetera?
2. Come interviene il Consiglio federale per ridurre questa dipendenza? Dispone di una strategia per gestire il rischio in modo adatto alla situazione?
3. In che misura considera il Consiglio federale la sovranità digitale dell'amministrazione federale quando acquista sistemi TIC?
4. Come stima Il Consiglio federale la possibilità di aumentare la sovranità digitale attraverso l'impiego di programmi open source?
5. Secondo la risposta al postulato Graf-Litscher [14.3532](#), il Consiglio federale intende attuare una nuova strategia in ambito open source entro la fine del 2018. In che misura esso pensa di promuovere l'utilizzo di programmi open source in tale contesto?
6. Il Consiglio federale è pronto a far luce, attraverso uno studio, sulle ripercussioni che avrebbe sull'economia pubblica un maggiore utilizzo e sviluppo di programmi open source in Svizzera?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1.-3. Queste domande sono sostanzialmente già state poste nel postulato [16.3515](#), accolto dal Consiglio nazionale il 30 settembre 2016. Tali domande sono esaminate ed evase nel quadro del rapporto attualmente in corso di elaborazione in adempimento del postulato.

4. L'impiego di programmi open source non è automaticamente sinonimo di rafforzamento della sovranità digitale. Questa non

dipende soltanto dal fatto che si scelga di utilizzare programmi open source o programmi proprietari. Per le applicazioni e i sistemi complessi di importanza critica per la gestione, l'amministrazione federale ha bisogno del sostegno professionale delle imprese produttrici e delle imprese che si occupano dello sviluppo dei programmi. In questo contesto possono sorgere dipendenze sia nell'impiego di programmi proprietari che in quello di programmi open source.

5. L'utilizzo di programmi open source è già promosso oggi all'interno dell'amministrazione federale. Il rapporto pubblicato in adempimento del postulato [14.3532](#) indica in quali settori vengono utilizzati programmi open source. Al riguardo, il promemoria "Bandi di concorso nel settore dei software: garantire il maggior numero possibile di offerenti" del Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) e la revisione delle condizioni generali garantiscono che, nella procedura di aggiudicazione, entrambi i prodotti abbiano le stesse opportunità.

La nuova strategia parziale relativa ai programmi open source continuerà a sostenere il loro utilizzo. In questo contesto bisogna tuttavia considerare che, in caso di valutazione, alcuni aspetti come la funzionalità e i costi complessivi di un sistema o di un'applicazione sono di primaria importanza, così come il riutilizzo e il potenziale di sinergie. Inoltre è necessario che le prescrizioni legali in materia di acquisti pubblici siano rispettate: al riguardo vige il principio della parità di condizioni.

6. Occorre valutare caso per caso se il passaggio da un programma proprietario a un programma open source possa avere ripercussioni positive. Uno studio concernente l'impiego di programmi open source non comporterebbe pressoché nessun valore aggiunto. Nel suo parere in merito al postulato [14.3563](#), il Consiglio federale ha già spiegato in modo dettagliato le ragioni per le quali bisogna rinunciare a uno studio del genere. Il Consiglio nazionale ha respinto il postulato il 26 settembre 2014.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">28.11.2017</a>	<a href="#">CN</a>	L'intervento viene ripreso dal Signor Glättli.
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

[Glättli Balthasar](#) [Graf-Litscher Edith](#) [Pardini Corrado](#) [Quadranti Rosmarie](#) [Wasserfallen Christian](#) [Weibel Thomas](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;34;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3785 – Interpellanza

### Investimenti dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG nell'industria bellica

Depositato da	 Meyer Mattea
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

È noto da tempo che le banche, assicurazioni e casse pensioni svizzere, nonché la Banca nazionale svizzera investono miliardi di franchi nell'industria bellica internazionale. L'Associazione svizzera per investimenti responsabili (ASIR), fondata nel dicembre del 2015, pubblica regolarmente raccomandazioni sull'esclusione di ditte che operano nel settore dell'armamento. Publica, la cassa pensioni della Confederazione, ha recentemente reso noto che intende seguire pienamente queste raccomandazioni e, nei prossimi mesi, escludere dal suo portafoglio d'investimenti cinque imprese del settore dell'armamento. Questi cambiamenti sono lodevoli.

Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG), uno dei membri fondatori dell'ASIR, amministra un patrimonio di circa 35 000 milioni di franchi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Su quali principi etici si fonda la strategia d'investimento dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG?
2. Secondo quali criteri i Fondi di compensazione AVS/AI/IPG verificano la sostenibilità sociale ed ecologica dei loro investimenti?
3. A quanto ammontano gli investimenti diretti e indiretti dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG nell'industria bellica, ossia in imprese che producono materiale bellico convenzionale e/o vietato (in cifre e in percentuale)?
4. I Fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono disposti a seguire pienamente le raccomandazioni dell'ASIR e a rinunciare a eventuali partecipazioni in imprese del settore dell'armamento?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. La strategia d'investimento di Compenswiss integra diversi criteri etici nella costruzione del suo portafoglio. Per quanto riguarda le azioni, da diversi anni la maggior parte degli indici utilizzati esclude in particolare le imprese che operano nel settore delle armi controverse. Si può citare quale altro esempio la classe di attivi "materie prime", in cui vengono effettuati investimenti soltanto nei settori dell'energia e dei metalli preziosi. Compenswiss rinuncia a investire nelle materie prime agricole e nella produzione animale.

2. Compenswiss è uno dei membri fondatori dell'Associazione svizzera per investimenti responsabili (ASIR) e applica l'approccio dell'associazione in materia di valutazione dei criteri ambientali, sociali e di governance. I criteri adottati sono quelli menzionati nella base normativa che comprende:

- a. la Costituzione federale;
- b. le convenzioni internazionali vigenti per la Svizzera in relazione a temi della sostenibilità;
- c. le leggi e le ordinanze svizzere applicabili al contesto della sostenibilità.

Si possono menzionare, ad esempio, le libertà fondamentali, i diversi trattati internazionali sulle armi non convenzionali e il decreto federale concernente la Convenzione (n. 138) sull'età minima di ammissione all'impiego. In caso di gravi e/o ripetute violazioni di queste leggi e trattati, le società in questione vengono contattate e, quale ultima ratio se il dialogo risultasse infruttuoso, i loro titoli esclusi dal portafoglio di Compenswiss.

3. Ad oggi Compenswiss non dispone di titoli (azioni od obbligazioni) di imprese operanti nel settore delle armi controverse ai

sensi delle definizioni e dei criteri dell'ASIR. Per contro, non esclude le società attive nei settori delle armi convenzionali, in quanto la Svizzera non ha emanato una legislazione o firmato trattati che ne vietano il finanziamento. Nei fondi indicizzati di Compenswiss non esiste un vero e proprio settore dell'armamento. Il settore "Aerospaziale e difesa" è molto più ampio: oltre ai titoli dell'industria bellica, comprende anche quelli di altre società, quali Rolls-Royce o Airbus. Compenswiss vi dispone di attivi per un importo complessivo di 88 milioni di franchi, ossia circa lo 0,25 per cento del portafoglio di mercato (stima a metà anno).

4. Compenswiss è libero di attuare o meno le raccomandazioni dell'ASIR in funzione di diversi criteri, in particolare delle necessità tecniche. Ad oggi, però, ha pienamente ratificato le raccomandazioni dell'associazione, il che in realtà ha comportato solo cambiamenti minimi, poiché una politica in questo senso era già stata introdotta in precedenza.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (17)

Barrile Angelo Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Glättli Balthasar Guhl Bernhard Guldemann Tim  
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Mazzone Lisa Munz Martina  
Piller Carrard Valérie Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2836;24;09

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3786 – Interpellanza

### La lotta contro il rumore quale compito federale

Depositato da	 Knecht Hansjörg
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale ha presentato quest'anno un nuovo piano di misure contro il rumore. Il secondo punto strategico del piano prevede la promozione di spazi di tranquillità e di ristoro nell'ambito dello sviluppo degli insediamenti. Il Consiglio federale propone strumenti di pianificazione del territorio e condizioni quadro che permettano in futuro di prendere in considerazione anche i criteri acustici nella gestione degli spazi insediativi urbani. Al terzo punto strategico la Confederazione contempla la modernizzazione del monitoraggio del rumore e una diffusione mirata delle relative informazioni al fine di rafforzare la consapevolezza della popolazione sulla problematica.

Al riguardo chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In quale misura è stato considerato il principio della sussidiarietà (artt. 3, 5a, 43a, 50 della Costituzione) nell'elaborazione di queste misure?
2. Si è tenuto conto delle conseguenze sulla libertà economica, sulla libertà e sulla responsabilità (individuale) dei cittadini?
3. Le misure in questione non costituiscono attività che Cantoni o Comuni, se non addirittura iniziative aziendali o sociali, potrebbero risolvere in modo migliore e più concreto, a favore di economia e popolazione?
4. A quanto stima il Consiglio federale il costo di tali misure?
5. Quali sono le basi costituzionali e legali sulle quali poggiano le misure in questione?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il testo dell'interpellanza si riferisce al rapporto del 28 giugno 2017 del Consiglio federale in adempimento del postulato **15.3840** Barazzone. Il rapporto contiene una serie di misure della Confederazione relative a diversi tipi di rumore, alla pianificazione del territorio e a questioni strategiche della protezione contro l'inquinamento fonico. In tale contesto, il Consiglio federale distingue tra misure da proseguire e misure da riesaminare. Le misure sono frutto di un dialogo con gli attori interessati e nel quale sono stati coinvolti in particolare anche rappresentanti dei Cantoni e dell'economia.

1. Chiarire la responsabilità fa parte integrante dell'esame di ogni nuova misura. Il principio di sussidiarietà, così come le altre prescrizioni costituzionali, è beninteso considerato nell'attuazione delle misure.
2. Le conseguenze sull'economia sono illustrate al numero 6.3 del rapporto. Eventuali conseguenze di misure sulla libertà economica, la libertà e la responsabilità (individuale) dei cittadini saranno considerati più da vicino nell'ambito della realizzazione delle misure nuove nel quadro delle procedure stabilite della Confederazione.
3. Il rapporto riassume soltanto le misure che la Confederazione può adottare. Cantoni, Comuni e privati saranno beninteso coinvolti nuovamente nella relativa realizzazione. In questo quadro emergerà lo strumento con cui si potrà raggiungere al meglio l'obiettivo.
4. I costi generati dal rumore stradale sulla salute della popolazione e sulla perdita di valore degli immobili sono pari a circa 1,9 miliardi di franchi l'anno. Il piano di misure consentirà di ridurre le emissioni foniche e, con esse, detti costi. I costi delle singole misure sono, per quanto possibile, stimati in fase di realizzazione delle misure.
5. Oltre alle prescrizioni della Costituzione federale (RS 101) menzionate nell'interpellanza (domanda 1), le basi legali per le misure sono in particolare l'articolo 74 della Costituzione e la legge federale sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01).

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52;2846

## Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3789 – Postulato

### Permettere alla Svizzera di diventare l'epicentro della governance internazionale del digitale

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di studiare un modo che consenta alla Svizzera di diventare l'epicentro mondiale della governance internazionale del ciber spazio. Si tratta di promuovere l'adozione di una convenzione di Ginevra sul digitale contenente i principi garantiti di un uso pacifico del ciber spazio, di prevedere la creazione di un organismo neutrale - sul modello del CICR - incaricato dell'applicazione di questi principi e di promuovere attivamente Ginevra come sede di tale organismo.

Questi sforzi rientrano nella natura stessa dell'impegno svizzero a livello internazionale. La Svizzera deve potersi posizionare rapidamente e in modo inequivocabile sul dossier in esame.

#### Motivazione

La collaborazione in materia di governance internazionale del digitale tra l'Unione europea e la NATO risale al 2010. L'avvento di Internet crea infatti un nuovo spazio, il ciber spazio, che è teatro di attacchi cibernetici in grado di mettere in ginocchio un Paese. Nessuno Stato può pretendere di proteggersi da solo.

La creazione di una governance mondiale del ciber spazio è quindi indispensabile.

Occorre evitare:

- che si instauri un clima di sfiducia che si tradurrà in una corsa all'armamento cibernetico e in una frammentazione di Internet, se prevarranno gli istinti sovranisti;
- che degli Stati attacchino altri Stati;
- che degli Stati attacchino imprese critiche/tecnologiche o servizi critici come la sanità.

Gli Stati devono impegnarsi:

- a non approfittare delle falle nella sicurezza e a segnalarle (evitare un secondo "Wanna Cry": la vulnerabilità era nota e utilizzata dall'NSA);
- a proteggere i cittadini nel mondo virtuale (solo gli Stati possono garantire una tale protezione).

Occorre promuovere l'idea che:

- il dialogo e il coordinamento sono indispensabili;
- ogni Stato è responsabile di qualsiasi attività cibernetica generata sul proprio territorio: ciò implica la creazione di una corte arbitrale internazionale per identificare gli autori degli attacchi;
- la priorità di un apparato di difesa è proteggere, non generare un'escalation.

Il gruppo di esperti governativi dell'ONU (UN Group of Governmental Experts, UN GGE) promuove questo approccio nel suo rapporto 2015. L'UE e la NATO hanno firmato, nel febbraio 2016, un accordo per lo scambio delle migliori pratiche di prevenzione, rilevamento e risposta a incidenti cibernetici.

Ma se non saranno coinvolte istanze pubbliche, le raccomandazioni dell'UN GGE rimarranno lettera morta.

Ben inteso, Internet deve continuare a essere un bene pubblico.

### Parere del Consiglio federale del 08.12.2017

La questione del rafforzamento del ruolo della Svizzera nell'ambito della governance internazionale di Internet era stata già sollevata dalla mozione [14.3423](#) presentata dal gruppo liberale radicale e adottata dal Parlamento nel marzo del 2015.

Il Consiglio federale si adopera per consolidare il ruolo della Svizzera e in particolare della Ginevra internazionale in questo contesto. A tale proposito ha già preso varie misure tra cui la fondazione della Geneva Internet Platform nel 2014. Dal 18 al 21 dicembre 2017 inoltre la Svizzera ospiterà il più importante forum internazionale sulla governance di Internet (Internet Governance Forum, IGF) che si svolge annualmente sotto l'egida delle Nazioni Unite e vede la partecipazione di varie migliaia di persone provenienti da tutti i settori interessati (ricerca, amministrazione pubblica, società civile, economia privata).

Il ciberspazio non è un ambito sottratto al diritto. Sia in tempo di pace sia in caso di conflitto armato, il comportamento degli Stati è regolamentato dal diritto internazionale pubblico vigente, che comprende la Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza, il diritto internazionale consuetudinario, il diritto internazionale umanitario e i diritti umani. La priorità della Svizzera nel campo della cibersicurezza internazionale e della governance di Internet è quella di rafforzare, rendere operative e attuare le normative internazionali summenzionate.

L'idea di una convenzione ginevrina sul digitale è molto controversa e guardata con notevole scetticismo, soprattutto dagli Stati occidentali. Le discussioni condotte finora fanno pensare che non sarà possibile giungere alla stipula di una simile convenzione nel prossimo futuro. Il Consiglio federale continuerà a seguire gli sviluppi in questo campo e promuoverà progetti innovativi il cui obiettivo sia rafforzare la funzione di Ginevra come centro di governance globale e di aggiornamento giuridico nel settore in questione.

Il Consiglio federale è disposto a illustrare l'impegno della Svizzera negli ambiti della cibersicurezza e della governance di Internet in un breve rapporto che risponderà anche in maniera più approfondita alle domande formulate nel postulato. In questo senso, il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

### Proposta del Consiglio federale del 08.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**


04;08;34

### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3791 – Postulato

### Ricongiungimento familiare. Criteri volti a promuovere l'integrazione

Depositato da	 Häslar Christine
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto scientificamente fondato sulle possibilità di impostare i criteri per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente (sia stranieri che rifugiati) affinché siano atti a promuovere l'integrazione degli interessati.

#### Motivazione

Dalla risposta all'interpellanza [17.3176](#) si desume che "attualmente non esistono studi scientifici fondati sulla correlazione tra integrazione e regolazione del ricongiungimento familiare".

Appare opportuno creare tali basi, in quanto l'effetto dei criteri è decisivo sia sul piano sociale che su quello economico. I criteri per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente sono molto severi (ammissione provvisoria triennale, indipendenza dall'aiuto sociale, abitazione adeguata). È vero che possono costituire un incentivo all'integrazione, ma possono parimenti risultare controproducenti: se prevale la paura per la famiglia in pericolo nel Paese di origine e la separazione ostacola l'integrazione, possono rapidamente insorgere costi sanitari e di aiuto sociale supplementari.

Sussiste pertanto un grande interesse a creare criteri per il ricongiungimento familiare che costituiscano un vero incentivo all'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente.

#### Parere del Consiglio federale del 15.11.2017

Il ricongiungimento familiare con persone ammesse provvisoriamente è oggetto della mozione della Commissione degli affari politici del Consiglio nazionale [17.3270](#), "Sostituire lo statuto dell'ammissione provvisoria", che chiede di istituire una commissione di esperti per l'elaborazione delle modifiche di legge previste. In adempimento della mozione sarà pure possibile invitare esperti che illustrino le nuove conoscenze relative all'integrazione e al ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che le richieste avanzate dall'autrice del postulato siano ampiamente soddisfatte.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Reiezione.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (12)

Arslan Sibel Brélaz Daniel de la Reussille Denis Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya  
Hadorn Philipp Mazzone Lisa Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;28

**Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3792 – Interpellanza

### Stop all'inquinamento delle acque con antibiotici

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Spesso gli antibiotici e i fungicidi sono fabbricati in impianti di produzione ubicati in Asia che trascurano di depurare le loro acque reflue. Questa situazione provoca lo sviluppo di batteri multiresistenti. Hyderabad è conosciuta a livello mondiale come sito di produzione degli antibiotici. I ricercatori hanno trovato elevate concentrazioni di antibiotici e batteri resistenti agli antibiotici in campioni di acqua del rubinetto, fiumi, laghi e risaie ed elevate concentrazioni di fungicidi nelle acque reflue. L'acqua di scarico che fuoriesce contaminata dagli impianti di produzione farmaceutica viene utilizzata per irrigare i campi, il che favorisce lo sviluppo di superbatteri multiresistenti.

Le resistenze agli antibiotici che si manifestano in Asia si diffondono a livello mondiale, per esempio con prodotti importati come il riso e le spezie. Secondo stime scientifiche, circa il 90 per cento di tutti i viaggiatori di ritorno dall'India è portatore di batteri resistenti agli antibiotici.

Produrre antibiotici in Asia conviene solo in apparenza: in realtà il prezzo pagato per le superresistenze che si sviluppano è molto alto. La Commissione federale per la sicurezza biologica definisce le antibioticoresistenze come la più grave minaccia per la salute in Svizzera. Il dottor Peter Kälin, presidente dell'associazione Medici per l'ambiente, giunge alla conclusione che la produzione a prezzi stracciati in queste aziende farmaceutiche costituisce un rischio per la salute in Svizzera e nel mondo intero.

Chiedo perciò al Consiglio federale di esprimersi sulle seguenti richieste:

1. Gli standard di qualità prescritti dalle autorità incaricate dell'omologazione dei medicinali devono includere, in particolare per gli antibiotici, la garanzia della tracciabilità del prodotto e la garanzia che durante il processo di fabbricazione non vengano rilasciati nell'ambiente i principi attivi.
2. Il collegio governativo è incaricato di adoperarsi a livello internazionale, in special modo presso istituzioni come l'OMS e l'UE, affinché siano adottate e rispettate opportune norme ambientali.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. La vigente procedura di omologazione dei medicinali obbliga il titolare dell'omologazione a sottoporre alla verifica e all'approvazione dell'autorità competente la documentazione chimico-farmaceutica completa dei principi attivi impiegati nei medicinali, indicandone tutti i fabbricanti. La tracciabilità dei principi attivi dei medicinali omologati è quindi garantita. I requisiti per l'omologazione dei medicinali sono definiti dalla legge sugli agenti terapeutici e dalle pertinenti disposizioni esecutive e hanno lo scopo precipuo di garantire la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali. Spetta a Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, verificare che vengano rispettati. Conformemente alla legislazione vigente, le decisioni di omologazione tengono conto anche di aspetti ambientali soltanto nel caso dei medicinali contenenti organismi geneticamente modificati, di cui l'Ufficio federale dell'ambiente è chiamato a verificare l'ecotossicità. Swissmedic non ha né le basi legali né le competenze per verificare o sorvegliare il rispetto di altri standard ambientali, né in Svizzera né in altri Paesi. Il Consiglio federale è del parere che subordinare al rispetto di standard ambientali l'omologazione dei medicinali significherebbe non tener sufficientemente conto dei molteplici aspetti di un problema mondiale come le resistenze agli antibiotici. Occorre inoltre considerare che i Paesi dell'UE e gli Stati Uniti non prevedono di subordinare l'omologazione a simili condizioni. Applicando una prassi simile, la Svizzera agirebbe in solitaria, il che, secondo il Consiglio federale, sarebbe inappropriato.

2. Le resistenze agli antibiotici e le loro ripercussioni sono una seria minaccia per la salute di esseri umani e animali in tutto il mondo. Per questo motivo il Consiglio federale appoggia il Piano d'azione globale contro la resistenza antimicrobica dell'OMS

([www.who.int](http://www.who.int) > Programmes > Antimicrobial resistance > Global action plan on antimicrobial resistance) ed è disposto a presentare proposte e mettere a disposizione competenze per contribuire attivamente alla soluzione dei molteplici problemi. Perché abbiano l'efficacia auspicata, le misure internazionali devono essere coordinate al meglio. Il Consiglio federale si adopererà pertanto affinché venga dedicata la giusta attenzione al problema della contaminazione da acque reflue contenenti antibiotici nei siti di produzione e vengano cercati approcci risolutivi adeguati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (19)

[Béglé Claude](#) [Brand Heinz](#) [Chevalley Isabelle](#) [Fehlmann Rielle Laurence](#) [Fiala Doris](#) [Fluri Kurt](#) [Fricker Jonas](#) [Friedl Claudia](#) [Graf-Litscher Edith](#) [Guldimann Tim](#) [Hadorn Philipp](#) [Hardegger Thomas](#) [Heim Bea](#) [Ingold Maja](#) [Kiener Nellen Margret](#) [Schneider Schüttel Ursula](#) [Seiler Graf Priska](#) [Semadeni Silva](#) [Streff-Feller Marianne](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841;52

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3793 – Interpellanza

### Interruzione ferroviaria a Rastatt. Richiamare all'ordine la Germania

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Prima della riapertura prevista per il 2 ottobre 2017, l'interruzione della tratta ferroviaria - molto trafficata - della Valle del Reno a Rastatt ha avuto un forte impatto sulle centinaia di treni merci che la percorrono ogni giorno. I costi aggiuntivi per le ferrovie e l'economia ammontano a centinaia di milioni di franchi. Il trasporto merci si è spostato dalla rotaia alla strada e ha avuto evidenti ripercussioni sul traffico pesante in Svizzera. Nell'agosto del 2017, l'Ufficio federale delle strade ha rilevato un aumento del 6 per cento degli autocarri che hanno attraversato la galleria di base del San Gottardo e un incremento del 7 per cento circa per la galleria del San Bernardino. L'interruzione della tratta ferroviaria ha fatto perdere la fiducia nel trasporto su rotaia. Senza un impegno particolare, le merci continueranno ad essere trasportate su strada e andranno a indebolire sensibilmente gli obiettivi di trasferimento della Svizzera. Le misure finora attuate dall'Ufficio federale dei trasporti non bastano per incentivare il ritorno alla rotaia. Il Consiglio federale dovrà chiedere anche alla Germania di assumersi le proprie responsabilità.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. L'interruzione della tratta ferroviaria a Rastatt è probabilmente imputabile all'attuazione di misure edili inadeguate e non a cause di forza maggiore. Chi è responsabile dei danni che ne sono derivati?
2. Quali negative conseguenze ci dobbiamo aspettare sul lungo periodo per quanto riguarda il trasferimento delle merci alla rotaia? Come si può rafforzare a lungo termine la fiducia nel trasporto su rotaia?
3. Con quali misure il Consiglio federale sostiene il necessario ritorno al traffico merci su rotaia? Anche la Germania applica queste misure?
4. Quali misure sono previste sul territorio tedesco? Il Consiglio federale ha intenzione di avanzare richieste, per esempio sconti immediati sul prezzo delle tracce come compensazione per il traffico merci?
5. In passato la Svizzera non ha insistito a sufficienza sull'attuazione dell'accordo di Lugano stipulato nel 1996. In futuro come si chiederà alla Germania di rispettarlo?
6. Come si può garantire la disponibilità di sufficienti capacità nel trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e merci tra la Svizzera e la Germania, soprattutto sulla principale linea d'accesso alla NFTA e su percorsi alternativi (ferrovia del Gäu), e come si può garantire una riduzione delle strette, come quella di Offenburg? Quali misure sono previste nell'ambito della fase di ampliamento FAIF/Prossif 2030/2035 a favore del traffico merci?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Per le responsabilità si applica il diritto civile dello Stato interessato, in questo caso la Germania.
2. Il Consiglio federale non prevede che l'interruzione avrà conseguenze negative a lungo termine sul trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. Esaminerà il caso nel prossimo rapporto sul trasferimento del traffico.
3. Per incentivare il traffico combinato transalpino (incluso il traffico d'importazione/esportazione e il traffico nazionale attraverso le Alpi) il Parlamento ha stanziato contributi d'esercizio, che per l'anno 2017 ammontano a circa 150 milioni di franchi. Dal momento che le indennità di esercizio per il traffico combinato transalpino vengono erogate sulla base delle prestazioni effettive, la soppressione di treni a seguito dell'interruzione della linea ferroviaria della valle del Reno ha liberato fondi nel relativo credito. Una parte di questi fondi è stata utilizzata per intervenire immediatamente, aumentando temporaneamente i contributi d'esercizio per ogni treno effettivamente circolato versati agli operatori interessati. L'intento è consentire al traffico merci transalpino su rotaia di consolidare nuovamente la propria posizione sul mercato, compensando le

perdite subite a seguito dell'interruzione. Questa misura non comporta costi supplementari per la Svizzera. Non si prevede di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti della Germania, ma il Consiglio federale si aspetta che essa, nel suo territorio, adotti le misure necessarie per eliminare tempestivamente le conseguenze dell'interruzione di Rastatt.

4. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che in Germania si sta valutando di dimezzare i prezzi delle tracce per il traffico merci. Questa misura era già al vaglio prima dell'interruzione di Rastatt. In linea di principio, il Consiglio federale è favorevole a tutte le misure che contribuiscono a rafforzare il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. Le misure da adottare a tal scopo vengono discusse regolarmente con i ministeri dei trasporti dei paesi confinanti.

5./6. Lo sprofondamento dei binari a Rastatt si è verificato a seguito della costruzione di una galleria che viene realizzata in esecuzione dell'accordo di Lugano. Ciò testimonia che la Germania sta portando avanti l'ampliamento della ferrovia della valle del Reno, benché più lentamente di quanto originariamente previsto. Attualmente si stanno pianificando, d'intesa con le autorità svizzere, misure costruttive e operative finalizzate ad aumentare le capacità per il traffico merci sulla ferrovia della valle del Reno in maniera progressiva e adeguata rispetto alla domanda di trasporti. Il Comitato direttivo svizzero-germanico monitora e valuta regolarmente i progressi nell'ampliamento della linea ferroviaria della valle del Reno. Nell'ambito della fase di ampliamento 2030/2035, posta in consultazione dal Consiglio federale il 29 settembre 2017, sono previste numerose misure volte a eliminare i problemi di capacità e a incrementare la qualità e la rapidità dei trasporti di merci sull'asse est-ovest della Svizzera. Con i programmi NFTA e SIF e nell'ambito della fase di ampliamento 2025 sono stati decisi significativi investimenti per il traffico merci di transito, attualmente in fase di realizzazione, che entro il 2020 permetteranno al traffico merci di attraversare la Svizzera su una ferrovia pianeggiante con un profilo di 4 metri e su treni merci con una lunghezza di 740 metri. La responsabilità delle misure volte a migliorare il traffico merci tra la Svizzera e la Germania, ovvero sui corridoi europei del traffico merci, spetta principalmente ai gestori dell'infrastruttura competenti, al Comitato direttivo svizzero-germanico e ai comitati dei corridoi. La Svizzera si impegnerà attivamente con i suoi rappresentanti in seno ai suddetti organi.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (18)

Amherd Viola Ammann Thomas Burkart Thierry Candinas Martin Fricker Jonas Friedl Claudia Giezendanner Ulrich Graf-Litscher Edith Grossen Jürg Guldimann Tim Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Hurter Thomas Kiener Nellen Margret Regazzi Fabio Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3796 – Interpellanza

### La Svizzera sostiene l'Algeria senza controprestazioni?

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Secondo il postulato [15.4135](#) la Segreteria di Stato della migrazione finanzia un progetto di aiuto al ritorno destinato a migranti nigerini che non hanno ottenuto asilo in Algeria. L'obiettivo di tale progetto è accogliere e assistere in Niger queste persone mediante varie misure. A tale proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quanto denaro la Svizzera ha investito in questo progetto?
2. Perché la Svizzera sostiene il Governo algerino nonostante questo impedisca con tutti i mezzi il rinvio coatto dei suoi cittadini in Algeria?
3. Nel 2007 la Svizzera ha concluso un accordo di riammissione con l'Algeria, che è però privo di effetti in quanto il governo algerino non accetta alcun volo speciale. Secondo quanto riportato dal "Tages-Anzeiger" in un articolo del 29 agosto 2017 sulle difficoltà incontrate nell'espellere i cittadini algerini, da febbraio 2013 hanno luogo colloqui regolari con le autorità algerine. Quali risultati concreti ha raggiunto il Consiglio federale dal 2007 per rendere possibili i rinvii coatti verso l'Algeria?
4. Secondo il segretario di Stato per la migrazione Gattiker il prossimo incontro tra la Svizzera e l'Algeria si terrà nell'autunno 2017. Quali sono gli obiettivi che si è prefissato il Consiglio federale per questo incontro? La Svizzera porrà la condizione della possibilità di effettuare rinvii coatti?
5. Quali sono stati negli ultimi anni i più frequenti motivi addotti da cittadini algerini al momento della richiesta di un visto?
6. Quanti visti per la preparazione del matrimonio ha rilasciato la Svizzera dal 2010 a cittadini di Algeria, Tunisia, Marocco, Libia ed Egitto?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Il progetto volto al reinserimento e al sostegno psicosociale dei migranti di ritorno dall'Algeria e al potenziamento delle loro comunità di accoglienza, attuato in Niger dall'OIM dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016, è stato sostenuto dalla Segreteria di Stato della migrazione con un importo pari a 500 000 franchi.
2. Le autorità algerine non sono state sostenute nel quadro del progetto. Le misure di reinserimento socio-professionale sono state attribuite ai beneficiari soltanto dopo il loro ritorno nel luogo di origine in Niger. Un impegno sulla rotta del Mediterraneo centrale con progetti concreti nel settore dell'aiuto al ritorno e del reinserimento permette alla Svizzera di condurre dialoghi costruttivi sulle questioni migratorie con l'Algeria e altri Paesi della regione.
3. Non è corretto affermare che l'accordo concluso nel 2006 non è applicato, poiché l'attuazione dei voli speciali non ha potuto essere disciplinata in maniera specifica. Dall'entrata in vigore dell'accordo di riammissione nel 2007, oltre 740 persone sono ritornate in Algeria. Dal 2013 la Svizzera e l'Algeria intrattengono un dialogo migratorio regolare, in cui la cooperazione nell'ambito della riammissione è trattata in via prioritaria. Le discussioni vertono pure su alternative in materia di ritorno. Sono stati conseguiti progressi, in particolare nel quadro dell'identificazione di persone in situazione irregolare in Svizzera. Dal 2014 le autorità algerine hanno confermato l'identità ed emesso documenti di viaggio sostitutivi per 449 cittadini algerini. Tra agosto 2015 e lo stesso mese del 2017, il numero di persone in attesa di rinvio è sceso da 846 a 689.
4. I ritorni sotto scorta di polizia sono possibili, ma unicamente a bordo di voli di linea, come stipulato esplicitamente dall'accordo di riammissione in vigore dal 2007. In occasione dell'ultima riunione del dialogo migratorio, tenutasi il 21 settembre 2017 a Berna, la delegazione algerina ha ribadito il proprio impegno ad applicare l'accordo e si è mostrata disponibile a trovare con la Svizzera modalità pratiche che permettano il ritorno effettivo. Questi passi si iscrivono nell'intento di

intensificare le relazioni bilaterali con l'Algeria in varie settori.

5. I motivi di viaggio (di richiesta) più frequenti per i visti rilasciati dalla rappresentanza svizzera ad Algeri erano la visita alla famiglia o ad amici, gli affari e il turismo.

Rappresentanza svizzera ad Algeri	2014	2015	2016	2017
				(31.8)
Totale visti rilasciati	2970	2872	2421	1752
	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)
Visita famiglia/amici	1684	1614	1395	1051
	(67,7 %)	(56,2 %)	(57,6 %)	(60 %)
Affari	579	595	383	248
	(19,5 %)	(20,7 %)	(15,8 %)	(14,2 %)
Turismo	335	309	310	266
	(11,3 %)	(10,5 %)	(12,8 %)	(15,2 %)

6. Dal 2010 è stato rilasciato il seguente numero di visti per preparazione del matrimonio a persone provenienti da Paesi nordafricani:

Nazionalità (Paese)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Egitto	10	13	11	20	10	7	11	10
Algeria	1	9	12	14	11	9	9	8
Libia	0	0	0	0	1	0	0	0
Marocco	28	30	14	17	28	19	25	19
Tunisia	27	31	25	19	20	24	19	16
Totale	66	83	62	70	70	59	64	53

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<u>CN</u>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;08

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3798 – Interpellanza

### **Lotta alla migrazione illegale. La Confederazione accetta il rischio di un attentato terroristico in Svizzera solo perché teme "enormi ripercussioni negative sul traffico turistico e sull'economia"?**

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale, in riferimento al suo parere sulla mozione [17.3462](#), è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nel 2016 il corpo delle guardie di confine (Cgcf) ha registrato quasi 50 000 entrate illegali in Svizzera (più 17 000 rispetto al 2015). Quante entrate illegali ha registrato il Cgcf nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2017?
2. Secondo il Consiglio federale, a quanto ammonta il numero di entrate illegali non registrate?
3. Stando a uno studio della Segreteria di Stato della migrazione del 2015 in Svizzera soggiornerebbero illegalmente 76 000 persone (cosiddetti sans-papiers). L'ufficio di consulenza per migranti senza documenti di Berna stima che si tratti di 90 000 fino a 250 000 persone. Il Consiglio federale condivide il parere che il numero di soggiornanti illegali potrebbe essere ridotto se tutti i passaggi del confine fossero sistematicamente registrati?
4. Il Consiglio federale argomenta che un controllo sistematico al confine "non costituirebbe uno strumento efficace di lotta alla migrazione irregolare". In che modo il Consiglio federale giunge alla conclusione che una registrazione sistematica di tutti i passaggi del confine non porterebbe a una riduzione della migrazione illegale?
5. Inoltre, il Consiglio federale afferma che "la verifica sistematica dell'identità di tutte le persone, richiesta dall'autore della mozione, non fornirebbe alcun aiuto nella lotta alla problematica [migrazione illegale in Svizzera] descritta". In che modo il Consiglio federale giunge a questa conclusione, se è evidente che mediante controlli sistematici delle persone in entrata il numero di quelle che lo fanno in modo illegale verrebbe notevolmente ridotto?
6. Il Consiglio federale afferma anche che "questo provvedimento comporterebbe costi notevoli". Partendo dal presupposto che a seguito di questa affermazione il Consiglio federale sia a conoscenza dei costi generati dai controlli sistematici al confine, a quanto stima questi costi?
7. Il Consiglio federale continua asserendo che il provvedimento avrebbe "enormi ripercussioni negative sul traffico turistico e sull'economia". Il Consiglio federale è invitato a descrivere queste enormi ripercussioni negative. Il Consiglio federale ritiene che ci saranno anche conseguenze positive?
8. Il Consiglio federale condivide l'ipotesi che mediante controlli sistematici ai confini il pericolo di attentati terroristici in Svizzera potrebbe essere ridotto in maniera significativa?
9. Se in futuro la Svizzera dovesse essere colpita da un attentato terroristico, il Consiglio federale è pronto ad assumersi la responsabilità per non aver sufficientemente protetto la popolazione svizzera?

#### **Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017**

1. Quest'anno (gennaio a settembre 2017) l'Amministrazione federale delle dogane, più precisamente il corpo delle guardie di confine (Cgcf), ha constatato quasi 22 000 soggiorni illegali. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano circa 35 000.
2. Il Consiglio federale parte dal presupposto che la percentuale di entrate illegali non scoperte dovrebbe essere molto esigua. Questa affermazione si basa sul fatto che solo in pochissimi casi i soggiornanti illegali individuati in Svizzera o riconsegnati dalla Germania non erano noti alle autorità locali.
3. Il Consiglio federale è d'accordo con l'autore dell'interpellanza sul fatto che teoricamente un controllo e una registrazione

sistematici potrebbero garantire l'entrata nel Paese soltanto alle persone che adempiono le condizioni legali. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, geografico e del personale, risulta praticamente impossibile eseguire i controlli ed effettuare le registrazioni in modo molto dettagliato. Inoltre, non sarebbe possibile evitare il soggiorno illegale in Svizzera di persone entrate dapprima legalmente ma che non sono uscite entro il termine previsto.

4./5. La migrazione irregolare si contraddistingue proprio per il fatto che vengono utilizzati metodi e strumenti che permettono di eludere i controlli ai confini e di entrare senza essere scoperti. Le persone attraversano il confine verde, si nascondono in mezzi di trasporto, utilizzano documenti contraffatti o rimangono in Svizzera anche dopo la scadenza del proprio titolo di soggiorno. Pertanto, il Cgcf si affida a controlli basati sui rischi - anche all'interno del Paese - e si basa sulle proprie conoscenze per quanto riguarda i modi operanti dei passatori e dei migranti. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che la verifica sistematica dell'identità non sia uno strumento adeguato per lottare contro la migrazione illegale, come richiesto dall'autore dell'interpellanza nella sua mozione [17.3462](#).

6./7. Il Consiglio federale non è in grado di fare una stima concreta dei costi di un controllo sistematico ai confini come inteso dall'autore dell'interpellanza. Non è neanche possibile fare un confronto con la situazione prima dell'associazione della Svizzera a Schengen e Dublino, dato che allora i controlli riguardavano circa il 3 per cento di tutti i passaggi del confine. I costi per l'ampliamento e la manutenzione necessari dell'infrastruttura per la protezione dei confini sarebbero comunque molto elevati, come anche quelli per l'acquisto di sistemi di controllo dei confini in grado di velocizzare i controlli ed elaborare la quantità di dati in modo efficace e, non da ultimo, quelli per il personale supplementare necessario. L'ampliamento e la manutenzione dell'infrastruttura dipendono dai tempi d'attesa che si possono tollerare al confine.

L'introduzione di controlli sistematici al confine comporterebbe per la Svizzera anche la rinuncia all'associazione a Schengen e Dublino. Ciò avrebbe ripercussioni economiche negative sul turismo e sulla piazza economica, dato che anche i visti Schengen non sarebbero più validi. Oltre a ciò, verrebbero a mancare anche importanti strumenti per la protezione della sicurezza interna, come il sistema d'informazione Schengen (SIS II).

Attualmente il Consiglio federale sta elaborando un rapporto in adempimento del postulato [15.3896](#), "Vantaggi economici conseguenti all'associazione a Schengen", nel quale si esaminano le ripercussioni economiche di Schengen e Dublino e si tematizza la questione dei costi causati dai controlli sistematici ai confini. La pubblicazione del rapporto è prevista per la primavera 2018.

8./9. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui i controlli al confine forniscono un importante contributo alla sicurezza interna della Svizzera, in particolare in caso di minacce terroristiche. Ciononostante, i controlli sistematici non garantiscono l'impedimento di attacchi terroristiche. Come nel caso degli attentati più recenti, gli autori erano quasi sempre cittadini del Paese in cui hanno eseguito l'attentato o vi soggiornavano comunque legalmente. Di conseguenza, il Consiglio federale è del parere che occorre concentrarsi sul miglioramento della cooperazione in materia di polizia nonché sullo scambio di informazioni a livello nazionale e internazionale. La lotta al terrorismo e la garanzia della sicurezza interna sono una priorità assoluta per il Consiglio federale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;09

#### Competenza


↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3799 – Interpellanza

### Attuazione affrettata delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria da parte della FINMA

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il 4 settembre 2017 la FINMA ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Lo scopo di questa revisione è attuare le raccomandazioni più recenti del GAFI. La consultazione dura soltanto fino al 10 ottobre 2017.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché ai partecipanti alla consultazione non viene accordato il termine ordinario di tre mesi fissato dalla legge?
2. Perché sono stati accelerati i lavori, nonostante i tempi non siano così ristretti?
3. Per attuare le raccomandazioni del GAFI è necessario adeguare le disposizioni sull'obbligo di diligenza delle banche (CBD), altre norme di autodisciplina e l'ORD-FINMA. Questo processo deve essere ben coordinato e svolto secondo il buon senso. Come sono ripartite concretamente le competenze tra le autorità (Consiglio federale, DFF, FINMA)?
4. Quale autorità svizzera decide le misure da adottare e in che modo questa autorità o il Consiglio federale evitano che la Svizzera metta in atto un inutile swiss finish?
5. L'autodisciplina ha dato buoni risultati in Svizzera. Permette un'applicazione delle regole pragmatica ed adeguata alle realtà. L'attuazione delle raccomandazioni del GAFI non dovrebbe essere preceduta da un adeguamento dell'autodisciplina e prevedere la revisione dell'ORD-FINMA soltanto in un secondo momento per colmare le lacune?
6. In che modo si intende garantire che l'autodisciplina mantenga un margine di manovra nell'attuazione adeguato ed evitare che tale margine sia limitato eccessivamente dalle ordinanze della FINMA (ad es. nel rapporto esplicativo sulla revisione dell'ORD-FINMA l'adeguamento dell'autodisciplina, CBD, è già stato anticipato)?
7. Le raccomandazioni del GAFI lasciano ai singoli Stati un margine di manovra nell'attuazione. Vi sono Stati, come ad esempio l'Italia, che sfruttano questo margine di manovra, senza essere criticati dal GAFI. Cosa si intende fare per garantire che la Svizzera utilizzi il margine di manovra di cui dispone per l'attuazione e adegui soltanto ciò che è necessario per assicurare la conformità tecnica (technical compliance)?
8. Qual è il parere del Consiglio federale in merito alle lacune materiali e formali rilevate dal GAFI e alla soluzione che l'Italia ha adottato per l'attuazione (e non criticata dal GAFI)?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. L'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) prevede l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione della durata di almeno tre mesi per i progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale. Per le ordinanze di portata minore invece, in particolare per i progetti che hanno uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, non occorre indire alcuna procedura di consultazione (cfr. messaggio concernente la modifica della legge sulla consultazione, FF 2013 7621). Le disposizioni sancite nell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0) e segnatamente gli adeguamenti previsti dalla relativa revisione non costituiscono modifiche di ampia portata ai sensi della LCo, ma riguardano questioni tecniche o amministrative. Di conseguenza, per questi adeguamenti non sussiste alcun obbligo di indire una procedura di consultazione. Conformemente alle sue linee guida per la regolamentazione dei mercati finanziari, la FINMA ha tuttavia concesso a tutte le parti interessate la possibilità di pronunciarsi in merito agli adeguamenti proposti nell'ambito di un'indagine conoscitiva della durata di un mese e mezzo. Va osservato che, in questo genere di progetti di regolamentazione, le parti interessate vengono coinvolte già prima della procedura di

consultazione pubblica, ovvero nel quadro di incontri informali.

2. Il GAFI esige che ogni Stato colmi entro tre anni tutte le lacune tecniche, o perlomeno gran parte di esse, emerse nell'ambito del quarto ciclo di valutazione. Per questo motivo i lavori legislativi concernenti l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal GAFI nel suo rapporto di valutazione sulla Svizzera (2016), compresi quelli che riguardano l'ORD-FINMA, devono essere eseguiti quanto prima. Non appena la revisione dell'ORD-FINMA sarà conclusa dovranno essere adeguati anche i regolamenti degli organismi di autodisciplina. Tutti i testi legislativi sopra menzionati dovranno entrare in vigore ed essere applicabili entro ottobre 2019. Infine, occorre concedere agli intermediari finanziari tempo sufficiente per adottare le misure necessarie all'attuazione della nuova regolamentazione.

3./6. La legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) e la relativa ordinanza (ORD, RS 955.01) rientrano nell'ambito di competenza del Consiglio federale, mentre l'ORD-FINMA rientra nell'ambito di competenza della FINMA. Il coordinamento materiale e formale dell'attuazione delle raccomandazioni formulate dal GAFI nel suo rapporto di valutazione sulla Svizzera è stato assunto, sotto l'egida del DFF, dal gruppo di coordinamento interdepartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La FINMA fa parte di questo gruppo di coordinamento. Nel giugno 2017 il Consiglio federale ha preso atto dell'analisi effettuata dal gruppo e, su tale base, ha stabilito l'orientamento strategico dei lavori successivi al rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI. In questo contesto ha sottolineato che sarà necessario modificare anche l'ORD-FINMA, la convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e i regolamenti degli organismi di autodisciplina. Il coordinamento è garantito non solo tra le autorità, ma anche tra la FINMA e gli organismi di autodisciplina. Esiste un coordinamento stretto pure tra la FINMA e l'Associazione Svizzera dei Banchieri nonché tra la FINMA e gli organismi di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, poiché l'ORD-FINMA rimanda ai rispettivi regolamenti per le banche e le assicurazioni. Inoltre, già nella fase iniziale la FINMA si adopera a favore di uno scambio con gli altri organismi di autodisciplina del settore parabancario. Per la modifica dei propri regolamenti, che in linea di massima avrà luogo dopo la revisione dell'ORD-FINMA, gli organismi di autodisciplina disporranno di un certo margine di manovra. Sono ipotizzabili anche delle deroghe, se sono giustificate dalle caratteristiche delle attività dei membri di tali organismi.

4. Ciascuna autorità decide in funzione della propria competenza giuridica. Il gruppo di coordinamento interdepartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è responsabile del coordinamento generale, mentre il Consiglio federale stabilisce l'orientamento strategico. Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il Consiglio federale si assicura che la Svizzera non metta in atto uno swiss finish. Valuta inoltre le necessità di attuazione per far sì che la regolamentazione scelta rappresenti una soluzione accettabile sul piano internazionale senza però andare oltre gli standard internazionali richiesti.

5. La FINMA provvede affinché le modifiche dei regolamenti siano conformi alla legge e, all'occorrenza, corrispondano agli standard minimi del GAFI. Se ciascuno dei 13 organismi di autodisciplina modificasse autonomamente le norme, non sarebbe possibile raggiungere un'armonizzazione. Le differenze comporterebbero una disparità di trattamento tra i membri dei diversi organismi di autodisciplina.

7. Non è chiaro in quali settori il margine di manovra sfruttato dall'Italia nell'attuazione delle raccomandazioni del GAFI sia stato più ampio rispetto a quello utilizzato dalla Svizzera. I fatti mostrano inoltre che la Svizzera sfrutta il margine di manovra di cui dispone per attuare le raccomandazioni del GAFI. Lo conferma l'attuazione della raccomandazione concernente l'introduzione di un reato fiscale come reato preliminare al riciclaggio di denaro, di quella relativa all'introduzione dell'obbligo in Svizzera di tenere un registro dei beneficiari effettivi o della raccomandazione sulla creazione di un sistema di controllo delle liquidità al confine. In alcuni ambiti della normativa GAFI, segnatamente quello sulle misure preventive, il margine di manovra è molto limitato a causa dell'elevato livello di dettaglio di queste norme.

8. Per quanto riguarda il confronto con l'Italia si rimanda alla risposta 7. Nel complesso la Svizzera ha ottenuto un giudizio positivo e, rispetto agli altri Paesi già esaminati, ha conseguito un risultato superiore alla media. Il rapporto fornisce nell'insieme un'immagine realistica del sistema svizzero, con cui le autorità svizzere possono ampiamente identificarsi. In alcuni punti concernenti le misure preventive il GAFI ha constatato alcune importanti lacune tecniche (ad es. la raccomandazione 10 in relazione agli obblighi di diligenza nei confronti della clientela). Infatti secondo il GAFI la legislazione svizzera non è sufficientemente chiara e pertanto non è possibile applicarla in modo uniforme a tutti i settori assoggettati. La revisione dell'ORD-FINMA, della CDB e dei regolamenti degli organismi di autodisciplina mira a colmare queste lacune tecniche.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;04

## Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3801 – Interpellanza

### Assicurare un approvvigionamento sostenibile di acqua potabile

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Finora, in Svizzera, l'acqua potabile è stato un alimento naturale di buona qualità. L'approvvigionamento idrico sostenibile è però sempre più a rischio.

- Inquinamento delle risorse di acqua potabile: durante l'estate del 2017, i media hanno ampiamente tematizzato gli eccessivi valori dei pesticidi nelle acque sotterranee risultanti dai dati dell'Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA dell'UFAM. Nelle risorse di acqua potabile, specialmente nelle zone dove si pratica un'agricoltura intensiva, si riscontrano con maggiore frequenza prodotti fitosanitari e relativi prodotti di degradazione. Nelle acque si riversano inoltre anche nuovi microinquinanti risultanti dalle attività delle economie domestiche, dell'industria o dei trasporti. Per il momento, il 70 per cento dell'acqua potabile può ancora essere ottenuto dalle acque sotterranee senza trattamento o con un trattamento semplice. Questo privilegio è a rischio. Trattare l'acqua potabile su tutto il territorio sarebbe non solo costoso, ma anche rischioso poiché sostanze originariamente innocue potrebbero trasformarsi in sostanze tossiche.

- Lacune a livello di esecuzione: finora solo circa il 60 per cento delle zone di protezione richieste per le captazioni di acqua potabile è delimitato in modo giuridicamente vincolante. Spesso, le misure preventive destinate alla protezione delle risorse di acqua potabile nei settori d'alimentazione non sono attuate.

- Mancanza di una pianificazione sovregionale: la costruzione di nuove strade o l'espansione degli insediamenti frammentano sempre più il paesaggio. I cambiamenti climatici (periodi di siccità) comportano nuove sfide. Nei Comuni aumentano i conflitti di utilizzazione. Le captazioni di acqua potabile e le zone di protezione delle acque sotterranee devono essere abbandonate. Visto che è praticamente impossibile trovare siti sostitutivi adeguati, in futuro l'approvvigionamento di acqua potabile può essere garantito soltanto attraverso una pianificazione su scala sovregionale.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa fa il Consiglio federale per garantire che, nonostante la crescente pressione al risparmio, la legislazione in materia di protezione delle acque e in particolare il principio di precauzione e il divieto di inquinare vengano attuati con efficacia nei Cantoni, in modo da poter disporre di risorse di acqua potabile pulite e far sì che anche in futuro, nella maggior parte dei casi, l'acqua potabile non debba essere sottoposta a trattamento?
2. Come viene garantita a livello pianificatorio, a medio e lungo termine, la protezione sovregionale delle risorse di acqua potabile e delle relative opere infrastrutturali di importanza strategica?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Per il Consiglio federale è estremamente importante garantire a lungo termine le risorse di acqua potabile. Nel nostro Paese, considerato il castello d'acqua d'Europa, la buona qualità delle acque sotterranee deve essere conservata a lungo termine. A tal fine, è tuttavia necessaria un'attuazione coerente delle disposizioni della legislazione sulle acque (legge federale sulla protezione delle acque, LPac, RS 814.20, e ordinanza sulla protezione delle acque, OPac, RS 814.201) da parte dei Cantoni.

1. Il diritto federale esige che tutte le captazioni di acque sotterranee di interesse pubblico siano protette da zone di protezione delle acque sotterranee giuridicamente vincolanti. Al fine di mantenere esigue le minacce per le acque sotterranee e per le acque potabili dovute a microrganismi e sostanze patogeni, in queste zone di protezione vigono limitazioni dell'utilizzo. Ad oggi, gran parte di queste captazioni di acqua potabile non dispone di zone di protezione definite per legge. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sta rilevando, presso i Cantoni, lo stato attuale (delimitazione di zone di protezione delle acque sotterranee, settori di alimentazione ecc.) come pure eventuali motivi di impedimento nell'attuazione della legislazione sulle

acque. La valutazione dei riscontri fornisce punti di riferimento sulla qualità e l'efficienza dell'attuazione nei Cantoni. Sulla base di questa valutazione dovranno, se necessario, essere adottate misure adeguate a livello cantonale e federale.

2. Gli strumenti per considerare la protezione delle acque nella pianificazione del territorio sono già disponibili. L'attuazione della garanzia delle risorse importanti d'acqua potabile è di competenza dei Cantoni; la Confederazione fornisce il proprio appoggio nell'ambito di questo compito (p. es. nello sviluppo delle competenze). I piani di utilizzazione e i piani direttori cantonali hanno un ruolo importante nella garanzia delle risorse idriche sotterranee e di un approvvigionamento sufficiente di acqua potabile. In alcuni Cantoni la protezione di captazioni di acque sotterranee e infrastrutture di approvvigionamento dell'acqua importanti dal punto di vista strategico è già tenuta in considerazione nel piano direttore. Anche in numerosi piani di utilizzazione comunali le zone di protezione delle acque sono definite in modo vincolante per i proprietari fondiari. La considerazione del tema sottosuolo nella seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) consentirà di integrare ancora meglio il tema delle acque sotterranee nella pianificazione del territorio.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (10)

Amherd Viola Buttet Yannick Fricker Jonas Imark Christian Lohr Christian Moser Tiana Angelina Nussbaumer Eric Semadeni Silva Streiff-Feller Marianne Wasserfallen Christian

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;2846;2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3802 – Interpellanza

### **Preoccupanti condizioni di presa in carico dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Non è forse ora che la Svizzera sospenda i rinvii Dublino verso questo Paese?**

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### **Testo depositato**

Numerosi rapporti internazionali mostrano che la situazione dei richiedenti l'asilo in Bulgaria è molto difficile. La maggior parte di queste persone è posta in detenzione amministrativa, spesso per lungo tempo e in condizioni alquanto precarie. Le autorità non hanno ancora rinunciato alla prassi consistente nell'incarcerare minorenni non accompagnati.

In queste circostanze, il Consiglio di Stato italiano, fondandosi sulle lacune sistematiche della procedura d'asilo bulgara, ha recentemente stabilito l'inesigibilità del rinvio di un richiedente l'asilo verso la Bulgaria in virtù del regolamento Dublino III. Non si trattava dunque di una particolare vulnerabilità del richiedente, bensì unicamente della situazione giuridica quale descritta in numerosi rapporti internazionali, come quello di Human Rights Watch del 20 gennaio 2016 e le Briefing notes dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati del 29 novembre 2016.

Inoltre, secondo Amnesty International il primo ministro bulgaro Boïko Borissov ha dichiarato che tra gennaio e agosto 2016 oltre 25 000 persone erano state rinviate dal suo Paese verso la Turchia e la Grecia.

Ciononostante, quest'anno la Svizzera ha rinvio tre persone verso la Bulgaria in virtù del regolamento Dublino III.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. La SEM ha ottenuto garanzie che le persone rinviate dalla Svizzera verso la Bulgaria in virtù del regolamento Dublino III non vengano incarcerate in condizioni precarie, o perlomeno non oltre il lasso di tempo strettamente necessario per sbrigare le formalità amministrative richieste?
2. Tenuto conto dell'importante numero di respingimenti di cittadini turchi dalla Bulgaria alla Turchia, la Svizzera non dovrebbe, in assenza di garanzie di non respingimento, sospendere i rinvii Dublino di cittadini turchi verso la Bulgaria?
3. In seguito alla decisione del Consiglio di Stato italiano, il Consiglio federale non ritiene che la Svizzera dovrebbe seguirne l'esempio e porre fine ai rinvii verso la Bulgaria?

#### **Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017**

1. In vari Stati europei, tra cui la Bulgaria, nel secondo semestre del 2015 e nel primo del 2016 le capacità di accoglienza di richiedenti l'asilo si sono esaurite e le strutture erano temporaneamente sovraccaricate. La situazione si è nel frattempo distesa e il tasso di occupazione si attesta attorno al 50 per cento. Le competenti autorità analizzano costantemente la situazione in Bulgaria.

Gli Stati Dublino, quindi anche la Svizzera, sono tenuti a rispettare le disposizioni del regolamento Dublino III. Pertanto il nostro Paese non esige dalla Bulgaria garanzie individuali o generali, peraltro non previste nel suddetto regolamento. Il Consiglio federale si aspetta tuttavia che la Bulgaria rispetti i suoi obblighi derivanti dal sistema europeo comune di asilo, in particolare la direttiva sull'accoglienza (direttiva 2013/33/UE), rilevante nel presente caso.

2. Nel 2016 1410 persone sono state allontanate dalla Bulgaria, 68 verso la Turchia. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal primo ministro bulgaro Borissov in occasione dell'intervista del 16 agosto 2016, i 25 000 migranti erano persone entrate illegalmente in Bulgaria che non avevano chiesto asilo o un altro tipo di protezione. Le autorità bulgare rinviano le persone che non hanno intenzione di presentare una domanda d'asilo. La Bulgaria è inoltre uno Stato contraente sia la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra, completata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati) sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), testi che sanciscono il divieto di respingimento (non-



refoulement).

3. Né la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) né il Tribunale amministrativo federale ritengono che il sistema d'asilo in Bulgaria presenti lacune sistemiche. Per il momento il Consiglio federale continua dunque a ritenere ammissibili i trasferimenti verso la Bulgaria nel quadro della procedura Dublino. Nemmeno dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risultano finora sentenze che imporrebbero una modifica della prassi. La SEM esamina accuratamente ogni domanda d'asilo, considerando le circostanze personali e la situazione nello Stato Dublino competente. All'occorrenza è applicata la clausola di sovranità (diritto di entrata in materia). Nel caso dei minorenni non accompagnati non sono eseguite procedure Dublino, tranne se un ricongiungimento familiare è nell'interesse superiore del minore.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (9)

[Arslan Sibel](#) [de la Reussille Denis](#) [Fricker Jonas](#) [Girod Bastien](#) [Glättli Balthasar](#) [Graf Maya](#) [Häsler Christine](#)  
[Rytz Regula](#) [Thorens Goumaz Adèle](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;10

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3803 – Interpellanza

### Commercio e lavorazione dell'oro conforme alla Convenzione di Minamata sul mercurio. La Svizzera intende risolvere le sue contraddizioni?

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

La Svizzera ha avuto un ruolo centrale nell'elaborazione della Convenzione di Minamata sul mercurio entrata in vigore nel 2017. L'OMS classifica il mercurio fra i prodotti chimici più pericolosi al mondo. Nel suo messaggio concernente l'approvazione della Convenzione, il Consiglio federale precisa che "in Svizzera le emissioni di mercurio sono ormai irrilevanti. Tuttavia le misure attuate a livello nazionale non sono sufficienti per contrastare i rischi legati al mercurio e ai relativi composti che si diffondono in tutto il mondo attraverso l'aria, l'acqua, la catena alimentare, i rifiuti e i prodotti". Nel quadro della sua attuazione, l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici dovrà quindi essere modificata a partire dal 2018 al fine di disciplinare in modo severo il commercio del mercurio.

L'estrazione dell'oro è responsabile del 37 per cento delle emissioni di mercurio e circa il 50 per cento dell'oro commercializzato nel mondo è lavorato in Svizzera. Per ottenere 1 chilogrammo d'oro occorrono circa 2 chilogrammi di mercurio, tranne nelle miniere certificate che ne riducono drasticamente o completamente l'utilizzo. Il loro numero è comunque esiguo. Uno studio del 2017 del Politecnico federale di Zurigo ha dimostrato l'incoerenza fra le attività delle imprese svizzere e i progetti di cooperazione in Colombia, che sostengono miniere d'oro ecologiche e sociali. La seconda fase della Swiss Better Gold Initiative, che interessa Perù, Bolivia e Colombia è appena stata avviata.

Fra il 2011 e il 2015, secondo quanto indicato dall'UFAM, la Svizzera ha comunque esportato verso la Colombia ogni anno circa 11 tonnellate di mercurio destinato all'estrazione dell'oro.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Pur avendo un ruolo centrale nel commercio e nella lavorazione dell'oro, la cui estrazione rappresenta la principale fonte di emissioni di mercurio, la Svizzera si è impegnata a limitare le emissioni di mercurio a livello mondiale nell'ambito della Convenzione di Minamata. Il Consiglio federale come giudica questa contraddizione?
2. Può garantire che in Svizzera non venga lavorato o commercializzato "oro al mercurio"?
3. Che cosa intende fare per evitare che gli sforzi della Convenzione di Minamata vengano compromessi dal commercio svizzero dell'oro?
4. Il Consiglio federale come giudica queste problematiche alla luce della coerenza delle politiche di sviluppo raccomandata dall'OCSE?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

L'obiettivo della Convenzione di Minamata sul mercurio (RS 0.814.82) è proteggere l'ambiente e la salute umana dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio. Le Parti contraenti della Convenzione di Minamata, le cui imprese utilizzano mercurio nei processi estrattivi dell'oro, sono tenute a sviluppare piani d'azione e strategie nazionali volte a ridurre in modo drastico o a eliminare il ricorso al mercurio.

Il Consiglio federale non ritiene che vi sia una contraddizione tra l'impegno assunto dalla Svizzera a livello internazionale nel contesto della Convenzione di Minamata e il fatto che il nostro Paese sia un'importante sede di negoziazione dell'oro. Con il suo impegno per un'efficace attuazione della Convenzione, la Svizzera contribuisce alla definizione di condizioni quadro rispettose dell'ambiente nel settore dell'estrazione dell'oro.

A livello nazionale, con le revisioni dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81),

dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) e dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, il Consiglio federale ha già garantito che in futuro verrà utilizzato meno mercurio in Svizzera e che verranno limitate sia le importazioni che le esportazioni.

A livello internazionale, tramite progetti bilaterali a lungo termine nel contesto della cooperazione allo sviluppo in svariati Paesi africani e asiatici, la Svizzera contribuisce a ridurre in modo drastico l'utilizzo del mercurio nell'attività estrattiva dell'oro effettuata a livello artigianale e su piccola scala.

Inoltre, con la Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale Mining (BGI for ASM), un partenariato per le attività minerarie artigianali e su piccola scala, la Svizzera mira a potenziare il commercio di oro estratto dai piccoli giacimenti minerari peruviani, colombiani e boliviani secondo criteri sociali ed ecologici.

La Svizzera è membro dell'OCSE. Essa sostiene l'attuazione delle sue strategie, incluse quelle di promozione della coerenza delle politiche a favore dello sviluppo. L'azione poggia sulla strategia di sviluppo dell'OCSE del 2012. Successivamente, i relativi obiettivi concernenti la coerenza delle politiche sono stati esplicitati ed è stata promossa la loro attuazione. Su tale base e in attuazione di una raccomandazione del 2013/14 del Comitato di aiuto allo sviluppo, il Consiglio federale ha esposto nei rapporti sulla politica estera del triennio 2014-2016 la sua visione della tematica e gli sforzi necessari in tal senso. Ha reso noto di voler informare in futuro, mediante i suddetti rapporti e in modo prioritario, sulle questioni attinenti alla coerenza delle politiche.

Il Consiglio federale si aspetta che le imprese aventi sede sul territorio nazionale rispettino gli standard internazionali della gestione aziendale responsabile. Tra questi rientrano le linee guida dell'OCSE. Il Consiglio federale promuove la gestione aziendale responsabile basata sul documento programmatico sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI) e sul piano d'azione 2015-2019.

Inoltre, entro la fine del 2017 il Consiglio federale presenterà una relazione sul bilancio del commercio di oro rapportato alle attività concernenti la Svizzera.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (13)

Arslan Sibel de la Reussille Denis Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya Häslar Christine Maire Jacques-André Meyer Mattea Reynard Mathias Rytz Regula Thorens Goumaz Adèle Tomare Manuel

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

15;2841;08;52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3804 – Interpellanza

### Riconoscimento dei titoli di studio esteri in considerazione della carenza di personale qualificato

Depositato da	 Arslan Sibel
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Quali provvedimenti prende il Consiglio federale per facilitare l'accesso di lavoratrici e lavoratori stranieri qualificati al mercato del lavoro svizzero attraverso un più semplice e trasparente riconoscimento dei loro titoli di studio ottenuti all'estero e un miglioramento del livello di formazione, contribuendo così anche a contrastare la crescente carenza di personale qualificato?

#### Motivazione

Gli accordi bilaterali hanno migliorato la situazione dei cittadini dell'UE in possesso di un diploma di livello terziario in merito al riconoscimento dei loro titoli di studio, tuttavia ciò non vale per i cittadini europei o di Stati terzi che possiedono un titolo di studio professionale (comparabile all'AFC svizzero). Per i lavoratori che hanno conseguito il proprio diploma professionale seguendo una formazione puramente scolastica è pressoché impossibile ottenere l'equipollenza con l'AFC. Tutti gli elettricisti francesi o le infermiere polacche che chiedono il riconoscimento devono sottoporsi a una verifica individuale pur avendo tutti e tutte lo stesso titolo di studio. La procedura di riconoscimento dura vari mesi, comporta spese e un'inutile trafila burocratica. Per le professioni non regolamentate il riconoscimento del titolo di studio o l'attestazione del livello non sono strettamente necessari, tuttavia molti contratti collettivi di lavoro prevedono retribuzioni più elevate per i lavoratori in possesso di un AFC. La situazione è particolarmente difficile per persone provenienti da Stati terzi, le quali sono spesso costrette a svolgere mansioni ausiliarie poiché la loro formazione e la loro esperienza non vengono riconosciute, nonostante la Svizzera abbia urgentemente bisogno di lavoratori qualificati a causa dell'invecchiamento demografico.

1. Anche il Consiglio federale ritiene che il mancato riconoscimento dei titoli di studio esteri costringa di fatto molti migranti con una buona formazione a svolgere mansioni ausiliarie, nonostante la Svizzera abbia bisogno di personale qualificato?
2. Anche il Consiglio federale ritiene che la prassi del riconoscimento individuale rappresenti un'inutile trafila burocratica e vada cambiata?
3. Ha intenzione di modificare questa prassi, anche per le professioni non regolamentate, e di predisporre valutazioni collettive per quanto riguarda l'equivalenza dei titoli conseguiti attraverso una formazione puramente scolastica?
4. È disposto a facilitare l'accesso ai cicli di studio universitario e alle SUP ai cittadini di Stati terzi che hanno iniziato o concluso la formazione terziaria? Quali provvedimenti sono previsti?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel caso dei cittadini UE/AELS, per quanto riguarda le professioni e le attività regolamentate in Svizzera il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che, nell'Allegato III, rimanda alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Ai cittadini di Paesi terzi si applicano l'ordinanza sulla formazione professionale e l'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

L'esercizio di alcune professioni è regolamentato, ovvero richiede il possesso di un titolo di formazione. L'obiettivo è garantire la qualità delle prestazioni nei settori in cui ciò è d'interesse pubblico. La procedura per ottenere l'equipollenza delle qualifiche professionali mira a mantenere la qualità richiesta dalla regolamentazione. Quando l'esercizio di una professione non è regolamentato, è il mercato del lavoro a determinare liberamente le condizioni per l'assunzione; una maggiore ingerenza dell'Amministrazione federale non sarebbe giustificata.

1. Quando la formazione conseguita all'estero non permette di raggiungere gli standard qualitativi minimi richiesti in Svizzera,

vengono disposte delle misure di compensazione che hanno lo scopo di permettere agli individui formatisi all'estero di raggiungere il livello formativo richiesto facilitandone così l'inserimento nel mercato del lavoro. Nel caso delle professioni regolamentate è in ogni caso molto raro che il riconoscimento venga negato.

2./3. Non è possibile redigere liste per il riconoscimento collettivo dal momento che i vari tipi di formazione cambiano molto rapidamente, sia in Svizzera sia all'estero. Non potendo essere precise, tali liste rischierebbero da una parte di creare condizioni di ammissione eccessivamente favorevoli a scapito degli standard minimi richiesti dal nostro Paese, dall'altra, al contrario, di causare respingimenti ingiustificati. Tenere aggiornate tali liste genererebbe proprio una di queste trafilie burocratiche avulse dalla pratica; ciò vale a maggior ragione per le professioni non regolamentate per le quali un eventuale respingimento della domanda di equipollenza non produce alcun effetto formale, dal momento che è il mercato del lavoro a decidere liberamente le condizioni per l'assunzione. Per approfondimenti il Consiglio federale rimanda al postulato Fetz [15.3632](#).

4. L'ammissione agli studi è di competenza delle scuole universitarie. Queste ultime e i rispettivi servizi d'ammissione tengono in dovuta considerazione la questione dell'accesso semplificato per i cittadini di Paesi terzi che hanno iniziato o concluso la formazione terziaria. A tal proposito si ricorda la "Convenzione di Lisbona" il cui obiettivo è facilitare il reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dai Paesi firmatari.

Per di più Swissuniversities (Swiss ENIC) fornisce gratuitamente valutazioni sul valore dei titoli di formazione terziaria esteri nel caso delle professioni non regolamentate. Nell'ambito del progetto "Sfruttare il potenziale dei migranti" della Segreteria di Stato della migrazione, si indaga inoltre su come semplificare l'accesso dei cittadini di Paesi terzi ai cicli di studio professionali riconosciuti. Il progetto si concluderà nel 2018 e i risultati saranno discussi assieme agli attori del settore della formazione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (31)

[Ammann Thomas](#) [Barrile Angelo](#) [Béglé Claude](#) [Bertschy Kathrin](#) [Brélaz Daniel](#) [Campell Duri](#) [Chevalley Isabelle](#) [de la Reussille Denis](#) [Eymann Christoph](#) [Fricker Jonas](#) [Girod Bastien](#) [Glättli Balthasar](#) [Gmür-Schönenberger Andrea](#) [Graf Maya](#) [Guhl Bernhard](#) [Hadorn Philipp](#) [Häsler Christine](#) [Jans Beat](#) [Marti Min Li](#) [Mazzone Lisa](#) [Meyer Mattea](#) [Naef Martin](#) [Nussbaumer Eric](#) [Pardini Corrado](#) [Rytz Regula](#) [Schelbert Louis](#) [Schenker Silvia](#) [Seiler Graf Priska](#) [Thorens Goumaz Adèle](#) [Vogler Karl](#) [Wermuth Cédric](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

32;44;2811;10

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3805 – Interpellanza

### Quali possibilità per migliorare la protezione delle vittime della tratta di esseri umani durante la procedura d'asilo?

Depositato da	 Marti Min Li
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La risposta all'interpellanza Marti [17.3310](#), "La procedura giuridica nella procedura d'asilo per le vittime della tratta di esseri umani è sufficiente?", ha lasciato aperte diverse questioni. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Perché ai fini dell'identificazione di vittime della tratta di esseri umani la SEM collabora unicamente con fedpol e non anche con i consultori per le vittime?
2. Nel quadro del progetto pilota a partire da novembre 2017 o del gruppo di lavoro sulla tratta di esseri umani sono discusse anche possibili modifiche della procedura d'asilo a beneficio delle vittime della tratta di esseri umani?
3. A che punto è l'attuazione delle misure 19 e 20 del Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani 2017-2020 e quando saranno conclusi i relativi lavori? Come sarà verificata la loro efficacia?
4. Come intende garantire che le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai programmi di protezione delle vittime, ad alloggi adeguati, a un'assistenza specializzata e a cure mediche nel quadro della procedura d'asilo?
5. Come è garantito il finanziamento delle misure di protezione delle vittime prescritte dalla legge?
6. Il fatto che le vittime di sfruttamento all'estero non hanno accesso, o solo limitatamente, alla protezione delle vittime viola gli obblighi internazionali?
7. Quando intende adempiere i suoi obblighi derivanti dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa e quali soluzioni sono proposte?
8. La SEM collabora con i consultori cantonali per le vittime? Questi soddisfano le esigenze dettate dagli obblighi internazionali? Sarebbe più opportuno e efficace attribuire alla Confederazione la competenza per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani nella procedura d'asilo?
9. Nel quadro dell'attribuzione ai Cantoni si bada di non assegnare le vittime della tratta di esseri umani al Cantone in cui ha avuto luogo lo sfruttamento?
10. Cosa succede con i minori non accompagnati che sono sospettati di essere vittime della tratta di esseri umani ma che hanno ritirato la loro domanda d'asilo?
11. Secondo la risposta all'interpellanza [17.3310](#), dal 2014 al 2017, 176 donne e 36 (versione corretta) uomini sono stati identificati come potenziali vittime della tratta di esseri umani. Di quali forme di tratta di esseri umani si è trattato in questi casi? Cosa è avvenuto di queste potenziali vittime? Manifestamente, una buona parte delle potenziali vittime è costituita da uomini, ma la maggior parte dei consultori per le vittime è orientata alle donne. Esiste una lacuna nell'offerta?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Nel quadro del gruppo di lavoro "Asilo e tratta di esseri umani", istituito conformemente al punto 19 del Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina attualmente un'eventuale collaborazione con i consultori di aiuto alle vittime al fine di identificare, nella procedura d'asilo, le vittime della tratta di esseri umani. Il PNA prevede che tale processo di riflessione si concluda nel 2020.

2. Il gruppo di lavoro esamina tutte le possibilità di migliorare gli attuali processi per tutelare al meglio, nella procedura d'asilo, le potenziali vittime della tratta di esseri umani.

3. Il gruppo di lavoro si riunisce regolarmente e rileva periodicamente i risultati dei suoi lavori, che si concluderanno nel 2020 con la pubblicazione di un opuscolo. Per il momento non è prevista una valutazione dell'efficacia delle misure.

4.-7. Secondo il quadro normativo attuale e la prassi in Svizzera, soltanto le vittime che sono state sfruttate in Svizzera ottengono l'aiuto previsto dalla LAV. Se la vittima è stata sfruttata all'estero ma era domiciliata in Svizzera al momento dei fatti e della presentazione della domanda, l'aiuto alle vittime può comunque essere concesso, ma si limita alle prestazioni dei consultori o all'aiuto di terzi. Se la vittima è domiciliata all'estero ed è stata sfruttata in Svizzera, secondo la LAV ha diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio ed eventualmente a un indennizzo o a una riparazione morale. Il gruppo di lavoro tratterà prossimamente la distinzione tra le vittime sfruttate in Svizzera e quelle sfruttate all'estero, che in alcuni casi suscita interrogativi in merito all'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

In questo contesto il gruppo di lavoro esaminerà anche il ruolo e le responsabilità della Confederazione e dei Cantoni nell'ambito dell'aiuto alle vittime (accesso ai diritti, alloggio adeguato, ecc.) nonché del loro finanziamento. Conformemente al PNA, il gruppo di lavoro dovrà formulare entro il 2020 raccomandazioni tese a migliorare il diritto e la prassi vigenti, in particolare in vista delle raccomandazioni avanzate dal gruppo GRETA.

Conformemente al punto 22 del PNA, vanno nel contempo esaminate eventuali prestazioni di aiuto alle vittime della tratta di esseri umani all'estero che rientrano nella competenza dei Cantoni, questo sotto la responsabilità della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

8. Non appena una presunta vittima della tratta di esseri umani è identificata nella procedura d'asilo, la SEM informa senza indugio il Cantone di attribuzione, che deve garantire i diritti della vittima. Se la vittima è stata sfruttata in Svizzera, il Cantone contatta un consultorio LAV oppure informa un'organizzazione di aiuto alle vittime. Il gruppo di lavoro esamina tuttavia le differenti possibilità di cui dispone la Confederazione per adempiere i suoi obblighi internazionali in materia di assistenza, durante la procedura d'asilo, alle vittime della tratta di esseri umani.

9. Si tiene conto delle peculiarità del caso (luogo di residenza del presunto autore, procedimento penale nel Cantone in cui si sono svolti i fatti, ecc.) al momento dell'attribuzione di una presunta vittima a un Cantone oppure successivamente in caso di richiesta di cambiamento di Cantone.

10. I minorenni non accompagnati che sono presunte vittime della tratta di esseri umani e ritirano la loro domanda d'asilo sono considerati vittime presunte al di fuori della procedura d'asilo. La loro assistenza è pertanto garantita dalle strutture cantonali.

11. L'interpellanza rinvia alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza [17.3310](#) e alle cifre ivi menzionate. Una deplorabile confusione, nella risposta all'interpellanza, tra il numero delle potenziali vittime di sesso maschile (effettivamente 36 persone) e il numero complessivo delle potenziali vittime identificate (212 persone) ha portato a trarre conclusioni errate. Il numero delle potenziali vittime di sesso femminile (176 persone) è effettivamente molto più elevato di quelle delle vittime di sesso maschile. Negli ultimi anni in Svizzera sono state create offerte non più destinate esclusivamente alle vittime di sesso femminile. Nell'ambito degli alloggi per le vittime della tratta di esseri umani, nei Cantoni di Vaud, Berna e Glarona sono ad esempio recentemente sorte nuove ONG e le capacità di alloggio sono state aumentate anche per le vittime di sesso maschile. La CDOS reputa tale offerta ampiamente adeguata.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (14)

Arslan Sibel Barrile Angelo Feri Yvonne Fricker Jonas Friedl Claudia Glättli Balthasar Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Munz Martina Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**


2811;1236

## Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3806 – Interpellanza

### A rischio il terzo polo terrestre. Cosa fa la Svizzera per proteggere l'altopiano tibetano?

Depositato da	 Graf Maya
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Anche la Svizzera dovrebbe contribuire alla protezione dell'altopiano tibetano e passare all'azione. Possiede grandi conoscenze in materia di politica climatica, ambientale e delle risorse e vanta una vasta rete di contatti internazionali e buone relazioni con gli organi dell'ONU a Ginevra.

1. Visto il suo pluriennale impegno a favore delle zone montane, il Consiglio federale vede la possibilità di inserire la protezione del terzo polo terrestre, l'altopiano tibetano, nell'agenda multinazionale nell'ambito della sua cooperazione con altri Paesi?
2. Come valuta il Consiglio federale la devastazione ambientale e la deforestazione sistematica dell'altopiano tibetano ad opera della Repubblica popolare cinese? Quali informazioni ottiene nel quadro dei suoi colloqui con il governo cinese in merito alla protezione delle risorse idriche, da un lato, e della costruzione di una diga, la ricollocazione di nomadi tibetani e l'estrazione delle risorse minerarie come l'oro e le terre rare in Tibet, dall'altro?
3. In quale contesto discute del preoccupante riscaldamento dell'altopiano tibetano, che provoca una vera e propria alterazione dell'ecosistema con danni ambientali irreversibili, quali la scomparsa delle praterie, delle zone umide e del permafrost? Vengono discussi anche gli effetti dei cambiamenti climatici e della devastazione ambientale sulle condizioni ambientali e di vita delle persone in Cina e negli Stati interessati del sud asiatico nei decenni a venire?

#### Motivazione

I ghiacciai dell'Himalaya e delle catene montuose connesse sono considerati il terzo polo terrestre. Tranne il polo Nord e il polo Sud, nessun'altra regione della terra ha una quantità maggiore di ghiaccio e di neve. I ghiacciai dell'altopiano tibetano alimentano i dieci principali fiumi dell'Asia, analogamente alla Svizzera, che funge da castello d'acqua per l'Europa. L'Himalaya, considerato la "torre d'acqua" dell'Asia, fornisce acqua ai Paesi limitrofi e agli 1,3 miliardi di abitanti che ne dipendono per la propria esistenza. Ma il terzo polo rischia di scomparire. L'avanzare dei cambiamenti climatici provoca un aumento quasi doppio rispetto alla media globale delle temperature sull'altopiano tibetano. L'inquinamento atmosferico, la devastazione ambientale e il disboscamento delle foreste procedono in modo drammatico. Le conseguenze hanno raggiunto dimensioni esistenziali per il sud asiatico. Ora è giunto il momento che oltre ai Paesi e alle popolazioni himalayani direttamente interessati, anche la comunità internazionale si impegni a favore di un'azione complessiva di protezione dell'altopiano tibetano. La Svizzera può fornire un importante contributo agli sforzi in tal senso.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Il Consiglio federale condivide la preoccupazione per il ritiro dei ghiacciai in tutto il mondo, anche sull'altopiano del Tibet. La Svizzera, infatti, nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC; RS 0.814.01) si impegna attivamente da anni a favore di un regime climatico internazionale incisivo che impegni tutti gli Stati e garantisca che l'aumento della temperatura media globale sia limitato ben sotto i 2° C rispetto al livello preindustriale. Dato che il riscaldamento climatico è un fenomeno globale, la UNFCCC non tratta in modo specifico di singole regioni. Lo stesso vale per il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF): anche in questo caso l'agenda non contempla regioni specifiche. Nella regione dell'Himalaya-Hindu Kush, il terzo polo terrestre, la DSC sostiene l'International Centre for Integrated Mountain Development" (ICIMOD). L'ICIMOD è un centro intergovernativo per la ricerca e lo scambio di conoscenze coordinato dagli otto Paesi della regione e da partner internazionali. Il sostegno da parte della DCS consente all'ICIMOD di apportare nuove conoscenze risultanti dalla ricerca scientifica ai processi di dialogo nazionali e regionali con tutti gli otto Paesi e di trovare congiuntamente soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna.

2. Il Consiglio federale segue gli sviluppi dell'ambiente sull'altopiano tibetano. Anche se la comunità internazionale ha una responsabilità collettiva per la protezione e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali globali, in linea di principio ogni Paese è responsabile per uno sviluppo e un utilizzo delle risorse sostenibili e rispettosi dell'ambiente all'interno del proprio territorio.

3. L'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare cinese (RS 0.946.292.492) comprende disposizioni sulla protezione dell'ambiente e prevede un'ulteriore cooperazione tra i due Paesi nel settore ambientale. Inoltre la Svizzera ha concluso con la Repubblica popolare cinese vari memoranda d'intesa nei settori ambiente e cooperazione internazionale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (33)

Arslan Sibel Barrile Angelo Bertschy Kathrin Birrer-Heimo Prisca Brélaz Daniel de la Reussille Denis Fehlmann Rielle Laurence Fricker Jonas Friedl Claudia Girod Bastien Glättli Balthasar Gysi Barbara Häsler Christine Heim Bea Ingold Maja Maire Jacques-André Marra Ada Mazzone Lisa Meyer Mattea Moser Tiana Angelina Naef Martin Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie Quadranti Rosmarie Rytz Regula Schelbert Louis Schneider Schützel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52;08

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3807 – Interpellanza

### Il Consiglio federale è tenuto a porre fine alle controversie legate ad Admeira

Depositato da	 Eichenberger-Walther Corina
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La piattaforma per il mercato pubblicitario Admeira di SSR, Swisscom e Ringier è da anni in lotta con gli editori privati. Stando ai media, finora non è stato svolto alcun colloquio in merito alla partecipazione senza discriminazione ad Admeira perché la direzione di questa società si è espressa contro una soluzione settoriale e a favore soltanto dell'adesione di singole imprese. La situazione si è inasprita e la fine delle controversie politiche e giuridiche non sembra essere prossima. Fino all'entrata in vigore di una regolamentazione potrebbero trascorrere anni. Affinché la SSR non subisca ulteriori danni collaterali, è richiesto l'intervento del Consiglio federale in quanto autorità di vigilanza. Pertanto è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. L'autorità di vigilanza è disposta a obbligare la SSR ad avviare senza indugio negoziati con l'Associazione Stampa Svizzera per rendere possibile un accesso dei media privati senza discriminazioni entro un termine utile?
2. In caso di fallimento dei negoziati è disposto a precisare le prescrizioni nella LRTV affinché in futuro sia garantito in ogni momento un accesso senza discriminazioni?
3. Considerata la continua erosione dei contratti pubblicitari televisivi, qual è stata l'evoluzione economica di Admeira?

Un eventuale fallimento economico graverebbe su chi paga il canone?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

L'impresa di commercializzazione della pubblicità Admeira è detenuta per un terzo ciascuno da Swisscom, SSR e Ringier AG. Si tratta di un'impresa di diritto privato che gode di libertà economica ed è soggetta alle regole del libero mercato. Il Consiglio federale e l'amministrazione non sono competenti per la vigilanza sull'operato di Admeira.

L'impegno in seno ad Admeira è un'attività non prevista nella concessione SSR, che non viene finanziata mediante i proventi del canone di ricezione e che la SSR può svolgere in virtù della sua libertà economica. L'articolo 29 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) consente però al DATEC di imporre oneri qualora questo tipo di attività limiti considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche. Il DATEC ha esaminato l'impegno della SSR all'interno di Admeira e il 29 febbraio 2016 ha respinto la proposta di imporre simili oneri alla SSR. La decisione è stata impugnata e non è ancora passata in giudicato. La COMCO non ha ritenuto sussistente un rischio di soppressione della concorrenza efficace e ha pertanto acconsentito all'unione.

In riferimento alla pubblicità mirata a gruppi specifici, il Consiglio federale sta considerando di imporre restrizioni sia alla SSR che ad altre emittenti televisive.

1. In qualità di autorità di vigilanza, il Consiglio federale non vede alcuna ragione per giudicare la situazione in modo diverso rispetto a quanto fatto dal DATEC nella sua decisione del 29 febbraio 2016. Al momento i Tribunali devono ancora deliberare in merito alla decisione del DATEC: un riesame della situazione porrebbe pertanto un problema sotto il profilo della divisione dei poteri.

Inoltre, occorre considerare che la Confederazione non potrebbe comunque imporre oneri direttamente all'impresa Admeira, ma soltanto alla SSR. D'altra parte la SSR non potrebbe prendere decisioni in merito in maniera unilaterale: l'adempimento di eventuali nuovi oneri necessiterebbe dell'accordo dei suoi partner.

Secondo le informazioni fornite dalla SSR Admeira ha contattato numerose imprese mediatiche svizzere proponendo loro colloqui bilaterali in merito a una possibile collaborazione.

2. L'11 maggio 2017 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha depositato una mozione volta a incaricare il Consiglio federale, nel quadro dell'elaborazione della nuova legge sui media, di modificare l'articolo 29 LRTV in modo che una cooperazione della SSR con altri partner nel settore dei media possa essere ammessa unicamente a condizione che contribuisca a rafforzare la pluralità delle opinioni e dell'offerta ed eviti ogni discriminazione. Il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione il 26 settembre 2017. La mozione dovrebbe essere trattata in Consiglio nazionale nel corso della sessione invernale 2017.

3. Il Consiglio federale non è competente per la vigilanza su Admeira e non dispone pertanto di conoscenze concrete in merito alle sue attività commerciali. Secondo informazioni fornite dalla SSR, l'impresa di commercializzazione pubblicitaria ha consolidato la sua posizione sul mercato; l'andamento degli introiti è in linea con le aspettative e conforme alla tendenza generale.

La SSR ha adottato misure contrattuali preventive che le consentirebbero di uscire da Admeira in caso di fallimento economico di quest'ultima. A breve termine, in questo caso, le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione della SSR calerebbero, ma Admeira non beneficia in alcun modo dei proventi del canone di ricezione; un eventuale fallimento non comporterebbe quindi maggiori oneri per le economie domestiche.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (5)

Bühler Manfred Giezendanner Ulrich Lüscher Christian Müri Felix Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3810 – Interpellanza

### Segnaletica per deviazioni in corrispondenza di cantieri

Depositato da	 Schneider Schüttel Ursula
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

L'odierna segnaletica utilizzata per deviare il traffico ciclopeditone in corrispondenza dei cantieri stradali è inadeguata; spesso viene male interpretata e quindi non osservata da ciclisti e pedoni, dando frequentemente adito a comportamenti errati che si traducono in maggiori rischi e pongono un problema in termini di sicurezza stradale. Per la deviazione del traffico pedonale è previsto il ricorso al segnale 2.61 "Strada pedonale" corredato da una freccia che invita a portarsi sul lato opposto della carreggiata. Un'interpretazione in senso restrittivo dell'ordinanza sulla segnaletica stradale non prevede invece alcun tipo di segnalazione di deviazione per i ciclisti. Con il benessere dell'Ufficio federale delle strade, la città di Zurigo ha sperimentato una segnaletica di deviazione semplice e comprensibile per il traffico ciclopeditone. La relazione con i relativi risultati è disponibile da qualche tempo, ma non è ancora pubblicata, mentre varie città e Cantoni stanno aspettando di poter adottare ufficialmente questo nuovo tipo di segnaletica.

L'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) sta revisionando la norma SN 640 886 "Segnaletica temporanea su strade principali e secondarie", ma il testo non contiene alcuna indicazione per il traffico ciclopeditone.

Per queste ragioni sottopongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Quando il Consiglio federale recepirà nell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) la soluzione sperimentata dalla città di Zurigo in materia di deviazione del traffico ciclopeditone?
2. Perché questo adeguamento dell'ordinanza sulla segnaletica stradale non è stato coordinato con la rielaborazione della norma?
3. Quando sarà pubblicato lo studio sull'esperimento condotto a Zurigo?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. La prossima revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), la cui procedura di consultazione è prevista per la prima metà del 2018, è intesa a creare la base giuridica per i segnali di deviazione destinati al traffico ciclopeditone.
2. In generale le norme possono riportare soltanto misure con una base giuridica valida. Poiché la segnaletica di deviazione per la mobilità lenta in zone di cantiere ancora non ne dispone, nell'attuale revisione non è stato possibile tenere conto di questo elemento. In caso di introduzione nell'OSStr, la norma potrebbe tuttavia essere adeguata in tempi brevi.
3. Lo studio sull'esperimento condotto a Zurigo è stato elaborato dalla locale Divisione Trasporti, per cui un'eventuale pubblicazione è di competenza della città stessa.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

## **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

## **Cofirmatari (13)**

Aebischer Matthias Barrile Angelo Bulliard-Marbach Christine Fricker Jonas Graf Maya Graf-Litscher Edith  
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Naef Martin Piller Carrard Valérie  
Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48

## **Competenza**

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3811 – Interpellanza

### Contributo di solidarietà. Urge un versamento rapido e completo

Depositato da	 Schneider Schüttel Ursula
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Le richieste per contributi di solidarietà per le vittime secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) possono essere presentate fino a fine marzo 2018. Secondo la legge, le autorità dispongono di quattro anni per trattare le richieste e i contributi di solidarietà possono essere versati in due rate. Molte vittime temono di non vivere abbastanza a lungo per vedere trattata la loro domanda e ricevere il contributo di solidarietà. Altre hanno l'impressione che il versamento sia ritardato a loro sfavore.

Fermo restando che il Consiglio federale ha elaborato e posto in vigore assai rapidamente la LMCCE e che la pertinente ordinanza prevede il trattamento prioritario delle richieste di determinate persone (ultra 75enni, comprovatamente affette da una malattia grave o la cui qualità di vittima è già riconosciuta), invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. È disposto, in questi casi, a effettuare il pagamento il più rapidamente possibile, versando subito l'importo complessivo?
2. È disposto a esaminare un pagamento rapido anche in altri casi?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Le modalità per determinare e versare il contributo di solidarietà sono state definite in modo da poter procedere il più presto possibile ai primi versamenti alle vittime una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande (cfr. FF 2016 73, 99). Se il numero di domande depositate entro fine marzo 2018 sarà inferiore a 12 000, l'importo massimo di 25 000 franchi potrà essere versato in una volta. Se sarà superiore, l'importo dovrà essere suddiviso in due versamenti parziali e risulterebbe leggermente inferiore secondo le regole di calcolo stabilite nell'articolo 7 LMCCE (RS 211.223.13).

Nel suo messaggio il Consiglio federale si è fondato su una stima compresa tra 12 000 e 15 000 domande. Tale pronostico includeva le domande di persone che non adempiono le condizioni per la concessione di un contributo di solidarietà. D'altro canto, ci si attendeva che non tutte le persone che adempiono le suddette condizioni avrebbero presentato una domanda. Al 1° ottobre 2017 (ossia a metà del periodo per la presentazione delle domande) l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ricevuto 3352 domande. A ottobre sono pervenute altre 268 domande (stato al 1° novembre 2017: 3629 domande).

È difficile pronosticare l'evolversi della situazione. Secondo la nostra valutazione attuale, basata sui riscontri da parte dei servizi cantonali di contatto e degli archivi di Stato, il numero totale di domande dovrebbe essere inferiore a 12 000.

L'UFG rivaluterà la situazione a inizio dicembre 2017 insieme ai servizi cantonali di contatto e agli archivi di Stato. Se le informazioni disponibili permetteranno di escludere con sufficiente certezza che entro il 31 marzo 2018 saranno presentate più di 12 000 domande, si potrà procedere ai primi versamenti già a gennaio 2018 invece che soltanto ad aprile 2018. Si terrà conto dell'ordine di priorità previsto nell'ordinanza del 15 febbraio 2017 relativa alla LMCCE (RS 211.223.131). Saranno quindi trattate in maniera prioritaria le domande di persone con più di 75 anni, di persone affette da una malattia grave comprovata o la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell'ambito dell'aiuto immediato.

2. La legge prevede che il trattamento delle domande dovrà essere concluso entro quattro anni dall'entrata in vigore, ossia il 1° aprile 2021. Va da sé che potrà durare anche meno. Tutte le domande saranno trattate il più presto possibile tenendo conto dell'ordine di priorità citato nella risposta 1. Se il numero di domande dovesse essere di gran lunga inferiore a 12 000, il loro trattamento dovrebbe essere concluso molto prima di tale data.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (16)

Aebischer Matthias Barrile Angelo Bulliard-Marbach Christine Feri Yvonne Friedl Claudia Graf-Litscher Edith  
Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Munz Martina Naef Martin  
Piller Carrard Valérie Seiler Graf Priska Semadeni Silva

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

24;1211;28

### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3812 – Interpellanza

### Cooperazione internazionale nell'ambito dell'allarme rapimento di bambini

Depositato da	 Marchand-Balet Géraldine
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Dal 1° gennaio 2010 la Svizzera ha sviluppato un sistema di "allarme rapimento" che permette di azionare una leva supplementare, nella fattispecie la popolazione, in caso di rapimento di un bambino. L'allarme rapimento riguarda nello specifico i bambini rapiti da un terzo. In questi casi, il fattore tempo è decisivo. Con lo sviluppo della mobilità e la progressiva scomparsa delle frontiere è inoltre indispensabile coinvolgere subito e in maniera coordinata i partner esteri. Un rapimento su cinque implica infatti il passaggio di una frontiera.

Nel caso di un allarme rapimento con una grande probabilità che l'autore abbia lasciato il Paese, Fedpol può dunque, su mandato del Cantone responsabile, diramare un avviso di ricerca in tutto lo spazio Schengen. Un'informazione ai corpi delle guardie di confine e ai centri di cooperazione di polizia e doganale e legami diretti con gli omologhi di polizia dei Paesi limitrofi permettono di facilitare la cooperazione.

Questo sistema è ben impostato. Tuttavia, alcuni Paesi come la Francia hanno sviluppato il loro proprio sistema di allarme rapimento. Pertanto chiedo al Consiglio federale:

Questi Paesi, ad esempio la Francia, metterebbero a disposizione il loro sistema di allarme rapimento se fosse probabile che l'autore del rapimento si trovi con il bambino sul loro territorio?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

L'allarme rapimento messo a punto permette di avviare in modo rapido e coordinato una ricerca di persone condotta con l'aiuto della popolazione. Le informazioni così ottenute sono trattate a livello centralizzato e aiutano le autorità inquirenti a trovare rapidamente la vittima e il rapitore. Si tratta di uno strumento di primo intervento adeguato alle esigenze dei Cantoni.

Tra gli Stati limitrofi che attualmente dispongono di un proprio sistema di allarme rapimento vi sono la Francia e l'Italia. Alla stregua del dispositivo impiegato in Svizzera, entrambi questi sistemi tengono conto delle rispettive esigenze nazionali. Spetta agli Stati decidere se, in presenza di indizi seri, intendono diffondere sul loro territorio un allarme rapimento attivato in Svizzera. Per motivi di sovranità, non sarebbero tuttavia in grado di diffondere automaticamente gli allarmi diramati in Svizzera. Poiché il sistema svizzero di allarme rapimento è operativo soltanto per una durata massima di cinque ore, una diffusione automatica all'estero sarebbe opportuna soltanto in casi limitati (p. es. rapimento di un bambino in un Cantone di confine). In tale contesto, è invece molto più importante informare tempestivamente le autorità partner estere e cooperare strettamente con esse.

La cooperazione di polizia con gli Stati limitrofi si svolge in virtù dei pertinenti accordi bilaterali di polizia e dà risultati molto positivi. Soprattutto nelle zone di confine consente alle autorità partner di fornire rapidamente un sostegno mirato. Tutti gli Stati Schengen sono inoltre coinvolti immediatamente nelle ricerche quando le segnalazioni sono diffuse nel sistema d'informazione SIS II. Le autorità di polizia degli Stati partner sono quindi in grado, indipendentemente da un sistema di allarme, di adottare le misure opportune per ritrovare il rapitore o la vittima. Questo tipo di cooperazione tra autorità non è soggetto ad alcuna limitazione temporale e può dunque proseguire in modo indeterminato. È quindi importante mantenere questa buona collaborazione. Infine, le informazioni sono diffuse anche tramite le reti sociali dei corpi di polizia e divulgate immediatamente nei mezzi d'informazione attuali sfidando qualsiasi confine.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN

Liquidato.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (13)**

Amherd Viola   Ammann Thomas   Béglé Claude   Buttet Yannick   Chevalley Isabelle   Egger Thomas  
Gmür-Schönenberger Andrea   Gschwind Jean-Paul   Kiener Nellen Margret   Maire Jacques-André   Page Pierre-André  
Regazzi Fabio   Reynard Mathias

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;1211;28

**Competenza**

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3817 – Interpellanza

### Prolungamento della durata di utilizzazione degli F/A-18C/D Hornet svizzeri

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Con il Programma d'armamento 2017 la durata di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18 viene prolungata da 5000 a 6000 ore di volo per aviogetto. Secondo il messaggio [17.027](#), "in alternativa al prolungamento della durata di utilizzazione..." il Consiglio federale ha valutato "... un ampio programma di aggiornamento degli F/A-18, che dovrebbe servire non solo a mantenere in servizio i velivoli qualche anno in più, ma anche a preservarne l'efficacia operativa nel servizio di polizia aerea e l'efficacia di combattimento nella difesa aerea fino al 2030 e oltre. Gli apparecchi dovrebbero essere equipaggiati con un nuovo radar moderno e un computer per le missioni più efficienti, mentre l'armamento dovrebbe essere completato con una versione più moderna dei missili a infrarossi. Tali misure comporterebbero costi dell'ordine di circa un miliardo di franchi in più rispetto al prolungamento della durata di utilizzazione". - "Sono state anche vagliate altre misure volte a certificare 7000 ore di volo per ogni F/A-18 svizzero".

1. A quanto ammontano i costi di certificazione degli F/A-18 svizzeri fino a 7000 ore di volo (invece di 6000 ore di volo) per ogni velivolo, ossia senza un programma di aggiornamento supplementare?
2. Di quali singoli centri di costo si compone l'importo di un miliardo di franchi menzionato nel messaggio?
3. Quante ore di volo sono finora state effettuate ogni anno da un F/A-18 svizzero? Con 1000 ore di volo supplementari la durata di utilizzazione viene prolungata di circa 5-6 anni?
4. Alla domanda [16.5354](#) il consigliere federale ha risposto: "Esiste già un progetto di prolungamento della durata di utilizzazione degli F/A-18 che prevede delle misure di risanamento della struttura per aumentare di almeno 1000 ore il numero delle ore di volo. Questo progetto dovrebbe essere integrato nel Programma d'armamento 2018". Per quale ragione si è precipitata la decisione di integrare il prolungamento già nel Programma d'armamento 2017?
5. Negli USA sono in corso programmi per certificare il prolungamento della durata di utilizzazione degli F/A-18C/D Hornet fino a 8000 ore di volo e oltre. Il Consiglio federale sta chiarendo in modo approfondito a quali condizioni e a quali costi la Svizzera può prolungare fino a 8000 ore di volo la durata di utilizzazione?
6. La Svizzera ha rivenduto gli F-5 Tiger agli USA che, nell'ambito di un programma denominato "Di due ne fai uno", hanno prolungato la durata di utilizzazione dei Tiger F-5 ancora in servizio. Per quante ore di volo la Svizzera ha utilizzato gli F5 Tiger e per quanto tempo al massimo gli USA mantengono in volo gli F-5 Tiger?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Nella sessione autunnale 2017 le Camere federali hanno approvato un credito d'impegno di 450 milioni di franchi per il prolungamento della durata di utilizzazione di 30 F/A-18C/D, compresa la certificazione della struttura del velivolo per passare dalle attuali 5000 a 6000 ore di volo per velivolo. Il prolungamento della durata di utilizzazione serve a estendere di altri cinque anni l'impiego degli F/A-18C/D nella seconda metà degli anni 2020. In tal modo nel periodo indicato sarà colmata una lacuna nella protezione dello spazio aereo poiché i nuovi aerei da combattimento, che si prevede di acquistare con il Programma d'armamento 2022, saranno interamente consegnati e pronti all'impiego soltanto entro il 2030.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Una certificazione degli F/A-18C/D svizzeri fino a 7000 ore di volo (senza aggiornamento) comporterebbe costi complessivi dell'ordine di circa 1,25 miliardi, compresi i 450 milioni di franchi per il prolungamento della durata di utilizzazione richiesti con il messaggio sull'esercito 2017. Tuttavia, dalla fine degli anni 2020 gli aerei potrebbero essere impiegati unicamente per il

servizio di polizia aerea; senza un contemporaneo aggiornamento, ossia senza un incremento dell'efficienza bellica, da quel momento gli F/A-18C/D non potrebbero più essere impiegati nella difesa aerea con prospettive di successo.

2. L'aggiornamento descritto nel messaggio sull'esercito 2017 con costi pari a circa un miliardo di franchi comprenderebbe un nuovo computer per le missioni, un nuovo radar e nuovi sistemi di autodifesa. A ciò si aggiungerebbero le spese per il programma di prolungamento della durata di utilizzazione per un ammontare di 450 milioni di franchi per una certificazione fino a 6000 ore di volo o 800 milioni di franchi per una certificazione fino a 7000 ore di volo. Nel 2016 si ipotizzava che anche l'US Marine Corps, il secondo maggiore utilizzatore di F/A-18C/D al mondo dopo la US Navy, avrebbe eventualmente avviato un analogo programma di aggiornamento. Nel frattempo le forze armate degli Stati Uniti hanno tuttavia rinunciato a tale opzione: secondo informazioni attuali, l'US Navy ritirerà completamente dal servizio i suoi F/A-18A-D al più tardi entro l'inizio degli anni 2020 e l'US Marine Corps entro la fine del prossimo decennio. Senza la collaborazione con un partner estero, i rischi in materia di acquisti e di integrazione di un simile programma di aggiornamento per la Svizzera sarebbero ancora più elevati di quanto previsto nel messaggio sull'esercito 2017. Agendo in modo autonomo, per la Svizzera non è possibile attuare un simile progetto con un dispendio di risorse sostenibile.

3. Attualmente in Svizzera un F/A-18C/D effettua in media circa 200 ore di volo all'anno; questo valore è superiore del 10 per cento rispetto al passato perché dal 1997 sono andati perduti quattro velivoli a causa di incidenti aerei. Con la certificazione di ogni velivolo per 6000 ore di volo la durata di utilizzazione si prolunga di circa 5 anni, ossia fino al 2030, a condizione però che non vadano perduti altri aerei da combattimento F/A-18.

4. La decisione di integrare il prolungamento della durata di utilizzazione degli F/A-18 già nel messaggio sull'esercito 2017 non è stata in alcun modo affrettata. L'affare era pronto, per cui non sussisteva alcun motivo per ritardarlo di un anno. L'approvazione del credito d'impegno già nel 2017 consente in particolare di avviare al più presto il risanamento urgente della struttura. Inoltre, le sinergie con le forze armate degli Stati Uniti possono essere sfruttate meglio, permettendo non da ultimo di ridurre anche i rischi tecnici.

5. Come illustrato nelle risposte 1 e 2, in particolare le considerazioni economiche e la progressiva diminuzione dell'efficacia e della capacità d'impiego dei velivoli depongono a sfavore di un prolungamento della durata di utilizzazione a 7000 ore di volo. Ciò sarebbe ancora più evidente nel caso di un prolungamento a 8000 ore. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario chiarire in modo approfondito una certificazione per 8000 ore di volo e oltre. Nell'ambito di paragoni con altri Paesi che utilizzano F/A-18 occorre altresì considerare le condizioni quadro di natura diversa: in Svizzera i settori d'allenamento sono situati in prossimità degli aerodromi e gli F/A-18C/D sono impiegati esclusivamente per il servizio di polizia aerea e la difesa aerea. Questo comporta una sollecitazione delle cellule dei velivoli tre volte superiore a quella dei velivoli delle forze armate degli Stati Uniti, nelle quali gli F/A-18 sono impiegati principalmente per combattere obiettivi al suolo. Senza il rafforzamento preventivo delle strutture durante la produzione e le ripetute misure di risanamento delle strutture durante l'utilizzazione, gli F/A-18C/D svizzeri si sarebbero dovuti ritirare dal servizio già dopo meno di 4000 ore di volo per velivolo, ossia già oggi.

Per il futuro degli F/A-18C/D svizzeri non è decisivo soltanto il numero di ore di volo, ma anche il momento del ritiro dal servizio degli F/A-18A-D Hornet nelle altre forze aeree che impiegano questo velivolo: se tutte le altre li ritireranno dal servizio entro la fine del prossimo decennio, dal 2030 a livello mondiale le forze aeree svizzere rimarranno probabilmente le uniche a utilizzare ancora tale aereo da combattimento. In tal caso, la Svizzera dovrebbe assumere da sola la gestione dei pezzi di ricambio e la manutenzione da parte dei fabbricanti nonché eventualmente gli ulteriori sviluppi e i prolungamenti della durata di utilizzazione necessari, ciò che comporterebbe probabilmente non soltanto costi ingenti, ma anche rischi tecnici e militari.

6. Complessivamente la Svizzera ha finora utilizzato l'intera flotta di F-5 Tiger per poco meno di 275 000 ore di volo e ciascun velivolo effettua ogni anno circa 90 ore di volo. L'US Navy ha smontato completamente i 44 F-5 Tiger riacquistati dalla Svizzera e vi ha in parte integrato nuovi sistemi. Il Consiglio federale non dispone di informazioni sul numero di ore di volo né sulla data prevista per il ritiro dal servizio degli F-5 Tiger negli USA. Essenziale è il fatto che gli F-5 Tiger rivenduti agli USA vengono impiegati esclusivamente nel ruolo di cosiddetti "aggressori" nell'ambito dell'allenamento al combattimento aereo; non svolgono per contro compiti operativi quali ad esempio la difesa aerea o il servizio di polizia aerea.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

Barrile Angelo Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Munz Martina Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Wermuth Cédric

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

09

### **Competenza**

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3821 – Interpellanza

### Diritto all'autodeterminazione nell'estrazione di materie prime in Colombia e ruolo della Svizzera nel processo di pace colombiano

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. In che modo il Governo svizzero può adoperarsi affinché le possibilità previste dalla Costituzione e dalle leggi della Colombia in materia di partecipazione vengano attuate e il carattere vincolante dei referendum, sancito dalle norme in vigore, venga rispettato?
2. Per quanto concerne il sostegno al processo di pace, che cosa fa il Governo svizzero per contribuire all'ampliamento, nel quadro del "Fast Track", degli strumenti di democrazia diretta e delle possibilità di partecipazione previsti dalla Costituzione e per evitarne la riduzione?
3. Come agisce il Governo svizzero per far sì che la popolazione colombiana possa chiedere e mettere in pratica una partecipazione democratica diretta senza essere esposta a minacce di morte e ad atti di violenza, come avviene attualmente?

#### Motivazione

Nel processo di pace colombiano la Svizzera svolge un ruolo attivo come Paese sostenitore dei colloqui tra il Governo della Colombia e la guerriglia dell'ELN, in particolare per quanto concerne i negoziati relativi al tema della partecipazione. Quest'ultima è un aspetto importante nel processo di pace, ma, in realtà, le disposizioni costituzionali e legislative che sanciscono la partecipazione delle cittadine e dei cittadini non vengono attuate. Inoltre, con una nuova legge, il Governo intende limitare le norme attualmente in vigore, conferendo per esempio al referendum un carattere puramente consultivo e non più vincolante, come invece prevede la legislazione vigente. Ciò è particolarmente importante in questo momento poiché, nel contesto del processo di pace, la popolazione esercita sempre di più il proprio diritto di partecipazione. Quest'anno si sono tenuti otto referendum sul tema dell'estrazione di materie prime industriali, indetti da vari comuni interessati da progetti di miniere a cielo aperto e di estrazione petrolifera e il cui territorio è stato in gran parte dato in concessione a gruppi industriali dal Governo nazionale. In tutti questi referendum, oltre il 95 per cento dell'elettorato ha votato contro i progetti minerari e petroliferi previsti.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

La Costituzione colombiana prevede ampi strumenti di democrazia diretta sia in relazione all'iter legislativo nazionale che alla partecipazione dei cittadini a livello locale. L'applicazione della Costituzione e del diritto è un compito interno dello Stato ed è dunque di responsabilità della Colombia. L'accordo di pace tra il Governo e le FARC contiene diverse misure supplementari finalizzate a rafforzare la partecipazione della cittadinanza.

Nella strategia di cooperazione svizzera per la Colombia 2017-2020 l'inclusione della società civile nel processo di pace e in generale il processo decisionale democratico sono temi centrali. Il Governo e la società civile colombiani apprezzano la competenza e l'esperienza della Svizzera in questo campo. Nell'accordo di pace tra il Governo e le FARC la Svizzera è stata esplicitamente invitata ad accompagnare l'attuazione della parte relativa alla partecipazione politica. Questo ruolo comprende compiti di monitoraggio nonché la messa a disposizione di conoscenze tecniche e un sostegno finanziario. All'inizio di quest'anno la Svizzera ha per esempio supportato le consultazioni della società civile sul progetto di legge relativo alle "garanzie di partecipazione dei cittadini". Il progetto deve ora essere sottoposto al Parlamento.

Sul tema della partecipazione la Svizzera mantiene aperto il dialogo con tutti gli attori importanti della società colombiana. Si tratta di rafforzare a lungo termine gli strumenti e i meccanismi introdotti affinché le soluzioni individuate riscuotano un ampio

consenso.

Benché, grazie al processo di pace, in Colombia la violenza legata al conflitto sia molto diminuita, nel Paese omicidi e minacce nei confronti di personalità in vista a livello locale continuano a essere all'ordine del giorno. La Svizzera è molto preoccupata per la sicurezza dei difensori dei diritti umani e ha sollevato la questione nel quadro della riunione del Consiglio dei diritti umani nel marzo del 2017 (Item 4). Coordinandosi con altri ambasciatori e ambasciatrici, i rappresentanti svizzeri chiedono inoltre al Governo colombiano e alle autorità di perseguimento penale di tutelare queste persone (iniziativa Ambasciatori/ambasciatrici sostengono i difensori dei diritti umani - "Embajadores con Defensores").

Le misure di protezione della Svizzera destinate alla popolazione civile e al ripristino dei mezzi di sostentamento rappresentano un importante contributo a una pace duratura. Varie attività della Svizzera mirano a stabilire contatti tra lo Stato e i Comuni per promuovere la fiducia reciproca e ricostruire la struttura sociale.

La Svizzera porta inoltre avanti un dialogo regolare con le imprese svizzere presenti in Colombia sul tema economia e diritti umani. Il dialogo si basa sul rapporto del Consiglio federale sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Le società che hanno sede e/o che sono attive in Svizzera devono rispettare i diritti umani in tutte le loro attività imprenditoriali ovunque esse si svolgano. La Svizzera e la Colombia hanno inoltre aderito ai principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani (Voluntary Principles) che riguardano in particolare le società attive nel settore minerario, petrolifero e del gas e puntano a garantire la tutela dei diritti umani nell'ambito delle misure di sicurezza aziendale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (15)

Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Guldemann Tim Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea  
Kiener Nellen Margret Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schneider Schützel Ursula  
Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

15;08;09

#### Competenza

↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3822 – Interpellanza

### La Better Gold Initiative è davvero un modello innovativo di trasparenza e responsabilità?

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Nel messaggio pubblicato di recente a proposito dell'iniziativa popolare "Per imprese responsabili" (17.060) ancora una volta la "Better Gold Initiative" viene presentata dal Consiglio federale come un "modello innovativo di trasparenza e responsabilità". La "Better Gold Initiative" era già stata glorificata in modo simile nel rapporto di base sulle materie prime (2013) e nei suoi tre aggiornamenti successivi (2014, 2015 e 2016). Idem dicasi per il parere espresso in risposta all'interpellanza 16.4092 relativa al Piano di azione nazionale su imprese e diritti umani e sulla opinabile efficacia delle misure volontarie, per il postulato 15.3877 sul commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani e per il rapporto del 21 giugno 2017 sull'attuazione del Piano di azione nazionale concernente la responsabilità delle imprese.

1. Il Consiglio federale intende davvero risolvere i giganteschi problemi di corruzione, conflitti, violazioni dei diritti umani e danni ambientali legati all'estrazione e al commercio di materie prime seguendo il presunto modello innovativo di trasparenza e responsabilità della "Better Gold Initiative"?
2. Quante tonnellate lorde di oro ha importato la Svizzera negli anni 2013-2016?
3. Quante tonnellate di oro sono state estratte secondo gli standard di sostenibilità della "Better Gold Initiative"? Di quale quantità percentuale stiamo parlando?
4. Da quali Stati proviene l'oro totale importato dalla Svizzera? Quante persone contribuiscono complessivamente alla sua estrazione? Di costoro, quante e in quale percentuale estraggono l'oro secondo gli standard della "Better Gold Initiative"?
5. Quali mezzi finanziari - ascrivibili ai sensi di quanto previsto dall'OCSE alla collaborazione pubblica allo sviluppo (APD) - ha investito finora il Consiglio federale nella "Better Gold Initiative"? A quanto ammontano i mezzi finanziari che intende impegnare in futuro? Quali fasi di potenziamento e tappe prevede?
6. In quale contesto più ampio il Consiglio federale inquadra la "Better Gold Initiative"? L'iniziativa traduce davvero sotto il profilo quantitativo e qualitativo questo cosiddetto modello innovativo di trasparenza e responsabilità?
7. Quali misure supplementari adotterà il Consiglio federale per garantire che la Svizzera non fornisca solo un contributo simbolico, ma vada oltre le misure di pubbliche relazioni assumendosi davvero le sue responsabilità globali di principale piazza mondiale del mercato aureo e contribuisca efficacemente a risolvere le sfide che pone il commercio di oro in termini di diritti umani, tutela ambientale e altre problematiche?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./6. Il Consiglio federale è consapevole delle sfide sociali ed ecologiche che pongono i piccoli giacimenti minerari. L'impegno della Svizzera in tal senso, con progetti di sviluppo in America latina e nei Paesi dell'est asiatico, risale già alla metà degli anni Novanta. Istituita nel 2013, la Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale Mining ("BGI for ASM") è intesa come progetto innovativo per creare catene di valore ed estrarre oro in modo responsabile da piccoli giacimenti in Perù. L'iniziativa, tuttavia, non rappresenta una soluzione globale per il settore aureo in quanto non è applicabile all'estrazione industriale né tantomeno a tutti i Paesi. Servono dunque operazioni di ben più ampia portata, nonché un comportamento responsabile dei consumatori e dell'industria per migliorare la situazione delle miniere nei Paesi in via di sviluppo.

2./3. Tra il 2013 e il 2016 la Svizzera ha importato complessivamente 10 635 tonnellate d'oro, di cui 579 dal Perù. Il dato comprende anche l'oro in circolazione da diverso tempo e l'oro riciclato. Nello stesso periodo, nell'ambito dell'iniziativa sono state estratte ed esportate in Svizzera complessivamente 1,5 tonnellate d'oro da piccoli giacimenti minerari peruviani certificati.



Si osservi che il progetto è stato realizzato fino al 2016 soltanto in Perù. Anche in futuro le quantità d'oro commercializzate tramite questa iniziativa per piccoli giacimenti minerari continueranno a rappresentare una quota modesta rispetto a tutto l'oro importato, appunto perché stando alle stime dall'80 al 90 per cento della produzione aurea mondiale proviene da grandi giacimenti industriali.

4. Secondo la statistica del commercio estero, tra il 2013 e il 2016 la Svizzera ha importato i maggiori quantitativi d'oro dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dal Cile e dal Perù. Si noti che per l'importazione d'oro in Svizzera è lecito dichiarare il Paese di spedizione anziché il Paese d'origine qualora fosse impossibile determinare l'effettiva provenienza dell'oro (es. per l'oro che è in circolazione da tempo). Nell'ambito del parere espresso sul postulato Recordon [15.3877](#), "Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani", il Consiglio federale intende analizzare le procedure doganali e il rilevamento dei dati della statistica del commercio estero per le importazioni d'oro. Non è possibile stabilire quante persone contribuiscono globalmente all'estrazione dell'oro importato in Svizzera. In Perù, la "BGI for ASM" ha permesso a circa 1500 minatori e alle loro famiglie di beneficiare di migliori condizioni di vita e di lavoro.

5. Tra il 2013 e il 2016 le spese dei progetti della SECO per la "BGI for ASM" sono state di 2,1 milioni di franchi. Per la seconda fase (2017-2020) sono previsti esborsi per 8 milioni di franchi. In questa fase il quantitativo di oro smerciato aumenterà in misura sostanziale grazie all'estensione alla Colombia e alla Bolivia, all'introduzione di uno standard di ingresso e a un maggior impegno da parte dell'industria.

L'obiettivo è che con il sostegno dell'iniziativa entro il 2020 i piccoli giacimenti minerari dei Paesi in questione potranno produrre in modo responsabile ed esportare in Svizzera 5 tonnellate d'oro all'anno.

7. In base al rapporto di base sulle materie prime (2013), per promuovere l'integrità e la competitività del settore svizzero delle materie prime il Consiglio federale punta su una combinazione di misure giuridicamente non vincolanti ("smart mix"), integrandole se necessario con norme di legge. In tal senso, incoraggia lo sviluppo e l'attuazione di standard internazionali per promuovere una maggior trasparenza nel settore delle materie prime così come la responsabilità sociale delle imprese (compresa la responsabilità ecologica) e appoggia le iniziative in materia di politica dello sviluppo. La Svizzera si adopera per utilizzare su larga scala le esperienze raccolte con la politica dello sviluppo e per renderle accessibili a livello internazionale. Oltre a ciò sono allo studio adattamenti del quadro normativo. Un adeguamento di questo tipo, tuttavia, andrebbe coordinato con gli sviluppi internazionali. Attualmente il Consiglio federale sta esaminando le condizioni quadro nel settore dell'oro nell'ambito del parere sul postulato Recordon. Infine, entro il mese di novembre 2018 verrà riesaminata la situazione del settore svizzero delle materie prime per quanto riguarda la competitività, l'integrità, l'ambiente e altri aspetti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

[Friedl Claudia](#) [Guldemann Tim](#) [Hadorn Philipp](#) [Hardegger Thomas](#) [Heim Bea](#) [Kiener Nellen Margret](#) [Munz Martina](#)  
[Piller Carrard Valérie](#) [Schneider Schüttel Ursula](#) [Schwaab Jean Christophe](#) [Sommaruga Carlo](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;52;15

#### Competenza


↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3825 – Interpellanza

### Costi socio-economici dei passaggi a livello

Depositato da	 Burgherr Thomas
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Nel Cantone di Argovia ha fatto notizia un passaggio a livello che a barriere abbassate arriva a causare tempi di attesa di mezz'ora al traffico stradale. Apparentemente le barriere risultano abbassate dieci ore al giorno. È questo solo uno dei tanti esempi che si possono citare in Svizzera. I costi socio-economici causati, in particolare per le imprese di trasporto e l'industria regionale, sono stimati in migliaia di franchi. Inoltre, le code che si creano, di centinaia di metri, possono seriamente compromettere la sicurezza stradale e la qualità di vita degli abitanti.

A questo proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Attualmente quanti passaggi a livello esistono in Svizzera? Il Consiglio federale è pregato di stilare un elenco e di renderlo accessibile.
2. A quanto ammontano ogni giorno i tempi di attesa davanti ai passaggi a livello?
3. Quali sono i loro costi socio-economici stimati?
4. Il Consiglio federale ritiene sia opportuno mantenere in funzione al giorno d'oggi passaggi a livello caratterizzati da lunghi tempi di attesa?
5. Quanti dei generosi fondi destinati all'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria sono previsti per la sostituzione di passaggi a livello?
6. Sono allo studio tecnologie moderne in grado di ridurre i tempi di chiusura dei passaggi a livello? Di quali si tratta? Quali risultati è lecito attendersi ed entro quali termini?
7. Il Consiglio federale è disposto ad analizzare la situazione, confrontando i costi socio-economici del mantenimento dello status quo e i benefici di un netto calo del numero dei passaggi a livello (sostituzione con sottopassi o cavalcavia), e adottare le misure del caso?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Attualmente in Svizzera esistono 4400 passaggi a livello. Sul sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è pubblicato il relativo inventario (stato fine 2016): <https://www.bav.admin.ch> > Temi A-Z > Passaggi a livello > Stato dei lavori di risanamento.

Scopo primario delle barriere dei passaggi a livello è garantire la sicurezza della circolazione. In passato i passaggi a livello non protetti (ossia privi di barriere) erano le principali cause di gravi incidenti della circolazione. La soppressione sistematica dei passaggi a livello non protetti ha permesso una massiccia riduzione degli incidenti.

2. I tempi di attesa davanti alla barriere di un passaggio a livello non sono da valutare diversamente dai tempi di attesa davanti ai semafori, agli incroci o ai passaggi pedonali. Non si dispone di rilevamenti statistici al riguardo.

3./4. L'attuale legislazione assicura, nella misura del possibile, che non vengano più realizzati passaggi a livello dotati di barriere. La loro soppressione non pone solo problemi di natura finanziaria: spesso manca lo spazio per prevedere un cavalcavia o sottopasso stradale e le necessarie rampe; sovente alla loro costruzione si oppongono esigenze di tutela del patrimonio culturale, del paesaggio o della natura o di conservazione di superfici per l'avvicendamento delle colture. Nell'ambito di un progetto di rinnovo si procede sempre, per quanto possibile, alla soppressione dei passaggi a livello

esistenti.

5. Nel quadro di progetti di nuova costruzione o di ampliamento di infrastrutture ferroviarie di norma non vengono più realizzati passaggi a livello o si sostituiscono, per quanto possibile, quelli esistenti. La soppressione di un passaggio a livello può essere cofinanziata attraverso la convenzione sulle prestazioni conclusa per l'infrastruttura ferroviaria interessata. Dal momento che ne trae beneficio anche la circolazione stradale, secondo gli articoli 24-32 della legge sulle ferrovie è richiesto il cofinanziamento da parte dei proprietari delle strade interessate.

6. In determinati casi è possibile ridurre i tempi di chiusura dei passaggi a livello ottimizzando l'impianto di sicurezza. Occorre assicurare che anche in caso di perturbazione - ad esempio se un veicolo impedisce l'abbassamento delle barriere - nel passaggio a livello non transitino treni. L'impiego di tecnologie moderne consente solo in misura limitata di ottimizzare i tempi durante i quali le barriere restano abbassate.

7. Secondo il Consiglio federale, un calcolo dei costi socio-economici dei tempi di attesa non porterebbe a significative nuove evidenze. Le misure vanno valutate, decise e finanziate caso per caso.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (1)

Amstutz Adrian

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;48

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3826 – Interpellanza

### Imposizione di fondi agricoli

Depositato da	 Grin Jean-Pierre
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Quando verranno riscossi i contributi AVS e l'imposta federale diretta a seguito del trasferimento di un fondo agricolo dalla sostanza commerciale alla sostanza privata?

1. In caso di cessazione della gestione aziendale?
2. In caso di trasmissione del fondo alla famiglia?
3. In caso di vendita del fondo?
4. Al fine di garantire la certezza del diritto, il Consiglio federale prevede misure transitorie per le agevolazioni fiscali?

#### Motivazione

A seguito della sentenza del Tribunale federale e della decisione del Parlamento di allinearsi a tale sentenza, gli utili conseguiti con l'alienazione o il trasferimento di un fondo dalla sostanza commerciale a quella privata non sono più tassati solo sino a concorrenza delle spese d'investimento. D'ora in poi gli utili sono assoggettati integralmente all'imposta sul reddito. Questo nuovo modo di procedere penalizza gli agricoltori che cessano la loro attività agricola, ma mantengono la fattoria in una zona edificabile con un alloggio ad uso personale. Pur non realizzando entrate finanziarie, questi agricoltori dovrebbero pagare un'imposta considerevole che in determinati casi potrebbe raggiungere diverse centinaia di migliaia di franchi.

Tale situazione obbliga gli agricoltori o a indebitarsi ingiustificatamente o a vendere il fondo per pagare l'imposta.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Solo pochi fondi con abitazioni in una zona edificabile sottostanno ancora al diritto fondiario rurale (centro aziendale di un'azienda agricola). La sentenza del Tribunale federale (DTF 138 II 32) menzionata dall'autore dell'interpellanza non ha avuto alcun effetto sul momento dell'imposizione.

Sul piano fiscale, il trasferimento dalla sostanza commerciale alla sostanza privata per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente è equiparato a un'alienazione. L'utile (compreso quello derivante dall'aumento di valore) è fiscalmente imponibile. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) prevede diverse fattispecie che giustificano un differimento completo o parziale dell'imposizione.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. In caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente, il proprietario ha la possibilità di affittare il fondo e una parte degli edifici. In presenza di un contratto di affitto formale i fondi affittati rimangono nella sostanza commerciale del contribuente senza che le riserve occulte siano realizzate. Nella sua circolare n. 31 del 22 dicembre 2010, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce i dettagli di questi casi di affitto.

Se gli immobili non vengono affittati, servono soltanto alla gestione patrimoniale privata e devono essere trasferiti nella sostanza privata. Le riserve occulte sono quindi dichiarate e tassate (differenza tra il valore ai fini dell'imposta sul reddito e il valore venale). Inoltre, per queste riserve occulte realizzate sono dovuti i contributi AVS. In caso di trasferimento dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, il contribuente può tuttavia chiedere il differimento dell'imposizione dell'utile derivante dall'aumento di valore (differenza tra il prezzo di costo e il valore venale).

Se gli immobili sono venduti o se al momento del trasferimento non si fa valere il differimento, le riserve occulte vengono tassate integralmente come reddito e sono dunque soggette all'AVS.

2. Se un fondo in una zona edificabile viene trasmesso all'interno di una famiglia, in linea di massima le riserve occulte sono tassate integralmente. Tuttavia, se il nuovo proprietario iscrive l'immobile a bilancio come sostanza commerciale, l'alienante deve in pratica tassare soltanto la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile determinante sul piano fiscale. In questo caso l'obbligo di pagare i contributi AVS riguarda esclusivamente tale differenza.

3. La vendita a terzi comporta sempre un'imposizione integrale delle riserve occulte con l'obbligo di pagare i contributi AVS.

4. Le disposizioni di legge riguardanti le fattispecie che giustificano un differimento sono valide dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza non vi è motivo di prevedere delle disposizioni transitorie.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

55;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3827 – Mozione

### Progetti pilota nell'ambito della LAMal

Depositato da	 Humbel Ruth
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) affinché le prestazioni di programmi di gestione dei pazienti erogate nel quadro di progetti pilota possano essere remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a determinate condizioni.

#### Motivazione

In seguito all'aumento delle malattie croniche e alla penuria di personale che si sta delineando, oggi le forme di assistenza, talvolta poco coordinate e fortemente orientate alle cure acute, sono messe a dura prova. Quando si critica l'immobilismo nello sviluppo di nuovi modelli di assistenza, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori si giustificano sempre allo stesso modo, appigliandosi agli ostacoli e ai limiti della LAMal. Al centro vi sono questioni di finanziamento e tariffali, nonché limitazioni nel settore delle cure e dell'accompagnamento di malati cronici, i quali necessitano di un elevato grado di coordinamento che non deve necessariamente essere garantito da un fornitore di prestazioni autorizzato dalla LAMal. Un articolo pilota nella LAMal (analogamente a quanto disciplinato p. es. nell'assicurazione invalidità con l'art. 68quater LAI) potrebbe colmare questa lacuna e promuovere modelli d'assistenza orientati all'utilità e ai pazienti. I progetti pilota dovrebbero basarsi su accordi contrattuali stipulati volontariamente tra fornitori di prestazioni e assicuratori, essere definiti chiaramente sotto il profilo temporale e geografico, nonché autorizzati e valutati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in osservanza dei criteri fissati nell'articolo 32 LAMal. Ciò permetterebbe di introdurre, nel senso di un disciplinamento derogatorio, e di testare nella prassi nuovi modelli innovativi di assistenza, nuove forme di prestazioni coordinate e nuove funzioni dell'assistenza di base (p. es. prevenzione e previdenza). Ne potrebbero scaturire conoscenze importanti per la qualità e la sicurezza dell'assistenza, che a loro volta potrebbero rivelarsi utili per l'adeguamento della legge. I progetti pilota devono potenzialmente migliorare la qualità dell'assistenza e contribuire idealmente a un aumento dell'efficienza.

#### Parere del Consiglio federale del 08.12.2017

Il 25 ottobre 2017, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto degli esperti sulle misure di contenimento dei costi volte a sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e ha incaricato il DFI di indicare, entro la primavera del 2018, quali delle misure proposte debbano essere attuate. Queste ultime saranno in seguito elaborate e poste in consultazione.

#### Proposta del Consiglio federale del 08.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione.

#### Commissioni interessate

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (20)**

Amherd Viola Birrer-Heimo Prisca Candinas Martin Carobbio Guscetti Marina de Courten Thomas  
Giezendanner Ulrich Glanzmann-Hunkeler Ida Guhl Bernhard Gysi Barbara Heim Bea Herzog Verena Hess Lorenz  
Ingold Maja Lohr Christian Pfister Gerhard Schenker Silvia Schmid-Federer Barbara Streiff-Feller Marianne  
Vogler Karl Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3828 – Mozione

### Introdurre un sistema differenziato per la fissazione dei prezzi dei medicinali

Depositato da	 Humbel Ruth
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre per i medicinali inseriti nell'elenco delle specialità un sistema di omologazione e di fissazione dei prezzi differenziato che tenga conto, oltre che dei costi terapeutici giornalieri, anche dei costi per il sistema sanitario in generale. Medicinali costosi e innovativi ad alta prevalenza devono essere oggetto di una valutazione sistematica. Per contro devono essere abbattuti gli ostacoli all'accesso a medicinali con brevetto scaduto.

#### Motivazione

Attualmente le autorità fissano i prezzi dei medicinali essenzialmente sulla base di confronti con i prezzi praticati all'estero e di confronti terapeutici trasversali. La regolamentazione dei prezzi giunge però ai suoi limiti. Nuovi sviluppi quali le terapie combinate e l'estensione delle indicazioni in oncologia o lo sviluppo registrato nei farmaci contro l'epatite C mostrano che è attribuita troppo poca importanza alla prevalenza e alle sue ripercussioni sui costi. Bisognerebbe inoltre sviluppare modelli che vincolino i prezzi dei farmaci alla loro utilità e al loro successo terapeutico, come è già stato ventilato a più riprese da rappresentanti dell'industria farmaceutica.

È importante che le autorità concentrino la loro attenzione sui medicinali molto costosi. Nella sua risposta all'interpellanza Eberle **16.3428**, "Riesame dei prezzi dei medicinali. Si tiene conto delle due opposte tendenze dell'evoluzione dei costi?", il Consiglio federale, riconoscendo la necessità di agire, scrive che è disposto a "studiare quali basi legali andrebbero modificate per permettere un trattamento dei medicinali differenziato in base al prezzo".

È pertanto necessario stabilire regole per l'omologazione e la fissazione dei prezzi che prevedano quanto segue:

- In caso di aumento della quantità, inclusa l'estensione delle indicazioni, il prezzo deve obbligatoriamente essere ridotto in modo adeguato.
- Le terapie innovative e care devono essere omologate soltanto a determinate condizioni ed essere oggetto, dopo un congruo lasso di tempo, di una valutazione vertente su dati terapeutici tratti dalla prassi. Un eventuale premio all'innovazione deve essere accordato soltanto in casi eccezionali e unicamente a determinate condizioni durante la fase di esclusività.
- Per determinati gruppi di medicinali, in particolare per quelli previsti dagli articoli 71a-71d dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, devono essere sperimentati modelli che prevedono un finanziamento vincolato al successo terapeutico ("pay for performance").
- Devono essere abbattuti gli ostacoli all'accesso a terapie alternative meno care con medicinali il cui brevetto è scaduto e create le premesse per una fissazione concorrenziale dei prezzi.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione per i seguenti motivi: in primo luogo perché ritiene che le misure richieste siano già in gran parte attuate (p. es. la riduzione dei prezzi nel quadro delle estensioni delle indicazioni in caso di applicazione del cosiddetto modello della prevalenza o il riesame triennale delle condizioni di ammissione dei medicinali nell'ES), in secondo luogo perché condivide la posizione dell'autrice della mozione, riconoscendo la necessità d'intervenire nella fissazione dei prezzi dei medicinali con brevetto scaduto e di quelli meno cari, ma anche nel segmento di prezzo superiore.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ha avviato i lavori per una modifica della legge federale



sull'assicurazione malattie che introduca un sistema di prezzi di riferimento per i medicinali con brevetto scaduto. A giudicare dalle esperienze maturate, infatti, ritiene che le forze di mercato della domanda e dell'offerta non abbiano effetti sufficienti sui prezzi e che rimanga quindi necessaria una regolamentazione dei prezzi da parte delle autorità (cfr. anche il parere del Consiglio federale in risposta al postulato Weibel 16.3514, "Cambio di sistema nella formazione dei prezzi dei medicinali"). Inoltre, nella sua risposta all'interpellanza Eberle 16.3428, "Riesame dei prezzi dei medicinali. Si tiene conto delle due opposte tendenze dell'evoluzione dei costi?", si è detto disposto a studiare una fissazione dei prezzi differenziata secondo i diversi segmenti. In tal senso si sta valutando se, analogamente a esperienze estere, sia opportuno introdurre modelli di prezzo specifici per i medicinali del segmento di prezzo superiore per ridurre i costi.

#### **Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017**

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
15.12.2017	CN	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (17)**

Amherd Viola Candinas Martin Giezendanner Ulrich Glanzmann-Hunkeler Ida Guhl Bernhard Heim Bea Herzog Verena Hess Lorenz Ingold Maja Lohr Christian Pezzatti Bruno Pfister Gerhard Riklin Kathy Schmid-Federer Barbara Streiff-Feller Marianne Vogler Karl Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

2841;15

#### **Competenza**

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3831 – Postulato

### Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti

Depositato da	 Glanzmann-Hunkeler Ida
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto quali basi legali, in particolare nell'ambito del diritto penale, e quali strumenti sono necessari per agire in maniera più efficace contro gli estremisti violenti.

#### Motivazione

L'estremismo (violento) di qualsiasi tipo è da condannare fermamente e di conseguenza da combattere. Negli ultimi tempi in Svizzera sono state adottate diverse misure per agire più efficacemente contro gli estremisti. Molte di queste misure mirano però principalmente a impedire atti di terrorismo.

D'altro canto diverse città svizzere sono regolarmente confrontate con la violenza provocata dagli ambienti di estrema sinistra. In linea di massima contro l'estremismo violento mancano spesso strumenti incisivi come il divieto di accedere a determinate aree, più possibilità nella sorveglianza preventiva per il servizio informazioni oppure un divieto di organizzazione di gruppi potenzialmente violenti. Il Consiglio federale è invitato a chiarire quali basi legali e quali strumenti sono necessari affinché sia possibile combattere efficacemente anche gli estremisti violenti.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

L'estremismo attualmente presente in Svizzera è monitorato soltanto in parte dagli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni. Vengono infatti rilevate solo le forme di estremismo violento (come stabilito dalla legge federale sulle attività informative LAIn; RS 121 art. 6 e 19), indipendentemente dal loro orientamento politico o religioso.

Al momento sono in corso i lavori per la modifica delle basi legali in materia di terrorismo (modifica di diversi atti normativi). Nel quadro di tali lavori si stanno valutando misure supplementari per la lotta al terrorismo che, se del caso, verranno sottoposte al Parlamento. È inoltre previsto un progetto per l'elaborazione di un piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento (ovvero contro il terrorismo). Per il momento non sono tuttavia previste misure specifiche per l'estremismo violento di destra o di sinistra.

Il Consiglio federale è disposto a illustrare in un rapporto quali misure si potrebbero adottare per combattere in modo più efficace l'estremismo violento ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 LAIn.

#### Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (12)**

Amherd Viola B uchler Jakob Buttet Yannick Candinas Martin F assler Daniel Gm ur Alois  
Gm ur-Sch onenberger Andrea Lohr Christian M uller Leo Pfister Gerhard Regazzi Fabio Romano Marco

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Erg nzende Erschliessung:**

09;1216

**Competenza**

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3833 – Interpellanza

### Aumento allarmante della povertà tra le persone con disabilità

Depositato da	 Schenker Silvia
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

All'inizio del 2014 ha preso il via il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà che costituiva una delle raccomandazioni formulate nel rapporto del Consiglio federale "Strategia nazionale di lotta alla povertà" elaborato in adempimento di una mozione della CSSS-N. Lo scopo del programma è accrescere le opportunità di istruzione delle persone povere o a rischio di povertà, sostenere l'integrazione sociale e professionale delle persone con scarse opportunità sul mercato del lavoro, migliorare la situazione abitativa e l'accesso alle informazioni delle persone in condizioni di povertà e la situazione delle famiglie povere, nonché monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e lotta contro la povertà.

Il programma è senz'altro lodevole, ma troppo poco incisivo dal punto di vista delle persone con disabilità, visto che in base ai dati rilevati dall'Ufficio federale di statistica il numero delle persone a rischio di povertà è praticamente il doppio tra i disabili che tra le persone senza disabilità (il 19,1 contro l'11,4 per cento).

Il fatto che nel nostro Paese il numero delle persone con disabilità colpite dalla povertà o a rischio di povertà sia in aumento emerge anche dal rapporto ombra di Inclusion Handicap sull'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), alla quale la Svizzera ha aderito nel 2014. Questa constatazione è in contrasto con l'articolo 28 CDPD che garantisce alle persone con disabilità un livello di vita adeguato.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta l'aumento delle persone con disabilità a rischio di povertà? Ha richiesto ulteriori rilevazioni per monitorare gli ultimi sviluppi?
2. Ha tenuto conto di questa evoluzione e in particolare dell'aumento del numero di persone con disabilità a rischio di povertà nei progetti di revisione delle prestazioni complementari e dell'assicurazione invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI)?
3. Che cosa prevede di fare per ridurre il rischio di povertà tra le persone con disabilità e adempiere gli obblighi di cui all'articolo 28 CDPD?
4. Sarà portato avanti il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà e come potrà essere garantito che il programma successivo preveda misure efficaci per le persone con disabilità?
5. Quali lacune del sistema delle assicurazioni sociali sono responsabili della maggiore esposizione alla povertà delle persone con disabilità e come possono essere colmate per evitare che il problema si acuisca?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./5. Le basi statistiche a disposizione del Consiglio federale mostrano chiaramente che le persone con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di povertà e colpite rispetto al resto della popolazione. Per esempio, i beneficiari di una rendita AI hanno in media un livello di formazione più basso e già prima dell'insorgenza dell'invalidità svolgevano professioni con salari inferiori alla media, una situazione che non solo perdura con l'insorgenza dell'invalidità, ma incide anche negativamente sull'importo della rendita e sulle eventuali prestazioni del secondo pilastro. Inoltre, le persone con disabilità devono far fronte a difficoltà segnatamente in relazione alla loro impiegabilità nel mercato del lavoro, ai pregiudizi dei datori di lavoro (per quanto riguarda le competenze e il rischio di assenze), alla conciliabilità tra lavoro e cure/tempo supplementare necessario per svolgere i compiti quotidiani quali vestirsi o andare al lavoro, nonché alle spese supplementari dovute alla disabilità (cure non rimborsate, materiale speciale, adattamento dell'abitazione o del veicolo, ecc.).

Oltre che con le prestazioni complementari (PC), che costituiscono un elemento fondamentale per la lotta alla povertà dei

beneficiari di rendita AI, il Consiglio federale s'impegna a ridurre il rischio di povertà puntando sulla formazione e sull'integrazione degli interessati nel mercato del lavoro, per metterli in condizione di conseguire un reddito da attività lucrativa. Il progetto Ulteriore sviluppo dell'AI, attualmente pendente in Parlamento (FF 2017 2191), e la Conferenza nazionale per l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro perseguono per l'appunto questo obiettivo. Il nuovo indicatore dell'Ufficio federale di statistica, che confronta i tassi di povertà prima e dopo i trasferimenti sociali, consentirà di trarre conclusioni sulla misura in cui queste prestazioni permettono di ridurre la povertà reddituale. Considerati gli accertamenti svolti nel quadro di vari studi, rapporti e messaggi, per il momento il Consiglio federale non ha richiesto ulteriori rilevazioni su questo argomento.

2./3. Le PC servono a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che percepiscono rendite del primo pilastro. Per questo motivo, nel messaggio del 16 settembre 2016 sulla riforma delle PC (FF 2016 6705), il Consiglio federale si è chiaramente espresso a favore del mantenimento del livello delle prestazioni. Le modifiche della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità previste con l'Ulteriore sviluppo dell'AI mirano in particolare a rafforzare l'integrazione nel mercato del lavoro primario, sia per aumentare le opportunità di formazione che per consentire alle persone con disabilità di conseguire un reddito da attività lucrativa e quindi di migliorare la propria situazione finanziaria.

4. Il Consiglio federale si è già espresso sul futuro del programma nelle risposte alle interpellanze Feri Yvonne [17.3532](#), "Programma contro la povertà. Come s'intende proseguire?", e Heim [17.3557](#), "Come intende il Consiglio federale garantire effetti duraturi al Programma nazionale contro la povertà?", in cui ha affermato di voler discutere, nel primo semestre del 2018, il rapporto finale sul programma che illustrerà lo stato della prevenzione della povertà in Svizzera, riassumerà le conoscenze acquisite nell'ambito del programma e analizzerà la necessità d'intervento. L'esecutivo valuterà in quel momento se sia necessario adottare ulteriori misure dopo la conclusione del programma.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (22)

[Barrile Angelo](#) [Fehlmann Rielle Laurence](#) [Feri Yvonne](#) [Friedl Claudia](#) [Graf Maya](#) [Graf-Litscher Edith](#) [Guldemann Tim](#)  
[Gysi Barbara](#) [Hadorn Philipp](#) [Hardegger Thomas](#) [Häsler Christine](#) [Heim Bea](#) [Ingold Maja](#) [Kiener Nellen Margret](#)  
[Marra Ada](#) [Munz Martina](#) [Piller Carrard Valérie](#) [Schneider Schüttel Ursula](#) [Seiler Graf Priska](#) [Semadeni Silva](#)  
[Streiff-Feller Marianne](#) [Wermuth Cédric](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

28;2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3834 – Interpellanza

### Acquisto di un nuovo aereo da combattimento. Collaborazione con l'Austria?

Depositato da	 Fridez Pierre-Alain
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Come in Svizzera, anche in Austria, Paese amico, neutrale e non facente parte della NATO, sono in atto discussioni sulla sostituzione degli attuali aerei da combattimento. Nel rapporto "La difesa aerea del futuro" del gruppo di esperti "Nuovo aereo da combattimento" ("Avenir de la défense aérienne", "Luftverteidigung der Zukunft", non pubblicato in italiano), si può leggere che l'Austria dispone di una piccola flotta di moderni aerei da combattimento polivalenti, costituita di 15 Typhoon potenzialmente paragonabili ai nostri F/A-18 C/D Hornet.

Pare che l'Austria abbia l'intenzione di acquistare 18 aerei da combattimento all'inizio degli anni 2020.

A pagina 97 della versione francese del rapporto, il gruppo di esperti dichiara di non ritenere completamente impossibile una cooperazione a livello internazionale, per esempio nell'ambito degli acquisti di armamenti e della manutenzione.

Nel numero 126 dell'edizione in francese delle analisi sulla politica di sicurezza, pubblicato nel 2012 dal Center for Security Studies del Politecnico di Zurigo con il titolo "Repenser la coopération sécuritaire: pooling and sharing, smart defense et la Suisse" (non pubblicato in italiano), si fa osservare che le riduzioni dei budget per la difesa in Europa rendono sempre più necessaria la cooperazione negli ambiti della politica degli armamenti e della politica di difesa. Per "pooling" e "sharing" si possono intendere anche lo sviluppo e l'acquisto congiunti di beni d'armamento. La cooperazione in questi ambiti consente di aumentare il volume degli acquisti, con conseguenti risparmi e facilitazioni nel corso delle trattative.

Il Consiglio federale intende valutare questa opzione? Se sì, sono già previste misure in tal senso?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

L'Austria ha effettivamente l'intenzione (con riserva di una nuova valutazione della situazione dopo le elezioni) di mettere fuori esercizio i suoi Eurofighter Typhoon e di fornirsi di un certo numero di altri aerei da combattimento. Per il momento non è ancora chiaro se si tratterà di velivoli nuovi o usati e se si procederà a un acquisto o a un noleggio. A prescindere dalla scelta finale di Vienna, è possibile sin d'ora rilevare che un acquisto congiunto di aerei da combattimento con l'Austria non sarebbe ragionevole e comporterebbe notevoli rischi sul piano politico, tecnico e finanziario:

- È possibile, o addirittura probabile, che i requisiti militari siano divergenti.
- Già oggi è noto che le tabelle di marcia sono diverse: l'Austria intende chiaramente ordinare gli aerei già prima del 2020; un'ordinazione da parte della Svizzera è pianificata per il 2022.
- Secondo le intenzioni sinora annunciate, la Svizzera e l'Austria non valuteranno i medesimi aerei.
- I vari criteri potrebbero essere ponderati diversamente.
- L'adesione a un acquisto congiunto limiterebbe in gran misura il margine d'azione di ambedue i partner sul piano della tabella di marcia, dei requisiti, della scelta del tipo e della definizione degli affari di compensazione. A ciò si aggiunge che se la Svizzera, per qualsivoglia motivo, dovesse voler rinunciare al progetto (per es. dopo una votazione popolare), ne conseguirebbero gravi danni a livello politico e forse anche finanziario, perché in tal modo il nostro Paese comprometterebbe o perlomeno pregiudicherebbe il progetto del partner.

Per queste ragioni il Consiglio federale è del parere che un acquisto congiunto di aerei da combattimento con l'Austria non vada perseguito.

Un coordinamento con altri Paesi potrebbe essere ragionevole se i partner acquistassero, autonomamente, il medesimo modello di aereo. Nelle valutazioni degli aerei da combattimento, il Consiglio federale considererà l'onere per l'esercizio e la manutenzione nonché, nei limiti consentiti dalla neutralità del Svizzera, le possibilità di cooperazione con altri Paesi.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09:24

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3835 – Interpellanza

### Impegno della Svizzera per la sicurezza umana in Libia

Depositato da	 Friedl Claudia
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

1. Quali sono gli obiettivi della politica del Consiglio federale per quanto concerne la Libia? Quali iniziative politiche ha intrapreso e quali misure concrete ha adottato per migliorare la sicurezza umana della popolazione civile e dei numerosi profughi bloccati nel Paese?
2. Come si può impedire che le persone restino bloccate nei campi profughi? Quali sono le possibili iniziative per far sì che le persone possano spostarsi verso luoghi sicuri in cui venga offerto loro il supporto necessario per costruirsi una nuova vita?
3. Quali sono i partner con cui collabora la Svizzera in Libia? Chi ha accesso ai campi profughi? In che modo è possibile migliorare e ampliare la collaborazione tra le organizzazioni della società civile e le organizzazioni multilaterali?
4. Il Consiglio federale sostiene l'obiettivo dei Paesi europei di creare dei cosiddetti hotspot in Libia, Niger, Mali e in altri Paesi della regione? Quali sono i piani per fare in modo che, da questi hotspot, i profughi (sia quelli a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati sia quelli a cui invece è stato negato) possano raggiungere un luogo più sicuro?
5. Nei mesi di marzo e luglio del 2017 si sono tenuti i primi due incontri del gruppo di contatto sul Mediterraneo; il terzo è previsto nel novembre del 2017. Quali sono gli obiettivi del gruppo di contatto? E quali gli strumenti a sua disposizione?
6. Nei media si è parlato di "affari sporchi". A quanto pare alcuni enti governativi europei hanno avuto contatti con milizie terroristiche e governi locali altamente corrotti affinché impedissero la migrazione. Che cosa sa il Consiglio federale al riguardo? In che modo assicura la coerenza della propria politica migratoria nei Paesi in cui non è garantito il buongoverno e dove la corruzione e le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno?
7. In quale misura il Consiglio federale orienta - sistematicamente - la cooperazione internazionale (CI) della Svizzera alle esigenze in materia di sicurezza umana nei contesti fragili? In che modo la CI contribuisce a far sì che sempre meno persone siano costrette a emigrare e che chi fugge dal proprio Paese possa ritrovare una prospettiva di vita a livello sociale ed economico?
8. Come è cambiata negli ultimi anni la pianificazione finanziaria nel settore della cooperazione internazionale? È vero che, nel contesto del messaggio 16.022 concernente la cooperazione internazionale, il Consiglio federale ha ridotto di 1,5 miliardi di franchi rispetto alle pianificazioni precedenti l'importo che nel piano finanziario viene destinato alla cooperazione internazionale?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1.-3. Dal punto di vista politico e umanitario la situazione della Libia resta preoccupante. Un presupposto essenziale per ridare stabilità al Paese e individuare soluzioni sostenibili è il buon esito del processo politico avviato dall'ONU. La Svizzera si adopera sul piano umanitario per migliorare le condizioni di vita e la protezione della popolazione locale vulnerabile nonché dei profughi e dei migranti bloccati in territorio libico (inclusi quelli rinchiusi nei centri di detenzione). A tale scopo collabora strettamente con organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale. È inoltre attiva nel campo della trasformazione dei conflitti a sostegno del processo dell'ONU finalizzato a riportare pace e stabilità nel Paese nordafricano. Si prodiga altresì per rafforzare il rispetto dei diritti umani e favorisce le attività volte a promuovere il diritto internazionale umanitario. Con il suo impegno in Libia, la Svizzera punta anche a migliorare la gestione dei flussi migratori conformemente agli standard e agli obblighi internazionali. In quest'ottica partecipa a progetti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni che mirano a potenziare le capacità della guardia costiera libica in fatto di operazioni di salvataggio nonché a promuovere il ritorno volontario nei Paesi d'origine dei migranti bloccati o detenuti in Libia. Gli interventi della Svizzera si inscrivono nella strategia di



cooperazione 2017-2020 per il Nord Africa.

4. Il diritto svizzero non consente, in linea di principio, il trattamento delle richieste di asilo in centri di procedura situati al di fuori delle frontiere nazionali. Nel suo rapporto del 2 giugno 2017 in adempimento del postulato Pfister Gerhard 15.3242, il Consiglio federale ha già esaminato in modo esaustivo la possibilità di registrare richiedenti l'asilo all'esterno dello spazio Dublino, e ritiene irrealizzabile l'idea di allestire centri di procedura in Nord Africa o nella regione del Sahel.

5. In occasione dei primi due incontri del Gruppo di contatto per il Mediterraneo centrale, i ministri degli interni dei Paesi partecipanti hanno adottato una dichiarazione d'intenti che precisa i campi d'azione prioritari per la gestione dei flussi migratori che attraversano la Libia. Tra i principali interventi auspicati figurano il potenziamento delle capacità della guardia costiera libica, il miglioramento della protezione dei migranti e la gestione delle frontiere meridionali del Paese. Il terzo incontro si è tenuto in Svizzera il 13 novembre 2017. In questa circostanza è stata evidenziata la necessità di rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali di profughi e migranti, di migliorare le condizioni nei centri di detenzione libici, di intensificare la lotta contro il traffico di migranti e le reti di passatori e di garantire un maggiore sostegno al ritorno volontario nei Paesi d'origine.

6./7. La Svizzera si impegna a livello internazionale per una politica migratoria estera coerente che metta in primo piano la protezione delle persone e dei diritti umani. A tale proposito le carenze in fatto di buongoverno e l'assenza di uno Stato di diritto rappresentano una grande sfida. Il Consiglio federale ritiene che solo un'intensa collaborazione con tutti gli attori coinvolti possa consentire di affrontarla in modo costruttivo e lungimirante. In quest'ottica, la Svizzera non porta avanti la propria politica migratoria estera in maniera isolata, ma in stretto collegamento con gli strumenti della cooperazione internazionale (in particolare la promozione della pace, la politica dei diritti umani, la cooperazione allo sviluppo). Questo approccio globale assicura coerenza e credibilità alla politica svizzera anche in contesti difficili.

Connessa strategicamente alla politica migratoria, anche la cooperazione internazionale contribuisce a ridurre il numero di persone costrette a fuggire o a migrare. Sostenendo, ad esempio, i processi locali di conciliazione, dialogo e stabilizzazione in Nord Africa, la Svizzera non solo favorisce la ricerca di soluzioni politiche ai conflitti, ma concorre altresì a prevenire a lungo termine fughe e migrazioni forzate. Un'ulteriore priorità di tale approccio globale è il miglioramento delle prospettive di vita sul posto, ad esempio tramite la creazione di nuove opportunità di lavoro.

8. Il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) è stato elaborato tra la metà del 2014 e la fine del 2015 dal DFAE e dal DEFR nel corso di un processo a più tappe, ed è stato adottato dal Consiglio federale nel febbraio 2016. La pianificazione finanziaria relativa al messaggio si è basata sui valori a disposizione durante questo processo. Trattandosi di una pianificazione indicativa il cui orizzonte temporale non coincideva per altro con quello del piano finanziario in essere, non è possibile quantificare con esattezza le economie rispetto ai piani finanziari precedenti. Il programma di stabilizzazione 2017-2019 (FF 2016 4135), che prevedeva per la cooperazione internazionale riduzioni dell'ordine di 587 milioni di franchi rispetto al piano finanziario provvisorio 2017-2019, è già stato preso in considerazione nel messaggio. Nell'ambito del preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 (17.041), al fine di rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale propone per il periodo 2018-2020 riduzioni supplementari dei mezzi destinati alla cooperazione internazionale per 450 milioni di franchi. Di conseguenza, gli obiettivi indicati nel messaggio concernente la cooperazione internazionale non potranno essere raggiunti integralmente.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (27)

Barrile Angelo Fehlmann Rielle Laurence Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain Glättli Balthasar Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Marra Ada Marti Min Li Masshardt Nadine Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Nordmann Roger Piller Carrard Valérie Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tomare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

08;2811

#### Competenza

↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3836 – Interpellanza

### Resistenze agli antibiotici e rischi per la salute legati all'impiego di Triclosan in prodotti d'uso quotidiano

Depositato da	 Heim Bea
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il biocida Triclosan dovrebbe essere ammesso soltanto per usi medici speciali. È quanto auspicano i 206 firmatari dell'appello pubblicato il 20 giugno 2017 sulla rivista scientifica "Environmental Health Perspectives", tra i quali si annoverano scienziati, medici e specialisti provenienti da 29 Paesi. Tra le firme svizzere vi sono quelle della professoressa Janet Hering, direttrice dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag), di tre collaboratori del dipartimento dell'acqua potabile dell'Eawag e dei Medici per l'ambiente.

Già nel 2001 si sospettava che il Triclosan potesse favorire l'insorgere di resistenze agli antibiotici, un'ipotesi confermata nel 2011 da studi di laboratorio. Ora questi risultati sono stati confermati da ulteriori studi. L'impiego del Triclosan è quindi in contraddizione con gli obiettivi fissati nel contesto della strategia StAR.

Inoltre il Triclosan interferisce con il sistema endocrino ed è stato rilevato nel latte materno. La sostanza è sospettata per esempio di favorire l'insorgenza del cancro al seno, di danneggiare gli spermatozoi e di intaccare il fegato e i muscoli. Durante le fasi di produzione e di smaltimento vengono liberate nell'ambiente pericolose diossine.

In Svizzera, per l'impiego del Triclosan è necessaria l'autorizzazione statale. Dal febbraio del 2017 è vietato nei detergenti antibatterici, nel sapone e nei sacchetti della pattumiera, ma continua ad essere ammesso nella cosmesi fino a una concentrazione dello 0,3 per cento. La sostanza si trova quindi in dentifrici, bagnodoccia, deodoranti, cosmetici o creme per i piedi.

Circa il 90 per cento del Triclosan viene impiegato nella cosmesi, mentre circa il 10 per cento è utilizzato in ambito medico.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza dell'appello pubblicato il 20 giugno 2017 sulla rivista "Environmental Health Perspectives"?
2. Contesta i seri dubbi sollevati in questo appello sulla liceità di impiegare il Triclosan nella cosmesi nonostante le prescrizioni dell'ordinanza sui biocidi? Se sì, su quali basi scientifiche?
3. Nella risposta all'interpellanza Recordon [14.4047](#), il Consiglio federale aveva respinto un divieto totale del Triclosan. Qual è la sua posizione attuale sulla richiesta di vietare completamente il Triclosan?
4. Qual è la sua posizione attuale sulla richiesta, fondata su ragioni mediche, di limitare l'autorizzazione all'impiego del Triclosan a pochi usi medici speciali?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Il Consiglio federale è al corrente dell'appello lanciato lo scorso 20 giugno sulla rivista "Environmental Health Perspectives" e delle informazioni che l'hanno originato. I dati esposti nella pubblicazione sono già conosciuti dalle autorità svizzere ed europee e non ne modificano l'analisi dei rischi.
2. Come già ricordato nella risposta all'interpellanza Recordon [14.4047](#), il Triclosan è una sostanza chimica con attività antibatterica il cui impiego è soggetto a diverse regolamentazioni a seconda delle sue finalità. Pertanto il suo utilizzo come biocida è disciplinato nell'ordinanza sui biocidi e il suo impiego come conservante nel diritto sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. Inoltre il Triclosan è sottoposto alle norme concernenti la protezione dell'ambiente e i prodotti chimici. In Svizzera come in Europa, il Triclosan può essere utilizzato come conservante in determinati cosmetici specifici (per es. dentifrici, saponi per le mani, deodoranti stick) con una concentrazione massima autorizzata dello 0,3 per cento. Per i collutori, la concentrazione

massima ammessa è dello 0,2 per cento. Queste concentrazioni massime sono state giudicate sicure dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) della Commissione europea, un organo consultivo indipendente incaricato dall'UE di valutare le sostanze utilizzate nei cosmetici. Per tutti i prodotti, i limiti previsti dal diritto europeo e svizzero offrono un notevole margine di sicurezza rispetto alle dosi che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza degli utenti. Occorre infine sottolineare che, senza conservanti, questi prodotti cosmetici potrebbero essere nocivi per la salute.

3./4. Il Consiglio federale ritiene che lo stato delle conoscenze scientifiche giustifichino restrizioni legali a determinati impieghi del Triclosan: l'utilizzo di questa sostanza nei saponi disinfettanti come pure tutte le sue applicazioni biocide sono infatti attualmente vietate. Sempre sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, considera per contro che un divieto totale del Triclosan, in particolare come conservante nei cosmetici, sia per il momento ingiustificato. Secondo il Consiglio federale, le restrizioni attualmente previste dalla legislazione svizzera limitano in misura soddisfacente l'uso del Triclosan e consentono di ridurre l'esposizione dei consumatori e dell'ambiente. Gli uffici federali competenti seguono comunque con attenzione gli sviluppi nella valutazione del Triclosan in Europa come pure i nuovi studi scientifici internazionali in materia. Qualora dovessero emergere nuovi dati sugli effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente, la Svizzera ne limiterà l'uso di conseguenza per tutelare la salute dei consumatori e le risorse naturali.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (16)

[Barrile Angelo](#) [de la Reussille Denis](#) [Feri Yvonne](#) [Fricker Jonas](#) [Friedl Claudia](#) [Glättli Balthasar](#) [Graf Maya](#) [Graf-Litscher Edith](#) [Guldemann Tim](#) [Hadorn Philipp](#) [Hardegger Thomas](#) [Kiener Nellen Margret](#) [Munz Martina](#) [Schneider Schüttel Ursula](#) [Seiler Graf Priska](#) [Semadeni Silva](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841;52

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3837 – Interpellanza

### Resistenze agli antibiotici. Nessuna strategia per lo sviluppo di nuove terapie?

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Le resistenze agli antibiotici stanno diventando sempre più comuni e pericolose. Solamente in Europa muoiono ogni anno 25 000 pazienti perché vengono contagiati da agenti patogeni resistenti agli antibiotici, e il numero è in aumento. Per arginare questa tendenza, bisogna impedire l'insorgenza di nuove resistenze e sviluppare nuove terapie efficaci contro i germi multiresistenti.

Ultimamente si procede molto lentamente, perché le case farmaceutiche si concentrano sullo sviluppo di altri medicinali. Inoltre l'impiego e lo sviluppo di terapie alternative molto promettenti (p. es. la terapia fagica) viene ostacolato dalle condizioni di ammissione vigenti, che talvolta non sono nemmeno applicabili. È quindi necessario agire.

Sebbene l'attuale programma di ricerca nazionale "Resistenza antimicrobiotica" (PNR 72) includa alcuni progetti per lo sviluppo di nuove terapie, questo obiettivo viene trattato soltanto marginalmente nella Strategia contro le resistenze agli antibiotici in Svizzera (StAR). Bisogna definire priorità di ricerca in questo e in altri campi e incoraggiare gli scambi interdisciplinari.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Non ritiene che lo sviluppo di nuove terapie sia una componente fondamentale della lotta ai germi multiresistenti?
2. Per quali ragioni la StAR non prevede pressoché nessuna misura concreta che possa incoraggiarne o semplificarne lo sviluppo o creare incentivi?
3. Quali misure si possono adottare per raggiungere questi obiettivi?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Per il Consiglio federale non è importante soltanto sviluppare nuove terapie: è fondamentale, altresì, poter disporre anche in futuro di terapie efficaci contro le malattie batteriche dell'essere umano e degli animali. Pertanto, alla fine del 2015 ha adottato la Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici in Svizzera, affidandone l'attuazione al DFI. Quest'ultima avviene in stretta collaborazione tra l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale dell'ambiente. In tal modo si intende combattere le resistenze agli antibiotici, assicurando al contempo l'efficacia a lungo termine degli antibiotici per preservare la salute delle persone e degli animali.

La strategia si basa su un approccio One-Health, concordato internazionalmente e caratterizzato da diversi elementi centrali (sorveglianza a 360 gradi, prevenzione, impiego corretto degli antibiotici, ecc.). In sintonia con il Piano d'azione globale dell'OMS, il Consiglio federale ritiene estremamente importante non soltanto fare affidamento sullo sviluppo di nuovi antibiotici e terapie, bensì anche migliorare costantemente le possibilità di prevenzione e di cura dei germi patogeni resistenti. Per questo, nel quadro dell'attuazione della strategia, vanno tra l'altro promosse le vaccinazioni, elaborate direttive per la prescrizione di antibiotici destinate ai medici, allestiti programmi di stewardship per un impiego adeguato degli antibiotici negli ospedali e informati i pazienti sull'uso corretto di questi medicinali.

2. Nella lotta contro l'aumento delle resistenze agli antibiotici, altrettanto importanti sono le nuove possibilità di prevenzione (p. es. vaccini), di diagnosi (nuovi test rapidi) e terapeutiche (p. es. nuove sostanze antimicrobiche). La strategia punta quindi sia sulla forza innovativa delle aziende che operano in questo settore sia su misure mirate da parte dello Stato. Queste ultime includono ad esempio la promozione della ricerca nel quadro del programma nazionale di ricerca menzionato dall'autrice dell'interpellanza e la cooperazione internazionale (p. es. Orizzonte 2020). Effettivamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi

antibiotici costituiscono una sfida a livello mondiale. Pertanto, la Svizzera ha recentemente prolungato di altri due anni il suo contributo di sostegno alla Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP). Questa iniziativa congiunta dell'OMS e della Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) punta a livello globale a sviluppare nuovi antibiotici o a riprendere la ricerca sulle sostanze con effetto antibiotico già sviluppate ma non ancora pronte per essere messe in commercio. Nel quadro del Programma nazionale di ricerca "Resistenza antimicrobica" (PNR72), la Svizzera partecipa attivamente anche all'iniziativa di ricerca internazionale Joint International Programming Initiative on AMR (JPIAMR). Inoltre, dal luglio del 2017 è attiva nel nostro Paese una fondazione, la Swiss Entrepreneurs Foundation, dotata di un capitale di 500 milioni di franchi provenienti da diversi partner dell'industria privata, che ha lo scopo di fornire sostegno alle start-up per lo sviluppo di nuovi prodotti (p. es. antibiotici) fino alla loro immissione sul mercato.

3. Negli ultimi anni lo sviluppo di nuovi antibiotici ha subito una battuta d'arresto, in parte anche a causa - a quanto si afferma - del fallimento dell'economia di mercato. Il Consiglio federale è consapevole di questo problema. I nuovi antibiotici sviluppati di recente vengono classificati come antibiotici di riserva per non rischiare che, se impiegati su larga scala, la loro efficacia si riduca in tempi relativamente rapidi. Questi nuovi farmaci sono quindi utilizzati in modo circoscritto. Gli approcci risolutivi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici vanno ricercati a livello mondiale congiuntamente tra i diversi governi, le organizzazioni internazionali e gli attori dell'industria farmaceutica. La Svizzera si è più volte impegnata attivamente a livello internazionale nella discussione su possibili misure da adottare per superare questo fallimento dell'economia di mercato. Ad esempio al World Economic Forum di Davos di quest'anno, ha organizzato con la Germania e i Paesi Bassi una tavola rotonda a livello ministeriale cui hanno partecipato diversi Paesi, rappresentanti dell'industria farmaceutica, di fondazioni private e di organizzazioni non governative, allo scopo di promuovere un dialogo globale volto a creare incentivi per lo sviluppo di antibiotici.

Riguardo allo sviluppo di terapie alternative, il Consiglio federale ritiene che le normative vigenti (p. es. le disposizioni sull'omologazione) siano sufficienti. Inoltre, le forme di terapia che non provocano resistenze agli antibiotici non sono soggette agli stessi fenomeni di fallimento dell'economia di mercato, come avviene per i nuovi antibiotici. Per quanto concerne la ricerca di terapie alternative, come la terapia fagica, il Consiglio federale reputa sufficienti gli attuali strumenti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale, quali il PNR72 o il programma di ricerca europeo Orizzonte 2020. Lo scopo di quest'ultimo è, tra l'altro, di promuovere idee innovative di ricerca da realizzare in prodotti e prestazioni commercializzabili. Esso copre perciò quasi tutta la catena di creazione di valore, dalla ricerca fondamentale a quella applicata, fino allo sviluppo tecnologico. Dall'inizio del 2017, la Svizzera è di nuovo pienamente associata al programma Orizzonte 2020 e i ricercatori nonché le PMI possono candidarsi per partecipare ai progetti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (9)

Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Hardegger Thomas Kiener Nellen Margret Munz Martina  
Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3839 – Interpellanza

### Partenariato globale per porre fine alla violenza contro i bambini. Qual è la posizione della Svizzera?

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Partenariato globale per porre fine alla violenza contro i bambini si fonda sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 2015-2030 (OSS), noti anche come Agenda 2030.

Per poter essere perseguito efficacemente, l'obiettivo di eliminare qualsiasi forma di violenza deve fondarsi sullo studio dell'ONU sulla violenza contro i bambini.

Il messaggio principale del Partenariato globale è che la violenza contro i bambini è un problema universale di cui tutti siamo responsabili (accountability). Il Partenariato globale si prefigge di:

1. formare in tutti gli Stati la volontà politica di porre fine alla violenza contro i bambini;
2. accelerare l'azione per porre fine alla violenza nei confronti dei bambini;
3. rafforzare la collaborazione tra e negli Stati.

In singoli Paesi quali la Svizzera, il secondo punto va perseguito in diverse tappe. Occorre anzitutto riunire tutti i dipartimenti, i servizi, le istituzioni e gli attori responsabili. In secondo luogo è importante costituire una solida base di dati. In terzo luogo bisogna sviluppare un piano d'azione nazionale.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza di questa piattaforma, o meglio terrà conto nel quadro degli OSS dell'obiettivo che si prefigge?
2. Ritiene che la Svizzera, in quanto Paese pioniere, debba dare prova di un impegno particolare per conseguire l'obiettivo di porre fine alla violenza contro i bambini?
3. Quale dipartimento sarebbe competente in materia?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Nel settembre del 2015 gli Stati membri dell'ONU hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che, pur rappresentando un quadro di riferimento importante per tutti i Paesi per affrontare le principali sfide a livello mondiale, non è giuridicamente vincolante. La Svizzera redigerà un primo rapporto nazionale sull'attuazione dell'Agenda 2030 entro il 2018.

Sulla base dell'Agenda 2030 sono nate numerose iniziative, piattaforme e collaborazioni internazionali volte a sostenere l'attuazione effettiva degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Partenariato globale per porre fine alla violenza contro i bambini si fonda sostanzialmente sull'obiettivo 16.2 dell'Agenda 2030: porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti. La partecipazione è volontaria.

La Svizzera è uno dei Paesi donatori e si impegna a vari livelli per sostenerlo. Oltre ad aver messo a disposizione risorse umane e finanziarie fin dall'avvio del partenariato, è anche membro (tramite il Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE]) del comitato esecutivo (Executive Committee) e del consiglio di amministrazione (Board).

2. La Svizzera non è un Paese pioniere nel quadro del Partenariato globale, ma è tenuta a prendere misure per contrastare la violenza nei confronti dei bambini in ottemperanza di altri accordi vincolanti. Il nostro Paese ha infatti ratificato convenzioni internazionali che gli impongono diversi obblighi in materia. Si tratta essenzialmente della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (CDF; art. 19 e 34), del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli,

la prostituzione infantile e la pedopornografia, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 16 par. 5). Si può inoltre menzionare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), approvata dalle Camere federali nel mese di giugno del 2017 e la cui ratifica è imminente.

Nel quadro del follow-up della CDF, la Svizzera sta esaminando le raccomandazioni rivolte nel febbraio del 2015 dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo, alcune delle quali concernono proprio la lotta contro la violenza nei confronti dei bambini. Il Consiglio federale si pronuncerà a questo riguardo nel corso del secondo semestre del 2018. Sempre nel quadro dell'Agenda 2030, durante il primo trimestre del 2018 sarà infine presentato al Consiglio federale un inventario delle attività della Confederazione inerenti tra l'altro alla protezione dell'infanzia e della gioventù (obiettivi 16.1 e 16.2).

3. Nel quadro del Partenariato globale, la Svizzera si impegna soprattutto a livello internazionale, ragion per cui a essere competente è in primo luogo il DFAE, e in particolare la Direzione dello sviluppo e della cooperazione. L'intenzione è di sostenere il Partenariato globale sul lungo periodo, conformemente alle priorità della cooperazione internazionale (messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020), che includono segnatamente la protezione, la lotta contro le violenze di genere, l'educazione e la sicurezza alimentare. Per contro, le questioni inerenti all'infanzia e alla gioventù, e in particolare alla CDF, sono di competenza del Dipartimento federale dell'interno (Ufficio federale delle assicurazioni sociali).

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (15)

Barrile Angelo Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**


08;28;1211

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3840 – Interpellanza

### Per un impiego corretto delle riserve superflue della BNS

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

È ampiamente riconosciuto che le notevoli riserve della BNS - che equivalgono al PIL del nostro Paese - rafforzano il valore del franco e penalizzano la piazza industriale svizzera. È pure riconosciuto che la BNS non deve essere ostacolata nella sua politica monetaria e nella sua azione di stabilizzazione del sistema finanziario. Esiste quindi un margine di manovra tecnico e politico per l'impiego delle riserve superflue della BNS ai fini di un miglioramento strutturale del nostro Paese.

Attualmente circolano diverse idee tra cui quella di un fondo sovrano costituito con un trasferimento unico o con trasferimenti annui. Sarebbe ipotizzabile anche un prelievo annuo di un importo prefissato, ad esempio 50 o 25 miliardi annui, a favore di fondi che esistono già, se alla fine dell'anno contabile le riserve della BNS superano del 50 o addirittura del 75 per cento il valore del PIL.

Un simile meccanismo fluido e prevedibile permetterebbe - senza scossoni per la politica monetaria della BNS - di alimentare i fondi già predisposti dal legislatore per finanziare i compiti pubblici strutturali ed essenziali alla tutela del quadro ambientale, le assicurazioni sociali, la coesione sociale, la politica familiare, gli affitti equi, l'innovazione, lo sviluppo industriale, la cooperazione allo sviluppo o le banche internazionali di sviluppo.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui le riserve della BNS superano in larga misura le riserve di cui un istituto finanziario nazionale ha bisogno nel quadro del mandato che gli è stato affidato dalla legge?
2. Il Consiglio federale ritiene che il prelievo delle riserve non indispensabili per la BNS possa permettere di finanziare fondi già esistenti e garantire in questo modo le attuali politiche pubbliche?
3. Se il Consiglio federale non condivide l'idea di un prelievo annuo pari all'importo delle riserve superflue della BNS, quali soluzioni propone per impiegare al meglio queste riserve nell'interesse generale della popolazione e dell'economia?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel suo rapporto del 12 dicembre 2016, elaborato in adempimento del postulato [15.3017](#), il Consiglio federale ha esaminato attentamente le diverse opzioni per la creazione di un fondo sovrano svizzero alimentato dalle riserve valutarie della BNS. A suo avviso le conclusioni del rapporto, che ne propone il rigetto, sono tuttora valide. In merito alle domande formulate nell'interpellanza, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1. Le cospicue riserve valutarie della BNS non devono portare alla conclusione che queste siano in parte "superflue", quindi destinabili a scopi diversi dalla politica monetaria, come suggerito nell'interpellanza. L'aumento delle riserve valutarie registrato negli ultimi anni è il risultato delle misure di politica monetaria adottate dalla BNS. Gli acquisti di valute avevano lo scopo di contrastare la sopravvalutazione del franco svizzero e i rischi che ne derivano per la stabilità dei prezzi e la congiuntura. Senza le suddette misure, il franco avrebbe subito una rivalutazione ancora maggiore. Inoltre, nell'eventualità di un nuovo contesto politico-monetario, la BNS deve essere in grado di intervenire per revocare le misure espansionistiche adottate negli ultimi anni. Per questo motivo deve poter disporre pienamente delle proprie riserve valutarie. Utilizzare le riserve valutarie della BNS per altri scopi potrebbe complicare la politica monetaria e quindi compromettere a lungo termine la stabilità dei prezzi.
2. Il Consiglio federale ritiene che, oltre a ostacolare la politica monetaria (cfr. risposta 1), altri argomenti si oppongono all'utilizzazione delle riserve valutarie della BNS per finanziare compiti pubblici. Le riserve valutarie non costituiscono un patrimonio nazionale liberamente disponibile, ma corrispondono a impegni contabilizzati nelle passività del bilancio della BNS.

L'impiego di tali riserve per creare un fondo sovrano o per destinarle ad altri scopi dovrebbe pertanto essere interamente finanziato, ad esempio attraverso l'ulteriore indebitamento della Confederazione. Ciò sarebbe tuttavia in contraddizione con il principio del freno all'indebitamento. Affinché le riserve valutarie della BNS possano essere utilizzate per investimenti in Svizzera, ad esempio nei settori citati nell'interpellanza (assicurazioni sociali, politica familiare, politica dell'alloggio, politica ambientale, ecc.), tali riserve dovrebbero inoltre prima essere convertite in franchi svizzeri, cosa che comporterebbe un'ulteriore indesiderata pressione al rialzo sulla nostra valuta nazionale. Ciò non sarebbe soltanto contrario alla politica seguita attualmente dalla BNS, ma ridurrebbe anche il margine di manovra della politica monetaria.

3. La politica d'investimento della BNS sottostà in linea di principio al primato della politica monetaria. Con l'adempimento del suo mandato, volto a garantire la stabilità dei prezzi e a tenere conto dell'evoluzione congiunturale, la BNS svolge una politica nell'interesse generale del Paese e della sua popolazione. Fondandosi sul primato della politica monetaria, la BNS investe le sue riserve valutarie secondo i criteri di liquidità, sicurezza e profitto. Il prodotto che ne deriva determina l'utile che distribuisce ogni anno alla Confederazione e ai Cantoni. In questo modo la popolazione svizzera può fruire di questi ricavi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare l'attuale politica d'investimento della BNS.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (12)

[Hadorn Philipp](#) [Hardegger Thomas](#) [Heim Bea](#) [Kiener Nellen Margret](#) [Maire Jacques-André](#) [Marra Ada](#) [Munz Martina](#)  
[Reynard Mathias](#) [Schenker Silvia](#) [Schneider Schüttel Ursula](#) [Semadeni Silva](#) [Wermuth Cédric](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3841 – Interpellanza

### Ristrutturazione di Postfinance. Un centro di competenza nella Svizzera romanda?

Depositato da	 Piller Carrard Valérie
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Postfinance sta operando una ristrutturazione profonda per ridurre le spese e, a tal fine, ha appena avviato una procedura di consultazione tra i suoi collaboratori. Stando alla lettera di accompagnamento della direzione, tale trasformazione "è necessaria per garantire la competitività e il successo futuri della nostra impresa". Per effetto dell'automazione e del passaggio al digitale, la sede di Bulle rischia di perdere 19 dei suoi 250 collaboratori. La decisione definitiva sarà presa a novembre.

In particolare, Postfinance vuole affidare la gestione delle ricevute alla Swiss Post Solutions (SPS), una società della Posta specializzata nell'amministrazione di documenti. Dal momento che la SPS non prevede di utilizzare la sede di Bulle per svolgere questo incarico, a partire da marzo 2018 gli impiegati del capoluogo della Gruyère, sinora responsabili di tale compito, assisteranno al trasferimento della sede al di là della Sarine. Nonostante a tali collaboratori sia stato proposto un nuovo contratto nelle sedi della SPS di Netstal (GL) e Zofingen (AG), la distanza di queste località da Bulle non risulta legalmente accettabile, senza contare che il contratto collettivo di lavoro dei collaboratori della SPS è di gran lunga meno favorevole rispetto a quello del personale di Postfinance. Le condizioni di lavoro dei dipendenti che passeranno alla SPS saranno garantite solo per un anno e rischiano dunque di peggiorare.

A livello nazionale, Postfinance conta 3700 dipendenti, di cui solo una minima percentuale nella Svizzera romanda. Trasferendo il suo solo centro di competenza romando al di là della Sarine, la banca della Posta dà l'impressione di volersi concentrare quasi esclusivamente sulla Svizzera tedesca.

Dal momento che Postfinance annuncia un processo di ristrutturazione che metterebbe in pericolo l'esistenza di 45 posti di lavoro in Svizzera (di cui 19 a Bulle), chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ha intenzione di adoperarsi per il mantenimento di un centro di competenza romando nel Comune del Canton Friburgo?
2. Il Consiglio federale si accerterà che venga avviato un piano sociale adeguato?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. I progressi della digitalizzazione hanno effetti importanti sul settore postale. Da anni il volume annuo delle lettere è in costante diminuzione così come il numero di pagamenti allo sportello. PostFinance deve inoltre far fronte a un basso livello di tassi d'interesse e a una concorrenza sempre più agguerrita.

La Posta deve finanziare autonomamente un servizio universale comprendente prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti, motivo per cui è obbligata a sottoporre costantemente a verifica le sue strutture interne e ad apportarvi delle modifiche.

Il settore Operations Services svolge operazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti tramite giustificativi e del trattamento di documenti per Postfinance e banche terze, compiti che sono affidati ai circa 120 collaboratori delle sedi di Bellinzona, Berna, Bulle, Netstal, San Gallo e Zofingen. Nel quadro di un processo di ristrutturazione, entro il 1° marzo 2018 PostFinance affiderà suddette mansioni alla Swiss Post Solutions (SPS), una società della Posta specializzata nella gestione di documenti. Secondo la pianificazione attuale, in futuro la SPS fornirà tali servizi nelle sedi di Netstal e Zofingen e nei suoi uffici di Kriens e Zurigo. Di conseguenza verranno soppressi dei posti di lavoro nelle attuali sedi di Bellinzona, Berna, Bulle e San Gallo. Questa riorganizzazione riguarda 19 collaboratori della sede di Bulle, impiegati a cui si proporrà di svolgere il proprio lavoro in una

nuova sede. Per i collaboratori che non accetteranno la proposta, a causa, ad esempio, dell'eccessiva distanza del nuovo posto di lavoro, sarà applicato un piano sociale. Allo scopo di definire adeguate misure di compensazione la Posta sta attualmente conducendo trattative con i propri partner sociali.

Il Consiglio federale guida la Posta fissandone gli obiettivi strategici e si aspetta che, a livello organizzativo, quest'ultima tenga conto delle esigenze delle diverse regioni, senza dimenticare di assumersi le sue responsabilità sul piano ecologico e sociale. Tuttavia, è la Posta stessa a doversi occupare degli aspetti concreti della propria riorganizzazione futura e di quella di Postfinance. Il Consiglio federale non deve dunque intervenire a favore del mantenimento di un centro di competenza nella zona di Friburgo.

2. Nei suoi obiettivi strategici, il Consiglio federale chiede alla Posta di essere un datore di lavoro socialmente responsabile. Nel caso in cui le ristrutturazioni interne abbiano delle conseguenze sui collaboratori della Posta, il Collegio si aspetta che quest'ultima cerchi una soluzione socialmente sostenibile per gli stessi. In relazione alle ristrutturazioni previste per Postfinance, la Posta dispone, come già detto, di un piano sociale, elaborato insieme ai suoi partner sociali. Il Consiglio federale non interferisce in alcun modo con tale processo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

Bulliard-Marbach Christine Maire Jacques-André Reynard Mathias Schneider Schüttel Ursula  
Schwaab Jean Christophe Tomare Manuel

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;24;34;44

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3842 – Postulato

### Quale è l'impatto delle normative svizzere sulle opportunità d'investimento delle nostre PMI in Africa?

Depositato da	 Chevalley Isabelle
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di analizzare come si ripercuotono le diverse normative svizzere (accesso al finanziamento bancario, politica di attuazione delle direttive della FINMA, governo d'impresa imposto alle aziende ecc.) sulle opportunità di investimento delle nostre imprese nel continente africano. Le costrizioni causate da queste normative non pongono un freno agli investimenti e alla partecipazione di un numero considerevole di PMI svizzere allo sviluppo di un continente in piena crescita economica? Quali provvedimenti andrebbero presi per migliorare la situazione?

#### Motivazione

Constatiamo che le delegazioni economiche accompagnano i nostri consiglieri federali in Africa alla ricerca di nuove opportunità di affari. Al loro ritorno in Svizzera, quando cercano un partner finanziario che sostenga i loro progetti queste imprese si scontrano con numerosi ostacoli che ne rendono difficile la realizzazione. Per esempio, aprire un conto bancario per fare affari con l'Africa è molto costoso, se non praticamente impossibile. Gli istituti bancari sono costretti a usare grande prudenza a causa delle normative che sono state loro imposte. Le ripercussioni finanziarie causate dallo sviluppo delle loro infrastrutture di controllo li inducono a fatturare i loro servizi in modo svantaggioso o a rifiutare semplicemente qualsiasi relazione con le PMI che collaborano con l'Africa. Inoltre, le nostre società si devono confrontare con la richiesta di documenti che in molti paesi africani non esistono. L'impossibilità di compilarli impedisce sia lo sviluppo economico delle nostre imprese, sia quello di questi paesi.

È risaputo che per risolvere il problema della migrazione è necessario creare posti di lavoro sul luogo, e la Svizzera, con le sue imprese innovative, avrebbe un ruolo determinante in questo processo, se non fosse che le normative in vigore glielo impediscono. Non è una contraddizione? Si rende quindi necessario redigere un bilancio dei differenti impedimenti normativi frapposti allo sviluppo delle nostre imprese nel continente africano ed elencarne le conseguenze.

#### Parere del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale è disposto a chiarire in un rapporto se le normative svizzere hanno effettivamente un impatto negativo sulle possibilità di investimento delle imprese svizzere sul continente africano, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica svizzera in materia di mercati finanziari.

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (45)**

Aebischer Matthias Amaidruz Céline Amherd Viola Arslan Sibel Barazzone Guillaume Bauer Philippe  
Bäumle Martin Bertschy Kathrin Bigler Hans-Ulrich Borloz Frédéric Büchel Roland Rino Buffat Michaël  
Bulliard-Marbach Christine Campell Duri de Buman Dominique Eymann Christoph Feller Olivier Feri Yvonne  
Fiala Doris Flach Beat Fricker Jonas Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Genecand Benoît Glauser-Zufferey Alice  
Gmür-Schönenberger Andrea Grin Jean-Pierre Grossen Jürg Häsler Christine Ingold Maja Marchand-Balet Géraldine  
Markwalder Christa Moret Isabelle Moser Tiana Angelina Munz Martina Nantermod Philippe Nidegger Yves  
Page Pierre-André Quadranti Rosmarie Rime Jean-François Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Vogler Karl  
Wehrli Laurent Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;24

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3843 – Mozione

### Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni quadro per introdurre al più presto in Svizzera una normativa identica al regolamento europeo sul commercio del legno (EUTR) che vieti l'importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere.

#### Motivazione

Dal 1° ottobre 2010 in Svizzera è in vigore l'obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno. In base a tale obbligo, i fornitori sono tenuti a informare i consumatori soltanto sul tipo di legno e sulla sua origine. Nel 2013 nell'UE è entrato in vigore il regolamento sul commercio del legno EUTR, che vieta il commercio di legno proveniente da fonti illegali e prescrive controlli sulla legalità del legname proveniente da fonti esterne all'UE.

Il legno e i prodotti da esso derivati importati nell'UE dalla Svizzera sono considerati prodotti provenienti da un "Paese terzo" che vengono messi per la prima volta sul mercato interno ai sensi dell'articolo 2 EUTR. Pertanto, per mettere sul mercato interno prodotti del legno svizzeri, gli importatori europei sono tenuti ad applicare un cosiddetto sistema di dovuta diligenza che comporta notevoli oneri amministrativi.

Questa prassi penalizza fortemente gli esportatori svizzeri rispetto ai loro concorrenti europei: alcuni acquirenti stanno infatti valutando l'ipotesi di rivolgersi a fornitori di un Paese membro dell'UE. Garantire agli esportatori svizzeri le stesse condizioni è estremamente importante, visto che attualmente circa il 95 per cento delle nostre esportazioni di legname è destinato all'UE.

Poiché le aziende svizzere sono già svantaggiate a causa della debolezza dell'euro, gli ostacoli amministrativi dovuti all'incompatibilità del regolamento EUTR con il diritto svizzero possono e devono essere eliminati il prima possibile per evitare alle nostre aziende di perdere ulteriori quote di mercato.

Una soluzione rapida esiste: emanare un'ordinanza fondata sulla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES), che è già servita come base per un'ordinanza simile concernente il divieto di importare prodotti della pesca illegale (RS 453.2). Si tratta di una soluzione facilmente giustificabile sul piano politico: nel 2015, nel quadro della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), è stata prevista una normativa identica all'EUTR, la quale è stata approvata da tutti i partiti nel dibattito parlamentare.

#### Parere del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel suo messaggio del 12 febbraio 2014 concernente la revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) il Consiglio federale aveva già proposto delle disposizioni di base per una normativa analoga all'European Timber Regulation (EUTR). Tuttavia tale revisione, che costituiva il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)", è stata respinta dal Parlamento il 3 dicembre 2015. Di conseguenza, è stata scartata anche una normativa analoga all'EUTR.

La questione della parità di condizioni tra gli esportatori di legname svizzeri e i loro concorrenti europei è anche oggetto dell'omonima mozione [17.3855](#) del consigliere degli Stati Föhn. La richiesta coincide con gli sforzi del Consiglio federale volti a evitare o eliminare, in linea di principio, gli ostacoli al commercio. Il Consiglio federale è pronto a sottoporre al Parlamento una normativa in tal senso.

Tuttavia, secondo il Consiglio federale, la modalità di attuazione della richiesta proposta dall'autrice della mozione, ovvero la creazione di un'ordinanza basata sulla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS

453) non è applicabile. Inoltre occorrerà chiarire la questione del riconoscimento reciproco con l'UE.

#### **Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ [Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS \(CAPTE-CS\)](#)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (7)**

[Burgherr Thomas](#) [Fässler Daniel](#) [Grüter Franz](#) [Knecht Hansjörg](#) [Schneeberger Daniela](#) [von Siebenthal Erich](#)  
[Wobmann Walter](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

15;55;10

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

#### **Oggetti connessi**

↳ [17.3855](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3845 – Interpellanza

### Potenziamento delle offerte di aiuto al suicidio

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Le offerte di aiuto al suicidio sono in aumento, una cosa impensabile tempo fa. In Svizzera si assiste a un "turismo del suicidio", poiché all'estero è vietato ciò che nel nostro Paese è permesso. In futuro si teme perciò una vera e propria migrazione finalizzata alla ricerca della dolce morte. Pare che una delle organizzazioni di aiuto al suicidio preveda di estendere le proprie prestazioni per accompagnare alla morte anche le persone anziane in buona salute, senza una diagnosi di malattia.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Le statistiche del suicidio assistito sembrano presentare discrepanze e irregolarità. Le cifre fornite dall'UST non combaciano con quelle pubblicate dalle organizzazioni di aiuto al suicidio. Non tutti i suicidi assistiti sono notificati alle competenti autorità come decessi dovuti a cause sospette o ignote?
2. È legale, in Svizzera, accompagnare al suicidio persone anziane in buona salute senza che vi sia una diagnosi di malattia?
3. Come si può evitare, in futuro, che la pressione sociale così derivante sugli anziani continui progressivamente a crescere?
4. Come s'intende intervenire qualora il nostro sistema "sanitario", invece che sulla salute, si focalizzasse sull'aiuto al suicidio?
5. Ritiene che l'accompagnamento medico al suicidio sia in contrasto con il giuramento di Ippocrate?
6. Disponiamo di cifre aggiornate sul fenomeno del "turismo del suicidio" (per es. numero di stranieri secondo lo statuto di soggiorno deceduti in seguito a un suicidio assistito)? Come si presentano queste cifre?
7. Per legge, ogni suicidio commesso con l'intervento di un'organizzazione di aiuto al suicidio deve essere oggetto di un'indagine di polizia. Quali sono i costi che vanno a carico della collettività e a quanto ammontano i costi complessivi di simili indagini in Svizzera?
8. Quale percentuale è imputabile ai "turisti del suicidio" e ai beneficiari dell'assistenza al suicidio stranieri?
9. Quali altri costi sono a carico della collettività (esequie, assistenza psicologica dei familiari, personale di cura, ecc.)?
10. Diversi interventi parlamentari presentati in passato su questo tema (per es. iniziativa parlamentare [12.457](#) o mozione [08.3427](#)) sono stati respinti con la motivazione che, all'epoca, erano in corso di elaborazione progetti di legge e rapporti. Quale è lo stato generale dei lavori sull'argomento?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. L'istruzione in caso di decesso per cause sospette o ignote è gestita in maniera differente secondo i Cantoni. I dati utilizzati nella statistica delle cause di morte si basano sulle indicazioni dei medici che notificano il decesso e degli istituti di medicina legale. Queste informazioni fornite all'Ufficio federale di statistica (UST) non sono complete o univoche in ogni singolo caso. La statistica delle cause di morte dell'UST non indica se un suicidio assistito è stato notificato all'autorità cantonale competente come decesso per cause sospette o ignote.
2. Rispetto ad altri Paesi la Svizzera ha un disciplinamento liberale dell'aiuto al suicidio. Secondo l'articolo 115 del Codice penale (CP; RS 311.0) è punibile soltanto chi presta aiuto al suicidio "per motivi egoistici". L'aiuto al suicidio per motivi non egoistici non è punibile. Per la loro attività le organizzazioni di aiuto al suicidio utilizzano di norma pentobarbital sodico (NaP). Questa sostanza è soggetta alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e alla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), per cui devono essere rispettate anche queste disposizioni. Attualmente in Svizzera non sono omologati medicinali

per la medicina umana contenenti il principio attivo NaP. Di norma il medico prescrive quindi per l'eutanasia un medicamento secondo una formula magistralis, fabbricato da una farmacia in base all'articolo 9 capoverso 2 lettera a LATer e la cui fabbricazione e dispensazione sono quindi soggette alla vigilanza cantonale (cfr. in merito la presa di posizione dell'Associazione dei farmacisti cantonali sulla dispensazione di pentobarbital sodico per l'eutanasia del 29 ottobre 2015). La dispensazione di un preparato a base di NaP fabbricato da una farmacia è possibile soltanto su prescrizione medica. Inoltre secondo l'articolo 11 LStup i medici sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti soltanto nella misura ammessa dalla loro deontologia. Le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM; [www.samw.ch](http://www.samw.ch) > Publications > Directives > Direttive medico-etiche) stabiliscono tre presupposti in presenza dei quali l'assistenza al suicidio è ammessa dalla deontologia: (1) la malattia di cui soffre il paziente legittima la supposizione del suo decesso imminente; (2) trattamenti alternativi sono stati proposti e, se accettati dal paziente, adottati; (3) il paziente è in grado di intendere e di volere; ha riflettuto a lungo sul suo desiderio di morte; questo desiderio non è il risultato di pressioni esterne ed è persistente; tutto ciò è stato verificato da una terza persona che non è necessariamente il medico. Di conseguenza in Svizzera non è consentito ai medici prescrivere NaP a persone sane.

3./4. Assistere e curare le persone anziane e malate è un compito di tutta la società. La politica e la società civile hanno la responsabilità di impedire che, a causa di un'immagine negativa della vecchiaia e dell'esigenza di risparmiare sui costi, le persone anziane e malate si sentano di peso per la famiglia e la società e siano spinte a togliersi la vita. Nelle sue priorità di politica sanitaria "Sanità 2020" il Consiglio federale si è posto l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti. In questa prospettiva, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta lavorando su diverse strategie e progetti, per esempio la Piattaforma nazionale cure palliative, il Piano d'azione prevenzione del suicidio, la Strategia nazionale sulla demenza, il Programma di promozione e il Piano d'azione per chi presta cure ai congiunti o vari progetti nell'ambito della salute mentale. Inoltre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sussidia, in virtù dell'articolo 101bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), istituzioni di utilità pubblica che offrono prestazioni per le persone anziane.

5. Per questa domanda il Consiglio federale rimanda alle summenzionate direttive dell'ASSM (cfr. risposta 2), secondo le quali l'aiuto al suicidio è consentito se sussistono i presupposti indicati. Tuttavia il medico ha sempre il diritto di rifiutare l'aiuto al suicidio.

6. Nel conteggio della statistica delle cause di morte rientrano le persone domiciliate in Svizzera, ma non quelle che non lo sono. L'organizzazione di aiuto al suicidio Dignitas, che accompagna la maggior parte di queste persone, documenta il numero di casi per anno e Paese di provenienza (2016: 195 persone domiciliate all'estero).

7./9. Queste cifre non vengono rilevate integralmente e rientrano tra le competenze di enti diversi dalla Confederazione, e più precisamente dei Cantoni e dei Comuni. I costi aggiuntivi a carico della collettività per esequie, assistenza psicologica dei familiari in lutto o personale di cura traumatizzato dovuti all'aiuto al suicidio non sono quindi quantificabili. Costi di questo genere possono per altro prodursi per qualsiasi decesso e di norma sono sostenuti dai superstiti, oppure dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se si tratta di cure o di assistenza medica. Tuttavia, poiché il suicidio assistito è trattato dalle autorità di perseguimento penale come "decesso per cause sospette o ignote", i costi sono fondamentalmente superiori a quelli di un decesso per cause "naturali". La polizia e di norma anche un rappresentante del pubblico ministero si recano sul posto per l'ispezione da parte del medico legale. I relativi costi variano a dipendenza del Cantone e del caso.

10. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso, in virtù del suo rapporto "Cure palliative, prevenzione del suicidio e assistenza al suicidio organizzato", pubblicato contemporaneamente alla decisione, di rinunciare a un disciplinamento esplicito dell'aiuto organizzato al suicidio nel diritto penale. Ha invece scelto di proseguire con le misure già in atto per la promozione delle cure palliative e per un migliore trattamento e rilevamento precoce delle depressioni. L'attuazione di queste misure da parte dell'UFSP è in corso (cfr. risposta 3 e 4). Si tratta comunque di questioni che non rientrano nella responsabilità esclusiva delle autorità sanitarie e della sanità pubblica, ma che in ultima analisi richiedono una risposta da parte di tutta la società.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN

La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (6)

Burgherr Thomas Giezendanner Ulrich Grüter Franz von Siebenthal Erich Wobmann Walter Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

#### Ergänzende Erschliessung:

2841;28;15

## Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DI)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3848 – Mozione

### Moltiplicare l'aiuto pubblico grazie agli strumenti che incentivano la partecipazione del settore privato

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di studiare e mettere in pratica metodi per aumentare l'aiuto pubblico, coinvolgendo il settore privato, nei contesti umanitari considerati urgenti e nei contesti di sviluppo a più lungo termine. Elencherà i metodi individuati, li perfezionerà e impiegherà i migliori tra quelli esaminati.

Le sfide poste dall'aggravarsi delle crisi richiedono strumenti di finanziamento innovativi. Occorre incentivare il settore privato a promuovere progetti di ricostruzione delle infrastrutture e dei servizi attraverso un aiuto diretto minimo e un effetto leva.

Le crisi attuali perdurano sempre più a lungo (protracted crisis) ed è dunque necessario l'impegno congiunto dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo.

#### Motivazione

Con l'adozione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di intensificare la collaborazione con il settore privato in materia di aiuto umanitario e sviluppo. Il bisogno si fa impellente e la presente mozione intende accelerare la concretizzazione dell'intenzione espressa.

L'idea generale è di incentivare le aziende private a investire, anche in contesti a priori precari, riducendo alcuni rischi politici che minacciano le loro attività. Questo richiede un utilizzo inedito degli strumenti esistenti nel mondo della finanza e delle assicurazioni:

- La Confederazione potrebbe sottoscrivere l'assicurazione MIGA della Banca mondiale che coprirebbe progetti di investimento privato (dopo averli analizzati) contro rischi di ordine pubblico (distruzione, nazionalizzazioni, ecc.), invogliando così le imprese a investire di più. Il denaro pubblico versato permetterebbe di finanziare progetti chiave (ospedali, reti idrico-fognarie, alloggi) per un valore ben superiore al premio dell'assicurazione, con un conseguente effetto leva.

- La "innovative/blended finance" cerca di creare un punto di convergenza ("nexus") tra l'azione umanitaria e la logica degli investitori per incentivare i prestiti: fondi assegnati per tranche di redditività, pay-for-success (solo un progetto valido può sperare di raccogliere fondi in futuro), garanzie e contratti assicurativi.

Un gruppo di lavoro multipartitico analizzerebbe come:

1. coordinare le azioni tra attori pubblici, umanitari e dello sviluppo, finanziari, privati e società civile;
2. garantire la neutralità dell'aiuto alle vittime;
3. coinvolgere altri paesi.

#### Proposta del Consiglio federale del 25.10.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN

Opposizione; discussione differita.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (34)**

Amherd Viola Arslan Sibel Barazzone Guillaume Borloz Frédéric Brélaz Daniel Büchler Jakob  
Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Campell Duri Candinas Martin de Buman Dominique de la Reussille Denis  
Derder Fathi Fricker Jonas Gmür Alois Golay Roger Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Guldemann Tim  
Hiltbold Hugues Ingold Maja Maire Jacques-André Marchand-Balet Géraldine Page Pierre-André  
Portmann Hans-Peter Regazzi Fabio Schmid-Federer Barbara Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle  
Tomare Manuel Vogler Karl Wasserfallen Christian Wehrli Laurent Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;15

**Competenza**

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3849 – Mozione

### **Esercito svizzero. Come garantire la nostra sovranità e la nostra indipendenza quando il digitale spinge verso l'interdipendenza?**

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di adottare tutte le misure necessarie per rendere l'esercito il più possibile indipendente e invulnerabile nei confronti del controllo elettronico che alcune potenze straniere potrebbero esercitare sulle nostre infrastrutture.

Il problema riguarda soprattutto gli aerei da combattimento. Al giorno d'oggi il loro funzionamento dipende in larga misura dai computer presenti a bordo e molte delle componenti provengono da produttori stranieri. Non è da escludere che alcune di queste contengano comandi segreti attivabili dall'estero che potrebbero interferire con il funzionamento dei nostri velivoli. In tempi tranquilli, nessun problema. Ma cosa succederebbe in caso di tensioni con il Paese che produce queste componenti elettroniche?

Ci apprestiamo a scegliere un nuovo aereo da combattimento per rinnovare la nostra flotta entro cinque e dieci anni. Dal momento che questi mezzi sono dei concentrati di tecnologia, sarà fondamentale inserire tra i criteri abituali (performance, prezzo, ecc.) quello dell'indipendenza dal punto di vista digitale.

Il Consiglio federale è incaricato di predisporre sistemi che garantiscano la nostra indipendenza e protezione contro qualunque tipo di interferenza straniera, soprattutto per quel che riguarda l'aviazione (sistema di guida, pilotaggio, tiro, ecc.), l'avviso di tiro della difesa contraerea (DCA) e le comunicazioni militari, i blindati e tutti gli altri potenziali bersagli di un cyberattacco.

Il Consiglio federale dovrà inoltre valutare come affiancare alle linee di comando elettroniche delle linee di comando che non dipendano dal digitale, utilizzando metodi più tradizionali. L'obiettivo è assicurare una difesa di base efficace in caso di malfunzionamento dei sistemi digitali di comunicazione.

#### **Motivazione**

Il passaggio delle forze armate al digitale è inevitabile, ma questa evoluzione implica un nuovo grande rischio: un'interdipendenza non controllata. Per avere un piano B in caso di cyberattacco alcuni eserciti hanno già reintrodotti macchine da scrivere e materiale non connesso alla rete da affiancare ai sistemi ultramoderni completamente digitali. L'introduzione di materiale convenzionale per un sistema di linee di comando a doppio binario merita un'attenta riflessione da parte dello Stato maggiore del nostro esercito.

Questa riflessione dovrebbe tener conto di tutte le infrastrutture sensibili militari e civili, compresi gli ospedali, la rete elettrica, ecc. Bisogna pensare alla nostra Difesa in senso globale.

#### **Parere del Consiglio federale del 22.11.2017**

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione sui rischi - civili e militari - rappresentati dai meccanismi inseriti intenzionalmente negli equipaggiamenti per assumerne successivamente il controllo. Varie informazioni pubblicate in questi ultimi anni provano che si tratta di una realtà. Inoltre le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) comportano numerose lacune involontarie che possono essere sfruttate a nostro danno.

Tuttavia, scoprire tutte le lacune e gli eventuali meccanismi di manipolazione che possono influire in modo significativo sui nostri sistemi e sulle nostre infrastrutture richiederebbe degli sforzi che nessun Paese è in grado di fornire. Distinguere tra lacune intenzionali e non intenzionali è praticamente impossibile, così come lo è produrre autonomamente software per tutti gli equipaggiamenti o garantire che simili prodotti siano privi di lacune. In materia di cyber-rischi è pertanto opportuno adottare una

serie di misure per identificare i rischi e ridurli a un livello accettabile in funzione delle competenze e dei mezzi di cui disponiamo. Tali misure possono essere di natura tecnica, organizzativa o operativa.

Per ridurre i cyber-rischi ai quali sono esposti i principali sistemi del DDPS e dell'esercito vengono costantemente adattate in particolare le misure seguenti: ridondanze, sorveglianza dei sistemi e delle infrastrutture, ricerca ed eliminazione delle vulnerabilità, processo di continuità operativa (business continuity, sulla base di pianificazioni previsionali), istruzione e addestramento del personale civile e militare nonché gestione della sicurezza (secondo la norma ISO 27 000). Con il suo Piano d'azione Cyber Defence, il DDPS terrà conto in misura ancora maggiore dei cyber-rischi nelle sue procedure d'acquisto, un elemento già considerato per l'acquisto di un nuovo aereo da combattimento nel rapporto del gruppo di esperti sul futuro della difesa aerea (cap. 13.3.5). Le misure summenzionate sono inoltre rafforzate da una ricerca costante d'informazioni da parte dei servizi di intelligence. L'Ufficio federale della protezione della popolazione e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese realizzano altresì, unitamente ai gestori di infrastrutture critiche, delle analisi dei rischi per aiutare quest'ultimi a rafforzare le loro difese e la loro resilienza nei confronti dei cyber-rischi.

Le questioni evocate nella mozione costituiscono un ambito di indagine strategico chiave considerato recentemente dal DDPS che, al riguardo, ha avviato una riflessione con rappresentanti dell'Amministrazione federale, dell'economia e delle scuole universitarie. È troppo presto per trarre conclusioni e il Consiglio federale ritiene che le proposte dell'autore della mozione condurrebbero la Svizzera e l'esercito verso una forma di avventurismo tecnologico e a spese inconsiderate e incontrollabili. Allo stato attuale delle conoscenze, i lavori avviati dal DDPS e l'approccio multifattoriale di riduzione dei rischi privilegiato sinora risultano ragionevoli.

#### **Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
13.12.2017	CN	Adozione.

#### **Commissioni interessate**

↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (32)**

Amherd Viola Borloz Frédéric Büchler Jakob Buffat Michaël Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Candinas Martin de Buman Dominique Derder Fathi Egger Thomas Fässler Daniel Flach Beat Glauser-Zufferey Alice Gmür Alois Golay Roger Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Hiltbold Hugues Humbel Ruth Maire Jacques-André Marchand-Balet Géraldine Müller Leo Page Pierre-André Portmann Hans-Peter Regazzi Fabio Ritter Markus Romano Marco Schmid-Federer Barbara Tornare Manuel Vogler Karl Wasserfallen Christian Wehrli Laurent

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

09;34;1231

#### **Competenza**

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3851 – Interpellanza

### Il noleggio di stampelle deve continuare ad essere coperto dall'assicurazione di base

Depositato da	 Bulliard-Marbach Christine
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha recentemente modificato due disposizioni dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, il catalogo degli apparecchi medici i cui costi sono assunti dall'assicurazione di base.

In futuro le casse malati non rimborsano più i costi per il noleggio di stampelle. Finora si erano fatte carico di fr. 0,55 al giorno per il noleggio e della tassa di base di fr. 6,30. Inoltre diventa obbligatorio l'acquisto di stampelle, ma il rimborso massimo è ridotto da 81 a 25 franchi.

L'UFSP ha motivato la decisione presa la scorsa estate con la scarsa redditività. Diversi attori del settore sanitario, tra cui Pharmasuisse, la Federazione svizzera dei pazienti della Svizzera francese e la Fondazione svizzera per la protezione dei pazienti, hanno espresso la loro incomprensione per questa decisione.

Chiedo pertanto Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. L'UFSP è in grado di mostrare come queste decisioni si ripercuotono sull'onere dei costi sostenuti dai diversi attori, cioè gli assicurati, i Cantoni e le casse malati?
2. Perché l'UFSP sopprime il rimborso dei costi per il noleggio di stampelle invece di mantenerlo e di adeguare l'importo rimborsato ai nuovi prezzi, più bassi, del materiale medico?
3. Il Consiglio federale può presentare statistiche sul numero di stampelle comprate e sul numero di stampelle nolleggiate e sulla durata del noleggio?
4. L'UFSP pianifica altre misure?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

2. L'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è in revisione dal 2016 e viene gradualmente adeguato alla situazione attuale. Fino a poco tempo fa, l'EMAp contemplava una posizione per l'acquisto e una per il noleggio di stampelle che includevano i diversi modelli e le diverse categorie di prezzo. Dal 1° luglio 2017 è entrata in vigore una modifica dell'EMAp che prevede un disciplinamento più differenziato e importi massimi rimborsabili (IMR) più bassi con due posizioni per le stampelle per adulti (IMR di 25 franchi per quelle con impugnatura standard da utilizzarsi per un periodo breve e IMR di 56 franchi per quelle con impugnatura anatomica da utilizzarsi per un periodo prolungato di diverse settimane). È stata inoltre introdotta una posizione per le stampelle per bambini. Il noleggio è ora previsto soltanto per le stampelle per bambini, più care. Per gli adulti, invece, sono a disposizione stampelle economiche per un impiego di breve durata, il cui acquisto è più conveniente rispetto al noleggio. Il noleggio di stampelle per adulti non è stato ritenuto redditizio, poiché i costi per la registrazione, la ripresa, la riparazione e la pulizia sono sproporzionati rispetto alla vendita. Tenuto conto di questi oneri per i fornitori di prestazioni, il rimborso per un noleggio di breve durata con gli attuali IMR (p. es. 14 franchi per 14 giorni, fr. 21,70 per 28 giorni) è stato considerato insufficiente per coprire i costi effettivi. Un adeguamento dell'IMR per il noleggio al nuovo IMR per l'acquisto (25 franchi), avrebbe ridotto ulteriormente la copertura dei costi. Per questo motivo, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha deciso di introdurre il nuovo disciplinamento.

1./3. Le stampelle sono rimborsate fino all'IMR previsto dall'EMAp. Gli assicurati sono tuttavia liberi di scegliere un prodotto specifico tra quelli disponibili sul mercato, ma se il costo supera l'IMR, la differenza è a loro carico (cfr. art. 24 cpv. 2 dell'ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31). Inoltre, anche per i mezzi e gli apparecchi gli assicurati devono partecipare ai costi pagando l'aliquota percentuale e la franchigia (cfr. art. 64 della legge federale sull'assicurazione malattie, RS 832.10; art.



103 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, RS 832.102).

Sul mercato svizzero sono disponibili prodotti a prezzi che non superano l'IMR. La maggior parte delle stampelle consegnate finora dai principali canali di distribuzione - ospedali, studi medici e negozi di articoli sanitari - sono state vendute a prezzi di mercato in linea con i nuovi IMR. Per gli assicurati non ci sono pertanto state conseguenze per quanto riguarda l'acquisto di stampelle. Soltanto le farmacie fatturano talvolta prezzi più elevati, ma la loro quota di mercato è molto piccola.

Secondo i dati statistici a disposizione dell'Ufficio federale della sanità pubblica, in passato il numero di stampelle standard noleggiate era molto basso ed erano soprattutto le farmacie a noleggiarle. Non sono invece disponibili dati sulla durata dei noleggi. Dato che mancano indicazioni sulla frequenza dei noleggi per periodi brevi (costi inferiori a 25 franchi) e dei noleggi per periodi più lunghi (costi superiori a 25 franchi), non è possibile calcolare le conseguenze sui costi della soppressione del noleggio. Tuttavia, dato l'esiguo numero di farmacie che vendono stampelle e la quantità altrettanto contenuta dei noleggi, le conseguenze dovrebbero essere nel complesso molto ridotte. Nel complesso, gli assicurati non dovrebbero pertanto sostenere un onere supplementare.

Dato che nei maggiori canali di distribuzione sono stati fatturati prezzi di mercato già compresi nei nuovi IMR, non dovrebbero esserci effetti sui costi degli assicuratori.

La decisione, infine, non avrà alcuna incidenza sui costi dei Cantoni, visto che questi non devono partecipare ai costi delle prestazioni ambulatoriali.

4. Nel quadro della revisione dell'EMAp, il DFI deciderà verosimilmente alla fine di quest'anno in merito a ulteriori adeguamenti dell'elenco.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (15)

Amherd Viola Ammann Thomas Béglé Claude de Buman Dominique Egger Thomas Eymann Christoph  
Gschwind Jean-Paul Heim Bea Kiener Nellen Margret Lohr Christian Marchand-Balet Géraldine Piller Carrard Valérie  
Regazzi Fabio Schneider Schüttel Ursula Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3869 – Interpellanza

### Che futuro per l'aiuto alle vittime?

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

In occasione del convegno dell'8 settembre 2017 dedicato ai 25 anni dell'aiuto alle vittime in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha presentato il rapporto di valutazione della legge sull'aiuto alle vittime elaborato dall'Università di Berna su incarico dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e con il contributo essenziale dei servizi cantonali di aiuto alle vittime. Nel corso del suddetto convegno è emersa l'urgenza di rivedere le parti relative alle vittime nel Codice di procedura penale (CPP) e sono state discusse le possibilità di migliorare la legge e l'ordinanza concernenti l'aiuto alle vittime di reati (LAV e OAV).

#### Motivazione

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande relative alle nuove conoscenze emerse dal rapporto e all'attuale lavoro dei servizi di aiuto alle vittime:

1. Con la revisione totale della LAV, entrata in vigore il 2009, le prestazioni fornite alle vittime di reati commessi all'estero sono state massicciamente ridotte. Il Consiglio federale è disposto a rivalutare ed eventualmente correggere tale riduzione, in particolare in considerazione dell'aumento degli attentati terroristici con numerose vittime civili?
2. L'importo della riparazione morale è stato limitato nel 2007. Come valuta tale riduzione nell'ottica odierna? S'impongono modifiche?
3. Tanti servizi di aiuto alle vittime dispongono di risorse a malapena sufficienti. È disposto ad adoperarsi presso i cantoni in favore di un finanziamento sufficiente e/o ritiene ipotizzabili contributi della Confederazione?
4. Il lavoro preventivo non è menzionato nella LAV, per cui la prevenzione non è sufficientemente considerata nei mandati di prestazione pubblici. È disposto a esaminare più in dettaglio le possibilità di sancire l'obbligo del lavoro preventivo ad esempio nella LAV?
5. Quali misure prevede per migliorare la posizione dei bambini vittime di reati?
6. Il rapporto di valutazione non affronta la questione se anche i testimoni di un reato gravemente lesi dovrebbero avere diritto a prestazioni. Ciò estenderebbe in maniera significativa la definizione di vittima e sarebbe importante proprio nei casi di rigore. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la questione?
7. Sembra che la consultazione relativa alla revisione del CPP sarà avviata nell'ottobre 2017 e conclusa nel gennaio 2018. Come si presenta lo scadenario relativo a una modifica della LAV?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Le vittime di reati commessi all'estero hanno diritto alla consulenza dei consultori per l'aiuto alle vittime e alle prestazioni dell'aiuto immediato e dell'aiuto a più lungo termine se sono domiciliate in Svizzera. Non hanno diritto a un indennizzo e a una riparazione morale ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Questa disposizione è conforme al principio della territorialità voluto dal legislatore (FF 2005 6363). L'Ufficio federale di giustizia (UFG) sta esaminando, in collaborazione con i Cantoni, le possibilità di migliorare il sostegno offerto alle vittime di eventi straordinari in Svizzera e all'estero in virtù della vigente LAV.
2. La revisione della LAV del 2007 era volta a limitare le prestazioni di riparazione morale al fine di ridurre i costi per i Cantoni. Dalla valutazione della LAV del 21 dicembre 2015 è emerso che la legge riveduta ha perlopiù dato buona prova. Le critiche

rivolte al sistema della riparazione morale non riguardano tanto il massimale quanto soprattutto la discrepanza tra l'ammontare delle somme della riparazione morale previste dal diritto civile e quelle previste dal diritto in materia di aiuto alle vittime. Le gamme di calcolo usate nella guida dell'UFG per misurare la riparazione morale sono inoltre considerate troppo strette. La suddetta guida viene attualmente rielaborata tenendo conto della critica citata.

3. La suddetta valutazione della LAV ha portato alla luce la scarsità delle risorse a disposizione di diversi consultori cantonali per l'aiuto alle vittime. Come già menzionato nel messaggio concernente la revisione totale, il fatto che l'articolo 124 della Costituzione definisca l'aiuto alle vittime un compito comune di Confederazione e Cantoni non consente di dedurre che la prima debba sostenere finanziariamente i secondi nell'applicazione del diritto federale. Piuttosto, la disposizione conferisce alla Confederazione la competenza globale di legiferare e ai Cantoni, al contempo, un compito a sé stante e non soltanto l'obbligo di partecipare all'esecuzione dei compiti della Confederazione. L'introduzione di un indennizzo versato ai Cantoni per l'aiuto alle vittime sarebbe d'altronde anche contrario al principio della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri secondo il diritto costituzionale. In virtù degli articoli 31 e 32 LAV la Confederazione può accordare aiuti finanziari per la formazione specifica delle persone attive nel settore o in caso di eventi straordinari. Il Consiglio federale invita tuttavia i Cantoni a verificare, conformemente alla raccomandazione formulata nel rapporto di valutazione, se le risorse a disposizione dei consultori per l'aiuto alle vittime sia sufficienti o se vadano adeguate.

4. Ai sensi dell'articolo 124 della Costituzione e dei relativi lavori preparatori (FF 1997 I 1, 321), le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono fornite unicamente dopo che il reato è stato commesso. La protezione preventiva dai reati non è stata inserita esplicitamente nell'articolo ma è disciplinata a parte, in primo luogo nelle legislazioni cantonali in materia di polizia e in parte nel diritto penale. In applicazione del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878 occorre potenziare la notorietà dei consultori per l'aiuto alle vittime e facilitarvi l'accesso. Anche il miglioramento dell'informazione delle persone interessate può avere un effetto preventivo. Non è necessario rivedere la LAV.

5. Tutte le raccomandazioni basate sulla valutazione della LAV del 21 dicembre 2015 e volte a migliorare la posizione dei minori vittime di reati sono esaminate in collaborazione con i Cantoni. L'11 ottobre 2017 il Consiglio federale ha previsto l'adozione di diverse misure per migliorare l'interconnessione delle autorità coinvolte. Il disegno di legge volto a potenziare la protezione dalla violenza comprende tra l'altro disposizioni relative allo scambio di dati tra le autorità. Il rapporto sulla gestione della minaccia in caso di violenza domestica, pubblicato dal Consiglio federale nella medesima data, si occupa dell'interconnessione delle autorità coinvolte, come quelle di protezione dei minori. È inoltre attualmente in elaborazione un rapporto sull'identificazione precoce da parte degli specialisti della sanità dei casi di violenza familiare che coinvolgono minori (pubblicazione prevista per inizio 2018).

6. Il fatto che un reato non leda direttamente qualcuno a livello fisico non esclude di per sé lo statuto di vittima. A determinate condizioni, le persone che hanno assistito indenni a un attentato possono ad esempio essere considerate vittime di un tentato omicidio o di lesione personale. La minaccia tacitamente espressa nei confronti della persona rimasta illesa potrebbe già bastare per considerarla una vittima e non solo una testimone. Secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, infine, le persone che, pur non essendo considerate vittime o congiunti ai sensi della LAV, sono purtuttavia state lese psicologicamente dal reato (per es. in veste di testimoni) possono se necessario beneficiare delle prestazioni di un consultorio per l'aiuto alle vittime o essere sostenute nella ricerca di un'altra offerta d'aiuto adeguata. In considerazione di quanto esposto il Consiglio federale non ritiene necessario ampliare la definizione di vittima. L'UFG si occuperà tuttavia di questa problematica in collaborazione con i Cantoni nel quadro dei suddetti accertamenti relativi agli eventi straordinari.

7. Al momento non è prevista una revisione della LAV.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (13)

Barrile Angelo Feri Yvonne Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Munz Martina Nussbaumer Eric Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

1216;24

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3870 – Interpellanza

### Potenziamento della rete mobile

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

La digitalizzazione avanza in tutti gli ambiti della vita. Servono quindi reti di dati veloci. Lo stesso vale per i veicoli a guida autonoma, che consentiranno di ottimizzare i flussi del traffico e delle infrastrutture di trasporto e ridurre il numero di incidenti. Il più grande fattore di rischio in tale ambito è infatti attualmente l'uomo. Occorre dunque chiedersi di quali reti di comunicazione mobili e fisse si dovrà disporre in futuro.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Per portare avanti la digitalizzazione in Svizzera e per lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma è necessario potenziare la rete di radiocomunicazione mobile passando allo standard 5G?
2. Il Consiglio federale intende inglobare la tecnologia di radiocomunicazione mobile 5G nella concessione per il servizio universale e garantire per questo nuovo standard una copertura capillare in tutta la Svizzera, anche nelle regioni periferiche e di montagna?
3. Qual è l'orizzonte temporale previsto?
4. Come intende conciliare l'introduzione di una copertura all'avanguardia sotto il profilo della tecnologia di radiocomunicazione mobile con le paure della popolazione circa le ripercussioni sulla salute delle radiazioni non ionizzanti?
5. Come si può migliorare lo stato delle conoscenze in merito alle conseguenze a lungo termine sulla salute delle radiazioni emesse dalle antenne di radiocomunicazione mobile? A che punto è oggi il monitoraggio RNI preannunciato (cfr. domanda Vogler 17.5397)?
6. È possibile introdurre lo standard 5G in modo capillare rispettando gli attuali valori limite dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, e cosa occorrerebbe a questo scopo?
7. I collegamenti di rete fissa possono rappresentare un'alternativa al potenziamento della rete di radiocomunicazione mobile con il passaggio all'ultima generazione?
8. Come valuta il Consiglio federale il raggruppamento delle reti all'interno di una società nazionale di rete?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale ritiene importante sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione in tutti gli ambiti di vita. Per questo motivo, il 20 aprile 2016 ha adottato la sua strategia "Svizzera digitale". Quanto alla disponibilità e all'utilizzo di servizi a banda larga sia su rete mobile che fissa, il suo obiettivo è che la Svizzera sia ai primi posti nelle classifiche internazionali. Il potenziamento dell'infrastruttura dovrebbe essere guidato dalla dinamica di mercato.

1. Disporre di reti di radiocomunicazione mobile performanti e di una buona infrastruttura di rete fissa è la base per la digitalizzazione della Svizzera e per lo sviluppo di nuovi servizi. Al momento a livello internazionale sono in corso i lavori di standardizzazione per la nuova generazione di sistemi di radiocomunicazione mobile (5G). La Commissione federale delle comunicazioni, ente responsabile del rilascio delle concessioni per le reti di radiocomunicazione mobile, sta preparando l'attribuzione di frequenze supplementari e ha già svolto una consultazione pubblica in merito.

La tecnologia 5G dovrebbe consentire in particolare di controllare praticamente in tempo reale gli oggetti attraverso la rete di radiocomunicazione mobile, di allestire sistemi di trasporto intelligenti e di condurre i veicoli a guida autonoma.

2./3. Il servizio universale disciplinato dalla legge sulle telecomunicazioni ha l'obiettivo di fornire un'offerta di base di servizi di telecomunicazione che consenta in tutto il Paese e a tutte le categorie della popolazione di partecipare alla vita economica e sociale. Non è volto a promuovere determinate tecnologie: le prescrizioni relative alla fornitura sono infatti formulate in modo tecnologicamente neutro.

Non sussiste né l'intenzione né la necessità di rinunciare a questo principio iscrivendo nel servizio universale singole tecnologie come il 5G.

4. I servizi di radiocomunicazione mobile sono oggi sfruttati da ampie cerchie della popolazione e dell'economia. Secondo alcuni sondaggi, tuttavia, una buona metà della popolazione svizzera teme che le radiazioni emesse dalle antenne di radiocomunicazione mobile comportino rischi per la salute (UST: rilevazioni omnibus 2011 e 2015). L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) prevede limiti di immissione che proteggono dagli effetti acuti accertati. Non esistono prove scientifiche relative a danni per la salute causati da un'esposizione prolungata. La ricerca continuerà ad essere strettamente osservata.

Tuttavia, per consentire la realizzazione e il potenziamento delle reti di radiocomunicazione mobile in un quadro giuridico chiaro, il Consiglio federale ha fissato nell'ORNI ulteriori valori limite dell'impianto, in base al principio di prevenzione della legge sulla protezione dell'ambiente. Tali valori hanno lo scopo di limitare l'esposizione prolungata della popolazione in luoghi in cui le persone si fermano regolarmente a lungo (ad es. abitazioni, scuole, uffici) e ridurre così il rischio di eventuali e ancora ignote ripercussioni sulla salute.

5. Per migliorare lo stato delle conoscenze in merito alle conseguenze a lungo termine per la salute, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) segue e analizza le varie pubblicazioni scientifiche. Dal 2014 lo fa anche avvalendosi del sostegno e della consulenza forniti da un gruppo di esperti di RNI (Berenis). Inoltre, l'UFAM commissiona studi e pubblica rapporti in merito all'attuale stato delle conoscenze. Finora mancavano i finanziamenti per il monitoraggio RNI volto a rilevare l'esposizione della popolazione alle radiazioni. Il 6 settembre 2017, con l'adozione del messaggio sulla revisione della legge sulle telecomunicazioni, il Consiglio federale ha proposto una possibile base per il finanziamento di tale monitoraggio.

6. Gli attuali valori limite dell'ORNI consentono l'introduzione capillare dello standard 5G sotto il profilo meramente tecnico. Secondo i fornitori di servizi di radiocomunicazione svizzeri, a causa dei valori limite il contingente di radiazioni non ionizzanti nelle zone urbane è al momento esaurito in oltre il 90 per cento delle ubicazioni di antenne esistenti. Viste le condizioni attuali occorrerebbe dunque allestire numerose ubicazioni (antenne) supplementari, con conseguenti ritardi e costi aggiuntivi per l'introduzione del 5G.

A suo tempo, la messa fuori servizio di vecchie tecnologie di radiocomunicazione mobile (in particolare il 2G) aveva consentito di liberare una certa capacità nelle ubicazioni di antenne esistenti, che ha potuto essere sfruttata per l'introduzione dello standard attuale (4G). Come illustrato dal Consiglio federale nella risposta alla domanda Vogler sulla potenziale riduzione di alcune delle prestazioni del 5G a causa della severa legislazione in materia di tutela ambientale (domanda Vogler [17.5396](#), "Beschneidung von 5G-Features der nächsten Mobilfunkgeneration wegen strenger Umweltschutzgesetzgebung"), quanto era stato fatto allora non può essere replicato per l'introduzione del 5G: le reti 3G e 4G attualmente in funzione non potranno infatti essere parzialmente messe fuori servizio in favore della tecnologia 5G.

7. Nell'ottica della digitalizzazione la Svizzera deve poter contare su infrastrutture di rete fissa e reti di radiocomunicazione mobile performanti e moderne. Un utilizzo mobile dei servizi di telecomunicazione è possibile unicamente grazie alle reti di radiocomunicazione. Dal canto suo, l'esercizio di reti di radiocomunicazione mobile moderne presuppone l'esistenza di infrastrutture di rete fissa performanti (prime su tutte quelle in fibra ottica) per collegare le antenne di radiocomunicazione.

8. L'obiettivo della legge sulle telecomunicazioni è offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti (art. 1 della legge sulle telecomunicazioni). Tale obiettivo può essere raggiunto in particolare con una concorrenza efficace sia a livello di servizi che di rete. Di conseguenza, la Svizzera può oggi vantare una copertura eccezionale nel raffronto internazionale, sia per quanto riguarda la rete fissa che le radiocomunicazioni mobili. Siamo sulla strada giusta e occorre continuare così. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno raggruppare le reti all'interno di un'apposita società nazionale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (8)

Barrile Angelo Graf-Litscher Edith Guldemann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)


## **Ergänzende Erschliessung:**

34;2841

### **Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3871 – Interpellanza

### Politica immobiliare della Confederazione

Depositato da	 Allemann Evi
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

A inizio agosto 2017 la Confederazione ha nuovamente venduto un edificio, ovvero lo stabile della Regia federale degli alcool a Berna (9000 m<sup>2</sup> di superficie netta), al maggior offerente, benché la città di Berna si fosse messa a disposizione come acquirente. Il nuovo proprietario prevede di adibire l'edificio a costosi "business apartments". Il prezzo di vendita di oltre 35 milioni di franchi è stato quindi pagato solo a scopo speculativo. Anche in Svizzera la tendenza globale verso società e fondi immobiliari quotati in borsa ha reso immobili e terreno una fonte di reddito viepiù speculativa. In tal modo i quartieri residenziali urbani sono divenuti inaccessibili per persone dal reddito basso e medio. La Confederazione non può assecondare questa tendenza, ma per i propri immobili e terreni deve impostare il diritto di prelazione dei Cantoni e dei Comuni in modo che non rimanga lettera morta.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto ad adeguare l'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), che accorda ai Cantoni e ai Comuni un diritto di prelazione sugli immobili appartenenti agli organi della costruzione e degli immobili dell'Amministrazione federale, in modo che la vendita non si fondi più solo sul "prezzo di mercato" (art. 13 cpv. 3), bensì anche sugli interessi dei quartieri e sullo sviluppo urbano?
2. Quanto è compatibile la politica immobiliare della Confederazione con la sua politica di promozione della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità con pigioni sostenibili per persone dal reddito basso e medio? Come garantisce la Confederazione che la sua politica immobiliare non contribuisca ad aumentare i prezzi sul mercato immobiliare?
3. La politica immobiliare della Confederazione come assicura che la trasformazione di abitazioni in "business apartments" e in appartamenti Airbnb non comporti un'ulteriore repressione della classica proprietà d'abitazioni e un'anonimizzazione dei quartieri residenziali?
4. In occasione della vendita dei suoi immobili, la Confederazione tiene conto della quota di abitazioni secondarie nei rispettivi dintorni?
5. La Confederazione è disposta a presentare un rapporto al Parlamento in cui illustra la sua politica immobiliare e quella delle imprese parastatali in riferimento ai seguenti criteri: compatibilità con la promozione della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità, impedimento dell'anonimizzazione di quartieri residenziali, ripercussioni di politica fiscale per Comuni e Cantoni?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Su incarico della Regia federale degli alcool (RFA), il Dipartimento federale delle finanze (DFF), più precisamente l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ha messo a pubblico concorso la vendita di un edificio situato nella zona destinata alle attività di produzione di servizi del quartiere bernese della Länggasse al prezzo indicativo di 35 milioni di franchi. Si è trattata di un'operazione di disinvestimento. In fin dei conti il prezzo di vendita era inferiore al prezzo indicativo, ma di due terzi superiore all'offerta di acquisto presentata dalla città di Berna. L'oggetto è stato pertanto aggiudicato a un concorrente della città di Berna.

Gli immobili nel portafoglio immobiliare della Confederazione garantiscono all'Amministrazione federale un approvvigionamento adeguato e sono destinati all'uso proprio. Secondo l'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) hanno il compito di gestire questo portafoglio nel rispetto dell'obiettivo strategico dell'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici. Per la regione di Berna il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFF (UFCL) di attuare lo Schema



direttore 2024.

I disinvestimenti permettono alla Confederazione di effettuare investimenti per ottimizzare il portafoglio immobiliare. Si tratta ad esempio di lavori volti a concentrare gli edifici in un'unica sede, di risanamenti di edifici e di nuove costruzioni.

La Confederazione non può imporre obblighi agli acquirenti. Spetta ai Cantoni e ai Comuni gestire eventuali cambiamenti di destinazione d'uso nelle loro zone edificabili, ad esempio tramite i regolamenti edilizi comunali. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno adeguare l'OILC.

Data la composizione dei portafogli immobiliari, i disinvestimenti effettuati dagli OCI non sono adatti a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di politica dell'alloggio. In considerazione del loro uso, dell'ubicazione e delle dimensioni, gli immobili presenti nei portafogli immobiliari potrebbero contribuire soltanto in misura marginale e non equilibrata a livello cantonale al raggiungimento degli obiettivi di politica dell'alloggio della Confederazione. Pertanto, nel caso dei disinvestimenti, il Consiglio federale attribuisce la priorità al raggiungimento degli obiettivi dei suoi OCI. In questo modo i disinvestimenti vanno a beneficio sia del bilancio della Confederazione che di tutti i contribuenti.

Inoltre, l'influenza sul mercato immobiliare dei disinvestimenti della Confederazione è generalmente trascurabile poiché, rispetto all'intero parco immobiliare della Svizzera, la Confederazione fornisce soltanto una superficie minima. Gli immobili nei portafogli immobiliari della Confederazione servono esclusivamente a soddisfare le esigenze di locali dell'Amministrazione federale (principalmente uffici). I disinvestimenti della Confederazione non generano pertanto alcun effetto di esclusione e di segregazione. Al contrario, rendono disponibile ulteriore spazio e possono contrastare la progressiva suburbanizzazione e gli effetti di esclusione.

Quando vende immobili non più necessari, la Confederazione deve attenersi a tutte le prescrizioni legali. Gli inventari delle abitazioni dei Comuni sono pubblici dalla primavera del 2017 e nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie (art. 6 della legge sulle abitazioni secondarie, LASEC).

Le abitazioni della Confederazione situate in Svizzera corrispondono comunque solo all'8 per cento del valore di acquisto del portafoglio immobiliare dell'UFCL. Si tratta soprattutto di immobili utilizzati dalle dogane e quindi vicini a un valico di frontiera e al confine nazionale. Queste abitazioni sono interessate solo in minima parte dalla LASEC. Inoltre, nel caso di un disinvestimento, per questi siti sarebbe difficile trovare degli acquirenti. Il rimanente 92 per cento è composto da immobili diversi dalle abitazioni o da abitazioni all'estero.

Sulla base di quanto esposto il Consiglio federale è dell'avviso che un rapporto sulla sua politica immobiliare non fornirebbe ulteriori elementi.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (22)


Aebischer Matthias Barrile Angelo Feri Yvonne Friedl Claudia Guldemann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Marti Min Li Masshardt Nadine Meyer Mattea Munz Martina Naef Martin Piller Carrard Valérie Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tomare Manuel Tschäppät Alexander

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04;2846

## Competenza


↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3872 – Interpellanza

### Esportazioni e importazioni di pesticidi pericolosi. Necessari alcuni chiarimenti

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. L'ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale PIC (OPICChim) istituisce un sistema di notifica e d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente. Il Consiglio federale può fornire un elenco esaustivo delle notifiche d'esportazione concernenti i pesticidi allestite in virtù dell'OPICChim dal 2004?
2. Può indicare, per ciascuna sostanza, la quantità esportata, le aziende coinvolte e i Paesi destinatari dal 2004?
3. Le informazioni riguardanti le esportazioni dall'Unione europea delle sostanze soggette alla procedura PIC sono liberamente accessibili sul sito Internet dell'Agenzia chimica europea (ECHA). Informazioni di questo genere non dovrebbero essere rese accessibili anche in Svizzera? L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) non dovrebbe pubblicarle sul suo sito Internet alla stregua di quanto fa l'ECHA?
4. Stando ai dati dell'ECHA, dal 2010 sono state registrate cinque esportazioni di paraquat e tre esportazioni di atrazina dall'Unione europea alla Svizzera. Come spiega il Consiglio federale che questi pesticidi possano essere importati nonostante la loro utilizzazione in Svizzera sia vietata?
5. Può indicare le quantità importate, le aziende coinvolte e l'utilizzazione che ne è stata fatta?
6. Stando ai dati dell'UFAM, dal 2012 sono state registrate quattro esportazioni di paraquat e tredici esportazioni di atrazina dalla Svizzera. Il Consiglio federale può indicare, per ciascun pesticida, la quantità esportata e le aziende coinvolte?
7. Con quale frequenza gli uffici doganali controllano che, al momento dell'importazione e dell'esportazione di sostanze e preparati, siano rispettati gli obblighi di cui all'ordinanza PIC (art. 17)?
8. Quanti sono, in proporzione, i controlli effettuati in seguito a una richiesta dell'UFAM?
9. L'UFAM è informato sistematicamente dell'esito dei controlli? L'UFAM ha constatato infrazioni? In caso affermativo, il Consiglio federale è in grado di fornire l'elenco delle infrazioni constatate a partire dal 2004 nonché delle misure adottate per porvi rimedio?
10. L'UFAM si accerta, in particolare, che l'Amministrazione federale delle dogane applichi scrupolosamente l'articolo 5 dell'ordinanza PIC?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1.-3./5. La Convenzione di Rotterdam (RS 0.916.21) prevede uno scambio di informazioni tra i Paesi esportatori dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni sul loro territorio e i Paesi importatori. La natura di queste informazioni è specificata nell'ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82), che esegue la Convenzione di Rotterdam. La loro pubblicazione non è prevista né dalla Convenzione né dall'OPICChim. Del resto, essendo alcune di queste informazioni confidenziali, un'eventuale pubblicazione potrebbe costituire un problema dal punto di vista della protezione dei dati. Ciononostante, l'UFAM prevede di pubblicare sul proprio sito Internet alcune informazioni non confidenziali contenute nelle notifiche d'esportazione ricevute e inviate. Dal canto suo, conformemente alla legislazione europea, l'Agenzia chimica europea (ECHA) è tenuta a mettere a disposizione del pubblico sul proprio sito Internet alcune informazioni riguardanti le notifiche. Le informazioni confidenziali non

sono pubblicate.

Dal 2011 la Svizzera ha inviato in media 168 notifiche d'esportazione l'anno, 74 delle quali concernenti sostanze attive di pesticidi. Su un totale di 4400 tonnellate di prodotti chimici soggetti all'OPICChim, la quantità notificata di pesticidi è in media di circa 145 tonnellate l'anno. Questi dati si riferiscono unicamente al periodo 2011-2017, poichè in precedenza non sono state effettuate notifiche d'esportazione di sostanze attive di pesticidi. In effetti, l'obbligo di notifica delle esportazioni di ametrina, atrazina, metidation, paraquat e permetrina è stato introdotto nel febbraio 2011 e quello per il diafenturion nel maggio 2017.

4. Prodotti fitosanitari non autorizzati possono essere importati in Svizzera se destinati esclusivamente a essere riesportati o a essere utilizzati, a determinate condizioni, per fini di ricerca o sviluppo.

6. Le autorità federali competenti stanno esaminando una richiesta di accesso alle informazioni contenute nelle notifiche d'esportazione di paraquat e atrazina effettuate dal 2012. Dato che la procedura è ancora in corso, non è al momento possibile indicare le quantità e le aziende coinvolte.

7.-10. Per vigilare sul rispetto dell'OPICChim, gli uffici doganali si attengono alle istruzioni di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e dell'UFAM; effettuano quindi controlli a campione per verificare che i prodotti chimici siano dichiarati in modo conforme e che il numero di identificazione assegnato dall'UFAM sia indicato correttamente nella dichiarazione doganale. L'UFAM, inoltre, verifica regolarmente le informazioni contenute all'interno delle dichiarazioni doganali fornite dall'AFD concernenti i prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 OPICChim. Questi controlli e la possibilità per gli uffici doganali di opporsi all'esportazione della merce permettono di scongiurare, in genere, il mancato rispetto da parte delle aziende esportatrici degli obblighi definiti nell'OPICChim.

In caso di importazioni non conformi a questi obblighi, le autorità del Cantone di domicilio del destinatario ricevono una segnalazione. Tuttavia, non esistono statistiche a riguardo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (5)

Arslan Sibel Brélaz Daniel Glättli Balthasar Häsler Christine Schelbert Louis

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

52;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3873 – Interpellanza

### Un nuovo metodo di finanziamento per i politecnici federali al fine di evitare lo "stop and go" budgetario

Depositato da	 Derder Fathi
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

La gestione del budget dei politecnici federali risulta problematica: nel 2016, nel messaggio ERI, il Consiglio federale chiede loro di investire in nuovi settori come la data science e di formare più studiosi, dato che sono la nostra materia prima. Un Consiglio federale che non perde mai occasione - in particolare all'estero - di tessere le lodi dei nostri politecnici, fiore all'occhiello della piazza scientifica svizzera. Poi, un anno dopo, chiamando in causa aspetti budgetari, il Consiglio federale chiede ai politecnici federali di ridurre il proprio budget del 2 per cento, cadendo in contraddizione. In tale contesto, per evitare queste incoerenze, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Come si può gestire una scuola universitaria in un contesto caratterizzato da una politica "stop and go" come quella descritta?
2. Il Consiglio federale sarebbe disposto ad adottare altri modelli di finanziamento per permettere una certa stabilità nella gestione dei politecnici federali? Sarebbero opportune altre fonti di finanziamento? Per esempio le riserve della BNS, o un fondo sovrano?
3. Si potrebbe studiare la possibilità di un finanziamento proveniente da altri settori, ad esempio dal Dipartimento della difesa per la sicurezza cibernetica?
4. Cosa pensa il Consiglio federale di un maggiore impegno da parte dei Cantoni? Con una revisione della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero si potrebbe includere il settore dei politecnici federali nell'Accordo intercantonale sulle università?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la stabilità nel settore dei PF dipende da un finanziamento di base stabile e prevedibile. La valutazione intermedia 2015 effettuata da un gruppo internazionale di esperti ha rilevato che questo elemento, insieme ad altri come l'autonomia, la qualità dell'insegnamento e della ricerca e la dimensione internazionale, è uno dei fattori di successo del settore dei PF.

Fra il 2008 e il 2016 il tetto massimo di spesa per il settore è stato quindi aumentato in media del 3,6 per cento annuo, a fronte di un rincaro che, nello stesso periodo, si attestava prossimo allo zero. Le prospettive economiche e determinati motivi sovraordinati di politica finanziaria, come il rispetto del freno all'indebitamento, possono tuttavia rendere necessarie misure di risparmio.

Per attenuare queste misure, il settore dispone di diversi strumenti: grazie all'autonomia di cui gode può per esempio ridistribuire certi compiti o priorità oppure, date le dimensioni della sua struttura, può puntare a un aumento dell'efficienza o, ancora, cercare di incrementare i mezzi finanziari provenienti da terzi o attingere alle proprie riserve. L'aumento dei fondi di terzi è d'altronde uno degli obiettivi strategici fissati per il settore dei PF per il periodo 2017-2020; il settore dovrà altresì fare in modo che i costi indiretti non coperti che ne derivano non compromettano né il suo mandato di base né tantomeno il suo sviluppo duraturo. Secondo quanto constatato dal gruppo di esperti il settore, oltre a puntare all'incremento dei fonti di terzi, dovrebbe anche perseguire un aumento dell'efficienza.

2./3. Con una quota che sfiora il 90 per cento delle entrate complessive, la Confederazione è la principale fonte di finanziamento del settore. Il 70 per cento di tale finanziamento è da ascrivere al finanziamento di base. A ciò si aggiunge il 16 per cento di fondi assegnati su base competitiva dal Fondo nazionale svizzero, dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione, dal programma quadro di ricerca dell'UE e dalla ricerca del settore pubblico. Numerosi uffici federali collaborano

con il settore dei PF e incaricano i suoi istituti di svolgere determinati progetti di ricerca. Per quanto riguarda le proposte formulate nell'interpellanza, il Consiglio federale ha già studiato la possibilità di un fondo sovrano nel quadro del suo rapporto del 12 dicembre 2016 in adempimento del postulato [15.3017](#), giungendo a una conclusione negativa. Per il Consiglio federale, all'utilizzo delle riserve della BNS si oppongono varie ragioni e, in particolare, gli ostacoli che ne deriverebbero per la politica monetaria. Inoltre, il Parlamento ha chiesto al Consiglio federale una riduzione a medio termine delle uscite vincolate (mozione [17.3259](#)). Poiché assicura una determinata flessibilità, finora l'equilibrio fra le diverse fonti di finanziamento si è rivelato vincente e ha permesso al settore dei PF di raggiungere e mantenere un'ottima posizione a livello nazionale e internazionale.

4. Come già menzionato, grazie all'autonomia di cui dispone il settore dei PF può aumentare la propria base di finanziamento. Il Consiglio federale vede quindi positivamente l'impegno profuso dai Cantoni negli ultimi anni, anche a livello finanziario, per l'istituzione di nuove sedi nel settore dei PF. Riguardo all'inclusione del settore nell'Accordo intercantonale sulle università, occorrerebbe procedere a un'approfondita analisi preliminare. Una valutazione di questo tipo potrebbe avvenire per esempio nel quadro di una nuova analisi della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni (mozione [13.3363](#)).

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

32;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3874 – Interpellanza

### Elusione dello scopo del mandato precauzionale secondo l'articolo 360 CC?

Depositato da	 Fluri Kurt
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza del fatto che alcune banche, nonostante l'esistenza di un mandato precauzionale, eseguono gli incarichi conferiti da persone di fiducia munite di procura soltanto previo consenso dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)?
2. Come giudica tale modo di procedere nel contesto dell'articolo 365 CC?
3. Condivide l'opinione secondo cui il diritto vigente è violato o dalle banche (che non ottemperano al loro obbligo legale) o dall'APMA (che oltrepassa le sue competenze)?

#### Motivazione

Manifestamente vi sono banche che eseguono incarichi conferiti da persone munite di una procura concessa in virtù di un mandato precauzionale soltanto previa consultazione o previo consenso dell'APMA. A nostro avviso, ciò è contrario al diritto vigente ma anche al senso dell'istituzione del mandato precauzionale.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Se una persona divenuta incapace di discernimento aveva precedentemente costituito un mandato precauzionale, quest'ultimo deve essere convalidato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 363 cpv. 2 CC). Se le condizioni legali di validità sono adempiute, l'APMA emana una decisione scritta motivata in cui dichiara valido il mandato precauzionale, designa il mandatario e precisa i suoi compiti e competenze (cosiddetta decisione di convalida). In questi casi sussiste pertanto un documento ufficiale ai sensi dell'articolo 9 CC, che permette al mandatario di legittimarsi dinanzi a terzi. Se un atto è contemplato nel mandato precauzionale e non sussiste alcun conflitto di interessi, non occorre ottenere anche il consenso dell'APMA (art. 365 cpv. 2 CC). In tali casi i partner commerciali sono obbligati a riconoscere il mandatario quale rappresentante.

Al Consiglio federale non risulta che alcune banche esigano, oltre alla conferma di convalida, anche una dichiarazione di consenso dell'APMA. Una tale formalità cagionerebbe soltanto un onere amministrativo inutile, che il legislatore voleva appunto evitare con il mandato precauzionale.

È tuttavia a conoscenza del fatto che la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti intrattiene un contatto permanente con l'Associazione svizzera dei banchieri. Si tengono regolarmente incontri per discutere questioni come quella oggetto dell'interpellanza e trovare soluzioni conformi al diritto che permettano di armonizzare al meglio la prassi.

2. Gli articoli 375 e 376 CC non si applicano nei casi illustrati, poiché dal punto di vista della sistematica non si riferiscono al mandato precauzionale, bensì alla rappresentanza legale. Per il partner commerciale questo risulta chiaramente dalla decisione di convalida.

3. In un siffatto caso la responsabilità incombe al partner commerciale (e non all'APMA), che è obbligato ad eseguire le istruzioni del rappresentante legittimato. Se, ad esempio, una banca si rifiuta di farlo ed esige l'accordo supplementare dell'APMA, può essere tenuta a riparare il danno eventualmente cagionato dalla ritardata esecuzione dell'istruzione.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

---

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
1211

### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3875 – Postulato

### Rafforzare la ricerca scientifica in seno all'esercito e intensificare le collaborazioni con gli istituti di ricerca

Depositato da	 Derder Fathi
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto volto a intensificare la ricerca scientifica in seno all'esercito, in particolare nell'ambito della cyberdifesa. Per una maggiore efficacia, le sue ricerche dovranno essere coordinate con quelle delle nostre istituzioni scientifiche, in particolar modo con i politecnici federali. Inoltre il rapporto dovrà proporre delle piste di finanziamento evitando doppioni.

#### Motivazione

La cyberdifesa è al centro delle missioni di una difesa moderna. Questo dovrebbe essere anche il caso dell'Esercito svizzero, sebbene la totalità del suo budget sia impiegata per altri compiti. Chiedo al Consiglio federale di esaminare i mezzi volti a trasformare la difesa svizzera in un centro di competenze in materia di cybersicurezza. Un concetto globale che non si occupi unicamente della difesa e della risposta agli attacchi, ma volto ad anticiparli grazie a un lavoro di ricerca scientifica in tale ambito. A questo scopo occorre collaborare strettamente con i ricercatori che, da anni, lavorano su questi temi in seno alle nostre istituzioni scientifiche, in particolare nei politecnici federali. Il Consiglio federale è quindi incaricato di studiare le piste per trasformare l'esercito svizzero in un centro di competenze scientifiche, rafforzando le collaborazioni con i politecnici federali. Tale centro di competenze consentirebbe ad alcuni giovani di integrare il loro servizio militare nel ciclo di studi universitari e, com'è il caso in altri Paesi, potrebbe fungere altresì quale centro di sviluppo e incubatore di imprese innovatrici. Il rapporto rappresenta anche un'occasione per il Consiglio federale di esaminare se la difesa assegna sufficienti risorse alla cyberdifesa e se è il caso di destinare una parte più importante del budget a questo tema centrale per la nostra sicurezza, in particolare nell'ambito di collaborazioni con i politecnici federali.

#### Parere del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale riconosce la necessità di una maggiore collaborazione tra l'esercito e il mondo accademico nell'ambito della cyberdifesa.

In seguito all'adozione dei postulati Dobler [17.3106](#) e Golay [17.3243](#) si stanno elaborando diversi rapporti che esaminano come garantire le competenze dell'esercito nell'ambito delle nuove tecnologie nonché le possibilità di sostegno all'innovazione da parte della Confederazione.

Per garantire tali competenze, Armasuisse Scienza e tecnologia gestisce già una rete di cooperazione con le scuole universitarie e gli istituti svizzeri attivi nella ricerca, in particolare con i Politecnici federali. Le collaborazioni concernono in particolare progetti relativi alle tecnologie per l'esplorazione e la sorveglianza, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alla robotica. Sono inoltre in corso progetti sulla cybersicurezza, in particolare per quanto riguarda la rapida identificazione e analisi dei cyberattacchi mirati.

Nell'aprile del 2017 in Consiglio federale ha inoltre preso atto dell'intenzione del DDPS di elaborare un Piano d'azione Cyber Defence - attualmente in fase di armonizzazione con la revisione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi - che ha lo scopo di rafforzare le misure già messe in atto da Armasuisse. Si stanno inoltre elaborando i piani dettagliati relativi a quest'ultimo. Anche la collaborazione tra il DDPS, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione e l'Accademia svizzera delle scienze tecniche è stata rafforzata.

In considerazione dei provvedimenti in corso, l'elaborazione di un rapporto concernente quanto esposto nel postulato rappresenterebbe un impiego inutile delle risorse già limitate destinate a tale ambito, senza che ciò contribuisca in modo significativo ai lavori già in corso.



### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
13.12.2017	Ritiro.

---

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09:36

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3876 – Interpellanza

### Dibattito sul gasolio. Evoluzione delle emissioni inquinanti

Depositato da	 Schilliger Peter
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Fra il 1980 e il 2016 è stato registrato un netto calo di emissioni e immissioni di sostanze inquinanti.

Nel 2016, ad esempio, la media annua delle immissioni di polveri sottili sull'intero territorio svizzero è rimasta entro i valori consentiti. Nello stesso periodo, la media annua delle emissioni di ossidi di azoto ha superato il severo limite previsto dalla normativa elvetica soltanto sugli assi principali degli agglomerati e comunque attestandosi al di sotto dei 40 mg/m<sup>3</sup>, un dato che, ad esempio, in Germania sarebbe stato assolutamente consentito.

In Europa si va facendo crescente la pressione sui veicoli a trazione diesel, con minacce di limitazioni e divieti di accesso.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quale bilancio traccia la Svizzera sull'andamento delle immissioni di sostanze inquinanti?
2. Come viene valutato l'effetto di divieti e limitazioni di accesso ai veicoli diesel in termini di riduzione delle immissioni inquinanti?
3. Come vengono valutati gli accorgimenti tecnici per i motori diesel, ad esempio le modifiche al software come quella recentemente concordata in Germania fra Stato e case costruttrici?
4. Quale ruolo svolge la trazione diesel per gli obiettivi sulle emissioni di CO<sub>2</sub> della Confederazione? È possibile rispettare il tetto di 95 g CO<sub>2</sub>/km se il rinnovo del parco circolante avviene sostituendo veicoli diesel con quelli a benzina?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1. Nel corso degli ultimi venti anni la qualità dell'aria ha registrato un netto miglioramento, sebbene vi siano ancora numerose località del Paese che, in parte, superano i limiti previsti per le immissioni di ozono, diossido di azoto e polveri sottili di cui all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Ci si riferisce in particolare alle emissioni di azoto dei centri urbani e delle aree circostanti i grandi assi di comunicazione più trafficati. Per ottenere un miglioramento duraturo della qualità dell'aria in tutta la Svizzera sarà quindi necessario limitare ulteriormente le emissioni di sostanze inquinanti prodotte da veicoli a motore, impianti di riscaldamento, industria e agricoltura.
2. I divieti di accesso a determinate aree per specifici veicoli - nella fattispecie quelli con motorizzazione diesel - possono garantire localmente una riduzione più o meno accentuata delle concentrazioni di ossidi di azoto e di particolato carbonioso. Sussiste tuttavia il rischio che il traffico si trasferisca semplicemente verso altre zone e le concentrazioni di sostanze inquinanti crescano altrove. Non è possibile quantificare l'impatto di una tale misura per un'intera città, poiché dipende in particolare dal numero e dal tipo di veicoli interessati, oltre che dalla durata del divieto di accesso.
3. L'aggiornamento del software consentirà ai veicoli coinvolti di rispettare i limiti delle emissioni al banco di prova senza ricorrere a manipolazioni, mentre al momento attuale è impossibile stimare affidabilmente l'effetto dell'update sulle immissioni prodotte in condizioni reali di traffico.
4. Con riferimento al peso a vuoto, i veicoli a gasolio immatricolati per la prima volta in Svizzera nel 2016 erano più efficienti in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto a quelli con motorizzazione a benzina. Ai fini del raggiungimento dei valori obiettivo del 2020 (95 g CO<sub>2</sub>/km), gli effetti di una loro sostituzione dipendono dalle tecnologie di trazione che dovrebbero subentrare: se tale sostituzione avvenisse con veicoli a benzina, questi dovrebbero incrementare la propria efficienza rispetto al peso e il parco circolante prevedere, ad esempio, una leggera percentuale in più di ibridi per evitare che i valori di flotta degli importatori

aumentino. I costruttori stanno continuando a sviluppare tutte le tipologie di trazione, in quanto ogni tecnologia deve fornire il proprio contributo alla riduzione delle emissioni. Il Consiglio federale ritiene che si possa ripristinare la fiducia anche nella tecnologia diesel, da un lato attraverso le nuove norme sulle emissioni di sostanze inquinanti e dall'altro con il nuovo sistema di rilevazione, che da settembre 2017 richiede misurazioni integrative su strada in condizioni reali per i nuovi modelli (Real Drive Emissions, RDE).

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (10)

[Burkart Thierry](#) [Giezendanner Ulrich](#) [Gössli Petra](#) [Hess Hermann](#) [Merlini Giovanni](#) [Regazzi Fabio](#) [Vitali Albert](#)  
[Vogler Karl](#) [Wasserfallen Christian](#) [Wobmann Walter](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;52

#### Competenza

- ↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3877 – Postulato

### Migliorare e uniformare le riduzioni dei premi delle casse malati

Depositato da	Gruppo dei Verdi
Portavoce	Häsler Christine
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto in che modo si possa migliorare e uniformare la prassi della riduzione dei premi nei Cantoni, allo scopo di garantirne la funzione di correttivo dei premi individuali antisociali per le persone di modeste condizioni economiche e limitare l'onere dei premi a un livello sostenibile. L'obiettivo sociale formulato con l'introduzione della LAMal, ovvero che l'onere del premio non oltrepassi l'8 per cento del reddito, oggi è palesemente insoddisfatto.

#### Motivazione

I Cantoni devono garantire agli assicurati di modeste condizioni economiche una riduzione dei premi, finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Dall'introduzione, all'inizio del 2008, della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti (NPC) il contributo federale per la riduzione dei premi ammonta al 7,5 per cento dei costi lordi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). In virtù di questa prescrizione, ogni anno il contributo federale aumenta in funzione dell'evoluzione dei premi dell'AOMS. Negli ultimi anni invece la quota cantonale ha continuato a diminuire e ammonta ancora al 42 per cento del volume complessivo della riduzione dei premi (2015). Mentre ci sono Cantoni che pagano più della Confederazione, altri fanno dei loro contributi una pedina della politica finanziaria e contribuiscono con le proprie tasse per meno della metà dei contributi federali. I Verdi hanno presentato una soluzione pragmatica nell'iniziativa parlamentare [15.417](#), "Riforma della riduzione dei premi".

Al lento sottrarsi di molti Cantoni va ad aggiungersi una prassi attuativa incoerente. I rapporti di monitoraggio della Confederazione illustrano come i Cantoni definiscano in maniera molto eterogenea il diritto alle riduzioni.

Non basta dunque più seguire con la massima attenzione la situazione nei Cantoni (risposta all'interpellanza [15.3783](#)) e deplorare la differenza, di anno in anno maggiore, tra la quota federale e quella cantonale. Sulla base di proposte concrete, il Consiglio federale è invitato a illustrare in che modo si possa migliorare rapidamente questa situazione insoddisfacente. Le modeste risorse federali devono essere impiegate in maniera uniforme ed efficiente e andare a beneficio di coloro che non riescono più a sostenere il crescente onere dei premi con le proprie forze.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni sono tenuti ad accordare riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi, riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal).

Il 17 marzo 2017 tuttavia il Parlamento ha deciso una modifica di legge, che sarà posta in vigore dal Consiglio federale, in base alla quale i Cantoni saranno tenuti ad aumentare dal 50 all'80 per cento la riduzione dei premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione per i redditi medi e bassi.

Come già spiegato dal Consiglio federale nelle sue risposte a e nei suoi pareri su diversi interventi (interpellanza Rechsteiner Paul [15.3783](#), Premi delle casse malati. Miglioramenti nella riduzione dei premi; mozione Schenker Silvia [14.4288](#), "Nuovo meccanismo di ripartizione del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi"; mozioni dell gruppo socialista [16.3498](#) e Maury Pasquier [16.3494](#), "I premi dell'assicurazione malattie obbligatoria non devono superare il 10 per cento del budget delle economie domestiche!"), con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 2008, il Parlamento accordò consapevolmente ai Cantoni un ampio margine di manovra nel determinare l'importo delle riduzioni dei premi per gli assicurati del proprio territorio e le categorie di assicurati suscettibili di beneficiarne.

Questo disciplinamento è materialmente appropriato, in quanto le riduzioni dei premi, le prestazioni complementari, l'aiuto sociale e le politiche fiscali cantonali sono strettamente correlati tra loro. Grazie ad esso, i Cantoni possono coordinare al meglio gli ambiti per i quali sono in massima parte competenti.

Ciò non di meno, il Consiglio federale ha constatato che negli ultimi anni diversi Cantoni hanno diminuito la loro partecipazione ai contributi per la riduzione dei premi: considerando i dati di tutti i Cantoni, la quota cantonale è passata dal 50 per cento circa nel 2010 al 42 per cento circa nel 2016. In particolare, nel 2016 dieci Cantoni hanno finanziato le riduzioni dei premi per meno di un terzo e undici per meno della metà. Come gli autori del postulato, anche il Consiglio federale ritiene che questo calo della partecipazione di alcuni Cantoni rappresenti un problema per il finanziamento delle riduzioni dei premi.

Il Consiglio federale è disposto a verificare l'efficacia del sistema di riduzione dei premi e a formulare proposte per migliorarne l'impostazione e il finanziamento. In questo contesto terrebbe conto dei lavori che ha svolto con i Cantoni in attuazione della mozione [13.3363](#), "Separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni", che prevedono di analizzare e valutare la ripartizione dei compiti tra i Cantoni e la Confederazione anche nel settore della riduzione dei premi e di proporre soluzioni per migliorarla. Va considerato in particolare che questa mozione auspica ulteriori separazioni di compiti e una definizione chiara delle responsabilità, ma intende conservare i vantaggi apportati dalla NPC. A queste condizioni il Consiglio federale propone di accogliere il presente postulato e il postulato Humbel [17.3880](#), "Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi".

#### **Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017**

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Opposizione; discussione differita.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

2841;04;24

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3878 – Interpellanza

### Perché i prodotti "heat-not-burn" non vengono tassati per quello che sono, ossia sigarette?

Depositato da	 Humbel Ruth
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Prodotti nei quali il tabacco è scaldato e non bruciato, i cosiddetti "heat-not-burn" non sono considerati sigarette tradizionali. La loro particolarità è che il tubetto cilindrico con il tabacco è inserito in un dispositivo e riscaldato mediante un elemento alimentato a batteria. Viene inalata la nuvola di nicotina contenente particelle tossiche che ne fuoriesce.

I produttori parlano di prodotti a rischio potenzialmente ridotto. In uno studio condotto nella primavera scorsa, un gruppo di ricerca svizzero delle Università di Berna e di Losanna è però giunto alla conclusione che, come le sigarette, i prodotti "heat-not-burn" producono fumo e liberano sostanze cancerogene.

Per questa nuova categoria di prodotti i produttori non soltanto pagano tasse notevolmente più basse che per le sigarette tradizionali, ma non pagano neppure la SOTA né la tassa per la prevenzione del tabagismo. Per un pacchetto del costo di 8 franchi la tassa sul tabacco è del 12 invece che del 54 per cento.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Perché i prodotti "heat-not-burn" possono essere ancora pubblicizzati come prodotti senza fumo?
2. Perché a questi prodotti non è applicata la tariffa intera prevista dalla legge sull'imposizione del tabacco?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Nei cosiddetti prodotti del tabacco "heat-not-burn" il tabacco è soprattutto riscaldato, il che produce prevalentemente vapore e non fumo. Sul mercato svizzero sono disponibili diversi prodotti "heat-not-burn" nei quali, a dipendenza del tipo, il tabacco è riscaldato a una temperatura compresa tra i 30 e i 350 gradi.

Il fumo è comunemente considerato una miscela di particelle fini e gas prodotti in seguito a un processo di combustione. In caso di prodotti complessi, come ad esempio il tabacco, la differenza tra la produzione di vapore e quella di fumo non è sempre chiara dato che nella maggior parte dei casi si tratta di una miscela con concentrazioni variabili di fumo e vapore.

Quest'anno un gruppo di ricerca delle Università di Berna e Losanna ha analizzato uno dei prodotti "heat-not-burn". Nel "vapore" i ricercatori hanno rilevato sostanze nocive, alcune delle quali cancerogene, prodotte in seguito a una combustione parziale e sono giunti alla conclusione che il prodotto analizzato rilascia, almeno in parte, del "fumo". Per questo prodotto è stato pertanto provato che:

a) contiene sostanze nocive identiche a quelle del fumo di sigaretta e b) le quantità di queste sostanze sono, di norma, nettamente inferiori a quelle contenute nel fumo di sigaretta.

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il "vapore" del prodotto "heat-not-burn" analizzato non può essere considerato del tutto "senza fumo".

Secondo la legge sulle derrate alimentari spetta ai laboratori cantonali verificare se i requisiti in materia di pubblicità o di protezione dagli inganni previsti per i prodotti del tabacco siano rispettati e se sia necessario intervenire.

Nel nuovo avamprogetto di legge sui prodotti del tabacco, che sarà posto in consultazione alla fine di quest'anno, i prodotti "heat-not-burn" sono trattati in una categoria specifica.

2. In Svizzera sono disponibili diversi prodotti in cui le capsule o le cartucce di tabacco sono riscaldate mediante un apparecchio elettronico. Contrariamente alle sigarette elettroniche classiche riempite con liquido, che in seguito all'adozione

della mozione Zanetti Roberto [11.3178](#), "Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco", non sono più tassate dal 2012, queste capsule e cartucce di tabacco sono soggette all'imposizione del tabacco.

La legge sull'imposizione del tabacco non contempla alcun principio che prevede una tassazione dei prodotti del tabacco in base ai loro rischi per la salute. Secondo questa legge, i prodotti "heat-not-burn" rientrano nella categoria d'imposizione "altri tabacchi manufatti" (p. es. il tabacco da pipa) e sono tassati con il 12 per cento del prezzo al minuto. Questo perché la struttura e la modalità di consumo delle capsule e delle cartucce di tabacco si differenziano dalle sigarette classiche in modo determinante, dato che il tabacco ivi contenuto è riscaldato e non bruciato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2446;2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3879 – Interpellanza

### Come intende rispondere il Consiglio federale alla denuncia della Fédération romande des consommateurs contro le pratiche adottate da Viagogo?

Depositato da	 Feller Olivier
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Gli organizzatori di manifestazioni culturali e sportive sollevano di continuo il problema della vendita di biglietti d'ingresso a prezzi maggiorati da parte di rivenditori professionisti o semi-professionisti non autorizzati che, servendosi di programmi informatici sofisticati, acquistano grandi quantità di biglietti per poi rivenderli a prezzi esorbitanti non appena si aprono ufficialmente le prevendite.

Dall'inizio del 2017 è soprattutto il sito di rivendita di biglietti Viagogo, con base a Ginevra, ad essere nel mirino delle critiche. Oltre a raddoppiare o addirittura triplicare i prezzi di rivendita rispetto a quelli ufficiali, è poco trasparente riguardo alle spese aggiuntive che addebita ai clienti dopo che hanno effettuato l'ordinazione, mettendoli così di fronte al fatto compiuto. Inoltre, Viagogo talvolta si spaccia per sito ufficiale di una determinata manifestazione o rivende biglietti sotto una falsa categoria. Queste pratiche hanno indotto la Fédération romande des consommateurs (FRC), a fine settembre, a sporgere querela contro Viagogo.

Lo scorso mese di aprile la FRC aveva già denunciato le pratiche di Viagogo alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la quale aveva fatto sapere che avrebbe esaminato il dossier e informato sul seguito della procedura nei tempi previsti ("La Liberté", 5 maggio 2017). Finora, però, la SECO non si è pronunciata.

Il Consiglio federale ha sempre ritenuto che la legislazione vigente offrisse una protezione sufficiente contro le truffe nella rivendita di biglietti e che non spettasse alla Confederazione intervenire, se non a rischio di violare il principio della libera concorrenza. Il Consiglio federale si è espresso in tal senso in particolare nel suo parere del 19 giugno 2015 concernente il postulato [15.3387](#), "Sanzionare la vendita dei biglietti di eventi con prezzi eccessivi".

1. Visto il moltiplicarsi degli abusi in materia di rivendita di biglietti soprattutto da parte della piattaforma Viagogo che distorcono la concorrenza, il Consiglio federale è disposto a rivedere il suo parere del 19 giugno 2015?
2. Come intende rispondere la SECO alla denuncia della FRC del mese di aprile 2017 concernente le pratiche di Viagogo?
3. Il Consiglio federale ritiene che Viagogo rispetti il diritto vigente? In caso contrario, quali misure intende adottare?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Secondo la nuova versione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), entrata in vigore il 1° aprile 2012, la Confederazione è autorizzata a intervenire qualora pratiche commerciali sleali ledano interessi pubblici (art. 10 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 1 e 2). Gli strumenti d'intervento previsti sono l'azione civile o l'azione penale.

Il diritto della Confederazione di intentare un'azione è conferito alla SECO (art. 1 dell'ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale; RS 241.3). Fatta questa premessa, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. Rispondendo all'interpellanza Fässler Hildegard [10.3078](#), "Mercato grigio per i biglietti di concerti ed eventi sportivi", alla mozione Frehner [14.3478](#), "Vietare la rivendita di biglietti a prezzo maggiorato", e al postulato Feller [15.3397](#), "Sanzionare la vendita dei biglietti di eventi con prezzi eccessivi", il Consiglio federale ha spiegato che il diritto vigente offre una certa protezione contro gli abusi e le truffe legati alla rivendita dei biglietti. In caso di abusi gravi si possono tra l'altro applicare gli strumenti d'intervento della Confederazione, rispettivamente della SECO, menzionati sopra. Per difendersi dagli abusi gli organizzatori possono adottare misure di tipo organizzativo ma anche intentare azioni civili o penali. Il Consiglio federale è



tuttora dell'avviso che prima di emanare altre disposizioni legali si debbano sfruttare le possibilità offerte dalla legislazione vigente.

2./3. Il 21 settembre 2017 la SECO ha intentato un'azione civile a nome della Confederazione Svizzera contro la società Viagogo SA davanti al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo, al fine di rendere il sito internet di questo rivenditore di biglietti più trasparente per i clienti di tutto il mondo. Negli ultimi due anni, oltre alla denuncia della Fédération romande des consommateurs, la SECO ha ricevuto più di 260 reclami concernenti diverse pratiche commerciali di Viagogo, molti dei quali dall'estero. Con quest'azione civile la SECO chiede in particolare che Viagogo indichi sistematicamente sul suo sito internet il prezzo effettivo da pagare, cioè il prezzo finale, inclusa l'IVA e gli altri supplementi non facoltativi come le spese amministrative e di spedizione. Dovrà anche precisare a chiare lettere che si tratta di una piattaforma di rivendita di biglietti. È stato inoltre chiesto di vietare a Viagogo di esercitare pressioni artificiose sugli interessati e di utilizzare espressioni ingannevoli. Una volta stabilita la litispendenza, il 3 ottobre 2017 la SECO ha informato il pubblico della sua azione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
15;2831;1211

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3880 – Postulato

### Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi

Depositato da	 Humbel Ruth
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare proposte su come strutturare in maniera più efficace ed equilibrata il finanziamento della riduzione dei premi da parte della Confederazione e dei Cantoni. È inoltre opportuno valutare un modello che vincoli la quota federale al contributo finanziario cantonale.

#### Motivazione

A causa dello svincolo della quota federale da quella cantonale previsto dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti (NPC), la quota federale aumenta ogni anno in funzione dell'evoluzione dei costi sanitari a carico dell'AOMS. Parallelamente, numerosi Cantoni si sottraggono alle responsabilità finanziarie. Secondo il monitoraggio del 2014 sull'efficacia della riduzione individuale dei premi (RIP), nel 2010 la quota del contributo cantonale ammontava ancora al 50 per cento, per poi ridursi al 44 prima del 2014. La quota più bassa (13 per cento) si è registrata nel Cantone di Berna. Ci sono Cantoni che mantengono invariato il loro contributo, molti altri invece riducono la quota destinata alla riduzione dei premi, sgravando così il loro bilancio. Nell'ambito del programma di risparmio, il Cantone di Lucerna chiede addirittura un rimborso delle somme versate allo scopo.

Anche la Confederazione è chiamata a risparmiare e dunque è stato messo in discussione anche il contributo federale del 7,5 per cento dei costi sanitari lordi alla RIP. L'adeguamento automatico della quota federale previsto dalla NPC era stato motivato essenzialmente con il fatto che la Confederazione, definendo il catalogo delle prestazioni, influisce sui costi sanitari. I Cantoni, tuttavia, influiscono anch'essi sui costi sanitari, dato che decidono la pianificazione ospedaliera e approvano o stabiliscono le tariffe dei fornitori di prestazioni sul loro territorio. Non si capisce dunque come mai i Cantoni non debbano partecipare al finanziamento della riduzione dei premi in misura equivalente alla Confederazione.

Il sistema in vigore prima della NPC prevedeva che i contributi federali fossero corrisposti in base ai contributi cantonali ed era dunque più equo e appropriato rispetto all'attuale distribuzione incondizionata dei sussidi federali. Occorre dunque valutare un'eventuale reintroduzione del sistema previgente. Il testo del postulato è formulato in termini generali affinché il Consiglio federale possa illustrare una vasta gamma di alternative all'attuale finanziamento della RIP ed eventualmente anche vincolarla a prescrizioni della Confederazione.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni sono tenuti ad accordare riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi, riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal).

Il 17 marzo 2017 tuttavia il Parlamento ha deciso una modifica di legge, che sarà posta in vigore dal Consiglio federale, in base alla quale i Cantoni saranno tenuti ad aumentare dal 50 all'80 per cento la riduzione dei premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione per i redditi medi e bassi.

Come già spiegato dal Consiglio federale nelle sue risposte a e i suoi pareri su diversi interventi (interpellanza Rechsteiner Paul [15.3783](#), "Premi delle casse malati. Miglioramenti nella riduzione dei premi"; mozione Schenker Silvia [14.4288](#), "Nuovo meccanismo di ripartizione del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi"; mozioni del gruppo socialista [16.3498](#) e Maury Pasquier [16.3494](#), "I premi dell'assicurazione malattie obbligatoria non devono superare il 10 per cento del budget delle economie domestiche!"), con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 2008, il Parlamento accordò consapevolmente ai Cantoni un ampio margine

di manovra nel determinare l'importo delle riduzioni dei premi per gli assicurati del proprio territorio e le categorie di assicurati suscettibili di beneficiarne.

Questo disciplinamento è materialmente appropriato, in quanto le riduzioni dei premi, le prestazioni complementari, l'aiuto sociale e le politiche fiscali cantonali sono strettamente correlati tra loro. Grazie ad esso, i Cantoni possono coordinare al meglio gli ambiti per i quali sono in massima parte competenti.

Ciò non di meno, il Consiglio federale ha constatato che negli ultimi anni diversi Cantoni hanno diminuito la loro partecipazione ai contributi per la riduzione dei premi: considerando i dati di tutti i Cantoni, la quota cantonale è passata dal 50 per cento circa nel 2010 al 42 per cento circa nel 2016. In particolare, nel 2016 dieci Cantoni hanno finanziato le riduzioni dei premi per meno di un terzo e undici per meno della metà. Come l'autrice del postulato, anche il Consiglio federale ritiene che questo calo della partecipazione di alcuni Cantoni rappresenti un problema per il finanziamento delle riduzioni dei premi.

Il Consiglio federale è disposto a verificare l'efficacia del sistema di riduzione dei premi e a formulare proposte per migliorarne l'impostazione e il finanziamento. In questo contesto terrebbe conto dei lavori che ha svolto con i Cantoni in attuazione della mozione [13.3363](#), "Separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni", che prevedono di analizzare e valutare la ripartizione dei compiti tra i Cantoni e la Confederazione anche nel settore della riduzione dei premi e di proporre soluzioni per migliorarla. Va considerato in particolare che questa mozione auspica ulteriori separazioni di compiti e una definizione chiara delle responsabilità, ma intende conservare i vantaggi apportati dalla NPC. A queste condizioni il Consiglio federale propone di accogliere il presente postulato e il postulato del gruppo dei Verdi [17.3877](#), "Migliorare e uniformare le riduzioni dei premi delle casse malati".

#### **Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017**

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (21)**

[Aeschi Thomas](#) [Amherd Viola](#) [Birrer-Heimo Prisca](#) [Candinas Martin](#) [Carobbio Gussetti Marina](#) [de Courten Thomas](#)  
[Giezendanner Ulrich](#) [Gmür Alois](#) [Guhl Bernhard](#) [Gysi Barbara](#) [Heim Bea](#) [Herzog Verena](#) [Hess Lorenz](#)  
[Lohr Christian](#) [Pfister Gerhard](#) [Riklin Kathy](#) [Schenker Silvia](#) [Schmid-Federer Barbara](#) [Streiff-Feller Marianne](#)  
[Vogler Karl](#) [Weibel Thomas](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

2841;04;24

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3881 – Interpellanza

### Posti a tempo pieno presso la Confederazione

Depositato da	 Keller Peter
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel 2015 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mozione volta a limitare i posti nella Confederazione. Il testo dell'istruzione vincolante elaborata dalla Commissione delle finanze indica: "Il Consiglio federale è incaricato di adottare provvedimenti affinché l'effettivo del personale della Confederazione non superi la cifra inserita nel Preventivo 2015 (35 000 ETP)." Nella motivazione la Commissione delle finanze indica espressamente che i nuovi posti di lavoro devono essere compensati internamente. Questa prescrizione non sarà rispettata nel budget previsto per il 2018, ma anzi si prevede un aumento da 220 a 240 posti a tempo pieno e quindi un nuovo record di personale di circa 37 280 equivalenti a tempo pieno (FTE).

Evidentemente il Consiglio federale ha adottato una nuova modalità di calcolo ed escluso dall'effettivo di personale autorità, tribunali, il personale senza contratto secondo la LPers e la Commissione per la tecnologia e l'innovazione, che è stata esternalizzata, raggiungendo così un nuovo totale di assunzioni pari a circa 33 500 unità.

1. Come si è arrivati a questa nuova modalità di calcolo e per quale motivo?
2. Sono state consultate delle istanze parlamentari?
3. Con questa nuova modalità di calcolo il Consiglio federale non agisce in maniera contraria al mandato o, perlomeno, all'intenzione espressa nella mozione approvata dal Parlamento? Nella motivazione della mozione si afferma per esempio che "le esternalizzazioni non dovranno dare luogo al potenziamento dell'effettivo in altri settori interni della Confederazione". Inoltre, non si menziona da nessuna parte di non considerare i posti nei tribunali e il personale senza contratto fisso. Al contrario il Consiglio federale, in questi settori, è incaricato di "mettere in atto ... le misure e le direttive elaborate al fine di stabilizzare l'effettivo del personale della Confederazione".
4. Quali provvedimenti ha intenzione di adottare il Consiglio federale per rispettare il limite massimo di 35 000 ETP richiesto dal Parlamento?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:

1. Nell'elaborazione del piano per l'attuazione della mozione CdF-S 15.3494 si trattava innanzitutto di determinare la situazione di partenza del personale effettivo. Nei 35 000 posti sono compresi, infatti, anche quei settori che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale. Tra questi ritroviamo i Tribunali federali, i Servizi del Parlamento, il Ministero pubblico della Confederazione e il Controllo federale delle finanze. Secondo il Consiglio federale, questi settori dell'amministrazione sono da escludere dal calcolo del limite massimo del personale effettivo. Inoltre, il limite massimo deve essere rettificato relativamente alle internalizzazioni e nuove contabilizzazioni. Le nuove contabilizzazioni riguardano ad esempio il personale che, prima dell'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'amministrazione federale, è stato finanziato con fondi terzi e non è stato contabilizzato nelle spese per il personale. Al contrario delle internalizzazioni, le esternalizzazioni come, ad esempio, quella della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, devono essere conteggiate nel limite massimo. Allo stesso modo sono da escludere i collaboratori locali del DFAE. Questi ultimi non hanno contratti di assunzione conformi alla legge sul personale federale e comportano costi molto più ridotti. Inoltre, posti supplementari che fanno esplicito riferimento a un decreto federale dovrebbero portare a un aumento del limite massimo stabilito dal Consiglio federale.
2. Il piano è stato presentato alle Commissioni delle finanze nella documentazione complementare riguardante il preventivo del personale 2017 dell'Ufficio federale del personale e illustrato in modo trasparente in occasione dei dibattiti delle

sottocommissioni e delle Commissioni delle finanze.

3. L'autore della mozione persegue l'obiettivo prioritario di stabilizzare il numero di personale effettivo della Confederazione, come si evince dalla motivazione e dal dibattito sulla mozione nella Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati (autore della mozione). Il piano adottato dal Consiglio federale sostiene tale obiettivo.

4. Un elemento del piano necessario per l'attuazione della mozione è il monitoraggio. A febbraio e maggio il Consiglio federale viene informato sullo sviluppo del personale effettivo. Se il limite massimo da esso stabilito rischia di essere oltrepassato, il DFF dovrà chiedere al Consiglio federale, in occasione del prossimo monitoraggio, di riportare il personale effettivo sotto il limite massimo. Le possibili misure devono essere adattate di volta in volta alla specifica situazione e non possono quindi essere definite a priori. Negli ultimi anni il Consiglio federale è intervenuto più volte per correggere lo sviluppo del numero dei posti e le uscite per il personale. Ad esempio, i tagli alle uscite per il personale effettuati nel preventivo 2016 (- 50 milioni di franchi) o nel quadro del programma di stabilizzazione 2017-2019 e come controprogetto alla mozione Müller Leo [15.3224](#) (- 70 milioni di franchi) hanno dovuto essere applicati all'effettivo. Inoltre, è stata attuata la riduzione trasversale decisa dal Parlamento nel quadro del preventivo 2017 (- 50 milioni di franchi) e parzialmente portata avanti nel preventivo 2018. Il Consiglio federale ha altresì cancellato dal preventivo 2018 circa la metà dei nuovi posti richiesti (- 30 milioni di franchi). Solo attraverso questi interventi ha potuto garantire il mantenimento del limite massimo dei posti calcolato secondo il metodo descritto nonché la stabilità della quota delle uscite per il personale rispetto al bilancio complessivo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3882 – Interpellanza

### Scambio spontaneo di informazioni

Depositato da	 Keller Peter
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni alla "Handelszeitung" (21 settembre 2017), 10 delle 29 unità equivalenti a tempo pieno supplementari, che dovrebbero essere concessi a questo ufficio dal 2018, sono destinati ai nuovi funzionari che si occuperanno dello scambio spontaneo di informazioni. Chiedo al Consiglio federale:

1. Quali sono esattamente le informazioni che questi nuovi funzionari trasmetteranno all'estero su base spontanea? Il Consiglio federale è invitato a presentare una descrizione delle informazioni fornite più dettagliata e concreta rispetto all'enumerazione sommaria dell'articolo 7 capoverso 1 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.
2. Quali Stati (elenco esaustivo) otterranno queste informazioni su base spontanea, che secondo la Convenzione possono fondarsi su "presunzioni"?
3. In quanti casi sono interessati privati e in quanti imprese?
4. Quali sono le ripercussioni dello scambio spontaneo di informazioni per le finanze e il personale dei Cantoni?
5. Nel 2018 quante persone dovranno occuparsi dello scambio automatico di informazioni e quante dello scambio spontaneo di informazioni?
6. Quante saranno le persone che lavoreranno in tale ambito una volta che l'assistenza amministrativa sarà operativa (ripartite secondo scambio automatico di informazioni, scambio spontaneo di informazioni e altre prestazioni a favore delle autorità fiscali estere)?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. In virtù dell'articolo 22a della legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1), il Consiglio federale deve disciplinare in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni secondo l'articolo 7 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito Convenzione sull'assistenza amministrativa; RS 0.652.1), basandosi a tal fine sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati. Come previsto da questo mandato, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 23 novembre 2016 sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF; RS 651.11) con effetto dal 1° gennaio 2017. Conformemente allo standard internazionale derivante dal progetto condotto dall'OCSE e dal G20 per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base erosion and profit shifting", BEPS), l'OAAF prevede in particolare uno scambio spontaneo di informazioni in relazione ad accordi fiscali preliminari ("ruling"). Gli articoli 8-13 dell'OAAF contengono una definizione del "ruling", la descrizione dei criteri che questo dovrà soddisfare in vista di uno scambio spontaneo di informazioni, gli Stati destinatari e le informazioni da trasmettere.

Le informazioni da scambiare vengono inserite in un apposito modulo contenente i punti essenziali del "ruling", quali ad esempio indicazioni sul "ruling" stesso (data di emissione, tipo di "ruling", breve riassunto del contenuto ecc.) come pure sul contribuente in Svizzera e sulle persone interessate all'estero (nome, indirizzo, ecc.). Nel quadro di questo scambio spontaneo non verrà trasmessa alcuna copia del "ruling" originale. Lo scambio spontaneo concernente i "ruling" inizierà il 1° gennaio 2018 e riguarderà i "ruling" applicabili in tale data.

2. Lo scambio spontaneo di informazioni sarà eseguito con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'elenco dei Paesi è consultabile al seguente link: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150686/index.html#id-ihni1> (stato: 27 giugno 2017). Gli Stati che riceveranno effettivamente le informazioni concernenti un "ruling" saranno determinati in funzione delle unità estere interessate che l'autorità fiscale svizzera avrà

identificato caso per caso.

3. Il summenzionato standard internazionale, che in Svizzera viene attuato in virtù dell'OAAF, si prefigge di contrastare i rischi BEPS delle imprese multinazionali. Dato che le autorità fiscali stanno ancora identificando i "ruling" interessati dallo scambio spontaneo, al momento non è ancora possibile stimare il numero dei casi oggetto dello scambio.

4. Sostanzialmente compete ai cantoni raccogliere e controllare le informazioni necessarie per poi trasmetterle alla Divisione per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI), che è integrata nell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I Cantoni dispongono di una piattaforma informatica che facilita la raccolta e consente in particolare di registrare le informazioni elettronicamente. L'attuazione non dovrebbe gravare eccessivamente i Cantoni, mentre le ripercussioni finanziarie sulle entrate fiscali - comprese quelle in relazione ai "ruling" provenienti dall'estero - sono difficilmente quantificabili al momento.

5. Dal 1° gennaio 2018 il gruppo incaricato dello scambio automatico di informazioni in seno all'AFC conterà quattro equivalenti a tempo pieno.

Per lo scambio spontaneo di informazioni, nella Divisione SEI saranno assunti 20 collaboratori supplementari (equivalenti a tempo pieno), 10 dei quali con un contratto di durata determinata per gli anni 2018 e 2019. In effetti, durante questi anni si prevede una mole aggiuntiva di lavoro, prima che la situazione torni a stabilizzarsi.

6. Nell'ambito dello scambio di informazioni il carico di lavoro non automatizzato sarà garantito in larga misura dalla Divisione SEI. Non è possibile fornire informazioni circa la ripartizione secondo le diverse tipologie di scambio (su domanda/spontaneo) in quanto i collaboratori di questa Divisione tratteranno, in linea di massima, entrambe le forme di scambio, che prevedono principi simili in materia di trattamento (analisi giuridica, informazione delle persone legittimate a ricorrere e procedure dinanzi al tribunale). A ciò si aggiunge anche la selezione dei "ruling" provenienti dall'estero e la relativa trasmissione ai Cantoni. Nel 2018 la Divisione SEI sarà composta da circa 70 collaboratori, 10 dei quali assunti con un contratto di durata determinata.

Ai fini dell'attuazione della legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), approvata dal Parlamento il 16 giugno 2017 (entrata in vigore prevista per il 1° dicembre 2017; FF 2017 3645), dal 2018 il gruppo incaricato dello scambio automatico di informazioni beneficerà di un posto supplementare per la raccolta e la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2016, che i gruppi di imprese multinazionali presenteranno su base volontaria.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
08;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3883 – Interpellanza

### Fine dei regimi di pensionamento speciali?

Depositato da



Addor Jean-Luc

Data del deposito

29.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

1. Per le particolari categorie di personale, ovvero per i militari di professione, i membri del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), gli alti ufficiali superiori, i piloti collaudatori di Armasuisse, gli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri soggetti all'obbligo del trasferimento del personale e per il personale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione soggetto a rotazione, l'OPPCPers prevede un'età di pensionamento e altre disposizioni diverse da quelle stabilite per gli altri impiegati dell'amministrazione federale. Come si spiegano queste differenze?
2. Anziché di privilegi, queste disposizioni speciali sancite nell'OPPCPers non costituiscono piuttosto un corrispettivo ragionevole per gli inconvenienti di servizio spesso gravosi? In caso affermativo, il Consiglio federale può elencare tali inconvenienti per ogni categoria di personale interessata?
3. Cosa è cambiato nella valutazione effettuata a suo tempo per ogni categoria di personale interessata che spiega il motivo per cui il Consiglio federale ha improvvisamente deciso di abrogare le disposizioni speciali sancite nell'OPPCPers?
4. Dopo l'aumento, nel 2013, della soglia dell'età di pensionamento da 58 a 60 anni, segnatamente per i militari di professione, e dopo molte altre misure (che il Consiglio federale è invitato a elencare) concernenti i premi, le indennità e la cassa malati, i collaboratori interessati non hanno fornito un contributo, ragionevolmente esigibile, agli sforzi di risparmio della Confederazione?
5. La decisione del Consiglio federale del 28 giugno 2017 non rischia di demotivare una parte del personale responsabile della riuscita dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, di compromettere questa riforma (a causa delle partenze e delle difficoltà di reclutamento), di aumentare la fluttuazione del personale del Cfcg e, generalmente, di ridurre notevolmente l'attrattiva delle professioni interessate?
6. Attualmente gli istruttori non hanno nessun altro limite alla durata settimanale del loro lavoro se non quello legato alle esigenze della truppa stessa. Se la loro durata di lavoro e l'età di pensionamento dovessero essere adeguate a quelle degli altri impiegati federale, quanti istruttori supplementari sarà necessario assumere (si è detto da 600 a 700)? Quanto costeranno queste nuove assunzioni ogni anno alla Confederazione rispetto ai risparmi attesi con l'uniformazione dei diversi regimi di pensionamento?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Le persone assicurate secondo l'OPPCPers sono sottoposte, rispetto ad altre persone impiegate presso l'amministrazione federale, a speciali oneri fisici e psichici. Per il momento la compensazione di questi oneri avviene attraverso i contributi di risparmio supplementari versati dal datore di lavoro alla cassa pensione e con il prepensionamento.
2. Gli speciali oneri fisici e psichici si differenziano a seconda della categoria di personale:
  - Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport prevede per gli ufficiali e i sottufficiali di professione un pensionamento anticipato e un indennizzo per maggiori oneri fisici e psichici anche a saldo di straordinari accumulati durante la carriera professionale e non compensabili per ragioni di servizio.
  - Il personale del Corpo delle guardie di confine invece è esposto a maggiori pericoli e oneri a causa della sua funzione di polizia, che richiede una particolare costituzione fisica e psichica, difficilmente mantenibile con il progressivo avanzamento dell'età.
  - Il personale del Dipartimento federale degli affari esteri e della Direzione dello sviluppo e della cooperazione soggetto



all'obbligo del trasferimento è spesso impiegato in luoghi in cui vigono condizioni di vita molto difficili, che possono comportare maggiori oneri.

3. Il Consiglio federale continua a riconoscere la particolarità delle prestazioni e delle condizioni che caratterizzano queste attività. Tuttavia, in considerazione dello sviluppo demografico conclude che anche per le particolari categorie di personale è auspicabile il pensionamento a partire dal 65° anno di età. Per questo motivo ha incaricato i dipartimenti e le unità amministrative interessate di rivedere, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, i modelli di carriera vigenti. Entro la metà del 2018 dovrà essere chiarito a partire da quando e a quali condizioni i nuovi collaboratori potranno essere impiegati secondo i principi della nuova regolamentazione. Per i collaboratori attuali dovranno a loro volta essere elaborate adeguate disposizioni transitorie che tengano conto in modo particolare delle esigenze delle persone appartenenti alle classi di stipendio basse.

4./5. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che i progetti per una nuova revisione delle disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per le particolari categorie di personale possano essere fonte di incertezza per le persone interessate. Proprio per questo è sua intenzione rivedere i modelli di carriera vigenti in modo tale che si adattino sia agli oneri particolari dei collaboratori sia allo sviluppo sociale e demografico generale. È importante sottolineare che il punto focale dell'adeguamento è costituito dal livellamento dell'età di pensionamento per tutti i dipendenti dell'amministrazione federale e non la realizzazione di un risparmio economico.

6. Attualmente non è possibile valutare se con la riforma della regolamentazione del prepensionamento dovranno essere creati posti di lavoro supplementari nei gruppi di personale interessati. Le conseguenze sui posti di lavoro dipenderanno essenzialmente dai modelli di carriera elaborati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;2836

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3886 – Interpellanza

### Donazioni giustificate dall'uso commerciale da imprese a partiti politici

Depositato da	 Masshardt Nadine
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La legislazione federale e quella della maggior parte dei Cantoni consente ai privati e alle imprese di dedurre dalle tasse le donazioni fatte ai partiti politici. La Confederazione e questi Cantoni riconoscono dunque l'importante funzione che i partiti rivestono in un sistema democratico. Tuttavia, in molti cantoni le imprese dichiarano le donazioni ai partiti politici come "spese giustificate dall'uso commerciale". Mentre alcuni cantoni rendono pubblico, su richiesta, il totale delle deduzioni dichiarate dai privati a titolo di donazioni a partiti, non sono invece disponibili dati sull'ammontare delle deduzioni effettuate dalle imprese.

Le questioni che emergono sono le seguenti:

1. In quale misura le donazioni fatte dalle imprese ai partiti politici possono essere "giustificate dall'uso commerciale"?
2. Il Consiglio federale intravede un nesso tra le donazioni ai partiti e l'influenza politica?
3. Nel suo parere del 20 agosto 2008 sull'iniziativa parlamentare Reimann Maximilian [06.463](#), il Consiglio federale accoglie di buon grado la pubblicazione degli ingenti importi versati dalle imprese ai partiti politici. Cosa è stato fatto in questo ambito da allora?
4. Il Consiglio federale è a conoscenza del volume totale delle donazioni fatte dalle imprese ai partiti? In caso negativo, per il Consiglio federale questa informazione non sarebbe utile al fine di valutare le conseguenze della regolamentazione in materia? Il Consiglio federale ha già preso contatto con i Cantoni a riguardo?
5. Il Consiglio federale sarebbe favorevole all'uniformazione delle regolamentazioni cantonali e ad imporre in futuro ai Cantoni l'obbligo di fornire informazioni sugli importi dedotti e/o di garantire la trasparenza nel caso di cifre consistenti?
6. A quanto ammontano le deduzioni che riguardano la Confederazione?
7. In che modo il Consiglio federale tiene conto della riveduta disposizione del diritto penale in materia di corruzione che vieta la concessione di un indebito vantaggio a membri di un'autorità o a terzi (ad es. a un solo partito politico)?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. I contributi finanziari ai partiti politici da parte di imprese (persone giuridiche e società di persone) sono deducibili a titolo di sponsorizzazione politica, a condizione che abbiano un effetto pubblicitario. Le relative spese sono di principio giustificate dall'uso commerciale e sono deducibili senza restrizione. Esse devono tuttavia essere in una relazione sostenibile con la dimensione dell'impresa e il genere e l'importanza della cerchia di destinatari. Una riduzione degli incentivi alle donazioni ai partiti politici si ripercuoterebbe sulla situazione politico-finanziaria dei partiti, che nell'adempiere i loro compiti dipendono anche dalle donazioni.
2. Il Consiglio federale ritiene che non si possa escludere un nesso tra le donazioni ai partiti e l'influenza politica. Tuttavia, i partiti non sono gli unici attori ad influenzare il processo di formazione dell'opinione che precede una decisione politica (anche prima delle votazioni). L'iniziativa popolare per una maggiore trasparenza (Iniziativa sulla trasparenza), depositata il 10 ottobre 2017, offrirà l'opportunità di avviare un dibattito pubblico su questo tema.
3. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha trattato più volte il tema del finanziamento dei partiti, arrivando alla conclusione che la regolamentazione del finanziamento dei partiti è difficilmente conciliabile con le peculiarità del sistema politico elvetico. Inoltre, allo stato attuale non vi è nessun consenso politico per una tale regolamentazione a livello federale. Il Parlamento ha respinto entrambe le iniziative parlamentari [12.499](#), "Società anonime quotate in borsa e società controllate dall'ente pubblico".

Pubblicazione delle liberalità agli attori politici", e 14.400, "Pubblicazione delle liberalità versate agli attori politici da parte di imprese e istituti degli enti pubblici".

4./6. Poiché non esistono obblighi di pubblicità per le casse dei partiti, l'entità effettiva delle donazioni ai partiti da parte di imprese non può essere verificata né per la Confederazione né per i Cantoni. Le conseguenze della regolamentazione, secondo cui le donazioni ai partiti vengono dedotte dalle imposte a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale, sarebbero minori entrate che la Confederazione o i Cantoni non sono in grado di stimare.

Secondo il Consiglio federale, se le donazioni si attengono alle condizioni illustrate nella risposta 1, non sono necessarie ulteriori rilevazioni.

5. Un disciplinamento unitario su scala nazionale del finanziamento dei partiti sarebbe difficilmente compatibile con la tradizione federalistica elvetica. Poiché i costi delle donazioni ai partiti sono deducibili a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale e fanno quindi parte del conto economico, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni non sono in grado di stabilirne il volume complessivo.

7. In base alla revisione dell'articolo 322quinquies del Codice penale (concessione di vantaggi), entrato in vigore il 1° luglio 2016, oggi sono rilevati anche i casi in cui viene procurato un indebito vantaggio a favore di terzi. Non è più necessario, quindi, che un pubblico ufficiale tragga profitto per se stesso da un indebito vantaggio. Tuttavia, anche in questo caso si presume l'intenzionalità dell'atto. Il pubblico ufficiale deve dunque essere a conoscenza dell'indebito vantaggio affinché vi sia una relazione con l'espletamento della sua attività ufficiale. Inoltre, l'indebito vantaggio deve avvenire in considerazione dell'espletamento dell'attività ufficiale del pubblico ufficiale. Va notato, infine, che l'applicazione del diritto penale e conseguentemente anche delle disposizioni penali in materia di corruzione non è di competenza del Consiglio federale, ma delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (18)

Aebischer Matthias Barrile Angelo Bertschy Kathrin Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Mazzone Lisa Munz Martina Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva Siegenthaler Heinz Streiff-Feller Marianne

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;2446;15

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3887 – Interpellanza

### Spot della SSR quale campagna di votazione preliminare contro l'iniziativa "No Billag". A spese di chi paga il canone?

Depositato da	 Rutz Gregor
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Sempre più spesso nelle settimane precedenti i dibattiti del Consiglio nazionale sull'iniziativa "No Billag", la SSR ha diffuso pubblicità di propria produzione, anche in contesti chiave a livello politico. Agli spettatori viene spiegato perché la televisione svizzera e il suo servizio pubblico sono indispensabili nel paesaggio mediatico svizzero. La campagna di immagine "Die Schweiz im Herzen", che SRF ha lanciato a fine 2016 con il fine di consolidare il marchio, si rivela però essere una campagna di votazione preliminare contro l'iniziativa "No Billag".

Alla luce di tali constatazioni il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nella concessione SSR (art. 3 cpv. 2) è sancito che la SSR non deve valutare il gradimento in primo luogo in base alla quota di mercato. Perché un'emittente finanziata da fondi pubblici, per cui conformemente al mandato di concessione gli indici di ascolto e le quote di mercato sono elementi trascurabili, deve avviare una campagna di immagine?
2. Su quali canali, portali Internet e piattaforme sociali sono collocati i relativi spot della serie "Die Schweiz im Herzen"?
3. Sulle piattaforme sociali vengono attuate altre misure volte a curare l'immagine e il marchio SRF?
4. È corretto che già solo in televisione gli spot menzionati sono diffusi circa 100 volte la settimana?
5. Secondo quanto riportato dai media il valore degli spazi pubblicitari occupati dalla SRF settimanalmente con spot pubblicitari propri (circa 100 spot pubblicitari) si aggira tra i 100 000 e i 200 000 franchi a settimana. Questa stima è corretta o il valore effettivo è superiore?
6. I diversi portali Internet o di media sociali gestiti dalla SSR rientrano nel mandato di servizio pubblico? Quanti profili sui media sociali gestisce la SSR al momento? A quanto ammontano i rispettivi costi del personale e finanziari?
7. Il Consiglio federale ritiene che la gestione di portali con un nome diverso, come "Nouvo", rafforzi il marchio SSR?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. L'articolo 3 capoverso 2 della Concessione SRG SSR del 28 novembre 2007 (Concessione SSR; FF 2011 7089, 2012 7991, 2013 2747, 2016 55, 2016 4105, 2017 4987) richiede che la SSR si adoperi per conseguire un elevato gradimento presso le varie categorie di pubblico. Anche se, conformemente alla concessione, la SSR non è tenuta a misurare il suo livello di gradimento primariamente in base alle quote di mercato, è comunque obbligata a fare in modo che il servizio pubblico riscuota un certo successo e non sia marginalizzato. Deve essere competitiva sul mercato dei media e della pubblicità (messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione; FF 2003 1534). Alla luce di queste considerazioni è comprensibile che la SSR pubblicizzi la propria immagine, proprio come le altre imprese mediatiche.

2.-4. Stando alle informazioni della SSR, gli spot a cura della propria immagine sono stati mandati in onda principalmente sui canali SRF 1 e SRF 2. Complessivamente in televisione ne sono stati trasmessi circa un centinaio alla settimana. Alcuni di questi contributi erano disponibili anche su SRF Play o sono stati collocati su Youtube, Facebook e Instagram. Stando alle proprie informazioni, la SSR non prevede di condurre altre campagne simili oltre agli spot menzionati.

5. La SSR ha piazzato gli spot a cura della propria immagine nel programma redazionale. La loro diffusione non ha pertanto occupato alcuno spazio pubblicitario.

6. La presenza on line della SSR rientra nell'ulteriore offerta editoriale della SSR secondo l'articolo 13 della concessione SSR. L'organizzazione e la forma delle offerte on line della SSR non sono definite nella concessione.

Stando alle informazioni dell'azienda, la SSR, o meglio le sue cinque unità aziendali RSI, RTR, RTS, SRF e Swissinfo gestiscono otto siti web con un'offerta informativa. I contenuti sono pubblicati nelle quattro lingue nazionali e, conformemente all'Accordo sulle prestazioni del 3 giugno 2016 concernente l'offerta editoriale destinata all'estero (FF 2016 4107), stipulato con la Confederazione, anche in altre sei lingue (rsi.ch, rtr.ch, rts.ch, srf.ch, swissinfo.ch, tvsvizzera.it, vxm.ch, ssatr.ch). La SSR mette a disposizione inoltre cinque siti web di servizi.

In aggiunta, le unità aziendali della SSR dispongono di 108 conti su Facebook, 54 su Twitter e 32 su Instagram, oltre a 42 canali Youtube in dieci lingue. Le attività della SSR in questo ambito sono comparabili a quelle di altri fornitori di servizio pubblico in Europa. Per contro, la radiotelevisione bavarese, membro di ARD, gestisce quasi il doppio dei conti (153) della SRF (79).

In un contesto lavorativo sempre più convergente, nel quale si opera in modo trasversale su più mezzi di comunicazione, non è più possibile determinare esattamente la parte di personale che si dedica al settore Internet. I costi per l'offerta on line della SSR oggetto della concessione ammontano a circa 56 milioni di franchi.

7. Rientra nelle competenze imprenditoriali e giornalistiche della SSR decidere come chiamare i propri portali. Per garantire la trasparenza è importante che i contenuti siano sempre contrassegnati dalla sigla della relativa unità aziendale della SSR.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;34;2446

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3889 – Interpellanza

### Schedatura di manifestazioni pubbliche da parte del servizio di protezione dello Stato di Basilea Città

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Nonostante il divieto vigente dal 2008 di effettuare osservazioni di intelligence di manifestazioni elettorali a Basilea, è stato allestito almeno un dossier su una manifestazione elettorale pubblica. Sebbene l'organizzazione curda PKK non sia vietata in Svizzera e nel rapporto sulla situazione del SIC non sia classificata come pericolosa, una manifestazione elettorale tenutasi al centro culturale curdo di Basilea nel settembre 2015 è stata osservata dal gruppo specialistico 9 della Polizia giudiziaria. Questo nonostante fosse stato chiaramente stabilito, in seguito a un analogo scandalo delle schedature verificatosi dieci anni fa, che le manifestazioni (elettorali) pubbliche non possono essere schedate.

1. Sono state allestite schede su altre manifestazioni elettorali o altri eventi della comunità curda in Svizzera?
2. Come si giustifica la schedatura della comunità curda o di parti di essa?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito al comportamento del governo di Basilea Città che sospetta in generale la comunità curda in Svizzera di sostegno al terrorismo?
4. I dati raccolti a Basilea Città sono stati trasmessi al SIC?
5. Che cosa ne è stato o che cosa ne è dei dati raccolti sulle manifestazioni elettorali o sugli eventi dei gruppi curdi? Sono stati, nel frattempo, distrutti?
6. In quali circostanze si trasmettono dei dati all'estero? O meglio, è possibile escludere che i dati siano stati trasmessi all'estero?
7. Le persone interessate vengono informate sui dati registrati?
8. Come si garantisce che le persone interessate, nella fattispecie soprattutto i membri della comunità curda, non debbano fare i conti con la repressione proveniente dall'estero?
9. Come si garantisce che in futuro le manifestazioni elettorali pubbliche non vengano più schedate?
10. Come si impedirà in futuro che il SIC tratti la comunità curda o parti di essa come un'organizzazione terroristica, contrariamente a quanto sostenuto nel suo rapporto, e proceda alla schedatura di manifestazioni pubbliche?
11. La schedatura concerne anche altre organizzazioni di immigrati?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale non si esprime in merito ai singoli casi trattati dal Servizio delle attività informative della Confederazione. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché gli organi parlamentari e indipendenti eseguono i controlli necessari.

Alla luce di ciò, il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. Secondo la legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. Può eccezionalmente acquisire informazioni se sussistono indizi concreti che un'organizzazione o una persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche o se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia per la sicurezza della Svizzera e dei suoi abitanti rappresentata da un'organizzazione già iscritta nella lista di

osservazione.

2. Le informazioni riguardanti persone e gruppi vengono acquisite nel pieno rispetto della LAIn (in particolare gli art. 5, 44-46 e 59-67).

3. Il Consiglio federale non ritiene che la popolazione di origine curda sostenga in generale il terrorismo. Tuttavia il PKK potrebbe ricominciare in qualunque momento a utilizzare i mezzi a propria disposizione per mobilitare rapidamente i suoi simpatizzanti e sfruttare il loro potenziale di violenza.

4. L'acquisizione delle informazioni da parte delle autorità d'esecuzione cantonali e l'eventuale trasmissione al SIC avviene conformemente alla LAIn (art. 9, 19 e 46).

5. Il trattamento dei dati personali e la relativa archiviazione sono rigorosamente disciplinati dalla LAIn (art. 45).

6. I principi che regolano la comunicazione di dati all'estero sono definiti in modo preciso nella LAIn (art. 61).

7. Chiunque può chiedere, in qualunque momento, se i suoi dati personali sono trattati dal SIC.

8. I compiti del SIC contribuiscono a garantire la sicurezza della Svizzera e della sua popolazione. Tali compiti comprendono la prevenzione dello spionaggio praticato da alcuni Stati. Il SIC e le polizie cantonali denunciano alle autorità di perseguimento penale i casi rilevati. Il Consiglio federale ha inoltre sottolineato a più riprese e in modo chiaro l'importanza fondamentale della neutralità e dell'indipendenza della Svizzera e fa sì che tali principi vengano rispettati.

9. Confronta le risposte alle domande 1 e 2.

10. Confronta le risposte alle domande 1, 2 e 3.

11. Confronta le risposte alle domande 1 e 2.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (10)

Arslan Sibel Brélaz Daniel de la Reussille Denis Girod Bastien Graf Maya Häsler Christine Mazzone Lisa Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

04;09;1236

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3891 – Interpellanza

### Switzerland Global Enterprise. Impatto della promozione della piazza economica sulla promozione delle esportazioni e collaborazione con le imprese. Costi propri dell'organizzazione con la CFP/MPK

Depositato da	 Ammann Thomas
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta l'efficacia del sostegno fornito alla piazza economica a titolo di promozione delle esportazioni delle imprese svizzere?
2. Sul sito della Switzerland Global Enterprise (S-GE) si legge che questa organizzazione: "Collegando in rete imprese, portatori di know-how e organizzazioni private e pubbliche a livello mondiale, mette in atto un'efficace promozione delle esportazioni." Secondo il parere del Consiglio federale, non bisognerebbe aggiungere che ciò avviene su incarico della Confederazione?
3. Come sono suddivisi i fondi disponibili in base ai contributi effettivi a progetti o misure di promozione del mercato? E come sono ripartiti, su base annuale, i costi interni della S-GE e della Commissione fiere e progetti (CFP/MPK), istituita a tale scopo?
4. In base a quali criteri viene determinato l'importo del sostegno e come viene giustificata l'importanza ovvero il beneficio economico di un contributo?
5. La S-GE informa e coinvolge i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei rami economici in merito alle iniziative e attività condotte nei vari Paesi?
6. La S-GE ha perso il mandato di prestazione "promozione dell'importazione". Per quali motivi?
7. Come è disciplinata la vigilanza sulla S-GE? La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) procede a verifiche regolari in base ai rapporti di attività della S-GE?
8. Come vengono misurati i risultati ottenuti dalla S-GE? Quali sono i criteri e chi è responsabile di questo controllo?

#### Motivazione

"Su incarico della Confederazione, la S-GE raggruppa i mandati di prestazioni per la promozione delle esportazioni, delle importazioni e della piazza economica." All'inizio di quest'anno uno di questi tre mandati della Confederazione - la promozione delle importazioni - è stato oggetto di una gara d'appalto pubblica e la S-GE lo ha perso. Come dimostrano i dati della SECO, si tratta di un progetto milionario. Tra il 2012 e il 2015 il budget per progetti in 18 Paesi ammontava a 27,6 milioni di franchi. Per il progetto Management, compresi i costi del personale, erano previsti 10,6 milioni di franchi. La perdita del mandato ha provocato cambiamenti nello staff della S-GE.

Gli interrogativi che ora si pongono riguardano in particolare la promozione delle esportazioni e della piazza economica. Switzerland Global Enterprise si affida alla Commissione fiere e progetti (CFP/MPK) per impiegare i fondi della promozione in modo efficiente ed efficace.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Gli strumenti della promozione dell'economia esterna rispondono alle esigenze dei Cantoni e delle PMI e sono efficaci. La promozione della piazza economica punta innanzitutto a far impiantare in Svizzera aziende innovative e ad alto valore aggiunto, capaci di creare posti di lavoro di alto livello. In generale, l'indotto economico di un progetto di questo tipo travalica ampiamente i confini territoriali del Cantone di domicilio. La promozione delle esportazioni offre alle PMI la possibilità di



conquistare nuovi spazi commerciali all'estero - con buoni risultati, come attesta uno studio del 2014 della Scuola universitaria di tecnica e di economia di Coira. Inoltre, secondo la S-GE, nel 2016 l'80 per cento dei clienti intervistati ha dichiarato che il sostegno produce un effetto positivo sulle loro esportazioni a sei mesi di distanza.

2. Il rimando alla Confederazione, intesa come committente, compare sulla pagina principale del sito della S-GE nonché in diversi eventi e pubblicazioni. In generale, tuttavia, pur essendo la Confederazione di gran lunga il suo maggior committente, un'associazione privata come la S-GE gestisce in piena autonomia la propria identità visiva. Anche in futuro questo dato di fatto dovrà essere opportunamente comunicato all'esterno, dando visibilità al carattere di utilità pubblica delle prestazioni commissionate dalla Confederazione.

3. La CFP/MPK dispone di circa 2 milioni di franchi all'anno, il 5 per cento dei quali viene speso per la gestione della segreteria e i compensi versati ai membri del comitato direttivo. L'anno scorso i fondi destinati ai progetti sono stati utilizzati per realizzare i padiglioni svizzeri in comune (SWISS Pavilions, 77 per cento) e per altre misure di promozione sul mercato (23 per cento).

4. La CFP/MPK ha stabilito i criteri di valutazione per sostenere un progetto nell'allegato 1 al suo regolamento, accessibile a tutti. Sono determinanti la significanza, l'efficacia e l'efficienza. L'utilità economica viene misurata in base all'importanza del mercato target per le imprese interessate ovvero per le imprese o i rami interessati in Svizzera. È lecito chiedere contributi esclusivamente per la componente dei progetti legata all'economia collettiva e non per sostenere determinate aziende partecipanti.

5. La S-GE coltiva intense relazioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria svizzere e li informa di continuo sui progetti promettenti e sulle opportunità di affari.

Le convenzioni sulle prestazioni con la S-GE mettono l'accento sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo sfruttamento delle sinergie. Attualmente, a richiesta della SECO, è in corso una valutazione indipendente della collaborazione tra la S-GE e terzi in materia di promozione delle esportazioni; il documento si sofferma anche sul ruolo futuro della CFP/MPK.

6. Il programma svizzero di promozione delle importazioni ("Swiss Import Promotion Programme", SIPPO), finanziato tramite la cooperazione allo sviluppo, è stato oggetto di una gara d'appalto nell'ambito di una procedura libera ai sensi del capitolo 3 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub). Il contratto è stato aggiudicato a Swisscontact ed è stato pubblicato il 17 agosto 2016 su SIMAP. La perdita del mandato SIPPO non pregiudica l'efficienza né l'impatto degli altri mandati svolti dalla S-GE per la Confederazione.

7. La vigilanza sui mandati Promozione delle esportazioni e Promozione della piazza economica è di competenza della SECO. Due volte all'anno sono previsti colloqui di controlling con la S-GE. Periodicamente vengono svolte valutazioni e audit indipendenti. La S-GE, inoltre, deve attenersi agli obiettivi strategici del committente stabiliti nelle convenzioni sulle prestazioni rivedute ogni quattro anni. Infine i collaboratori della SECO e della S-GE sono regolarmente in contatto tra di loro sia a livello operativo che a livello direttivo.

8. Ogni anno la SECO e la S-GE stabiliscono di comune accordo gli obiettivi nelle convenzioni sulle prestazioni, quantificandoli sotto forma di indicatori chiave di prestazioni ("Key Performance Indicators", KPI). Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato annualmente e vengono adottate le misure di miglioramento necessarie.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

Amherd Viola Bùchler Jakob Candinas Martin Egger Thomas Gmür Alois Lohr Christian Marchand-Balet Géraldine Müller-Altarmatt Stefan Regazzi Fabio Ritter Markus Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

#### Ergänzende Erschliessung:

15;24

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3896 – Interpellanza

### Come creare una piattaforma digitale multimodale di trasporti pubblici?

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Non sarebbe opportuno creare una piattaforma digitale multimodale dei trasporti pubblici offerti in Svizzera, raggruppando in modo trasparente l'insieme delle prestazioni di trasporto, in modo da offrire agli utenti la possibilità di scegliere con cognizione di causa, ossia una scelta obiettiva, trasparente e affidabile?

Una tale offerta multimodale potrebbe essere declinata in funzione di criteri quali il prezzo, gli orari e la durata del trasporto, il numero di cambi, il livello di comfort e le condizioni tariffarie.

1. Quale sarebbe la via per convincere/incitare l'insieme degli attori (compresi quelli cantonali e comunali) a condividere le proprie informazioni, talvolta da questi ritenute privilegiate?
2. Come potrebbe essere integrata una logica di prezzi dinamici, ossia di prezzi che variano in funzione dell'offerta e della domanda, o di offerte e promozioni temporanee?
3. Come si potrebbero risolvere i casi di coincidenze perse a causa del ritardo di un mezzo di trasporto?
4. Come potrebbe essere gestita la catena di responsabilità dei vari attori ("service level agreements")?
5. Una volta creata, come si potrebbe commercializzare una tale offerta? Quali servizi complementari sarebbe possibile integrarvi (alberghi, ristoranti, attività del tempo libero)?
6. Quale potrebbe essere la posizione di una tale piattaforma rispetto a servizi Internet di gruppi internazionali quali booking.com?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale ritiene che la mobilità multimodale valichi i confini degli attuali trasporti pubblici e che dovrebbe comprendere tutte le possibili forme di mobilità. A suo avviso, le nuove offerte di mobilità interconnesse presentano un grande potenziale, ma anche rischi.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. All'inizio del 2017 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle condizioni quadro dell'economia digitale. Nel contempo ha incaricato il DATEC di esaminare, nell'ambito di un resoconto, quali basi giuridiche andrebbero adeguate per poter sfruttare le opportunità dei servizi multimodali riducendo al minimo i relativi rischi. Prossimamente il Consiglio federale avvierà un dibattito sui risultati di questi lavori sulla base di un documento interlocutorio e definirà quindi gli orientamenti e le misure da adottare per migliorare le condizioni generali.

I lavori svolti dal DATEC hanno dimostrato che per incentivare la mobilità multimodale e lo sviluppo dei suoi potenziali occorre adempiere in particolare due presupposti e le relative condizioni quadro: lo scambio di dati sulla mobilità e l'accesso ai sistemi di distribuzione.

Nell'ambito dei trasporti pubblici i lavori per lo scambio dei dati sono già più progrediti che in altri settori. La Confederazione ha incaricato le FFS di gestire una piattaforma di dati aperti (open data) per l'intero settore dei trasporti pubblici in Svizzera:

<https://opentransportdata.swiss/>.

2. Attualmente, nei trasporti pubblici la definizione dei prezzi e l'eventuale introduzione di sistemi dinamici di prezzi rientrano nell'ambito di responsabilità delle imprese di trasporto; per quanto concerne il traffico individuale motorizzato, le disposizioni

costituzionali in vigore non consentono di introdurre nuovi sistemi di prezzi. La Confederazione sta valutando in generale la possibilità di introdurre a medio o lungo termine un "mobility pricing" trasversale, che preveda anche prezzi dinamici o variabili in funzione del grado di utilizzo dei trasporti.

3./4. Garantire le coincidenze nel quadro della mobilità multimodale e concludere eventuali convenzioni sulla qualità dei servizi sono compiti operativi complessi che rientrano nell'ambito di responsabilità delle imprese. Il Consiglio federale non intende emanare direttive in merito.

5./6. Riguardo alla commercializzazione e posizione concorrenziale di eventuali piattaforme per la mobilità, il Consiglio federale non interviene nel margine di manovra delle imprese. Sta tuttavia esaminando, nel quadro della strategia per un'economia digitale, un eventuale adeguamento delle condizioni quadro necessarie per incentivare nuove offerte.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48;34

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3897 – Interpellanza

### Qual è il piano per la lotta contro la diabrotica del mais?

Depositato da



Nicolet Jacques

Data del deposito

29.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

In seguito alla recente apparizione di questo parassita principalmente nella pianura del Rodano, i professionisti temono per il futuro della coltura di mais nel nostro paese, in particolare nelle regioni in cui la diabrotica ha fatto la sua comparsa.

Colgo l'occasione per ricordare che la coltura di mais è importante nel nostro paese, in quanto è prevalentemente destinata al foraggiamento del bestiame e fornisce un bilancio di produzione di ossigeno considerevole, in quanto un ettaro di mais produce il doppio di ossigeno di un ettaro di foresta.

Chiedo dunque al Consiglio federale quale piano di lotta contro la diabrotica del mais intende attuare, tenendo conto delle misure realizzate in altri paesi, ovvero l'eradicazione e il confinamento.

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

La diabrotica del mais, *Diabrotica virgifera* (in seguito diabrotica), è un organismo di quarantena o organismo nocivo particolarmente pericoloso ai sensi dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (RS 916.20).

Ogni organismo di quarantena deve essere combattuto onde proteggere in maniera duratura le colture adiacenti. Nella prima fase le misure di lotta mirano sempre all'eradicazione dell'organismo nocivo in questione. Se questo obiettivo non può più essere conseguito perché la popolazione del parassita ha già superato la dimensione critica, si applicano misure fitosanitarie per prevenirne la diffusione (= contenimento).

La diabrotica nel suo sviluppo dipende dal mais. Pertanto la strategia di lotta adottata è incentrata su una rigorosa rotazione delle colture. Ciò consente di interrompere il ciclo evolutivo e comporta l'estinzione della popolazione.

A sud delle Alpi attualmente la diabrotica è combattuta con misure di contenimento. L'immigrazione costante dell'insetto dall'Italia, paese in cui la lotta non è più obbligatoria, ne rende impossibile l'eradicazione in Ticino. Occorre pertanto rispettare una rigorosa rotazione delle colture; è ad esempio vietato coltivare mais per due anni consecutivi sulla medesima particella.

A nord delle Alpi la diabrotica non è ancora diffusa e in caso di comparsa è tuttora possibile eradicarla. La sua comparsa è sorvegliata con l'ausilio di trappole a feromoni.

La via più probabile mediante la quale l'insetto varca le Alpi è quella del trasporto di merci. Le catture sporadiche di esemplari di diabrotica con l'ausilio di trappole collocate lungo le principali vie di collegamento avvalorano tale ipotesi. Ogni cattura innesca l'attuazione delle seguenti misure di eradicazione:

- delimitazione di una zona centrale avente un raggio di 5 chilometri dal punto della cattura nonché di una zona di sicurezza avente un raggio di 5 chilometri attorno alla zona centrale;
- fino al 30 settembre divieto di trasferire prodotti del raccolto del mais al di fuori della zona centrale e obbligo di pulire i macchinari utilizzati nei campi di mais situati nella zona centrale prima di lasciare tale zona;
- divieto di coltivazione del mais l'anno successivo sulle particelle nella zona delimitata (zona centrale + zona di sicurezza) sulle quali è stato coltivato mais nell'anno in corso.

Dal 2003 questo pacchetto di misure ha consentito di eradicare la diabrotica in 16 casi nell'arco di un anno. Soltanto in uno le misure hanno dovuto essere ripetute l'anno successivo. Per quanto concerne la pianura del Rodano, la situazione sembra essere più complessa: l'infittimento della rete di trappole dopo la prima cattura ha rivelato l'esistenza di un focolaio (più di 300

esemplari catturati) che si è sviluppato verosimilmente già l'anno scorso. Tuttavia, in questa regione le probabilità di eliminarla in maniera duratura sono ancora buone, ma, considerata la dimensione del focolaio, l'eradicazione richiederà sicuramente più di un anno.

Nei paesi a noi vicini (Italia, Germania e Francia), in cui su vaste pianure si pratica la monocoltura del mais, i produttori si sono opposti alle misure di eradicazione sin dalla comparsa del parassita, giudicate economicamente svantaggiose ed eccessive. L'UE ha quindi rinunciato a imporre misure di lotta. Pertanto la responsabilità di trovare una soluzione al problema rappresentato dal parassita è del singolo produttore. Generalmente vengono applicati prodotti fitosanitari in dosi elevate.

Il Consiglio federale propugna la lotta alla diabrotica mediante l'osservanza di una rigorosa rotazione delle colture come elemento principale delle misure di eradicazione e di contenimento. Queste si sono rivelate efficaci, e corrispondono agli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. L'utilizzo di mais geneticamente modificato (OGM) resistente al parassita (mais Bt) è escluso in virtù della moratoria sugli OGM nell'agricoltura.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

55;52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3899 – Interpellanza

### Offerte commerciali della SSR in contraddizione con il mandato di servizio pubblico

Depositato da	 Vogler Karl
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Admeira, società di commercializzazione pubblicitaria nata quasi due anni fa dall'unione di SRG, Ringier e Swisscom in una joint venture, ha da poco creato una filiale denominata Adtelier, che secondo un comunicato stampa di Admeira ha l'obiettivo di fornire servizi di "native advertising", "storytelling" e "content marketing" ai committenti di pubblicità. Ora, attraverso la joint venture comprendente la SSR i clienti potranno non solo commissionare spot pubblicitari, ma anche far produrre pubblicità e film pubblicitari. Le informazioni sono elaborate in modo che i contenuti non vengano percepiti come messaggi pubblicitari. Stando ai media, sui canali SSR in Romandia si lavora già alla diffusione di pubblicità mirata. Con questa nuova offerta commerciale la SSR penetra nuovi mercati e si situa in una zona grigia tra il suo ruolo di fornitore del servizio universale indipendente e quello di veicolo di messaggi pubblicitari celati.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il fatto che la SSR stia ampliando le sue offerte commerciali entrando sempre di più in concorrenza con i media privati è conciliabile con il mandato di servizio pubblico?
2. Cosa intraprende l'autorità di vigilanza per impedire la mescolanza di contenuti informativi e messaggi pubblicitari nell'ambito delle trasmissioni della SSR?
3. La legislazione vigente conferisce al Consiglio federale la facoltà di impedire che, in ambito pubblicitario, la SSR in futuro ci metta nuovamente di fronte al fatto compiuto, come è avvenuto con la creazione di nuove piattaforme pubblicitarie?
4. È disposto a tenere conto di queste considerazioni ai fini della decisione relativa alla nuova concessione?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

La partecipazione della SSR ad Admeira è un'attività che non rientra nel mandato di servizio pubblico e non beneficia dei proventi del canone. La SSR ritiene tale partecipazione economicamente necessaria. Il finanziamento dell'azienda dipende infatti per un quarto circa dagli introiti commerciali. Secondo le previsioni, nell'ambito della televisione lineare le entrate pubblicitarie tenderanno a calare, per spostarsi nel settore on line.

Il 14 dicembre 2015 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha approvato l'unione tra Swisscom, Ringier e SSR, non ritenendo che questa potesse costituire un ostacolo a una concorrenza efficace. La partecipazione della SSR è stata esaminata anche dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che l'ha accettata senza condizioni. Tale decisione è però stata impugnata e non è ancora passata in giudicato.

Attiva su vari media, Admeira propone i suoi servizi di commercializzazione in tutti gli ambiti mediatici. La sua scelta di offrire anche forme pubblicitarie come il "content marketing", il "native advertising" e lo "storytelling" è di natura imprenditoriale. Proprio il "native advertising" era già in uso, ben prima della creazione di Admeira da parte di Swisscom, Ringier e SSR, sui media cartacei e online cui ora Admeira offre i propri servizi di commercializzazione. In base alla concessione, la SSR non è attualmente autorizzata a diffondere pubblicità mirata (targeted advertising) in televisione; in Romandia è attualmente in corso un esperimento pilota sul canale dell'emittente francese TF 1./3. Né la partecipazione della SSR a un'impresa di commercializzazione né la creazione di nuove piattaforme pubblicitarie come Admeira rientrano nelle attività previste nella concessione, sono bensì attività disciplinate all'articolo 29 della legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). In linea di principio, per tali attività non definite nella concessione la SSR può, come qualsiasi impresa privata, appellarsi alla libertà economica garantita dalla Costituzione. Deve però notificarle, e il DATEC può imporre oneri o emanare divieti qualora queste limitino considerevolmente il margine di sviluppo di altre imprese mediatiche.

La creazione di eventuali nuove piattaforme cui parteciperebbe anche la SSR dovrebbe essere giudicata sulla base del vigente diritto in materia di concorrenza, oppure riesaminata nell'ambito di un procedimento di vigilanza conformemente all'articolo 29 LRTV.

2. La LRTV e la relativa ordinanza (ORTV; 784.401) contengono prescrizioni dettagliate in materia di pubblicità alla radio e alla televisione. Sia nei programmi radiofonici che in quelli televisivi è vietato mescolare pubblicità e programmi redazionali. Qualora le nuove forme pubblicitarie come il "content marketing", il "native advertising" e lo "storytelling" dovessero essere utilizzate nei programmi della SSR, spetterebbe all'autorità di vigilanza giudicare la conciliabilità di tale pratica con le attuali prescrizioni in materia di pubblicità e in particolare con l'obbligo di separare pubblicità e programmi redazionali.

4. Le attività che non rientrano nella concessione sono disciplinate all'articolo 29 LRTV e non dalla concessione stessa, che si limita a regolamentare il mandato di servizio pubblico. Tale disposizione sarà valutata nell'ambito dei lavori per l'elaborazione della nuova legge sui media elettronici.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (17)

Béglé Claude Bächler Jakob Egloff Hans Eichenberger-Walther Corina Gmür Alois Gmür-Schönenberger Andrea Grossen Jürg Guhl Bernhard Hiltbold Hugues Humbel Ruth Landolt Martin Pfister Gerhard Regazzi Fabio Romano Marco Schilliger Peter Schneider-Schneiter Elisabeth Stamm Luzi

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3900 – Interpellanza

### Estrazione mineraria urbana

Depositato da	 Sollberger Sandra
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale condivide il parere che il tema dell'estrazione mineraria urbana ("urban mining") abbia il potenziale per rafforzare l'autarchia della nostra economia, specialmente nei settori di importanza strategica come quelli delle materie plastiche/petrolio, dei metalli preziosi e delle terre rare? Le tecnologie moderne e le innovazioni dipendono sempre più da queste materie prime.
2. In Svizzera come vengono promosse le tecnologie pionieristiche destinate al recupero di queste materie prime?
3. Il Consiglio federale ritiene che ci siano possibilità per promuovere tali tecnologie, le start-up e le imprese innovative mediante incentivi fiscali e misure di deregolamentazione?
4. Oltre all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), anche la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) svolgono un ruolo attivo nel settore dell'estrazione mineraria urbana? In caso affermativo, qual è il loro ruolo?
5. Attualmente com'è la situazione in Svizzera e a livello internazionale per quanto riguarda l'applicazione di procedure di recupero economicamente convenienti?
6. Le quantità di materie plastiche, metalli preziosi e metalli rari già oggi recuperate e riciclate in Svizzera sono note? In caso affermativo, quali sono?
7. Il Consiglio federale considera il tema dell'estrazione mineraria urbana come un'opportunità per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nei periodi di crisi, tanto più che la Svizzera, essendo un Paese molto urbanizzato, potrebbe superare il rendimento della produzione primaria di queste materie prime?
8. Come valuta il Consiglio federale i vantaggi che presenterebbe il recupero delle materie prime a livello locale e urbano per quanto concerne la sicurezza, l'affidabilità strategica e i costi di trasporto?
9. Come valuta il Consiglio federale il fatto che, in relazione all'estrazione mineraria urbana, gli ambiti tematici economia/imprenditoria, tecnologia/ricerca/innovazione, ambiente/riciclaggio e sicurezza dell'approvvigionamento/politica di sicurezza potrebbero essere collegati, consentendo così di realizzare sinergie politiche?
10. Qual è la valutazione del Consiglio federale riguardo alla possibilità che la Svizzera si posizioni come polo tecnologico nel contesto dell'estrazione mineraria urbana?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Se tiene conto di tutti i flussi materiali lungo la catena del valore, dall'estrazione delle materie prime fino alla gestione dei rifiuti, l'estrazione mineraria urbana contribuisce notevolmente al miglioramento dell'economia circolare. Grandi potenzialità risiedono nello smantellamento di edifici o nell'ambito del recupero di materiali da costruzione, dove sta crescendo l'importanza delle cosiddette materie prime secondarie. Ad oggi, tuttavia, il fabbisogno di materie prime per le nuove costruzioni supera di gran lunga i materiali estratti tramite "urban mining". Nell'ottica dell'autarchia economica, il potenziale cui accenna l'autrice dell'interpellanza è pertanto per il momento trascurabile. In Svizzera non vengono praticamente riciclati metalli tecnici rari in forma pura per la produzione. Questi, come ad esempio l'indio negli schermi piatti, vengono invece importati sotto

forma di prodotti semifiniti.

2. Attualmente in Europa esistono solo pochi impianti in grado, a livello tecnologico, di recuperare metalli rari e metalli preziosi dai rifiuti. Tecnologie all'avanguardia necessarie a tale scopo vengono promosse in Svizzera nel quadro di progetti di ricerca.

Per il riciclaggio di materie plastiche e rifiuti edili, invece, sono disponibili sia tecnologie che impianti. Il potenziale di recupero della plastica è tuttavia ancora modesto in confronto al fabbisogno di tale materia.

3. Il principio fondamentale della nostra politica di innovazione è quello di non intervenire con un approccio dall'alto verso il basso (top-down) a favore di determinate tecnologie o imprese. La scelta dei settori da promuovere avviene tramite le istituzioni preposte alla promozione, che sono aperte a tutti gli attori. Dal canto suo, la Confederazione può promuovere progetti attraverso la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) o tramite la Promozione delle tecnologie ambientali o il Fondo per le tecnologie. Progetti del genere potrebbero inoltre essere promossi nel quadro della politica regionale, purché ciò sia previsto dai programmi pluriennali sviluppati dai Cantoni e convenuti con la Confederazione. L'economia deve tuttavia presentare le domande di propria iniziativa.

4. Oltre all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), soprattutto swisstopo si impegna a favore di misure atte a garantire l'approvvigionamento di materie prime minerarie (per es. ghiaia e materie prime per calcestruzzo). Ciò nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione "Economia verde" del Consiglio federale che, da un lato, punta a garantire l'approvvigionamento con materie prime in modo eco-compatibile e, dall'alto, a chiudere i cicli dei materiali e promuovere l'estrazione di materie prime secondarie. L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) non ritiene che l'estrazione mineraria urbana sia un tema critico per l'approvvigionamento del Paese. Per quanto riguarda la SEFRI, si rinvia alla risposta alla domanda 3.

5. In Svizzera esistono diversi impianti per il riciclaggio di rifiuti elettronici e scorie da impianti di incenerimento dei rifiuti urbani capaci di estrarre i più svariati composti metallici arricchiti. Il recupero dei metalli rari avviene invece in impianti esteri, poiché il mercato svizzero è troppo ristretto per tale attività.

6. Oggigiorno si riciclano circa 80 000 tonnellate di rifiuti di plastica. Vi è ancora un certo potenziale di crescita e sono in corso sviluppi al riguardo. Le materie prime secondarie ottenute dal riciclaggio dei rifiuti edili coprono circa un quarto del fabbisogno dei materiali da costruzione.

La Confederazione non dispone di dati sulla quantità di metalli preziosi e metalli tecnici rari recuperati, in quanto questi vengono recuperati esclusivamente all'estero.

7. Per quanto riguarda il miglioramento dell'autarchia della Svizzera nel settore dei metalli rari e dei metalli preziosi, il potenziale è per adesso ancora esiguo, considerato l'utilizzo delle tecnologie attuali, ed è lungi dal garantire l'approvvigionamento. Si tratta invece di garantire buone condizioni quadro per attività quali il riciclaggio di materiali edili.

8. Il Consiglio federale ritiene vantaggioso in particolare lo smantellamento degli edifici. Per quanto riguarda invece i metalli tecnici rari e i metalli preziosi, non vede attualmente la possibilità di potenziare l'autarchia del Paese. I costi di trasporto costituiscono di regola un fattore di importanza secondaria.

9. L'estrazione mineraria urbana interessa, a seconda del materiale recuperato, i più svariati ambiti dell'industria e dell'artigianato. La collaborazione degli attori coinvolti viene definita in base ai materiali in questione. Se vi sono sinergie, queste vengono già oggi sfruttate e continuamente ampliate.

10. L'"urban mining" è opportuno nei settori in cui sussiste un potenziale (p.es. nello smantellamento degli edifici, nell'impiego di materiali edili da riciclaggio). Le tecnologie al riguardo sono già disponibili. Le condizioni quadro per la ricerca e lo sviluppo in Svizzera sono favorevoli. Se e dove verranno costruiti impianti in futuro, dovrà essere deciso dall'economia e dipende da diversi fattori.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (46)

Addor Jean-Luc Amherd Viola Bäumlé Martin Bigler Hans-Ulrich Brunner Toni Büchel Roland Rino Bühler Manfred Burgherr Thomas Burkart Thierry Buttet Yannick Dettling Marcel Feller Olivier Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Giezendanner Ulrich Glanzmann-Hunkeler Ida Glarner Andreas Gmür Alois Golay Roger Grunder Hans Grüter Franz Häsler Christine Hausammann Markus Herzog Verena Hess Erich Hess Lorenz Hurter Thomas Imark Christian Keller-Inhelder Barbara Knecht Hansjörg Mürli Felix Pantani Roberta Pezzatti Bruno Pieren Nadja Quadri Lorenzo Ritter Markus Ruppen Franz Rytz Regula Salzmann Werner Schneeberger Daniela Tuena Mauro Vitali Albert Walliser Bruno Wasserfallen Christian Wobmann Walter Zuberbühler David

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
15;52;36

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3902 – Interpellanza

### Come sarà valutato l'impatto della diminuzione dell'IVA sui prezzi per i consumatori?

Depositato da	 Bendahan Samuel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Gli aumenti dell'IVA, quando si verificano, sono spesso un pretesto per aumentare i prezzi. Tuttavia, quando a causa di fattori esterni i costi per le aziende diminuiscono, queste ultime hanno una scarsa propensione a ridurre il prezzo finale. Il 1° gennaio 2018 l'IVA passerà dall'8 al 7,7 per cento. È dunque legittimo chiedersi chi in realtà beneficerà di questo adeguamento. In particolare quando le aziende hanno come clienti altre aziende che emettono fatture sulle quali i prezzi non sono comprensivi dell'IVA, è possibile che una gran parte della riduzione dell'IVA vada a beneficio dei distributori finali.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale intende impegnarsi affinché sia effettuata una valutazione dell'impatto della riduzione dell'IVA sui prezzi?
2. In caso affermativo, il Consiglio federale prevede di mettere a disposizione dell'UST, delle organizzazioni dei consumatori o di altre organizzazioni i fondi necessari per la suddetta valutazione affinché i prezzi possano essere rilevati prima e dopo l'adeguamento?
3. Cosa prevede il Consiglio federale per favorire la riduzione dei prezzi dovuta alla diminuzione dell'IVA ed incentivare le imprese e i fornitori di prestazioni ad adeguare i loro prezzi?
4. È più probabile che determinati settori o determinate categorie di operatori economici trasferiscano o non trasferiscano la riduzione dell'IVA sui prezzi?
5. Sarà prestata particolare attenzione agli operatori che beneficeranno maggiormente della riduzione dell'IVA, in particolare alle aziende i cui fornitori adegueranno i prezzi ma i cui clienti sono dei consumatori finali e per le quali una riduzione dell'IVA, anche minima, può rappresentare una parte importante del margine di guadagno?

#### Motivazione

Si constata spesso che gli operatori economici sono restii ad adeguare i prezzi quando fattori esterni influenzano i loro costi. Molto raramente i locatari traggono beneficio da una riduzione dei tassi ipotecari. Non sempre gli effetti del franco forte hanno avvantaggiato in misura significativa i clienti finali. Anzi, quando aumenta un'imposta come quella dell'IVA, accade spesso che l'incremento di certi prezzi supera ampiamente l'aumento dell'imposta. È dunque fondamentale monitorare in modo serio e affidabile l'andamento dei prezzi in seguito ad adeguamenti di imposte o tasse.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1./2./5. Un trasferimento integrale della diminuzione dell'aliquota principale dell'IVA dall'8 al 7,7 per cento comporterebbe una diminuzione dei prezzi dello 0,28 per cento per i beni e i servizi che soggiacciono a questa aliquota. Va altresì considerato che l'aliquota ridotta per le derrate alimentari e le bevande analcoliche rimarrà invariata, mentre l'aliquota speciale per il settore alberghiero verrà ridotta soltanto di 0,1 punti percentuali. Rispetto all'effetto esercitato da altri fattori importanti nella fissazione dei prezzi, l'eventuale effetto complessivo sui prezzi a seguito della modifica delle aliquote IVA a partire dal 1° gennaio 2018 è quindi molto limitato. Una valutazione dell'impatto concernente la riduzione dell'IVA sui prezzi richiederebbe un'analisi dettagliata per settore e comporterebbe oneri finanziari e amministrativi sproporzionati rispetto ai potenziali benefici.

3. In generale, la concorrenza efficace e l'eliminazione degli ostacoli nel commercio rappresentano le garanzie migliori per una diminuzione dei prezzi sui mercati dei beni e dei servizi.

4. È probabile che i settori più concorrenziali trasferiscano più velocemente una modifica (al rialzo o al ribasso) dell'IVA sui prezzi.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (19)

Bréaz Daniel de Buman Dominique de la Reussille Denis Fehlmann Rielle Laurence Golay Roger Grin Jean-Pierre Gysi Barbara Hadorn Philipp Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Mazzone Lisa Nordmann Roger Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schwaab Jean Christophe Sommaruga Carlo Thorens Goumaz Adèle Tomare Manuel Wermuth Cédric

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

15;2446

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3903 – Interpellanza

### Trasparenza del finanziamento delle associazioni in materia di protezione della natura

Depositato da	 Page Pierre-André
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Dal 2008 la Confederazione finanzia programmi di protezione della natura e dei paesaggi (LPN) attraverso convenzioni-quadro con i Cantoni. L'importo relativo al primo periodo d'impegno, dal 2008 al 2011, è stato di 665 milioni di franchi e quello del secondo, dal 2012 al 2015, di 970 milioni di franchi. Il programma attualmente in corso per il triennio 2017-2019 ammonta a 976 milioni di franchi.

Da quanto mi risulta, questi importi non comprendono quelli relativi ai progetti esaminati individualmente, i mandati e i costi degli esperti in Svizzera e presso le organizzazioni internazionali, né il finanziamento dei progetti delle organizzazioni attive nell'ambito della biodiversità e dei cambiamenti climatici.

Tanto la nostra natura e i nostri paesaggi sono chiari e luminosi, quanto i dettagli statistici e i finanziamenti relativi alla protezione della natura sono avvolti da una nebbia che la mia interpellanza intende dissipare.

Chiedo di conoscere l'insieme dei costi connessi alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) per i tre periodi programmatici (2008, 2012, 2017) nonché una stima per il periodo 2020-2023.

1. Con riferimento a questi periodi, quali sono gli importi a carico dei Cantoni e dei Comuni?
2. A quanto ammonta la quota del preventivo generale "Agricoltura" (UFAG) destinata alla protezione della natura, della biodiversità e del paesaggio?
3. Qual è la quota delle superfici agricole che figurano nei diversi inventari federali della natura e del paesaggio?
4. Nel nostro Paese, quali superfici sono possedute e/o gestite da organizzazioni per la protezione o la conservazione della natura e del paesaggio? Per ognuna di queste organizzazioni, esiste un elenco di queste superfici?
5. A quanto ammontano gli importi di cui hanno beneficiato Comuni, istituzioni di ricerca, organizzazioni nazionali e internazionali per la protezione della natura e del paesaggio, esperti, ecc., per l'insieme delle loro attività (compresi biodiversità, clima, inventari federali)?
6. Come si presenta l'elenco dei mandati e degli esperti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)?
7. Come si presenta l'elenco degli esperti svizzeri presso organizzazioni internazionali quali l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) e come avviene il loro finanziamento?
8. Esiste un monitoraggio indipendente che permette di quantificare gli impatti dei programmi o progetti realizzati da queste istituzioni? Qual è stato il loro impatto sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici?
9. Quali sono stati gli impatti o i benefici di questi programmi o progetti sulle popolazioni?
10. In che modo sono stati coinvolti la popolazione, i Comuni e le regioni nell'iter decisionale?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Gli importi investiti dalla Confederazione negli accordi programmatici connessi alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 541; specie e habitat, paesaggi, parchi, siti Unesco) ammontano a (in totale per periodo):

- periodo 2008-2011: 159,4 milioni di franchi;

- periodo 2012-2015: 152,4 milioni di franchi;

- periodo 2016-2019: 245,5 milioni di franchi.

Il piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera approvato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017 prevede per il periodo 2019-2023 fondi supplementari a favore della biodiversità pari a 10 milioni di franchi l'anno. A questi si aggiunge un aumento dei fondi destinate a misure immediate dagli attuali 40 milioni di franchi l'anno a 60 milioni di franchi al massimo, a condizione che i Cantoni partecipino in misura analoga (cfr. risposta 1). Pertanto i fondi per il periodo 2020-23 ammontano presumibilmente a 371,4 milioni di franchi.

1. I cantoni investono negli accordi programmatici importi equivalenti a quelli della Confederazione.

2. Secondo il consuntivo, nel 2016 le uscite per il settore di compiti Agricoltura e alimentazione sono stati pari a complessivi 3659 milioni di franchi (Ufficio federale dell'agricoltura nonché Ufficio federale delle assicurazioni sociali per gli assegni familiari nell'agricoltura e Amministrazione federale delle finanze per i contributi della "legge sul cioccolato"). Di questi, l'11 per cento sono contributi per la biodiversità (403 milioni di franchi) e il 4 per cento contributi per la qualità del paesaggio (142 milioni di franchi). Un ulteriore 1 per cento è destinato alla posizione "Efficienza delle risorse, programma sulle risorse e protezione delle acque" (39 milioni di franchi).

3. L'estensione della superficie agricola utile (SAU) nei vari inventari federali della natura e del paesaggio può essere stabilita soltanto in maniera generale, dato che la situazione precisa della SAU non è disponibile in forma numerica. Numerosi biotopi non sono utilizzati dall'agricoltura (per es. zone golenali, torbiere alte), sono situati in zone particolari o sono gestiti da settori non agricoli (per es. canneti, torbiere basse). Le superfici degli inventari federali della natura e del paesaggio che si trovano nella superficie agricola utile sono principalmente le torbiere basse e le praterie o i pascoli secchi, a sfruttamento estensivo, come pure gran parte dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale.

4. Diverse organizzazioni per la protezione o la conservazione della natura e del paesaggio posseggono e gestiscono superfici in Svizzera. Si tratta di proprietari privati e la Confederazione non dispone di elenchi di dette superfici per organizzazione. Il portale Internet di geodati della Confederazione (<https://map.geo.admin.ch> - geocatalogo, natura e ambiente, protezione della natura) consente comunque di consultare i perimetri delle riserve naturali e forestali appartenenti o gestite da Pro Natura.

5. Negli ambiti della natura, del paesaggio e del clima, Comuni, istituzioni di ricerca e organizzazioni nazionali e internazionali hanno beneficiato nel 2017, nel quadro delle prestazioni e dei crediti corrispondenti dell'UFAM, dei seguenti importi:

- Prestazione 3.014 Biodiversità (budget globale UFAM: 14,74 milioni di franchi; crediti per sovvenzioni: 71,02 milioni di franchi).

- Prestazione 3.015 Paesaggio (budget globale UFAM: 2,57 milioni di franchi; crediti per sovvenzioni: 22,84 milioni di franchi).

- Prestazione 1.013 Controllo e gestione dei cambiamenti climatici (budget globale UFAM: 4,08 milioni di franchi; crediti per sovvenzioni: 752,21 milioni di franchi (tassa sul CO<sub>2</sub> e conferimento al fondo per le tecnologie).

- Credito di trasferimento A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali negli ambiti Biodiversità, Natura, Paesaggio e Clima: 3,22 milioni di franchi.

- Credito di trasferimento A231.0322 Fondi multilaterali per l'ambiente negli ambiti Biodiversità, Natura, Paesaggio e Clima: 23,72 milioni di franchi.

6. Un elenco al riguardo va oltre l'ambito di questa risposta, ma può essere richiesto all'UFAM.

7. Come menzionato al punto 5, la Svizzera sostiene finanziariamente varie organizzazioni internazionali attive nell'ambito della natura e del paesaggio. L'IUCN gestisce un'ampia rete di esperti, i quali apportano le proprie conoscenze nelle varie commissioni tecniche per lo più su base facoltativa e non retribuita. La Confederazione non nomina né paga tali esperti. Pertanto, l'UFAM non tiene alcun elenco degli esperti svizzeri attivi nell'IUCN. Anche in altre organizzazioni non governative internazionali, l'UFAM non finanzia nessun esperto in materia di protezione della natura.

8. Le organizzazioni internazionali richiedono quale standard una valutazione indipendente esterna dei propri progetti nell'ambito della protezione della natura, dimostrando spesso un effetto positivo di questi progetti. Ad esempio, nei progetti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra, che negli Stati terzi sono svolti nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism o CDM), la verifica del monitoraggio deve essere effettuata da un organismo di controllo accreditato. Ciò consente di quantificare in modo affidabile la riduzione delle emissioni di gas serra.

9./10. Nei progetti internazionali nell'ambito della protezione della natura finanziati con fondi svizzeri si presta particolare attenzione al coinvolgimento della popolazione locale. Le Parti della Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.43), ad esempio, si sono impegnate esplicitamente nell'articolo 8j a coinvolgere le comunità indigene e locali e a rispettare le loro conoscenze tradizionali e le prassi culturali al fine di conservare e l'usare in modo sostenibile la biodiversità. La protezione della biodiversità e degli ecosistemi intatti è direttamente legata alla garanzia della sopravvivenza delle popolazioni locali. A causa dei cambiamenti climatici, crescerà l'importanza di disporre di una grande varietà di risorse genetiche ed ecosistemi naturali al fine di garantire la sicurezza alimentare.

Data	Consiglio
15.12.2017	CN Liquidato.

---

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52;24

**Competenza**

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3904 – Interpellanza

### Casse pensioni e urgenza climatica. Divulgazione dell'impatto degli investimenti sul clima

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quali strumenti e norme internazionali potrebbero essere applicate dalle casse pensioni per informare in modo trasparente sull'impatto climatico dei loro investimenti e investire nella maniera più rispettosa possibile del clima?
2. Prevede di rendere obbligatoria la divulgazione dell'impatto sulla sostenibilità degli investimenti delle casse pensioni o di incoraggiarla attivamente?
3. Prevede inoltre di definire requisiti minimi chiari per la pubblicazione dei rischi climatici che le casse pensioni dovranno integrare nei loro rapporti finanziari annuali?

#### Motivazione

L'accordo di Parigi fa parte del diritto vigente ed è giuridicamente vincolante per gli Stati firmatari, tra cui la Svizzera. L'accordo rinvia al carattere centrale dei fondi privati per realizzare gli obiettivi climatici e attira l'attenzione sul fatto che i flussi finanziari devono essere in linea con l'obiettivo che prevede un riscaldamento massimo di 1,5° a 2° C. Uno studio sulla "bolla del carbonio" pubblicato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2015 giunge alla conclusione che gli investimenti delle imprese e delle istituzioni che dipendono in ampia misura dai combustibili fossili potrebbero perdere considerevolmente di valore in caso di riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra per raggiungere l'obiettivo climatico dei 2° C. Le casse pensioni potrebbe essere confrontate con costi che potrebbero ammontare fino a un quinto delle rendite versate annualmente. Devono pertanto tenere conto, e il più rapidamente possibile, dei rischi climatici nelle loro decisioni di investimento.

Finora soltanto alcune casse pensioni hanno rinunciato a investire nel carbonio (Publica, BVK). Altre utilizzano lo strumento messo a disposizione dall'UFAM per valutare l'impatto dei loro investimenti sul clima con l'obiettivo di ridurlo, se possibile.

Le casse pensioni garantiscono le rendite future degli assicurati e devono pertanto rendere pubblici i loro conti. In Svizzera, la maggior parte di loro però non lo fa ancora. Sul piano internazionale, invece, le casse pensioni sono sempre più tenute a informare sull'impatto dei loro investimenti in termini di sostenibilità (in particolare in Francia).

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Ad oggi non esistono ancora standard internazionali per misurare la compatibilità climatica dei prodotti finanziari. Dal 2016 il Consiglio federale sostiene i lavori internazionali (in particolare nel quadro del G-20 e del Financial Stability Board) tesi a sviluppare parametri standardizzati che consentano di presentare in modo uniforme gli effetti indiretti degli investimenti e dei finanziamenti sul clima. Sul piano nazionale, nel febbraio del 2016 il Consiglio federale ha definito un certo numero di principi per un'azione coerente della Svizzera in materia di sostenibilità ambientale nella sua politica dei mercati finanziari. Questi principi sono esposti anche nel suo rapporto dell'ottobre del 2016 concernente gli orientamenti strategici della politica dei mercati finanziari ([www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporto politica mercati finanziari). L'impegno del Consiglio federale si è concretizzato in particolare nell'istituzione di una tavola rotonda che riunisce, a intervalli regolari e su base volontaria, gli attori del settore finanziario, quelli della previdenza professionale e rappresentanti degli uffici federali interessati. L'obiettivo prioritario di questa tavola rotonda è favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli attori del settore finanziario sui metodi applicati negli investimenti sostenibili. Il Consiglio federale segue attentamente l'andamento dei lavori, a livello sia internazionale che nazionale.

2./3. Da aprile a luglio del 2017, sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), sono stati svolti test pilota di compatibilità climatica per tutte le casse pensioni e assicurazioni svizzere. Varie decine di istituti di previdenza hanno così potuto far analizzare in modo gratuito e volontario la compatibilità dei loro portafogli azionari e obbligazionari con gli obiettivi climatici. Queste analisi pilota, che hanno riguardato circa due terzi dei patrimoni gestiti dalle casse pensioni e dalle assicurazioni svizzere nelle categorie di attivi interessate, sono state realizzate mediante un test di compatibilità climatica sviluppato in gran parte con fondi di ricerca europei. Ora è prevista la messa a punto definitiva di questo test, che dovrebbe poi essere messo a disposizione gratuitamente, senza licenza. Il 23 ottobre 2017 l'UFAM ha pubblicato un rapporto (in inglese) sui risultati dei metadati anonimizzati ([www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) > Flussi finanziari clima-compatibili).

Considerato quanto precede, per il momento il Consiglio federale non prevede di definire obblighi o requisiti minimi in materia di investimenti sostenibili nella previdenza professionale. Auspica tuttavia che le casse pensioni tengano conto adeguatamente dei rischi climatici nell'adempimento dei loro doveri fiduciari nei confronti degli assicurati e che la relativa comunicazione avvenga piuttosto su base volontaria.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (5)

[Arslan Sibel](#) [Brélaz Daniel](#) [Glättli Balthasar](#) [Häsler Christine](#) [Schelbert Louis](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2836;24;52

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3905 – Interpellanza  
**Legge sui cyber-rischi**

Depositato da	 Arslan Sibel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

### Testo depositato

Le minacce nell'ambito dei cyber-rischi sono molto elevate e in continuo aumento, come confermano gli incidenti quotidiani, a volte anche gravi. Per questo motivo, la decisione del Consiglio federale di elaborare una nuova strategia nazionale contro i cyber-rischi viene accolta molto favorevolmente. Tuttavia, una strategia può prevedere solo obiettivi e modalità di intervento, ma non può stabilire prescrizioni vincolanti come l'obbligo di notifica di incidenti o il rispetto di prescrizioni minime. La Germania, ad esempio, applica una legge che disciplina tali prescrizioni (legge sulla sicurezza informatica).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. L'Esecutivo condivide l'idea che la nuova Strategia nazionale 2.0 contro i cyber-rischi, in fase di pianificazione, dovrebbe essere emanata sulla base di una legge nazionale sulla sicurezza informatica o di una legge nazionale sui cyber-rischi che preveda delle norme comportamentali obbligatorie / vincolanti?
2. Il Consiglio federale ha già intenzione di elaborare e presentare al Parlamento una legge nazionale sulla sicurezza informatica o una legge nazionale contro i cyber-rischi?
3. In caso affermativo, quali sono gli eventuali tempi programmati?
4. Come si terrebbe conto della tutela dei cittadini e degli imprenditori?

### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Le esperienze acquisite nel corso dell'attuazione della prima Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) hanno mostrato che le attuali basi legali permettono di ottenere risultati importanti. Grazie alla Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (Melani) esiste già oggi un'ottima collaborazione con l'economia privata e le scuole universitarie, soprattutto nel settore delle infrastrutture critiche. Tale collaborazione costituirà anche la base per la seconda SNPC per il periodo 2018-2022. Nel quadro dell'elaborazione della nuova strategia e dello scambio con specialisti dell'economia privata e delle scuole universitarie è però emerso che in determinati ambiti sarà necessario rafforzare o completare le misure vigenti con l'emanazione di disposizioni vincolanti. Si tratta ad esempio degli standard minimi o dell'obbligo di notifica degli incidenti informatici citati dall'autrice dell'interpellanza.

Tuttavia, solo l'attuazione delle misure previste nella nuova strategia permetterà di determinare cosa modificare o completare e in quali leggi. Occorrerà ad esempio prima esaminare con attenzione se, per chi e in quali casi introdurre gli obblighi di notifica. Prima dell'approvazione della nuova strategia e della definizione del relativo piano di azione è ancora prematuro fornire informazioni su quando e in che forma il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento i corrispondenti progetti di legge.

La legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), già sottoposta al Parlamento, mostra però che il Consiglio federale è intenzionato a elaborare e a presentare al Legislativo i progetti di legge necessari per affrontare i cyber-rischi. La LSIn crea disposizioni vincolanti per le autorità federali ai fini della sicurezza delle informazioni e contribuisce in tal modo all'attuazione della SNPC, come richiesto dall'autrice dell'interpellanza.

### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN

Liquidato.

**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (10)**

Brélaz Daniel de la Reussille Denis Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya Häsler Christine Mazzone Lisa  
Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;34

**Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3906 – Interpellanza

### Candidati alla naturalizzazione con cittadinanza non accertata. Lacune giuridiche o fallimento delle autorità?

Depositato da	 Rutz Gregor
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

È risaputo che ormai la maggior parte dei richiedenti l'asilo entra in Svizzera senza disporre di documenti che possano provare la loro identità. È tuttavia irritante che sempre più persone senza una cittadinanza accertata richiedano la naturalizzazione o siano a tal fine proposte dalle autorità. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È vero che secondo la Confederazione le persone senza una cittadinanza accertata non sono considerate apolidi ma semplicemente non possono presentare alcuna prova o documento sulla loro cittadinanza? Come si distingue allora questa condizione dall'apolidia, considerato che quest'ultima si manifesta nel fatto che la persona non viene riconosciuta come cittadino da alcuno Stato in virtù delle sue leggi, mentre i documenti che provano la cittadinanza andrebbero rilasciati dallo Stato in questione?
2. Quante persone senza cittadinanza hanno ottenuto l'autorizzazione di naturalizzazione negli ultimi 10 anni (suddivise per anno e Cantone)?
3. Quanti di questi richiedenti sono stati poi effettivamente naturalizzati (suddivisi per anno e Cantone)?
4. Come è possibile che con le vigenti condizioni di residenza di almeno 12 anni (art. 15 della legge sulla cittadinanza, LCit) e gli accertamenti dell'idoneità da effettuare prima di rilasciare l'autorizzazione di naturalizzazione (tra l'altro relativi alla possibile minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera), la cittadinanza non sia accertata?
5. Se si presuppone che la procedura di naturalizzazione possa essere avviata solo se i documenti necessari sono disponibili: l'indicazione dell'origine non costituisce una delle informazioni che un richiedente deve necessariamente fornire?
6. Il Consiglio federale prevede che il numero di richiedenti la naturalizzazione senza cittadinanza accertata calerà grazie alla nuova legge sulla cittadinanza, ossia grazie all'introduzione del requisito di un permesso di domicilio per ottenere l'autorizzazione di naturalizzazione?
7. Quali misure legislative permetterebbero di garantire che in futuro la provenienza dei richiedenti la naturalizzazione sia nota e che le persone di origine ignota non possano presentare una domanda di naturalizzazione fintantoché la loro cittadinanza non sia accertata?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Prima di poter rispondere alle domande poste dall'autore dell'interpellanza occorre rammentare la differenza tra persone apolidi e persone sprovviste di documenti:

- Conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5), è considerato sprovvisto di documenti di viaggio lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio, o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

- Per contro, in Svizzera una persona è designata come apolide se domanda una decisione di accertamento presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e se quest'ultima, fondandosi sulla Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) e la giurisprudenza vigente, la riconosce formalmente come apolide. Di conseguenza, soltanto le persone che non appartengono giuridicamente ad alcuno Stato sono considerate apolidi (apolidi "de iure").

- Le persone la cui nazionalità è indeterminata sono rilevate nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione della SEM (SIMIC) come "Persone con nazionalità sconosciuta". Sono ripartite in due categorie: "Persone senza nazionalità" e "Stato sconosciuto". Entrambe le categorie si riferiscono quindi a persone che non adempiono, o non ancora, i severi requisiti dell'apolidia.

Rispondiamo come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:

1. Come indicato sopra, le autorità distinguono, conformemente alle basi legali summenzionate, tra la cosiddetta nazionalità sconosciuta e l'apolidia definita dal diritto.

2./3. La statistica seguente si fonda sui dati del sistema SIMIC, che include i dati rilevanti per la nazionalità soltanto dal 1° gennaio 2012. Di conseguenza, è possibile una valutazione retroattiva soltanto per gli ultimi cinque anni.

Acquisto della cittadinanza svizzera nella procedura ordinaria di naturalizzazione (numero di persone con nazionalità sconosciuta)

Anno	Cantone	Senza nazionalità	Stato sconosciuto	Totale	
2012	AG	0	1	1	
	BE	0	4	4	
	FR	1	0	1	
	LU	0	1	1	
	NE	4	2	6	
	TI	0	1	1	
	VD	1	9	10	
	ZH	4	9	13	
Totale 2012			10	27	37
2013	BE	3	3	6	
	BS	0	1	1	
	SG	1	0	1	
	SH	0	1	1	
	TI	0	2	2	
	VD	0	5	5	
	ZH	5	2	7	
Totale 2013			9	14	23
2014	AG	0	5	5	
	BE	0	2	2	
	GE	1	0	1	
	LU	5	3	8	
	NE	1	0	1	
	TG	3	0	3	
	VD	0	2	2	
	ZH	3	0	3	
Totale 2014			13	12	25



Totale 2013		1	2	3
2014	BE	1	0	1
	GE	1	1	2
	LU	0	1	1
	NE	1	1	2
	SG	0	1	1
	SO	1	0	1
	TI	0	1	1
	UR	0	1	1
	VD	0	1	1
Totale 2014		4	7	11
2015	AG	1	0	1
	BE	2	0	2
	ZH	0	1	1
Totale 2015		3	1	4
2016	BE	1	0	1
	BL	0	1	1
	SZ	0	1	1
	VD	1	1	2
	ZH	1	2	3
Totale 2016		3	5	8
2017				
Stato SIMIC del 4 ottobre 2017	SG	0	1	1
	TG	0	1	1
Totale 2017		0	2	2

4./5. Nel quadro della procedura ordinaria, la Confederazione e i Cantoni esaminano caso per caso se le condizioni di naturalizzazione sono adempiute. È idoneo alla naturalizzazione soltanto chi si è integrato nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, si conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). L'interessato deve inoltre aver risieduto in Svizzera durante 12 anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda. Nel calcolo il tempo trascorso in Svizzera tra 10 e 20 anni compiuti è computato due volte (art. 15 LCit).

L'esame della domanda di naturalizzazione in base a questi criteri ha dato buona prova in passato. In tal modo è garantito che soltanto le persone ben integrate ottengono la cittadinanza svizzera. L'origine e la nazionalità dell'interessato non costituiscono un ostacolo alla naturalizzazione. Lo stesso vale in caso di nazionalità sconosciuta o apolidia riconosciuta.

6./7. Prima che le competenti autorità possano rilasciare il permesso di dimora o di domicilio, i Cantoni devono esaminare singolarmente ogni domanda. Inoltre, lo straniero deve in linea di massima presentare un documento di legittimazione del suo Paese d'origine (art. 13 cpv. 1 e 89 della legge sugli stranieri, LStr, RS 142.20). È possibile derogare a questa regola in particolare se l'ottenimento dei documenti risulta impossibile o inesigibile (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201).

I criteri d'integrazione sono pure determinanti per il rilascio del permesso di domicilio. In tal modo il nuovo diritto continua a garantire che soltanto le persone ben integrate possono presentare una domanda di naturalizzazione. Non sono pertanto



necessarie misure legislative in materia. Il Consiglio federale ritiene che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione totale della legge sulla cittadinanza non comporterà modifiche di rilievo quanto al numero di richiedenti con nazionalità indeterminata o sconosciuta.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3908 – Interpellanza

### Bolli ad alta sicurezza di produzione estera

Depositato da	 Gmür Alois
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La Confederazione ha assegnato la produzione dei bolli ad alta sicurezza fino al 2020 a un'impresa lettone.

1. Perché non è possibile acquistare gli stampati all'interno del Paese?
2. Non è problematico, dal punto di vista della sicurezza, acquistare all'estero stampati rilevanti per la sicurezza?
3. Che ponderazione viene assegnata ai criteri di qualità di tali stampati, definiti ai fini della valutazione dell'offerta?
4. Adottando una simile politica degli acquisti non si mettono a rischio le preziose conoscenze tecnologiche legate al settore degli stampati?

#### Motivazione

La Confederazione ha assegnato all'impresa lettone Garsu Pausalis la commessa messa pubblicamente a concorso per la produzione dei bolli da applicare sul visto Schengen 2017. La commessa riguarda la produzione fino al 2020 e la richiesta annua sarà all'incirca di 600 000 pezzi. Solamente un numero ristretto di imprese in Svizzera e in Europa dispone delle tecnologie necessarie per la creazione di questi documenti che devono essere a prova di falsificazione. Ritengo problematico il fatto che gli appalti pubblici rilevanti per la sicurezza vengano assegnati a imprese estere.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

L'aggiudicazione di commesse pubbliche è soggetta al diritto in materia di acquisti pubblici. Ciò vale anche per gli stampati di sicurezza. Nell'assegnazione delle commesse, il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della legge del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) solamente se sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza (art. 3 cpv. 2 lett. a LAPub). Per contro, se i requisiti di sicurezza possono essere rispettati in maniera meno rigorosa, non è possibile rinunciare alla pubblicazione di un bando di concorso (principio di proporzionalità). Dato che quest'ultima affermazione vale anche per la produzione dei bolli ad alta sicurezza, si è proceduto alla pubblicazione di un bando.

L'acquisto di prodotti e stampati per la sicurezza è un'impresa complessa. D'un canto, a causa della forte specializzazione l'offerta di mercato per la produzione di questi prodotti è molto ristretta. D'altro canto, gli elevati requisiti obbligatori definiti dall'UE - ad esempio validi certificati di sicurezza CWA 14641:2009 e ISO 14298:2013 - e richiesti nella documentazione del bando della Confederazione inaspriscono ulteriormente il mercato. Negli Stati membri dell'UE e negli Stati associati i bolli da applicare sul visto sono prodotti secondo le stesse specifiche. Di conseguenza, i bolli utilizzati dalla Svizzera costituiscono un prodotto standardizzato basato sulle specifiche tecniche designate dall'UE. Nell'aggiudicazione in questione sono stati posti requisiti di sicurezza da soddisfare per almeno 18 criteri obbligatori. Solamente un'impresa svizzera sarebbe stata in grado di produrre i bolli per il visto secondo i criteri imposti.

Tra gli offerenti che soddisfano tutti i criteri obbligatori, l'appalto va assegnato all'offerta più favorevole sotto il profilo economico. I criteri richiesti non possono essere motivati da ragioni strutturali, regionali o di politica fiscale. Un criterio di aggiudicazione di carattere preferenziale per imprese svizzere o prodotti svizzeri violerebbe quindi il principio della parità di trattamento di tutti gli offerenti svizzeri ed esteri, sancito nell'Accordo del 15 aprile 1995 sugli appalti pubblici (art. III e IV; RS 0.632.231.422).

Il vincitore del bando di concorso si è aggiudicato la commessa non solo per aver soddisfatto tutti i criteri obbligatori, ma anche

per aver ottenuto un punteggio elevato nei sette requisiti valutati individualmente (criteri di aggiudicazione), compresi i criteri non monetari, che avevano una ponderazione pari quasi alla metà.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (8)

Aeschi Thomas Bächler Jakob Eichenberger-Walther Corina Glanzmann-Hunkeler Ida Humbel Ruth Müller Leo  
Müller-Altermatt Stefan Müri Felix

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;15;09

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3909 – Interpellanza

### Costosi centri federali d'asilo in riserva?

Depositato da	 Dettling Marcel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Con il sì popolare del 5 giugno 2016 alla nuova legge sull'asilo, i nuovi centri federali d'asilo sono diventati realtà. Come spiegato prima della votazione, in questi centri sono previsti 5000 posti. Secondo il comunicato stampa della SEM dell'11 settembre 2017, le cifre più recenti sono eloquenti e indicano un calo del 30 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. È pertanto lecito chiedersi se la Confederazione non preveda centri federali decisamente troppo grandi come pure cosa succederà con i posti vuoti. Trattandosi di posti assai costosi, vale la pena rianalizzare costantemente la situazione.

1. Corrisponde al vero che l'attuale numero di richiedenti l'asilo è inferiore a quanto previsto in sede di pianificazione?
2. Quanti sono i richiedenti l'asilo da allontanare?
3. Qual è il grado di utilizzo degli attuali alloggi per richiedenti l'asilo?
4. Come è evoluto il numero di richiedenti l'asilo in rapporto alle previsioni alla base del programma edilizio previsto per i centri d'asilo?
5. Non vi è il rischio, fondandosi su una situazione di crisi, di creare un numero eccessivo di posti, che non saranno più necessari una volta normalizzata la situazione?
6. Alla luce dell'attuale numero di richiedenti l'asilo, sarebbe ipotizzabile scaglionare il programma edilizio e sospendere temporaneamente determinati progetti?
7. Che si fa con i centri d'asilo poco o non integralmente utilizzati?
8. Quali altre forme di utilizzo dei centri d'asilo sono possibili?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1./4./5. La pianificazione realizzata nel 2012 e nel 2013 si fondava su 24 000 domande d'asilo all'anno. Secondo la dichiarazione congiunta del 28 marzo 2014 adottata all'unanimità dai Cantoni e dalla Confederazione e il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 (FF 2014 6917 segg., pag. 6925), le nuove strutture devono essere in grado di far fronte a 15 000 - 29 000 domande d'asilo. La pianificazione attuale garantisce tale requisito. Da inizio anno sono state depositate 14 411 domande d'asilo (stato al 10 ottobre 2017). Pertanto anche nell'anno corrente il numero delle domande d'asilo rientrerà probabilmente nella banda di oscillazione definita.

2. Tra gennaio e settembre 2017 il tasso di protezione è stato pari al 57,8 per cento. Ciò significa che il 42,2 per cento di tutti i richiedenti deve lasciare la Svizzera. Questo tasso di protezione attualmente elevato è dovuto, tra l'altro, al fatto che nel 2017 la SEM ha evaso meno procedure accelerate per domande d'asilo poco motivate, mentre ha ridotto i casi pendenti dal 2015 e dal 2016.

3. Il tasso di occupazione medio delle strutture federali è stato pari al 47 per cento nei primi tre trimestri del 2017. Nel 2014, 2015 e 2016 è stato pari rispettivamente al 94, all'88 e al 68 per cento.

6. Secondo i calcoli attuali, la velocizzazione delle procedure d'asilo permetterà alla Confederazione di risparmiare circa 60 milioni di franchi all'anno. Più rapidamente sarà realizzata, tanto prima potranno essere conseguiti questi risparmi. Sul piano giuridico e operativo non sarebbe possibile un'introduzione a tappe né una posticipazione di progetti. Ciò sarebbe anche

alquanto oneroso in termini di gestione e le soluzioni transitorie necessarie cagionerebbero costi supplementari.

7. L'esperienza insegna che il numero delle domande d'asilo varia notevolmente. Come previsto già nel sistema attuale, le strutture federali e cantonali andranno adeguate alle oscillazioni delle domande, ad esempio riducendo il personale, oppure procedendo a chiusure parziali o totali di alloggi.

8. I centri della Confederazione sono edifici polivalenti, che possono essere utilizzati per vari scopi, come ad esempio per l'alloggiamento (temporaneo) di persone.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3910 – Interpellanza

### Il Mercosur è una minaccia per il mercato svizzero della carne

Depositato da



Dettling Marcel

Data del deposito

29.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

#### Testo depositato

Gli Stati AELS stanno negoziando un accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur. La Svizzera partecipa solo indirettamente ai negoziati in quanto membro dell'AELS, quindi potrebbe risultarle alquanto difficile far valere le esigenze del settore agricolo. Il mercato interessato è soprattutto quello della carne, a cui non si può assolutamente far subire la stessa sorte toccata al mercato del latte, portato alla rovina per una volontà politica. Tenendo conto del fatto che l'interesse dei Paesi del Mercosur si rivolge soprattutto alle esportazioni di prodotti agricoli, e in particolare di carne, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa sta facendo il Consiglio federale per garantire che il mercato svizzero della carne non venga rovinato da un eventuale accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur?
2. Il Consiglio federale intende continuare a proteggere il mercato interno della carne?
3. Quali sono le linee guida sulla salute alimentare in seguito allo spaventoso scandalo della carne avariata in Brasile, dove sembra che i certificati di esportazione siano stati falsificati per oltre dieci anni?
4. Il Consiglio federale è disposto a escludere il dossier carne dal pacchetto negoziale?
5. Secondo il suo comunicato stampa, la CPE-N ritiene che si debba tener conto degli interessi agricoli della Svizzera. Cosa sta facendo il Consiglio federale per garantire che ciò avvenga?
6. È plausibile stipulare un accordo di libero scambio, in materia di agricoltura, con Stati che autorizzano ancora l'uso di ormoni della crescita dopo che il Popolo ha adottato il nuovo articolo costituzionale 104a?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./2./4./5. Considerata la sua economia fortemente internazionalizzata, per garantire la propria prosperità la Svizzera deve poter contare su un accesso ai mercati internazionali il meno discriminatorio possibile. Le condizioni quadro ottimali di cui gode l'economia elvetica possono essere preservate soltanto ampliando la rete di accordi di libero scambio, e questo soprattutto con Paesi con i quali i nostri concorrenti hanno già stipulato o stanno negoziando un accordo. Solo così si eviterà che gli operatori economici svizzeri si trovino in una posizione di svantaggio concorrenziale.

L'UE sta negoziando un accordo di libero scambio (ALS) con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay; il Venezuela è stato sospeso dal Mercosur). Entrambe le parti desiderano concludere i negoziati entro la fine di quest'anno. Per garantire la competitività dei nostri esportatori in questi importanti mercati, è quindi essenziale che anche la Svizzera stipuli rapidamente un accordo con questi partner.

Di norma, la Svizzera negozia accordi di libero scambio nel quadro dell'AELS e le trattative vengono condotte direttamente dalle delegazioni degli Stati membri dell'Associazione; il segretariato dell'AELS svolge quindi solo un ruolo di sostegno. In particolare, i negoziati sull'accesso al mercato nel settore agricolo sono condotti bilateralmente dai singoli Stati dell'AELS con i Paesi partner interessati, il che costituisce la migliore difesa possibile degli interessi svizzeri.

Quando si negozia un ALS non si possono escludere completamente determinati settori merceologici, soprattutto se rappresentano un importante interesse economico delle parti negoziali. Eventuali concessioni in ambiti sensibili, come quello della carne, tengono conto delle possibili conseguenze sulla produzione nazionale. In questo senso il Consiglio federale si impegna a garantire la massima compatibilità con la politica agricola svizzera. Allo stesso tempo, però, per portare a buon fine le trattative occorre trovare una soluzione che tenga conto anche degli interessi dei Paesi esportatori del Mercosur. Il Consiglio

federale è consapevole della complessità dei diversi settori merceologici e, di concerto con le parti coinvolte, si adopererà per trovare una soluzione accettabile per tutti.

Anche il nostro settore agro-alimentare dipende dalle importazioni di prodotti alimentari, materie prime e mezzi di produzione agricoli. Oltre a essere utili all'industria, buone relazioni commerciali offrono al settore agro-alimentare svizzero la possibilità di esportare prodotti di alta qualità verso mercati in crescita come quelli dei Paesi del Mercosur.

3. Alle autorità svizzere preposte non è giunta alcuna comunicazione secondo cui sarebbero state importate nel nostro Paese carni avariate provenienti da macelli brasiliani. Il servizio veterinario di confine si è in questo senso dimostrato molto efficiente: la Svizzera e l'UE verificano congiuntamente il rispetto delle disposizioni giuridiche che disciplinano l'importazione e il transito di prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi.

6. Di per sé, è ammesso importare in Svizzera carni di animali trattati con ormoni. Esistono tuttavia norme rigorose, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura e la tracciabilità completa. Inoltre, sia i Paesi del Mercosur che la Svizzera vietano l'uso di sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, come previsto anche nell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;55;2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3911 – Interpellanza

### Economia digitale. Abbiamo lacune nella legge sull'IVA?

Depositato da	 Dobler Marcel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nei mesi scorsi, dalle informazioni rilasciate dai media e dal Parlamento è emerso che singoli offerenti esteri attivi nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy") non pagano l'IVA svizzera. Questa affermazione lascia stupiti, in quanto, secondo la legislazione svizzera, l'IVA per le prestazioni digitali è da pagare nel Paese in cui viene fornita la prestazione.

Di conseguenza, l'IVA per le prestazioni digitali dovrebbe imperativamente essere pagata qui - o mediante il conteggio da parte dell'azienda estera o sotto forma di imposta sull'acquisto (in quest'ultimo caso l'IVA viene direttamente pagata al fisco tramite l'acquirente svizzero). È quindi lecito domandarsi se ci siano lacune nella regolamentazione dell'IVA e, se così fosse, dove.

In riferimento a tale problematica, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È effettivamente vero che alcuni offerenti esteri di prestazioni digitali evadono l'IVA svizzera?
2. In caso affermativo: secondo il Consiglio federale, qual è l'entità dell'evasione fiscale, ovvero quanto viene a mancare al fisco svizzero?
3. In caso affermativo: come è possibile? Ci sono delle lacune a livello di regolamentazione che devono essere colmate? In questo contesto non sarebbe opportuno riflettere, ad esempio, sull'introduzione di un obbligo di registrazione?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1./2. Non si può partire dal presupposto che gli offerenti esteri siano obbligatoriamente assoggettati all'IVA, né se forniscono servizi in generale né se sono attivi nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy"). Parimenti è sbagliato affermare che il cliente svizzero debba di principio pagare l'imposta sull'acquisto.

Innanzitutto, i servizi sottoposti al principio del luogo del destinatario (ad es. prestazioni di servizi nel settore pubblicitario o di consulenza) non determinano mai l'assoggettamento obbligatorio dell'offerente di servizi estero. Questi servizi soggiacciono invece all'imposta sull'acquisto, sostenuta dal destinatario svizzero. Tale regola di base non si applica però alle prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni fornite in Svizzera a una persona non assoggettata all'IVA. Benché il principio del luogo del destinatario valga anche in questo caso, il diritto in materia d'imposta sul valore aggiunto prevede per questi servizi una regola speciale che esclude l'imposta sull'acquisto. Se è obbligatoriamente assoggettato all'imposta, è il fornitore di servizi ad avere l'obbligo di versare l'imposta.

Inoltre, sia l'assoggettamento obbligatorio che l'assoggettamento all'imposta sull'acquisto dipendono da limiti quantitativi, introdotti per ragioni di praticabilità ai fini dell'esecuzione dell'IVA. L'IVA è dovuta soltanto quando si raggiungono questi limiti.

Come nel caso di altri fornitori di servizi, anche nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy") occorre verificare le prestazioni che il gestore di piattaforma estero fornisce effettivamente. Poiché sono possibili diversi modelli, ogni caso deve essere considerato singolarmente. Il fatto che ad esempio un cliente svizzero versa 100 franchi sul conto di un gestore di piattaforma non significa necessariamente che questo importo è imputabile a tale gestore. A seconda del modello, è possibile che si tratti semplicemente di un passaggio transitorio. Ovviamente ciò è determinante per un eventuale assoggettamento obbligatorio del gestore di piattaforma: se una transazione non gli può essere attribuita, il relativo importo non è rilevante per determinare l'assoggettamento obbligatorio.

È dunque possibile che l'IVA non sia dovuta in Svizzera perché i limiti necessari per motivare l'assoggettamento obbligatorio o quello all'imposta sull'acquisto non sono raggiunti. Questo è quanto prevede il legislatore.



Tuttavia, dal 1° gennaio 2018 il limite a partire dal quale l'assoggettamento diventa obbligatorio sarà raggiunto più facilmente rispetto ad oggi. Questo perché secondo le disposizioni di legge rivedute non sarà più determinante soltanto la cifra d'affari conseguita in Svizzera, bensì quella realizzata a livello mondiale.

Il Consiglio federale non può né confermare né negare che nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy") l'IVA venga sempre pagata correttamente. Né il Consiglio federale né l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sono a conoscenza di tutti i gestori di piattaforme Internet, tanto meno dei loro clienti. Di conseguenza non sono in possesso di dati pertinenti al riguardo.

3. Il Consiglio federale parte dal presupposto che la domanda sull'obbligo di registrazione si riferisca all'iscrizione di un'impresa nel registro dei contribuenti IVA. Sulla base delle disposizioni di legge rivedute che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, il numero di imprese svizzere ed estere sottoposte all'assoggettamento obbligatorio sarà più elevato. Per assicurarsi che le imprese con sede all'estero adempiano gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni, in determinate circostanze sarà necessaria la collaborazione con le autorità estere. A tal fine occorrerà concludere accordi bilaterali o multilaterali. Attualmente il Consiglio federale esamina la necessità di concludere nuovi accordi internazionali in questo ambito.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

15;34;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3912 – Interpellanza

### Conseguenze finanziarie per i rifugiati refrattari al lavoro analoghe alla riduzione delle prestazioni per gli svizzeri che si rifiutano di lavorare

Depositato da	 Dobler Marcel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Le persone e i rifugiati ammessi provvisoriamente che vivono in Svizzera da oltre cinque anni devono essere interessati a una vera integrazione. Una semplice dichiarazione non basta; la disponibilità ad integrarsi significa, oltre ad apprendere la lingua locale e partecipare alla vita sociale, anche voler lavorare. Se un disoccupato svizzero non può dimostrare di essere seriamente alla ricerca di un lavoro, gli vengono ridotte le prestazioni. Questo sistema deve essere applicato anche alle persone e ai rifugiati ammessi provvisoriamente: se non scrivono candidature si vedono ridurre le prestazioni sociali.

Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle domande seguenti sull'introduzione di un malus:

1. Quali Cantoni si assumono le loro competenze e riducono le prestazioni alle persone e ai rifugiati ammessi provvisoriamente renitenti o refrattari al lavoro (al massimo fino al soccorso d'emergenza minimo da garantire)?
2. Nei Cantoni che hanno introdotto un sistema malus vi sono già conseguenze degne di nota? In caso affermativo, di che tipo?
3. A quanto dovrebbe ammontare il suddetto malus per essere efficace?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza, secondo cui le persone provenienti dal settore dell'asilo con una prospettiva di restare a lungo in Svizzera vanno integrate in maniera rapida e duratura, in particolare sul piano professionale. L'impostazione dell'aiuto sociale può contribuire alla realizzazione di questo obiettivo.

Conformemente all'articolo 83 LAsi, le prestazioni di aiuto sociale vanno ridotte tra l'altro se una persona non si sforza di migliorare la sua situazione, ad esempio non accettando il lavoro assegnatole oppure sciogliendo il rapporto di lavoro. Secondo l'articolo 82 capoverso 1 LAsi l'attuazione di questa normativa spetta tuttavia ai Cantoni. In ragione di questa ripartizione delle competenze, il Consiglio federale non vede motivo di monitorare la prassi dei Cantoni o formulare raccomandazioni.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<u>CN</u>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

44;2811

## Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3914 – Interpellanza

### Quando il settore finanziario dovrà assumersi le proprie responsabilità?

Depositato da	 Jans Beat
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La Svizzera ha ratificato l'Accordo di Parigi sul clima, che pertanto è entrato a far parte del diritto vigente e risulta giuridicamente vincolante. L'articolo 2 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo di Parigi stabilisce che i flussi finanziari debbano conformarsi all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°-2° C. Questa disposizione si basa sulla constatazione che tramite l'attività di credito e di investimento il settore finanziario costituisce la leva principale per la trasformazione della nostra economia. In Svizzera, per esempio, vengono gestiti capitali pari a oltre 6000 miliardi di franchi (dieci volte il PIL nazionale). Alcuni studi dimostrano tuttavia che la maggior parte degli investimenti effettuati attualmente non sono compatibili con l'obiettivo dei 2° C. Se i capitali fossero destinati a progetti di sostenibilità, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio ne risulterebbe fortemente accelerato.

Viene dunque da chiedersi perché la legge sul CO2 nella versione attuale non includa e non citi esplicitamente l'articolo 2 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo di Parigi. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. A quanto ammontano le emissioni di gas serra causate dagli investimenti e dai crediti dei fornitori di servizi finanziari svizzeri? Qual è il loro volume rispetto alle emissioni complessive della Svizzera?
2. I cambiamenti climatici presentano rischi per tutti i portafogli gestiti dai fornitori di servizi finanziari svizzeri e, in caso affermativo, per quali di loro i rischi sono particolarmente elevati?
3. Il Consiglio federale è del parere che il settore finanziario sia importante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dall'Accordo di Parigi sul clima e sia pertanto chiamato a rispettare tale accordo?
4. Perché nel progetto di revisione della legge sul CO2 la piazza finanziaria non è stata nominata esplicitamente?
5. Nell'Accordo di Parigi sul clima il settore finanziario non viene obbligato ad assumersi le proprie responsabilità. Nella legge sul CO2, tuttavia, la Confederazione non prevede misure vincolanti in tal senso. Come pensa di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo di Parigi sul clima? Le misure adottate su base volontaria non saranno di certo sufficienti.

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Quantificare le emissioni di gas serra causate dall'insieme degli investimenti e dei crediti degli attori del mercato finanziario svizzeri è un compito molto complesso dal punto di vista metodologico. Nel 2015, uno studio svolto su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si è concentrato sul mercato svizzero dei fondi azionari, il quale costituisce il 5 per cento circa del patrimonio gestito in Svizzera. Secondo questo studio, alle azioni estere sono connesse 52,2 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>eq, ossia poco più dei gas serra emessi in Svizzera che, nel 2015, erano pari a 48,1 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>eq. Una ricerca successiva sulle obbligazioni societarie ha prodotto risultati paragonabili. Tuttavia, il metodo applicato permette di misurare soltanto l'impronta di carbonio attuale, che non è particolarmente significativa per la futura evoluzione di un'azienda e si presta quindi solo in misura limitata all'analisi dei rischi climatici dei portafogli. Per questo motivo, la task force istituita dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Task Force on Climate-related Financial Disclosure, FSB TCFD) e gestita dall'industria raccomanda di svolgere analisi di scenario. Nel 2017, nel quadro di un progetto pilota, è stato quindi eseguito un simile esame di compatibilità climatica che ha interessato due terzi dei portafogli azionari e obbligazionari delle casse pensioni e assicurazioni svizzere. Dai risultati si evince che gli investimenti nella promozione delle energie fossili nonché la produzione di elettricità e di automobili favoriscono attualmente un riscaldamento climatico pari a 4°-6° C. Esistono tuttavia grandi differenze fra i portafogli esaminati. Alcuni investimenti sono già clima-compatibili, altri lo sono almeno in determinati settori. Tuttavia, in alcuni settori le previsioni di produzione dell'economia mondiale presentano un grado di compatibilità climatica nettamente

superiore alla media degli investimenti degli attori svizzeri.

2. Le ripercussioni climatiche quali inondazioni e periodi di siccità possono impattare sui valori patrimoniali (rischi climatici fisici). Con un riscaldamento climatico da 4° a 6° C le perdite di valore sono estremamente più elevate rispetto a quelle previste nel caso in cui si riesca a contenere l'aumento di temperatura nettamente al di sotto della soglia critica dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali. Se in tutto il mondo vengono adottate misure che limitano il consumo di energie fossili (per esempio tramite una tassa sul CO2), le imprese interessate possono perdere di valore (rischi di transizione). A tali rischi di transizione sono esposti in particolare i settori Promozione delle energie fossili, Produzione di elettricità, Trasporti, Industria e Immobili, se questi non danno in tempo utile un orientamento sufficientemente clima-compatibile ai propri piani di produzione e di investimento.

3.-5. In qualità di parte contraente dell'Accordo di Parigi sul clima, anche la Svizzera si è impegnata a cogliere l'obiettivo dell'orientamento clima-compatibile dei flussi finanziari e in futuro dovrà rendere conto al riguardo. In Svizzera il settore finanziario rappresenta il 9,1 per cento del PIL e ha quindi grande rilevanza per l'economia del Paese. Le decisioni di investimento e di finanziamento si riflettono di solito solo indirettamente sul clima. Nell'attuazione dell'obiettivo climatico per i flussi finanziari, il Consiglio federale punta pertanto sulla libera volontà e sull'aumento della trasparenza. Al progetto pilota avviato dall'UFAM e dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) menzionato nella risposta 1, che prevedeva l'esame facoltativo della compatibilità climatica dei portafogli, nel 2017 hanno partecipato circa i due terzi - in termini di patrimoni gestiti - delle casse pensioni e delle assicurazioni. Si tratta di un segnale che indica che il tema acquista sempre più importanza nel settore. Ad esempio, alcune grandi assicurazioni svizzere hanno già intrapreso concreti passi verso una strategia d'investimento rispettosa del clima e la cessione di partecipazioni a centrali a carbone.

In generale, in Svizzera, l'offerta di prodotti finanziari sostenibili è in continua crescita. Il Consiglio federale intende continuare a impegnarsi a livello internazionale a favore della definizione di standard per la valutazione della sostenibilità climatica di investimenti e finanziamenti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (16)

Barrile Angelo Bertschy Kathrin Feri Yvonne Fricker Jonas Friedl Claudia Girod Bastien Guldemann Tim  
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Landolt Martin Munz Martina  
Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Semadeni Silva

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52;24

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3915 – Interpellanza

### La FINMA quando valuterà i rischi climatici?

Depositato da	 Jans Beat
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Gli investimenti in fonti di energia fossile saranno sempre meno redditizi. I fornitori di servizi finanziari e i centri finanziari, che non si adeguano per tempo, si espongono a importanti rischi di portafoglio, poiché gli investimenti nell'economia fossile possono trasformarsi in attivi non recuperabili ("stranded assets"). Questi attivi bloccati possono compromettere la redditività di alcuni istituti e influenzare fortemente la stabilità dei mercati finanziari di Paesi interi. Il Comitato europeo per il rischio sistemico ha mostrato che la probabilità di una bolla di carbonio in grado di causare crisi finanziarie aumenterà sensibilmente, se i Paesi non integrano per tempo i cambiamenti climatici nei loro modelli.

Alcuni importanti attori finanziari come la Banca centrale europea, la Banca d'Inghilterra e la Banca centrale cinese hanno iniziato a svolgere stress test climatici e a stabilire diversi scenari di riduzione degli attivi interessati. In Svizzera, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha commissionato nel 2015 uno studio sui rischi legati al carbonio ed è giunto alla conclusione che sono soprattutto le casse pensioni a detenere nei loro portafogli attivi non recuperabili. Ciononostante, nella politica della Confederazione in materia di mercati finanziari non sono stati fino ad oggi richiesti o nominati né studi sulle conseguenze per la stabilità dei mercati finanziari, né scenari di stress test climatici o di riduzione degli attivi non recuperabili. La Svizzera si è impegnata a perseguire l'obiettivo di evitare che l'aumento del riscaldamento globale superi i 2° C. Di conseguenza ha già iniziato la transizione verso un'economia sostenibile. È quindi nell'interesse della Svizzera che la FINMA analizzi il più rapidamente possibile le ripercussioni dei rischi climatici sulla stabilità dei mercati finanziari e che adotti i provvedimenti necessari. In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica i rischi finanziari per la piazza finanziaria svizzera dovuti al cambiamento climatico e quali saranno le conseguenze per la stabilità del mercato finanziario del nostro Paese?
2. La FINMA come intende ridurre i rischi climatici? Prevede di svolgere stress test climatici?
3. La posizione svizzera nella concorrenza internazionale rischia di deteriorarsi, dato che numerosi Paesi europei hanno già iniziato a misurare le ripercussioni dei rischi climatici sulla stabilità del loro mercato finanziario?
4. La FINMA è chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. I potenziali rischi sulla stabilità del mercato finanziario legati al cambiamento climatico sono già stati illustrati più volte in occasione di forum internazionali come il Financial Stability Board (FSB). Le assicurazioni e soprattutto le riassicurazioni sono esposte a questi rischi in maniera diretta. Il cambiamento climatico è un'ulteriore sfida nella previsione di danni futuri e nella fissazione di premi adeguati. I rischi climatici potrebbero interessare le assicurazioni anche alla voce investimenti. Da qualche tempo il settore assicurativo ha assunto un ruolo precursore nell'analisi dei rischi climatici e ciò senza alcun aiuto statale. Nel settore bancario sussistono possibili rischi se vi è sovraesposizione nel settore energetico. Tuttavia, in questo settore il rischio di una rapida perdita di valore dei titoli non è una novità, considerando la volatilità dei prezzi delle materie prime. Negli ultimi anni la FINMA ha analizzato gli effetti di scenari di stress nel settore energetico. Per quantificare in modo efficace i rischi climatici per la piazza finanziaria svizzera devono essere ragionevolmente sviluppati anche metodi e standard uniformi e riconosciuti. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi sul piano internazionale volti a sviluppare degli standard per la pubblicazione delle informazioni sui rischi climatici. Detti standard dovrebbero assicurare una maggiore trasparenza sul mercato. Al riguardo il Consiglio federale predilige soluzioni basate sull'economia di mercato.

2. Nell'ottica della vigilanza, spetta in primo luogo agli stessi istituti finanziari minimizzare i potenziali rischi climatici. La FINMA interviene quando si verificano delle lacune significative nella gestione dei rischi. Inoltre monitora tutti i fattori di rischio per il

mercato finanziario, siano essi di natura economica, geopolitica o ambientale. Nel settore bancario si parte dal presupposto che i rischi climatici elevati vengano identificati dall'autorità di vigilanza e nel corso di stress test regolari. Se il rischio climatico aumenta, ciò si manifesta nelle valutazioni dei rischi delle imprese interessate (rating) e negli investimenti (volatilità). Ne tengono conto le banche e la FINMA in occasione degli stress test. Secondo la FINMA, al momento non sussiste alcuna esigenza impellente di eseguire stress test specifici sui rischi climatici.

3. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori in seno agli organismi finanziari internazionali (vedi n. 1) e aspira a una politica coerente a livello nazionale e internazionale. A febbraio 2016 il Consiglio federale ha trattato il tema della sostenibilità nel settore dei mercati finanziari e ha definito i principi per una politica coerente della Svizzera. Nel concreto, tra metà aprile e metà luglio 2017 il Consiglio federale ha dato ad esempio la possibilità a tutte le casse pensioni e assicurazioni svizzere di far testare, su base volontaria e gratuita, i loro portafogli azionari e obbligazionari in relazione all'impatto ambientale. L'analisi sul possibile aumento della temperatura globale di 2° C, benché non rappresenti di per sé una valutazione dei rischi, può contribuire a capire meglio le insidie di questa transizione per le casse pensioni e le assicurazioni svizzere. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene che la Svizzera corra il rischio di accumulare ritardo rispetto alla concorrenza internazionale.

4. L'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima è interessante per la FINMA, poiché l'accordo potrebbe avere effetti sui mercati finanziari (vedi n. 1). La FINMA segue quindi gli sviluppi anche in tale prospettiva, tuttavia l'incentivazione di obiettivi ambientali non rientra nel suo mandato legale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (15)

Barrile Angelo Bertschy Kathrin Feri Yvonne Fricker Jonas Friedl Claudia Girod Bastien Guldemann Tim  
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Munz Martina Schneider Schüttel Ursula  
Seiler Graf Priska Semadeni Silva

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;24

#### Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3916 – Postulato

### Migliorare l'accesso alla terra e alle aziende agricole

Depositato da	 Jans Beat
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di valutare e presentare un rapporto su come si possa agevolare l'accesso a persone esterne alla famiglia che intendono rilevare un'azienda agricola e favorire iniziative nel quadro dell'agricoltura solidale (produttori-consumatori-comunità).

#### Motivazione

L'accesso alla terra e a un'azienda è molto difficile per persone sprovviste di un'azienda familiare. In tutta la Svizzera giovani agricoltori con un'ottima formazione cercano spesso per anni un'azienda adatta senza riuscirci. Questo sebbene ogni anno centinaia di aziende siano costrette a chiudere i battenti per mancanza di giovani leve interne alla famiglia. Non di rado le aziende gestite da persone motivate di estrazione non agricola si distinguono per innovazione e una buona produzione di valore aggiunto. Agevolando la ripresa dell'azienda da parte di persone esterne alla famiglia è possibile preservare posti di lavoro nel settore agricolo.

#### Parere del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale è anch'esso dell'avviso che persone non legate all'agricoltura da vincoli familiari mostrino un crescente interesse a lavorare in questo settore. Si pone quindi la questione su come agevolare l'inserimento di tali persone nell'agricoltura e la ripresa di un'azienda. Quest'estate l'UFAG ha commissionato uno studio esterno per chiarire con quali adeguamenti a livello legislativo ciò potrebbe essere possibile senza tuttavia favorire la speculazione sui terreni agricoli o pregiudicare gli obiettivi della pianificazione del territorio. I risultati di questo studio saranno disponibili probabilmente entro il secondo semestre 2018 e saranno tenuti in considerazione nel quadro dell'evoluzione della politica agricola (PA 22+).

#### Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Opposizione; discussione differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (16)

Aebischer Matthias Bertschy Kathrin Campell Duri Feri Yvonne Fricker Jonas Friedl Claudia Graf Maya  
Graf-Litscher Edith Hardegger Thomas Heim Bea Munz Martina Piller Carrard Valérie Ritter Markus  
Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva von Siebenthal Erich

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)




## **Ergänzende Erschliessung:**

55

### **Competenza**

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3917 – Interpellanza

### Sicurezza procedurale in materia di allontanamento di richiedenti l'asilo respinti di provenienza tibetana

Depositato da	 Gysi Barbara
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

In tutto il mondo circa 130 000 tibetani vivono in esilio. La maggior parte vive in India e Nepal, entrambi Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, e 7500 in Svizzera. Attualmente (stato settembre 2017), circa 300 tibetani sono oggetto di una decisione d'asilo negativa e saranno allontanati dalla Svizzera. Secondo la giurisprudenza vigente, i rinvii verso il Tibet (Repubblica popolare cinese) sono esclusi di partenza, per cui sono possibili soltanto allontanamenti verso uno Stato terzo. I recenti rinvii coatti verso l'India (ottobre 2016) e verso il Nepal (febbraio 2017) hanno causato grande insicurezza in seno alla diaspora tibetana. Di recente, media europei hanno pubblicato resoconti secondo cui i suddetti 300 richiedenti l'asilo respinti saranno rinvii. Poco tempo dopo un giovane tibetano si è suicidato per attirare l'attenzione della comunità internazionale sulla situazione precaria del suo popolo. Nella sua lettera di commiato ha tra l'altro pregato il Governo svizzero di rinunciare al rinvio delle suddette 300 persone.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quanti tibetani sono stati finora rinvii e verso quali Paesi?
2. Quali misure sono adottate e quali accertamenti sono effettuati nel contesto personale dei richiedenti l'asilo allontanati per verificare la conformità al diritto e la proporzionalità della decisione di allontanamento in Svizzera?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'autenticità e la validità dei documenti d'identità trovati o consegnati presso le rispettive ambasciate di Stati terzi devono essere verificate?
4. Come valuta la sicurezza e la protezione dei richiedenti l'asilo respinti nel caso di rinvii verso il Nepal e l'India? Quali misure adotta per garantire la sicurezza e la protezione delle persone allontanate al momento dell'entrata e pure a lungo termine in tali Paesi?
5. È disposto ad accordare nuovamente protezione in Svizzera alle persone rinviate che in ragione della loro provenienza tibetana non possono soggiornare legalmente nello Stato terzo e che vengono di conseguenza perseguitate e arrestate?
6. Numerosi richiedenti l'asilo respinti adempiono il loro obbligo di collaborare ma non vengono sentiti dalle ambasciate indiana o nepalese. Quali criteri devono essere soddisfatti per poter accordare loro un'ammissione provvisoria a causa dell'impossibilità di eseguire l'allontanamento?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. Secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in occasione del rilevamento statistico delle persone è determinante la cittadinanza, non l'etnia. Non sono nemmeno rilevati gli Stati terzi precisi in cui le persone sono rinviate. Visto l'esiguo numero di casi la SEM può tuttavia confermare che dal 2010 soltanto le due persone di etnia tibetana citate nell'interpellanza sono state rinviate nei Paesi menzionati.
2. Quando respinge una domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 della legge sull'asilo). La SEM esamina in ogni caso l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione di un allontanamento. Questa verifica si fonda sulle dichiarazioni del richiedente nell'audizione sui motivi d'asilo e nell'interrogatorio sulla persona nel quadro del suo obbligo di collaborare e dire la verità, nonché sui documenti d'identità presentati e su altri mezzi di prova.
3. È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti (art. 97 cpv. 1 della legge sull'asilo). Se nel singolo

caso non è chiarito se si tratta del Paese di origine del richiedente o di uno Stato terzo, la SEM rinuncia a verificare i documenti d'identità tramite le corrispondenti autorità statali.

4. La SEM esamina in ogni singolo caso se l'esecuzione dell'allontanamento nel Paese di destinazione concreto è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Non è previsto un monitoraggio sistematico delle persone rinviate. In caso di allontanamento sotto scorta verso il Paese di provenienza, la SEM informa in via preliminare la competente rappresentanza svizzera. Le competenze delle autorità svizzere cessano con l'entrata nel Paese di provenienza.

5. Gli stranieri che soggiornano in un Paese terzo hanno la possibilità di rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera per domandare l'entrata in Svizzera per motivi umanitari. I casi sono esaminati singolarmente. Un visto per motivi umanitari può essere rilasciato se si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata.

6. Conformemente all'articolo 83 capoverso 2 della legge sugli stranieri (LStr), l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. Se con il proprio comportamento uno straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria (cfr. art. 17 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri). Le persone di etnia tibetana respinte con decisione definitiva spesso non sono molto cooperative, quindi non è possibile verificare le informazioni fornite in merito a identità e provenienza. Nel contempo le loro allegazioni relative all'area di socializzazione nella Repubblica popolare cinese sono ritenute poco credibili. Si suppone pertanto che possano recarsi in uno Stato terzo.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (9)

Barrile Angelo Fiala Doris Graf Maya Meyer Mattea Moser Tiana Angelina Naef Martin Quadranti Rosmarie Streiff-Feller Marianne Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

2811;08

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3919 – Interpellanza

### Peggioramento della situazione dei diritti umani in Cina

Depositato da	 Barrile Angelo
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La situazione dei diritti umani in Cina è peggiorata in maniera drammatica dalla salita al potere di Xi Jinping. In Tibet ampie parti del centro di studi e monastero di Larung Gar sono state demolite, costringendo monaci e monache al trasferimento forzato. A Lhasa, la scuola per non vedenti fondata quindici anni fa dalla tedesca Tenberken e gestita da Tibetani è a rischio di chiusura. Le attività delle ONG sono sottoposte a restrizioni sempre più forti in tutta la Cina, quando non sono addirittura vietate. Al premio Nobel per la pace Liu Xiaobo, condannato alla detenzione, è stata negata la possibilità di curarsi all'estero nonostante fosse malato terminale. Noti avvocati dei diritti umani cinesi vengono accusati e incarcerati.

Alla luce di questi fatti, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica la politica sempre più restrittiva del Governo cinese nei confronti della società civile?
2. Qual è l'impatto di tale politica sul dialogo sui diritti umani e sul clima amichevole che caratterizza le relazioni tra la Cina e il Consiglio federale?
3. A metà maggio 2017 l'ambasciatore Matyassy si è recato in Tibet nell'ambito della visita della presidente della Confederazione Leuthard a Pechino.

Qual era lo scopo del viaggio in Tibet e quali risultati sono stati ottenuti?

#### Risposta del Consiglio federale del 01.12.2017

1. Rispetto al 2013 il Consiglio federale constata un peggioramento della situazione dei diritti umani in Cina, inclusi i territori del Tibet. Con il presidente Xi Jinping alla guida del Paese, tale tendenza è accompagnata da un'ampia campagna contro la (presunta) infiltrazione ideologica da parte dell'Occidente. Le idee occidentali e una società civile indipendente e critica sono considerate particolarmente pericolose. I soggetti più colpiti sono gli avvocati, il personale delle ONG, gli artisti, i giornalisti, gli accademici e le minoranze etniche e religiose. Lo "Stato di diritto socialista" propagandato dal Partito (rule **by** law) nell'ottobre del 2014 è molto diverso dalla nostra concezione di Stato di diritto, in base alla quale il potere politico deve essere subordinato alla legge (rule of law). In Cina le leggi sono utilizzate come pretesto per perseguire penalmente ogni forma di espressione critica nei confronti del Governo, il che genera limitazioni più severe della libertà di espressione, riunione e associazione. Tutto questo serve al Partito per consolidare ulteriormente le proprie pretese di potere.

2. Il rapporto privilegiato con la Cina implica anche l'assunzione di una responsabilità particolare, ovvero quella di affrontare tematiche delicate. La promozione dei diritti umani è infatti parte integrante delle nostre relazioni con questo Paese. Sia in occasione degli incontri bilaterali a Berna e a Pechino sia sul piano multilaterale la Svizzera esprime regolarmente alle autorità cinesi le sue preoccupazioni in merito all'intensificazione della vigilanza e del controllo su cittadini e gruppi sociali. La questione dei diritti umani è stata discussa ai massimi livelli anche in occasione della visita di Stato nel gennaio del 2017, quando sono state affrontate soprattutto le tematiche dello Stato di diritto, della libertà di espressione e dei diritti delle minoranze. Dal 1991, inoltre, la Svizzera e la Cina portano avanti un dialogo bilaterale sui diritti umani. La Svizzera si avvale di tale dialogo, condotto in un contesto confidenziale, per affrontare apertamente e in maniera critica il peggioramento della situazione dei diritti umani in Cina, con particolare riferimento alle restrizioni nei confronti della società civile e ai diritti delle minoranze. In tale ambito si affrontano anche casi specifici. Tuttavia, le diverse accezioni terminologiche sopra citate, ad esempio per i concetti di Stato di diritto e di tutela dei diritti umani a livello universale, a cui si aggiungono le accuse di ingerenza negli affari interni e di imperialismo occidentale, pongono chiari limiti al dialogo.

3. Per i rappresentanti della Svizzera, i viaggi in loco e i contatti diretti sono strumenti importanti per comprendere meglio gli

attuali sviluppi e i problemi, oltre che per segnalare l'interesse della Svizzera in proposito. Ad esempio, tra i compiti del capo della Divisione Asia e Pacifico del DFAE rientrano quelli di conoscere a fondo la situazione sul territorio e di confrontarsi con i responsabili decisionali. Per tale motivo, il capodivisione ha colto l'occasione della visita della presidente della Confederazione Leuthard in Cina per effettuare, dopo il vertice One Belt, One Road, un viaggio di tre giorni nella Regione Autonoma del Tibet (TAR). Durante questo viaggio ha avuto un colloquio ufficiale con il vicepresidente del Governo del TAR nonché membro del Comitato permanente del Partito comunista, anche per esprimere con parole chiare la posizione della Svizzera nella questione del Tibet. In generale è stata percepita una certa apertura verso l'allentamento delle restrizioni di ingresso nella TAR, ma questa apertura potrebbe anche essere un segnale del fatto che la Cina ha sotto controllo la situazione nella TAR e ritiene pertanto che il rischio di disordini politici sia basso.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (12)

Birrer-Heimo Prisca Friedl Claudia Glättli Balthasar Graf Maya Gysi Barbara Häsler Christine Moser Tiana Angelina Naef Martin Rytz Regula Schenker Silvia Seiler Graf Priska Streiff-Feller Marianne

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;1236

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3921 – Interpellanza

### La gioventù svizzera vuole la neutralità invece del Partenariato per la pace della NATO

Depositato da	 Reimann Lukas
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

La partecipazione della Svizzera alla "NATO Partnership for Peace" preoccupa molte persone, in particolare i giovani. La richiesta di uscire da tale partenariato -"Austritt NATO Partnership for Peace (PfP)" - posta nell'ambito del progetto apartitico "Cambia la Svizzera!" della Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani, ha raccolto oltre 600 "like", ossia più "like" di qualsiasi altra richiesta tra le 700 inoltrate.

Nell'ambito del dibattito con la gioventù svizzera sono emerse in particolare le considerazioni e le domande seguenti:

1. A quanto ammontano per la Svizzera i costi generati dalla "NATO Partnership for Peace"?
2. In che misura tale partenariato produce effetti positivi evidenti per la sicurezza interna della popolazione svizzera?
3. Come valuta il Consiglio federale la richiesta di uscire dalla "NATO Partnership for Peace" formulata da diverse sezioni, in particolare dalla gioventù svizzera?
4. Come si concilia il partenariato con un'alleanza militare controversa con la tradizionale neutralità della Svizzera?
5. Come può la Svizzera partecipare a un'alleanza militare difensiva costantemente coinvolta in guerre di aggressione illegali e che ha più civili sulla coscienza del terrorismo islamico in occidente?
6. Come si concilia il sostegno delle donne nell'esercito giordano tramite fondi NATO con la neutralità svizzera?
7. Oltre che al diritto bellico e alla Sanità militare, la Svizzera offre anche istruzioni alpinistiche. In che misura ciò contribuisce a promuovere la pace?
8. Come può la Svizzera essere partner della NATO, quando la principale potenza militare (USA) non riconosce nemmeno i diritti dell'uomo?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

La Svizzera fa parte del Partenariato per la pace (PPP) dal 1996. Oltre ai 29 Paesi membri della NATO, anche la Finlandia, l'Irlanda, l'Austria, la Svezia e la Federazione russa partecipano al PPP. La partecipazione serve, da un lato, a incentivare la capacità di cooperazione dell'Esercito svizzero in particolare nell'ambito del promovimento militare della pace e, dall'altro, a contribuire alla stabilità nel nostro contesto. Prima di entrare a far parte del PPP la Svizzera ha esplicitamente stabilito che è e resterà neutrale.

Il diritto di neutralità disciplina i diritti e gli obblighi degli Stati neutrali. Esso impone tra l'altro alla Svizzera, in quanto Stato neutrale, di non partecipare militarmente a conflitti armati internazionali tra altri Stati. In particolare le è proibito sostenere militarmente Stati belligeranti con le proprie truppe o con materiale bellico. La Svizzera non può mettere il proprio territorio nazionale (territorio e spazio aereo) a disposizione di Paesi in conflitto per scopi bellici e deve essere in grado di difenderlo militarmente. Le è inoltre vietato aderire ad alleanze militari con obblighi di assistenza militare reciproca. Nel quadro della sua politica di neutralità la Svizzera adotta in maniera autonoma, al di fuori dei propri obblighi derivanti dal diritto di neutralità, ulteriori misure volte a garantire la credibilità della sua neutralità permanente. Verso l'esterno la politica di neutralità serve a convincere la comunità internazionale della volontà, da parte della Svizzera neutrale, di rispettare i propri obblighi di neutralità. La partecipazione al PPP è compatibile con tali condizioni.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. La partecipazione al PPP genera costi pari a circa 4 milioni di franchi l'anno, 3,5 milioni per il Dipartimento federale della difesa, della protezione, della popolazione e dello sport e 0,5 milioni per il Dipartimento federale degli affari esteri.
2. Di norma le misure volte a rafforzare la sicurezza non hanno effetti visibili, soprattutto perché il loro principale obiettivo è evitare che determinati eventi si verifichino. Questo è anche il caso del PPP.
3. Il Consiglio federale ritiene che la partecipazione della Svizzera al PPP sia utile dal punto di vista militare e della politica di sicurezza e che non vi sia motivo di uscire dal Partenariato.
4. La partecipazione al PPP è conciliabile con i principi di cui sopra (diritto di neutralità e politica di neutralità); in particolare non crea obblighi di assistenza. La Svizzera decide autonomamente sulla propria collaborazione in materia di politica di sicurezza e di politica militare anche nel quadro del PPP.
5. Il Consiglio federale non condivide le valutazioni contenute nella domanda. La NATO è la più importante organizzazione militare nel nostro contesto e da quando è stata fondata ha anche contribuito a tutelare la sicurezza della Svizzera.
6. La promozione delle donne dell'esercito giordano (per il tramite del Centro per il controllo democratico delle forze armate, con sede a Ginevra) contribuisce all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU "Donne, pace e sicurezza" e non implica alcun sostegno militare alla Giordania.
7. Il promovimento militare della pace può svolgersi in regioni di montagna, dove possono rivelarsi utili le conoscenze acquisite nell'ambito dell'istruzione alpinistica. Quest'ultima non è finalizzata al combattimento ma allo spostamento sicuro in regioni di montagna.
8. La salvaguardia e la promozione delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo e la garanzia della libertà, della giustizia e della pace attraverso la democrazia costituiscono obiettivi importanti della politica estera svizzera. Questi valori comuni rappresentano anche il fondamento del PPP e sono stabiliti nel documento quadro del Partenariato.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;09

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3922 – Interpellanza

### Il sostegno svizzero alla guardia costiera libica viola il diritto internazionale?

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

La Svizzera intende potenziare la guardia costiera libica fornendo materiale, offrendo formazioni e creando centri d'identificazione in quattro porti del Paese. A tal fine ha stanziato un milione di franchi.

Numerose ONG criticano il soccorso in mare in Libia. Quest'ultima ha infatti disposto una zona di divieto di navigazione vicino alle sue coste che impedisce a organizzazioni quali Médecins sans frontières o Sea Eye di soccorrere le persone in mare, nonostante negli anni scorsi abbiano salvato migliaia di naufraghi nelle medesime acque. Le imbarcazioni di soccorso sono ora bloccate nei porti (cfr. [https://www.srf.ch/sendungen/kontext/retter-im-sturm?ns\\_source=web&srg\\_sm\\_medium=fb?ns\\_source=web&srg\\_sm\\_medium=fb](https://www.srf.ch/sendungen/kontext/retter-im-sturm?ns_source=web&srg_sm_medium=fb?ns_source=web&srg_sm_medium=fb)). Al contempo pare che la guardia costiera libica, armata di mitragliatrici, non si limiti a salvare le persone ma le lascia pure annegare. Quelle soccorse dalla guardia costiera libica, inoltre, corrono il rischio di essere vittime di gravi violazioni dei diritti umani, compresi tortura, lavori forzati, violenza sessuale e arresti arbitrari (cfr. Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2017/06/19/eu-shifting-rescue-libya-risks-lives>; e articolo della "NZZ" del 30 agosto 2017).

Una recente perizia (cfr. <http://www.bundestag.de/blob/525660/e43d2ccfb3b60ecb334f9276ae0f6f6c/wd-2-075-17-pdf-data.pdf>) del servizio scientifico del Bundestag (la Camera bassa del Parlamento tedesco) è giunta alla conclusione che fornire sostegno alla guardia costiera libica viola il diritto internazionale in quanto presuppone che alle altre imbarcazioni è vietato soccorrere persone in mare. L'Agenzia UE per i diritti fondamentali ha inoltre affermato che secondo il diritto internazionale gli Stati europei che contribuiscono a potenziare le capacità destinate ai controlli migratori in Stati terzi sono corresponsabili per le violazioni dei diritti umani commesse da tali Stati nell'ambito di tali controlli. Lo studio sostiene che il sostegno finanziario costituisce un aiuto o un'assistenza nella commissione di un atto internazionalmente illecito se lo Stato sostenente è consapevole delle circostanze di tale atto, il che lo rende responsabile (art. 16 del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della commissione del diritto internazionale). Anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiaramente criticato la situazione dei diritti umani in Libia (cfr. [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2017/761](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/761)).

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Chi beneficia del milione di franchi e per quali scopi questo viene impiegato?
2. Come intende verificare l'impiego effettivo del sostegno finanziario svizzero?
3. Come garantisce che la guardia costiera libica non violi i diritti umani nell'ambito del soccorso in mare e dell'accoglienza delle persone soccorse in Libia?
4. Quali sono le capacità dei quattro campi d'accoglienza previsti in porti libici e quante persone vengono soccorse ogni mese?
5. Come valuta la responsabilità internazionale della Svizzera per quanto riguarda le violazioni di diritti internazionali e umani da parte della guardia costiera libica?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Tra il 2016 e il 2018 la Svizzera versa in tre tranches il suo contributo di un milione di franchi all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Quest'ultima attua in loco il progetto teso a potenziare le capacità di salvataggio della guardia costiera libica. Questo progetto finanziato dalla Svizzera è complementare agli altri due realizzati in questo ambito e finanziati dalla Commissione europea e dai Paesi Bassi. Conformemente al contratto di progetto tra la Svizzera e l'OIM, il contributo svizzero è impiegato per migliorare l'equipaggiamento destinato ai salvataggi in mare, elaborare istruzioni di lavoro corredate di norme



che garantiscano che i migranti siano trattati in maniera conforme ai diritti umani, formare la guardia costiera libica e allestire quattro strutture di prima accoglienza per le persone salvate. A titolo di esempio, sono stati acquistati 500 kit di salvataggio che comprendono tra l'altro giubbotti di salvataggio, lampade tascabili, set di primo soccorso, coperte isoterme e altri ausili per il nuoto. Il contributo della Svizzera ha permesso pure di dispensare a luglio 2017 una formazione nell'ambito dei diritti umani e dell'identificazione dei migranti bisognosi di protezione.

2. L'OIM informa regolarmente la Svizzera, oralmente e per iscritto, sull'impiego dei fondi e sullo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi del progetto, in particolare nel quadro dei rapporti redatti conformemente ai termini del contratto.

3. La politica migratoria estera della Svizzera pone la protezione dei migranti e il rispetto dei diritti fondamentali al centro del suo impegno. In un contesto come quello libico, caratterizzato dall'assenza di strutture statali elementari, di buon governo e dello Stato di diritto, far rispettare i diritti umani dei migranti rappresenta una sfida notevole. In tale contesto, con questo progetto la Svizzera si è impegnata pure a rafforzare i diritti umani degli interessati, sensibilizzando le autorità in merito a tali questioni e offrendo loro una formazione adeguata. Anche con il suo impegno in seno al gruppo di contatto del Mediterraneo centrale la Svizzera si adopera per migliorare la protezione dei migranti in Libia e durante il tragitto verso questa destinazione. La Svizzera cerca pure di impegnarsi in loco per migliorare la situazione umanitaria e la sicurezza umana nell'ambito della sua strategia di cooperazione nel Nord Africa con un budget di 16,8 milioni di franchi per il periodo 2017-2010. Si adopera per la protezione e l'assistenza delle persone particolarmente vulnerabili, sia tra la popolazione locale toccata dal conflitto armato, sia tra i migranti e i rifugiati.

4. Durante i primi nove mesi del 2017, la guardia costiera libica ha salvato dall'annegamento e ricondotto a terra oltre 14 000 persone. Le quattro strutture di prima accoglienza che la Svizzera sostiene con il suo contributo permettono all'OIM e all'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) di fornire servizi di base (cibo, vestiti, cure mediche ecc.). Si contano ormai 13 centri di prima accoglienza gestiti dall'OIM e dall'ACNUR. Grazie a queste strutture, l'OIM e l'ACNUR possono raggiungere quasi l'80 per cento delle persone salvate e registrarle. Questo sistema permette di identificare rapidamente i migranti bisognosi di protezione.

5. Il Consiglio federale riconosce la complessità del contesto attuale in Libia. Per questo motivo, si adopera in favore del rispetto del diritto internazionale e della protezione dei diritti umani. Contribuendo finanziariamente al progetto dell'OIM, il Consiglio federale aiuta, tramite questa organizzazione internazionale, la guardia costiera libica a migliorare le sue capacità di salvataggio nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Secondo l'articolo 16 del progetto legislativo della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità dello Stato (aiuto o assistenza nella commissione di un atto internazionalmente illecito), cui fa riferimento l'autore dell'interpellanza, perché uno Stato sia responsabile sotto il profilo del diritto internazionale è necessario che: (1) lo Stato che presta assistenza sia consapevole delle circostanze che rendono il comportamento dello Stato assistito internazionalmente illecito; (2) l'aiuto o l'assistenza sia stata fornita con l'intenzione di facilitare la commissione dell'atto illecito e l'abbia effettivamente facilitata; e (3) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso dallo Stato che assiste. Viste la natura del progetto dell'OIM e le intenzioni del Consiglio federale, queste condizioni non sono adempiute.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

## Cofirmatari (9)

Arslan Sibel Barrile Angelo Friedl Claudia Girod Bastien Häslar Christine Marti Min Li Naef Martin Rytz Regula Thorens Goumaz Adèle


**Soggetti (in tedesco):** Aiuto

**Ergänzende Erschliessung:**

08;2811;1231

## Competenza


↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3924 – Mozione

### Licenza di condurre. Stessi veicoli, stesse strade, stesse licenze

Depositato da	 Nantermod Philippe
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a proporre una modifica alla legislazione sulla circolazione stradale che preveda una licenza di condurre unica per qualsiasi uso delle autovetture (veicoli di categoria B).

#### Motivazione

La legislazione in materia di circolazione stradale distingue fra trasporto professionale di persone e uso normale delle autovetture. Nell'era del GPS e della mobilità intercantonale, questa differenziazione risulta obsoleta.

Indipendentemente dall'uso, i pericoli posti dai conducenti sono identici se i veicoli sono esattamente gli stessi e circolano sulla medesima rete stradale.

Del resto, il trasporto passeggeri professionale non implica affatto un uso maggiore delle strade. Come dimostrano pendolari e rappresentanti di commercio, i privati possono utilizzare la vettura molto più assiduamente dei conducenti cosiddetti "professionisti".

Ne consegue che l'autorizzazione necessaria al trasporto di persone per scopi professionali persegue essenzialmente obiettivi protezionistici e fiscali, generando un'inutile burocrazia e limitando il mercato per i consumatori, senza miglioramenti qualitativi.

Se vi sono elementi che, sotto il profilo della sicurezza, richiedono un'autorizzazione "professionale", questi dovrebbero essere estesi a tutti i tipi di licenze di condurre.

#### Proposta del Consiglio federale del 08.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Adozione.

#### Commissioni interessate

↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (2)

Burkart Thierry Derder Fathi

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48;44;15;34

**Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3926 – Interpellanza

### Il futuro dell'approvvigionamento elettrico nel conflitto tra realtà e obiettivi

Depositato da	 Guhl Bernhard
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Considerati gli attuali prezzi di mercato, le centrali elettriche svizzere non riescono più a coprire i costi della propria produzione di elettricità. Per questo sono costrette a rimandare importanti investimenti, con la conseguenza che sono compromessi non solo la costruzione di nuove centrali, ma anche il mantenimento di quelle attualmente in funzione. Tuttavia gli investimenti, in particolare quelli nell'energia idroelettrica, sono una condizione incontrovertibile per un'attuazione efficace della Strategia energetica svizzera. Una volta conclusa la promozione, sono necessarie condizioni quadro sicure affinché il potenziamento delle energie rinnovabili possa avvenire nella misura auspicata. Senza le necessarie entrate, la politica non può assumersi la responsabilità né di un esercizio regolare né della disattivazione delle centrali nucleari. Le condizioni quadro stabilite dalla politica energetica sono quindi strettamente legate al futuro modello del mercato dell'elettricità. Secondo la Commissione federale dell'energia elettrica, occorrono interventi anche nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, in particolare durante il semestre invernale. Questo parere viene condiviso anche dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia. Fare semplicemente affidamento sulle importazioni senza cautelarsi con un accordo non è una strategia perseguibile e rappresenterebbe un rischio inaccettabile per l'economia del nostro Paese.

Vista la forte opposizione, le capacità delle centrali elettriche necessarie per l'attuazione della Strategia energetica 2050 si preannunciano molto difficili da realizzare. Inoltre la costruzione di centrali a gas a ciclo combinato sarebbe in contraddizione con gli obiettivi della politica climatica perseguiti dal Consiglio federale.

Un nuovo design del mercato dell'elettricità deve raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi.

In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali obiettivi deve raggiungere un modello del mercato dell'elettricità?
2. Secondo quali criteri il Consiglio federale pondera i singoli obiettivi?
3. Che cosa ritiene più importante il Consiglio federale: la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Svizzera durante l'inverno o la compatibilità con un eventuale accordo sull'energia elettrica con l'UE, che tuttavia è ancora molto lontano?
4. Quale importanza assumono le attuali centrali nucleari nel futuro modello del mercato dell'elettricità, affinché il loro esercizio possa essere sicuro e redditizio nel loro restante ciclo di vita?
5. Esiste un modello che permette di raggiungere gli obiettivi contemporaneamente oppure il Consiglio federale intende mettere sul tavolo diversi modelli aventi diversi obiettivi?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Date le diverse sfide poste dal mercato dell'energia elettrica, nel maggio 2017 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha incaricato l'Ufficio federale dell'energia (UFE) di stabilire gli elementi portanti di un design del mercato dell'elettricità a medio e a lungo termine.

1./2. L'obiettivo principale di questi lavori è la garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro. Il design del mercato deve essere compatibile con gli obiettivi climatici della Svizzera, con la completa liberalizzazione del mercato come pure con un eventuale accordo sull'energia elettrica con l'UE. Obiettivo dei lavori è anche quello di contenere la distorsione del mercato per quanto possibile a un livello minimo e mantenere possibilmente bassi i conseguenti costi a carico dell'economia. Non è previsto un sostegno finanziario a favore di determinate tecnologie di produzione o addirittura di singole imprese.

Nel valutare la futura sicurezza dell'approvvigionamento elettrico svizzero nel contesto europeo, l'UFE si basa su un'analisi quantitativa, la "system adequacy analyse". Quest'analisi prende in considerazione il parco svizzero ed europeo degli impianti di produzione, la domanda di elettricità e il trasporto dell'energia sia sulla rete svizzera che sulle reti interconnesse dei Paesi vicini.

3. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Svizzera durante i mesi invernali non può essere preso in considerazione indipendentemente dalla situazione del mercato elettrico europeo. Nei suoi lavori l'UFE presuppone quindi una compatibilità con un eventuale accordo sull'energia elettrica con l'UE, tenendo conto della "system adequacy" elvetica.

4. Il modello del mercato dell'elettricità deve essere elaborato a prescindere dalle tecnologie. Le condizioni quadro di base per l'energia nucleare sono inoltre stabilite nella Strategia energetica 2050. La vigilanza su un esercizio sicuro delle centrali nucleari nel loro restante ciclo di vita spetta all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

5. Il 27 ottobre 2017, in occasione della Giornata delle infrastrutture DATEC, il dipartimento ha presentato alcune prime riflessioni sul design del mercato dell'energia elettrica. Nel quadro della revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico, il Consiglio federale illustrerà anche il futuro design del mercato. Il progetto di revisione della legge sarà posto in consultazione nel secondo semestre del 2018.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

66

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3929 – Interpellanza

### Passaggio dalla scuola dell'obbligo al tirocinio o a una scuola di livello superiore

Depositato da	 Masshardt Nadine
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Spesso per candidarsi a un posto di tirocinio viene richiesto lo svolgimento di un test attitudinale a pagamento (p. es. multicheck). Nella risposta all'interpellanza [10.3461](#) il Consiglio federale si era già espresso in maniera critica in proposito e aveva raccomandato di non richiedere alcun test negli annunci per i posti a concorso dell'amministrazione federale. Se un'azienda di tirocinio desidera avvalersi di questo strumento, deve farlo a sue spese. Tuttavia, il settore privato, ma anche alcune aziende parastatali come le FFS e la Posta, ricorrono spesso ai test attitudinali.

Mi pongo dunque le seguenti domande:

1. Oggi l'amministrazione federale rinuncia in maniera coerente ai test attitudinali a pagamento?
2. In caso contrario, si assume interamente i costi?
3. Come valuta il Consiglio federale il fatto che aziende parastatali come le FFS e la Posta ricorrono ai test a pagamento multicheck?
4. E come valuta il fatto che nel settore privato i candidati a un posto di tirocinio sono ancora praticamente "costretti" a svolgere questi test a pagamento?
5. Il Consiglio federale ritiene possibile mettere a disposizione gratuitamente i test per chi si candida a un posto di tirocinio?
6. I docenti sono sufficientemente preparati - sia durante la formazione che nella prassi professionale - a sostenere i giovani nel passaggio dalla scuola dell'obbligo al tirocinio?
7. Un ottimo strumento per agevolare questo passaggio sono gli stage d'orientamento, come rileva il Consiglio federale nel suo parere sul postulato [15.3552](#). Il Consiglio federale prende in considerazione la possibilità di aumentare il numero delle giornate d'orientamento?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Le aziende di tirocinio hanno interesse a conoscere meglio i loro futuri apprendisti. Per questo durante la selezione si avvalgono degli strumenti più diversi, come giornate informative, stage d'orientamento, colloqui di assunzione e test effettuati all'interno dell'azienda.

I test attitudinali permettono non soltanto di avere una visione globale delle competenze dei candidati e di valutarli nella maniera più oggettiva possibile, ma anche di classificare e confrontare le valutazioni delle singole scuole.

Rinunciare a questi test significa rendere più difficile la selezione degli apprendisti. Inoltre, al momento dell'attribuzione dei posti di tirocinio, i giovani provenienti da scuole con valutazioni mediamente più basse potrebbero essere penalizzati. Tuttavia, per quanto riguarda i candidati di lingua straniera, i test attitudinali potrebbero falsare il quadro della situazione.

1./2. Anche la Confederazione, in veste di datore di lavoro, vuole poter valutare i dossier di candidatura in base a criteri quanto più possibile oggettivi. Per questo l'amministrazione federale si avvale dei test attitudinali a pagamento, assumendosene però i costi. L'Ufficio federale del personale finanzia e mette a disposizione delle aziende di tirocinio dell'amministrazione federale un test attitudinale per i candidati che rientrano nella rosa finale. Questi ultimi non devono pertanto sostenere alcun costo. Se un candidato ha già svolto in precedenza un test a pagamento di solito, ma non sempre, l'azienda di tirocinio lo rimborsa dopo la firma del contratto di tirocinio.

3. La Confederazione gestisce le imprese scorporate e le imprese giuridicamente autonome come la Posta e le FFS attraverso la definizione di obiettivi strategici, senza però interferire nella loro attività operativa. Nell'ambito degli obiettivi di politica del personale il Consiglio federale si aspetta che le aziende attuino una politica del personale socialmente sostenibile e offrano una formazione professionale di base al passo coi tempi. Non vengono emanate direttive per quanto riguarda la selezione.

4./5. La Confederazione è lieta di sapere che alcune aziende di tirocinio private seguono il suo esempio e decidono di pagare i costi dei test attitudinali. Tuttavia, non ritiene necessario un intervento dello Stato. Attualmente, infatti, molte aziende rimborsano i costi dei test ai candidati con i quali sottoscrivono un contratto di tirocinio. Inoltre, dal 2009 è disponibile uno strumento di valutazione delle competenze chiamato Nantys Kompass, che i candidati possono utilizzare gratuitamente.

6. I docenti vengono formati in maniera mirata per sostenere gli allievi nella scelta del loro orientamento scolastico e professionale e prepararli al passaggio alla formazione professionale di base o alla scuola postobbligatoria (regolamento del 26 agosto 1999 della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I, art. 3 cpv. 2b). Inoltre, a livello cantonale sono disponibili diversi strumenti gratuiti, come le lezioni di orientamento professionale, i centri d'informazione sulle professioni, i servizi di orientamento professionale e le formazioni transitorie. Completano l'offerta i programmi di coaching e mentoring e il Case Management Formazione Professionale.

7. Il Consiglio federale non ha la competenza per aumentare il numero delle giornate d'orientamento nelle aziende di tirocinio, le quali scelgono autonomamente come impostare la procedura di selezione. In quest'ambito, dunque, un intervento dello Stato potrebbe ridurre la disponibilità delle aziende a formare apprendisti, rivelandosi controproducente. Inoltre, l'obiettivo principale della Confederazione è garantire la qualità degli stage d'orientamento, che non migliorerebbe necessariamente aumentando il numero delle giornate d'orientamento.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (14)

Friedl Claudia Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Mazzone Lisa Munz Martina Piller Carrard Valérie Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Siegenthaler Heinz Streiff-Feller Marianne

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

32

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3930 – Interpellanza

### Influsso dei figli sul diritto di restare in Svizzera

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Come riportato dai media e confermato dai Comuni, sempre più donne partoriscono durante la procedura d'asilo o durante il soggiorno in Svizzera. Le ipotesi sono due: o le migranti in fuga non possono posticipare il loro desiderio di maternità oppure i neonati influiscono positivamente sul diritto di restare. Nei pertinenti contributi stampa la Segreteria di Stato della migrazione ha affermato che i figli, anche se neonati, non influiscono sulla procedura d'asilo o sul riconoscimento dei motivi di fuga.

1. I figli influiscono sul diritto di restare in Svizzera in virtù di altri titoli di soggiorno?
2. Quante donne/famiglie/uomini hanno ottenuto, negli ultimi tre anni, un'ammissione provvisoria o un altro permesso di soggiorno poiché almeno uno dei figli è nato in Svizzera?
3. Quante persone hanno ottenuto, negli ultimi tre anni, un'ammissione provvisoria o un altro permesso di soggiorno poiché i loro figli sono venuti al mondo durante la procedura d'asilo o hanno frequentato le scuole nel nostro Paese?
4. Quali sono le conseguenze nel caso in cui una donna, durante la procedura d'asilo, mette al mondo il figlio di un uomo titolare di un permesso B o C oppure di un cittadino svizzero?
5. Quanti casi di questo tipo si sono verificati negli ultimi tre anni e quali sono state le rispettive decisioni?

#### Motivazione

I Cantoni devono sopportare pesanti oneri sociali per persone difficilmente integrabili provenienti dal settore dell'asilo.

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

1. In tutte le procedure le competenti autorità federali e cantonali devono tenere conto in primo luogo dell'interesse superiore del minore (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Detta convenzione non conferisce tuttavia alcun diritto immediato al rilascio di un permesso di dimora in virtù della legislazione sugli stranieri (DTF 139 I 315 consid. 2.4 pag. 321; **DTF 126 II 377** consid. 5 pag. 391 seg.; **DTF 124 II 361** consid. 3b pag. 367). Lo stesso vale nelle procedure d'asilo, nelle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione sugli stranieri e nell'esame dell'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. La nascita di un figlio in Svizzera non conferisce pertanto, da sola, un diritto di restare né al bambino né ai genitori.

2./3. Né la legislazione sull'asilo né quella in materia di stranieri prevedono norme di ammissione relative unicamente alla nascita o alla scolarizzazione in Svizzera. La regolamentazione del soggiorno dei bambini dipende dallo statuto di soggiorno dei genitori. Per questo motivo non sono disponibili statistiche sul numero di persone che hanno ottenuto un'ammissione provvisoria o un permesso di dimora perché almeno uno dei figli è nato in Svizzera, è nato durante la procedura d'asilo oppure ha frequentato le scuole nel nostro Paese (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Steinemann **17.3761** del 27 settembre 2017 sul rilevamento dei motivi che portano a un'ammissione provvisoria).

4./5. Durante la procedura d'asilo, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo (art. 14 cpv. 1 della legge sull'asilo). Un tale diritto sussiste se la madre è coniugata con il padre che possiede la cittadinanza svizzera, un permesso di domicilio oppure un permesso di dimora accordato in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Un diritto a un permesso di dimora può inoltre risultare, a determinate condizioni, dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per i motivi summenzionati non sono disponibili dati statistici nemmeno a tale proposito.



## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

## Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;2811

## Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3931 – Interpellanza

### **Evoluzione dei reati violenti e dei reati sessuali commessi da immigrati**

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### **Testo depositato**

In tutta Europa, e specialmente in Germania, non passa giorno che non si registrino diversi reati violenti e reati sessuali commessi da persone recentemente immigrate. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nei primi sei mesi del 2017 il numero delle denunce sporte per violenza carnale in Baviera è cresciuto del 48 per cento e i reati imputati agli immigrati sono aumentati, secondo il ministro dell'interno del Land tedesco, del 91 per cento.

1. Quali cifre si registrano in Svizzera in quest'ambito?
2. Qual è stata l'evoluzione dei reati contro la vita e l'integrità della persona e dei reati contro l'integrità sessuale negli ultimi tre anni?
3. Quante persone sospettate e quanti autori di questi reati sono immigrati o cittadini stranieri?
4. Qual è il loro permesso di soggiorno?
5. Quanti di loro sono richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti?

#### **Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017**

Innanzitutto occorre sottolineare che tra il 2009 e il 2016 in Svizzera la popolazione residente permanente è aumentata di circa 633 000 persone. Il Consiglio federale constata che in questo periodo di tempo i reati recensiti nei settori della vita e integrità della persona nonché dell'integrità sessuale hanno registrato un calo regolare in rapporto alla crescita demografica di cui sopra.

Secondo la statistica criminale di polizia (SCP), i reati "contro la vita e l'integrità della persona" recensiti hanno registrato un calo ininterrotto dal 2009 al 2015 (-18 per cento) anche in cifre assolute, passando da 29 340 a 24 184, per poi segnare una leggera crescita nel 2016 (24 722 reati; +2,2 per cento rispetto al 2015). Nel 2016 sono stati recensiti 18 848 imputati (non tutti i reati sono considerati come casi risolti), un valore che ha subito un'evoluzione modesta negli ultimi tre anni (2014: 18 798; 2015: 18 345). 9215 imputati erano di nazionalità svizzera, 7394 facevano parte della popolazione residente permanente straniera e 934 si trovavano nel processo d'asilo (permesso F e N), anche se le statistiche non rilevano da quanto tempo erano presenti sul territorio svizzero. Infine, 1305 erano stranieri non facenti parte della popolazione residente permanente. Per quanto riguarda gli imputati nel processo d'asilo recensiti negli ultimi otto anni, il loro numero medio è di 737 all'anno, con una fluttuazione tra 607 nel 2015 e 934 nel 2016. Questo incremento è da prendere in considerazione tenendo conto del fatto che, a seguito della crisi migratoria europea, anche in Svizzera il numero di persone nel processo d'asilo è in crescita (gennaio 2015: 47 903 persone; dicembre 2016: 68 310 persone).

Per quanto riguarda i reati contro l'integrità sessuale, il loro numero complessivo è passato da 6648 nel 2009 a 7329 nel 2016. Le variazioni osservate in questo periodo sono principalmente riconducibili a tre tipi di reato: la pornografia, le contravvenzioni contro l'integrità sessuale e l'esercizio illecito della prostituzione. In merito alle violenze carnali registrate, il numero di reati ha subito poche variazioni, presentando una media di 572 all'anno.

Nel 2016 si recensivano 4102 imputati per i reati sessuali nell'ambito di casi risolti, 1867 dei quali erano imputati di nazionalità svizzera, 1209 facenti parte della popolazione residente permanente straniera, 216 nel processo d'asilo e 810 non residenti sul territorio. Mentre si osserva una certa stabilità dei valori tra gli Svizzeri e i residenti permanenti stranieri, per quanto riguarda gli imputati nel processo d'asilo le cifre sono passate da 125 nel 2015 a 216 nel 2016. Anche questo aumento va considerato alla luce del crescente numero di persone nel processo d'asilo nel periodo in esame. La crescita è prevalentemente

riconducibile a due reati: il primo per contravvenzioni contro l'integrità sessuale (+49 imputati) e il secondo per violenza carnale (+21 imputati).

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3932 – Interpellanza

### Eliminare gli ostacoli normativi che potrebbero pregiudicare lo sviluppo delle micro fattorie o di nuovi modelli agricoli, in particolare in relazione alla permacultura

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Ringrazio il Consiglio federale per le sue risposte alla mia interpellanza [17.3422](#), "Come sfruttare il potenziale della permacultura e dell'agroecologia in Svizzera?". Esse forniscono un interessante chiarimento riguardo all'impegno della Confederazione in materia di promozione dell'agroecologia, ma sono meno complete per quanto concerne specificatamente la promozione della permacultura, in particolare nell'ambito delle micro fattorie e dei nuovi modelli agricoli. Mi permetto quindi di porre le seguenti domande al Consiglio federale, riprendendo l'interpellanza sopraccitata:

1. Il sistema delle unità standard di manodopera (USM) è adatto alle piccole aziende? Questo sistema determina l'accesso degli agricoltori alle sovvenzioni e ai prestiti con interessi. Tuttavia è già stato criticato dall'Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini per il carattere troppo esclusivo. Esso svantaggia le micro fattorie, frequenti nell'ambito della permacultura?
2. Tra l'altro, il sistema delle USM, che corrisponde a un'unità standard di manodopera e si basa sul calcolo per ettaro del tipo di coltura, è adatto alla permacultura nella misura in cui essa predilige le colture miste e pratica un'agricoltura che mobilita più manodopera rispetto all'agricoltura tradizionale?
3. Il sistema delle USM definisce inoltre l'accesso ai permessi edilizi e ai cambiamenti di destinazione nell'ambito dell'agriturismo. Queste attività sono particolarmente apprezzate dalle piccole aziende di permacultura che mirano anche ad avvicinare i consumatori alle attività agricole e spesso adottano approcci pedagogici. Questo non rappresenta un problema?
4. Lo statuto di cooperativa di consumatori che assumono un giardiniere è talvolta adottato nel quadro di nuovi modelli agricoli, sviluppati in particolare in permacultura. Eppure questo tipo di modello, salvo errore, non ha diritto ai pagamenti diretti. Non si tratta di un ostacolo allo sviluppo di modelli innovativi in materia d'agricoltura?
5. Il Consiglio federale è disposto ad analizzare le disposizioni federali potenzialmente problematiche e ad adattarle, se necessario, per far sì che non costituiscano un ostacolo allo sviluppo della permacultura, delle micro fattorie e di nuovi modelli agricoli?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel suo rapporto del 20 giugno 2014 il Consiglio federale ha valutato il sistema delle unità standard di manodopera (USM) in risposta ai postulati von Siebenthal [12.3234](#), Birrer-Heimo [12.3242](#) e Müller Leo [12.3906](#). L'USM è un'unità standardizzata utilizzata per misurare la dimensione dell'azienda sulla base del tempo di lavoro necessario per una gestione con metodi e grado di meccanizzazione usuali nel Paese. Il suddetto rapporto giunge alla conclusione che il sistema delle USM deve essere adattato in due fasi. La prima, già realizzata, ha lo scopo di adeguare i coefficienti USM al carico medio di lavoro reale, di ridurre il tempo di lavoro normale e di prevedere USM supplementari che consentono di tener conto delle attività affini all'agricoltura nel campo d'applicazione del diritto fondiario rurale e in quello dei miglioramenti strutturali. In una seconda fase si elaborerà una proposta nel quadro dell'evoluzione della politica agricola al fine di introdurre nel settore del diritto fondiario rurale un'analisi individuale volta a stabilire se un'azienda è meritevole di essere promossa dal profilo economico e un processo standardizzato, sancito dalla legge sull'agricoltura, per l'adeguamento dell'USM al progresso tecnico.

1. In virtù dell'articolo 89 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, deve consentire una sopravvivenza a lungo termine e richiedere per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera, affinché sia possibile sostenere i provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali.

2. L'USM è un'unità standardizzata utilizzata per misurare la dimensione dell'azienda sulla base del tempo di lavoro necessario per una gestione con metodi e grado di meccanizzazione usuali nel Paese. Il sistema delle USM è strutturato in maniera semplice e si basa su un valore standard per una prestazione lavorativa media per ettaro. Data la sua semplicità è pertanto adatto anche alla prestazione lavorativa attinente alle permaculture poiché queste ultime sono strutturate in maniera molto eterogenea a seconda dell'azienda.

3. Le aziende di permacultura dedite alla produzione di derrate alimentari nella zona agricola, dovrebbero, per principio, essere conformi alla destinazione della zona. Le disposizioni della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) definiscono fino a che punto sono autorizzate le misure edilizie e le aziende accessorie non agricole, agriturismo compreso. Sebbene le USM svolgano un ruolo nella valutazione dell'idoneità dei progetti, non sono l'unico criterio determinante. Recentemente, viste le critiche secondo cui soltanto le grandi aziende agricole sono in grado di offrire attività nel settore dell'agriturismo, si è proceduto a un adeguamento della legislazione, da un lato riducendo il limite USM e dall'altro attribuendo dei valori USM alle attività nel settore dell'agriturismo.

4. Solo i gestori di aziende agricole che rispettano i criteri di età e formazione hanno diritto ai pagamenti diretti. Per gestore s'intende una persona fisica o giuridica, o una società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d'impresa. Una persona giuridica organizzata sotto forma di cooperativa non è idonea per gestire un'azienda poiché tutti i suoi membri devono soddisfare i criteri di età e formazione. Inoltre una cooperativa deve sempre essere composta da sette membri per preservare la sua esistenza materiale. La commercializzazione dei prodotti dell'azienda agricola può essere invece delegata a un'entità innovativa che raggruppa produttori e consumatori ed è organizzata sotto forma di una cooperativa.

5. L'Ufficio federale dell'agricoltura quest'estate ha lanciato uno studio che mira a definire le misure da adottare onde agevolare l'accesso all'agricoltura di persone che non sono di estrazione contadina o a creare nuove forme di azienda, di collaborazione e di organizzazione. I risultati dello studio dovrebbero essere disponibili nel corso del secondo semestre 2018 e saranno tenuti in considerazione nel quadro dei lavori relativi all'evoluzione della politica agricola 2022+.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

Arslan Sibel Brélaz Daniel de la Reussille Denis Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya Häsler Christine Mazzone Lisa Rytz Regula Schelbert Louis

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

55

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3937 – Interpellanza

### Green Climate Fund

Depositato da	 Müller-Altermatt Stefan
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund, GCF) è un attore importante del finanziamento internazionale per il clima, attraverso il quale i Paesi industriali opereranno gran parte dei trasferimenti multilaterali verso i Paesi in via di sviluppo, per un importo annuo di 100 miliardi di franchi.

Attualmente il contributo della Svizzera al GCF ammonta a oltre 30 milioni di franchi all'anno; si tratta cioè di uno degli importi più elevati della collaborazione allo sviluppo. La Svizzera è rappresentata nel consiglio esecutivo del GCF e ha dunque la possibilità di influire sulla politica del GCF.

Le agenzie multilaterali tendono a sviluppare i progetti in collaborazione con le banche di sviluppo regionali o con le grandi banche private, che a loro volta sono strettamente interconnesse con l'economia privata dei Paesi destinatari. Stando così le cose, i mezzi finanziari convergono su progetti energetici altamente profittevoli. Spesso, tuttavia, questi progetti non mettono in primo piano la protezione dei ceti sociali più poveri dalle conseguenze negative dei cambiamenti climatici.

Con riferimento alla missione del GCF e dunque alla suddivisione del finanziamento svizzero a favore del clima, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Chi definisce il mandato del rappresentante della Svizzera nel consiglio esecutivo del GCF? In quale forma viene conferito questo mandato?
2. Come intende garantire il Consiglio federale che:
  - il GCF finanzia progetti in Paesi poveri e fragili che non perseguono scopo di lucro?
  - il GCF coltivi un rapporto equilibrato tra progetti di tutela del clima e progetti di adattamento?
  - il GCF finanzia anche progetti di adattamento decentralizzati (ergo più piccoli), che sono poi quelli che garantiscono la maggior protezione dei gruppi demografici più poveri e più esposti al clima?
  - i progetti finanziati dal GCF si svolgano in collaborazione con le collettività locali e con gli organismi della società civile?
  - gli attori nazionali e locali possano ricevere più facilmente e più velocemente i fondi climatici per svolgere i loro progetti?
  - nell'attribuzione dei mezzi si tenga conto dei Paesi africani in funzione della loro grande vulnerabilità ai mutamenti climatici (es. siccità in Africa orientale)?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel 2014 la Svizzera ha partecipato alla capitalizzazione iniziale (10,3 miliardi di dollari) del Fondo verde per il clima (Green Climate Fund, GCF) con un contributo a fondo perduto di 100 milioni di dollari, versato nel periodo 2015-2017.

1. Il mandato della rappresentanza svizzera nel consiglio esecutivo è sancito dalla decisione del Consiglio federale del 28 novembre 2014 sul contributo finanziario della Svizzera al Fondo verde per il clima 2015-2017. La sua attuazione è di competenza di DFAE/DSC, DEFR/SECO e DATEC/UFAM, che elaborano la posizione svizzera nel quadro della piattaforma comune sul finanziamento internazionale e la cooperazione allo sviluppo nel settore ambientale (Plafico). Istituita nel 2011, questa piattaforma si prefigge di coordinare le attività nel settore del finanziamento destinato al clima e all'ambiente. Nell'ambito della Plafico vengono regolarmente organizzate riunioni strategiche tra esperti e direttori di uffici. Per ogni singola riunione del consiglio esecutivo GCF il mandato è posto in consultazione tra gli uffici che collaborano alla Plafico ed è poi

consegnato al capo della delegazione svizzera sotto forma di mansionario. La Svizzera è rappresentata nel consiglio esecutivo GCF da uno dei tre uffici competenti, a turno. Attualmente il seggio è occupato da un rappresentante della SECO.

2. Per la Svizzera l'impegno del GCF per rafforzare l'adattabilità e la capacità di resilienza dei Paesi e delle popolazioni più a rischio riveste un'importanza fondamentale. Secondo lo statuto del GCF il 50 per cento delle risorse deve essere investito in progetti di adattamento, di cui la metà nei Paesi più vulnerabili. Si tratta in particolare dei Paesi meno avanzati, gran parte dei quali è in Africa, e dei piccoli Stati insulari. Da quando è operativo e da quando sono stati approvati i primi progetti a fine 2015, il GCF ha impegnato più di 700 milioni di dollari per progetti di adattamento, il 30 per cento dei quali (ossia il 15 per cento dei versamenti) nei Paesi più vulnerabili. La Svizzera continua a impegnarsi nel consiglio esecutivo per centrare gli obiettivi prefissati.

Ad oggi il GCF ha anche approvato numerosi progetti in collaborazione con banche di sviluppo multilaterali e istituzioni delle Nazioni Unite: questi soggetti dispongono dei necessari standard ambientali e sociali nonché di standard fiduciari ormai collaudati. Pertanto, hanno potuto farsi accreditare e sottoporre rapidamente progetti qualificati. Viceversa, diverse entità nazionali hanno dovuto innanzitutto adoperarsi per soddisfare gli standard. Per tener conto di questo impegno, oggi godono della priorità nel processo di accreditamento. Già oggi le organizzazioni nazionali e regionali dei Paesi in via di sviluppo rappresentano più della metà dei 59 partner attuativi accreditati presso il GCF.

Non è il rendimento che determina l'aggiudicazione dei progetti, bensì l'obiettivo di contrastare con maggior efficienza ed efficacia il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Il consiglio esecutivo, inoltre, ha adottato misure di promozione affinché i Paesi beneficiari usufruiscano di un accesso più diretto ai fondi del GCF. Parimenti, sostiene i Paesi più vulnerabili nell'elaborazione di progetti nazionali di adeguamento al clima e di proposte di progetto.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (4)

Ingold Maja Riklin Kathy Streiff-Feller Marianne Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;08

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3939 – Interpellanza

### Capitale di rischio. La Svizzera può ispirarsi al modello israeliano e adottare misure per incoraggiare gli investimenti?

Depositato da	 Derder Fathi
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Israele è un esempio internazionalmente noto per lo sviluppo del suo ecosistema di start-up. Grande come il nostro Paese, ma meno potente dal punto di vista economico (perché non dispone della nostra rete di PMI, né delle nostre banche e multinazionali), in termini di capitale di rischio è diventato molto più dinamico della Svizzera: nel 2016 sono stati raccolti 4,8 miliardi di fondi contro i 900 milioni della Svizzera - ossia cinque volte di più - in un Paese che solo 30 anni fa viveva ancora di esportazioni di arance. Che cosa è successo? Nel 1992 lo Stato si è dato da fare creando, oltre a condizioni fiscali favorevoli per gli investitori, anche il fondo Yozma, un partenariato pubblico-privato paritetico in cui gli investitori privati hanno la possibilità di riscattare la quota dello Stato in caso di successo. In Israele lo Stato permette di aumentare gli importi disponibili e rafforzare le competenze con un sistema fiscale interessante e un trattamento privilegiato della proprietà intellettuale. Il tutto senza alcun costo per l'ente pubblico. Al contrario, il bilancio è ampiamente positivo.

Visto che il Consiglio federale cerca - giustamente - di incentivare la creazione di un grande fondo di capitale di rischio in Svizzera, lo invito a rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa pensa del successo del modello israeliano? Non potremmo ispirarcene? Si potrebbe immaginare uno "Yozma svizzero"?
2. Se il Consiglio federale non vuole replicare il modello tale e quale, non ritiene che sarebbe una buona idea adottare delle misure per incoraggiare gli investitori, che non si faranno certo avanti solo perché glielo si domanda gentilmente?
3. È previsto un incentivo fiscale per gli investimenti, dato che il Consiglio federale riconosce che ci manca il capitale di rischio e che dobbiamo promuoverlo?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Finanziare giovani imprese presenta indubbiamente alcuni aspetti problematici, ma nel complesso il mercato svizzero del capitale di rischio funziona bene ed è dinamico, grazie soprattutto agli importanti investimenti esteri.

Come indicato nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Derder [13.4237](#), "Giovani imprese a forte crescita in Svizzera", per quanto riguarda gli investimenti in capitale di rischio il nostro Paese è in ritardo rispetto a Israele.

Nel 2015 il capitale di rischio elvetico era pari allo 0,044 per cento del prodotto interno lordo, mentre in Israele raggiungeva lo 0,383 per cento. Tuttavia, secondo il Consiglio federale la situazione delle nuove imprese in Svizzera è tutto sommato soddisfacente. Per ogni 100 000 abitanti il nostro Paese conta circa 400 imprese particolarmente dinamiche, contro circa 300 in Israele e neanche 150 negli Stati Uniti. Superiamo Israele anche per quanto riguarda le giovani imprese in rapida crescita (cosiddette "gazzelle"): in Svizzera sono fino a sette per ogni 100 000 abitanti, circa sei in Israele e 0,5 negli Stati Uniti.

1. L'obiettivo del fondo Yozma in Israele era quello di attrarre nel Paese investitori stranieri esperti (OCSE, Policies for Seed and Early Stage Finance). In Svizzera, invece, si lamenta spesso la mancanza di finanziatori elvetici disposti a investire in start-up locali; per fare fronte a questo problema sono nate iniziative del settore privato.

Nel nostro Paese esistono già numerose possibilità di finanziamento a livello cantonale. Sul piano federale ci sono offerte finalizzate a facilitare il ricorso a crediti o prestiti da parte delle imprese, come per esempio il sistema delle fidejussioni per PMI, la Società svizzera di credito alberghiero e il Fondo per le tecnologie. Inoltre, le start-up svizzere e i fondi svizzeri di capitale di rischio possono beneficiare delle attività di finanziamento del Fondo europeo per gli investimenti (FEI). La piena



associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, infine, garantisce l'accesso ai prodotti finanziari Innovfin, forniti nell'ambito di questo programma dal Gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI e FEI) a sostegno di progetti di ricerca e innovazione.

2. Nel rapporto in adempimento del postulato Derder [13.4237](#), il Consiglio federale sottolinea che, anche senza il programma di finanziamento della Confederazione, la Svizzera è uno dei Paesi più innovativi al mondo e conta già un numero di imprese in rapida crescita superiore alla media. Allo stato attuale, il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario avviare, in aggiunta agli strumenti esistenti, un programma di finanziamento pubblico a sostegno delle start-up. Alla luce dei buoni risultati ottenuti, occorre invece mantenere e migliorare di continuo l'attuale politica, ossia offrire buone condizioni quadro e, per quanto possibile, un contesto favorevole a giovani imprese e investitori.

3. Come il Consiglio federale spiega nel rapporto in adempimento del postulato Derder [13.4237](#), nel confronto internazionale la Svizzera offre una certa attrattiva per i business angels in virtù dell'attuale legislazione fiscale sugli utili da alienazione. Sebbene la Svizzera non preveda né deduzioni fiscali per investimenti in imprese in fase di costituzione - e quindi indipendenti dal successo economico dell'impresa - né incentivi fiscali su utili o perdite di capitale, dal punto di vista fiscale resta comunque decisamente più interessante di altri Paesi in generale e di Israele in particolare, soprattutto per l'esenzione da imposta degli utili da capitale.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3942 – Mozione

### Vendita di medicinali sfusi. È ora di sperimentarla!

Depositato da	 Tomare Manuel
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

#### Testo depositato

Nel mio postulato [13.4156](#), "Vendita di medicinali sfusi per ridurre gli sprechi", avevo chiesto al Consiglio federale di studiare a fondo come sperimentare la vendita sfusa di alcuni medicinali e di presentare un rapporto in merito. Il Collegio governativo ha respinto l'oggetto sottolineando come la vendita sfusa non fosse priva di rischi (conservazione dei medicinali, etichettatura incompleta che accresce il rischio di confusione o un uso inappropriato, costi supplementari per medici e farmacisti). Ma il problema dello spreco di farmaci, che costa caro alla collettività, rimane. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, il 30 per cento dei medicinali acquistati in Svizzera non viene consumato. I vantaggi di una vendita sfusa sono evidenti. Vendere medicinali sfusi riduce lo spreco e il rischio di automedicazione con le pastiglie rimaste nella confezione. Sarebbe anche un modo per risolvere il problema della resistenza di determinati batteri favorita dal fatto che il paziente non finisce la terapia antibiotica prescrittagli dal medico. La vendita sfusa garantisce inoltre la sicurezza per quanto riguarda l'identificazione e le condizioni di conservazione dei farmaci al domicilio dei pazienti, per esempio grazie alla loro sistemazione in un portapillole, una soluzione adatta in particolare alle persone anziane. Infine, una misura di questo tipo consente all'assicurazione malattie di realizzare ingenti risparmi. Diventa quindi imperativo sperimentare il sistema della vendita sfusa, riservandolo per ora agli antibiotici; i test dovranno avvalersi della partecipazione volontaria dei farmacisti.

Il Consiglio federale è pertanto incaricato di elaborare le disposizioni necessarie per avviare una fase di test per la vendita di antibiotici sfusi.

#### Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

Per evitare sprechi, la vendita di medicinali dovrebbe corrispondere il più possibile al consumo effettivo. Inoltre, le rimanenze di antibiotici utilizzate successivamente senza prescrizione medica come automedicazione o consegnate a terzi possono contribuire significativamente allo sviluppo di antibiotico-resistenze. Una dispensazione di antibiotici corretta e adeguata è dunque estremamente importante, e per questo motivo è stata inserita come misura nella Strategia contro le resistenze agli antibiotici.

In Svizzera, la vendita di medicinali sfusi (vendita di singole unità di una confezione) è in principio ammessa e rientra nella responsabilità dei Cantoni. Nonostante la mancanza di dati sui possibili effetti, si può ritenere che questa prassi sia poco diffusa. Uno studio pubblicato recentemente in Francia sulla vendita sfusa di 14 antibiotici selezionati ha mostrato che in oltre la metà dei casi il dosaggio prescritto non corrispondeva alla grandezza della confezione. La vendita sfusa ha permesso di ridurre il numero di pastiglie dispensate del 10 per cento, facendo registrare tra l'altro un aumento inaspettato della compliance. Mentre nel gruppo di pazienti esaminati soltanto i due terzi hanno assunto l'intera dose prescritta, con la vendita sfusa questa quota ha superato il 90 per cento.

Lo studio francese rileva una potenziale utilità della vendita di antibiotici sfusi nella lotta alle antibiotico-resistenze e allo spreco di medicinali. Per questo motivo il Consiglio federale propone di svolgere uno studio pilota analogo allo scopo di conoscere la prassi in materia di prescrizione di antibiotici e analizzare i possibili effetti della vendita sfusa sulla qualità, la sicurezza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità. La partecipazione ai costi della Confederazione verrebbe finanziata tramite le risorse già a disposizione.

#### Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

## Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione.

### Commissioni interessate

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (29)

Béglé Claude Bendahan Samuel Bühler Manfred Buttet Yannick Carobbio Guscetti Marina Chevalley Isabelle Clottu Raymond de Buman Dominique de la Reussille Denis Fehlmann Rielle Laurence Fiala Doris Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Golay Roger Graf Maya Grin Jean-Pierre Guldemann Tim Gysi Barbara Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Marchand-Balet Géraldine Mazzone Lisa Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Ritter Markus Schenker Silvia Wehrli Laurent

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

2841;15

### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3943 – Interpellanza

### Computabilità di fondi privati nel quadro del finanziamento per il clima

Depositato da	 Müller-Altermatt Stefan
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Secondo il rapporto del Consiglio federale sul finanziamento per il clima, la Svizzera intende fornire una parte rilevante del proprio contributo equo all'obiettivo comune di finanziamento di 100 miliardi di dollari mobilitando fondi privati. La rilevanza del settore privato per il raggiungimento degli obiettivi di politica climatica è indiscussa. Tuttavia, il coinvolgimento dei privati potrebbe comportare effetti collaterali. Vi è infatti il rischio che nel quadro di questo obiettivo comune di finanziamento anche investimenti che verrebbero comunque effettuati siano computati al finanziamento internazionale per il clima.

Riguardo ai criteri secondo i quali i fondi privati sarebbero computati come contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima, il Consiglio federale rimane molto vago.

Al fine di ottenere un chiarimento riguardo a questi effetti collaterali, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale può illustrare, tramite esempi di investimenti privati effettuati in passato, quale quota degli investimenti in questione computerebbe in futuro al contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima e sulla base di quali criteri?
2. Quando e come il Consiglio federale intende concretizzare i criteri per la computabilità?
3. Al riguardo è disposto a coinvolgere anche attori della società civile, come per esempio organizzazioni assistenziali nei Paesi in via di sviluppo?
4. In quale modo il Consiglio federale intende garantire la comprensione del computo di investimenti privati al contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1./3. Per il computo dei fondi privati mobilitati ai fini del finanziamento per il clima nei Paesi in via di sviluppo non vi sono tuttora metodi vincolanti concordati a livello globale. Le regole di computo applicate dalla Svizzera si basano su un consenso internazionale tra Stati donatori risalente al 2015. Tali regole sono state ulteriormente sviluppate e concretizzate nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Conformemente a esse, la Svizzera computa al finanziamento internazionale per il clima solo gli investimenti privati mobilitati mediante interventi pubblici. Ciò significa che la Svizzera computa i fondi mobilitati solo quando il finanziatore privato non effettua il finanziamento a causa dell'assenza di un intervento delle istituzioni pubbliche.

La Svizzera, per esempio, computa gli investimenti di una cassa pensioni in una centrale elettrica basata sulle energie rinnovabili in un Paese in via di sviluppo solo in caso di utilizzo a tal fine di mezzi pubblici svizzeri. Ciò può avvenire per esempio mediante l'emissione di una garanzia dello Stato che ne riduce i rischi consentendo quindi l'investimento. Per contro, la Svizzera non computa l'investimento quando un'impresa industriale svizzera investe per esempio in uno dei suoi stabilimenti in un Paese in via di sviluppo per aumentarne l'efficienza energetica e per migliorare gli standard ambientali. Infatti, in questo secondo esempio non vi è alcun nesso causale tra una misura statale e l'investimento privato dell'impresa. Tuttavia, se l'investimento dell'impresa è indotto dal settore pubblico svizzero, per esempio se è stato deciso sulla base di un nuovo standard ambientale elaborato in collaborazione con l'Amministrazione federale, allora anche questo contributo è, almeno in parte, computabile.

A livello internazionale, nell'ambito di diversi forum (p. es. OCSE, Convenzione sul clima, ISO) si continua a lavorare alla

concretizzazione delle regole per il computo di fondi privati al finanziamento internazionale per il clima. A questi forum internazionali la società civile è rappresentata. Il Consiglio federale segue attentamente i lavori e, se del caso, adatterà le pratiche attuali.

4. La rendicontazione della Svizzera relativa al finanziamento internazionale per il clima avviene secondo le linee guida della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01). Finora, la rendicontazione dei fondi privati mobilitati è su base volontaria, perché non vi sono ancora linee guida vincolanti. Questo è uno dei motivi per cui i dati sugli investimenti privati mobilitati non vengono ancora registrati sistematicamente da tutti i servizi federali competenti. A partire dal 2020, la rendicontazione avverrà conformemente alle linee guida vincolanti dell'Accordo di Parigi sul clima. Il Consiglio federale intende impegnarsi affinché i dati necessari relativi agli investimenti privati mobilitati a favore di misure di protezione del clima in Paesi in via di sviluppo vengano registrati sistematicamente, tenendo conto delle disposizioni di riservatezza. Ciò consentirà di presentare in maniera trasparente il computo di investimenti privati al contributo svizzero al finanziamento per il clima.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (4)

Ingold Maja Riklin Kathy Streiff-Feller Marianne Vogler Karl

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;24

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3945 – Interpellanza

### Dibattito fiscale. Conseguenze sull'avanzata del digitale in Svizzera

Depositato da	 Grüter Franz
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Progetto fiscale 17 e gli attuali dibattiti a livello internazionale riguardanti la tassazione dell'economia digitale hanno un'importanza cruciale per la Svizzera in generale e, in particolare, per l'economia digitale che è caratterizzata dalla dematerializzazione e da un'intensa attività di ricerca. Se vuole stare al passo con la crescente digitalizzazione, la Svizzera deve offrire all'economia digitale condizioni quadro competitive che rendano possibile l'innovazione e il progresso. Il Consiglio federale ha più volte ribadito l'importanza della digitalizzazione per l'economia e la società svizzere e adottato strategie per promuoverla.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nel Progetto fiscale 17 i software protetti dal diritto d'autore non fanno più parte del patent box. A livello internazionale questo potrebbe rendere la Svizzera meno attrattiva per l'industria altamente innovativa del software? Il Consiglio federale è disposto a rivedere questa disposizione, considerando gli sforzi di digitalizzazione intrapresi?
2. Il Progetto fiscale 17 prevede deduzioni più basse per le attività di ricerca e sviluppo (soltanto le spese per il personale e il supplemento in funzione del settore potranno essere dedotti). Il Consiglio federale è consapevole che tali deduzioni sono un fattore determinante per l'economia digitale che è caratterizzata da un'intensa attività di ricerca? È disposto a rivedere questa disposizione, considerando gli sforzi di digitalizzazione intrapresi?
3. Sul piano internazionale si sta discutendo del passaggio dall'imposizione degli utili all'imposizione della cifra d'affari. Il Consiglio federale ha già esaminato questa idea e le relative conseguenze? Quali conseguenze prevede il Consiglio federale per la Svizzera?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./2. Il Progetto fiscale 17 prevede diverse misure fiscali per rafforzare la competitività della Svizzera e promuovere le innovazioni.

I software sono qualificati per il patent box solo se sono brevettati (ad es. invenzioni implementate al computer). Per contro, i software che sono protetti unicamente dal diritto d'autore non possono beneficiare del patent box. A differenza del diritto di brevetto, per il diritto d'autore non esiste alcun registro. Nella prassi sarebbe quindi estremamente difficile per le autorità fiscali determinare nel singolo caso se un software beneficia o meno della protezione dei diritti d'autore. La proposta del Consiglio federale presentata nell'avamprogetto concernente il Progetto fiscale 17 rappresenta un compromesso sensato dal punto di vista politico-economico che tiene conto del principio di praticabilità.

Per le stesse ragioni di praticabilità, nell'ambito delle deduzioni supplementari per le attività di ricerca e sviluppo, le imprese potranno determinare solo le spese per il personale. Le ulteriori spese imputabili alla ricerca e allo sviluppo saranno però considerate mediante un supplemento forfettario.

Il Consiglio federale è dell'opinione che la proposta impostazione del patent box e delle deduzioni supplementari per le attività di ricerca e sviluppo permetta di raggiungere gli obiettivi del Progetto fiscale 17, ovvero rafforzare l'attrattiva della piazza economica e garantire il futuro gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale stabilirà quali misure sottoporre al Parlamento.

3. Attualmente sul piano internazionale vengono vagliate diverse opzioni per regolamentare l'imposizione dell'economia digitale. Tra queste rientra anche la proposta discussa nell'Unione Europea di introdurre un'imposta speciale sulle cifre d'affari

dell'economia digitale. Nel contesto della concorrenza fiscale internazionale, la Svizzera si impegna a garantire condizioni eque ("level playing field"). Questo significa che anche riguardo all'imposizione dell'economia digitale è necessaria una procedura armonizzata a livello internazionale. Le discussioni sono ancora in corso sia in seno all'UE che in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Dato che queste opzioni non sono state ancora concretizzate, sarebbe prematuro stilare un bilancio o valutarne singoli aspetti.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2446;34;36

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3946 – Interpellanza

### Un test di sostenibilità per le future regolamentazioni dei mercati finanziari?

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

I fornitori di servizi finanziari svolgono una funzione centrale nella transizione ecologica della nostra economia. Uno studio dell'Ufficio federale dell'ambiente ha evidenziato come i soli fondi investiti sul mercato azionario raddoppino le emissioni di CO<sub>2</sub> della Svizzera. L'Alleanza climatica sostiene che le risorse finanziarie amministrare in Svizzera moltiplichino di 22 volte le emissioni nazionali. Il settore finanziario svizzero è dunque responsabile del 2 per cento delle emissioni mondiali.

Considerando i cambiamenti climatici e la transizione in corso verso un'economia più verde, numerosi investimenti non sostenibili rischiano di trasformarsi in attivi non recuperabili ("stranded assets"). Non tenere in considerazione i fattori climatici e la sostenibilità nelle decisioni d'investimento - come spesso accade attualmente - costituisce un rischio. Se si accumulassero, questi rischi potrebbero minacciare la stabilità dei mercati finanziari e portare ad una crisi finanziaria.

A livello mondiale, la crisi finanziaria degli anni 2007-2008 ha incoraggiato le autorità di regolamentazione ad attribuire maggiore importanza alla sostenibilità del settore finanziario. È in questo contesto che nel panorama internazionale sono stati concepiti gli standard "Basilea III", mentre nel Parlamento svizzero si discuteva la legge sui servizi finanziari (LSF), la legge sugli istituti finanziari (LIFin) e la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).

Nonostante praticamente tutti gli studi scientifici mettano in evidenza il legame tra i cambiamenti climatici e i rischi finanziari, finora l'opportunità di considerare i rischi ecologici nelle regolamentazioni internazionali e nazionali relative agli istituti finanziari non è ancora stata colta. Né "Basilea III" né la LSD, la LIFin e la LInFi prevedono che i fornitori di servizi finanziari debbano integrare criteri di sostenibilità nei loro modelli aziendali e considerarli nelle loro decisioni d'investimento al fine di ridurre i rischi futuri.

1. Perché non si è tenuto conto dei fattori legati allo sviluppo sostenibile, e in particolare delle questioni climatiche, nella LSD, nella LIFin e nella LInFi?
2. In futuro il Consiglio federale intende attribuire, in generale, maggiore importanza ai fattori legati allo sviluppo sostenibile nelle disposizioni federali riguardanti il settore finanziario?
3. È disposto ad assicurare che nelle future modifiche di queste disposizioni federali o nelle nuove regolamentazioni siano integrati gli aspetti ecologici e sociali (test di sostenibilità della regolamentazione dei mercati finanziari)?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Al fine di una migliore comprensione e di un'effettiva quantificazione dei rischi climatici per la piazza finanziaria svizzera è necessario sviluppare in modo sensato metodi e standard riconosciuti e uniformi. Il Consiglio federale sostiene l'attuale impegno delle organizzazioni internazionali, ad esempio nell'ambito del Financial Stability Board, nello sviluppare standard di comunicazione per i rischi climatici che dovrebbero garantire una maggior trasparenza dei mercati e quindi anche una migliore comprensione dei rischi. Inoltre, la Svizzera contribuisce in modo determinante al lavoro dei comitati finanziari internazionali, quali il G-20, impegnati a discutere gli effetti dei cambiamenti e di altri aspetti climatici sulla stabilità dei sistemi finanziari.

A febbraio 2016 il Consiglio federale si è confrontato con il tema della sostenibilità del mercato finanziario, adottando principi per una politica coerente della Svizzera in questo settore, successivamente inseriti nel rapporto "Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva", pubblicato nell'ottobre 2016. Accanto alla collaborazione attiva con gli organismi internazionali interessati di cui sopra, è stato approfondito anche il dialogo con il settore sul tema della sostenibilità dei mercati finanziari. In questo ambito vengono trattate in particolare questioni riguardanti il miglioramento della trasparenza ed eventuali rischi e opportunità per la piazza finanziaria. I principi adottati dal Consiglio federale si orientano al primato delle



soluzioni basate sull'economia di mercato e alla sussidiarietà dell'attività dello Stato e puntano sulla trasparenza e sul lungo termine. In questo contesto lo Stato deve assumere principalmente il ruolo di mediatore e di facilitatore. Per questo motivo nella LSF, nella LIDin e nella LInFi non sono stati inseriti i fattori legati allo sviluppo sostenibile e, in particolare, le questioni climatiche.

2./3. Su tale base e in considerazione del fatto che i suddetti lavori in corso non sono ancora terminati, il Consiglio federale non ha attualmente intenzione di includere i fattori legati allo sviluppo sostenibile nelle disposizioni legali del diritto federale o nelle nuove regolamentazioni per il settore finanziario. Raccomanda piuttosto un approccio volontario, che finora ha dato buoni risultati.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (10)

[Arslan Sibel](#) [Brélaz Daniel](#) [de la Reussille Denis](#) [Girod Bastien](#) [Glättli Balthasar](#) [Graf Maya](#) [Häsler Christine](#)  
[Mazzone Lisa](#) [Rytz Regula](#) [Schelbert Louis](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3947 – Interpellanza

### Ecocidi o reati gravi contro l'ambiente. Porre fine all'impunità

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Alcuni mesi fa un tribunale informale istituito da organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani ha condannato la multinazionale Monsanto, colpevole, secondo i cinque giudici internazionali, di portare avanti attività che violano i principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani e che presentano tutti gli elementi costitutivi del crimine di ecocidio, ossia un danno all'ambiente su grande scala che minaccia intere popolazioni. Tuttavia, Monsanto non subirà sanzioni: il crimine di ecocidio, infatti, non è riconosciuto e i reati gravi contro l'ambiente restano impuniti per mancanza di basi giuridiche a livello internazionale.

Eppure, la Corte penale internazionale (CPI) ha recentemente fatto osservare che anche i reati gravi contro la natura andrebbero riconosciuti come crimini, mettendo così in luce la necessità di adeguare le legislazioni nazionali e internazionali di modo che sia possibile perseguire tali reati e che le multinazionali o chiunque altro si macchi di un simile crimine sia messo di fronte alle proprie responsabilità. Al giorno d'oggi, in ogni parte del mondo, ONG e gruppi di cittadini si impegnano in procedure giudiziarie nazionali o internazionali per difendere il loro diritto a un ambiente sano. Il progetto di patto mondiale per l'ambiente, che afferma il diritto a un ambiente sano nonché il dovere di prendersi cura dell'ambiente, rappresenta un'ulteriore speranza in questa direzione. Il presidente francese Macron intende farlo diventare un trattato internazionale vincolante invocabile dinanzi a organi giurisdizionali.

1. Il Consiglio federale è del parere che le legislazioni nazionali e internazionali debbano essere modificate di modo che sia possibile sanzionare i reati gravi contro l'ambiente, per esempio contro il clima o gli ecosistemi?
2. Quali sono le disposizioni del diritto svizzero che potrebbero essere migliorate in questo contesto? Sarebbe pensabile introdurre una nozione paragonabile a quella di "ecocidio"? Il Consiglio federale sarebbe disposto a valutare se sia opportuno procedere in tal senso?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale nei confronti del progetto di patto mondiale per l'ambiente? È disposto a promuovere il progetto a livello internazionale?
4. Il Consiglio federale è favorevole al riconoscimento da parte della CPI della nozione di "ecocidio" o di una nozione equiparabile, per esempio, di quinto crimine internazionale contro la pace? In caso affermativo, sarebbe disposto a promuovere una simile iniziativa?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1./2. Il diritto ambientale internazionale è basato essenzialmente sul principio di sostegno delle parti all'attuazione, piuttosto che sulla sanzione in caso di mancato rispetto delle relative disposizioni. I meccanismi di rispetto della conformità ("compliance mechanisms") istituiti da determinati accordi ambientali sono dunque concepiti in prima linea per sostenere e non per punire. Se gli accordi prevedessero rigorose disposizioni penali, gli Stati sarebbero meno propensi a ratificarli. Il Consiglio federale intende quindi continuare a impegnarsi a favore della creazione e del buon funzionamento di meccanismi efficaci di rispetto della conformità nell'ambito degli accordi ambientali multilaterali, come ad esempio nel quadro dell'Accordo di Parigi.

Oltre al rispetto delle prescrizioni nazionali in Svizzera e all'estero, il Consiglio federale si attende che le aziende con sede o attive in Svizzera attuino ovunque gli standard internazionali in materia di gestione aziendale responsabile come le linee guida OCSE per le imprese multinazionali, le quali prevedono anche prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Il rispetto di tali principi da parte delle aziende non è di certo vincolante sul piano giuridico, ma gli Stati che vi aderiscono sono tenuti a istituire dei punti di contatto nazionali che effettuino conciliazioni nel caso in cui vengano segnalate violazioni presunte dei principi.

Inoltre, la Svizzera conferisce grande rilevanza all'attuazione efficace degli obblighi in materia di diritti dell'uomo in generale. La

Corte europea dei diritti dell'uomo fornisce un'interpretazione relativamente ampia dell'articolo 8 capoverso 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ne deduce la possibilità di invocare anche un diritto di difesa contro fatti che nuocerebbero durevolmente alla qualità di vita di cui gode una persona al proprio domicilio.

Il diritto penale ambientale svizzero opera quasi esclusivamente con reati e contravvenzioni. I crimini mancano invece ampiamente. Le sanzioni applicabili sono pertanto molto limitate anche in caso di gravi reati ambientali. Questa lacuna penale rende inoltre difficile il perseguimento della criminalità ambientale internazionale, dato che ad esempio l'articolo 305bis del Codice penale (riciclaggio di denaro) non è applicabile.

Nel suo parere del 25 novembre 2015 in risposta alla mozione Barazzone [15.3958](#), il Consiglio federale aveva già annunciato che era al vaglio il miglioramento delle disposizioni penali del diritto ambientale e che avrebbe provveduto a esaminare in particolare le modalità di rafforzamento delle disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

3. Una prima bozza del "Global Pact for the Environment" è stata presentata nel giugno 2017 dalla Francia. L'avvio dei negoziati internazionali è previsto per settembre 2018 e la relativa fine nel 2020. È nell'interesse della Svizzera consolidare ulteriormente la politica ambientale internazionale. Pertanto, la delegazione svizzera si impegnerà a favore dei negoziati relativi a questo patto. Il patto dovrà codificare il diritto consuetudinario e i principi di base generali vigenti in materia ambientale. Si tratta di esaminare qual è il valore aggiunto del patto e accertarsi che quest'ultimo sia conforme con gli altri obblighi di diritto internazionale della Svizzera come pure che i nuovi principi negoziati non indeboliscano quelli esistenti.

4. Secondo il Consiglio federale, allo stato attuale non è opportuno ampliare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (RS 0.312.1). Determinati atti che causano danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale sono già considerati espressamente crimini di guerra ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera b cifra IV dello Statuto di Roma. Possono sussistere anche altre forme di crimini di guerra secondo l'articolo 8, poiché in linea di principio l'ambiente è protetto quale oggetto civile. Inoltre, a determinate circostanze può configurarsi il reato di crimine contro l'umanità di cui all'articolo 7 dello Statuto di Roma. Nel quadro delle leggi vigenti, il procuratore del tribunale penale intende prestare maggiore attenzione ai crimini che riguardano l'ambiente.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
<a href="#">15.12.2017</a>	<a href="#">CN</a>	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (11)

[Arslan Sibel](#) [Brélaz Daniel](#) [de la Reussille Denis](#) [Fricker Jonas](#) [Girod Bastien](#) [Glättli Balthasar](#) [Graf Maya](#)  
[Häsler Christine](#) [Mazzone Lisa](#) [Rytz Regula](#) [Schelbert Louis](#)

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;1231

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni](#)  
(DATEC)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3954 – Interpellanza

### Conseguenze delle manomissioni sugli impianti di scarico dei veicoli diesel

Depositato da	 Vogler Karl
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

In relazione alle manomissioni sugli impianti di scarico sinora note operate dall'industria automobilistica sui veicoli diesel, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Su quali singole marche e modelli di veicoli venduti in Svizzera sono state constatate manipolazioni?
2. Chi esegue in Svizzera i controlli "ufficiali" dei veicoli manipolati e quali sono gli esiti precisi suddivisi per marche e modelli di veicoli?
3. Stando a quanto appreso, in Svizzera si è proceduto unicamente a cosiddetti aggiornamenti dei software dei veicoli manipolati, senza effettuare modifiche tecniche. Quali marche hanno eseguito questi aggiornamenti e quali no?
4. Quali miglioramenti, per marca e tipo di veicolo, sono in grado di apportare in dettaglio i software sul piano dei valori di emissione? Il Consiglio federale li reputa sufficienti o ritiene necessari anche interventi tecnici?
5. I limiti previsti dalla legge sono stati violati a piacimento e consapevolmente, per lo meno dalle case automobilistiche. Come giudica il Consiglio federale questo comportamento e come intende procedere nei loro confronti?
6. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per evitare simili manomissioni in futuro?
7. Quali conclusioni trae il Consiglio federale dalle manomissioni sinora rese note?

#### Risposta del Consiglio federale del 08.11.2017

1. Le manipolazioni agli impianti di scarico sono state riscontrate su veicoli del Gruppo Volkswagen, che riunisce i marchi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Porsche, in particolare nei modelli equipaggiati con motori da 1,2, 1,6 e 2 litri della famiglia "EA 189" e sulla Porsche Cayenne dotata di propulsore diesel da 3 litri.
2. In Svizzera non vengono effettuati controlli ufficiali: la competenza per le rilevazioni formali e l'avvio di campagne di richiamo spetta all'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE, la stessa che sovrintende e risponde per le verifiche dei correttivi apportati dai costruttori. I risultati dei controlli non sono pubblici e non sono pertanto nella disponibilità del Consiglio federale.
- 3./4. Sono stati effettuati aggiornamenti ai software di tutti i veicoli di cui alla risposta 1. Determinate serie, equipaggiate con motore da 1,6 litri, hanno richiesto anche un adeguamento di tipo tecnico. Con le modifiche effettuate, tutti i modelli rientrano ora nei limiti fissati dalla legge per le emissioni allo scarico.
5. Il Consiglio federale comprende il malcontento diffuso fra i possessori dei veicoli interessati dalle manomissioni; si aspetta pertanto che costruttori e importatori facciano di tutto per rimediare alle conseguenze il prima possibile e trarre dall'accaduto l'insegnamento necessario.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha disposto il blocco delle immatricolazioni per i veicoli manipolati che ancora non hanno ottenuto l'ammissione alla circolazione in Svizzera; il provvedimento non riguarda i veicoli già immatricolati nel nostro Paese, che possono continuare a circolare, ma devono essere messi a norma. Dopo la sentenza del Tribunale penale federale del 30 novembre 2016 il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta nei confronti degli importatori svizzeri di veicoli manipolati. Il giudizio penale è di competenza dei tribunali.

6. L'inasprimento dal 1° settembre 2017 delle prescrizioni sui gas di scarico prevede l'obbligo, nell'ambito della procedura di omologazione, di misurare i valori limite in un ciclo di test più severo e anche su strada, in condizioni reali (Real Driving

Emissions) e promette un netto miglioramento della situazione.

7. Parallelamente all'evoluzione delle prescrizioni tecniche occorre perfezionare il monitoraggio del mercato. La UE sta rielaborando le normative che dovrebbero sostituire la direttiva quadro 2007/46/CE attualmente in vigore e contenere disposizioni al riguardo. È intenzione del Consiglio federale recepire tali disposizioni nel diritto svizzero.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	La discussione è differita.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

#### Cofirmatari (17)

Ammann Thomas Barazzone Guillaume Béglé Claude Birrer-Heimo Prisca Chevalley Isabelle Flach Beat Fluri Kurt Guhl Bernhard Gysi Barbara Häsler Christine Ingold Maja Meyer Mattea Müller-Altermatt Stefan Riklin Kathy Schenker Silvia Streiff-Feller Marianne Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

48;52;15

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3955 – Interpellanza

### Attribuire a comuni e regioni competenze in materia di protezione della biodiversità, dei paesaggi e del clima e dotarli dei mezzi finanziari necessari

Depositato da	 Page Pierre-André
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Nel suo discorso del 28 agosto 2017, "La Svizzera deve adattarsi ai cambiamenti climatici", il direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) riconosce che è importante un'azione immediata, che va rafforzato l'impegno in tutti i settori (ambientale, economico e sociale) e che è possibile fronteggiare queste nuove sfide solo agendo insieme: "Poiché gli effetti" climatici "variano da una regione all'altra, i Cantoni, le regioni e i Comuni svolgono un ruolo importante nell'adattamento". Il Consiglio federale deve quindi elaborare una strategia globale che rispetti al contempo l'autonomia dei Comuni e delle regioni e permetta loro finanziariamente di realizzare programmi di protezione.

Anche l'UFAM, del resto, riconosce che vi è ancora un reale bisogno di coordinamento tra gli Uffici coinvolti, affinché si giunga all'adozione di una strategia comune e alla formulazione di obiettivi che permettano di attuare le convenzioni in materia entrate in vigore nel 2013.

1. Il Consiglio federale riconosce il ruolo decisivo dei Comuni e delle regioni nella gestione delle risorse naturali e dei paesaggi al fine di aumentare la nostra resilienza ai cambiamenti climatici?
2. Il Consiglio federale è disposto a elaborare, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni e del principio di sussidiarietà, una strategia globale per la protezione del clima, della biodiversità e dei paesaggi?
3. Il Consiglio federale è favorevole a introdurre la nuova nozione di "paesaggio naturale e culturale" nella legislazione nazionale (LPN, LPT), affinché gli obiettivi di protezione siano stabiliti dalle popolazioni locali in base alla loro cultura e alle loro esigenze?
4. Il Consiglio federale è favorevole a una modifica della legislazione (LPN) che consenta ai Comuni e alle organizzazioni regionali e locali di realizzare e finanziare progetti locali?
5. Il Consiglio federale può, infine, fornirci uno scadenziario e confermarci che, a partire dal prossimo periodo programmatico (2020-2023), i Comuni e le organizzazioni regionali e locali potranno ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti?

#### Risposta del Consiglio federale del 22.11.2017

1. Nel 2012 il Consiglio federale ha approvato la sua strategia di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera e gli obiettivi, le sfide e i campi d'azione definiti nella stessa. Nel 2014 ha completato la Strategia con il relativo piano d'azione, contenente 63 misure di adattamento. La strategia di adattamento tratta le questioni a livello federale. L'attuazione delle numerose misure avviene tuttavia in stretta collaborazione con i Cantoni. Per il sostegno dell'attuazione a livello locale e regionale della strategia di adattamento, l'Ufficio federale dell'ambiente ha lanciato il progetto pilota "Adattamento ai cambiamenti climatici". Tra il 2014 e il 2017 sono stati sostenuti 31 progetti pilota, relativi tra l'altro anche al tema della gestione di cambiamenti degli ecosistemi e dell'utilizzo del suolo. La seconda fase del programma pilota è attualmente in fase di preparazione.
2. La legge federale sulla riduzione delle emissioni sul CO<sub>2</sub> (legge sul CO<sub>2</sub>; RS 641.71), al momento oggetto di revisione, rappresenta la strategia globale concernente la protezione del clima. Il Consiglio federale presenterà il relativo messaggio presumibilmente entro fine 2017. Questo tiene conto anche di questioni relative alla biodiversità e alla protezione del paesaggio. Una strategia di ordine superiore che colleghi la legge sul CO<sub>2</sub>, la protezione del paesaggio e la Strategia Biodiversità Svizzera non è prevista e non sarebbe appropriata.

3. Il Consiglio federale non prevede di introdurre nuove disposizioni nella legislazione (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN, RS 451; legge federale sulla pianificazione del territorio, RS 700) concernenti la nozione di "paesaggio naturale e culturale". Dei progetti locali e regionali sono attualmente in corso di realizzazione. A titolo di esempio si può menzionare la politica dei parchi, basata sulla LPN (artt. da 23e a 23m). Dal 2007 la Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri in quanto regioni che si contraddistinguono per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della biodiversità e l'elevato valore dei beni culturali. I Comuni situati sul territorio dei parchi si impegnano, in collaborazione con la popolazione e i Cantoni, a conservare questo patrimonio. Inoltre, fanno il possibile per aumentarlo e ad utilizzarlo in modo sostenibile al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della relativa regione. Questi parchi nascono dalla volontà e dal sostegno della popolazione locale, dei Comuni e del Cantone, due condizioni necessarie per ottenere un sostegno federale.

4./5. La protezione della natura e del paesaggio, come in generale nel settore ambientale, è un compito comune di Confederazione e Cantoni. L'applicazione pratica della LPN è principalmente di competenza dei Cantoni. La Confederazione contribuisce al finanziamento delle misure nel quadro degli accordi programmatici con i Cantoni. Questi organizzano individualmente l'esecuzione delle leggi, delegando compiti ai Comuni o occupandosene direttamente. Inoltre, trasferiscono determinati compiti a imprese private, a organismi economici o, più raramente, a organizzazioni di protezione dell'ambiente. La LPN non contiene disposizioni che impediscono a Comuni e organizzazioni regionali e locali di realizzare e finanziare, né ora né in futuro, progetti locali per la protezione della natura e del paesaggio.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3956 – Mozione

### Assicurazione di base. No alle spese sproporzionate per le provvigioni degli intermediari

Depositato da	 Birrer-Heimo Prisca
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera

#### Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a completare l'articolo 19 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) con un capoverso 4 del tenore seguente: Il Consiglio federale può disciplinare l'indennizzo dell'attività degli intermediari.

#### Motivazione

Per evitare spese sproporzionate per le provvigioni degli intermediari, nel suo messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la legge federale sulla vigilanza sull'assicurazione sociale malattie (LVAMal), il Consiglio federale aveva previsto la possibilità di disciplinare l'indennizzo dell'attività degli intermediari. Nei dibattiti parlamentari, la pertinente disposizione è stata però stralciata con riferimento all'autoregolamentazione del settore.

I dati attuali dimostrano tuttavia che l'autoregolamentazione del settore è tutt'altro che efficace. Secondo un reportage della trasmissione "Kassensturz", stando ai documenti interni di una cassa malati, invece dei 50 franchi concordati dal settore, per la stipula di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) si offrono provvigioni di 250 franchi che possono arrivare fino a 1500 franchi se, oltre all'assicurazione obbligatoria, è stipulata un'assicurazione complementare. Non si può escludere che girino cifre anche superiori. Inoltre, la commistione di AOMS e assicurazioni complementari è estremamente problematica: non è infatti chiaro quali provvigioni siano corrisposte per l'una e quali per le altre.

Per giunta, nel settore dell'AOMS, in cui vige l'obbligo di ammissione e l'offerta dei fornitori non si differenzia, le provvigioni degli intermediari provocano costi aggiuntivi, senza offrire agli assicurati il benché minimo vantaggio. Al contrario: quando sono in gioco cifre così alte vi è il pericolo che le casse malati selezionino i rischi e che gli agenti assicurativi facciano di tutto per stipulare contratti in tal senso, senza tenere conto delle esigenze e dei desideri dei clienti.

Dati il costante aumento dei premi dell'AOMS e l'aggravio, per molte economie domestiche, dell'onere finanziario che ne deriva, si deve assolutamente impedire che gli assicuratori malattie sostengano spese inutilmente elevate. Pertanto, ove necessario, il Consiglio federale deve avere la facoltà di intervenire contro le provvigioni degli intermediari sproporzionatamente elevate.

#### Parere del Consiglio federale del 22.11.2017

Durante i dibattiti sulla legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), il Parlamento ha sostituito la competenza del Consiglio federale di disciplinare l'indennizzo degli intermediari con la possibilità per gli assicuratori di regolamentare autonomamente questo aspetto.

A quasi due anni dall'entrata in vigore della LVAMal si constata che l'autoregolamentazione introdotta dagli assicuratori non ha permesso di raggiungere l'obiettivo previsto. Il Consiglio federale ritiene pertanto preferibile che gli sia attribuita la competenza d'intervenire in quest'ambito.

#### Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

#### Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------



Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Opposizione; discussione differita.

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (32)

Aebischer Matthias Amherd Viola Barrile Angelo Bertschy Kathrin Carobbio Guscetti Marina Feller Olivier Feri Yvonne Friedl Claudia Giezendanner Ulrich Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Hardegger Thomas Häsler Christine Heim Bea Humbel Ruth Ingold Maja Jans Beat Kiener Nellen Margret Marra Ada Müller-Altermatt Stefan Munz Martina Pantani Roberta Piller Carrard Valérie Ritter Markus Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Seiler Graf Priska Streiff-Feller Marianne Vogler Karl Walter Hansjörg Wehrli Laurent Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

2841;44

### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

### Oggetti connessi

↳ [17.3964](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3957 – Mozione

### **Regolamentare il versamento dei contributi alle casse di compensazione tenendo maggiormente conto delle esigenze degli utenti**

Depositato da	 Vogler Karl
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 34a dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e le altre basi legali eventualmente interessate in modo che i contribuenti ricevano un sollecito gratuito prima di vedersi addossare una tassa di diffida.

#### **Motivazione**

Secondo l'articolo 34a OAVS, le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione. Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS). Nella diffida si fa inoltre (gentilmente) presente che in caso di mancato rispetto della nuova scadenza sarà avviata la procedura d'esecuzione. Nessuno discute che i contributi vadano versati entro i termini, ma la disposizione citata e la prassi corrente non tengono minimamente conto delle esigenze degli utenti. Può infatti capitare che la fattura della cassa di compensazione non pervenga al contribuente e che questi non abbia alcuna possibilità di provarlo. Come può capitare che anche il contribuente più diligente e meglio organizzato per una volta si lasci sfuggire una fattura. Per i contribuenti, dover pagare una tassa dai 20 ai 200 franchi senza aver prima ricevuto una diffida gratuita è spiacevole e sintomo di una cultura gerarchica ormai fuori dal tempo. Sarebbe quindi opportuno, prima di addossare loro una tassa, poter sollecitare gratuitamente gli inadempienti a versare a breve scadenza il dovuto con l'avvertenza che una seconda diffida comporterebbe una tassa. Una procedura di questo tipo testimonierebbe rispetto e fiducia nei confronti dei contribuenti e non comporterebbe per le casse di compensazione né oneri sproporzionati né perdite.

#### **Parere del Consiglio federale del 01.12.2017**

L'AVS è finanziata secondo il principio della ripartizione: gli impegni correnti vengono pagati tramite le entrate correnti. Dato che le prestazioni dell'AVS sono finanziate principalmente con i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, per l'assicurazione è indispensabile che i contributi siano versati puntualmente. L'obbligo del datore di lavoro di pagarli e conteggiarli è un compito di diritto pubblico il cui mancato adempimento costituisce un'inosservanza di prescrizioni legali. La riscossione dei contributi da parte dell'AVS si basa su regole rigide, il che in definitiva è nell'interesse della collettività degli assicurati.

Per i datori di lavoro tenuti a pagare i contributi, nonché per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa il versamento dei contributi all'AVS è una procedura regolare, standardizzata e pianificabile. I contributi d'acconto da versare periodicamente sono noti con molto anticipo. Oggigiorno i contributi sono pagati di regola per via elettronica, il che permette di programmare le scadenze da rispettare ed evitare ritardi. La stragrande maggioranza dei contribuenti adempie dunque i propri obblighi di conteggio e pagamento entro i termini prescritti dalla legge.

Per le casse di compensazione la riscossione dei contributi AVS è un'attività di massa, che si basa su regolamentazioni legali note ai contribuenti. Le diffide emesse nel corso di questa procedura sono inviate perlopiù automaticamente una volta scaduti i termini previsti. Le tasse addebitate con la diffida sono quindi tese a garantire il rispetto dei termini legali e rappresentano una controprestazione per gli oneri cagionati alle casse di compensazione. Se si rinunciassero a prelevare queste tasse, occorrerebbe compensare questi oneri tramite i contributi generali alle spese d'amministrazione. In altre parole, sarebbero gli utenti che pagano e conteggiano correttamente i contributi a dover rispondere per gli inadempienti. In questo contesto, il modo di procedere delle casse di compensazione non è sproporzionato: se un contribuente si oppone alla diffida (e alla relativa tassa), verificano le circostanze concrete. Se emerge che la diffida è stata inviata a torto o se l'utente riceve per la prima volta

una diffida soggetta a tassa, di regola la cassa di compensazione rinuncia alla sua riscossione. L'introduzione generalizzata di un sollecito gratuito prima della diffida significherebbe rimandare l'incasso dei contributi, il che, considerato l'elevato volume dei contributi di AVS/AI/IPG e AD, avrebbe conseguenze sensibili per il finanziamento delle assicurazioni. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno rinunciare alla tassa di diffida in caso di ritardo nel pagamento e conteggio dei contributi.

#### **Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017**

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
15.12.2017	CN	Reiezione.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (17)**

Ammann Thomas Barazzone Guillaume Béglé Claude Bigler Hans-Ulrich Bächler Jakob Egger Thomas  
Eichenberger-Walther Corina Fässler Daniel Gmür Alois Gmür-Schönenberger Andrea Gschwind Jean-Paul  
Guhl Bernhard Humbel Ruth Regazzi Fabio Schilliger Peter Stamm Luzi Vitali Albert

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.3958 – Interpellanza

### Monopolio dell'industria zuccheriera promosso dallo Stato

Depositato da	 Bertschy Kathrin
Data del deposito	29.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Lo zucchero svizzero è sulla bocca di tutti. Il grado di autoapprovvigionamento della filiera svizzera dello zucchero ammonta a circa il 100 per cento, la quota di mercato della Schweizer Zucker AG (SZU) è altrettanto elevata. Fino al 2007 l'attuale Schweizer Zucker AG ha prodotto zucchero nelle fabbriche di Aarberg e Frauenfeld nell'ambito di mandati di prestazione della Confederazione. Dal 2008/09 la Schweizer Zucker AG non ha più ricevuto aiuti dalla Confederazione ma, a quanto risulta dai conti annuali, possedeva in quel periodo riserve per 100 milioni di franchi circa. Se si combinano le considerevoli riserve risalenti a un periodo in cui erano versati contributi federali con la quota di mercato e il grado di approvvigionamento elevati, la teoria di un monopolio dello zucchero promosso dallo Stato non è del tutto inverosimile.

Domande:

1. Come valuta il Consiglio federale la situazione concorrenziale nella produzione dello zucchero?
2. Come ritiene sia possibile che un'azienda con un mandato di prestazione possa accantonare in tempi relativamente brevi riserve per 100 milioni di franchi: lavoro efficiente o industria protetta?
3. Oltre alle riserve accumulate grazie ai mandati di prestazione, vi erano o vi sono ulteriori afflussi finanziari a livello federale a favore del settore zuccheriero (p.es. coltivatori, associazioni di coltivatori, organizzazioni di categoria del settore zuccheriero, SZU, ecc. / p.es. sotto forma di contributi per singole colture, per il marketing, per la distribuzione, ecc.)? Se sì, quali e qual è stato il loro ammontare negli ultimi dieci anni?
4. Come valuta il Consiglio federale un'eventuale estensione del raggio d'azione della SZU (p. es. importazioni, ulteriore trasformazione)? A causa della posizione di monopolio promossa a livello statale non sorgono notevoli distorsioni della concorrenza in questi settori?
5. Se le aziende si vedranno costrette dalla norma Swissness a coprire il proprio fabbisogno presso la SZU, la posizione di monopolio non sarà ulteriormente consolidata? Il Consiglio federale come intende intervenire riguardo a quest'ulteriore distorsione della concorrenza?
6. In considerazione di obiettivi superiori o contrapposti (lo zucchero non può essere considerato salutare e la produzione di barbabietole non è nota per essere ecologica), che ne pensa il Consiglio federale del monopolio dello zucchero promosso dallo Stato?

#### Risposta del Consiglio federale del 15.11.2017

In Svizzera l'estrazione dello zucchero dalle barbabietole da zucchero è assicurata esclusivamente da Schweizer Zucker AG nei suoi stabilimenti di Aarberg e Frauenfeld. Negli anni 2014-2016 in Svizzera sono state prodotte mediamente 250 000 e importate 115 000 tonnellate di zucchero (saccarosio). Queste cifre non includono le importazioni di altri tipi di zucchero come glucosio o fruttosio. Con la decisione di abolire il limite massimo e minimo di produzione di zucchero nonché di versare per l'ultima volta nel 2008 i contributi di trasformazione a favore del raccolto di barbabietole da zucchero, la Confederazione ha accordato alla filiera dello zucchero maggiore libertà imprenditoriale concentrandosi sul sostegno della produzione di barbabietole da zucchero.

Nel Protocollo n. 2 (RS 0.632.401.2) tra l'UE e la Svizzera si è convenuto di rinunciare a misure di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto in prodotti agricoli trasformati. Pertanto i tributi doganali per lo zucchero non trasformato dal 2006 sono fissati in modo che il prezzo dello zucchero importato corrisponda al prezzo di mercato nell'UE. La filiera agroalimentare

indigena può quindi acquistare zucchero a prezzi competitivi.

Tra il 2006 e il 2009 l'UE ha riformato il mercato dello zucchero e compensato parzialmente il conseguente calo del prezzo. Anche la Confederazione ha compensato parzialmente la flessione del prezzo introducendo il contributo di superficie per le barbabietole da zucchero destinate alla produzione di zucchero, versato per la prima volta nel 2008.

1. Alla fine di settembre 2017 l'UE ha abolito le quote dello zucchero. Sebbene goda di un'elevata protezione rispetto allo zucchero estero, è molto probabile che il prezzo dello zucchero si avvicinerà ulteriormente a quello praticato sul mercato mondiale. Sulla base del summenzionato protocollo, il prezzo dello zucchero nell'UE si ripercuote su quello in Svizzera dove, tenuto conto dell'evoluzione del cambio, è diminuito, passando da circa 100 franchi il quintale nel 2006 a circa 57 franchi il quintale (stato agosto 2017). Diversamente da dieci anni fa, attualmente in Svizzera la produzione di zucchero avviene in un contesto caratterizzato da prezzi bassi e dalla forte concorrenza esercitata dagli offerenti esteri.

2. Nel primo rapporto d'esercizio pubblicato dopo la fusione degli zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld avvenuta nel 1997 figuravano accantonamenti per un importo pari a 61 milioni di franchi, saliti nel 2016 a 111 milioni di franchi. Importanti azionisti di Schweizer Zucker AG sono i coltivatori di barbabietole da zucchero e diversi Cantoni. L'assemblea degli azionisti in passato ha respinto a più riprese le richieste di maggiori dividendi. A causa della difficile situazione di mercato negli scorsi due anni sono stati effettuati prelievi dagli accantonamenti e si è rinunciato al versamento dei dividendi.

In una prima fase la Confederazione ha ridotto l'indennizzo a Schweizer Zucker AG. Successivamente, nel quadro della Politica agricola 2014-2017, il contributo di superficie versato ai coltivatori di barbabietole è stato corretto al ribasso per poi essere nuovamente innalzato in seguito al crollo del prezzo dello zucchero negli anni 2015 e 2016.

3. Il mandato di trasformazione è stato revocato nel 2009 e non ci sono ulteriori flussi di pagamenti a Schweizer Zucker AG. La produzione di barbabietole da zucchero per l'estrazione di zucchero è sostenuta mediante il contributo di superficie che dal 1° gennaio 2016 ammonta a 1800 franchi l'ettaro per una spesa annua di circa 35 milioni di franchi.

4. Disponendo di impianti di trasformazione efficienti, gli zuccherifici operano con costi fissi alti. Onde ridurre i costi medi per unità prodotta si mira pertanto a uno sfruttamento per quanto possibile elevato delle capacità degli impianti. Schweizer Zucker AG decide in maniera autonoma se è opportuno dal profilo economico-aziendale compensare le perdite di produzione dovute alle condizioni meteorologiche o un'offerta insufficiente, ad esempio di barbabietole da zucchero biologiche, importando barbabietole da zucchero. La Confederazione si limita a fissare le condizioni quadro e non interferisce nel portafoglio delle attività aziendali.

5. "Swissness" è una caratterizzazione facoltativa. Nessuna impresa è costretta a coprire il proprio fabbisogno di zucchero rivolgendosi esclusivamente alla SZU, poiché "Swissness" non esige che tutto lo zucchero utilizzato per la produzione di derrate alimentari provenga dalla Svizzera. Se il criterio dell'80 per cento del peso è adempiuto anche senza lo zucchero, è addirittura possibile utilizzare la caratterizzazione "Swissness" benché la derrata alimentare non contenga affatto zucchero svizzero. Soltanto se è necessaria una determinata quota di zucchero svizzero per adempiere le disposizioni "Swissness" il fabbricante è confrontato con una decisione di natura imprenditoriale; può utilizzare zucchero estero, ma in tal caso deve rinunciare alla croce svizzera, poiché altrimenti ingannerebbe i consumatori, oppure acquistare zucchero svizzero e beneficiare del "premio Swissness". Tuttavia, le disposizioni "Swissness" non influenzano la struttura dell'offerta di zucchero in Svizzera.

6. Il Consiglio federale propugna una politica economica liberale basata sulla responsabilità individuale. In materia di promozione della salute svolge campagne di sensibilizzazione e attua strategie in collaborazione con i suoi partner. Nell'ambito della Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili e della Strategia nutrizionale svizzera, ad esempio, attua l'iniziativa actionsanté che motiva le aziende ad attivarsi, su base volontaria, in modo da agevolare scelte salutari nei settori alimentazione e attività fisica. Ciò a prescindere dalla provenienza dello zucchero.

Iniziative private mirano, in parte con il sostegno della Confederazione, a una produzione di barbabietole da zucchero svizzere più ecologica. A questo proposito, ad esempio, il Consiglio federale nel quadro del pacchetto d'ordinanze sulla politica agricola 2017, ha decretato l'introduzione, nel 2018, di un contributo per l'efficienza delle risorse che consentirà di ridurre l'impiego di pesticidi nella coltivazione di barbabietole da zucchero.

Da quanto suesposto emerge che la Confederazione non promuove alcun monopolio dello zucchero. L'attuale sostegno a favore della produzione di barbabietole da zucchero è vincolato all'impiego della materia prima ma non agli addetti alla trasformazione. La pressione economica esercitata dal mercato ha favorito, negli anni Novanta, la fusione dei due zuccherifici consolidando la produzione indigena di zucchero.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
15.12.2017	CN	Liquidato.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

**Cofirmatari (5)**

Bäumle Martin Flach Beat Grossen Jürg Moser Tiana Angelina Weibel Thomas

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;55

**Competenza**

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5471 – Ora delle domande. Domanda

### Contributo di coesione all'UE completamente ingiustificato (1)

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale ha deciso il versamento di 1,3 miliardi di franchi quale contributo di coesione all'UE.

- Quali controprestazioni concrete immagina di ottenere per la Svizzera versando questa enorme somma all'UE?
- Non ritiene il Consiglio federale che il contributo di coesione costituisca un atto di sottomissione nei confronti dell'UE?
- Con quale maggioranza il Consiglio federale ha deciso di versare il contributo?
- Come si concilia il contributo con le misure di risparmio?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;10

#### Competenza

- ↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5472 – Ora delle domande. Domanda

### **Contributo di coesione all'UE completamente ingiustificato (2)**

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### **Testo depositato**

Il Consiglio federale ha approvato il versamento di 1,3 miliardi di contributo di coesione all'UE, a titolo interamente volontario.

Chiedo al Consiglio federale:

- Visto che la Svizzera non ha tratto alcun vantaggio dai primi contributi di coesione, per quale motivo versarne degli altri?
- Come si concilia il nuovo contributo di coesione con la politica del "tasto reset" annunciata dal nuovo capo del DFAE?
- Il Consiglio federale è favorevole ad una votazione popolare sul nuovo contributo di coesione?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

24;10

#### **Competenza**

- ↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5473 – Heure des questions. Question

### L'imam condamné de la mosquée An-Nour va-t-il rester en Suisse?

Depositato da	 Rickli Natalie
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Est-il vrai, comme le rapportent certains médias, que l'imam condamné de la mosquée An-Nour ne peut être renvoyé en Ethiopie en raison de l'absence d'un accord de réadmission avec ce pays?
- Est-il vrai que cet imam sera remis en liberté en Suisse?
- Combien d'étrangers condamnés vivent-ils librement en Suisse pour la même raison?
- Avec quels pays la Suisse a-t-elle conclu des accords de réadmission?
- Avec lesquels a-t-elle prévu d'en conclure?
- Avec quels pays la Suisse a-t-elle conclu un accord de ce type depuis l'entrée en fonction de la conseillère fédérale Sommaruga?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2831;08;1216

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5474 – Heure des questions. Question

### Le nouveau plan de service des CFF pour les mécaniciens de locomotive, une débâcle informatique?

Depositato da	 Dobler Marcel
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Avec l'introduction d'un nouveau logiciel d'établissement des plans de service des mécaniciens de locomotive des CFF, on assiste une fois de plus à une débâcle dans l'informatique d'une entreprise liée à la Confédération. De plus, les coûts auraient nettement dépassé les prévisions.

Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. De quel ordre est l'écart entre les coûts budgétisés et les coûts effectifs du nouveau système informatique?
2. Quelles répercussions les anomalies engendrées auront-elles sur l'introduction prochaine du nouvel horaire des CFF?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;48;34

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5475 – Heure des questions. Question

### Quelles personnes de quelle nationalité ont bénéficié des programmes de réinstallation et de relocalisation?

Depositato da	 Keller Peter
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Suisse a admis, jusqu'à la fin octobre, 410 personnes dans le cadre du programme de réinstallation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Depuis le lancement du programme de l'UE de relocalisation des demandeurs d'asile en septembre 2015, elle a accueilli 1443 personnes venues de Grèce et d'Italie.

- De quels pays les personnes bénéficiant du programme de réinstallation proviennent-elles (ventilation par pays de provenance)?

- Quelles sont les nationalités des personnes entrées en Suisse dans le cadre des programmes de réinstallation et de relocalisation (ventilation par nationalité)?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
08;10;2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5476 – Heure des questions. Question

### Réunion préliminaire entre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et la présidente de la Confédération avec une délégation du PDC

Depositato da	 Wasserfallen Christian
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Le Conseil fédéral a-t-il été prévenu de la rencontre préliminaire, non agendée, entre la présidente de la Confédération et le président de la Commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker?

- Quels ont été les sujets discutés au cours de cette rencontre informelle entre la présidente de la Confédération et Monsieur Juncker?

- De telles rencontres sont-elles usuelles?

- Le Conseil fédéral a-t-il par la suite été informé de la rencontre?

- Comment entend-il assurer, à l'avenir, une cohérence globale en matière de politique européenne?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

10;04

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5477 – Heure des questions. Question

### Echange automatique de renseignements

Depositato da	 Buffat Michaël
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Dans le cadre de l'échange automatique de renseignements, l'administration pourrait avoir à portée de main des informations financières d'anciens résidents suisses ayant déménagé à l'étranger.

L'administration va-t-elle utiliser ces données pour des recherches sur la période où ces personnes étaient domiciliées en Suisse?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;2446;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5478 – Heure des questions. Question

### Recours au Tribunal fédéral de l'Administration fédérale des contributions

Depositato da	 Buffat Michaël
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Dans le cadre d'une demande d'assistance, l'Administration fédérale des contributions a recouru contre une décision du Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral (Arrêt 2C-1162/2016), et ceci a eu lieu à plusieurs reprises.

- Pour quelle raison l'Administration fédérale des contributions recourt-elle systématiquement contre les décisions du Tribunal administratif fédéral?

- Pourquoi défend-t-elle les intérêts des Etats requérants aux frais du contribuable suisse?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;1221;2446;1231

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5479 – Heure des questions. Question

### Suppression insensée de l'article 57 de l'ordonnance sur l'état civil

Depositato da	 Zuberbühler David
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

1. Pourquoi avoir supprimé l'article 57 de l'ordonnance sur l'état civil alors qu'il était déjà possible de faire des oppositions cas par cas?
2. Comment le Conseil fédéral est-il arrivé à la conclusion que la publication des faits d'état civil ne revêtait pas un intérêt public important? Des sondages ont-ils été réalisés?
3. Où est l'intérêt d'obliger chaque canton à se doter de bases légales en la matière?
4. Si la publication est autorisée par le droit cantonal, ne devrait-elle pas aussi l'être au niveau du droit fédéral?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1211;28

#### Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5480 – Heure des questions. Question

### **Conséquences de la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision pour les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que pour les hôpitaux, les cliniques et les établissements médicosociaux**

Depositato da	 Zuberbühler David
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

1. Les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes sont-elles soumises aux mêmes dispositions que les entreprises privées? Dans quelle mesure sont-elles touchées par les nouvelles dispositions?
2. Dans quelle mesure les hôpitaux, les cliniques et les établissements médicosociaux sont-ils touchés?
3. Comment se présentent les systèmes de calcul ou d'exonération dans le domaine des administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des hôpitaux, des cliniques et des établissements médicosociaux?
4. Quelle augmentation ou diminution des coûts la nouvelle réglementation entraînera-t-elle pour le budget de la Confédération?

#### **Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

34;24;04;2841

#### **Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5481 – Heure des questions. Question

### DFJP. Respect du bilinguisme bernois

Depositato da	 Bühler Manfred
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, le SEM cherche un "chef pour la région Berne". Il est indiqué que "Dans la région Berne, les procédures sont menées en langue allemande."

- Qu'en est-il de la minorité linguistique francophone du canton de Berne?
- L'administration fédérale ne devrait-elle pas être capable de mener des procédures dans deux langues nationales?
- Cette mise au concours constitue-t-elle une violation de la Constitution bernoise (article 6 concernant le bilinguisme)?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2831;04;44

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5482 – Heure des questions. Question

### Questions concernant Abu Ramadan

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Comme on a pu lire dans la presse, les autorités ont découvert les tampons apposés au passeport d'Abu Ramadan, le réfugié rentré au pays.

1. Cette découverte a-t-elle eu lieu après que la presse eut dénoncé les faits, ou, les autorités contrôlent-elles des passeports de leur propre initiative?
2. Le SEM a-t-il de lui-même retiré la qualité de réfugié à Abu Ramadan ou ne l'a-t-il fait qu'en réaction aux recherches effectuées par les journalistes et après que les autorités l'eurent confronté à ses voyages?
3. Abu Ramadan va-t-il se voir retirer son permis de séjour? Quand devra-t-il quitter le pays, ou alors, pourquoi peut-il rester en Suisse?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5483 – Heure des questions. Question

### Article 34 de la loi sur les douanes. Pour le maintien de la pratique actuelle de l'Administration fédérale des douanes, qui a fait ses preuves

Depositato da	 de Courten Thomas
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

L'application stricte des délais figurant à l'article 34 de la loi sur les douanes, que le Tribunal administratif fédéral exige désormais de la part de l'Administration fédérale des douanes, place les autorités et les entreprises devant des problèmes de taille. Les délais en question ne sont tout simplement pas réalistes. Le postulat [17.3377](#) charge déjà le Conseil fédéral de présenter une modification de la loi sur les douanes.

Le Conseil fédéral est-il disposé à donner des instructions à l'Administration fédérale des douanes pour qu'elle poursuive, jusqu'à ce que la loi soit modifiée, la pratique qu'elle mène depuis de nombreuses années - qui n'est absolument pas contestée - concernant l'application des délais qui figurent à l'article 34 de la loi sur les douanes?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1221;24;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5484 – Heure des questions. Question

### **Pourquoi la Suisse se laisse-t-elle remettre à l'ordre plus sévèrement que d'autres Etats par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe?**

Depositato da	 Reimann Maximilian
Data del deposito	27.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Selon ses propres affirmations, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a appliqué, dans son rapport de cette année concernant la Suisse, des critères nettement plus sévères qu'à l'égard des autres Etats membres du Conseil de l'Europe.

- Le Conseil fédéral accepte-t-il que ce commissaire applique, comme bon lui semble, des critères plus ou moins sévères lorsqu'il évalue la situation des droits de l'homme dans les différents Etats?

- Les droits de l'homme ne sont-ils pas des droits dont toute personne doit bénéficier au même titre sur le continent européen?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;1236

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5485 – Heure des questions. Question

### Accès non autorisé d'une salle de commission. Quelles sanctions?

Depositato da



Reimann Maximilian

Data del deposito

27.11.2017

Depositato in

Conseil national

Stato delle deliberazioni

Liquidé

#### Texte déposé

Selon une information publiée par les Services du Parlement, le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale a constaté à plusieurs reprises que des journalistes et d'autres personnes avaient pénétré juste après la fin de la séance dans une salle où s'était réunie une commission parlementaire, sans doute pour mettre la main de manière illégale sur des documents de séance.

D'où les questions que je pose:

- Ces personnes - qui ont été prises en flagrant délit - ont-elles été sanctionnées, en se voyant par exemple interdire l'accès au Palais du Parlement?
- Dans la négative, pourquoi?
- Combien d'incidents de ce genre se sont-ils produits?
- La situation s'est-elle améliorée après la publication de l'information précitée?

#### Risposta dell'Ufficio del 04.12.2017

Dans le "Newsflash" publié lors de la session d'automne, les Services du Parlement avaient justifié l'installation de conteneurs munis d'un couvercle fermé dans les salles de séance des commissions par le fait que les conteneurs ouverts étaient régulièrement utilisés pour l'élimination de documents confidentiels, qui devenaient alors accessibles à tout un chacun.

Pendant les sessions notamment, il est impossible de contrôler l'ensemble des salles de séance; la tâche serait disproportionnée.

A ce jour, personne n'a été surpris en "flagrant délit" et aucune sanction n'a par conséquent pu être prononcée, ce qui aurait inmanquablement été le cas si une personne avait effectivement été vue en train de voler des documents confidentiels.

Les bases légales qui s'appliquent en l'occurrence sont les suivantes:

- Conformément à l'article 69 alinéa 1 de la loi sur le Parlement, les présidents des conseils règlent l'utilisation des salles des conseils; la Délégation administrative gère les autres locaux de l'Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement. En l'absence de la Délégation administrative, ce droit est exercé par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale conformément à l'article 20 alinéa 2 lettre e de l'ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA).
- L'article 11 alinéa 4 OLPA prévoit également que, s'agissant des prérogatives accordées aux journalistes accrédités et qui concernent l'Assemblée fédérale, la Délégation administrative peut en priver tout journaliste ayant abusé gravement des avantages auxquels l'accréditation donne droit.

L'installation de conteneurs fermés est une mesure préventive. A ce jour, on peut effectivement constater que la situation s'est améliorée, les documents confidentiels n'étant désormais plus accessibles, et ce, grâce à une méthode d'élimination appropriée.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

0421;1236

**Competenza**

↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5486 – Heure des questions. Question

### Faciliter l'accès aux tribunaux

Depositato da	 Arslan Sibel
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Suite à l'adoption de deux interventions, l'Office fédéral de la justice étudie l'opportunité de réviser le code de procédure civile et proposera éventuellement une modification. Le cas échéant, il serait important de faciliter l'accès aux tribunaux, lequel est passablement compliqué en l'état actuel du droit. Cet aspect est fortement critiqué par les spécialistes et les médias.

Le Conseil fédéral a-t-il pris ce problème en compte dans le projet actuel? Si non, envisage-t-il d'agir?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1211;1221

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5487 – Heure des questions. Question

### Reprise de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par la Romande Energie. Tarif 2018

Depositato da	 Grin Jean-Pierre
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les producteurs d'électricité photovoltaïque de la Romande Energie ont reçu, en août 2017, une lettre les informant que, suite à l'acceptation de la Stratégie énergétique 2050, les tarifs seront à la baisse pour l'énergie électrique refoulée sur le réseau.

Cette Stratégie énergétique 2050 se voulait promotionnelle pour l'électricité renouvelable et en particulier photovoltaïque et c'est le contraire qui se produit.

La Romande Energie a-t-elle le droit de baisser ses tarifs de reprise, ou est-ce une obligation?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La question fait référence à la rétribution de l'injection dans le réseau d'électricité issue d'énergies renouvelables. Le courrier mentionné par son auteur concerne les installations qui ne sont pas soutenues dans le cadre du système de rétribution de l'injection.

La rétribution minimale pour ce type d'installation ne baissera pas avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'énergie. Alors que la rétribution était jusqu'ici uniquement basée sur le coût de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, d'électricité auprès de tiers, le gestionnaire de réseau doit désormais également prendre en compte le coût de revient de ses propres installations de production. En d'autres termes, la rétribution doit au minimum couvrir le coût que le gestionnaire de réseau aurait dû assumer pour produire lui-même l'électricité ou pour l'acheter auprès de tiers. La rétribution minimale correspond ainsi à la moyenne, pondérée en fonction des quantités, du coût de l'acquisition de l'électricité auprès de tiers et de la production propre. En règle générale, cela entraîne une rétribution minimale plus élevée. Les gestionnaires de réseau sont par ailleurs libres de verser une rétribution supérieure au minimum requis. Ils sont du reste nombreux à le faire.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

66

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5488 – Heure des questions. Question

### Spiritueux. Examen préalable des projets publicitaires par la Régie fédérale des alcools

Depositato da	 Hess Lorenz
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Voilà plusieurs années que la branche suisse des spiritueux soumet de son plein gré ses projets publicitaires à la Régie fédérale des alcools afin qu'elle les examine sous l'angle du droit, de façon à prévenir avant même leur diffusion tout risque de se voir accuser de publicité illicite et de se voir infliger de lourdes sanctions.

Est-il exact que la Direction générale des douanes a l'intention de rendre ce service payant, ce qui revient à mettre en péril une coopération entre le secteur privé et l'administration qui a pourtant fait la preuve de son efficacité en matière à la fois de prévention des risques liés à la consommation de spiritueux et de protection des mineurs?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841;15;04;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5489 – Heure des questions. Question

### Loi sur l'asile. Indemnités forfaitaires pour le canton de Vaud

Depositato da	 Buffat Michaël
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Confédération met en oeuvre le nouvel article 89b de la loi sur l'asile depuis le 1er octobre 2016. Le canton de Vaud est le plus concerné, notamment pour les cas Dublin qui n'ont pas été transféré.

- Depuis le 1er octobre 2016, combien de cas le canton de Vaud n'a pas transférés dans l'Etat Dublin compétent?
- Quel sera en conséquence le montant des indemnités supprimées?
- La Confédération facture-t-elle d'autres frais au canton si le renvoi n'est pas effectué? Si oui, lesquels?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;24;2446;04

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5490 – Heure des questions. Question

### La Suisse nouvellement responsable de l'examen de demandes d'asile selon Dublin

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les demandeurs d'asile provenant d'un Etat tiers sûr relèvent du système Dublin. S'ils font recours ou passent dans la clandestinité, leur transfert est différé, alors que le délai applicable au renvoi commence à courir.

1. Dans combien de cas dits de Dublin la Suisse n'a-t-elle pas pu procéder au transfert ces cinq dernières années parce que le délai était écoulé?
2. Dans combien de cas cela a-t-il eu pour effet que la Suisse doive se prononcer une nouvelle fois sur la demande d'asile?
3. Qu'est-il advenu de ces personnes?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

10;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5491 – Heure des questions. Question

### Regroupement familial et identité des demandeurs d'asile

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En 2015, 77 pour cent des demandeurs d'asile sont entrés en Suisse sans papiers d'identité; en 2016, ce chiffre atteignait 82 pour cent. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est sûr de leur identité que pour environ 10 pour cent d'entre eux.

1. Comment les autorités peuvent-elles établir qu'un demandeur d'asile est poursuivi personnellement si son identité n'est pas connue?
2. Comment le SEM peut-il savoir quelles personnes exactement viennent en Suisse en cas de regroupement familial?
3. Les autorités sont-elles sûres de l'identité des membres d'une famille?
4. Les autorités sont-elles sûres du degré de parenté des personnes concernées?
5. Le regroupement familial est-il possible en l'absence de papiers d'identité?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;28

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5492 – Heure des questions. Question

### Aide sociale. Protéger les données, c'est protéger les fraudeurs

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les époux E. possèdent divers biens fonciers au Liban et perçoivent l'aide sociale à Zurich. Ils déménagent ensuite à Zurzach, où ce sont les médias qui mettent les autorités locales au courant de la situation financière des époux E.

Quelles bases légales faut-il modifier, au niveau fédéral et cantonal, pour obliger les communes à transmettre systématiquement les dossiers concernant les bénéficiaires de l'aide sociale en cas de déménagement de ces derniers et pour que les communes dans lesquelles ces personnes s'installent reçoivent les dossiers en question?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

2836;04;1236

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5493 – Heure des questions. Question

### Les prix des médicaments alimentent la hausse des coûts

Depositato da	 Glanzmann-Hunkeler Ida
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du fait que le contrôle des prix des médicaments pour la période 2015 à 2017 a été suspendu?
- Pourquoi ne baisse-t-on dès lors les prix que de 180 millions de francs alors que l'impact du taux de change est de 15 pour cent?
- Comment procède-t-on à la comparaison thérapeutique et dans quelle mesure entraîne-t-elle des baisses de prix?
- Est-il vrai que, au cours des trois dernières années, près de deux milliards de francs de primes ont été payées en trop pour les médicaments?
- Quelles mesures l'OFSP entend-il prendre sur la base du rapport du 25 mars 2014 de la CdG-E?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5494 – Heure des questions. Question

### Vivre à crédit pour pouvoir toucher des prestations complémentaires?

Depositato da	 Quadranti Rosmarie
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Jusqu'à présent, lorsqu'une personne voulait procéder à une grande acquisition dans sa vie, le fait qu'elle choisisse de prendre un crédit puis de le rembourser ou qu'elle préfère d'abord économiser puis dépenser l'argent mis de côté n'avait pas d'incidence sur les prestations complémentaires qu'elle toucherait plus tard. Or, le nouveau droit pénalisera la deuxième option.

Est-ce à dire qu'il sera donc à l'avenir plus avantageux de prendre un crédit plutôt que d'économiser (voir art. 11a al. 3 LPC)?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836;15;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5495 – Heure des questions. Question

### Geste en faveur des conducteurs nés entre 1944 et 1948. Exemption provisoire de l'examen médical

Depositato da	 Reimann Maximilian
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les conducteurs nés entre 1944 et 1948 devront bientôt passer leur premier ou leur prochain examen auprès d'un médecin-conseil. Le Parlement a relevé l'âge déterminant pour cet examen à 75 ans. Lorsque le délai référendaire sera écoulé, l'entrée en vigueur du nouveau droit devra encore être fixée.

Le Conseil fédéral est-il disposé à se montrer pragmatique, de concert avec les cantons, et à exempter de l'examen médical toutes les personnes de moins de 75 ans d'ici l'entrée en vigueur de la loi?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;2841;28

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5496 – Heure des questions. Question

### Expulsions des étrangers criminels

Depositato da	 Clottu Raymond
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En vigueur depuis un an, le renvoi automatique des étrangers criminels varie d'un canton à l'autre. Le Ministère public neuchâtelois a indiqué à la RTS avoir renoncé à requérir l'expulsion dans 28 des 49 cas traités (57 pour cent) entre le 1er octobre 2016 et le 14 novembre 2017. "On a fait un peu de résistance", reconnaît le procureur général neuchâtelois.

- Le Conseil fédéral est-il conscient de l'existence de cette pratique contraire à la volonté du souverain?
- Le Conseil fédéral envisage-il d'intervenir pour éviter que des cantons fassent de la "résistance"?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Le Conseil fédéral observe la situation de manière attentive. Dans notre pays, le principe de la séparation des pouvoirs s'applique. Il ne relève donc pas de sa compétence de s'immiscer dans des procédures pénales et de faire des recommandations aux procureurs. Il reviendra au Tribunal fédéral de se prononcer sur l'application de la nouvelle réglementation. L'Office fédéral de la statistique publiera en 2018 une première statistique approfondie sur l'expulsion.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1216;2811;04

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5497 – Heure des questions. Question

### Les performances professionnelles de pointe ont-elle moins d'importance que le sport de pointe?

Depositato da	 Vogler Karl
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les performances des jeunes suisses en formation sont excellentes en comparaison internationale. Les résultats obtenus lors des Championnats du monde des métiers à Abu Dhabi l'ont montré. Cette année, le Conseil fédéral a refusé un crédit de 30 millions de francs pour soutenir l'organisation de ce championnat en Suisse en 2021. En revanche, il a approuvé un crédit d'un milliard de francs pour les Jeux olympiques d'hiver.

Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette différence de traitement?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;32;1236

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5498 – Heure des questions. Question

### La pauvreté en Suisse

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En 2016, le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale a augmenté de 5,2 pour cent en moyenne dans les villes suisses. Ce phénomène est plus marqué dans les villes d'importance moyenne et les agglomérations.

- Aux yeux du Conseil fédéral, quels sont les instruments qui permettent de lutter contre la pauvreté, en particulier celle qui touche les familles?
- Quel est son avis sur l'expérience faite par plusieurs cantons avec des prestations complémentaires familiales?
- Quelles mesures la Confédération envisage-t-elle afin de prévenir la pauvreté des familles?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
28;2836

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5499 – Heure des questions. Question

### Lever les blocages dans les négociations sur les conventions tarifaires

Depositato da	 Humbel Ruth
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Qu'entend faire concrètement le Conseil fédéral, en agissant dans le cadre de la LAMal et de ses ordonnances ou en procédant à des adaptations appropriées, pour résoudre les blocages dans lesquels les négociations sur d'importantes structures tarifaires telles que Tarmed, les tarifs de physiothérapie et ceux des pharmaciens sont enlisées depuis de nombreuses années?

Il est urgent de réviser ces conventions tarifaires.

- Comment le Conseil fédéral renforce-t-il les partenaires tarifaires qui font preuve de bonne volonté et comment s'assure-t-il qu'ils ne se découragent pas et que les travaux se poursuivent de manière constructive?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5500 – Heure des questions. Question

### Financement des obligations à impact social du CICR par la Confédération?

Depositato da	 Meyer Mattea
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le CICR a lancé en septembre un modèle de financement qui lie plus étroitement le versement de prestations financières à l'assistance de personnes dans le besoin (Humanitarian Impact Bonds). Des particuliers peuvent ainsi investir de l'argent dans des projets humanitaires en vue d'obtenir des rendements. La presse rapporte que la Confédération assume désormais le rôle de bailleur de fonds dit "de résultat" ("outcome funder") et versera aux investisseurs des intérêts allant jusqu'à 7 pour cent en cas de succès.

- A combien s'élèvent les engagements de la Confédération?
- Quels objectifs la Confédération poursuit-elle donc?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
24;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5501 – Heure des questions. Question

### Création d'un organe de coordination en vue de la mise en oeuvre des recommandations dans le domaine des droits de l'homme

Depositato da	 Meyer Mattea
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La société civile exige depuis longtemps la création d'un organe de coordination regroupant la Confédération, les cantons et la société civile en vue de la mise oeuvre des recommandations des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Dans le cadre de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, la Suisse vient d'adopter quatre recommandations exigeant la création d'un tel organe.

Cela signifie-t-il que le Conseil fédéral est prêt à (re)discuter de la mise en place d'une telle plate-forme?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;1236;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5502 – Heure des questions. Question

### Avenir des familles paysannes dans la stratégie du Conseil fédéral

Depositato da	 Page Pierre-André
Data del deposito	28.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le récent rapport du Conseil fédéral sur la Politique agricole 2022 ne tient pas compte de la votation populaire du 24 septembre dernier. La population soutient massivement l'agriculture suisse et veut une production de proximité. La diminution programmée des exploitations agricoles n'est pas supportable. La Politique agricole 2022 va engendrer des situations dramatiques, faillites, paysans à l'aide sociale.

Comment allez-vous les gérer et quels appuis allez-vous apporter aux exploitations familiales?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

L'article constitutionnel accepté par le peuple le 24 septembre dernier demande que la sécurité alimentaire puisse être garantie dans le long terme aussi bien au moyen de denrées alimentaires indigènes que de denrées importées. Il ne vise pas une augmentation de la production indigène, mais une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente, soit une agriculture indigène plus fortement axée sur la durabilité. C'était là l'une des principales différences entre le contre-projet du Parlement et l'initiative de l'Union suisse des paysans, qui a été retirée. Le nouvel article exige un secteur agroalimentaire axé sur les marchés intérieur et extérieur. De plus, il demande expressément des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. Avec la vue d'ensemble, le Conseil fédéral met donc en oeuvre à la lettre le nouvel article constitutionnel, respectant ainsi entièrement la volonté du peuple.

Dans la vue d'ensemble, le Conseil fédéral précise qu'il vise, dans le cadre du développement de la politique agricole, une diminution des droits de douane dans le domaine agricole. Des simulations montrent que, grâce à des mesures d'accompagnement, les mutations structurelles seraient en moyenne de l'ordre de ce que nous connaissons aujourd'hui. Une réduction des droits de douane agricoles serait donc judicieuse du point de vue économique et réalisable de manière socialement supportable pour l'agriculture.

Le Conseil fédéral veut, avec la Politique agricole 2022 plus, créer des conditions-cadres qui permettent à notre agriculture de relever les défis du futur de manière autonome, en faisant preuve d'esprit d'entreprise et en axant la production sur le marché.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

55

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5503 – Heure des questions. Question

### Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération, le président du PDC et le président Juncker de la Commission européenne

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Etant donné que la Constitution n'octroie aucune compétence particulière ou supplémentaire à la présidente de la Confédération en la matière, quel agenda de politique extérieure personnel la présidente de la Confédération poursuit-elle avec ce genre de rencontres secrètes?

- Envisage-t-elle de continuer à faire bénéficier le président de son propre parti, par le biais de la fonction qu'elle exerce, d'un accès de haut niveau sans en informer au minimum le Conseil fédéral et notamment le chef du DFAE?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**


10:04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5504 – Heure des questions. Question

### **Cachotteries de la FINMA en lien avec l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3504/2016 du 8 novembre 2017**

Depositato da	 Zanetti Claudio
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

- Sur quelle base légale s'appuient la FINMA et d'autres autorités pour appliquer des règlements internes secrets dans l'exercice de leurs tâches régaliennes?
- Le principe de transparence ne s'applique-t-il pas à la FINMA?
- Quels intérêts prépondérants de la Confédération peuvent-ils paraître justifier cette politique du secret?
- En recourant à ces cachotteries, la FINMA se conforme-t-elle à ses obligations constitutionnelles, notamment à l'obligation de respecter les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution)?

#### **Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04;24

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5505 – Heure des questions. Question

### La loi de 2016 sur l'asile comme base légale justifiant le paiement d'un tribut à l'UE

Depositato da	 Zanetti Claudio
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Pourquoi la possibilité et l'intention de recourir à la loi de 2016 sur l'asile pour justifier les versements en faveur de l'UE à titre de contribution au renforcement de sa cohésion économique et sociale n'ont-elles jamais été évoquées lors des débats ayant précédé la votation sur cette loi?

- Comment cette omission est-elle conciliable avec le "devoir d'information" du Conseil fédéral de même qu'avec les règles de la bonne foi, c'est-à-dire à l'exemple des personnes comme il faut?

- Pourquoi les "modalités de paiement" sont-elles déjà en vigueur, alors que nous attendons toujours les procédures rapides visant à éliminer le chaos de l'asile?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;2811;10

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5506 – Heure des questions. Question

### **Salaires des directeurs des faîtières de l'aide privée aux invalides**

Depositato da	 Addor Jean-Luc
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

La publication du montant du salaire du directeur de l'Association suisse des paraplégiques (356 000 francs par an) a suscité une certaine émotion.

Combien y a-t-il d'organisations faîtières de l'aide privée aux invalides subventionnées en application de l'article 74 de la LAI et dans quelle fourchette (minimum/maximum) le montant des salaires de leurs directeurs se situe-t-il?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

44;24;2836

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5507 – Heure des questions. Question

### Jeux olympiques de Sion 2026. Quelles exigences en termes de soutien de la population?

Depositato da



Addor Jean-Luc

Data del deposito

29.11.2017

Depositato in

Conseil national

Stato delle deliberazioni

Liquidé

#### Texte déposé

Le Conseil fédéral considère que le soutien de la Confédération dépendra notamment de lui et de la population dans les régions et les communes concernées.

Cette condition peut-elle être considérée comme remplie sans un référendum au moins dans chacun des cantons sites et surtout dans la ville hôte (qui, selon l'art. 36 al. 1 de la Charte olympique, est conjointement ou solidairement responsable, avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques, de l'organisation et du déroulement des jeux)?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Pour le Conseil fédéral, un large soutien au projet Sion 2026 constitue une condition clé. Des décisions positives des parlements, voire de la population des cantons hôtes, sont donc indispensables. Il incombe aux cantons et communes concernés d'obtenir les décisions nécessaires dans les délais impartis, en fonction des règles institutionnelles en vigueur localement.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;04;24

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5508 – Heure des questions. Question

### Des moyens pour la Suisse de contester l'applicabilité de la nouvelle directive UE sur les armes

Depositato da



Addor Jean-Luc

Data del deposito

29.11.2017

Depositato in

Conseil national

Stato delle deliberazioni

Liquidé

#### Texte déposé

- Quelles actions (et auprès de quelles autorités de l'UE) la République tchèque a-t-elle engagées pour contester la légalité, le cas échéant l'applicabilité, en ce qui la concerne de la directive UE 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE sur les armes?

- La Suisse dispose-t-elle des mêmes moyens de droit et, si oui, le Conseil fédéral est-il disposé à les utiliser pour préserver les droits et les libertés des détenteurs d'armes de notre pays?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Le 9 août 2017 la République tchèque a déposé un recours en annulation centre la Directive sur les armes à feu auprès de la Cour de justice de l'UE. La possibilité de faire recours auprès de la Cour de justice de l'UE est réservée aux Etats membres de l'UE. L'accord d'association à Schengen ne prévoit pas cette possibilité pour la Suisse. La Suisse ne peut par conséquent pas s'adresser à la Cour de justice de l'UE par voie d'action, et plus particulièrement ne peut pas déposer un recours en annulation contre un acte législatif de l'UE.

Par ailleurs, la Suisse a participé à l'élaboration de la nouvelle directive sur les armes à feu sur la base des droits de participation fixés dans l'accord d'association à Schengen. Le projet de mise en oeuvre de la directive en droit Suisse mis en consultation par le Conseil fédéral permet de préserver la tradition suisse du tir en utilisant la marge de manoeuvre existante.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10:09

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5509 – Heure des questions. Question

### Conséquences financières du rejet de la Prévoyance vieillesse 2020

Depositato da	 Ammann Thomas
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le projet de budget 2018 affiche un allègement des comptes de la Confédération qui représente un montant net de 441 millions de francs en raison du rejet de la Prévoyance vieillesse 2020. Il s'agit là d'une lueur d'économies.

Quelle sera l'évolution des conséquences financières pour les années 2019 et suivantes en raison de la situation désastreuse due au non à la réforme de l'AVS?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04;24;2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5510 – Heure des questions. Question

### Déclaration des fourrures. Les commerçants enfreindraient-ils gravement leurs obligations?

Depositato da	 Ammann Thomas
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

D'après un courriel sans adresse de contact envoyé le 27 novembre 2017 par la Ligue suisse contre l'expérimentation animale et pour les droits des animaux, un contrôle sommaire organisé par ses soins auprès de 64 magasins aurait permis d'établir que 90 pour cent d'entre eux contreviennent aux obligations en matière de déclaration des fourrures qui sont en vigueur depuis le 1er mars 2013.

- A quels résultats ont abouti les contrôles effectués par l'OSAV dans les règles de l'art?
- Les contrôles ne sont-ils pas du ressort exclusif de la Confédération en vertu de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures?
- Eu égard aux principes régissant l'Etat de droit, n'est-il pas condamnable que des organisations de défense des droits des animaux s'arrogent un tel droit?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
52;15

#### Competenza

- ↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5511 – Heure des questions. Question

### Regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire

Depositato da	 Zuberbühler David
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En Allemagne, le regroupement familial pour les réfugiés qui ne bénéficient que d'une protection subsidiaire est suspendu jusqu'en 2018.

1. Combien de personnes titulaires du permis F (personnes admises à titre provisoire) ont déposé une demande de regroupement familial au cours des dix dernières années?
2. Combien de demandes ont été acceptées?
3. Combien de personnes ont pu entrer en Suisse?
4. Combien de demandeurs étaient des bénéficiaires de l'aide sociale au moment où leur demande a été acceptée?
5. Combien de ménages sont devenus des bénéficiaires de l'aide sociale en raison du regroupement familial?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;28;2836

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5512 – Heure des questions. Question

### Nombre de voyageurs. Les CFF doivent communiquer les chiffres aux cantons

Depositato da	 Gysi Barbara
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La conception des horaires suscite le mécontentement dans la région de Wil dans le canton de Saint-Gall. Les cantons doivent avoir accès aux données pertinentes si on souhaite une participation active et constructive de leur part. Or, selon le département de l'économie de ce canton, les CFF gardent sous clé les derniers chiffres sur le degré de fréquentation du transport de longue distance.

Le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir auprès des CFF pour que ceux-ci mettent ces informations à la disposition des cantons?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5513 – Heure des questions. Question

### Objet 15.033, "Protection de l'enfant". Statistiques des hôpitaux pédiatriques

Depositato da	 Pieren Nadja
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La statistique 2016 des hôpitaux pédiatriques recensait 1575 enfants maltraités.

- Où peut-on trouver cette statistique?
- Précise-t-elle combien de ces enfants proviennent de familles étrangères et combien proviennent de familles suisses?
- Dans combien de cas la police est-elle intervenue?
- Dans combien de cas un organisme public est-il intervenu?
- Dans combien de cas est-ce l'hôpital qui a constaté en premier la maltraitance?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2841;28;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5514 – Ora delle domande. Domanda

### Revoca della licenza alla compagnia aerea Darwin da parte di UFAC

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha revocato la licenza alla compagnia aerea Darwin con evidenti gravi conseguenze per l'aeroporto di Lugano.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Quali verifiche ha effettuato l'UFAC sulla solidità finanziaria e sulle intenzioni della nuova proprietà 4K Invest negli scorsi mesi?
2. Un intervento precoce non avrebbe potuto evitare la revoca della licenza con conseguente "grounding"?
3. Che possibilità esistono di restituzione della licenza?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

1. A metà ottobre 2017, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha esaminato il piano finanziario della Darwin Airline SA. In quell'occasione è stato appurato che la società, in quel momento, disponeva di sufficienti liquidità. Non è però stato possibile validare le ipotesi relative alle entrate e alle spese per il 2018 e al futuro modello di business sotto Adria Airways / 4K Invest. Darwin Airline SA è quindi stata invitata a fornire la relativa documentazione che provasse la capacità economica per l'esercizio finanziario 2018. Finora la società non ha dato seguito a questa richiesta. Inoltre l'UFAC ha mantenuto la propria vigilanza rafforzata, già esistente, sulla situazione finanziaria della Darwin Airline SA. In base ai rendiconti finanziari presentati all'UFAC da allora si è constatato che la situazione di reddito e lo stato della liquidità erano in linea con il piano finanziario presentato per il quarto trimestre 2017.

2. L'UFAC non è stato preventivamente informato della decisione della società di richiedere una moratoria concordataria, malgrado i regolari contatti e scambi. Secondo una precedente decisione passata in giudicato, in questo caso l'autorizzazione di esercizio decade, visto che l'UFAC non può farsi preventivamente un'idea sulla reale situazione finanziaria. Un intervento più precoce da parte dell'UFAC non era quindi possibile in quanto l'UFAC non era al corrente della decisione a venire da parte della società. Gli indicatori della vigilanza finanziaria non hanno indicato alcun intervento immediato, dato che la situazione finanziaria e reddituale presentata all'UFAC si è sviluppata in linea con l'ipotesi.

3. La Darwin Airline SA ha inoltrato domanda per riottenere l'autorizzazione d'esercizio. Se i requisiti riguardo la capacità finanziaria sono soddisfatti, l'autorizzazione d'esercizio può essere nuovamente rilasciata.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

48;15

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5515 – Heure des questions. Question

### Chevaux de l'armée. Non aux coupes claires

Depositato da	 Herzog Verena
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Suite à la réduction prévue de l'effectif des chevaux de selle de l'armée de milice, les chevaux restants seront sollicités bien davantage, ce qui mettra en péril la cavalerie, qui est un important symbole et porte-drapeau de l'armée tout entière.

- Le Conseil fédéral en est-il conscient?
- Quelles mesures correctrices faudrait-il prendre en conséquence?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Pour l'accomplissement de la mission de l'armée, 38 chevaux de selle suffisent. Etant donné l'organisation actuelle de l'armée, il ne sera plus possible à l'avenir de supporter les activités des sociétés n'ayant aucune relation directe avec les troupes du train. Par contre, les activités hors service apportant une plus-value pour ces troupes peuvent être maintenues. Ainsi, malgré la réduction, l'armée maintient les traditions militaires liées au cheval. Cet effectif de 38 chevaux a été confirmé par le chef vétérinaire de l'armée et le commandant du Centre de compétence vétérinaire et animaux de l'armée. Il tient compte des besoins strictement militaires de 30 chevaux prêts à l'engagement, mais aussi du renouvellement, de la formation et de la santé des chevaux. Le nombre d'engagements diminuant, les chevaux ne seront ainsi pas surchargés. Quant à la promotion du cheval de race suisse, elle n'est pas remise en question, puisque l'effectif des 150 chevaux de race franches-montagnes reste inchangé. Dès lors, le Conseil fédéral ne voit pas de raison de prendre quelque mesure que ce soit.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
09;52

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5516 – Heure des questions. Question

### Logique de la pratique suisse en matière d'asile en lien avec Dublin

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Extrait de la statistique de l'asile pour le troisième trimestre 2017: Des migrants en provenance d'Italie traversent la Suisse. S'ils ne déposent pas de demande d'asile en Suisse, ils peuvent être reconduits en l'Italie, car les neuf dixièmes d'entre eux y sont enregistrés. En même temps, la Suisse soulage l'Italie dans le cadre d'un programme de relocalisation en acceptant des requérants d'asile enregistrés dans ce pays.

Nous donnons d'un côté et reprenons de l'autre.

- Quelle en est la logique?
- Quels critères différencient les deux groupes?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2811;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5517 – Heure des questions. Question

### Réduction des prestations complémentaires en cas de formation continue?

Depositato da	 Bertschy Kathrin
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En Suisse, une formation continue peut vite coûter quelques dizaines de milliers de francs et entraîner ainsi une importante diminution à court terme de la fortune. Or, la nouvelle réglementation envisagée des prestations complémentaires prévoit qu'une diminution rapide de la fortune doit être considérée comme une renonciation à des éléments de fortune et qu'elle peut donc entraîner la perte des prestations complémentaires.

Une formation continue peut-elle donc dorénavant entraîner la perte des prestations complémentaires?


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836;32

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5518 – Heure des questions. Question

### **Fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires. Qui couvre les risques financiers?**

Depositato da	 Jans Beat
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Depuis 2015, il est prélevé un supplément de sécurité de 30 pour cent sur les contributions versées par les exploitants aux fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et aux fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (Stenfo). Selon l'étude de coûts 2016 et la commission administrative des Stenfo, ce supplément couvre les risques de procédure ou de construction, mais non les risques financiers. Dans le calcul des contributions 2017-2021, il a été mis sur le même plan que les suppléments qui figurent dans l'étude de coûts 2016.

- Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que le supplément de sécurité couvre uniquement les risques de construction?

- Si oui, quelles mesures prend-il pour que soient couverts les risques financiers?

#### **Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

66

#### **Competenza**

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5519 – Heure des questions. Question

### Le glyphosate sera-t-il remplacé par le dicamba de Monsanto?

Depositato da



Friedl Claudia

Data del deposito

29.11.2017

Depositato in

Conseil national

Stato delle deliberazioni

Liquidé

#### Texte déposé

Une interdiction du glyphosate se précise et des produits de substitution sont déjà disponibles. Monsanto présente une nouvelle version du dicamba, cet herbicide problématique, avec des semences résistantes. Pour la multinationale, une interdiction du glyphosate, pour lequel sa patente a expiré, serait très lucrative, étant donné que les intéressés se rabattraient sur le nouveau dicamba.

- Le Conseil fédéral connaît-il les risques que présente la nouvelle version du dicamba?

- Est-il disposé à intervenir pour que cette nouvelle substance, potentiellement problématique, soit examinée rapidement?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

55;2841;52

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5520 – Heure des questions. Question

### Renforcement de nos concurrents par le biais de la contribution de cohésion à l'UE?

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Faisant preuve d'une docilité hâtive, le Conseil fédéral a promis 1,3 milliard de francs à l'UE, à titre de contribution à la cohésion économique et sociale de celle-ci, financé par les impôts de la population suisse. La part du lion doit revenir aux Etats d'Europe de l'Est déjà économiquement avancés.

Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que cet argent va notamment renforcer la concurrence subie par nos entreprises et promouvoir la délocalisation d'emplois?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;24;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5521 – Heure des questions. Question

### **Punir plus sévèrement le cambriolage**

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

La Suisse est un paradis pour les cambrioleurs, car les peines encourues ne sont pas sévères. A vrai dire, le cambriolage n'est même pas défini comme une infraction particulière dans le Code pénal.

Le Conseil fédéral est-il disposé à présenter au Parlement un projet:

- définissant le cambriolage comme une infraction particulière, au même titre par exemple que le brigandage; et
- prévoyant des peines plus lourdes qu'aujourd'hui, comme des privations de liberté obligatoirement inconditionnelles?

#### **Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

1216

#### **Competenza**

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5522 – Heure des questions. Question

### Collaborateurs d'Armasuisse sur le plateau du Golan. Quelles conséquences seront tirées de cette violation de la neutralité suisse?

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Des collaborateurs d'Armasuisse se sont rendus entre 2012 et 2015 sur le plateau du Golan afin de participer à des tests de drones organisés par l'entreprise israélienne Elbit, en violation de la neutralité suisse.

- Quand et combien de déplacements ont-ils été effectués?
- Une enquête est-elle ouverte pour établir les responsabilités et ses résultats seront-ils publiés?
- Des mesures ont-elles été prises pour éviter que cela ne se reproduise?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Trois délégations du DDPS se sont rendues sur le site de tests de Pik: une en 2012, une en 2013 et une autre en 2015. Elles se sont rendues sur place en journée et ont ensuite quitté à chaque fois les territoires arabes occupés, en l'occurrence le plateau du Golan. L'existence de ces visites a été constatée lors d'un contrôle interne du DDPS. Une fois informé de la situation, le chef du DDPS a alors pris spontanément et sans délai des mesures immédiates pour faire en sorte que plus aucune visite n'ait lieu en territoire occupé. Il a informé la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité ainsi que le Conseil fédéral, et l'information a été rendue publique. Il est ressorti des investigations que ces visites ont découlé d'une communication interne insuffisante. Les services qui étaient au courant des restrictions émises en matière de politique extérieure n'avaient pas connaissance des activités planifiées, tandis que les participants à ces visites n'étaient pas au courant de la problématique.

Le DDPS a pris des mesures internes pour améliorer le flux d'informations interne et la sensibilisation dans le cadre de tels projets et voyages. Il est également prévu de collaborer plus étroitement, à l'avenir, avec les ambassades de Suisse dans les pays concernés. Le DDPS ne prévoit aucune mesure ou enquête supplémentaire. Aux yeux de la Suisse, les territoires contrôlés ou annexés par Israël et situés au-delà des frontières de 1967 sont occupés au sens du droit international humanitaire. Par conséquent, elle ne reconnaît pas l'autorité d'Israël au-delà des frontières de 1967 et n'entretient pas avec Israël des relations officielles en dehors des frontières de 1967. Dès lors, ces visites soulèvent des questions du point de vue du droit international.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;09;08

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5523 – Heure des questions. Question

### Réinstallation urgente des réfugiés arrivés en Libye

Depositato da	 Meyer Mattea
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En Libye, les réfugiés sont enfermés dans des camps dans des conditions inhumaines et exposés à des violences extrêmes (torture, viol, mauvais traitements). Dans les médias, il est même question de traite d'êtres humains. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités.

Que pense le Conseil fédéral du projet qui consisterait à accueillir en Suisse, dès que possible, un nombre adéquat de réfugiés provenant de Libye (10 000 personnes, par ex.) dans le cadre du programme de réinstallation?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1236;08;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5524 – Heure des questions. Question

### Faire la lumière sur les accusations d'esclavage en Libye

Depositato da	 Meyer Mattea
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La situation des réfugiés en Libye est désastreuse: les médias parlent même de "marchés aux esclaves".

- La Suisse est-elle disposée à s'investir sur la scène internationale et à exiger que la lumière soit faite sur ces accusations qui donnent la chair de poule?
- Si celles-ci devaient être établies, est-elle prête à faire en sorte que les responsables soient traduits devant la Cour pénale internationale?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;1236;2811;1216

#### Competenza

- ↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5525 – Heure des questions. Question

### Etudiants étrangers à l'EPFL

Depositato da	 Glauser-Zufferey Alice
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Récemment une étude a montré qu'un très grand nombre d'étudiants inscrits à l'Université de Genève ne suivaient pas les cours. Ils suivaient en fait une autre filière. On peut se demander si le même phénomène peut être observé dans les autres hautes écoles.

Je pose donc la question suivante:

Le Conseil fédéral observe-t-il à l'EPFL ou à l'EPFZ qu'un nombre conséquent d'étudiants étrangers ne suivraient pas les cours auxquels ils sont inscrits et existe-t-il des statistiques à ce sujet?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Les EPF ne contrôlent pas la présence des étudiants aux cours durant l'année et il n'y a donc pas de statistiques concernant "le nombre d'étudiants qui ne suivent pas les cours auxquels ils sont inscrits", qu'ils soient suisses ou étrangers. Par contre, le nombre d'étudiants qui valident leurs crédits de cours - ou alors au contraire, qui ne les valident pas - ainsi que celui des étudiants qui s'inscrivent pour l'examen de base, ou qui annulent leur inscription, pourraient être déterminés. Il n'y a toutefois pas d'études ou de statistiques en cours à ce sujet. Il faudrait prendre le temps d'analyser la situation consciencieusement avant d'en tirer des conclusions. Les raisons qui pourraient pousser un étudiant à ne pas suivre les cours où il est inscrit sont sans doute diverses. Sans statistiques ou étude approfondie sur le sujet, il n'est pas possible de déterminer si le phénomène observé à l'Université de Genève est également présent dans les EPF ou s'il touche majoritairement les étudiants d'origine étrangère, ni d'ailleurs quelles en seraient les raisons.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

32;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5526 – Heure des questions. Question

### Restitution des fonds Moubarak à l'Egypte. Quelles perspectives?

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

D'après un rapport de l'ONG Public Eye, la restitution des fonds Moubarak bloqués en Suisse s'avère improbable. Le Ministère public de la Confédération a clos, sans résultat, l'entraide avec l'Egypte et le recours à la loi sur les valeurs patrimoniales illicites a été exclu.

- Comment le Conseil fédéral compte-t-il s'assurer que ces fonds ne soient pas débloqués, malgré l'absence de résultat?
- Le fait que la loi sur les valeurs patrimoniales illicites ne puisse être actionnée dans une telle situation ne plaide-t-il pas pour un élargissement de cette loi?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
08;24;1211

#### Competenza

↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5527 – Heure des questions. Question

### Conversion des licences OACI existantes en licences AESA. Report du délai

Depositato da	 Jauslin Matthias Samuel
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 8 avril 2018, le délai pour la conversion des licences OACI existantes en licences AESA arrivera à échéance. Or, on a appris récemment que l'AESA avait demandé à la Commission européenne de reporter le délai d'introduction de la partie FCL relative au vol à voile jusqu'au 1er septembre 2020. Le Comité de l'AESA a entre-temps donné son accord.

- Pourquoi l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) n'a-t-il pas repris ce report de délai et pourquoi n'a-t-il pas communiqué en conséquence?

- L'OFAC compte-t-il retirer les menaces écrites de retrait de licence qu'ont reçues de nombreux pilotes?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5528 – Heure des questions. Question

### Accord avec l'UE sur la coordination de l'application des législations respectives concernant la protection des données

Depositato da	 Fiala Doris
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel entrera en vigueur en mai 2018. La motion [16.3752](#) transmise au Conseil fédéral charge celui-ci de négocier avec l'UE un accord portant sur la coordination de l'application du droit respectif de la Suisse et de l'UE en matière de protection des données.

- Où en sont ces négociations?

- Pour quelle date peut-on compter sur un accord, sachant que la législation de l'UE s'accompagne de grandes incertitudes pour les entreprises suisses?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

10;1236

#### Competenza


↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5529 – Heure des questions. Question

### Glencore. Une enquête pénale en Suisse seulement sous pression de l'étranger?

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les Paradise Papers ont clairement montré l'existence d'importants indices de corruption d'agents publics au Congo par un intermédiaire travaillant pour Glencore.

Le Ministère public de la Confédération estime-t-il comme dans d'autres dossiers, comme par exemple dans le dossier FIFA, qu'il est préférable de ne pas bouger et de n'agir que quand des procédures seront ouvertes à l'étranger et l'entraide de la Suisse sollicitée?

#### Risposta dell'autorità di vigilanza del 04.12.2017

Le Ministre public de la Confédération a pris connaissance des comptes-rendus publiés par la presse au sujet de ce qu'on désigne les Paradies Paper. Il examine régulièrement les informations disponibles dans ce contexte. Comme prévu par le Code de procédure pénale (CPP), le Ministre public de la Confédération ouvre par principe une instruction lorsqu'il arrive à la conclusion, sur la base des informations à sa disposition, dont les sources peuvent être diverses, qu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 CPP).

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


#### Ergänzende Erschliessung:

1216;15

#### Competenza

↳ [Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione \(AV-MPC\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5530 – Heure des questions. Question

### Visite du président Juncker de la Commission européenne en l'absence de représentants du Parlement?

Depositato da	 Aebi Andreas
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Lors des visites d'Etat en Suisse, il est de règle qu'au moins les présidents des Commissions de politique extérieure des deux chambres soient informés et associés au programme. A l'occasion de la visite du président Juncker de la Commission européenne, et malgré l'importance de cette visite, ce ne semble pas avoir été le cas.

- Les représentants officiels du Parlement ont-ils été délibérément exclus?

- Pourquoi, dans le même temps, le président du PDC a-t-il été invité par la présidente de la Confédération à une rencontre secrète avec monsieur Juncker?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

10;0421

#### Competenza


↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5531 – Heure des questions. Question

### Jeux olympiques de Sion 2026. Droits sur la marque

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le Conseil fédéral veut soutenir le projet concernant l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2026 en allouant un milliard de francs environ. D'après des articles parus dans la presse, Monsieur Christian Constantin, ancien membre du comité de candidature, s'est assuré les droits sur la marque "Sion 2026. Les Jeux au coeur de la Suisse".

1. Est-il exact que les droits sur la marque "Sion 2026" appartiennent à Monsieur Constantin?
2. Que se passerait-il si d'autres droits étaient liés aux Jeux olympiques?
3. Le Conseil fédéral a-t-il examiné cette question avant d'accorder le crédit d'un milliard de francs?
4. Pour les pouvoirs publics, quelles seront les conséquences financières si une entité privée détient les droits sur la marque en question?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

1. Monsieur Christian Constantin ne détient pas les droits de la marque "Sion 2026". Seule la ville de Sion pourrait être en mesure de protéger cette marque si les Jeux olympiques d'hiver 2026 lui étaient attribués. Par contre, Monsieur Christian Constantin détient bel et bien les droits de la marque "Sion 2026. Les Jeux au coeur de la Suisse". Le slogan "Les Jeux au coeur de la Suisse" a été utilisé par le comité de candidature lors de la phase de démarrage du projet. Depuis, il utilise un autre slogan.
2. Le Comité international olympique détient les droits des marques des nombreuses appellations olympiques, qui sont protégées à travers le monde.
3. Il incombe au comité de candidature de protéger les intérêts commerciaux de l'organisateur. Le Conseil fédéral est parti du principe que le comité de candidature détient tous les droits des marques.
4. La question des droits des marques n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération. Le Conseil fédéral estime qu'un éventuel litige en ce qui concerne les droits des marques pourra être réglé à l'amiable. Il estime, en outre, que la valeur d'une telle marque n'est pas particulièrement élevée étant donné que le comité de candidature ne l'utilise plus.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;24

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5532 – Heure des questions. Question

### Jeux olympiques de Sion 2026. Risque financier et responsabilité des pouvoirs publics

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur d'une garantie de déficit de la Confédération limitée à un milliard de francs environ pour les Jeux olympiques d'hiver 2026. Cette situation soulève la question de savoir qui répondra des dettes éventuelles en cas de déficit.

1. Qui épongera un éventuel déficit si la garantie de déficit limitée de la Confédération se révèle insuffisante?
2. Les coûts devront-ils être pris en charge par les organisateurs et/ou par les cantons concernés?
3. Qui garantit que la Confédération ne devra pas passer à la caisse en raison d'une garantie de l'Etat indirecte?
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire établir un avis de droit indépendant?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

1./2. Le Conseil fédéral a décidé, le 18 octobre 2017, de soutenir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2026 à hauteur de 995 millions de francs au maximum. Ce montant comprend une réserve de 215 millions. La garantie de déficit promise au Comité international olympique (CIO) par la Confédération se limite au montant de cette réserve. Les éventuels frais non couverts qui dépasseraient cette garantie de déficit devront être supportés par l'organisateur des jeux ou les cantons hôtes.

3./4. La Confédération n'intervient pas comme partenaire contractuel vis-à-vis du CIO. Une convention de subventionnement lui permet de garantir la transparence des coûts et l'utilisation des moyens fédéraux de manière appropriée, efficace et économique. Les clarifications internes à l'administration ont révélé que la procédure prévue n'entraînera pas de responsabilité plus étendue pour la Confédération sur le plan juridique. Le Conseil fédéral ne voit dès lors pas, à ce stade, la nécessité d'effectuer une expertise juridique indépendante.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

28;24

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5533 – Heure des questions. Question

### Négociations sur un accord de libre-échange avec le Mercosur

Depositato da	 Dettling Marcel
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Actuellement, le Conseil fédéral, via l'AELE, mène des négociations sur un accord de libre-échange, notamment avec les Etats du Mercosur.

- Quelles sont au juste les exigences des pays du Mercosur à l'égard de l'agriculture suisse en ce qui concerne l'accès au marché?

- A supposer que ces exigences ne soient encore pas du tout connues, pourquoi le Conseil fédéral envisage-t-il déjà dans sa stratégie de supprimer les mesures de protection douanière?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;2811

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5534 – Heure des questions. Question

### Politique agricole 22 plus. Le Conseil fédéral prend-il les souhaits de la population au sérieux?

Depositato da	 Salzmännli Werner
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Actuellement, des sondages montrent que la population souhaite une agriculture qui contribue au développement de la région grâce à des exploitations paysannes familiales, qui maintienne un niveau élevé de protection des animaux et de l'environnement et dont la production se situe dans la moyenne actuelle.

Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la suppression partielle ou complète des mesures de protection douanière entraîne un changement structurel dans l'agriculture qui va exactement dans la direction opposée des souhaits mentionnés?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
55

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5535 – Heure des questions. Question

### Jeux olympiques de Sion 2026. Le comité de candidature est-il crédible?

Depositato da	 Semadeni Silva
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Récemment, les médias romands se sont montrés critiques quant au comité de candidature pour les Jeux olympiques d'hiver de Sion 2026.

1. Que pense le Conseil fédéral de l'implication de l'étude d'avocats du président du comité dans l'affaire des Panama Papers?
2. Que pense-t-il des prétentions élevées de celui-ci en termes d'honoraires?
3. Que pense-t-il du fait que le comité craigne pour le montant du soutien financier que la Confédération apporterait?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Le Conseil fédéral a pris connaissance des articles en lien avec les Panama Papers. D'un point de vue légal et selon l'état des connaissances actuelles, aucun élément ne lui laisse à penser que le droit a été violé ou que des irrégularités ont été commises. Le montant des honoraires du président de l'association Sion 2026 a été communiqué publiquement et de manière transparente par le président de Swiss Olympic. Il s'agit de 100 000 francs en 2017, puis d'un salaire annuel de 200 000 francs. La candidature prenant fin en octobre 2019, le salaire de cette dernière année sera calculé au prorata temporis. Il s'agit d'un travail à plein temps et les montants articulés incluent des frais d'assistance. Vu la complexité et les risques du présent projet, le Conseil fédéral estime que le montant de ces honoraires n'est pas disproportionné. Conformément aux recommandations du Contrôle fédéral des finances et du Département fédéral des finances suite à l'Expo.02, le Conseil fédéral assurera une représentation adéquate, à même de suivre ce projet au sein des instances chargées de l'organisation.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

28;1216;24

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5536 – Heure des questions. Question

### Libye. La traite d'êtres humains remet-elle en cause la coopération internationale?

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Suisse coopère, dans le cadre du Groupe de contact pour la Méditerranée centrale, avec plusieurs Etats et organisations afin de maîtriser la crise migratoire touchant spécialement la Libye. D'après les médias, le gouvernement libyen ne serait même pas en mesure de mettre un terme à la traite d'êtres humains sur son propre territoire.

- La Suisse peut-elle poursuivre cette coopération sans perdre sa crédibilité?
- Qu'entreprend-elle afin de faire cesser immédiatement la traite d'êtres humains en Libye?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;08;1236;1216

#### Competenza

- ↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5537 – Heure des questions. Question

### **Canton de Bâle-Campagne. Décision populaire sans équivoque en faveur de la S9. Intégration dans l'étape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030/35**

Depositato da	 Graf Maya
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le schéma d'offre de la région de planification Suisse du Nord-Ouest du 24 novembre 2014 demande aussi une liaison directe entre la S9 Olten-Läufelfingen-Sissach et Bâle ("Läufelfingerli"). Or, cette dernière ne figure pas dans le projet de l'Etape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030/35 mis en consultation. La Confédération avait de bonnes raisons d'attendre le résultat de la votation organisée dans le canton de Bâle-Campagne au sujet de la suppression de la S9, votation qui a débouché le 26 novembre 2017 sur un non clair et net. A présent, l'intégration optimale de la S9 dans le système de RER de la région bâloise s'impose.

Le Conseil fédéral est-il prêt à reprendre dans le cadre de l'Etape d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 2030/35 la demande formulée par la région de planification Suisse du Nord-Ouest?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5538 – Heure des questions. Question

### L'OFSP confond-il snus et tabac à priser?

Depositato da	 Reimann Lukas
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

D'après l'OFSP, en 2016, la consommation de tabac à priser touchait 2,3 pour cent de la population et la consommation de snus et de tabac à chiquer 0,6 pour cent. La statistique AFD montre l'inverse: 90 pour cent des importations de 134 208 kilos de la catégorie "snus, tabac à chiquer et tabac à priser" provenaient de Belgique, de Suède et du Danemark et 10 pour cent au maximum de pays qui exportent du tabac à priser.

- L'OFSP a-t-il confondu le tabac à priser avec le snus/tabac à sucer?
- Fera-t-il désormais appel à l'AFD pour rendre plausible sa statistique des fumeurs?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;15;04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5539 – Heure des questions. Question

### Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération, le président du PDC et le président Juncker de la Commission européenne

Depositato da	 Rösti Albert
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Le Conseil fédéral est-il en mesure de confirmer l'information parue dans la "NZZ am Sonntag", selon laquelle la présidente de la Confédération, Madame Leuthard, accompagnée du président du PDC, Monsieur Pfister, ont pris part le 23 novembre dernier, immédiatement avant la visite officielle du président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, à un entretien non officiel tenu secret?

- La présidente de la Confédération a-t-elle informé à l'avance ou éventuellement après coup le Conseil fédéral et en particulier le chef du DFAE, Monsieur Cassis, de cette rencontre et des thèmes et décisions qui en ont fait l'objet?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

10;04;0421

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5540 – Heure des questions. Question

### **Panama Papers. Ouverture d'une enquête pénale contre Glencore par le Ministère public de la Confédération**

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Le Ministère public de la Confédération a récemment fait preuve d'un zèle qu'on ne lui connaissait pas en annonçant publiquement la mise en accusation d'un ressortissant qatari dans le dossier FIFA, apparemment avant que l'intéressé ne soit lui-même informé.

- Le Ministère public de la Confédération agira-t-il avec autant de transparence pour l'ouverture d'une enquête concernant l'évident cas de corruption publique de Glencore au Congo?

- Au contraire, ne communiquera-t-il que si de puissants ministères publics étrangers le font avant lui?

#### **Risposta dell'autorità di vigilanza del 04.12.2017**

Le Ministère public de la Confédération a pris connaissance de la couverture médiatique dans ce contexte et examine régulièrement les informations disponibles. Comme cela est prévu par le Code de procédure pénale (CPP), le Ministère public de la Confédération ouvre une instruction lorsqu'il arrive à la conclusion, sur la base des informations à disposition, dont les sources peuvent être diverses, qu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 CPP). Le Ministère public de la Confédération informe par principe le public selon les prescriptions du Code de procédure pénale, à savoir concrètement en vertu de l'article 74 CPP. Dans ce cadre, il examine et décide au cas par cas si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient d'informer le public de l'ouverture d'une procédure.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1216;15

#### **Competenza**

↳ [Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione \(AV-MPC\)](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5541 – Heure des questions. Question

### Communication par un organe de l'administration de recommandations différentes de celles du Conseil fédéral

Depositato da	 Tuena Mauro
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ), rattachée au DFI, a écrit à tous les parlementaires qu'il fallait soutenir l'initiative populaire fédérale "pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres" (dite "initiative vélo"). Le Conseil fédéral, lui, recommande de la rejeter.

- Quelle est la composition de la CFEJ?
- Comment décide-t-elle de ses recommandations de vote?
- Des recommandations de vote "au nom de la jeunesse" sont-elles légitimes d'un point de vue démocratique?
- Que pense le Conseil fédéral du fait qu'un organe de son administration donne des recommandations de vote contraires à sa propre position?
- Les offices de l'administration fédérale sont-ils libre de communiquer leurs opinions?


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
48;28;04

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5542 – Heure des questions. Question

### Protection de l'enfant. Statistiques des hôpitaux pédiatriques

Depositato da	 Rickli Natalie
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En 2016, les hôpitaux pédiatriques ont enregistré 1575 cas d'enfants maltraités. Dans le cadre des débats relatifs à l'objet **15.033**, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s'est vu demander combien de ces enfants étaient pris en charge par des crèches ou d'autres structures similaires. Elle a répondu que ces chiffres n'étaient pas connus.

- Le Conseil fédéral pourrait-il demander ces chiffres auprès de l'organisme compétent?
- Est-il disposé à faire en sorte que ces données soient désormais relevées pour les enfants en âge préscolaire, afin qu'on puisse évaluer l'efficacité de l'obligation d'annoncer les mauvais traitements?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

28;2841;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5543 – Heure des questions. Question

### Comment le Conseil fédéral entend-il permettre rapidement des études scientifiques sur la consommation de cannabis?

Depositato da	 Arslan Sibel
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a refusé que des études scientifiques portant sur la remise légale de cannabis dans des pharmacies, le comportement des consommateurs et les répercussions sur le marché noir soient menées. Il justifie son refus par des raisons juridiques.

- Le Conseil fédéral est-il disposé à soumettre rapidement au Parlement une révision de la loi afin d'introduire l'article relatif aux projets pilotes proposé par l'OFSP?

- Dans l'affirmative, selon quelle feuille de route?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841;36;1216

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5544 – Heure des questions. Question

### Migration. Combien de mineurs non accompagnés ont effectivement moins de 18 ans?

Depositato da	 Büchel Roland Rino
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La semaine dernière, le "Zeit" et de nombreux autres médias allemands ont rapporté que, en Allemagne, 43 pour cent des réfugiés qui disent avoir moins de 18 ans sont en fait déjà majeurs. Les autorités sociales sont parvenues aux statistiques suivantes: le 8 novembre 2017, sur les 55 890 réfugiés se disant mineurs, 24 116 étaient majeurs.

- Dispose-t-on en Suisse de statistiques fiables en la matière?
- Quels sont les chiffres?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;28

#### Competenza

- ↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5545 – Heure des questions. Question

### Suisses de l'étranger. Remise trop tardive du matériel de vote

Depositato da	 Büchel Roland Rino
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

De nombreux Suisses qui résident à l'étranger sont dans l'impossibilité d'exercer un droit de vote qui leur est pourtant constitutionnellement reconnu.

- Pourquoi? Parce que le matériel de vote leur parvient trop tard, en raison de la lenteur de la Poste. De plus, le fait qu'ils puissent voter en ligne n'y change souvent rien, puisque le matériel de vote continue d'être envoyé sur papier.

- Le Conseil fédéral s'est-il interrogé sur les possibilités qui s'offriraient de s'appuyer sur les représentations suisses à l'étranger pour accélérer la remise du matériel de vote à nos concitoyens électeurs et de faire en sorte qu'ils puissent exprimer leurs suffrages à temps?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;08

#### Competenza


↳ Cancelleria federale (CaF)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5546 – Heure des questions. Question

### **Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération, le président du PDC et le président Juncker de la Commission européenne**

Depositato da	 Büchel Roland Rino
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

La visite du président de la Commission européenne a été le prétexte d'une rencontre matinale avec un membre au moins d'une des Commissions de politique extérieure et avec la présidente de la Confédération.

- Quelle a été la teneur des entretiens qui ont réuni la présidente de la Confédération, Madame Leuthard, le président du PDC, Monsieur Pfister, et le président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, à l'occasion de leur rencontre secrète qui a précédé les entretiens officiels du 23 novembre 2017?

- Des décisions ont-elles été prises?

- A qui revient l'initiative de cette rencontre?

- Y a-t-il eu d'autres rencontres de ce genre?

- Comment le Conseil fédéral a-t-il été informé?

#### **Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;04;0421

#### **Competenza**


↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5547 – Heure des questions. Question

### Fonds non affectés au programme d'armement 2018. Une opportunité pour la cybergdéfense?

Depositato da	 Derder Fathi
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Différentes sources indiquent que 300 millions de francs n'ont pas été affectés au Programme d'armement 2018.

- Est-ce exact?
- Le DDPS va-t-il devoir rendre des montants ou va-t-il les utiliser?
- Peut-il les affecter au développement de sa cybergdéfense, afin d'accélérer et renforcer la réalisation de son plan d'action?
- Peut-il les déposer dans un fonds lui permettant de procéder à des investissements et des développements flexibles, comme le cybercampus, avec les entreprises et les hautes écoles?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Il y a ici une confusion sur les différents instruments de crédits qui permettent de gérer et contrôler les tâches de l'Etat et leur financement. Les crédits dits d'engagement sont à différencier des crédits budgétaires. En présentant le message sur l'armée, le Conseil fédéral soumet au Parlement des demandes de crédits d'engagement pour divers projets d'acquisitions. Comme leur nom l'indique, ces crédits permettent à l'administration de prendre des engagements pécuniaires vis-à-vis de tiers pour les projets en question. Ils sont sollicités lorsque des projets entraînent des paiements au-delà de l'exercice budgétaire. Cela ne signifie pas pour autant que les paiements sont effectués aussitôt après l'approbation du message ni que l'on peut disposer immédiatement de l'argent restant suite à un projet retardé. C'est le crédit budgétaire qui autorise l'unité administrative à engager des dépenses aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, durant l'exercice budgétaire. Il n'est par conséquent pas possible d'établir un lien direct entre les crédits d'engagement alloués et les crédits budgétaires effectivement disponibles pour les exercices suivants. Ce raisonnement s'applique aussi à la question posée. Il est vrai qu'au départ le volume des crédits d'engagement qu'il était prévu de demander avec le message sur l'armée 2018 était plus important. Mais le projet de communication mobile, d'un montant de près de 300 millions de francs, n'est pas encore prêt pour l'acquisition et il sera présenté dans le cadre d'un prochain message sur l'armée. Le besoin en communication mobile demeure inchangé et de haute priorité. Simplement, les dépenses en question seront engagées plus tard. Par conséquent, les quelque 300 millions de francs ne peuvent pas être affectés à d'autres fins.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;09;34;36

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)







## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5548 – Heure des questions. Question

### Révision des prestations complémentaires. Veut-on punir l'épargne en vue de la retraite?

Depositato da	 Hausammann Markus
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Jusqu'à présent le droit sanctionnait, et à mon sens à raison, les personnes qui par exemple transféraient de l'argent à leurs enfants peu avant de déposer une demande de prestations complémentaires.

La révision du droit en la matière prévoit une limite annuelle au-delà de laquelle les réductions de fortune doivent être de manière générale examinées et sanctionnées.

Le but de la nouvelle réglementation est-il réellement de pénaliser les personnes ayant économisé en vue de leur retraite par rapport à celles ayant opté pendant leur vie pour l'hubris et la dissipation?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5549 – Heure des questions. Question

### L'OFEV peut-il maintenir son affirmation selon laquelle il n'y a pas de loups "hybrides"?

Depositato da	 Ruppen Franz
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Jusqu'à présent l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a toujours affirmé avec opiniâtreté qu'il n'y avait pas de loups "hybrides" en Suisse et dans les territoires limitrophes. La conseillère fédérale Doris Leuthard l'a elle aussi confirmé en mars 2017 au Conseil national. Or, deux études réalisées en Allemagne et en France, dont on dispose actuellement, infirment clairement cette thèse.

Le Conseil fédéral est-il prêt, sur la base de ces dernières connaissances scientifiques, à faire enfin réaliser par des instituts indépendants une étude sur les populations de loups en Suisse?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;36

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5550 – Heure des questions. Question

### Projets en cours dans le domaine des soins et de l'assistance

Depositato da	 Lohr Christian
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Divers projets dans le domaine des soins et de l'assistance sont en cours (assistance 24 heures sur 24, nouvelle réglementation d'ici à l'été 2018, par le SECO; plan d'action en faveur des proches aidants par l'OFSP; adaptation des contrats-types de travail pour les travailleurs domestiques de la Confédération).

- Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il de la coordination entre les différents offices fédéraux impliqués?
- Comment les personnes souffrant d'un handicap sont-elles associées aux travaux?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;04;2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5551 – Heure des questions. Question

### Des exactions inhumaines contre les Rohingyas à l'étude du fédéralisme. Quel sens à cela?

Depositato da	 Fehlmann Rielle Laurence
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Depuis le 25 août 2017, la communauté des Rohingyas a subi des violences indescriptibles de la part des militaires birmans. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié ces actes de nettoyage ethnique.

Or, on apprend qu'au mois d'octobre, la Suisse a reçu une délégation de militaires birmans pour étudier le fédéralisme.

- Le Conseil fédéral pense-t-il que c'était le moment opportun pour accueillir des militaires birmans?
- Le Conseil fédéral a-t-il condamné les violences contre cette communauté?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;04;1236;09

#### Competenza

↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5552 – Heure des questions. Question

### Retraite anticipée des employés de la Confédération. Réglementation

Depositato da	 Müller Walter
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Lorsqu'un employé de la Confédération exerce une nouvelle activité lucrative ou un nouveau mandat après avoir pris une retraite anticipée, quel en est l'effet sur sa rente?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04;2836

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5553 – Heure des questions. Question

### La tecnologia 5G exige un assouplissement des valeurs limites de l'ORNI

Depositato da	 Schilliger Peter
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les fréquences de téléphonie mobile vont être prochainement réattribuées. Dans ce contexte, le Conseil fédéral souligne l'importance de la technologie 5G. Sa mise en place nécessite toutefois un assouplissement des valeurs limites prévues dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

- Quand le Conseil fédéral compte-t-il adapter ces valeurs limites?
- Voit-il un rapport entre l'adaptation de ces valeurs limites et la réattribution de fréquences de téléphonie mobile?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;2841

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5554 – Heure des questions. Question

### Foire aux oignons de Berne de 2017. Que s'est-il réellement passé?

Depositato da	 Amstutz Adrian
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

S'agissant des mesures de sécurité qui ont été prises à l'occasion de la tenue de l'édition 2017 du Zibelemärit (foire aux oignons) bernois, les services de sécurité ont démenti par la voie d'un tweet les journaux qui affirmaient qu'il planait sur l'événement une menace peut-être autrement sérieuse que les autorités officielles n'avaient bien voulu l'admettre.

Le Conseil fédéral peut-il assurer, faits à l'appui, que nul n'a entendu une personne d'origine étrangère dire que le Zibelemärit de lundi dernier pouvait être la cible d'un attentat, ce qui aurait conduit les autorités à prendre des mesures?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
09

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5555 – Ora delle domande. Domanda

### Aumento dei costi sanitari e premio all'innovazione di medicinali omologati recentemente

Depositato da	 Carobbio Guscetti Marina
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il cosiddetto premio all'innovazione per certi medicinali è accordato per una durata di 15 anni e corrisponde al massimo al 20 per cento del prezzo del medicinale.

Di fronte al continuo aumento dei costi sanitari chiedo al lodevole Consiglio federale in che misura questo premio è stato accordato negli ultimi due anni e che risparmi potrebbero essere ottenuti sopprimendo il premio all'innovazione.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5556 – Ora delle domande. Domanda

### Aumento dei costi sanitari e esame dei prezzi dei medicinali

Depositato da	 Carobbio Guscetti Marina
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il prezzo dei medicinali è riesaminato ogni tre anni. Come risulta dal rapporto del gruppo di esperti "misure di contenimento dei costi" i cambiamenti dei prezzi all'estero e le variazioni del tasso di cambio hanno un effetto ritardato sul prezzo in Svizzera. Di ciò approfitta l'industria farmaceutica, ma non la popolazione confrontata con l'aumento dei costi.

- Il Consiglio federale ritiene opportuno introdurre un riesame annuale?
- Quale sarebbe il potenziale di risparmio?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;15

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5557 – Heure des questions. Question

### Sans-papiers et personnes de nationalité indéterminée

Depositato da	 Rutz Gregor
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes en relation avec l'interpellation 17.3906:

1. Dans quels cas précis ne peut-on exiger d'une personne qu'elle fasse établir des documents de voyage par les autorités compétentes?
2. Quels critères une personne de nationalité indéterminée doit-elle remplir pour obtenir le statut d'apatride "de jure"?
3. Face aux cas entrant dans la catégorie "Etat inconnu", les autorités s'efforcent-elles de déterminer la nationalité? Certains délais doivent-ils être respectés à cet égard ou ce statut de la catégorie "Etat inconnu" est-il permanent?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5558 – Heure des questions. Question  
**SSR. Une autopublicité dispendieuse**

Depositato da	 Rutz Gregor
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

Dans la foulée de l'interpellation [17.3887](#), je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

- A combien s'élèvent les coûts d'exploitation des 108 comptes Facebook, des 54 comptes Twitter, des 32 comptes Instagram et des 42 chaînes Youtube?
- Quel est le montant alloué à la publicité sur ces plates-formes?
- Ces coûts sont-ils compris dans les 56 millions de francs de coûts généraux dépensés par année pour les activités en ligne?

### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

34

### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5559 – Heure des questions. Question

### Temps d'adaptation de nos entreprises au règlement général de protection des données

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le règlement général de protection des données s'appliquera à toutes les entreprises de l'Union Européenne à partir du 25 mai prochain. Le même règlement concernera toutes celles ayant un échange de données numériques avec des résidents de l'UE, ne fût-ce qu'avec un seul. Cela concernera de nombreuses PME suisses.

- Le Conseil fédéral estime-t-il que nos entreprises seront prêtes à temps?
- Quid de celles qui ne le seraient pas?
- Est-il envisageable ou opportun de demander un délai d'adaptation?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

Vu son champ d'application très large, le règlement (UE) 2016/679 aura effectivement un impact sur les PME sises en Suisse. Il ne concernera toutefois que celles dont les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou services à des personnes dans l'UE ou au suivi du comportement de ces dernières. Le Conseil fédéral n'est pas en mesure de juger quelles entreprises concernées par ces situations ont pris, ou non, des dispositions pour se conformer au règlement. Une non-conformité est susceptible d'entraîner des mesures et amendes administratives de la part des autorités de contrôle de l'UE. Il n'est ni envisageable ni opportun de demander un délai d'adaptation, dans la mesure où le règlement ne lie pas formellement la Suisse. Son contenu est par ailleurs connu depuis le printemps 2016, ce qui aura laissé aux entreprises suisses concernées deux ans pour adapter leurs pratiques et processus à ses exigences.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1236;10;15

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5560 – Heure des questions. Question

### Les données météorologiques seront-elles libéralisées?

Depositato da	 Riklin Kathy
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le Parlement s'engage depuis longtemps en faveur de données mises en libre accès par MétéoSuisse.

La Suisse ne devrait-elle pas franchir enfin le pas, maintenant que le Conseil fédéral prouve si activement le numérique dans notre pays?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

34;04;52

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5561 – Heure des questions. Question

### Repositionnement de médicaments. Une botte secrète à grand potentiel

Depositato da	 Heim Bea
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Des médicaments bien connus possèdent parfois des propriétés pour d'autres domaines, par exemple pour des thérapies contre le cancer. Selon le professeur Christoph Driessen (rapport 2017 sur la recherche sur le cancer en Suisse), le "repositionnement" de médicaments recèle un grand potentiel de développement à bas coûts de nouvelles thérapies. Cependant, ajoute-t-il, les données nécessaires prennent la poussière dans les archives de l'industrie pharmaceutique et elles ne sont pas accessibles au public même si le médicament a été abandonné.

- Comment pourrait-on encourager l'industrie pharmaceutique à mettre ces connaissances "en friche" à la disposition de la recherche?

- Quelles mesures juridiques seraient nécessaires à cet effet?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841;36

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5562 – Heure des questions. Question

### Rapport final de l'OFAS sur la contribution d'assistance

Depositato da	 Lohr Christian
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le rapport final que l'OFAS a publié le 24 octobre 2017 sur la contribution d'assistance nous apprend que le nombre des bénéficiaires de cette contribution est de loin inférieur à celui qui avait été prévu (soit 1747 personnes à la fin 2016, contre 3000 selon prévisions du Conseil fédéral pour la révision 6a de la LAI).

D'où mes questions au Conseil fédéral:

- Sait-il pourquoi ce nombre est inférieur aux prévisions?

Est-il disposé à tirer l'affaire au clair?

- Qu'entend-il faire pour que davantage de personnes handicapées puissent bénéficier d'une contribution d'assistance et exercer ainsi le droit à l'autonomie de vie que leur reconnaît la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5563 – Heure des questions. Question

### Expulsion des criminels étrangers. Pointage (4)

Depositato da	 Brunner Toni
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les dispositions légales censément draconiennes sur l'expulsion des criminels étrangers sont en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

Combien a-t-on prononcé de décisions de renvoi depuis cette date, ventilées par délit, canton et nationalité?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:


1216;2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5564 – Heure des questions. Question

### Exploitations agricoles. Quelle évolution?

Depositato da	 Brunner Toni
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Au cours des trente dernières années, le nombre des exploitations agricoles a diminué de moitié en Suisse. En 2016, notre pays comptait encore 52 263 exploitations affichant en moyenne 20,1 hectares de surface utile. Mais, chaque année, plus de mille exploitations disparaissent.

1. A ce rythme-là, combien d'exploitations le Conseil fédéral compte-t-il encore avoir à l'avenir?
2. Ne sommes-nous pas en train de passer du modèle visant à soutenir les exploitations paysannes familiales vers un modèle de grandes exploitations industrielles à la UE?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

55

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5565 – Heure des questions. Question

### Nouvelles suppressions de postes dans l'industrie argovienne

Depositato da	 Kälin Irène
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Après les premières suppressions de postes chez GE en janvier 2016, le conseiller fédéral Schneider-Amman avait annoncé qu'il s'engagerait en faveur de la place industrielle suisse auprès de la direction de la société aux Etats-Unis. On apprend toutefois que toute une série de postes seront de nouveau supprimés.

- Que s'est-il passé?
- Comment le Conseil fédéral compte-t-il protéger notre place industrielle contre de nouveaux préjudices?
- Comment compte-t-il compenser la suppression de ces emplois?
- Avec quels moyens et quelles mesures?

#### Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

15;44

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5566 – Heure des questions. Question

### **Légalité des essais de vente légale de cannabis. Pourquoi l'OFSP et les villes ont-ils des appréciations divergentes?**

Depositato da	 Rytz Regula
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a refusé que des études scientifiques portant sur l'effet de la vente légale de cannabis dans des pharmacies soient menées. Selon lui, en effet, ces études ne seraient possibles sous l'angle juridique que si la loi sur les stupéfiants était complétée d'un article relatif aux projets pilotes.

- Pourquoi l'OFSP a-t-il une autre appréciation juridique de la situation que celle contenue dans deux avis de droit commandés par les villes pour leur projets pilotes?

- Le Conseil fédéral est-il disposé à réexaminer l'appréciation faite par l'OFSP?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

36;2841;1216

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5567 – Heure des questions. Question

### Credit Suisse et Mozambique. Pleine compensation de l'aide budgétaire gelée

Depositato da	 Gysi Barbara
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le Credit Suisse et la banque VTB ont organisé un crédit de 2 milliards qui a entraîné la banqueroute du Mozambique. La plupart de ces fonds ont été engloutis par des taxes bancaires, la corruption et des navires rouillés. A juste titre, les pays donateurs ont gelé leur aide budgétaire en mai 2016.

- Quand l'aide au développement suisse en faveur du Mozambique atteindra-t-elle à nouveau le niveau de 2015?
- L'aide se focalisera-t-elle dorénavant sur des projets bénéficiant réellement à la population et sur le renforcement de la société civile et de la bonne gouvernance?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
08;24;1216

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5568 – Heure des questions. Question

### **Le Conseil fédéral est-il fondamentalement contre les projets pilotes de recherche scientifique sur la consommation de cannabis et sur la vente légale de celui-ci?**

Depositato da	 Mazzone Lisa
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

L'OFSP a stoppé la réalisation d'études scientifiques sur la vente de cannabis légal en pharmacie pour des raisons juridiques.

- Le Conseil fédéral a-t-il des doutes de fond sur ces recherches?
- La possibilité d'obtenir du cannabis propre en pharmacie ne correspond-elle pas aux objectifs de la LStup, soit une réduction des risques pour les consommateurs?
- Comment se fait-il que le Conseil fédéral soit prêt à empêcher des groupes de recherche renommés à Bâle, Berne et Genève de travailler?


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
36;2841;1216

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5569 – Heure des questions. Question

### **Credit Suisse et Mozambique. Gel d'éventuels fonds issus de la corruption qui se trouveraient en Suisse**

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Le Credit Suisse et la banque VTB ainsi que l'ancien chef d'Etat Armando Guebuza et le chef des services secrets Gregorio Leão ont organisé un crédit de 2 milliards qui a entraîné la banqueroute du Mozambique. La plupart de ces fonds ont été engloutis par des taxes bancaires, la corruption et des navires rouillés.

- Le Conseil fédéral compte-t-il mener une enquête pour savoir si des fonds auraient pu être déposés en Suisse par Armando Guebuza, Gregorio Leão ou leur entourage?

- Les gèlera-t-il d'ici à ce que les tribunaux aient clarifié s'il s'agit d'argent gagné honnêtement ou non?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
24;1216;1211;08

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5570 – Heure des questions. Question

### **Credit Suisse et Mozambique. Quand la justice fera-t-elle enfin son travail?**

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	29.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

La société Kroll a établi, à l'intention du Ministère public au Mozambique, un rapport d'audit portant sur un crédit secret de 2 milliards qui aurait été accordé au Mozambique par Credit Suisse et la banque VTB. Le Credit Suisse a donc foulé aux pieds des critères essentiels qu'il a lui-même définis: pas de consentement de la banque centrale, pas de surveillance judiciaire, pas de rapport au FMI.

Qui veille à présent à ce qu'une enquête pénale soit ouverte pour gestion déloyale, violation des devoirs de diligence et non-prévention de la corruption?

#### **Risposta del Consiglio federale del 04.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

24;1216

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5571 – Heure des questions. Question

### Déclin dramatique des insectes volants en Allemagne. Et en Suisse?

Depositato da	 Graf Maya
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Des entomologistes allemands ont mis pendant des années des pièges dans des réserves naturelles et ont pesé la masse des insectes piégés. En 1989, celle-ci était encore de 1,4 kilogramme contre tout juste 300 grammes en 2013, ce qui représente un recul de 76 pour cent. Des scientifiques ont confirmé ce constat et ont qualifié la baisse du nombre de ces insectes de linéaire dans une revue spécialisée.

Admettons que cette analyse soit correcte:

- dans combien d'années n'y aura-t-il plus d'insectes volants dans ces régions?
- quelles conséquences cela aura-t-il pour la flore, la faune et l'agriculture?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
52;36;55

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5572 – Heure des questions. Question

### Etat de santé du responsable kurde Abdullah Öcalan

Depositato da	 de la Reussille Denis
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Emprisonné depuis 1999, Monsieur Öcalan n'a plus reçu de visite depuis celle de son frère, le 11 septembre 2016. Des nouvelles inquiétantes circulent concernant son état de santé. Sa dernière déclaration a été: "aucune partie ne peut gagner cette guerre, il est temps de faire cesser les armes".

Nous demandons que notre pays, en tant que dépositaire des conventions internationales de la Croix Rouge, intervienne auprès du gouvernement turc pour que Monsieur Öcalan reçoive une visite des représentants de la Croix Rouge.

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La Suisse intervient en faveur de la situation des droits de l'homme en Turquie dans ses contacts bilatéraux réguliers avec ce pays et au sein des organisations internationales adéquates (Conseil des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, OSCE). Notre ambassade sur place a eu récemment l'occasion de s'enquérir de l'état de santé de Monsieur Öcalan auprès des autorités turques, ces dernières ont indiqué que l'état de santé de Monsieur Öcalan n'était pas préoccupant. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est chargé de la visite de prisons d'entente avec les autorités des pays respectifs. De telles visites n'ont pas lieu actuellement en Turquie, et la Suisse ne peut se substituer au mandat du CICR. Les fonctions de dépositaire ne confèrent à la Suisse aucune possibilité d'intervenir à cet égard. Pour ce qui concerne la possibilité de visites à Monsieur Abdullah Öcalan dans le cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, le Conseil fédéral a pris position, le 2 décembre 2016 déjà, dans sa réponse au postulat Tornare [16.3838](#). Les éléments figurant dans la réponse demeurent valables.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;09;1216;2841

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5573 – Heure des questions. Question

### Relations bancaires de Cuba

Depositato da	 de la Reussille Denis
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Suite à l'ouragan Irma, des collectes ont été organisées en Suisse pour aider à la reconstruction d'hôpitaux et d'écoles à Cuba. Par peur de représailles, suite au blocus imposé par les Etats-Unis, les banques suisses refusent d'effectuer ces versements. La Suisse et tous les pays du monde, excepté les Etats-Unis et Israël, ont voté la résolution de l'ONU demandant la fin du blocus.

Nous demandons que le Conseil fédéral intervienne pour que l'aide humanitaire puisse être versée à ces destinataires.

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La Suisse soutient la participation de Cuba dans l'économie mondiale. Le Conseil fédéral est toutefois conscient du fait que la situation des banques à l'égard de pays ayant été affectés par des sanctions est sensible, car celles-ci hésitent à prendre des risques. De manière générale, les banques suisses cherchent à minimiser leurs risques ("de-risking") dans les transactions "cross-border" et, en particulier, à éviter des conflits potentiels avec le régime de sanctions américain. Le Conseil fédéral n'est cependant pas en mesure d'intervenir, car la décision individuelle d'une entreprise de faire des affaires avec un pays donné, en l'occurrence avec Cuba, lui revient. Le Conseil fédéral est toutefois préoccupé par cette situation et s'efforce d'améliorer les conditions-cadres pour ce qui concerne le "correspondent banking" au niveau multilatéral.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;08;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5574 – Heure des questions. Question

### Convention d'Istanbul. Prochaines étapes

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	30.11.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Comment la Confédération mettra-t-elle en oeuvre la convention d'Istanbul quand elle sera en vigueur?
- Quand le Conseil fédéral sera-t-il en mesure de fournir un calendrier de mise en oeuvre mettant l'accent sur les activités nationales?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;10;28

#### Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5575 – Heure des questions. Question

### La Cour suprême du canton de Zurich a-t-elle bafoué le principe de la séparation des pouvoirs?

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La ministre de la justice a indiqué qu'elle rejetait l'initiative de mise en oeuvre parce que celle-ci bafouait le principe de la séparation des pouvoirs, principe démocratique s'il en est.

Or la Cour suprême du canton de Zurich vient de prendre une décision de nature générale et abstraite selon laquelle les nouvelles normes de renvoi ne seraient, dans une large mesure, pas applicables aux ressortissants de 27 Etats.

- Les juges ont-ils bafoué le principe de la séparation des pouvoirs?

- Pourquoi n'a-t-on pas indiqué aux citoyens, en 2010 et en 2016, que les règles régissant le renvoi des étrangers criminels ne s'appliquaient pas aux citoyens de l'UE?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

1221;2811;1216;10

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5576 – Heure des questions. Question

### Le contribuable suisse finance-t-il en Libye des camps de réfugiés sujets à caution?

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La presse affirme que des "conditions intolérables" régneraient dans les camps de réfugiés qui ne sont pas gérés par L'ONU: des réfugiés seraient livrés aux trafiquants d'êtres humains; la violence, l'extorsion, le viol et le trafic d'organes y seraient monnaie courante.

- Au cours des six dernières années, de l'argent du contribuable suisse a-t-il servi à financer directement ou indirectement (par ex. via des organisations caritatives) ces camps? Si oui, combien?

- Comment la Suisse contrôle-t-elle l'usage qui est fait dans ces camps des fonds qu'elle a versés directement ou indirectement?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;24;1236

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5577 – Heure des questions. Question

### Consultation portant sur la deuxième étape du Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes. Pourquoi mettre des obstacles à la participation?

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

D'après la loi, toute personne ou organisation a le droit de participer à la consultation. L'Office fédéral de l'énergie, en dépit de ce principe, refuse de donner l'occasion aux conférences régionales de se prononcer dans le cadre de la consultation portant sur la deuxième étape du Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes, et ce alors que la documentation comprend des rapports à propos desquels les conférences régionales n'ont pu s'exprimer précédemment. Or les conférences régionales se veulent les porte-parole des populations locales.

Pourquoi la Confédération empêche-t-elle les détenteurs du savoir des régions de faire directement part de leur avis?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;66;52;2846

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5578 – Heure des questions. Question

### Consultation portant sur la deuxième étape du Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes. Le délai minimum est insuffisant pour une matière aussi complexe

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La documentation concernant la deuxième étape de la procédure relative aux dépôts en couches géologiques profondes est aussi complexe qu'abondante. La Confédération, en fixant le délai minimum pour le déroulement de la consultation, enfreint la loi qui prévoit de tenir compte, au moment de définir la durée de la consultation, de la matière et de l'ampleur du sujet traité. Elle empêche ainsi un examen exhaustif du dossier, qui comprend d'ailleurs des rapports publiés tout récemment.

Le Conseil fédéral est-il disposé à prolonger le délai au moins jusqu'à la fin avril 2018?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

66;52;2846;04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5579 – Heure des questions. Question

**Dossier électronique du patient. L'attribution de gré à gré de l'environnement technique de référence a-t-elle respecté la loi?**

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

En vertu de la loi sur la transparence, la communauté d'intérêts eHealth (IG eHealth) a déposé une demande d'accès aux documents relatifs à l'appel d'offres concernant l'environnement technique de référence du dossier électronique du patient. La procédure de médiation a laissé plusieurs questions sans réponse.

1. Pourquoi le mandataire IHE Europa est-il mentionné sous la rubrique "Exclusions" mais n'est pas exclu en tant que fournisseur?
2. Est-il exact que le critère du serveur (emplacement, maintenance, sécurité) n'a pas été clarifié au préalable (spécifications techniques 1.3)?
3. Le mandat a-t-il été attribué alors que des critères de qualification ("critères d'aptitude") qui devaient impérativement être observés n'étaient pas remplis (CA01, CA07)?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;2841;34

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5580 – Ora delle domande. Domanda

### Controlli sui treni internazionali e regionali in entrata in Svizzera. Porte aperte ai migranti?

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

I flussi migratori da qualche anno si concentrano sui treni internazionali e regionali in arrivo in Svizzera. I migranti, sia chi chiede asilo sia chi vuole transitare, vengono intercettati sui treni in arrivo a Briga, Chiasso e in Romandia.

- Il Consiglio federale condivide che ogni treno "non controllato" genera entrate illegali?
- Quale percentuale di treni in arrivo viene controllata attualmente dalle Guardie di confine?
- Il personale è sufficiente a garantire un'alta densità di controlli?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La risposta del Consiglio federale esiste solamente in tedesco.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;48;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5581 – Heure des questions. Question

### Les étrangers sont tenus de respecter notre ordre juridique

Depositato da	 Geissbühler Andrea Martina
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

De nombreux étrangers vivent aux crochets de notre aide sociale. La moindre des choses que nous pourrions attendre d'eux serait qu'il respecte notre ordre juridique.

- Les étrangers qui bénéficient de l'aide sociale et ne respectent pas notre ordre juridique se voient-ils réduire ou supprimer cette aide sociale?
- Sont-ils expulsés dans des cas extrêmes?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2811;2836;04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5582 – Heure des questions. Question

### Initiative sur le renvoi. Mise en oeuvre déficiente, coûts élevés

Depositato da	 Geissbühler Andrea Martina
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Acceptée à une large majorité, l'initiative populaire de l'UDC sur le renvoi prévoit que les étrangers qui ont commis des infractions graves doivent quitter le pays après avoir purgé leur peine.

Je pose à cet égard au Conseil fédéral les questions suivantes:

1. Combien coûtent chaque année, tout compris, les criminels étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas quitté la Suisse et continuent d'y être détenus en vue de leur renvoi?
2. Depuis que l'initiative est mise en oeuvre, y a-t-il eu davantage de décisions d'expulsion?
3. Qu'en est-il de l'exécution?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;1216;24

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5583 – Heure des questions. Question

### Investissements de la SIFEM dans le Abraaj Global Credit Fund

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La société financière de développement de la Confédération (SIFEM) a annoncé qu'elle investirait dans le Abraaj Global Credit Fund. Le groupe Abraaj est notamment spécialisé dans les investissements en faveur d'entreprises privées actives dans les domaines de la formation, de la santé et de l'énergie.

- Faut-il en déduire que SIFEM alloue des fonds à des projets de privatisation de secteurs clés du service public?
- Est-ce le cas même dans des domaines qui n'appartiennent pas au secteur privé en Suisse?
- Cette activité s'inscrit-elle dans la stratégie de développement de la DDC et de la Suisse en général?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;15;04;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5584 – Heure des questions. Question

### Les conseillers fédéraux Sommaruga et Berset doivent démissionner du Nomes

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les conseillers fédéraux Sommaruga et Berset sont membres du Nouveau Mouvement européen suisse (Nomes), qui se déclare en faveur d'une adhésion de la Suisse à l'UE. Pourtant, le Conseil fédéral a affirmé que la Suisse ne souhaitait pas adhérer à l'UE (voir les réponses aux interventions [13.4117](#) et [14.3219](#)).

Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que les conseillers fédéraux Sommaruga et Berset doivent quitter le Nomes?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**

10;04

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5585 – Heure des questions. Question

### Expulsion des étrangers criminels

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 28 novembre 2010, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire sur le renvoi.

Combien de décisions d'expulsion définitives ont-elles été prononcées en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017, et combien d'entre elles ont-elles été inscrites au casier judiciaire?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5586 – Heure des questions. Question

### Redonner la haute main sur le dossier UE au chef du DFAE

Depositato da	 Aeschi Thomas
Data del deposito	04.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- La conseillère fédérale Leuthard est-elle disposée à rendre dès le 31 décembre 2017 le dossier UE, qu'elle s'est approprié durant son année présidentielle, au chef du DFAE?

- Est-elle également disposée à renoncer désormais à toute rencontre secrète avec un président étranger en visite officielle, au profit d'une information préalable de l'ensemble du Conseil fédéral?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;10

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5587 – Heure des questions. Question

**La Confédération, en tant qu'actionnaire majoritaire de Swisscom, vise la mise en place de la fibre optique dans toutes les communes pour la période 2018-2021**

Depositato da	 Reimann Maximilian
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

1. Le Conseil fédéral entend-il dans ce contexte amener la fibre optique dans chaque commune ou compte-t-il raccorder directement chaque propriété?
2. Le dernier kilomètre jusqu'au bâtiment doit-il être couvert par la fibre optique ou peut-il l'être par "vectoring" (ligne de cuivre nocive pour la santé)?
3. Selon quels critères géographiques Swisscom déterminera-t-il les endroits à raccorder en premier?
4. Les communes ou les quartiers qui seraient d'accord de préfinancer les travaux pourront-ils être raccordés plus rapidement?

### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:


34;2846

### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5588 – Heure des questions. Question

### Autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants de l'UE qui recherchent un emploi

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Combien de demandes d'autorisation de séjour de courte durée ont-elles été déposées pour des ressortissants de l'UE à la recherche d'un emploi au cours des cinq dernières années?

- Combien de ces demandes ont-elles été acceptées?

Les ressortissants de l'UE qui recherchent un emploi n'ont pas droit à l'aide sociale. Si une personne en recherche d'emploi qui est sans ressources dispose d'une autorisation de séjour (de courte durée) valable ou reste en Suisse après l'expiration de cette autorisation, elle bénéficie de prestations de l'Etat.

- Combien de personnes ont-elles reçu une aide de l'Etat en pareille situation et quel était le montant de cette aide?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

10;44;2836

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5589 – Heure des questions. Question

### Personnes relevant du domaine de l'asile. Noms d'emprunt et demandes multiples

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Selon la réponse à la question [17.5443](#), en onze ans, 151 300 requérants d'asile ont été enregistrés en Suisse sous un nom d'emprunt.

1. Combien de ces requérants ont-ils déposé plusieurs demandes d'asile en Europe?
2. Combien des 60 573 personnes relevant du domaine de l'asile connues sous plusieurs noms et autorisées à rester ont-elles déposé plus d'une demande en Europe?
3. Quel est le nombre de ces (anciens) requérants d'asile pour lesquels différentes dates de naissance sont mentionnées?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5590 – Ora delle domande. Domanda

### Strategia energetica. Già sconfessate le promesse pre-votazione?

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio per la revisione della Legge sul CO2 2021-2030. Esso prevede un aumento delle tasse sul CO2 sull'olio combustibile (dagli attuali 22 fino a 52,5 centesimi per litro) oltre che divieti per riscaldamenti a nafta nel caso gli obiettivi di riduzione delle emissioni non dovessero venire raggiunti.

Come si conciliano simili misure con la promessa pre-votazione che la svolta energetica non sarebbe costata più di 40 franchi annui per economia domestica?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Il Consiglio federale ha menzionato l'importo di circa 40 franchi in relazione alla votazione popolare del 21 maggio 2017 concernente la legge federale sull'energia. L'affermazione si riferiva ai costi supplementari che un'economia domestica media dovrà sostenere a seguito dell'aumento del supplemento rete volto a promuovere le energie rinnovabili. La tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili è una tassa d'incentivazione riscossa dal 2008, i cui proventi sono in linea di massima ridistribuiti (pro capite) all'economia e alle economie domestiche. Ne beneficiano in fin dei conti le economie domestiche che non utilizzano combustibili fossili o che ne utilizzano una quantità inferiore alla media come pure le famiglie con bambini. Per un'economia domestica con un impianto di riscaldamento a olio, l'onere causato da una tassa sul CO2 più elevata può inoltre essere ridotto con un utilizzo parsimonioso di combustibili. Al massimo un terzo dei proventi della tassa sul CO2 è destinato, in modo vincolato sino alla fine del 2025, al programma Edifici. Già oggi il 90 per cento circa delle costruzioni nuove non utilizzano più impianti di riscaldamento fossili. Le misure rimangono di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale non intende vietare gli impianti di riscaldamento a combustibili fossili. Se le emissioni di CO2 degli edifici non scenderanno al di sotto della quantità necessaria, occorrerà introdurre valori limite sussidiari per il CO2 a livello nazionale in relazione alla sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili.


**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

52;66;15

#### Competenza


↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5591 – Heure des questions. Question

### Egalité des sexes dans les dossiers de politique étrangère

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le DFAE a adopté cette année sa première stratégie pour l'égalité (Stratégie Egalité des genres et Droits des femmes).

- Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour s'assurer que tous les départements qui traitent des dossiers de politique étrangère mettent en oeuvre les objectifs de cette stratégie et intègrent la dimension de l'égalité des genres dans toutes leurs activités?

- Ce sujet trouve-t-il davantage sa place dans les discussions politiques avec d'autres pays?

- Quels moyens financiers sont-ils mis à disposition, par exemple dans le message sur la coopération internationale de la Suisse?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

28;04;24;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5592 – Heure des questions. Question

### Cyberdéfense. Communication stratégique et opérations d'information

Depositato da	 Seiler Graf Priska
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le plan d'action cyberdéfense du DDPS du 9 novembre 2017 vise la cyberdéfense, la cybercriminalité et le cybervandalisme, mais pas la désinformation, la propagande et la guerre de l'information dans le cyberspace.

- De quelles capacités le Conseil fédéral dispose-t-il pour mener des opérations d'information?
- Envisage-t-il de se doter de compétences comparables à celles du groupe de travail sur la communication stratégique de l'Est (East Stratcom Task Force) du Service européen pour l'action extérieure et à celles du Centre de communication stratégique de l'OTAN?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le plan d'action pour la cyberdéfense établi par le DDPS se concentre sur la protection de ses infrastructures techniques contre les cyberattaques et la mise en place de cybercompétences au sein de l'armée et du Service de renseignement de la Confédération pour mener à bien les tâches dans ce domaine. La responsabilité de la gestion de la cybersécurité pour l'ensemble de la Confédération revient, quant à elle, au DFF et non au DDPS.

La Suisse doit aussi se défendre contre la désinformation et la propagande diffusées par d'autres Etats. Des instruments sont à disposition, notamment le service de renseignement, pour détecter de telles activités. Dans son nouveau rapport sur la politique de sécurité, le Conseil fédéral explique qu'il entend répondre à la désinformation par une information à la fois concrète et crédible, s'en tenant uniquement aux faits. Cette information et la rectification d'assertions erronées sont transmises par la voix de son président, des autres membres du Conseil fédéral, de son porte-parole et de son état-major, ainsi que par celle des responsables de la communication des départements.

Le Conseil fédéral ne prévoit pas de développer des compétences telles qu'elles sont évoquées dans la question, car il considère que les opérations d'information subversives entament la confiance des citoyens et la crédibilité du gouvernement.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;34;1216;04

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5593 – Heure des questions. Question

### Pourquoi relever les concentrations d'antibiotiques tolérées dans les eaux?

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le DETEC a mis en consultation une révision de l'ordonnance sur la protection des eaux, sur les exigences pour les substances organiques dans les eaux de surface. Dans ce contexte, les concentrations tolérées pour certains antibiotiques ont été relevées.

A une époque où l'on parle de plus en plus d'antibiorésistance, un phénomène très inquiétant pour la santé publique, comment justifier de tolérer par exemple jusqu'à 30 microgrammes par litre (300 fois 0,1 microgramme par litre) de sulfaméthazine dans les eaux?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La lutte contre les résistances aux antibiotiques constitue un défi de taille. C'est pourquoi la Confédération a élaboré sa propre stratégie en la matière (Stratégie Antibiorésistance suisse). Les exigences chiffrées pour les antibiotiques dans les eaux de surface doivent être fixées de manière à protéger les organismes aquatiques. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'augmenter ces valeurs, mais de les introduire pour la première fois dans une ordonnance. En cas de dépassement de ces valeurs, les autorités sont tenues, en application de l'article 47 de l'ordonnance sur la protection des eaux, de déterminer l'ampleur de la pollution et de prendre des mesures visant à réduire cette dernière.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
52;2841

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5594 – Heure des questions. Question

### Pourquoi relever les concentrations de pesticides tolérées dans les eaux?

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le DETEC met en consultation une révision de l'ordonnance sur la protection des eaux, sur les exigences pour les substances organiques dans les eaux de surface. Cette exigence était de 0,1 microgramme par litre pour les pesticides. Pour plusieurs pesticides, dont le glyphosate, les nouvelles concentrations sont plus élevées qu'actuellement. Par exemple pour le metalaxyl, la concentration tolérée serait 200 fois plus élevée.

Comment justifier ce retour en arrière de près de trente ans, alors que l'OCDE critique la Suisse pour sa gestion des eaux?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

En 1998, une valeur limite a été fixée, par précaution, à 0,1 microgramme par litre pour les pesticides organiques (produits phytosanitaires et biocides) dans les eaux de surface. Toutefois, les concentrations à partir desquelles un effet nuisible est constaté sur les organismes aquatiques diffèrent d'une substance à l'autre. Les connaissances scientifiques actuelles permettent maintenant de fixer des valeurs en tenant compte de la toxicité d'une substance donnée pour ces organismes. La pollution des eaux peut ainsi être évaluée de manière appropriée.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

52;55

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5595 – Heure des questions. Question

### Difficultés d'approvisionnement en vaccins

Depositato da	 Pezzatti Bruno
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

1. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour remédier aux problèmes d'approvisionnement de la Suisse en vaccins existants et en nouveaux vaccins?
2. Comment s'organise la procédure entre Swissmedic, la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP), la Caisse fédérale de compensation (CFC) et l'OFSP en matière d'admission et de remboursement des vaccins, et qui décide de quoi?
3. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour accélérer la procédure et assurer une planification plus sûre en matière d'admission et de remboursement des nouveaux vaccins en Suisse?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5596 – Heure des questions. Question

### Propagande haineuse et responsabilité pénale des prestataires Internet

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 28 février 2008, soit il y a presque dix ans, le Conseil fédéral a renoncé, sur la base des résultats d'une consultation, à inscrire dans la loi la responsabilité pénale des prestataires Internet et à élargir les compétences de la Confédération en matière d'enquête.

Envisagerait-il aujourd'hui de mettre en place une réglementation similaire à la loi allemande sur le renforcement du droit sur les réseaux sociaux (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), grâce à laquelle l'Etat peut obliger les exploitants de plateformes à effacer dans les 24 heures les contenus qui selon toute vraisemblance sont interdits par le droit pénal.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5597 – Heure des questions. Question

**Système de malus pour réfugiés refusant de travailler. Les pratiques cantonales ne sont-elles réellement pas recensées?**

Depositato da	 Dobler Marcel
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

En réponse à mon interpellation [17.3912](#) visant à faire introduire un système de malus pour les réfugiés refusant de travailler, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il ne voyait pas de raison pour recenser les pratiques cantonales et émettre des recommandations.

- Se peut-il vraiment que le SEM n'ait pas connaissance des données cantonales correspondantes, alors même qu'en matière de réfugiés tout ou presque est documenté?

- Pourquoi le Conseil fédéral ne voit-il pas l'intérêt qu'il y aurait à identifier le système de malus le plus efficace et à le recommander aux cantons?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2811;24;04

### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5598 – Ora delle domande. Domanda

### I dipendenti SSR esentati dal pagamento del canone. Un privilegio che si giustifica ancora?

Depositato da	 Regazzi Fabio
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

I dipendenti della SSR sono esentati dal pagamento del canone radio-TV. Un privilegio, soprattutto da quando con la revisione della LRTV ha reso obbligatorio per tutti il pagamento del canone, anacronistico e ingiustificato.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Non ritiene che questo privilegio debba essere revocato da subito?
2. In caso di risposta affermativa, intende intervenire presso i vertici della SSR per chiedere che anche i dipendenti paghino il canone come tutti i cittadini e le aziende svizzere?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Oggi i membri del Consiglio d'amministrazione della SSR e delle direzioni nazionali e regionali pagano il canone di ricezione di tasca propria. Per gli altri dipendenti a tempo pieno è la SSR a riprendere l'obbligo di pagamento. Tale aspetto è così disciplinato nel contratto collettivo di lavoro (CCL) e nelle condizioni di lavoro generali per i quadri. Con l'introduzione del canone per le economie domestiche, a partire dal 2019, la SSR non si farà più carico del pagamento del canone per i suoi dipendenti. Ciò dovrebbe essere disciplinato nel nuovo contratto collettivo di lavoro che la SSR sta attualmente negoziando con le parti sociali.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

34;2446

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5599 – Ora delle domande. Domanda

### Banconota da mille franchi sempre valida. Sono stati valutati i rischi?

Depositato da	 Regazzi Fabio
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

I 1000 franchi, la moneta cartacea dal valore più alto al mondo, detiene il 62 per cento del denaro emesso dalla Banca nazionale svizzera (2016). Nella revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (fine novembre 2017), si propone di sopprimere il limite di cambio oggi di vent'anni.

Chiedo al Consiglio federale come valuta la presa di posizione di Transparency International Svizzera che chiede di rinunciare alla proposta perché favorirebbe la corruzione, l'evasione fiscale, ma pure la detenzione di fondi illegali.

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La risposta del Consiglio federale esiste solamente in tedesco.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
24;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5600 – Heure des questions. Question

### **Pertes occasionnées aux transports publics en Suisse par la resquille de demandeurs d'asile, de bénéficiaires de l'admission provisoire et de réfugiés**

Depositato da	 Walliser Bruno
Data del deposito	05.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

De nombreux demandeurs d'asile, bénéficiaires de l'admission provisoire et réfugiés utilisent les transports publics de notre pays sans payer de billet.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

- A combien se chiffre le manque à gagner des transports publics dû à ce type de resquille en Suisse chaque année?
- A combien se montent au total les amendes qui, chaque année, restent impayées et passent donc par pertes et profits?
- Combien représentent chaque année les frais administratifs engendrés par la resquille des groupes de personnes susmentionnés?

#### **Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

48;2811

#### **Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5601 – Heure des questions. Question

### Combattre l'initiative "No Billag" tout en acceptant de péjorer la situation de la presse écrite, est-ce cohérent?

Depositato da	 Feller Olivier
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Poste a décidé d'augmenter, dès le 1er janvier 2018, les tarifs appliqués au transport d'annexes fixées aux journaux. Cette décision péjore la situation financière de la presse écrite. Dans sa réponse à l'interpellation [17.3672](#), le Conseil fédéral qualifie pourtant cette décision de compréhensible.

Est-il vraiment cohérent de combattre l'initiative "No Billag" tout en cautionnant une décision qui péjore la situation financière des médias qui ne bénéficient pas du produit de la redevance?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le Conseil fédéral attache aussi une grande importance à un paysage médiatique diversifié et de qualité dans toutes les régions du pays. Cela est indispensable surtout dans un pays multilingue avec une démocratie directe étendue. Le soutien indirect à la presse peut aussi y contribuer. En répondant à l'interpellation [17.3672](#), "Pourquoi la Poste réduit-elle une nouvelle fois ses prestations au détriment de la presse?", le Conseil fédéral a reconnu une fois de plus que la presse écrite se trouve actuellement dans une situation économique difficile. Pour ces raisons, la presse bénéficie notamment d'un taux de TVA réduit (2,5 pour cent au lieu de 8 pour cent) et de rabais annuels sur les tarifs postaux à hauteur de 50 millions de francs.

Cependant, aussi bien les préoccupations de la presse écrite que celles du service universel en matière de services postaux sont fondées. Le Conseil fédéral estime donc que l'adaptation des conditions tarifaires et du poids maximal admissible pour les annexes de tiers dans les journaux, critiquée dans l'interpellation, est compréhensible: la Poste est tenue de fournir le service universel de manière rentable et elle fixe ses tarifs selon des principes économiques.

Ce conflit d'intérêts difficile à résoudre montre que l'aide indirecte à la presse évolue dans des limites étroites; le Parlement a cependant rejeté à plusieurs reprises une aide directe. Dans le domaine de la presse, il manque en outre la base constitutionnelle pour un soutien de la Confédération. C'est là aussi la grande différence par rapport à la situation constitutionnelle dans le domaine de la radio et de la télévision. Or, l'initiative populaire "Oui à la suppression des redevances radio et télévision" veut justement interdire tout soutien étatique, ce qui nuirait considérablement à la diversité des médias et à la formation de l'opinion. Un paysage médiatique diversifié et de qualité dans toutes les parties du pays est et reste essentiel dans un pays multilingue comme la Suisse. Un financement public est indispensable.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

34;2446;04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5602 – Heure des questions. Question

### Le Conseil fédéral est-il vraiment attaché à la diversité des médias?

Depositato da



Feller Olivier

Data del deposito

06.12.2017

Depositato in

Conseil national

Stato delle deliberazioni

Liquidé

#### Texte déposé

La Poste a décidé d'augmenter, dès le 1er janvier 2018, les tarifs appliqués au transport d'annexes fixées aux journaux. Cette décision péjore la situation financière de la presse écrite. Dans sa réponse à l'interpellation [17.3672](#), le Conseil fédéral qualifie pourtant cette décision de compréhensible.

Comment le Conseil fédéral peut-il prétendre défendre la diversité des médias tout en cautionnant une décision qui péjore la situation financière de la presse écrite?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le Conseil fédéral attache aussi une grande importance à un paysage médiatique diversifié et de qualité dans toutes les régions du pays. Cela est indispensable surtout dans un pays multilingue avec une démocratie directe étendue. Le soutien indirect à la presse peut aussi y contribuer. En répondant à l'interpellation [17.3672](#), "Pourquoi la Poste réduit-elle une nouvelle fois ses prestations au détriment de la presse?", le Conseil fédéral a reconnu une fois de plus que la presse écrite se trouve actuellement dans une situation économique difficile. Pour ces raisons, la presse bénéficie notamment d'un taux de TVA réduit (2,5 pour cent au lieu de 8 pour cent) et de rabais annuels sur les tarifs postaux à hauteur de 50 millions de francs.

Cependant, aussi bien les préoccupations de la presse écrite que celles du service universel en matière de services postaux sont fondées. Le Conseil fédéral estime donc que l'adaptation des conditions tarifaires et du poids maximal admissible pour les annexes de tiers dans les journaux, critiquée dans l'interpellation, est compréhensible: la Poste est tenue de fournir le service universel de manière rentable et elle fixe ses tarifs selon des principes économiques.

Ce conflit d'intérêts difficile à résoudre montre que l'aide indirecte à la presse évolue dans des limites étroites; le Parlement a cependant rejeté à plusieurs reprises une aide directe. Dans le domaine de la presse, il manque en outre la base constitutionnelle pour un soutien de la Confédération. C'est là aussi la grande différence par rapport à la situation constitutionnelle dans le domaine de la radio et de la télévision. Or, l'initiative populaire "Oui à la suppression des redevances radio et télévision" veut justement interdire tout soutien étatique, ce qui nuirait considérablement à la diversité des médias et à la formation de l'opinion. Un paysage médiatique diversifié et de qualité dans toutes les parties du pays est et reste essentiel dans un pays multilingue comme la Suisse. Un financement public est indispensable.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

34;2446;04

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)







## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5603 – Heure des questions. Question

### Où va le Honduras?

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Malgré l'interdiction qui lui est faite en vertu de la Constitution, le président en exercice du Honduras, Juan Orlando Hernandez, s'est de nouveau porté candidat aux élections. De plus, le décompte des voix est loin de s'effectuer dans les règles.

Qu'entreprend la Suisse afin:

- que des élections régulières puissent se dérouler au Honduras;
- que cessent les actes de violence commis par des représentants des autorités à l'encontre de manifestants;
- que les responsables rendent des comptes?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5604 – Heure des questions. Question

### Garantir la sécurité publique en dehors des "régions olympiques" du pays en 2026

Depositato da	 Reimann Maximilian
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Selon une étude du DDPS, les exigences de sécurité auxquelles il faudra répondre pendant trois mois complets en raison des Jeux olympiques de Sion 2026 et du Forum économique mondial qui se tiendra auparavant à Davos sont à la limite du réalisable. La sécurité des Jeux olympiques ne pourra être raisonnablement garantie que si d'importants contingents de policiers sont fournis par le reste du pays ou par des pays étrangers.

- Qu'en sera-t-il de la sécurité publique dans les régions "non olympiques" du pays pendant cette période?
- Le Conseil fédéral peut-il garantir qu'elle sera elle aussi assurée?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La sécurité pour la réalisation des Jeux olympiques d'hiver en Suisse peut être garantie. Cela nécessitera toutefois un grand engagement des forces de police des cantons, de l'armée et d'autres organisations partenaires. Les forces de sécurité étrangères pourront éventuellement aussi être appelées en renfort. La réalisation en 2026 d'autres grandes manifestations, telles que le Forum économique mondial, requerrait également une coordination et une planification précoces au cas où les Jeux olympiques d'hiver seraient attribués à la Suisse. Pour garantir la sécurité des Jeux olympiques, un soutien substantiel de tous les cantons est indispensable. Le Conseil fédéral est convaincu que les cantons trouveront des solutions adaptées afin de pouvoir garantir la sécurité dans les régions qui ne sont pas concernées par les Jeux olympiques.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
28;09

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5605 – Heure des questions. Question

### Campagnes menées par des médias d'extrême droite contre la liberté scientifique

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Depuis plusieurs mois, divers médias d'extrême droite attaquent régulièrement des scientifiques s'exprimant publiquement sur des questions politiques. Ces attaques prennent la forme de véritables campagnes d'intimidation.

- Le Conseil fédéral estime-t-il, dans ce contexte, que la liberté d'expression des scientifiques et la liberté de s'exprimer de manière critique sont encore suffisamment protégées?

- Serait-il possible, par exemple, de renforcer la position du Conseil de la presse et d'améliorer sa dotation en ressources?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

36;34;04

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5606 – Heure des questions. Question

### Règlement Dublin et clause de souveraineté. Précisions indispensables!

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Suite au dépôt de l'Appel contre une application aveugle du Règlement Dublin, le SEM a déclaré "Entre janvier 2014 et fin octobre 2017 ... la Suisse a fait application de cette clause de souveraineté plus de 5600 fois." (RTS, 21 novembre 2017) Ce chiffre ne concerne pas que des non-renvois souverains, mais aussi ceux imposés par la justice.

Le SEM est invité à indiquer le nombre de cas "clause de souveraineté" entre 2014 et 2017, par année, par pays et libres ou découlant d'une jurisprudence du TAF.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;2811

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5607 – Heure des questions. Question

### Un milliard de francs offert à Bruxelles sans contrepartie et malgré la liste grise?

Depositato da	 Amaudruz Céline
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

On a appris que la Suisse a été placée sur la "liste grise" des paradis fiscaux et qu'un ultimatum lui a été imposé. Bruxelles a lancé cette menace contre la Suisse quelques jours seulement après la visite du président de la Commission UE à l'occasion de laquelle le Conseil fédéral avait promis le versement d'un milliard de francs pour la cohésion de l'UE sans que la Suisse n'obtienne la moindre contrepartie.

Le Conseil fédéral veut-il tout de même verser à l'UE plus de 1,3 milliard de francs?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;24;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5608 – Heure des questions. Question

### Rencontre secrète entre la présidente de la Confédération et le président de la Commission européenne

Depositato da	 Rösli Albert
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La présidente de la Confédération, Madame Leuthard, a organisé une rencontre secrète avec le président de la Commission européenne, Monsieur Junker, avant la visite officielle de celui-ci en Suisse et sans que le Conseil fédéral en ait été informé au préalable.

- Madame Leuthard a-t-elle saisi l'occasion de promettre le versement d'un nouveau "milliard de cohésion" à l'UE sans contrepartie?

- A-t-elle fait d'autres concessions, évitant ainsi de sa propre autorité au président de la Commission européenne d'avoir à offrir des contreparties lors des entretiens officiels qui ont suivi avec le Conseil fédéral?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

04;10;24

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5609 – Heure des questions. Question

### Révision de l'article 23 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé. Motion 16.3797

Depositato da	 Schneeberger Daniela
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La procédure de consultation est achevée. Pour les personnes concernées, notamment les contribuables, il s'agit d'une affaire importante et urgente.

- Quand le message sera-t-il prêt?
- Comment se présente l'échéancier?
- Le Conseil fédéral est-il conscient du fait qu'il y a urgence?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)


**Ergänzende Erschliessung:**  
2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)






## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5610 – Heure des questions. Question

### Le texte de l'initiative "No Billag" laisse-t-il vraiment la marge de manoeuvre nécessaire pour élaborer un plan B de sauvetage de la SSR?

Depositato da	 Thorens Goumaz Adèle
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

De quelle marge de manoeuvre disposerait le Conseil fédéral en cas d'acceptation de l'initiative "No Billag"?

Certains imaginent qu'un plan B pourrait "sauver" la SSR. Le texte de l'initiative permettrait-il vraiment au Conseil fédéral de trouver une solution, via la loi d'application de l'initiative, pour assurer le maintien de chaînes de télévision et de radio recouvrant l'ensemble des zones linguistiques et offrant une information de qualité correspondant aux exigences du service public?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Non, le texte de l'initiative ne permettrait pas cela. Il exige au contraire de supprimer la redevance pour la radio et la télévision et de faire en sorte que la Confédération ne subventionne aucune chaîne de radio et de télévision, même avec d'autres moyens. En outre, il biffe de la Constitution le mandat de prestations qui assure aujourd'hui que la radio et la télévision contribuent dans tout le pays à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement, et tiennent compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Le texte de l'initiative contraint en outre le Conseil fédéral à édicter des dispositions d'exécution jusqu'au 1er janvier 2019. En cas d'acceptation de l'initiative, il serait donc impossible de maintenir les diffuseurs dans leur forme actuelle ou dans une forme similaire.

Hormis la suppression du produit de la redevance, qui représente 75 pour cent du budget de la SSR, il faudrait compter, en raison des modifications et des incertitudes découlant de l'initiative, avec une chute rapide et abrupte des recettes publicitaires. En cas de oui, la disposition à payer des assujettis risquerait par ailleurs de diminuer considérablement, et de nombreux collaborateurs des chaînes de radio et de télévision chercheraient rapidement un nouvel emploi. L'initiative devrait donc être appliquée de manière rapide et conséquente, aux fins d'une transition ordonnée.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

04;2446;34

#### Competenza


- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5611 – Heure des questions. Question

### Quel avenir pour le médicament Cytotec en Suisse?

Depositato da	 Ruiz Rebecca Ana
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le médicament Cytotec sera bientôt retiré du marché français. Destiné à traiter l'ulcère gastrique, il est souvent utilisé off-label pour un usage gynécologique. Des effets indésirables graves, notamment cardio-vasculaires, ont pourtant été rapportés lors de l'usage de cette molécule dans de nombreux pays.

- Le Conseil fédéral peut-il indiquer dans quelle proportion ce médicament est utilisé en Suisse à des fins gynécologiques?
- Un retrait du marché suisse est-il prévu, à l'instar de la France?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5612 – Heure des questions. Question

### Annulation des vols spéciaux de retour

Depositato da	 Buffat Michaël
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Dans la réponse à la question [17.5489](#), la cheffe du DFJP indique que si une personne contrainte au départ ne se présente pas à la date prévue de son départ, le SEM peut facturer les frais d'annulation du vol au canton, lorsque celui-ci aurait pu éviter l'annulation.

- Quels ont été les frais facturés au canton de Vaud pour les années 2015, 2016 et 2017?
- Pour combien de cas?
- Le canton de Vaud est-il le canton suisse à avoir payé le plus de frais d'annulation ces trois dernières années?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;48;24;04

#### Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5613 – Heure des questions. Question

### Tachygraphes numériques dans les camions. Augmentation des défauts constatés

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Des déclarations faites par les corps de police laissent supposer que les défauts constatés sur des tachygraphes numériques de camions sont en augmentation. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Quelle a été l'évolution, ces dernières années, du nombre de défauts constatés sur des tachygraphes numériques en Suisse?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre à disposition des moyens supplémentaires pour contrôler davantage les tachygraphes?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;1216;24

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5614 – Heure des questions. Question

### **Les bases juridiques contre la diffusion de fausses nouvelles sur les médias sociaux sont-elles suffisantes?**

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Dans le rapport du 10 mai 2017, "Un cadre juridique pour les médias sociaux", le Conseil fédéral traite des fausses nouvelles et des robots sociaux et prend au sérieux le risque que ces phénomènes puissent influencer la formation de l'opinion dans notre démocratie.

- Envisage-t-il des règles de transparence visant à identifier les instigateurs et les meneurs de campagnes d'information ou de désinformation dans le cyberspace?

- Veille-t-il à ce que les personnes s'exprimant sur les médias sociaux soient identifiées?

#### **Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

04;34

#### **Competenza**

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5615 – Heure des questions. Question

### Plan de relocalisation de l'UE. L'Etat amène-t-il encore davantage de requérants d'asile en Suisse par taxi aérien?

Depositato da	 Arnold Beat
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Il semble que l'Etat fasse venir des requérants d'asile étrangers en Suisse par avion, dans le cadre du plan de relocalisation de l'UE.

- Qui est chargé de ces vols?
- Que coûtent ces arrivées en Suisse au contribuable?
- Les centres fédéraux pour requérants d'asile font-ils office de centre d'accueil initial?
- Qui et selon quel critère décide du choix des requérants d'asile?
- Comment se répartissent les requérants d'asile relocalisés selon le sexe, l'âge et la proportion de personnes vulnérables?
- N'est-ce pas contradictoire avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de juillet 2017?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;48;10;24

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5616 – Heure des questions. Question

### Justice secrète en Suisse?

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Y a-t-il des décisions prises par des institutions chargées de rendre la justice qui ne sont pas publiées, même au terme de la procédure d'enquête?

- Le Tribunal administratif fédéral a-t-il rendu de telles décisions ces trois dernières années?

- Pourquoi les tribunaux ne rendent-ils pas une décision sujette à recours lorsqu'ils refusent de publier une décision?

- Sur quelle base légale se fonde le refus de publier une décision?

- La non-publication de décisions est-elle compatible avec les arrêts de principe rendus par le Tribunal fédéral?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1221;12

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5617 – Heure des questions. Question

### Ethiopia. Aide au développement en dépit du refus de réadmettre ses propres ressortissants

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

L'imam de la mosquée An-Nour a perdu son autorisation de séjour à la suite de sa condamnation. Il peut toutefois rester illégalement en Suisse, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Ethiopie.

- Quels montants notre pays a-t-il versés à l'Ethiopie au titre de l'aide au développement ces dix dernières années?
- Quels projets ont bénéficié de cette aide?
- Combien a-t-on alloué directement à l'Etat en question?
- Pourquoi la Suisse effectue-t-elle ces versements à un pays qui ne coopère pas?
- Combien compte-t-on d'Ethiopiens admis à titre provisoire en raison de l'impossibilité d'un renvoi dans leur pays?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;24;08

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5618 – Heure des questions. Question

### Ethiopie. Détourner un avion pour obtenir l'asile?

Depositato da	 Steinemann Barbara
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En février 2014, un Ethiopien, Hailemedhin A., avait tenté d'obtenir l'asile politique en Suisse en détournant un avion vers Genève.

- Hailemedhin A. est-il encore en Suisse?
- Quel est son statut?
- Pour quelle raison?
- Par quel tribunal a-t-il été condamné à quelle peine?
- La Suisse cède-t-elle au chantage dans de tels cas?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2811;48;1216

#### Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5619 – Heure des questions. Question

### Les réseaux sociaux doivent-ils être soumis à la loi fédérale sur la radio et la télévision?

Depositato da	 Graf-Litscher Edith
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La LRTV dispose, à son article 4 alinéa 2, que les émissions ayant un contenu informatif "doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion". Or, de nombreuses personnes s'informent sur Youtube et sur les autres réseaux sociaux.

- Le Conseil fédéral examine-t-il la question de savoir s'il faut soumettre ces canaux d'information à la LRTV?

- Examine-t-il la question de savoir s'il faut soutenir les ONG qui débusquent les fausses informations ("fake news") diffusées sur les réseaux sociaux et qui rectifient la vérité?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

34;24;08

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5620 – Heure des questions. Question

### Mieux protéger les personnes LGBTI contre la discrimination

Depositato da	 Häslar Christine
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 9 novembre 2017, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est penché sur le respect des droits de l'homme en Suisse. Il a émis 251 recommandations spécifiques à l'adresse de la Suisse, bon nombre concernant les discriminations.

Le Conseil fédéral est-il disposé à combler ces lacunes par des mesures efficaces et, en particulier, à mieux protéger les personnes LGBTI contre les discriminations?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

28;08;1236

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5621 – Heure des questions. Question

### Améliorer l'égalité entre les sexes

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Suisse a reçu 251 recommandations lors de l'examen périodique universel mené dans le cadre du Conseil des droits de l'homme.

Le Conseil fédéral est-il prêt, dans ce contexte, à intensifier ses efforts dans le domaine de l'égalité entre les sexes, par exemple en lançant une stratégie nationale et un plan d'action en la matière, ainsi qu'une stratégie prévoyant une approche intégrée de l'égalité, comme le proposent des recommandations formulées à l'encontre de la Suisse?

De telles mesures contribueraient aussi à la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul, laquelle a été ratifiée par la Suisse.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
28;08;1236

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5622 – Heure des questions. Question

### Examen périodique universel. Recommandations du Conseil des droits de l'homme

Depositato da	 Feri Yvonne
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Suisse a refusé plusieurs recommandations de signature de conventions relatives aux droits de l'homme qui lui ont été adressées lors de l'Examen périodique universel (EPU) devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce refus concerne notamment la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants, les protocoles additionnels aux pactes sur les droits de l'homme et la Convention sur la réduction des cas d'apatridie; s'y ajoutent les réserves relatives à la Convention sur les droits de l'enfant.

- Le Conseil fédéral n'est-il pas prêt à soutenir sans restriction les conventions relatives aux droits de l'homme?
- Quelle est sa position concernant les recommandations auxquelles il n'a pas encore donné suite?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;1236

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5623 – Heure des questions. Question

### Détention administrative des enfants migrants de moins de 15 ans

Depositato da	 Fridez Pierre-Alain
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Dans sa réponse à l'interpellation [17.3788](#), le Conseil fédéral rappelle que selon l'article 80 alinéa 4 de la loi fédérale sur les étrangers, la détention administrative des enfants et des adolescents de moins de 15 ans est exclue. Et dans le même temps la même réponse nous apprend que 44 mineurs de moins de 15 ans ont été détenus en 2016 - illégalement.

Le Conseil fédéral peut-il nous renseigner sur ce qui est fait, en particulier par le SEM, pour s'assurer que les cantons respectent la législation?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04;28;2811;1216

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5624 – Heure des questions. Question

### Transports de marchandises dangereuses au Simplon. Rapport sur le transfert du trafic établi par le Conseil fédéral en novembre 2017

Depositato da	 Amherd Viola
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

A la demande du Parlement, le Conseil fédéral est disposé à faire interdire le transport de marchandises dangereuses par le Simplon. Il propose comme autre solution un engagement volontaire des acteurs de la branche et recommande que des discussions soient menées à ce sujet. Avant qu'une décision soit prise, il propose de procéder à une analyse des risques (transport routier vs ferroviaire).

- Le Conseil fédéral est-il disposé à faire établir cette analyse des risques?
- Quelles possibilités voit-il pour lancer et accompagner les discussions relatives à un engagement volontaire?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48;52

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5625 – Heure des questions. Question

### **Prestations complémentaires. Coûts supplémentaires induits par les personnes vivant en colocation**

Depositato da	 Masshardt Nadine
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires qui vivent en colocation recevront moins d'argent avec l'adaptation des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Selon les chiffres fournis durant la consultation en 2014, les économies réalisées seraient de 3,5 millions de francs. D'après le message, ce montant serait de 5 millions de francs.

- Comment est-on parvenu à ces résultats?

- A-t-on également pris en compte les personnes qui, à cause de cette adaptation, devraient, pour des raisons financières, déménager dans un appartement individuel plus cher ou dans un home?

- Dans l'affirmative, quels seraient les coûts supplémentaires et à combien ceux-ci s'élèveraient-ils?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2836;2846;24

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5626 – Heure des questions. Question

### Vaccins et antibiotiques. Réserves obligatoires vides

Depositato da	 Vogler Karl
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les médias se font régulièrement l'écho des problèmes rencontrés pour approvisionner la population en certains vaccins et antibiotiques. Les réserves obligatoires sont parfois vides ou insuffisamment pourvues. Cette pénurie, selon les médias, touche particulièrement les hôpitaux.

- Comment les choses se présentent-elles aujourd'hui et quelle appréciation le Conseil fédéral porte-t-il à ce sujet?
- Quelles mesures prend-il pour améliorer la situation à terme?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5627 – Heure des questions. Question

### Octroi par l'Italie d'autorisations aux transporteurs de déchets. Protectionnisme

Depositato da	 Giezendanner Ulrich
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Depuis mars 2017, l'Etat italien n'accorde plus d'autorisation à des sociétés suisses pour le transport de déchets de l'Italie vers la Suisse. Plusieurs transporteurs helvétiques sont pourtant des entreprises reconnues, spécialisées dans le domaine de l'environnement, qui avaient toujours été en possession de l'autorisation requise (Albo). Mais depuis bientôt un an, les sociétés de pays ne faisant pas partie de l'UE n'obtiennent plus d'autorisation de transport.

Le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir dans les meilleurs délais auprès du gouvernement italien pour faire cesser ces discriminations qui reviennent à une distorsion de concurrence?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

08;48;52;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5628 – Heure des questions. Question

### En quoi l'énergie issue de l'incinération des déchets ménagers est-elle renouvelable?

Depositato da	 Chevalley Isabelle
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Pour qu'une ressource puisse être appelée renouvelable, il faut qu'elle puisse en effet se renouveler. Or, une fois les déchets incinérés, ils ne sont plus exploitables. Dans un monde idéal où il n'y aurait plus de déchets, cette ressource serait simplement inexistante. Ce n'est pas le cas du soleil, du vent ou de la biomasse.

Dès lors, du point de vue scientifique, n'est-il pas inexact d'appeler l'énergie issue des usines d'incinération "énergie renouvelable"?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017


La part renouvelable des déchets urbains provient principalement des fractions suivantes: biomasse (bois, déchets alimentaires, etc.), papier, carton, textiles ainsi que fractions issues de la biomasse dans les emballages composites. Actuellement, toutes les usines d'incinération des ordures ménagères de Suisse utilisent la chaleur de combustion pour produire du courant électrique et alimenter des réseaux de chauffage à distance ou fournir de la chaleur industrielle. L'ordonnance sur l'énergie a considérablement contribué à cette évolution, l'une de ses dispositions prévoyant que 50 pour cent de l'énergie produite dans les usines d'incinération est comptabilisée comme renouvelable. Cette énergie peut donner droit à une rétribution à prix coûtant du courant injecté, qui s'applique actuellement à douze usines d'incinération. Dans le cadre de la législation sur l'énergie en vigueur à partir de 2018, les usines d'incinération ne pourront plus participer au système de rétribution de l'injection, mais pourront demander une contribution d'investissement unique. En 2016, les 30 usines d'incinération suisses ont produit une quantité record d'énergie, à savoir 3979 gigawattheures de chaleur et 2339 gigawattheures de courant. Elles couvrent ainsi environ 2,5 pour cent de la consommation totale suisse d'énergie et près de 4 pour cent de la production suisse d'électricité. La chaleur produite par les usines d'incinération permet d'éviter l'émission de 526 000 tonnes de CO<sub>2</sub> d'origine fossile par an. En 2015, les usines d'incinération ont contribué à raison de 38 pour cent à la production de courant renouvelable et de 13 pour cent à celle de chaleur renouvelable.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
52;66

#### Competenza


↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5629 – Heure des questions. Question

### Ordonnance sur le vin (1)

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté l'Ordonnance sur le vin (Ovin). La branche vitivinicole n'est pas satisfaite des modifications apportées.

- Pourquoi, avec l'Ovin, l'OFAG impose-t-il davantage de charges administratives aux cantons et à la branche, alors que moins de bureaucratie est demandée par le monde agricole?

- Pourquoi des marchands de vin commercialisant jusqu'à 1000 hectolitres sont-ils exemptés du contrôle alors que les producteurs du pays y sont soumis?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Les entreprises qui, en Suisse, se livrent uniquement à la reprise, à l'achat ou à la revente de vins en bouteilles munies d'une étiquette portant la raison sociale d'une entreprise soumise à l'organe de contrôle, et d'une fermeture non réutilisable, qui n'importent ni n'exportent de vin, et dont le débit annuel n'excède pas 1000 hectolitres sont exemptées du contrôle des vins. Cette disposition dérogatoire n'est pas nouvelle et a été reconduite dans la révision de l'ordonnance sur le vin. Les vins des entreprises précitées ont déjà été contrôlés et le risque que ces entreprises manipulent le vin qui est en bouteilles est peu probable. En cas de soupçon d'infraction, l'activité de ces entreprises peut être contrôlée en tout temps.

Les producteurs de vins suisses encavent des raisins, achetés à des producteurs de raisins suisses ou issus de leurs propres vignes. Ces entreprises pressent et vinifient ces raisins et manipulent des vins en cuves. Les risques de ne pas satisfaire aux exigences en matière de production et d'étiquetage des vins sont significatifs. Par conséquent elles sont assujetties comme toute entreprise commercialisant des vins au contrôle du commerce des vins. L'assujettissement des producteurs de vins suisses n'est pas nouveau et a été également reconduit dans cette révision.

La révision de l'ordonnance sur le vin introduit notamment une période maximum entre deux contrôles de six ans au lieu de quatre ans. Elle renforce les contrôles basés sur une analyse de risques. Elle prévoit nouvellement que les entreprises qui ne vinifient quasiment que leurs propres raisins (vignerons-encaveurs) soient en règle générale classées dans une catégorie de risque faible. La comptabilité de cave et les documents s'y rapportant, déjà utilisés par toutes les entreprises assujetties au contrôle de cave, n'ont pas été modifiés. La révision a tenu pleinement compte de l'objectif de réduction des charges administratives des entreprises tout en assurant l'objectif des contrôles des vins et en digitalisant les processus.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

55

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5630 – Heure des questions. Question

### Ordonnance sur le vin (2)

Depositato da	 Romano Marco
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté le train d'ordonnances agricoles 2017, dont l'Ovin. La branche vitivinicole n'est pas satisfaite des modifications apportées.

- Pourquoi le contrôle à la vigne n'a-t-il pas été retenu, alors que c'est le meilleur garant qualitatif et qu'il a été demandé par une grosse frange de la profession?

- Pourquoi l'Ovin ne fait-elle plus de distinction entre commerce et producteur, alors que l'article 64, alinéa 1 de la loi sur l'agriculture énumère clairement les différents acteurs?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le contrôle de la vendange est prescrit à l'article 64 alinéa 1 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1). L'exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons (al. 2). La révision de l'ordonnance sur le vin concernant le contrôle de la vendange apporte des améliorations déterminantes concernant la traçabilité des lots de raisins encavés et le contrôle des exigences de production. Un "contrôle à la vigne" n'est pas prévu par la LAgr et ne pourrait remplir les objectifs de protection des dénominations et des désignations viticoles.

L'ordonnance sur le vin fixe des exigences concernant la culture de la vigne et la production de raisins, telles que les rendements maximaux en kilos à l'unité de surface pour les vins d'appellations d'origine contrôlée et les vins de pays, et la production de vins, telles que les exigences pour la classification des vins. La révision de l'ordonnance sur le vin n'a rien modifié quant aux distinctions entre, d'une part, les producteurs de raisins et, d'autre part, les entreprises assujetties aux contrôles de la vendange et du commerce des vins, dont font partie les entreprises vinifiant quasi uniquement leurs propres raisins.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

55;15

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5631 – Heure des questions. Question

### Baloutchistan. Quelle position du Conseil fédéral sur le conflit et quelle action pour la paix?

Depositato da	 Wermuth Cédric
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le Pakistan mène une politique de spoliation des matières premières de la province du Béloutchistan accompagnée d'une politique répressive d'une rare intensité avec bombardements, assassinats, disparitions, etc. Cela a abouti à l'émergence d'une opposition armée et à une confrontation militaire permanente.

- La Suisse admet-elle l'existence au Pakistan d'un conflit armé non international soumis aux Conventions de Genève?
- Que fait-elle concrètement pour la paix au Béloutchistan?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le Conseil fédéral observe avec inquiétude les affrontements violents au Baloutchistan et examine régulièrement la situation. Pour déterminer l'existence d'un conflit armé non international, divers critères doivent être examinés d'une manière prudente et approfondie afin de distinguer cette situation de tensions internes, troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. La Suisse s'engage activement pour le renforcement des structures étatiques locales et le respect des droits de l'homme au Pakistan. Elle contribue ainsi de façon indirecte à la promotion de la paix ainsi qu'à la cohésion sociale et à la sécurité du pays. La Suisse aborde régulièrement la question des droits de l'homme lors de rencontres bilatérales avec les autorités pakistanaises, la dernière fois à l'occasion de consultations politiques, en novembre 2016 à Islamabad. Elle a également fait des recommandations au gouvernement pakistanais lors de son dernier Examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme en novembre dernier. Les droits de l'homme sont également considérés dans toutes les composantes du programme de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au Pakistan. Depuis 2009, l'engagement de la DDC se concentre sur la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa et sur les zones tribales sous administration fédérale. Cet engagement fait partie de la mission d'aide à la stabilisation de la région en crise de l'Hindu Kush. Les activités de coopération bilatérale et d'aide humanitaire suisses se concentrent sur le renforcement des institutions locales, ainsi que sur la professionnalisation de la gestion des ressources en eau. Le programme accorde une attention particulière aux besoins des groupes marginalisés. Les plus grands projets sont planifiés et mis en oeuvre en étroite collaboration avec les autorités provinciales.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
08:09

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5632 – Heure des questions. Question

### Reconnaissance de l'Etat de Palestine. N'est-ce pas le moment? (6)

Depositato da	 Sommaruga Carlo
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La reconnaissance imminente par le président des USA de Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël, en rupture du consensus du monde occidental de ne donner un statut politique à Jérusalem qu'à l'issue des négociations de paix entre Israël et Palestine, risque de générer un embrasement de la région et de bloquer toute négociation pour la paix et la solution des deux Etats.

Dans ce contexte, n'est-il pas temps, pour la Suisse, de reconnaître l'Etat de Palestine qui siège déjà à AG de l'ONU?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La Suisse s'engage depuis des années en faveur d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens reposant sur une solution négociée à deux Etats. Elle reconnaît l'Etat d'Israël dans les frontières de 1967 et s'engage pour l'établissement d'un Etat palestinien viable, contigu et souverain, ayant Jérusalem-Est pour capitale, et basé sur les frontières de 1967. La Suisse ne reconnaîtra pas un changement aux frontières de 1967, y compris concernant Jérusalem, à moins qu'il ne résulte d'un accord négocié entre les parties. Elle considère que toute solution au conflit au Proche-Orient doit notamment reposer, conformément à la résolution 478 du Conseil de sécurité de l'ONU, sur un règlement global négocié du statut final de Jérusalem, qui soit respectueux des droits et aspirations de toutes les parties intéressées. Le Conseil fédéral considère que les Palestiniens ont droit à leur propre Etat. La Suisse s'est prononcée en faveur de l'octroi à la Palestine du statut d'Etat observateur lors de l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 2012. Par contre, comme cela est indiqué dans les réponses aux questions Sommaruga Carlo [16.5290](#), [16.5394](#), [16.5537](#), [17.5031](#), [17.5458](#), des 13 juin, 26 septembre, 12 décembre 2016, 6 mars et 25 septembre 2017, ainsi qu'à l'interpellation [17.3546](#) du 15 juin 2017, le Conseil fédéral est d'avis qu'une reconnaissance bilatérale de la Palestine n'est pas opportune dans le contexte actuel, car elle ne contribuerait pas à créer une dynamique propice à la relance d'un processus de paix crédible reposant sur une solution négociée à deux Etats. Afin que le Conseil fédéral puisse décider en toute souveraineté et au moment qu'il jugera opportun et utile de la question d'une reconnaissance bilatérale de la Palestine, il continuera de suivre attentivement les événements sur place, ainsi qu'aux niveaux régional et international, à la lumière de la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale de l'Etat israélien, de même qu'il tiendra compte de son engagement dans le territoire palestinien occupé.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;09

#### Competenza

↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5633 – Heure des questions. Question

**Mise en oeuvre de la motion 15.4114, "Des règles pertinentes pour l'étiquetage 'sans OGM/sans génie génétique'"**

Depositato da	 Bourgeois Jacques
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

Jusqu'à ce jour, le Conseil fédéral n'a toujours pas présenté de projet pour la mise en oeuvre de la motion 15.4114 acceptée en mars 2017.

Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi d'avis qu'il est nécessaire d'agir pour une déclaration positive de l'absence d'OGM et qu'il faut présenter dès que possible une proposition concrète pour mettre en oeuvre la motion?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
36;15

### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5634 – Heure des questions. Question

### Innovation suisse en matière de cybersécurité. Comment préserver nos avantages?

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Le DDPS a-t-il fait une liste des brevets et des start-up suisses porteurs d'avantages ou d'innovations intéressantes en matière de cybersécurité?
- Existe-t-il des mesures de soutien dans ce sens, pour éviter par exemple qu'une société comme ID Quantique, spécialisée dans le cryptage quantique, ne passe en mains hollandaises?
- Dans les domaines de pointe qui touchent à la défense du pays, faut-il privilégier le principe d'un marché totalement libéral ou d'une préservation de nos avantages?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le DDPS ne gère actuellement aucune liste de brevets et d'innovations en relation avec la cybersécurité. Par contre, il fait régulièrement la liste des entreprises importantes pour la sécurité de la Suisse. De telles entreprises domiciliées en Suisse ou disposant dans notre pays de capacités de production constituent ladite Base technologique et industrielle importante pour la sécurité de la Suisse. Dans le cadre de son plan d'action, le DDPS prévoit cependant de mettre en place avec l'Académie suisse des sciences techniques une évaluation systématique des développements et des acteurs importants afin de mieux détecter les chances et les risques à venir.

Il n'existe actuellement pas de mesures de soutien à l'égard des entreprises importantes pour la sécurité dans le domaine de la cybersécurité, notamment pour prévenir leurs reprises par des acteurs étrangers; ceci en raison de la libre entreprise et de la liberté de concurrence.

L'attitude de la Confédération en relation avec ladite Base technologique et industrielle, importante pour la sécurité de la Suisse, sera définie dans les principes du Conseil fédéral en matière de politique d'armement du DDPS. La Politique d'armement et les stratégies en aval de cette dernière sont actuellement en cours de révision. Si des mesures devaient être prises pour soutenir des entreprises importantes pour la sécurité, cela serait examiné dans le cadre de cette révision et ferait l'objet d'une décision du Conseil fédéral.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15;34;09

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5635 – Heure des questions. Question

### Chanvre légal à l'armée. La pagaille programmée?

Depositato da	 Addor Jean-Luc
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Dans des directives 90.115 valables depuis le 1er juin 2017, le chef de l'armée a autorisé la possession et la consommation de chanvre légal durant les sorties et les congés, sauf s'il en découle des effets indésirables durant le temps de travail.

Sur la base de quels critères les commandants de troupe pourront-ils appliquer cette clause et décider de l'aptitude ou de l'inaptitude de leurs subordonnés au travail, en particulier au tir avec munition de combat?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Au travers des directives mentionnées, le chef de l'armée restreint, pour des raisons de sécurité, l'utilisation et la possession de produits contenant du chanvre légal, qui seraient sinon autorisées selon les bases légales actuelles. Il en interdit ainsi la consommation et la possession pendant le temps de travail et de repos. Elles restent autorisées dans les circonstances citées, à savoir les sorties et les congés, sauf s'il en découle des effets indésirables durant le temps de travail. L'application des nouvelles directives concernant le rapport aux produits contenant du chanvre légal dans le cadre du service militaire se conforme au rapport à l'alcool durant le temps de service. La réglementation sera intégrée dans tous les ordres de service et communiquée directement aux militaires. Cela permettra de garantir qu'ils en prennent connaissance. Comme pour la consommation d'alcool, chaque militaire doit veiller lui-même, en premier lieu, à être opérationnel durant le temps de travail. Bien entendu, les cadres présents doivent, sur la base de leurs propres perceptions, contrôler cette aptitude à l'engagement et intervenir en cas d'incertitude, en excluant par exemple la participation d'une personne à un tir à balles réelles. Ce devoir général des cadres d'assurer la sécurité de la troupe n'est toutefois pas nouveau.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

09;2841

#### Competenza


- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5636 – Ora delle domande. Domanda

### L'Ecofin inserisce la Svizzera sulla lista grigia dei paradisi fiscali e noi paghiamo miliardi di coesione?

Depositato da	 Quadri Lorenzo
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

#### Testo depositato

Il Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin) ha stilato le proprie liste nere e grigie dei paradisi fiscali. La Svizzera figura sulla lista grigia pur avendo ceduto a tutti i Diktat dell'UE per la fine del segreto bancario, senza alcuna contropartita ed al prezzo di molte migliaia di posti di lavoro sulla nostra piazza finanziaria.

- Come valuta il Consiglio federale l'iscrizione della Svizzera sulla lista grigia?

- Il Consiglio federale ritiene che, alla luce di questa iscrizione, il versamento di 1,3 miliardi di franchi di contributo di coesione sia sempre giustificato?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La risposta del Consiglio federale esiste solamente in tedesco.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

2446;10;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5637 – Heure des questions. Question

**Planification de la région Bassersdorf, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen. Que vaut la signature des offices fédéraux?**

Depositato da	 Hardegger Thomas
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

Le 13 juillet 2017, les représentants des communes concernées, du canton de Zurich et de la Confédération (OFROU, OFT) ont signé le document final de planification de la région, qui concerne notamment les ouvrages d'accès au tunnel du Brüttener et à l'autoroute de la vallée de la Glatt. Un passage souterrain a été considéré comme la meilleure solution pour le raccordement ferroviaire.

1. L'OFT a-t-il chargé les CFF de planifier un saut-de-mouton? Pourquoi?
2. La Confédération s'en tient-elle aux résultats obtenus sur la base d'une élaboration participative?
3. Comment tient-on compte des intérêts des communes concernées?

### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

### Ergänzende Erschliessung:

2846;48

### Competenza

- ↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5638 – Heure des questions. Question

### **Efficacità des manipulations du dispositif Adblue. Les véhicules Euro VI sont-ils également concernés?**

Depositato da	 Rytz Regula
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Depuis la découverte de manipulations du dispositif Adblue, les autorités ont intensifié les contrôles des gaz d'échappement.

1. Quelle a été l'évolution en 2017 du nombre de manipulations du dispositif Adblue constatées sur des poids lourds?
2. Des manipulations ont-elles également été constatées sur des véhicules Euro VI?
3. Quelles mesures devraient être prises pour identifier les véhicules Euro VI manipulés?
4. Comment l'OFROU pourrait-il encourager les échanges et la communication entre les cantons dans ce domaine très technique?

#### **Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017**

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### **Ergänzende Erschliessung:**

48;52;04

#### **Competenza**

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5639 – Heure des questions. Question

### Centre fédéral de requérants d'asile aux Verrières

Depositato da	 Clottu Raymond
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Confédération envisage d'ouvrir aux Verrières un centre destiné à accueillir des requérants d'asile potentiellement dangereux.

- La sécurité des personnes habitant à proximité de ce centre sera-t-elle suffisamment prise en compte?
- N'existe-t-il pas d'autres emplacements mieux adaptés à une plus grande distance des zones résidentielles?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2811;09

#### Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5640 – Heure des questions. Question

### Loi fédérale sur le renseignement. Promesse du Conseil fédéral d'un recours limité à l'exploration du réseau câblé

Depositato da	 Glättli Balthasar
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La loi fédérale sur le renseignement, qui est récemment entrée en vigueur, autorise l'exploration du réseau câblé. Dans la campagne ayant précédé la votation, tant les partisans de la loi que le Conseil fédéral ont souligné à plusieurs reprises que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne recourrait à la surveillance du réseau Internet que dans un petit nombre de cas. Le Tribunal administratif fédéral, auprès de qui le SRC doit obtenir l'autorisation de procéder à cette surveillance, a modifié au printemps son règlement relatif à l'information, de sorte qu'il ne donnera aucune indication sur le nombre de demandes qui lui sont adressées ni sur le nombre d'autorisations délivrées.

Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que le public soit quand même informé de ces chiffres et que la promesse de campagne qu'il a faite puisse être contrôlée?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le Conseil fédéral a effectivement évoqué une dizaine de cas par an impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation. Il ne s'est en revanche pas exprimé explicitement sur le nombre de mandats d'exploration du réseau câblé. L'exploration sur le réseau câblé est réservée à l'acquisition d'informations sur l'étranger. L'exploitation de communications entre résidents suisses est strictement interdite. Les mandats d'exploration doivent être autorisés par le Tribunal administratif fédéral et avalisés par le chef du DDPS après consultation des chefs du DFAE et du DFJP. La demande d'autorisation doit justifier la nécessité de la mission et mentionner les catégories de mots clés de recherche, formulés aussi précisément que possible, de façon à minimiser le volume de données enregistré et à limiter les atteintes aux droits fondamentaux.

Le Conseil fédéral estime que l'information du public sera garantie par le biais de la publication du nombre d'opérations et du nombre de mesures de recherche soumises à autorisation ainsi que du nombre de mandats d'exploration du réseau câblé dans le rapport annuel sur la sécurité du Service de renseignement de la Confédération.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

1236;34;09

#### Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5641 – Heure des questions. Question

**Quand le Département des finances fera-t-il les propositions promises pour augmenter l'attrait de la place économique suisse pour les PME?**

Depositato da	 Derder Fathi
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

En réponse à la motion [16.3293](#), le Conseil fédéral affirme vouloir augmenter l'attrait fiscal de la place économique suisse pour les PME en collaboration avec les cantons. En réponse à la question [16.5323](#), il disait attendre une réponse de la Conférence des directeurs cantonaux des finances.

- Quinze mois plus tard, où en sommes-nous? Le dossier avance-t-il?
- Quand le Département fédéral des finances fera-t-il des propositions? Y travaille-t-il avec les cantons?
- Envisage-t-il une adaptation de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes?

### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
15;2446;04

### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5642 – Heure des questions. Question

### Travaux d'imprimerie de la Confédération confiés à des entreprises estoniennes?

Depositato da	 Stamm Luzi
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La Confédération a-t-elle récemment confié, sous quelque forme que ce soit, des travaux d'imprimerie à des entreprises estoniennes?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
04

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5643 – Heure des questions. Question

### L'utilisation de la clause de souveraineté Dublin explose-t-elle?

Depositato da	 Bühler Manfred
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Dans un article paru le 26 novembre 2017, le SEM indique qu'il fait des exceptions aux renvois Dublin. La clause de souveraineté qui permet à un Etat de ne pas procéder à un renvoi avait été déclenchée 5600 fois de janvier 2014 à fin octobre 2017. Or, cette clause a été activée pour 257 personnes au cours de l'année 2014, selon le SEM.

- Combien de personnes ont bénéficié de cette clause en 2014, 2015, 2016, 2017?
- L'application de cette clause est-elle dictée sous la pression des ONG?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;2811;08

#### Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5644 – Heure des questions. Question

### Importations de maïs

Depositato da	 Aebi Andreas
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Cet automne, de grandes quantités de maïs ont été autorisées à l'importation, alors même que nous attendions une récolte record en Suisse et que les capacités de stockage arrivaient à saturation.

- Comment le Conseil fédéral explique-t-il les quantités importées?
- Est-il conscient du fait que les importations étrangères mettent notre production nationale de maïs sous pression s'agissant des prix?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

55;15

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5645 – Heure des questions. Question

### Recherche de provenance des oeuvres d'art. Aide de la Confédération

Depositato da	 Leutenegger Oberholzer Susanne
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Depuis que le Kunstmuseum Bern a accepté le legs de Cornelius Gurlitt, dont la collection avait été constituée par son père, le marchand d'art Hildebrand Gurlitt, alors que ce dernier servait d'intermédiaire commercial aux nazis, la recherche de provenance, qui s'attache à établir les conditions de propriété des oeuvres d'art, est une discipline qui n'a cessé de gagner en importance. Elle exige de gros moyens. Elle pèse sur les finances de nombreux musées et collections.

1. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que la recherche de provenance est une tâche nationale, étant donné qu'elle contribue à la bonne renommée de la Suisse?
2. Quelles sommes la Confédération investit-elle à l'heure actuelle dans ce type de recherche?
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à renforcer les efforts en faveur de l'établissement de la provenance des oeuvres d'art?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2831;36;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5646 – Heure des questions. Question

### Retards dans le traitement des demandes d'admission de nouvelles thérapies sur la liste des spécialités

Depositato da	 Herzog Verena
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Les médicaments remboursés par l'assurance obligatoire des soins font l'objet d'un réexamen tous les trois ans. Or, l'OFSP a accumulé du retard de sorte que les patients ont des difficultés à obtenir rapidement des thérapies efficaces et leur remboursement.

- Ces retards sont-ils exceptionnels ou le réexamen annuel des médicaments admis sur la liste des spécialités entraînera-t-il toujours des retards?

- Comment garantir un traitement plus rapide des demandes d'admission des nouveaux médicaments?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
2841;04

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5647 – Heure des questions. Question

### Rétribution de reprise de l'électricité d'origine photovoltaïque. Quelles règles s'appliqueront au 1er janvier 2018?

Depositato da	 Guhl Bernhard
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La nouvelle ordonnance sur l'énergie crée une grande insécurité parmi les producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque et parmi les gestionnaires de réseau. Cette ordonnance définit en effet, pour le calcul de la rétribution de reprise de l'électricité, des paramètres autres que ceux fixés dans la loi sur l'énergie, acceptée par le peuple, et dans la décision de l'Elcom de 2016, qui s'applique aujourd'hui.

- Quelles règles s'appliqueront au 1er janvier 2018 en matière de fixation de la rétribution de reprise?
- Ces règles modifieront-elles la décision de l'Elcom d'avril 2016?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

66;15

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5648 – Heure des questions. Question

### Quelles solutions pour embaucher les spécialistes en cyberdéfense requis?

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Face à la pénurie de spécialistes en Suisse et en Europe, les grandes entreprises font régulièrement venir des spécialistes de l'étranger.

- Le DDPS a-t-il prévu les moyens financiers nécessaires pour embaucher rapidement des spécialistes en cybersécurité avec des salaires compétitifs?

- Il s'agit bien sûr de questions relevant dans une large mesure de la sécurité nationale, mais comment procéderait le DDPS s'il ne trouvait pas assez rapidement suffisamment de spécialistes suisses?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

Le DDPS met tout en oeuvre pour répondre aux défis posés par le plan d'action cyberdéfense. Les spécialistes, actuellement au nombre de 50, verront leurs effectifs considérablement augmenter ces prochaines années. Le DDPS prévoit ainsi de consacrer des postes à la cyberdéfense par transferts internes au DDPS en fixant des priorités adéquates, et ce malgré la mise en oeuvre du développement de l'armée et les mesures d'économie du Parlement. Pour trouver les talents requis, les réflexions sont en cours et ce thème est un des sous-projets mentionnés dans le plan d'action qui a récemment été publié par le DDPS.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**


09;24;44;34

#### Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5650 – Heure des questions. Question

### Loups "hybrides". De nombreuses questions toujours en suspens

Depositato da	 Ruppen Franz
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

La réponse du Conseil fédéral à la question Ruppen [17.5549](#) laisse encore de nombreuses questions en suspens.

A cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

- Quelles méthodes statistiques sous-tendent les constatations relatives aux hybrides de première, deuxième et générations suivantes?
- Quelles banques de données sont à la base de ces constatations?
- Quel est le modèle de calcul utilisé?
- Quelles bases scientifiques servent de fondement à ces études?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

36;52

#### Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5651 – Heure des questions. Question

**La Suisse sur la liste grise des paradis fiscaux établie par l'UE. Est-ce là la contrepartie au "milliard de cohésion"?**

Depositato da	 Ruppen Franz
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

Le Conseil fédéral a promis à l'UE le versement d'un "milliard de cohésion", qui se monte à vrai dire à 1,302 milliard de francs. A-t-il demandé une contrepartie?

Or voilà que la Suisse a inopinément atterri sur la liste grise des paradis fiscaux établie par l'UE, connue sous le nom de "Watch List". C'est donc cela, la contrepartie de l'UE?

### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
10;24;2446

### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5652 – Heure des questions. Question

### Centre d'information pour la vérification de l'identité des clients des banques

Depositato da	 Schneider Schüttel Ursula
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Selon plusieurs médias, les banques et SIX examinent la possibilité de créer un centre d'information concernant les clients des banques. Tous les établissements auraient accès à ce centre afin de pouvoir vérifier l'identité d'un investisseur lors de la prospection de clientèle.

- Le Conseil fédéral envisage-t-il de soutenir la création d'un tel centre?

- La concurrence actuelle a-t-elle une influence négative sur la qualité de la vérification de l'identité des clients, les établissements ne pouvant ignorer que des clients qu'ils refusent pour des raisons réglementaires seront acceptés par la concurrence?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;34

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)


Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5653 – Heure des questions. Question

### Ordonnance sur le vin. Insatisfaction de la branche insuffisamment entendue en consultation

Depositato da	 Borloz Frédéric
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté le train d'ordonnances agricoles 2017, dont celle sur le vin. La branche vitivinicole n'est pas satisfaite des modifications apportées.

Nous demandons:

- Pourquoi lors du contrôle de la vendange le mode opératoire du contrôle de la qualité récoltée est-il différent selon qu'on est producteur ou négociant?
- Pourquoi la quantité de vendanges doit-elle être exprimée en kilogrammes et non en litres, comme demandé par la majorité des associations faîtières de plusieurs cantons?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

L'encaveur doit enregistrer pour chaque lot de vendange plusieurs données, en particulier la quantité de raisin en kilos. Cette quantité doit être pesée dans le cas des lots achetés. Elle est estimée ou pesée, dans le cas des propres lots de vendange des entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n'achètent pas plus de 20 hectolitres par an en provenance de la même région de production (vignerons-encaveurs). Le pesage n'a pas été rendu obligatoire pour les vigneron-encaveurs afin de ne pas les contraindre à acheter une balance ou à se déplacer chez un tiers pour procéder au pesage. C'est un des éléments d'allègement des petites entreprises résultant des consultations entre l'OFAG et les chefs de département de cantons romands. S'agissant de la distinction entre les producteurs de raisins et les producteurs de vins, celle-ci est traitée dans la réponse à la question Romano [17.5630](#).

Dans tous les cantons, à l'exception des cantons de Vaud et de Genève, les quantités des lots de raisins encavés sont exprimées en kilos et l'exécution de cette disposition ne présente aucune difficulté. Cela est en ligne avec les dispositions en matière de rendements maximaux fixées en kilos dans l'ordonnance sur le vin et confirmées par la révision. Il s'agit d'une exigence qui s'applique aux raisins. Une expression en litres s'appliquerait aux vins, donc en aval du contrôle de la vendange, et ne permettrait pas d'assurer la traçabilité jusqu'aux lots de raisins.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

55;15

#### Competenza


↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5654 – Heure des questions. Question

**Est-il exact qu'un ancien vice-directeur de la DDC a géré un lupanar à Madagascar avec des fonds de l'aide au développement?**

Depositato da	 Büchel Roland Rino
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

### Texte déposé

La presse nous apprend qu'un ancien vice-directeur de la DDC aurait financé un lupanar à Madagascar avec des fonds de l'aide au développement. L'affaire serait en lien avec l'assassinat du chef de projet Walter Arnold, et le Ministère public de la Confédération aurait rouvert le dossier.

D'où mes questions:

- Cette histoire est-elle vraie?
- Une enquête interne a-t-elle été lancée?
- Y a-t-il à la DDC davantage de manquements que dans les autres services fédéraux?

### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

08;24;04;1216

### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5655 – Heure des questions. Question

### Qualité des soins en gériatrie. Modalités du contrôle de qualité

Depositato da	 Heim Bea
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

L'article 25a alinéa 4 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, introduit par la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, prévoit ce qui suit: "Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités."

- Selon quelles modalités le Conseil fédéral veille-t-il au maintien avéré de la qualité de la médication et de la sécurité des patients dans les établissements médico-sociaux?
- Qui contrôle les résultats?
- Sont-ils publiés?
- Dans l'affirmative, sous quelle forme, à quel endroit et à quelle fréquence?
- Dans la négative, pourquoi ne le sont-ils pas?
- Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour renforcer la sécurité des thérapies en médecine gériatrique?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
28;2841

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5656 – Heure des questions. Question

### Polypharmacie dans les établissements médicosociaux. Risque de graves effets secondaires

Depositato da	 Heim Bea
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Selon l'édition 2017 du rapport d'Helsana sur les médicaments, les personnes qui séjournent dans des établissements médico-sociaux reçoivent en moyenne plus de 9 médicaments différents en parallèle et 85 pour cent des résidents en reçoivent au moins 5. Avec plus de 40 pour cent, la hausse de la remise de neuroleptiques, qui entraînent parfois de graves effets secondaires et une augmentation de la mortalité, pour une utilisation "hors étiquette" est massive depuis 2013 (cf. pp. 107 et 133 du rapport); il est prouvé qu'elle accroît les risques d'hospitalisation.

Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises pour lutter contre cette situation et cette évolution dangereuses?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2841;28

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5657 – Heure des questions. Question

### **Polypharmacie dans les établissements médicosociaux. Qualité des soins prodigués aux personnes âgées et sécurité des patients**

Depositato da	 Heim Bea
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Dans l'édition 2017 du rapport d'Helsana sur les médicaments, le professeur Olivier Bugnon, chargé de cours aux universités de Genève et de Lausanne, critique l'utilisation de médicaments tels que la quétiapine dans les établissements médico-sociaux puisque, selon la notice d'information sur le médicament, celle-ci n'est pas autorisée pour le traitement des personnes âgées. Pour renforcer la sécurité des médicaments à usage pédiatrique, la loi sur les produits thérapeutiques prévoit l'obligation de donner des résultats d'études; les spécialistes demandent également de telles données pour les médicaments à usage gériatrique afin de renforcer la sécurité.

Quelles mesures le Conseil fédéral peut-il prendre à cet égard pour renforcer la sécurité?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**


2841;36

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)





## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5658 – Heure des questions. Question

### Le père Noël européen est une ordure

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Pour remercier la Suisse de lui avoir versé 1,3 milliard de francs en court-circuitant le peuple, l'UE place notre pays sur une liste grise juste après la rencontre avec la présidente Doris Leuthard.

- Depuis quand le Conseil fédéral savait-il que cette mesure serait prise?
- Va-t-il suspendre les contributions versées au titre de la cohésion jusqu'à ce que la Suisse soit retirée de cette liste?
- A quels autres cadeaux empoisonnés de ce genre faut-il encore s'attendre?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

10;24;2446

#### Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5659 – Heure des questions. Question

### Savoir s'affirmer, y compris face à la Chine

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

En matière de rachats d'entreprises, la Suisse est clairement désavantagée par rapport à la Chine: alors que celle-ci se ferme aux entreprises étrangères, les investisseurs chinois entrent en Suisse comme dans un moulin.

D'où les questions que je pose au Conseil fédéral:

1. La politique de forteresse adoptée par la Chine ne constitue-t-elle pas une violation de l'accord bilatéral de libre-échange conclu avec ce pays?
2. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire comme l'UE et les Etats-Unis et à prévoir certaines possibilités d'intervention en cas de rachat d'une entreprise par la Chine?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

15

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5660 – Heure des questions. Question

### Passages pour piétons. Accidents tragiques

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

On enregistre malheureusement une nouvelle recrudescence des accidents impliquant des piétons. Chaque accident est un accident de trop. Les personnes qui traversent la rue notamment en téléphonant ou en écoutant de la musique avec un casque ou des écouteurs font désormais partie du paysage quotidien. De toute évidence, les piétons ne connaissent toujours pas la loi, qui prescrit qu'ils ne doivent pas se "lancer à l'improviste" sur les passages qui leur sont réservés.

Qu'entreprend le Conseil fédéral pour que la population prenne enfin explicitement connaissance de cette importante disposition légale et qu'elle la respecte?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

48

#### Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5661 – Heure des questions. Question

### Chaînes de blocs et monnaies virtuelles. Risques et opportunités

Depositato da	 Fiala Doris
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

- Aux yeux du Conseil fédéral, quels risques et opportunités représentent les monnaies virtuelles et les chaînes de blocs pour les banques suisses?

- Quelles conséquences cela a-t-il sur la politique suisse du point de vue stratégique?

- Quels sont les effets de ces "changements positifs" pour la finance?

#### Risposta del Consiglio federale del 11.12.2017

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

#### Ergänzende Erschliessung:

24;34

#### Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5662 – Heure des questions. Question

### **Droit à obtenir une identification numérique et la copie de ses propres données**

Depositato da	 Fiala Doris
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### **Texte déposé**

Pour le Conseil fédéral, à quelles difficultés (juridiques, techniques et financières) se heurte principalement la mise en oeuvre du projet qui vise à garantir à nos concitoyens le droit d'obtenir une identification numérique et donc à obtenir une copie de ses propres données?

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**  
34;1236

#### **Competenza**

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



## Curia Vista - Atti parlamentari

17.5663 – Heure des questions. Question

### Fortune et prestations complémentaires

Depositato da	 Wehrli Laurent
Data del deposito	06.12.2017
Depositato in	Conseil national
Stato delle deliberazioni	Liquidé

#### Texte déposé

Suite à ses réponses aux questions des conseillers nationaux Bertschy, Hausmann et Quadranti, le Conseil fédéral est prié de renseigner le Parlement sur les détails du durcissement de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC dans le nouvel article 11a alinéa 3 au sujet du dessaisissement de fortune en regard de l'octroi de prestations complémentaires, et en quoi ces mesures ne seront pas attentatoires à la liberté personnelle et n'engendreront pas un surcoût administratif.

**Soggetti (in tedesco):** [Aiuto](#)

**Ergänzende Erschliessung:**

2836;24

#### Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)